GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1928 (VII)

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA



Vol. 2

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VII

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1928 - ANNO VI — 4 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

LIBRERIA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 282 - 5 gennaio 1928 - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 649 - Radiazione di alcune opere fortificate nel territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno . . *Pag.* 765

» 283 - 15 marzo 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 833 - Conversione in legge, con aggiunte e modifiche, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura . . . . . » 767

» 284 - 5 aprile 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 787 - Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1927-28 . . » 768

» 285 - 17 aprile 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Assegnazione al tribunale speciale per la difesa dello Stato di un sostituto procuratore generale . . . . . » 769

» 286 - 3 maggio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . . » 770

N. 287 – 3 maggio 1928 – Anno VI – AVANZAMENTO. – Corso d'istruzione per i capitani in A. R. Q. delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 772

» 288 – 3 maggio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908 . . . . . » 774

» 289 – 3 maggio 1928 – Anno VI – SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento e di completamento della cultura tecnico-professionale . . . . . » 799

» 290 – 3 maggio 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata . . » 801

» 291 – 3 maggio 1928 – Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni fatte al personale dell'amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore . . . . . » 802

» 292 – 4 maggio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di studenti d'ingegneria al 3° anno della R. accademia di Torino e ad un corso straordinario di un anno presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio . . . . . » 805

NOTIFICAZIONI . . . . . » 820

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 828

Circolare N. 282. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto 649 – Radiazione di alcune opere fortificate nel territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio). — 5 gennaio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 88, del 13 aprile 1928 – Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 101;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le seguenti opere fortificate non più utilizzabili agli effetti della difesa dello Stato sono state radiate dal novero delle fortificazioni:

Gruppo di opere della difesa Fonzaso-Feltre.

Tagliata Covolo di S. Antonio - Appostamento Colli Alti Col di Sadra - Col Falcon - M. Avena Croce d'Aume Batteria dell'Agnerolla - Appostamento Castello di Schener.

Gruppo di opere dello sbarramento Brenta Cismon.

Batteria di Col Mangà-Cisterna di Col Guala-Acquedotto Fontana della Luganega - Appostamenti di M. Novegno - Stazione R. T. di Casono Coal - Batteria di M. Cer - Batteria ed appostamenti C. del Gallo - Batteria di Col Faller - Appostamenti di C. Henegai - Appostamenti di Col Prai - Acquedotto di V. di Grigno.

Gruppo delle opere dello sbarramento di Val Cordevole.

Batteria Listolade - Tagliata Sasso di S. Martino.

Gruppo delle opere di sbarramento Piave - Boite Alto Maè.

Batterie Col Pradamio.

Gruppo di opere dello sbarramento Brenta Cismon.

Opera Cima Campo - Opera di Cima Lan.

Gruppo di Opere dell'Alta Valle Cordevole.

Forte Tre sassi - Forte La Corte - Forte Sora Ruaz.

Gruppo di Opere dello Stelvio.

Batteria Kleindoben - Batteria Goldsee - Forte Saccarana - Forte Pozzi Alti - Forte Velon - Forte Strigno - Forte Barba dei Fiori - Forte Fratta Secca - Forte Mero.

Gruppo delle Opere di Vallarsa.

Forte Coni Zugna.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 283. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 833 - Conversione in legge, con aggiunte e modifiche, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.** — (Gabinetto). — 15 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 28 aprile 1928 - Anvo VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, aggiungendovi il seguente art. 29-*bis* e modificando l'art. 38 nel modo risultante dal testo seguente:

Art. 29-*bis*.

L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, è esteso a tutte le aziende industriali e minerarie più o meno prossime.

Il compenso da corrispondere a queste aziende sarà determinato daun Comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 38.

L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità.

Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1028 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO — BELLUZZO — ROCCO.

N. 284. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 787 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1927-28.** — (Ragioneria centrale). — 5 aprile 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 23 aprile 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 452, 453 e 504; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, n. 943;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1927-28, appresso indicati, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Omissis.

Ministero della guerra.

Cap. n. 15 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	L. 12,000,000
Cap. n. 16 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	» 7,500,000
Cap. n. 48 - Carabinieri Reali, ufficiali - Stipendi, ecc.	» 1,500,000
Cap. n. 60 - Carabinieri Reali, sottufficiali - Stipendi, ecc.	» 15,000,000
Totale	L. 36,000,000

Omissis.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 285. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Assegnazione al tribunale speciale per la difesa dello Stato di un sostituto procuratore generale.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Previo concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il signor cav. uff. Dessì Massimiliano, sostituto procuratore del Re, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in qualità di sostituto procuratore generale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Guardasigilli, Ministro per la giustizia:
ROCCO.

N. 286. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 3 maggio 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 756 del *giornale militare* 1927, si riportano, nell'elenco seguente, le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette dal 10 aprile 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per velo e ciclo motore dal 10 aprile 1928.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 *giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 10-4-1928
	Lire	Lire
30. Camera d'aria per velo con valvola 24 × 1 3/8	12.80	6.90
31. Camera d'aria per velo con valvola 26 × 1 3/8	12.80	6.90
32. Camera d'aria per velo con valvola 26 × 1 3/4	15.—	8.15
33. Camera d'aria per velo con valvola 28 × 1 3/8 – 1/4	13.70	6.90
34. Camera d'aria per velo con valvola 28 × 1 3/8	13.70	6.90
35. Camera d'aria per velo con valvola 28 × 1 5/8 – 3/8	13.70	6.90
36. Camera d'aria per velo con valvola 28 × 1 5/8 – 1/8	13.70	6.90
37. Camera d'aria per velo con valvola 28 × 1 5/8 – 1/4	13.70	6.90
38. Camera d'aria per velo con valvola 28 × 1 1/2	15.—	8.15
39. Camera d'aria per velo con valvola 28 × 1 5/8	15.—	8.15
40. Copertura a bordi metallici per velo tipo normale 24 × 1 3/8	21.—	14.75
41. Copertura a bordi metallici per velo tipo normale 26 × 1 3/8	21.—	14.75
42. Copertura a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 3/8	22.—	14.85
43. Copertura a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 5/8–1 3/8	22.—	14.85
44. Copertura a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 5/8–1 1/4	22.—	14.85
45. Copertura a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 1/2	24.—	16.50
46. Copertura a bordi metallici per bicicletta a motore tipo 28 × 1 5/8	43.—	33.60
47. Copertura a bordi metallici per bicicletta a motore tipo rinforzato 26 × 1 3/4	42.70	33.35
48. Copertura a tallone per bicicletta a motore tipo rinforzato 24 × 1 1/2	38.—	abolito
49. Anelli per bicicletta con cerchi da 24"	63.—	48.25
50. Anelli per bicicletta con cerchi da 26"	68.—	52.05
51. Anelli per bicicletta con cerchi da 28"	72.—	55.80

N. 287. — AVANZAMENTO. — **Corso d'istruzione per i capitani in A. R. Q. delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 maggio 1928 - Anno VI.

I seguenti capitani in A. R. Q. delle armi combattenti sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui alla circolare 472 del *giornale militare* 1927 che avrà luogo presso le Scuole centrali di Civitavecchia dal 25 maggio al 25 giugno 1928:

Arma di fanteria.

SINOPOLI Giov. Battista, distretto Trieste;
LAPI Emilio, id. Firenze;
SANTOCARLUCCIO Raffaele, id. Messina;
ZAMPOGLIONE Arturo, id. Roma;
BREZZI Elio, id. Sarzana;
DELLA TOMMASA Giuseppe, id. Lecce;
TORELLI MASSIMI Lelio, id. Pistoia;
MAROTTA Francesco, id. Siracusa;
WILLIAMS Guglielmo, id. Verona;
RUTO' Carmelo, id. Caserta;
PINZI Andrea, id. Roma;
BONINI Ottorino, id. Bergamo;
PETRAGNANI Ottavio, id. Roma;
MALOTTI Fabio, id. Livorno;
PALOMBO Pietro, id. Frosinone;
CACCESE Ercole, id. Avellino;
BILOTTA Francesco, id. Roma;
SCOLARI Angelo, id. Macerata;
MORABITO Pasquale, id. Cuneo;
ORO Renzo, id. Milano;
SALINITRO Egidio, id. Padova;
MIRONE Carlo, id. Milano;
MONTUORSI Adone, id. Roma;
SARNO Guido, id. Udine;
BUCCELLI Fabio, id. Milano;
MANESCALCHI Alarico, id. Trieste;
SARDINI Vittorio, id. Bologna;
BAJETTA Vittorio, id. Verona;
DE MARCO Giuseppe, id. Alessandria;
MANCINI Francesco, id. Roma;
PIPI Antonio, id. Milano;
BENVENUTO Giov. Battista, id. Genova;

SPRINGOLO Arturo, distretto Padova;
GIULINI Gervaso, id. Milano;
PETRUCCI Guglielmo, id. Roma;
GAGGINO Paolo, id. Torino;
CANONICO Silvestro, id. Napoli;
DEL PRETE Adolfo, id. Napoli;
GATTO Michele, id. Palermo;
MANDRILLI Aldo Enrico, id. Roma;
VIRANO Ettore, id. Casale Monferrato;
NUCCI Foscolo, id. Pisa;
BEGNI Remo, id. Roma;
MARCOTULLIO Domenico, id. Chieti;
GIULLO Falhone Luigi, id. Roma;
GARRONE Romolo, id. Cuneo;
MARROCU Francesco, id. Cagliari;
BARBATO Giuseppe, id. Girgenti;
FISCHETTI Paolo, id. Taranto;
NUSSI Francesco, id. Milano;
MUNGIOLI Gino, id. Nola;
GABRIELLI Gabriele, id. Roma;
MARTINI Vittorio, id. Roma;
SACCHETTI Renzo, R. corpo truppe id.A
SACCHETTI Renzo, R. C. T. C. Cirenaica;
SEGHINI Giovanni, distretto Roma;
OLIVERO Vincenzo, id. Milano;
SCAROINA Alberto, id. Napoli;
NIGRA Giuseppe, id. Sassari;
BELLONE Umberto, id. Torino;
ZAMBONI Attilio, id. Perugia;
ROSSI Francesco, id. Milano;
FAROVELLI Giuseppe, id. Voghera;
PEROTTI Lorenzo, id. Torino;
FERRE' Teresio, id. Torino;
GOBBO Giov. Battista, id. Pisa;
PARODI Emanuele, id. Savona;
RIVOLTA Mario, id. Sondrio;
CALCAGNINI ESTENSE conte paladino marchese di Fusignano Celio, id. Pesaro;
LOSCO Nicola, id. Napoli;
TRIPPITELLI Giuseppe, id. Sulmona;
ASSISI Mario, id. Napoli;
PANNITTI Alfonso, id. Pavia.

Arma di cavalleria.

ALLARIO Mario, distretto Milano;
MELODIA bar. Riccardo, id. Roma;
DELLA CROCE nobile dei conti di Dojola Giorgio, id. Torino;
ARLOTTA Giuseppe, id. Palermo;
LUZZATTI Giov. Battista, id. Genova;
GOMEZ PALOMA Raffaele, id. Nola;
COSTA DI TRINITA' Carlo, id. Torino;
NAVARRA VIGGIANI Francesco, id. Roma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 288.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 maggio 1928 - Anno VI.

1. Col 1° agosto p. v. e col 15 gennaio 1929 avranno inizio corsi allievi ufficiali di complemento per le varie armi e specialità, tranne che per il corpo sanitario e per il corpo veterinario, pei quali verrà effettuato un unico corso con inizio al 15 gennaio 1929.

Ai corsi del 1 agosto p. v. sono ammessi i militari nati nel 1907 e 1908, che hanno obbligo di frequentarli giusta il decreto ministeriale del 20 febbraio 1927 (circolare 150 *giornale militare* stesso anno) e potranno anche farne parte i militari di dette classi, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi stessi, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno anche essere ammessi i militari ed i giovani indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Il 15 gennaio 1929 verranno iniziati nuovi corsi allievi ufficiali, pei quali a suo tempo si pubblicheranno le relative norme, ed a questi potranno soltanto concorrere i militari già alle armi, i militari in congedo che aspirino alla riam-

missione in servizio, i volontari ordinari, gli studenti universitari che hanno fruito del ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio e quelli di scuole medie di 2° grado che comprovino di dover sostenere esami nelle sessioni autunno-inverno 1928, per dar loro modo di poter iniziare i corsi ad esami già superati, tenuto conto che, *durante lo svolgimento dei corsi, non verranno concesse licenze, neppure per esami.*

2. I militari arruolati di leva, ammessi ai corsi a. u., sono tenuti a prestare servizio per tutta la durata della loro ferma di leva.

Gli arruolati volontari che cessassero dalla qualità di allievi ufficiali, potranno ottenere, facendo domanda al Ministero per via gerarchica, di essere prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, sempre quando però risulti che la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale, non sia dipesa da cause attribuibili alla loro volontà.

Gli allievi ufficiali i quali, per mutamenti nella situazione della loro famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi, chiedessero di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno, in seguito a decisione del Ministero, ottenere di essere rinviati dai corsi stessi per seguire la sorte dei militari della loro classe, o per far valere gli eventuali diritti alla riduzione di ferma, ad eccezione dei provenienti dai collegi militari che cessarono di appartenervi a decorrere dal 1° ottobre 1927, i quali, qualunque sia la loro condizione di famiglia, sono obbligati a compiere sotto le armi 12 mesi di servizio, a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926.

Nessun provvedimento in tal senso potrà invece essere preso a favore di coloro che accampassero motivi preesistenti alla loro ammissione ai corsi.

Gli aspiranti allievi ufficiali, aventi titolo alla ferma minima, pei quali dovrà ritenersi sospeso l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali per non essersi il Ministero ancora pronunciato sulla dispensa di detta ferma, qualora chiedano ed ottengano di essere ammessi ai corsi, rinunciano implicitamente con tale ammissione, a far valere il titolo alla ferma stessa.

Quelli invece che avessero titolo alla ferma riducibile, non perderanno il relativo beneficio, ma sono tenuti a prestar

servizio nei corsi per un tempo corrispondente alla durata della ferma che ad essi venga effettivamente concessa e saranno inviati in congedo col grado di sergente; ammenochè rinuncino con dichiarazione scritta alla ferma riducibile per conseguire il grado di sottotenente di complemento.

Essi, però, non potranno ottenere l'ammissione nei corsi delle specialità di artiglieria e del genio, qualunque sia il titolo di studio da loro posseduto, ammenochè rinunzino, con dichiarazione scritta, al detto beneficio.

3. Gli allievi ufficiali che rimangano assenti dalle scuole, per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza o per qualsiasi altro motivo per un periodo complessivo non superiore a 45 giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno ammessi senz'altro a tali prove. Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali, con le norme di cui all'ultima parte del n. 16.

4. I militari, alle armi od in congedo, che rivestano il grado di caporale o di sergente saranno ammessi nei corsi col grado stesso.

Essi dovranno sostenere ugualmente gli esami a sergente allievo ufficiale. Ove non siano dichiarati idonei dalle commissioni di avanzamento, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali, conservando il grado che già rivestivano.

Ammissioni ai corsi.

5. Il numero di allievi da ammettere ai corsi, è indicato nello specchio annesso alla presente circolare.

Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corpo od il distretto, secondochè gli aspiranti siano sotto le armi o in congedo. Dette domande, redatte in carta da bollo da L. 2, dovranno essere presentate ai rispettivi comandanti di corpo o di distretto e dovranno indicare in quale arma o specialità, l'aspirante desideri l'ammissione.

6. I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali, presentassero domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

Saranno ugualmente inviati in congedo provvisorio quei militari laureati in medicina, in zooiatria e in chimica e farmacia che chiedessero di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento nel corpo sanitario e in quello veterinario, che si inizieranno il 15 gennaio 1929.

I militari invece che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo, al pari degli altri, aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a godere del beneficio dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi per essere trasferiti, dalla data del 1° agosto p. v. o del 15 gennaio 1929 ai corsi allievi ufficiali.

7. Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate *non oltre il* 15 *giugno p. v.* L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in nessun caso, titolo di precedenza per la assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto. Tuttavia, gli aspiranti che comprovino di essere inscritti ad esami nella prossima sessione di luglio, potranno, nelle relative domande, fare riserva di presentare il titolo di studio entro il giorno 31 dello stesso mese di luglio.

8. Nel manifesto annesso alla presente circolare, sono indicati i titoli di studio equipollenti al diploma di maturità classica o scientifica dai quali deriva obbligo di frequentare i corsi a. u. di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio, saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero restando inteso che le eventuali esuberanze, rispetto alle quote indicate per le varie armi e corpi, dovranno essere assegnate ai corsi di fanteria di linea. Analogamente saranno ammessi in soprannumero in fanteria gli esuberanti appartenenti a classi anteriori al 1907 in possesso dei detti titoli di studio.

Nel detto manifesto sono altresì indicati i titoli di studio ritenuti, per questo anno, sufficienti per l'ammissione, a domanda ai corsi stessi.

9. Per accertare che la moralità e la posizione sociale degli aspiranti siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandanti di corpo, o di distretto, dovranno assumere le informazioni di cui al paragrafo 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e richiedere al presidente del competente tribunale, la dichiarazione del casellario giudiziale modello 42, per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1908 lasciati in congedo provvisorio.

Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento, da farsi con le modalità indicate nel paragrafo 329 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al n. 5 della circolare 14 del *giornale militare* 1923, fermo restando che l'ordine di presentazione delle domande, non costituisce titolo di precedenza per l'assegnazione.

10. Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno, dai comandanti di corpo, o di distretto, essere inviate al Comando di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corpo od il distretto. Il Comando di Corpo d'Armata trattiene le domande relative all'ammissione a corsi che si effettuano nel territorio di propria giurisdizione; inoltra ad altro comando di corpo d'armata le rimanenti domande, tenendo conto di quanto è indicato al n. 12; decide sull'ammissibilità degli aspiranti in base alle prescrizioni contenute nella presente circolare e provvede con norme analoghe a quelle di cui al paragrafo 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Sarà, però, opportuno che, qualora intervenga ritardo per riunire tutti i documenti, siano inviate intanto subito ai comandi di corpo d'armata e al comando militare della Sicilia le domande coi titoli di studio, perchè i detti comandi

possano averne norma per giudicare in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola.

11. I già inscritti nelle liste della leva di mare arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento non potranno essere trasferiti nel R. Esercito, previo nulla osta del Comando superiore del corpo reale equipaggi, che quando siano stati effettivamente ammessi ai corsi stessi.

Qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* 1926, essere segnalati a questo Ministero perchè possa decidere se l'avvenuto passaggio nell'Esercito debba essere revocato.

12. Le ammissioni ai corsi dovranno essere effettuate, per le specialità i cui corsi sono comuni a tutte le Scuole, alla scuola dello stesso corpo d'armata in cui i candidati risiedono, meno gli allogeni dei corpi d'armata di Trieste e di Udine, i quali dovranno essere avviati alla Scuola di Moncalieri.

Gli allievi residenti nei corpi d'armata che non hanno Scuole allievi ufficiali saranno destinati come segue:

a) allievi c. a di Udine alla Scuola di Pola;

b) allievi c. a. di Bologna alle Scuole di Lucca e Spoleto;

c) allievi c. a. di Napoli alle Scuole di Campobasso, Spoleto e Palermo;

d) allievi Comando militare Sardegna alla Scuola di Lucca.

Agli allievi dei corpi d'armata di Bologna e di Napoli si potrà lasciare facoltà di indicare nelle rispettive domande a quale delle scuole sopraindicate essi gradiscano di preferenza essere assegnati, subordinatamente alla disponibilità dei posti.

Le domande degli aspiranti che non trovassero posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando del corpo d'armata, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal Ministero.

A tal fine i comandi di corpo d'armata non oltre il 15 luglio p. v., dovranno comunicare telegraficamente al Mini-

stero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammittendi, per ciascuna arma e specialità, per le necessarie perequazioni.

In base poi, alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, i comandi stessi provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante la scuola o corpo in cui è stato ammesso.

Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la rispettiva scuola il giorno* 1° *agosto p. v.*

13. *Assegnazione ai corsi.* — L'assegnazione ai corsi verrà fatta esclusivamente in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e all'attitudine fisica necessaria per l'arma o specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio.

Allo scopo di ripartire equamente fra le varie armi i laureati e gli studenti di scuole superiori od universitarie, in relazione anche alle esigenze delle armi stesse, si prescrive che per l'artiglieria ed il genio debba darsi la precedenza ai laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, agli studenti delle Regie scuole d'ingegneria e dei Regi politecnici e a quelli delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Per la fanteria e la cavalleria la precedenza sarà data, invece, ai laureati ed agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopraindicate.

A parità di titolo di studio la precedenza dovrà, ad ogni modo darsi agli studenti che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare, presso le Regie università e superato i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi stessi, saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo), dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati, in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione per quante sono le armi per le quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna gra-

duatoria determinerà l'ordine secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma, o specialità.

I candidati che avessero optato in linea subordinata per un'altra arma o specialità, saranno compresi in ambedue le graduatorie, al posto che a ciascuni competerebbe secondo i criteri indicati nei numeri 13 e 14 della presente circolare.

Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

14. Dovranno ,inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

A) *aspiranti a. u. di complemento di fanteria e di cavalleria.* — Ai corsi di fanteria e di cavalleria, potranno essere ammessi, indistintamente, i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente, ferme restando le precedenze indicate nel precedente numero.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi a. u. (n. 7 del manifesto annesso alla presente circolare).

Gli aspiranti all'arma di cavalleria saranno inoltre sottoposti ad una speciale visita medica, destinata a giudicare l'attitudine a servire nell'arma stessa.

Tale visita avrà luogo il 9 luglio alle ore 7 presso i reggimenti di cavalleria stanziati nei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bologna, Verona, Udine, Firenze, Roma e Napoli, e presso i reggimenti d'artiglieria da campagna stanziati nei corpi d'armata di Trieste e Bari, in Sicilia e in Sardegna.

All'atto della presentazione della domanda gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno informarsi del luogo ove dovranno presentarsi alla visita suddetta.

La commissione che passerà la visita carà composta da un ufficiale superiore e da un capitano, di cavalleria o di artiglieria, e da un ufficiale medico.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, ma solo con le qualifiche di « ottimo, buono, mediocre, non idoneo per la cavalleria ». I non idonei saranno esclusi dall'assegnazione in tale arma.

Fra gli aspiranti muniti dello stesso titolo di studio e di uguale qualifica, hanno la precedenza quelli di età più giovane.

A visita ultimata, ogni centro di visita trasmetterà nella giornata stessa e direttamente, al comando del corpo d'armata di Torino, il verbale relativo.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti che si presentano alla visita.

B) *Aspiranti ufficiali di complemento di artiglieria e genio.*

Ai corsi di artiglieria e del genio potranno partecipare i laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle R. Scuole d'ingegneria, dei RR. Politecnici e delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ai posti rimasti disponibili potranno essere assegnati gli aspiranti in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi:

Diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione agrimensura); licenza dei RR. Istituti industriali di 3° grado o diploma di abilitazione a perito industriale (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523); licenza dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma o del R. Istituto d'arte industriale di Napoli; licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili); licenza dell'Istituto professionale Moretto di Brescia; licenza dei RR. Istituti nautici.

Successivamente, i posti che ancora rimanessero disponibili, potranno essere devoluti ai laureati ed agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopraindicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, sarà data la precedenza agli aspiranti che comprovino di avere frequentato corsi di elettrotecnica ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di sapere « ricevere » correntemente ad orecchio. Presso i reggimenti genio e i reggimenti R. T. avrà luogo un esperimento il giorno 9 luglio alle ore 7.

Tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti alle specialità radiotelegrafisti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento. I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

A esperimento ultimato, ogni centro d'esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al competente comando di corpo d'armata (Roma per i R. T., Milano o Roma per i telegrafisti).

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato. I non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

C) *Aspiranti alla specialità aerostieri e ferrovieri.* — Gli aspiranti alle specialità aerostieri e ferrovieri del genio, verranno tratti dagli allievi della specialità zappatori-minatori, dopo conseguita la nomina a sergente. Le relative domande dovranno essere presentate ai comandi delle rispettive scuole, al termine del corso e la designazione verrà fatta dai comandi di corpo d'armata presso le cui scuole si svolgono corsi della specialità zappatori-minatori del genio, in base al risultato degli esami di idoneità a sergente, in ragione di 2 e di 5, rispettivamente, alle specialità aerostieri e ferrovieri.

D) *Aspiranti alle specialità carri armati e autoblindomitragliatrici.*

Gli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale nei carri armati, o nelle squadriglie autoblindomitragliatrici, dovranno avere frequentato un corso di fanteria, sino alla nomina a sergente allievo ufficiale e presentare le relative domande, nella seconda quindicina di novembre, al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando di corpo d'armata.

Il comando di corpo d'armata farà compiere un esperimento per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi e, successivamen-

te, in base ai risultati dell'esperimento stesso e dell'esame a sergente, procederà alla designazione di 3 sergenti allievi ufficiali.

Gli aspiranti prescelti verranno, dopo promossi sergenti, inviati a prestare servizio presso unità di carri armati (o eventualmente presso una squadriglia autoblindomitragliatrici), dove dovrà essere loro svolto il programma « O » delle norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento.

Ultimato l'esame su tale programma, gli allievi riusciti idonei verranno assegnati alle unità di carri armati, o alle squadriglie autoblindomitragliatrici; i non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente allievo ufficiale, presso un corpo della propria arma.

E) *Aspiranti ai centri automobilistici.* — Coloro che aspirano alla nomina ad ufficiale di complemento nei centri automobilistici dovranno anzitutto frequentare un corso di fanteria fino alla nomina a sergente allievo ufficiale.

Dopo tale nomina verranno assegnati, in numero di 10 per ogni scuola allievi ufficiali, ai centri automobilistici, dove sarà loro svolto il programma « O » delle norme generali predette.

I non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente, presso un reggimento dell'Arma.

Per essere assegnati ai centri automobilistici, gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti, oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione sulla condotta degli automezzi, o di documenti dai quali risulti che siano stati addetti a stabilimenti automobilistici.

Le relative domande dovranno dagli aspiranti essere presentate nella seconda quindicina di novembre al comando della scuola a cui appartengono, che le trasmetterà al proprio comando di corpo d'armata.

Il comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare le cognizioni già possedute, e poi, in base ai risultati dell'esperimento stesso e dell'esame a sergente, formerà la graduatoria di assegnazione, segnalando a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze, o le deficienze, rispetto al numero di dieci sergenti allievi ufficiali destinati al rispettivo centro automobilistico. Il Ministero si riserva di provvedere alle perequazioni del caso.

F) *Non si effettueranno corsi allievi ufficiali di complemento per il commissariato, l'amministrazione e la sussistenza.*

15. *Svolgimento dei corsi.* — I corsi per fanteria, artiglieria (ad eccezione della specialità da costa), genio, si svolgeranno presso le scuole allievi ufficiali, come da indicazioni contenute nell'annesso specchio.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

I corsi per l'artiglieria da costa, si svolgeranno presso le sedi dei reggimenti della specialità (Spezia, Venezia, Messina).

I corsi che non verranno svolti presso le Scuole allievi ufficiali di complemento, dipenderanno direttamente dai rispettivi comandi di corpo. I comandi di corpo d'armata provvederanno a completare, se del caso, il personale insegnante, traendolo dai dipendenti corpi, fermo restando che questi provvedimenti non debbono portare a trasferimenti, o ad incarichi di carattere permanente, che distolgano gli ufficiali stessi dai corpi cui appartengono.

Per l'istruzione dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ed inoltre quanto è stabilito dai programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente - edizione 1926.

16. *Durata dei corsi, promozioni a caporale allievo ufficiale.* — I corsi aventi inizio il 1° agosto 1928 termineranno il 10 gennaio 1929.

Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenta il 1° agosto è ritenuto rinunziatario ed il nome viene cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Le reclute che in base al n. 13 della circolare 174 del *giornale militare* c. a., furono lasciate in congedo in attesa della apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentassero entro il termine suindicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva. Quelle poi,

che per il titolo di studio posseduto hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, non presentandosi, senza giustificato motivo, saranno dichiarate disertori.

Alla fine di ottobre senza far luogo ad esami, le commissioni di avanzamento si pronunzieranno sulla promovibilità a caporale degli allievi i quali dovranno essere distinti in idonei e non idonei, tenendo presente che si tratta di giovani che aspirano alla nomina ad ufficiale, e dando quindi speciale importanza all'attitudine militare ed al contegno da essi tenuto nel precedente periodo.

Gli allievi giudicati idonei conseguiranno il grado di caporale con decorrenza dal 1° novembre 1928.

Gli allievi giudicati non idonei cesseranno subito dalla qualità di allievi ufficiali di complemento e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva. Essi dovranno essere avviati al corpo di assegnazione direttamente dalla scuola. Per gli arruolati volontari valgono le norme di cui al n. 2.

17. *Esami a sergente allievo ufficiale.* — Gli esami teorico-pratici per la promozione a sergente allievo ufficiale dovranno essere iniziati nella terza decade del mese di dicembre 1928.

Tali esami si svolgeranno in base alle citate norme generali e programmi di insegnamento pei corsi allievi ufficiali, con l'esclusione beninteso dell'esame di cultura generale stabilito dai programmi per l'idoneità a sergente. Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compreso l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali verranno impartiti i predetti insegnamenti. (Riferimento al n. 5 delle premesse alle dette norme generali).

Ultimati gli esami potranno essere dichiarati idonei mediante compensazione anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di due prove; che non abbiano riportato deficienze inferiori a 8 ventesimi e abbiano raggiunto, complessivamente, la media di 12 ventesimi, sempre nei soli esami teorici.

L'idoneità in tutti gli esami pratici, è indispensabile per conseguire la nomina a sergente. Gli allievi del corso di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potran-

no essere proposti per la nomina a sergente e quindi a sottotenente, nelle compagnie treno di artiglieria, sempre che riuniscano i requisiti necessari per lo speciale servizio.

Al termine del corso le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno, a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta, e compileranno il verbale di cui alla lettera *a)* del successivo n. 18, per ogni arma e corpo.

Nel pronunziare il proprio parere le commissioni dovranno tenere presente che il loro giudizio non si riferisce solamente al grado di sergente, ma a quello successivo di ufficiale, al quale gli allievi sono destinati.

Gli allievi che non conseguiranno la idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, saranno inviati ai corpi, con le modalità indicate per gli allievi esclusi dalla promozione a caporale. Uguale sorte seguiranno gli allievi che non otterranno la sufficienza in attitudine militare o in condotta.

18. *Classificazione degli allievi e graduatoria.* — La classificazione risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi presso le medesime:

a) media dei punti riportati negli esami teorici delle materie d'insegnamento stabilite dai programmi vigenti;

b) media dei punti riportati negli esami pratici (regolamenti, scuola di comando, equitazione);

c) punti di attitudine militare e di condotta.

I Comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno quindi per gli allievi risultati idonei, i mod. 51-*E*, per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove d'esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici. In detti modelli dovrà anche essere indicato il corpo al quale ciascun allievo è stato assegnato per compiere il servizio pratico da sergente, affinchè non avvenga che il Ministero ve lo assegni nuovamente come ufficiale.

I mod. 51 *E*, dovranno essere trasmessi direttamente dai Comandi delle scuole al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 15 gennaio 1929 unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni d'avanzamento delle scuole distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 3, di ciascun allievo, diretta al Ministero, con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura, per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria;

d) estratto del certificato di nascita;

e) copia del foglio matricolare mod. 59;

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza che potrà essere concessa dopo ultimato il periodo di esperimento, con il grado di sergente, presso i corpi.

Inoltre i Comandi delle scuole, ultimati gli esami a sergente, dovranno trasmettere al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo modello 51 *D*, nel quale sarà indicato l'esito di detti esami.

19. *Servizio pratico ai corpi.* — Gli allievi, dichiarati idonei a divenire sergenti allievi ufficiali verranno promossi sergenti con decorrenza dall'11 gennaio 1929 ed inviati senz'altro ai corpi della rispettiva arma e specialità, per compiervi un periodo di esperimento della durata di circa tre mesi, durante il quale dovranno dimostrare di sapere esercitare con capacità le attribuzioni del grado, di possedere le qualità di carattere, professionali e di comando, che sono necessarie in un ufficiale subalterno, per l'inquadramento e l'istruzione dei reparti.

Gli assegni del nuovo grado di sergente da corrispondersi agli allievi che ottennero la nomina, dovranno decorrere dall'11 gennaio suddetto.

Alla fine del secondo mese di servizio da sergente le commissioni di avanzamento reggimentali prenderanno in esame i sergenti allievi ufficiali e si pronunzieranno sulla loro

idoneità definitiva a rivestire il grado di sottotenente, tenendo presenti i risultati conseguiti presso le scuole e presso i corpi ed il contegno tenuto dagli allievi durante tutto il servizio precedentemente prestato.

Gli allievi dichiarati non idonei debbono cessare dalla qualità di allievi ufficiali ed essere assegnati, col grado di sergente, ad un corpo, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio stabilito per la loro classe. Ad essi saranno applicate le norme di assegnazione e di durata del servizio stabilito dal n. 16.

I verbali delle commissioni d'avanzamento reggimentali, compilati distintamente per ogni allievo, dovranno essere trasmessi, il successivo giorno, con biglietto postale di Stato urgente ai Comandi delle scuole allievi ufficiali o dei corpi nei quali gli allievi hanno servito come soldati e caporali che, per il giorno 20 marzo 1929 segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i nomi dei sergenti che non fossero stati riconosciuti meritevoli di conseguire il grado di sottotenente, dalle predette commissioni di avanzamento. I verbali stessi dovranno al più presto pervenire al Ministero, direttamente dalle scuole, affinchè si possa dar corso, senza indugio, ai decreti di nomina degli idonei a sottotenente.

Unitamente ai verbali anzidetti, dovrà pervenire al Ministero il giudizio di idoneità fisica (espresso con un punto, in ventesimi), per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini.

La nomina a sottotenente di complemento dei sergenti allievi ufficiali, che abbiano compiuto con esito favorevole il relativo corso, può in tempo di pace essere limitata a una parte di essi.

Coloro che non otterrano tale nomina, saranno inviati in congedo dopo un periodo di servizio della stessa durata di quello di nuova nomina dei sottotenenti provenienti dai medesimi corsi.

Disposizioni varie.

20. *Aspiranti laureati e studenti universitari.* — Gli allievi, che comprovino di essere inscritti all'università o ad istituti equivalenti per l'anno accademico 1928-29 e i laureati che comprovino di dover sostenere esami di Stato, po-

tranno essere ammessi, a loro domanda, a rimandare ad anni successivi e consecutivi il servizio da sergente, o da sottotenente di complemento.

Essi avranno facoltà di compiere i due servizi in un solo anno, oppure in due anni successivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio l'11 gennaio oppure il 1° luglio di ogni anno e quello da ufficiale, quando non sia stato fatto di seguito a quello da sergente, il 15 aprile, o il 15 ottobre di ogni anno.

21. Giusta il disposto della circolare 465 del giornale militare del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

22. Alla fine dei corsi i Comandi di corpo d'armata, trasmetteranno al Ministero (Ufficio coordinamento), una succinta relazione sull'andamento dei corsi stessi, con le loro osservazioni e proposte.

23. A cura del Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali conforme all'allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza; e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI	FANTERIA			Cavalleria	ARTIGLIERIA						GENIO				TOTALE presso le scuole
	di linea e granatieri	bersaglieri	alpini		campagna e cavallo	montagna	pesante	pesante camp.	costa	controaerei	zappatori e minatori	telegrafisti	radiotelegrafisti	Pontieri e lagunari	
Moncalieri	300	—	—	(60)	90	—	—	70	—	50	50	—	—	—	560
Bra	300	60	70	—	90	35	50	—	—	—	50	—	—	—	655
Milano	200	—	70	—	90	—	—	60	—	—	—	50	—	—	470
Verona	200	—	70	—	90	35	50	—	(25)	—	—	—	—	25	470
Pola	200	—	—	—	90	—	—	—	—	50	—	—	—	—	340
Lucca	300	—	—	—	90	—	—	60	(25)	—	50	—	—	—	500
Spoleto	300	60	—	—	90	—	50	—	—	50	—	50	50	—	650
Campobasso	200	—	—	—	90	—	—	—	—	50	—	—	—	—	340
Palermo	200	60	—	—	90	—	—	60	(25)	—	—		—	—	410
TOTALE . . .	2200	180	210	(60)	810	70	150	250	(75)	200	150	100	50	25	4395

ANNOTAZIONI.

1. — I numeri tra parentesi indicano i corsi che non verranno svolti presso le scuole Allievi Ufficiali: il corso di cavalleria verrà svolto presso la scuola di applicazione di cavalleria (Pinerolo); quelli d'artiglieria da costa presso i rispettivi reggimenti (Spezia Venezia, Messina).
2. — Non verranno svolti speciali corsi per le specialità aerostieri e ferrovieri del genio, nè per i carri armati, nè per gli auto mobilisti. Gli aspiranti a dette specialità verranno tratti dagli a. u. che abbiano frequentato il corso del genio, o quello di fanteria
3. — È consentito di superare le aliquote sopraindicate soltanto per i corsi di fanteria di linea e granatieri.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.

1. — Il 1º agosto saranno iniziati corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole di reclutamento e presso gli enti sotto indicati:

Fanteria di linea e granatieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Alessandria (Bra), di Milano, di Verona, di Trieste (Pola), di Firenze (Lucca), di Roma (Spoleto), di Bari (Campobasso), e del Comando militare della Sicilia (Palermo).

Bersaglieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Roma (Spoleto), e del Comando militare della Sicilia (Palermo).

Alpini: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Milano e di Verona.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna o a cavallo: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Alessandria (Bra), di Milano, di Verona, di Trieste (Pola), di Firenze (Lucca), di Roma (Spoleto), di Bari (Campobasso), e del comando militare della Sicilia (Palermo).

Artiglieria da montagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria (Bra), e di Verona.

Artiglieria pesante: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Verona e di Roma (Spoleto).

Artiglieria pesante campale: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Milano, di Firenze (Lucca) e del comando militare della Sicilia (Palermo).

Artiglieria da costa: presso le sedi dei reggimenti di tale specialità (Spezia, Venezia e Messina).

Artiglieria contraerei: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Trieste (Pola), di Roma (Spoleto) e di Bari (Campobasso).

Genio zappatori-minatori: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Alessandria (Bra), e di Firenze (Lucca).

Genio telegrafisti: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi di armata di Milano e di Roma (Spoleto).

Genio radiotelegrafisti: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma (Spoleto).

Genio pontieri e lagunari: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Verona.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nelle squadriglie autoblindo-mitragliatrici, nei carri armati e nei centri automobilistici, verranno tratti dai militari che abbiano frequentato il corso di fanteria.

Gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio, dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Ammissioni ai corsi.

4. — Ai corsi del 1° agosto p. v. devono prender parte gli arruolati nell'Esercito nati nel 1907 e nel 1908, provvisti di diploma di maturità classica o scientifica, o di titoli di studio equipollente o superiore, compresi nella chiamata alle armi dell'aprile 1928, aventi obblighi di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, quando non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti che non si presentassero senza giustificato motivo saranno dichiarati disertori.

5. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi del 1° agosto p. v. i militari di classi precedenti a quelle del 1907, già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, anche se abbiano compiuto il 26° anno di età ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 7):

a) i militari della classe 1908 in congedo provvisorio;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano compresi gli allievi sottufficiali;

c) i giovani che alla data del 31 luglio 1928 abbiano compiuto il 17° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni, all'atto della nomina a sergente; all'atto della nomina a sottotenente vengono prosciolti anche dalla ferma di due anni;

d) gli iscritti stati riformati, o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi Consigli di leva, i quali essendo cessata la causa che motivò la riforma, o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *c*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° agosto 1928;

e) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio, con la ferma di tre anni, anche essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente con le norme di cui alla precedente lettera *c*).

Ad ogni buon fine si avverte che ai futuri corsi allievi ufficiali, che s'inizieranno il 15 gennaio 1929 e pei quali a suo tempo si pubblicherà un nuovo manifesto, potranno soltanto concorrere i militari indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), i militari ritardatari studenti universitari, i laureati che debbono sostenere esami di Stato e gli studenti di scuole medie di 2° grado che comprovino di dover sostenere esami nelle sessioni autunno-inverno 1928, e ciò per potere dar loro modo di poter iniziare i corsi ad esami già superati, visto che, *durante lo svolgimento dei corsi, non verranno concesse licenze neppure per esami.*

Per le reclute che abbiano ottenuto l'ascrizione alla ferma minima, o il riconoscimento del titolo alla ferma stessa, non essendosi ancora il Ministero pronunciato sulla dispensa o meno da tale ferma, dovrà ritenersi sospeso l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, essendo per essi stata sospesa la chiamata alle armi. Pertanto dette reclute se chiedono e ottengano l'ammissione nei corsi allievi ufficiali, dovranno prestare servizio per tutta la durata del corso e per i prescritti periodi di servizio da sergente e da ufficiale, se idonee, intendendosi, con la loro volontaria ammissione, che esse hanno *implicitamente* rinunziato al beneficio della ferma suddetta. Analogamente i militari ammessi ai corsi allievi ufficiali non potranno far valere presso i Consigli di leva i titoli a ferma minima preesistenti alla loro ammissione e non esperiti.

Le reclute che abbiano titolo alla ferma riducibile di cui al R. decreto-legge n. 1806 del 15 ottobre 1925, non perdono il relativo beneficio ove intendano frequentare i corsi allievi ufficiali; ma sono tenute a prestare servizio nei corsi per un tempo uguale alla durata della ferma che ad essi venga effettivamente concessa.

Queste ultime, però, usufruendo del detto beneficio, non potranno essere ammesse nei corsi di artiglieria e del genio, qualunque sia il titolo di studio da esse posseduto, a meno che rinuncino al beneficio stesso.

Titoli di studio.

6. — Per opportuna conoscenza e norma degli interessati, si comunica che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923, relativo all'obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, sono considerati equipollenti al diploma di maturità classica o scientifica, i seguenti titoli di studio di scuole medie di 2° grado:

licenza liceale o d'istituto tecnico;

attestato di maturità del ginnasio superiore, o della scuola Reale superiore, della Venezia Giulia o Tridentina;

licenza di un Regio istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, e del Regio istituto d'arte industriale di Napoli;

diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (in qualsiasi sezione);

licenza di un Regio istituto commerciale;

licenza delle Regie accademie di commercio di Trento e di Trieste;

licenza di un Regio istituto nautico.

I titoli di studio superiori sono rappresentati da lauree, o diplomi, delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, o anche da certificati di frequenza delle varie Facoltà o Scuole superiori.

7. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare alla ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sono i seguenti:

ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

ammissione all'ultimo corso del liceo classico o scientifico o degli istituti tecnici superiori;

ammissione all'ultimo corso dei Regi istituti industriali e commerciali;

diploma di abilitazione magistrale o titolo corrispondente del vecchio ordinamento;

diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed etnologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e della scuola pratica di agricoltura e corso superiore di Voghera;

diploma di licenza degli istituti commerciali di Benevento, Bra, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e « Giuseppe Alberti » di Benevento;

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali, equiparati alle scuole industriali di 3° grado:

Torino: Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio;
Intra: Regio istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;
Biella: Regio istituto professionale « Quintino Sella »;
Como: Regia scuola di setificio;
Napoli: Regio istituto nazionale per le industrie tessili;
Prato: Regia scuola professionale di tessitura e tintoria;
Milano: Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;

certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

licenza della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;

licenza dell'Istituto coloniale di Firenze;

diploma dell'Istituto per le industrie chimiche di Torino;

diploma di perito-agrario conseguito nelle Regie scuole agrarie medie;

licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili);

licenza dell'Istituto professionale Moretto in Brescia;

licenza della scuola pubblica di commercio di Bolzano;

diploma dei corsi di biologia applicata presso la Regia stazione bacologica di Padova;

licenza della Regia scuola commerciale di Gorizia;
licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Trento;
diploma di licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Ancona;
diploma di licenza (computisteria commerciale) della scuola media biennale di commercio di Rovereto;
diploma di licenza (computisteria commerciale) conseguito presso scuole commerciali Regie o pareggiate;
licenza della Regia scuola industriale di Belluno (sezione edile);
licenza della Regia scuola industriale di Verona;
diploma di gelsicoltura e bachicoltura presso la Regia stazione bacologica di Ascoli Piceno;
diploma del Regio liceo artistico presso l'accademia di belle arti di Torino;
diploma del Regio liceo artistico presso l'accademia di belle arti di Palermo.

Presentazione delle domande.

8. — Gli aspiranti alle armi e alle specialità i cui corsi sono comuni alle varie scuole, saranno ammessi a concorrere alla scuola del corpo d'armata, nel cui territorio essi risiedono, meno gli allogeni dei corpi d'armata di Trieste e di Udine, i quali dovranno essere avviati alla scuola di Moncalieri.

Gli allievi residenti nei corpi d'armata che non hanno scuole allievi ufficiali saranno destinati come segue:

a) allievi corpo d'armata di Udine alla scuola di Pola;
b) allievi corpo d'armata di Bologna alle scuole di Lucca e Spoleto;
c) allievi corpo d'armata di Napoli alle scuole di Campobasso, Spoleto e Palermo;
d) comando militare Sardegna alla scuola di Lucca.

Agli allievi dei corpi d'armata di Bologna e di Napoli si potrà lasciare facoltà di indicare nelle rispettive domande a quale delle scuole essi gradiscano a preferenza essere assegnati, subordinatamente alle esigenze del servizio.

I candidati che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito per deficenza di posti disponibili, nella scuola che territorialmente loro compete, verranno assegnati ad altra scuola, in base ad indicazioni del Ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corpo od il distretto, dovranno essere presentate dai militari alle armi ai rispettivi comandi di corpo ed ai comandi dei distretti dagli aspiranti in congedo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, e dovranno indicare in quale corso (arma, specialità), l'aspirante desideri l'ammissione. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma o specialità.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 6 e 7.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà e vistata per conferma dal Prefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal podestà, da cui risulti che siano cittadini del Regno, e che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 55.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi, dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo e specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate al corso di fanteria dal comando del corpo d'armata, o dal comando militare, da cui dipende il loro distretto di leva.

9. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 15 giugno 1928.

Gli aspiranti che debbono sostenere gli esami nella sessione di luglio 1928 possono, nel presentare la domanda, far riserva di produrre il titolo entro il 31 dello stesso mese di luglio.

10. — Per quanto riguarda i titoli di studio compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo, od istituto, era pareggiato ai governativi, nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Assegnazione ai corsi.

11. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma, o specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio.

Ai corsi di fanteria e cavalleria, possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 6 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili, potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficali, in base a quanto è indicato nel n. 7 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza nell'ammissione ai corsi di fanteria e cavalleria, i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 12.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è, inoltre, obbligatorio presentarsi a una visita speciale che avrà luogo il 9 luglio alle ore 7, nella sede che indicherà il comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto alla visita l'aspirante non potrà essere ammesso, in nessun caso, nell'arma di cavalleria.

12. — Ai corsi di artiglieria e del genio potranno partecipare i laureati in ingegneria, in architettura, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle Regie scuole d'ingeneria, dei Regi Politecnici e delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ai posti rimasti disponibili potranno essere assegnati gli aspiranti in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi:

diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione agrimensura); licenza dei Regi istituti industriali di 3° grado o diploma di abilitazione a perito industriale (R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523); licenza dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma; licenza del Regio istituto d'arte industriale di Napoli; licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili); licenza dell'Istituto professionale Moretto di Brescia; licenza dell'Istituto nautico.

Successivamente i posti che ancora rimanessero disponibili potranno essere devoluti ai laureati ed agli studenti di Facoltà universitarie differenti da quelle sopraindicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Gli aspiranti all'artiglieria da costa avranno facoltà di scegliere, una delle sedi indicate nel n. 1 del presente manifesto (Spezia, Venezia e Messina) e, una volta promossi sergenti, potranno compiere il relativo servizio di tre mesi, nella medesima sede in cui hanno compiuto il corso, o in altra di loro scelta.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere ricevere correntemente ad orecchio. Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove che avranno luogo il 9 luglio alle ore 7. Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titolo di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

14. — Gli allievi laureati che comproveranno di dover dare esami di Stato e gli studenti universitari che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico 1928-29 o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio l'11 gennaio, o 1° luglio, di ogni anno, e quello da ufficiale, quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente, il 15 aprile o il 15 ottobre di ogni anno.

Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Roma,

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 289. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento e di completamento della cultura tecnico-professionale.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 maggio 1928 - Anno VI.

Il Ministero rende noto agli ufficiali interessati ed ai comandi dai quali essi dipendono, che ha stabilito di porre un limite alla effettuazione dei corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria, artiglieria e genio in s. p. e. e agli esami di appello di cui alle circolari 335 *giornale militare* 1923, 156 *giornale militare* 1924 e 561 *giornale militare* 1926.

Quanto ai corsi di perfezionamento il Ministero dispone:

a) gli ufficiali inferiori di fanteria in s. p. e., che ancora debbono frequentare i corsi di perfezionamento, saranno ripartiti in due corsi, da svolgersi in due anni scolastici, a cominciare dal prossimo 1928-29;

b) gli ufficiali inferiori di artiglieria in s. p. e., che ancora debbono frequentare i corsi di perfezionamento, saranno comandati a frequentare il corso che avrà inizio il 1° ottobre p. v. e che sarà l'ultimo indetto;

c) gli ufficiali inferiori del genio in s. p. e., che ancora debbono frequentare i corsi di perfezionamento tecnico, saranno ripartiti in due successivi corsi che avranno inizio il 1° ottobre 1928 e il 1° ottobre 1929.

Per i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e genio in s. p. e. il Ministero determina:

a) a cominciare dall'anno scolastico 1928-29 gli ufficiali che dovrebbero frequentare i corsi di completamento, saranno aggregati ai corsi ordinari di applicazione, seguendo lo svolgimento di quelle materie che più sono necessarie agli effetti del completamento della cultura professionale e sostenendo gli esami a fine d'anno, unitamente agli ufficiali allievi dei predetti corsi ordinari;

b) nell'intervallo fra un corso e l'altro, gli ufficiali di che trattasi rientreranno ai corpi di provenienza usufruendo, prima dell'inizio del nuovo corso, di una licenza eguale a quella concessa agli allievi dei corsi ordinari;

c) per gli esami di appello è fissato come limite massimo improrogabile quello del dicembre 1929. Nell'aprile 1930 saranno sostenuti gli esami di 2ª sessione da quegli ufficiali che fossero caduti in qualche materia nell'appello del detto dicembre 1929;

d) gli ufficiali che ancora debbano frequentare i corsi di completamento cultura potranno domandare l'ammissione ai corsi che avranno inizio il 1° ottobre 1928, o il 1° ottobre 1930, in base alle indicazioni contenute nella seguente tabella, avvertendo che le ammissioni dell'ottobre 1930 saranno le ultime.

Epoca di inizio dei corsi	Successione dei corsi di completamento C. T. P.	Corsi ordinari ai quali verranno aggregati gli ufficiali allievi
1° ottobre 1928	2° periodo del 6° corso artiglieria	107° corso artiglieria (4° anno)
» »	2° periodo del 3° corso genio	107° corso genio (4° anno)
» »	1° periodo del 7° corso artiglieria	108° corso artiglieria (3° anno)
1° ottobre 1929	2° periodo del 7° corso artiglieria	108° corso artiglieria (4° anno)
1° ottobre 1930	1° periodo dell'8° corso artiglieria (ultimo)	109° corso artiglieria (4° anno)
» »	1° periodo del 4° corso genio (ultimo)	109° corso genio (4° anno)
1° ottobre 1931	2° periodo dell'8° corso artiglieria	109° corso genio (5° anno)
» »	2° periodo del 4° corso genio	109° corso genio (5° anno)

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 290. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 maggio 1928 - Anno VI.

A modificazione della circolare 347 del *giornale militare* 1927, la commissione per il collaudo della carne congelata e l'alta sorveglianza tecnica sul servizio relativo dovrà essere così costituita:

a) Membri permanenti:

un maggiore generale commissario, *presidente;*
un colonnello veterinario;
un capitano commissario, *segretario;*

b) Membri designati volta a volta, per ogni piroscafo e porto di sbarco:

un maggiore o capitano commissario;
un maggiore o capitano veterinario.

Sono designati a far parte, quali membri permanenti della suddetta commissione, i seguenti ufficiali:

maggior generale commissario GRITTI gr. uff. Luigi;
colonnello veterinario RACCA comm. Angelo Roberto;
capitano commissario ARDUIN Giuseppe.

I membri di cui alla lettera *b*) saranno richiesti di volta in volta dal presidente, per l'ufficiale commissario, alla direzione di commissariato militare nella cui giurisdizione trovasi il porto di sbarco; per l'ufficiale veterinario, al comando di corpo d'Armata (ufficio di veterinaria) competente per territorio.

La presidenza della commissione avrà sede in Milano, presso quell'Ispettorato di commissariato militare.

S'intendono abrogate le disposizioni precedenti, che non siano in armonia con la presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 291. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni fatte al personale dell'amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 3 maggio 1928 - Anno VI.

La Società esercente le Regie terme di Salsomaggiore concede le seguenti facilitazioni ad un limitato numero di individui appartenenti alle forze armate dello Stato che saranno ammessi, a turni fissi di 20 giorni ciascuno, nei nuovi padiglioni « *Edoardo Porro* » e « *Giovanni Valentini* » da essa gestiti.

Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali ed impiegati assimilati saranno ammessi al Padiglione « *Porro* » pagando la somma complessiva di L. 700.

I sottufficiali e militari di truppa saranno ammessi al padiglione « *Valentini* » pagando la somma complessiva di L. 500.

I detti personali usufruiranno di tutte le cure salsoiodiche, oltre all'assistenza sanitaria ed al vitto ed alloggio, e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione e soggiorno e delle percentuali di servizio.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto. Gli altri ufficiali ed assimilati saranno abbinati in camere a due letti. Desiderando una camera ad un sol letto dovranno pagare un supplemento di L. 50.

I turni dell'anno in corso saranno in numero di 9 ed avranno luogo:

1) dal 1° giugno al 20 giugno;
2) dal 21 giugno al 10 luglio;
3) dall'11 luglio al 30 luglio;
4) dal 1° agosto al 20 agosto;
5) dal 21 agosto al 10 settembre;
6) dall'11 settembre al 30 settembre;
7) dal 1° ottobre al 20 ottobre;
8) dal 21 ottobre al 10 novembre;
9) dall'11 novembre al 30 novembre.

Si fa ben presente che tutti coloro che saranno ammessi ai predetti padiglioni dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi, e che la retta deve essere pagata del proprio e per intero dagli ammessi, qualunque sia la infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsoiodica.

A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali (esclusi i carabinieri) per i quali l'amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà peraltro concessa solo in casi speciali.

Per ottenere le facilitazioni di cui sopra è cenno, gli ufficiali ed assimilati ed i sottufficiali dovranno anzitutto presentarsi all'ospedale militare più vicino con la domanda relativa in carta libera, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico dell'ospedale.

Il detto ufficiale compilerà per ognuno di essi il mod. 458 nel quale però deve essere soltanto indicata, oltre alle generalità del visitando, la diagnosi della malattia ed il parere sulla necessità o meno della cura.

Il turno desiderato dovrà invece essere indicato nella domanda dell'aspirante.

I detti documenti saranno inviati al Ministero per mezzo dell'ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare 194 del giornale militare 1928, e le proposte mod. 458 saranno trasmesse dalle direzioni di sanità.

La società esercente le Regie terme di Salsomaggiore avverte poi che i funzionari tutti dello Stato e loro famiglie, gli impiegati civili dei Ministeri militari che non sono inviati a cura del Ministero della guerra e loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura della Direzione generale di sanità militare sono ammesse a fruire nel periodo dall'aprile al novembre, previo accordo con la direzione dei padiglioni *Porro* e *Valentini*, delle seguenti speciali tariffe:

TARIFFE DI PENSIONE	Albergo VALENTINI	Albergo PORRO
VITTO ED ALLOGGIO (Tassa di soggiorno compresa)	Lire (per persona)	Lire (per persona)
ensione di 15 giorni fissi con camera:		
per 3 persone	480 —	—
per 2 persone	520 —	570 —
per 1 persona	560 —	705 —
'ensione di 20 giorni fissi con camera:		
per 3 persone	580 —	—
per 2 persone	630 —	720 —
per 1 persona	680 —	850 —
Percentuale di servizio	10 %	10 %

CURE	Albergo VALENTINI mattino	Albergo VALENTINI pomer.	Albergo PORRO mattino	Albergo PORRO pomer.
Bagno salsoiodico	11 —	9 —	12 —	10 —
Inalazione - Irrigazione - Polverizzazione umida	4,50	4,50	5 —	5 —
Polverizzazione secca	2,50	2,50	3 —	3 —
Fango (oltre al prezzo del bagno salsoiodico)	4,50	4,50	4,50	4,50
Bagno di acqua madre: 20 litri (oltre al prezzo del bagno salsoiodico)	3,50	3,50	3,50	3,50
Un bagno di acqua dolce	6 —	6 —	7,50	7,50
Diritto fisso di ammissione alle cure	20 —		30	

TARIFFE SPECIALI PER BAMBINI	Albergo VALENTINI da Lire	Albergo VALENTINI a Lire	Albergo PORRO da Lire	Albergo PORRO a Lire
Vitto ed alloggio (vino escluso): al giorno	16 —	20 —	20 —	28 —
Percentuale di servizio	10 %		10 %	
Cure: Serie B della tariffa generale				
Diritto fisso di ammissione alle cure	20 —		30 —	

TARIFFE PER SERVIZI ISOLATI	Albergo VALENTINI Lire	Albergo PORRO Lire
Caffè nero	0,90	1 —
Caffè e latte completo	2,25	4,50
Colazione secondo la lista del giorno	15 —	20 —
Pranzo secondo la lista del giorno	15 —	20 —
Camera a 3 letti: per persona	8 —	—
Camera a 2 letti: per persona	10 —	15 —
Camera ad un letto	15 —	25 —
Percentuale di servizio	10 %	10 %

Per fruire delle suindicate facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti i documenti dai quali risulti la sua qualità di inscritto nei ruoli di una delle amministrazioni dello Stato o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

I membri delle famiglie che possono fruire delle facilitazioni sono il coniuge, i figli minorenni e le figlie nubili purchè conviventi a carico.

Nei primi due giorni dall'arrivo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto.

I ritardi o la minore utilizzazione dei periodi dei turni stabiliti non danno diritto a rimborso nè a riduzone alcuna.

Si ritiene infine di far presente che le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate in tutte le malattie a sfondo scrofoloso, linfadeniti, piaghe e tramiti suppuranti mantenuti da carie, nelle forme tracheo-bronchiali consecutive ad inalazioni di gas asfissianti ,nei catarri naso-faringei, in alcune lesioni da pregressa lue, nelle reumatalgie e nevriti.

Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale però non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

La permanenza in detti stabilimenti per il periodo di cura per tutte le infermità o lesioni, dipendenti o non da causa di servizio, deve essere calcolata in deduzione della licenza ordinaria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 292. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di studenti d'ingegneria al 3° anno della R. accademia di Torino e ad un corso straordinario di un anno presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio.** – (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 maggio 1928 – Anno VI.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1928-1929 sono aperti i seguenti concorsi per titoli:

A) Per l'ammissione al 3° anno dell'Accademia militare di Torino, di 90 studenti aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria in servizio permanente, e di 30 aspiranti alla nomina a tenente del genio in servizio permanente.

B) Per l'ammissione ad un corso straordinario presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, di 100 studenti aspiranti alla nomina a tenente di artiglieria in servizio permanente e di 50 aspiranti alla nomina a tenente del genio in servizio permanente.

I corsi avranno inizio il 1° settembre p. v. ed avranno la seguente durata:

Per i candidati di cui alla lettera *A*) due anni.

Per i candidati di cui alla lettera *B*) un anno.

Requisiti per le ammissioni.

2. — Potranno prendere parte ai concorsi i cittadini del Regno, anche se non ancora arruolati, che:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato;

c) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare nel territorio e nelle colonie.

Inoltre, si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

Per i candidati al concorso di cui alla lettera A) *del n.* 1:

d) non aver superato l'età di 26 anni al 31 dicembre 1928;

e) aver frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una scuola d'ingegneria quinquennale ed aver superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento obbligatorie. L'idoneità nel corso di disegno di ornato e di architettura si richiede soltanto per gli aspiranti all'arma del genio.

Per i candidati al concorso di cui alla lettera B) *del n.* 1:

f) non aver superato l'età di 27 anni al 31 dicembre 1928;

g) aver compiuti quattro anni di studi universitari in ingegneria (biennio propedeutico e primi 2 anni di una Regia scuola d'ingegneria) ed avere superato gli esami nelle materie d'insegnamento obbligatorie del 1° e del 2° anno del corso d'ingegneria civile od industriale. Gli aspiranti all'arma d'artiglieria non è necessario che abbiano superato i corsi di architettura.

Domande d'ammissione.

3. — Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire due e firmate, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età, o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o dalla madre, se vedova, o dal tutore, debbono essere indirizzate al comando dell'Accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio (Torino). Esse devono essere presentate entro il 31 luglio p. v. al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; al comandante del distretto militare, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

4. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre o della madre, o del tutore e nome del concorrente;

b) indicazione dell'arma prescelta (artiglieria o genio) ed esplicita dichiarazione se, in caso di deficienza di posti, l'aspirante intenda optare subordinatamente per l'altra arma;

c) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di corpo o di distretto.

5. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente (su carta da bollo da L. 4, più i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

b) certificato, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 2 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco o podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito) vidimato dal prefetto;

f) certificato (in carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi), di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta);

g) domanda, su carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti aventi grado di tenente di complemento chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione;

h) atto, su carta bollata da L. 3, mediante il quale gli aspiranti si impegnino, a sensi del n. 38 della presente circolare, a non chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente.

Il certificato di studio di cui alla lettera *b*) potrà essere direttamente inviato al comando dell'Accademia e della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio in Torino, entro il 15 agosto.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai candidati che rivestano grado di tenente di complemento.

6. — *Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine del 31 luglio indicato al n. 3, o senza la prescritta documentazione, salvo l'eccezione di cui al n. 5 relativa al certificato di studio.*

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

7. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto debbono accertarsi che le medesime corrispondano per contenuto e per forma alle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 e che siano corredate di tutti i documenti previsti dal n. 5, i quali dovranno essere prodotti nelle forme ivi indicate.

8. — Dette domande e documenti saranno inoltre corredate, a cura dei comandanti di corpo o di distretto:

a) per gli ufficiali in servizio o in congedo, della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e del libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio, dei fogli matricolari aggiornati e completi di ogni variazione; per i sottufficiali e militari di truppa in congedo, dei fogli di congedo illimitato;

c) per i giovani non ancora arruolati, del certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) per tutti i concorrenti, ad eccezione degli ufficiali in servizio o in congedo, delle informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie. Tali informazioni devono essere sempre precise e circostanziate, e saranno senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, di un rapporto personale sul servizio da loro prestato, nel quale siano poste in luce le loro qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche. Su tale rapporto sarà altresì espresso il parere sulla convenienza o meno dell'accoglimento della istanza di partecipazione al concorso;

f) inoltre, per tutti indistintamente i concorrenti:

della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42), da richiedere al presidente del competente tribunale;

delle informazioni di cui alla lettera *b)* del n. 2;

del risultato della prima visita medica di cui al n. 19, anche per i giovani che abbiano chiesto visita d'appello.

9. — Per il 16 agosto, ciascun comando di corpo o di distretto rimetterà al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) un elenco nominativo dei concorrenti della propria circoscrizione le cui pratiche avranno trasmesse al comando dell'Accademia di Torino, giusta la prescrizione del n. 13, con l'indicazione del corso di studi prescelto.

10. — Qualsiasi quesito, reclamo o rapporto che i comandi di corso o di distretto debbano inoltrare al Ministero, sarà inviato pel tramite del Comando dell'Accademia e della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al Ministero, dandone contemporanea comunicazione anche al predetto comando.

Regolarizzazione dei documenti.

11. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati all'atto della presentazione della domanda o dei documenti imperfetti, a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 12 agosto p. v.

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato, saranno esclusi dal concorso.

12. — I comandanti di corpo o di distretto non daranno corso alle domande presentate dagli aspiranti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 2 oppure che non siano munite di tutte le chieste indicazioni e dei documenti regolari, e ne informeranno in ogni caso, per opportuna norma, gli interessati.

Trasmissione delle domande d'ammissione.

13. — Per il 16 agosto i comandanti di corpo o di distretto, trasmetteranno con singole pratiche personali direttamente al Comando dell'Accademia e della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino tutti gli atti relativi agli aspiranti che abbiano presentato la documentazione completa e regolare. Vi uniranno gli atti indicati al n. 8, compresi gli elenchi dei candidati di cui al n. 19 che abbiano chiesto visita d'appello.

Visite mediche.

14. — Per accertare le condizioni fisiche degli aspiranti, essi saranno sottoposti a visita medica presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della Divisione nel cui territorio è dislocato il corpo, o il distretto al quale appartengono.

Tali visite mediche avranno luogo dal 5 al 10 agosto p. v.

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (31 luglio p. v.) trasmetteranno al comando di Divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, la specificazione del concorso e l'indicazione dell'arma o corpo cui il candidato medesimo aspira.

Gli interessati saranno poi direttamente informati a cura dei comandi di Divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi per essere sottoposti a visita medica.

I candidati residenti nelle Colonie o nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 17.

15. — I candidati non riconosciuti idonei nella visita medica presso i comandi di Divisione hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello), che avrà luogo nella sede dell'Accademia o della Scuola di applicazione di artiglieria e genio nei giorni che verranno loro notificati.

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati non oltre la fine della seduta e i non idonei dovranno dichiarare per iscritto se intendono, o meno, richiedere visita di appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

16. — All'atto dell'ammissione, tutti i candidati (eccetto quelli già visitati dalla Commissione d'appello) saranno sottoposti a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario dell'istituto. Qualora in tale visita la loro idoneità non venga confermata, potranno chiedere di essere sottoposti al medesimo collegio medico di appello di cui al numero precedente, previa domanda scritta da presentarsi al comando dell'Accademia e della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

17. — Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite come segue:

a) per la visita medica da eseguire presso ciascun comando di Divisione militare: il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria e due maggiori o capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della Divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo Corpo di armata.

Analogamente sarà provveduto per le commissioni sanitarie da costituire presso i comandi delle Regie truppe delle Colonie, che saranno presiedute dal rispettivo dirigente il servizio sanitario. Per l'Egeo, la commissione sarà presieduta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari del Dodecanneso; uno dei membri potrà essere ufficiale subalterno, purchè l'altro sia capitano;

b) per la visita medica d'appello da eseguire presso l'Accademia o la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio:

il direttore di sanità militare del corpo d'armata di Torino e due ufficiali superiori medici, di cui uno dell'Accademia o della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e l'altro da designare dalla direzione di sanità del corpo d'armata di Torino.

18. — Le predette commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e tali da dare affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre esigere che i candidati abbiano, correggendo, se del caso, l'eventuale vizio di refrazione, il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

19. — Al termine della visita medica accennata alla lettera *a*) del n. 17 i comandi di Divisione e delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente al comando del rispettivo corpo o distretto i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Uniranno ai detti risultati un elenco nominativo dei candidati a ciascun concorso che, non riconosciuti idonei, abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello.

Identificazione personale.

20. — All'atto di ciascuna visita medica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la *carta d'identità personale* prescritta dalla vigente legge sulla pubblica sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Esclusioni dal concorso.

21. — Oltre alle cause che a sensi della presente circolare sono di per sè motivo di esclusione dai concorsi, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dai concorsi quei giovani che, essendo già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere all'accademia o alla scuola di applicazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto delle autorità dipendenti.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Attribuzioni del comando dell'accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

22. — Il comando dell'Accademia e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio procederà all'esame dei documenti e richiederà le rettifiche o l'eventuale completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

23. — Il comando dell'Accademia e della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio rimetterà sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica, o sulla onorabilità delle loro famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al preventivo esame del Ministero, gli eventuali pareri sfavorevoli che venissero espressi dalle autorità militari per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui siano comunque sorti dubbi sulla posizione dei concorrenti, o sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

24. — Compiute le operazioni di cui ai nn. 22 e 23, il comando dell'Accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e le relative documentazioni siano regolari e complete in ogni loro parte, provvederà alla formazione delle graduatorie di merito, te-

nendo presenti i criteri di cui al seguente numero, e le trasmetterà al Ministero per l'approvazione, non oltre il 25 agosto p. v.

25. — Le graduatorie di merito dei candidati al concorso di cui alla lettera *A*) del n. 1 saranno stabilite in base alla classificazione risultante dalla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie prescritte al comma *e*) del n. 2; con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/100 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, avranno la precedenza, nel seguente ordine:

a) candidati che abbiano seguìto con successo due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circolare 148 *giornale militare* 1927);

b) candidati che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento in servizio o in congedo;

c) candidati provenienti dai collegi militari.

Analoghi criteri saranno adottati per la formazione delle graduatorie di merito dei candidati al concorso di cui alla lettera *B*) del n. 1.

26. — Il comando dell'Accademia e della scuola d'applicazione, ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie, provvederà per le opportune partecipazioni agl'interessati anche agli effetti delle disposizioni di cui ai numeri 27 e 29, e per regolare la presentazione dei dichiarati ammissibili alla sede dell'istituto.

Prima delle predette partecipazioni non potrà essere data agli interessati alcuna informazione circa l'esito delle loro domande.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

27. — I concorrenti che siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze a Torino (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di sog-

giorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo, provvederà invece il comando dell'Accademia e della scuola d'applicazione all'atto della notificazione di cui al n. 26.

28. — Analogo trattamento, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, competerà ai sottufficiali e militari di truppa in servizio. Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

29. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo, nonchè i giovani non ancora arruolati, dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di divisione, quanto alla sede dell'Istituto.

Spetterà loro soltanto il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere Torino (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. B (color verde), dal comando dell'Accademia e della scuola d'applicazione all'atto della notificazione di cui al n. 26.

Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei numeri 27 e 28 saranno corrisposte dal comando dell'Accademia e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Durata e ordinamento dei corsi.

30. — All'atto dell'ammissione i giovani che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio, per la durata del corso di reclutamento.

Essi, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza, conservando il loro grado e la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere all'Accademia o alla scuola di applicazione di artiglieria e genio.

In ogni caso, detti ufficiali saranno trasferiti effettivi all'Accademia d'artiglieria e genio o alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, alle quali le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

31. — I sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo e i giovani non ancora arruolati candidati ai concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) del n. 1 saranno nominati, all'atto dell'ammissione, sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria o genio, con anzianità assoluta corrispondente alla data di ammissione al corso, e con anzianità relativa corrispondente alla graduatoria di merito del relativo concorso.

Anche per i militari di cui al presente articolo le autorità competenti trasmetteranno al comando dell'Accademia e della Scuola di applicazione i relativi documenti personali.

32. — La nomina a sottotenente di complemento conferita ai candidati di cui al n. 31 s'intenderà senz'altro revocata qualora i medesimi, per qualunque motivo, a domanda o d'autorità, cessassero dalla qualità di allievi dei corsi di che trattasi.

33. — Ai giovani ammessi al 3° anno di corso dell'Accademia di artiglieria e genio in seguito al concorso di cui alla lettera *A*) del n. 1, saranno interamente applicabili le norme già stabilite per gli ufficiali allievi del terzo e quarto anno di corso dell'Accademia, dal R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986 (circ. 72 *giornale militare* 1924) e relative disposizioni esecutive. Ai medesimi quindi spetteranno, pel primo anno di permanenza all'Accademia (3° anno di corso), il grado e gli assegni di sottotenente di complemento; e pel secondo anno di permanenza (4° corso) il grado e gli assegni di tenente di complemento.

34. — Compiuti con successo il 3° e 4° anno di corso, gli allievi di cui al precedente numero conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente, nelle armi di artiglieria o del genio, insieme con gli ufficiali allievi che attualmente frequentano l'Accademia e che nel frattempo avranno ultimato l'intero corso quadriennale a sensi del citato R. decreto-legge n. 2986 del 30 dicembre 1923.

35. — Ai giovani ammessi al corso di cui alla lettera *B*) del n. 1 presso la Scuola di applicazione spetteranno il grado e gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla Scuola.

Compiuto con successo il corso di cui trattasi gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria e genio, seguendo in anzianità i tenenti che avranno ultimato nell'anno scolastico 1928-929 i corsi quadriennali di cui al n. 34.

36. — Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dai corsi e di collocare in congedo quegli ufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

37. — Durante l'intera permanenza nell'accademia, non è consentito agli allievi ammessi in seguito al concorso di cui alla lettera *A*) del n. 1 di ripetere più di un anno. Diversamente essi cessano di appartenere all'accademia.

Per i vincitori del concorso di cui alla lettera *B*) del n. 1 non è ammessa la ripetizione del corso.

38. — Ai vincitori dei concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) al precedente n. 1 è fatto divieto di chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di 6 anni dalla loro nomina a tenente in servizio permanente.

39. — I giovani che possano avervi interesse, saranno informati dei concorsi di cui alla presente circolare con la *notificazione* allegata che, stampata a cura di questo Ministero, sarà inviata ai comandi di distretto in sufficiente numero di copie per essere subito affissa nei Comuni più importanti della loro circoscrizione.

I predetti comandi cureranno fin d'ora *la più larga diffusione della presente circolare*, facendo anche inserire brevi e periodici avvisi nei giornali quotidiani locali fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande. Essi riceveranno un congruo numero di estratti della presente circolare, che faranno distribuire alle Scuole d'ingegneria, ai Politecnici e alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali esistenti nella propria circoscrizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSI.

Ammissione di studenti d'ingegneria al 3° anno della Regia accademia di Torino e ad un corso straordinario di un anno presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria o del genio.

Per l'anno scolastico 1928-1929 vengono indetti i seguenti concorsi per titoli:

A) per l'ammissione al 3° anno della Regia accademia di Torino di 90 studenti aspiranti alla nomina a tenente di artiglieria in servizio permanente e di 30 aspiranti alla nomina a tenente del genio in servizio permanente;

B) per l'ammissione ad un corso straordinario di un anno presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio di 100 studenti aspiranti alla nomina a tenente di artiglieria in servizio permanente e di 50 aspiranti alla nomina a tenente del genio in servizio permanente.

I corsi avranno inizio il 1° *settembre p. v.* ed avranno la durata di due anni per i candidati di cui alla lettera *A*) e di un anno per i candidati di cui alla lettera *B*). Al termine dei corsi i candidati conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente.

Al concorso di cui alla lettera A) possono partecipare i giovani che non superino il 26° anno di età al 31 dicembre 1928, ed abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche, e naturali, o presso una scuola di ingegneria quinquennale, superando gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento obbligatorie. L'idoneità nel corso di disegno di ornato e di architettura si richiede soltanto per gli aspiranti all'arma del genio.

Al concorso di cui alla lettera B) possono partecipare i giovani che non superino il 27° anno di età al 31 dicembre 1928, ed abbiano compiuti quattro anni di studi universitari in ingegneria (biennio propedeutico e primi due anni di una R. scuola di ingegneria), superando gli esami nelle materie di insegnamento obbligatorie del 1° e del 2° anno del corso di ingegneria civile o industriale. Gli aspiranti all'arma di artiglieria non è necessario che abbiano superato i corsi di architettura.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scade improrogabilmente il 31 luglio p. v.

Il termine per la presentazione dei titoli di studio scade il 15 agosto 1928.

Per tali ammissioni non sono prescritti speciali esami, effettuandosi esse unicamente in base ai risultati dei titoli di studio esibiti.

Ai giovani ammessi all'Accademia di artiglieria e genio in seguito al concorso di cui alla precedente lettera *A*) saranno interamente applicabili le norme già stabilite per gli ufficiali allievi del terzo e quarto anno di corso dell'Accademia, dal R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986 (cir. 72 *giornale militare* 1924), e relative disposizioni esecutive. Ai medesimi quindi spetteranno, pel primo anno di permanenza all'Accademia (3° anno di corso), il grado e gli assegni di sottotenente di complemento; e pel secondo anno di permanenza (4° corso), il grado e gli assegni di tenente di complemento.

Ai giovani ammessi al corso straordinario di cui alla lettera *B*) spetteranno il grado e gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Ai vincitori dei concorsi di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*) è fatto divieto di chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di 6 anni dalla nomina a tenente in servizio permanente.

AVVERTENZA.

Le indicazioni contenute nella presente notificazione debbono intendersi riportate a semplice titolo informativo. Le condizioni e modalità cui sono subordinati i singoli concorsi risultano dalla circolare n. 292 del « giornale militare » 1928 che potrà essere consultata dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi ai concorsi potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o al comando della Regia accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Il gruppo del 5° reggimento artiglieria pesante campale, dislocato in via provvisoria a Pisino, si è trasferito in sede definitiva a Pola.

Sotto la data 23 aprile c. a., si è costituito in Udine l'11° centro automobilistico.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 aprile 1928 - Anno VI.

·incia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
a	I comuni di Sirolo e Numana sono riuniti nell'unico comune di « Numana ».	n. 6 9 del 15 marzo 1928	91
	Il comune di Poggio San Marcello è aggregato a quello di Castelplanio.	n. 82 del 15 marzo 1928	99
.....	Il comune di Tione è autorizzato a modificare la propria denominazione in quello di « Tione degli Abbruzzi ».	n. 750 del 18 marzo 1928	93
.....	I comuni di Champdepraz, Emarèse e Montjovet sono riuniti nell'unico comune di « Montjovet ».	n. 667 del 15 marzo 1928	91
	I comuni di Villeneuve, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Aymavilles e il comune di Introd, eccettuata la frazione Tache, sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Villeneuve ».	n. 824 del 29 marzo 1928	99
	I comuni di Rhèmes-Saint-Giorges e Rhèmes-Nôtre-Dame, nonchè la frazione Tache predetta, sono riuniti in unico comune denominato « Rhèmes » con capoluogo Rhèmes-Saint-Giorges.		
no	I comuni di Còrzes, Covelano, Monte di Mezzodì, Monte di Tramontana e Vezzano sono aggregati a quello di «Silandro».	n. 823 del 29 marzo 1928	99
ia	I comuni di Aufurro, Mazzunno e Terzano sono aggregati al comune di « Angolo ».	n. 820 del 18 marzo 1928	99
	Il comune di Virle Treponti è aggregato a quello di « Rezzato ».	n. 821 del 22 marzo 1928	99

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
gliari	I comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia sono riuniti in unico comune con capoluogo « Villaurbana ».	n. 754 del 29 marzo 1928	93
	I comuni di Milis, Bauladu e Tramatza sono riuniti in unico comune denominato « Milis ».	n 819 del 29 marzo 1928	99
mpobasso..	Il comune di S. Giacomo degli Schiavoni è aggregato a quello di « Termoli ».	n. 702 del 18 marzo 1928	92
	Il comune di Colle d'Anchise è aggregato a quello di Bojano.	n. 818 del 29 marzo 1928	99
	I comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Oratino sono aggregati a quello di Campobasso.	n. 822 del 29 marzo 1928	99
omo.....	I comuni di Dosso del Liro, Peglio e Traversa sono aggregati al comune di Gravedona.	n. 658 del 18 marzo 1928	90
	I comuni di Lanzo d'Intelvi e Scaria sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Lanzo d'Intelvi ».	n. 660 del 18 marzo 1928	90
	I comuni di Garlate e di Pescate sono riuniti in unico comune con capoluogo « Garlate ».	n. 668 del 15 marzo 1928	91
	I comuni di Rogeno e Casletto sono riuniti in unico comune denominato « Rogeno ».	n. 703 del 22 marzo 1928	93
	I comuni di Caversaccio e Casanova-Lanza sono riuniti in unico comune denominato « Valmorea », con capoluogo Caversaccio.	n. 704 del 18 marzo 1928	93
	Il comune di Lemna, Molina e Palanzo sono riuniti in unico comune denominato « Faggeto Lario » con sede del capoluogo a Lemna.	n. 801 del 29 marzo 1928	99

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
...io	I comuni di Rovellasca e Rovello Porro sono riuniti in unico comune denominato « Rovi Porro ».	n. 815 del 29 marzo 1928	99
	I comuni di Sorico e Bagiallo sono riuniti in unico comune con capoluogo Sorico.	n. 816 del 18 marzo 1928	99
	I comuni di Contra, Lamaniga e Missaglia sono riuniti in unico comune denominato « Missaglia ».	n 817 del 29 marzo 1928	99
	I comuni di Gaggino e di Camnago Faloppia sono riuniti in unico comune denominato « Faloppia » con capoluogo Gaggino.	n. 825 del 29 marzo 1928	99
	I comuni di Carlazzo Valsolda, Gottro e Piano Porlezza sono riuniti in unico comune denominato « Carlazzo ».	n. 827 del 29 marzo 1928	99
...enza	I comuni di Aieta e Tortora sono riuniti in unico comune denominato « Praia a Mare » con capoluogo Praia.	n. 813 del 29 marzo 1928	99
	I comuni di Montalto Uffugo, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa e Lattarico sono riuniti in unico comune con capoluogo Montalto Uffugo.	n. 814 del 22 marzo 1928	99
...mona.....	I comuni di Piadena e Vho sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Piadena ».	n. 747 del 22 marzo 1928	93
	I comuni di San Giovanni in Croce e Solarolo Reinerio sono riuniti in unico comune denominato « Palvareto ».	n. 748 del 22 marzo 1928	93
...eo.....	I comuni di Verzuolo e Villanovetta sono riuniti in unico comune con capoluogo « Verzuolo ».	n. 604 del 15 marzo 1928	90

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Cuneo	I comuni di Moretta e di Torre San Giorgio sono riuniti in unico comune con capoluogo Moretta.	n. 665 del 15 marzo 1928	91
	I comuni di Lequio Berria, Arguello e Albaretto della Torre sono riuniti in unico comune con capoluogo « Lequio Berria ».	n. 670 del 15 marzo 1928	91
	I comuni di Pagno, Brondello e Castellar sono riuniti in unico comune con capoluogo Pagno.	n. 699 del 18 marzo 1928	92
	I comuni di S. Michele Mondovì e Monasterolo Cassoto sono riuniti in unico comune con capoluogo S. Michele Mondovì.	n. 700 del 18 marzo 1928	92
	I comuni di Nucetto e Perlo sono riuniti in unico comune con capoluogo Nucetto.	n. 666 del 15 marzo 1928	91
	I comuni di Prazzo, San Michele Prazzo e Ussolo sono riuniti in unico comune con capoluogo Prazzo	n. 811 del 22 marzo 1928	99
	I comuni di Malpotremo, Paroldo, Roascio e Torresina sono aggregati al comune di Ceva.	n. 812 del 22 marzo 1928	99
Gorizia	I comuni di Caporetto, Creda, Dresenza, Idresca d'Isonzo, Libussina, Luico e Ternova d'Isonzo sono riuniti in unico comune con capoluogo « Caporetto ».	n. 71 del 17 marzo 1928	91
	I comuni di Romans, Versa e Villesse sono riuniti in unico comune denominato « Romàns d'Isonzo ».	n. 678 del 1° marzo 1928	91
	I comuni di Plezzo, Bretto, Oltresonzia, Saga e Serpenizza sono riuniti in unico comune con capoluogo « Plezzo ».	n. 753 del 29 marzo 1928	93
	I comuni di Anicova Corada e Descla sono riuniti in unico comune denominato « Salona d'Isonzo ».	n. 807 del 22 marzo 1928	99

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
orizia.....	I comuni di Bigliana e Medana sono riuniti in unico comune denominato « Castel Dobra » con sede del capoluogo nella frazione omonima.	n. 808 del 29 marzo 1928	9
	I comuni di Santa Lucia di Tolmino, Paniqua e Monte Sanvito sono riuniti in unico comune con capoluogo Santa Lucia di Tolmino.	n. 809 del 29 marzo 1928	9
	Il comune di Volzana è aggregato a quello di Tolmino.	n. 810 del 29 marzo 1928	9
ovara	Il comune di Vagna è aggregato a quello di Domodossola.	n. 755 del 29 marzo 1928	9
	I comuni di Cavaglietto e Cavaglio di Agogna sono riuniti in unico comune con capoluogo « Cavaglio di Agogna ».	n. 698 del 18 marzo 1928	9
	Il comune di Ghevio è aggregato a quello di Meina.	n. 701 del 18 marzo 1928	9
	Il comune di Fosseno è aggregato a quello di Nebbiuno.		
	I comuni di Colazza, Corciago Pisano e Tapigliano sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Pisano ».		
	I comuni di Montescheno, Seppiana e Viganella sono riuniti in unico comune con capoluogo « Montescheno ».	n. 806 del 29 marzo 1928	9
uoro.....	I comuni di Tortoli, Girasole e Lotzorai sono riuniti in unico comune denominato « Arbatax di Tortoli ».	n. 805 del 20 marzo 1928	9
otenza	Il comune di Castelluccio Superiore, eccettuata la frazione Agromonte, e quello di Castelluccio Inferiore sono riuniti in unico comune denominato « Castelluccio » con sede municipale a Castelluccio Inferiore.	n. 804 del 29 marzo 1928	9
	La frazione Agromonte è aggregata al comune di Latronico.		

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Ragusa	E' autorizzato il cambiamento della denominazione della Borgata « Mazzarelli » del comune di Ragusa in quella di « Marina di Ragusa ».	n. 731 del 15 marzo 1928	92
Reggio Cal...	I comuni di Caridà e San Pier Fedele sono riuniti in unico comune denominato « San Pietro di Caridà ».	n. 749 del 22 marzo 1928	93
Rieti.....	I comuni di Borgo Velino e Micigliano sono aggregati a quello di « Antrodoco ».	n. 803 del 29 marzo 1928	99
Torino	I comuni di Lauriana, Monteu da Po e Piazzo sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Lauriano ».	n. 661 del 18 marzo 1928	90
	I comuni di Perrero, Chiabrano, Traverse, Maniglia, San Martino di Perrero, Riclaretto, Faetto e Bovile, sono riuniti in unico comune con capoluogo « Perrero ».	n. 662 del 15 marzo 1928	90
	I comuni di Salza di Pinerolo e Massello sono riuniti in unico comune con capoluogo « Massello ».	n. 663 del 15 marzo 1928	90
	I comuni di Beaulard, Sauze d'Oulx e Savoulx sono aggregati a quello di Oulx.	n. 752 del 29 marzo 1928	93
	Il comune di Mondrone è aggregato a quello di Ala di Stura.	n. 802 del 22 marzo 1928	99
	I comuni di Cantalupa, Roletto e Frossasco sono riuniti in unico comune con capoluogo Frossasco.	n. 835 del 22 marzo 1928	100
	I comuni di Andalo e Molveno sono riuniti in unico comune con capoluogo « Molveno ».	n. 836 del 29 marzo 1928	100
Trento.....	I comuni di Carano, Daiano e Varena sono aggregati al comune di Cavalese.	n. 837 del 29 marzo 1928	100
	I comuni di Carzano, Castelnovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno sono aggregati a quello di Borgo.	n. 839 del 29 marzo 1928	100

rovincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
viso	Il comune di Caerano di San Marco è aggregato a quello di « Montebelluna ».	n. 751 del 29 marzo 1928	93
ne	I comuni di Muscoli Strassoldo e di Scodavacca sono aggregati a quello di « Cervignano del Friuli ».	n. 672 del 18 marzo 1928	91
	Il comune di Corno di Rosazzo è aggregato a quello di San Giovanni di Manzano.	n. 705 del 22 marzo 1928	94
	I comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto sono riuniti in unico comune denominato « Tavagnacco » con sede municipale a Branco.	n. 838 del 29 marzo 1928	100
ona.....	Il comune di Cerro Veronese è aggregato a quello di « Grezzana ».	n. 673 del 15 marzo 1928	91
enza	Il comune di Cornedo è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Cornedo Vicentino ».	n. 732 del 15 marzo 1928	92

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti ritorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano ortate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinli di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

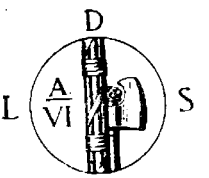
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 15ª, anno 1928, circolare 233:

A pag. 644, depennare il capitano d'amministrazione MALUSARDI Silvio.

A pag. 644, depennare il capitano d'amministrazione MERCURO Rocco.

A pag. 644, depennare il capitano d'amministrazione LEONARDI Giovanni.



PREZZO L. 1,70

(2487) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1928 - ANNO VI — 11 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

R. BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 293 - 12 febbraio 1928 - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 730 - Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni per le artiglierie autocampali in Pescara . . . . . *Pag.* 832

» 294 - 10 maggio 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119 nella parte che concerne la nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra . . . . . » 833

» 295 - 4 marzo 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 833

» 296 - 1° maggio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento di credito agli ufficiali in S. P. E. da parte dell'unione militare e diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori . . . . . » 834

» 297 - 2 maggio 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI. — Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali . . . . . » 835

N. 298 – 3 maggio 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . *Pag.* 842

» 299 – 5 maggio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contrassegno ufficiale per la franchigia postale . . . . . » 843

» 300 – 5 maggio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397 . . . . . » 844

» 301 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricevimento e custodia dei fondi e valori, che eccezionalmente pervengono alle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 845

» 302 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e della spese per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . . » 849

» 303 – 10 maggio 1928 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali. . . » 852

» 304 – 10 maggio 1928 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 854

» 305 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione della circolare 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in aspettativa per riduzione di quadri senza obbligo di richiamo . . . . . » 854

N. 306 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta . . . . . *Pag.* 854

» 307 – 10 maggio 1928 – Anno VI — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Distintivi per ufficiali del R. Esercito a disposizione per l'esplorazione aerea. . . . . » 856

» 308 – 10 maggio 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrano foderato con pelli di agnello per automobilisti . . . . . » 856

» 309 – 10 maggio 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi speciali per i sottufficiali e graduati dei carri armati (*con una tavola di disegno*) . . » 860

» 310 – 10 maggio 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare. . . » 862

» 311 – 10 maggio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa o in quella minima » 864

» 312 – 10 maggio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 23 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento . . . . . » 865

» 313 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'accertamento della idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria . . . . . » 866

» 314 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi. . » 867

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 867

N. 293. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 730 - Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni per le artiglierie autocampali in Pescara.** — (Direzione generale del genio). — 12 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 23 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1911, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito munizioni per le artiglierie autocampali e di posizione in Pescara sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, nel piano annesso al presente decreto firmato, d'ordine nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 127. — SIROVICH.

La pianta del piano verrà pubblicata nella sola raccolta ufficiale.

N. 294. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119 nella parte che concerne la nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

Per dar modo ai sottufficiali, invalidi di guerra, muniti di assegno rinnovabile (prime otto categorie) o temporaneo di 9 e 10 categoria, di poter fruire del beneficio di cui all'art. 18 del R. decreto-legge del 20 gennaio 1927, n. 119 (circ. 123 *giornale militare* 1927), questo Ministero, a complemento delle norme esecutive emanate con la circolare 520 del *giornale militare* 1927, determina che i detti sottufficiali, purchè provvisti di tutti gli altri requisiti occorrenti, possano, nel tempo e nei modi stabiliti dalle citate disposizioni, presentare ugualmente domanda di nomina a sottotenente di complemento, anche se collocati in congedo assoluto, giusta la lettera *b*) della circolare 62 del *giornale militare* del 1927.

Siffatte domande, però, saranno dal Ministero prese in considerazione solo nel caso che l'aspirante dimostri successivamente di avere riacquistata l'assoluta ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare e di aver quindi perduto il diritto a qualsiasi assegno di pensione di guerra.

Comunque, all'atto della nomina, i detti sottufficiali non dovranno aver superato l'età stabilita dall'art. 18 del citato R. decreto-legge n. 119 del 20 gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 295. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 4 marzo 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del citato R. decreto-legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il colonnello commissario del R. esercito VALLESI commendatore Goffredo cessa di far parte della commissione di acquisti costituita col R. decreto 11 marzo 1926 ed è sostituito dal maggiore commissario del R. esercito a disposizione del comando generale della R. guardia di finanza SANTONOCITO cav. dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

N. 296. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento di credito agli ufficiali in S. P. E. da parte dell'unione militare e diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1º maggio 1928 – Anno VI.

Si porta a conoscenza di tutte le Amministrazioni dipendenti che il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Unione Militare », nello intento di maggiormente giovare agli ufficiali di tutte le Forze Armate, ha deliberato:

1. Di fissare il credito aperto agli ufficiali in S. P. E. per l'acquisto di oggetti di vendita presso i suoi magazzini:

a) in L. 300 (anzichè L. 200) per ciascuna delle dieci prime quote conferite;

b) in L. 150 (anzichè L. 100) per ciascuna delle altre successive quote interamente versate.

2. Di diminuire la tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori, dal 7 al 6 % a scalare.

Le suddette due deliberazioni avranno vigore dal 1° maggio corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 297. — SOTTUFFICIALI. — **Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 2 maggio 1928 - Anno VI.

1. — I sottufficiali che, al compimento del 20° anno di servizio, non si trovino già nella posizione di servizio sedentario o che non abbiano chiesto o non chiedano di farvi passaggio, dovranno essere presi in esame dalle commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare se essi siano in grado di continuare a prestare servizio presso le truppe, o nelle cariche di carattere professionale alle quali fossero addetti, oppure se non abbiano più la voluta attitudine ai servizi attivi. In questo secondo caso le commissioni d'avanzamento dovranno esaminare se i sottufficiali abbiano l'idoneità a coprire gli uffici inerenti al servizio sedentario, e quali di essi, e se ne siano meritevoli.

Quelli che saranno giudicati idonei a continuare il servizio presso le truppe e nelle cariche speciali di carattere professionale potranno rimanervi sempre quando conservino tale idoneità e purchè lo consiglino le esigenze del servizio.

Quelli che saranno giudicati soltanto idonei al servizio sedentario, dovranno essere proposti al Ministero per il conseguente provvedimento.

2. — Le relative proposte dovranno essere inoltrate al Ministero pel tramite gerarchico, con l'indicazione delle cariche od impieghi ai quali i sottufficiali siano più specialmente adatti e dell'eventuale desiderio espresso dagli interessati circa la loro destinazione. Alle proposte saranno

unite le copie del foglio matricolare modello 59 e del foglio caratteristico modello 961, nonchè copia della relativa deliberazione della commissione d'avanzamento.

3. — I sottufficiali che, al compimento del 20° anno di servizio, non siano riconosciuti idonei a prestare servizio presso le truppe o nelle cariche di carattere professionale, nè a coprire uffici inerenti al servizio sedentario, o che non ne siano giudicati meritevoli, saranno proposti al Ministero per il collocamento a riposo.

4. — Per i sottufficiali che abbiano già compiuti 20 anni di servizio alla data della pubblicazione della presente circolare e non siano già stati collocati nella posizione di servizio sedentario in base alle speciali disposizioni emanate in via transitoria, si provvederà ora a senso di quanto è stabilito nei precedenti numeri.

5. — Per i sottufficiali con meno di venti ma con almeno 12 anni di servizio, i quali, per le loro menomate condizioni fisiche, non siano più ritenuti idonei a prestare servizio presso le truppe, le commissioni d'avanzamento dovranno esaminare se essi abbiano l'idoneità a coprire uffici inerenti al servizio sedentario, anàlogamente a quanto è stabilito dal precedente n. 1.

In caso affermativo, detti sottufficiali dovranno essere proposti per il passaggio al servizio sedentario con le norme di cui al precedente n. 2. Le menomate condizioni fisiche dovranno essere accertate mediante visita medica collegiale, dalla quale risulti altresì che le condizioni medesime siano tali da rendere il sottufficiale idoneo ad una carica di servizio sedentario. Alle proposte dovrà unirsi anche il verbale di visita collegiale.

Qualora i sottufficiali di cui trattasi non fossero giudicati nemmeno idonei agli uffici inerenti al servizio sedentario o non ne fossero giudicati meritevoli, dovranno essere proposti per la dispensa dal servizio.

6. — Nel trasmettere le proposte di passaggio al servizio sedentario tanto nel caso di cui al n. 1 quanto in quello di cui al n. 5 i comandi di corpo d'armata dovranno indicare se i sottufficiali proposti troverebbero posto, entro i limiti

stabiliti dalle tabelle organiche, in una delle cariche speciali nell'interno dei corpi o fuori corpo della dipendente circoscrizione territoriale, devolute al servizio sedentario.

7. — I sottufficiali, i quali contino almeno dodici anni di servizio, possono chiedere il trasferimento nella posizione di servizio sedentario, indicando a quali dei posti contemplati dall'art. 47 aggiunto alle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, essi aspirano.

In merito a tali domande dovranno pronunciarsi le commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare se i sottufficiali siano idonei a coprire le cariche speciali cui aspirano e se ne siano meritevoli.

Per le cariche per le quali siano richiesti speciali requisiti dal capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali, i requisiti dovranno essere accertati con le norme stabilite dal regolamento stesso.

8. — Se i sottufficiali aspirano a cariche speciali nell'interno o fuori dei corpi, le relative domande dovranno essere trasmesse al comando del corpo d'armata o ai comandi militari delle isole, nella cui circoscrizione si trova la carica richiesta.

Le domande saranno tenute in nota per essere secondate quando le cariche siano o si rendano disponibili, con l'avvertenza che le cariche vengono conferite con precedenza ai sottufficiali di menomate condizioni fisiche, sempre che queste siano compatibili con la carica richiesta.

Solo in mancanza di elementi di menomate condizioni fisiche, le cariche di cui trattasi potranno essere conferite a sottufficiali che ne abbiano fatta domanda per semplice anzianità di servizio.

A parità di condizioni, la carica spetta al più anziano di servizio ed a parità di anzianità di servizio al più anziano di grado.

9. — In caso di destinazione da parte del comando del corpo d'armata o del comando militare della Sicilia o della Sardegna ad una delle cariche speciali di loro nomina, i detti comandi ne informano il Ministero, affinchè possa far luogo al passaggio nella posizione di servizio sedentario.

10. — Se i sottufficiali, invece, aspirano ad uno degli impieghi già occupati dal personale d'ordine delle amministrazioni o dei magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra o ad una delle cariche speciali e di nomina del Ministero, giusta le norme del capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali, le loro domande dovranno essere trasmesse al Ministero.

11. — Mentre i sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio o siano di menomate condizioni fisiche potranno essere presi in qualunque tempo in nota per il passaggio al servizio sedentario, i sottufficiali che vi aspirano per aver compiuto 12 anni di servizio e meno di 20 non potranno di massima farne domanda se non nei mesi di novembre e di dicembre di ciascun anno.

Per la prima applicazione delle nuove disposizioni le domande potranno essere presentate fino a tutto il 31 luglio 1928.

12. — I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado e possono conseguire l'avanzamento ai gradi superiori.

Per l'idoneità all'avanzamento, non è necessario che il sottufficiale nella posizione di servizio sedentario abbia l'incondizionata idoneità fisica, purchè sia giudicato atto a disimpegnare le funzioni alle quali è adibito.

L'avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore dei sottufficiali in servizio sedentario avviene al compimento del quadriennio di grado. L'avanzamento a maresciallo ordinario dei sergenti maggiori eventualmente trasferiti nella posizione di servizio sedentario avverrà quando siano promossi a tal grado i sergenti maggiori di pari anzianità dell'arma o specialità alla quale appartengono.

Nella posizione di servizio sedentario non è ammesso avanzamento a scelta.

13. — Il sottufficiale in servizio sedentario, destinato ad una carica speciale in seguito a sua domanda, può chiederne un'altra oppure chiedere il trasferimento ad altra residenza con la stessa carica, purchè siano trascorsi almeno due anni dall'ultima destinazione avuta.

Le relative domande devono essere indirizzate ai competenti comandi di corpo d'armata od al Ministero, a seconda che si tratti di carica di nomina dei comandi di corpo d'armata o del Ministero.

14. — Qualora un sottufficiale in servizio sedentario, venga riconosciuto non più idoneo, sia per condizioni fisiche, sia per incapacità, a coprire la carica cui è addetto od altra inerente al servizio sedentario, oppure non ne sia più giudicato meritevole, egli dovrà essere proposto al Ministero per il collocamento a riposo, se conta almeno 20 anni di servizio, oppure per la dispensa dal servizio, se non raggiunge tale anzianità.

Alla proposta dovrà unirsi il verbale di visita medica collegiale, in caso di inidoneità fisica, ed un rapporto particolareggiato in caso di incapacità professionale o di non buona condotta.

15. — I marescialli dei tre gradi (esclusi i capi maniscalchi) che abbiano compiuti 35 anni di servizio possono essere trattenuti nella posizione di servizio sedentario fino a quando il loro servizio sia riconosciuto utile all'amministrazione militare, ma, in ogni caso, non oltre il 40° anno di servizio o il 60° anno di età.

A tal uopo le commissioni d'avanzamento dovranno riunirsi in tempo debito per pronunciarsi circa l'idoneità dei sottufficiali stessi a continuare il servizio e circa l'opportunità di trattenerveli. In base al parere emesso dalle commissioni d'avanzamento, i comandi di corpo trasmetteranno al Ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) le conseguenti proposte per il tramite delle autorità gerarchiche, che dovranno esprimere il loro parere in merito.

Alle proposte dovranno allegarsi, oltre la copia della deliberazione della commissione d'avanzamento, le copie del foglio matricolare Modello 59 e del foglio caratteritico Modello 961.

Sulle proposte decide il Ministero.

Qualora i marescialli che compiono il 35° anno di età non si trovassero già in servizio sedentario, essi dovranno, per essere trattenuti, fare passaggio in tale posizione e, perciò nel trasmettere le relative proposte, i competenti comandi

dovranno indicare per quali delle relative cariche essi abbiano l'idoneità e se vi siano posti disponibili per assegnarveli.

16. — Di massima le cariche di carattere professionale non sono comprese fra quelle devolute al servizio sedentario e perciò i marescialli che ne fossero investiti non potranno essere trattenuti in servizio dopo compiuto il 35° anno di servizio rimanendo in dette cariche.

17. — In caso di mobilitazione generale, i sottufficiali in servizio sedentario avranno obblighi di servizio attivo non inferiori a quelli dei cittadini della stessa classe di leva e potranno essere adibiti a servizi di guerra, quando risultino fisicamente idonei.

18. — Sono devolute al servizio sedentario le seguenti cariche:

Nell'interno dei corpi:

di contabilità (addetti ai comandi di corpo);
portalettere;
addetti ai depositi;
addetti agli spacci;
addetti ai magazzini di mobilitazione degli alpini e ad alcuni uffici presso i corpi che non seguono le truppe nei periodi di campi e manovre;
guardamagazzini;
guardabatteria;
guarda parchi;
guardaselleria;
addetti all'infermeria quadrupedi;
addetti ai servizi di sanità;
addetti ai servizi di sussistenza;
addetti ai comandi dei centri automobilistici;
di vigililanza ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena;
addetti al comando, all'amministrazione e ai laboratori dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena.

Fuori dei corpi:

addetti al Ministero della guerra ed al comando del corpo di Stato maggiore;

addetti ai comandi designati d'armata, di corpo d'armata e di divisione;
addetti ai distretti ed ai reparti distrettuali;
addetti agli ispettorati di mobilitazione:
guarda colombaie;
guardabatterie nei forti;
guardaforti;
guardamagazzino;
addetti alle delegazioni trasporti;
addetti ai comandi militari di stazione ed alle biglietterie militari;
addetti agli uffici dei generali medici e commisari ispettori;
addetti ai tribunali militari;
addetti all'istituto geografico militare;
addetti al comando gruppo squadroni di rimonta;
addetti ale scuole militari come personale di governo e per servizi vari.

Sono pure devolute al servizio sedentario le cariche eventualmente disimpegnate da sottufficiali con autorizzazione ministeriale per servizi di scritturazione o di custodia presso comandi, uffici od enti non esplicitamente indicati nel presente numero.

Sono infine devoluti al servizio sedentario tutti gli impieghi, già occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, che verranno assegnati ai sottufficiali a senso degli articoli 47 e 50 aggiunti con R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, alle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali.

19. — Le seguenti cariche sono considerate di carattere professionale e vi possono essere destinati sottufficiali di qualsiasi grado, i quali però non possono essere trasferiti nella posizione di servizio sedentario rimanendo nelle cariche medesime:

trombettieri e capifanfara;
vice capobanda;
musicanti;
capi armaioli;
maniscalchi;
capi officina:
capi meccanici;

artificieri;
capi operai e motoristi;
guardacolombaie mobilitabili;
assitenti diplomati R. E.;
capi laboratorio riparazioni del genio;
specialisti R. T.;
specialisti ferrovieri;
specialisti aerostieri;
radio montatori;
addetti a servizi vari del genio;
guardamagazzini automobilistici;
guarda benzina;
addetti ai depositi allevamenti quadrupedi ed agli squadroni di rimonta (un terzo del loro numero complessivo).

Potranno anche esere addetti sottufficiali di qualsiasi grado al comando del corpo di Stato Maggiore, ai comandi designati d'armata, di corpo d'armata e di divisione limitatamente agli elementi eventualmente mobili in periodi di campo e manovre e addetti ad incarichi di carattere professionale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 298. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 3 maggio 1928 - Anno VI.

Si avverte, per conoscenza di tutte le autorità militari, in relazione al decreto ministeriale 8 marzo 1928, che con decreto ministeriale 4 aprile 1928 sono autorizzati a firmare « *per il Ministro* »:

Per la direzione generale personali civili ed affari generali, in assenza del direttore generale CARTONI commendatore dott. Pio o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Per la direzione generale leva sottufficiali e truppa, in assenza del direttore generale BALBONI comm. dott. Adolfo o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MINGHETTI comm. dottore Arturo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 299. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contrassegno ufficiale per la franchigia postale** — (Ispettorato generale amministrativo). — 5 maggio 1928 - Anno VI.

Con riferimento al R. decreto del 27 marzo 1927, n. 1048, che prescrive, per lo stemma dello Stato, l'affiancamento dell'emblema del Fascio Littorio alla sinistra dello Stemma Sabaudo, si avverte che, giusta recenti disposizioni del Ministero delle comunicazioni, si rende necessario di modificare l'attuale bollo per le esenzioni postali, bollo che dovrà essere delle dimensioni e con le caratteristiche indicate nel disegno di cui appresso:



e riprodurre la leggenda dell'ufficio mittente e la località in cui esso si trova.

Tali bolli, costituiti unicamente dal blocchetto di ottone e dalla ghiera che reca le impronte a stampo dello Stemma Sabaudo e dell'emblema del Fascio Littorio e la leggenda « Regie Poste », dovranno essere richiesti alla R. Zecca di Roma, che li fornirà al prezzo di lire cinque ciascuno. Le singole amministrazioni militari, poi, avranno cura — per sè e pei reparti dipendenti — di farvi incidere, ricorrendo all'opera di artefici locali, la leggenda dell'ufficio ammesso alla esenzione e di farli completare del manico.

Nelle richieste che saranno rivolte alla R. Zecca dovrà essere indicato se la leggenda dell'ufficio verrà incisa in due o tre righe, e ciò per ottenere i blocchetti corrispondenti già predisposti.

I singoli comandi, uffici, ecc. rimetteranno direttamente il relativo importo, con vaglia del tesoro o con vaglia postale, intestato al « Tesoriere della R. Zecca di Roma », ovvero con vaglia bancari ad esso girati, ed imputeranno la spesa all'assegnazione loro fatta per le spese d'ufficio.

Le Amministrazioni residenti in Roma potranno provvedere al pagamento anche in modo diretto.

I bolli che verranno sostituiti, nonchè quelli che risulteranno esuberanti per la soppressione di comandi od uffici, o per cambio di denominazione, saranno tutti spediti al comando del distretto militare di Roma, che ne riprodurrà l'impronta in apposito registro e li invierà poi alla R. Zecca per la fusione.

Gli uffici militari dovranno uniformarsi alle nuove disposizioni entro il più breve tempo possibile, poichè, in caso contrario, la corrispondenza da essi impostata non potrebbe più avere corso.

Si aggiunge che, in base alle norme già concordate con l'Amministrazione postale, tutti gli enti che godono della franchigia postale, eccettuati soltanto gli uffici o distaccamenti temporanei ed i funzionari in missione, dovranno fare uso del detto bollo di esenzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 300. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. – Avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926. n. 397.** — (Gabinetto). — 5 maggio 1928 – Anno VI.

(*Per la parte precedente vedi circolare* 369 giornale militare 1926).

§ 127.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge sullo stato degli ufficiali, previsto dall'art. 129 della legge 11 marzo 1926, n. 398, ha luogo considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva; e cioè con le modalità stabilite dai precedenti paragrafi per gli ufficiali della suddetta categoria.

§ 128.

Le competenti autorità, nell'emettere il giudizio in merito all'avanzamento, debbono prescindere dal requisito dell'idoneità fisica: e per quanto concerne l'idoneità professio-

nale terranno presenti le limitate e particolari possibilità d'impiego di ciascun ufficiale. Per il resto giudicheranno sulla base delle note caratteristiche riportate dall'ufficiale durante il periodo di servizio e tenendo conto della sua condotta morale e politica nella posizione di congedo.

§ 129.

Per le eventuali comunicazioni da farsi agli interessati in merito alla non inscrizione nei quadri d'avanzamento, si osserverà quanto è stabilito per gli ufficiali della riserva dal § 33 delle presenti norme, modificato dalla circolare 475 *giornale militare* 1926 e dal n. III della circolare 227 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 301. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricevimento e custodia dei fondi e valori, che eccezionalmente pervengono alle amministrazioni militari dipendenti.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

I fondi e valori, estranei alla gestione di bilancio, la custodia dei quali non fosse prevista nè dal vigente regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nè da altri speciali regolamenti, dovranno normalmente e senza indugio, essere versati nella tesoreria provinciale, locale, o viciniore.

All'uopo detti fondi e valori dovranno essere subito depositati nella cassa di riserva dell'ente militare a cui sono pervenuti, con le modalità di cui agli articoli 91 e seguenti del predetto regolamento d'amministrazione, non che di quelle relative alla custodia dei depositi e titoli privati, indicate all'art. 120 del regolamento stesso.

La conseguente annotazione, da farsi sul « Registro dei fondi depositati nella cassa di riserva », dovrà contenere, oltre alla data, anche la natura, la provenienza, la destinazione, l'ammontare e tutte quelle altre indicazioni necessarie ad individuare i singoli fondi e valori, che, se consistono in numerario o in titoli di rendita del Debito Pub-

blico dovranno essere versati in Tesoreria, a cura dei responsabili di detta cassa, possibilmente nella stessa giornata. Se trattasi di numerario, il versamento — a seconda della destinazione del numerario stesso — sarà fatto: in via definitiva, con imputazione al relativo capitolo del bilancio di entrata e con le consuete forme, dandone immediata partecipazione al competente ufficio del Ministero; oppure, in attesa dell'espletamento delle pratiche necessarie per la destinazione definitiva, sarà effettuato, a titolo di cauta custodia, come deposito provvisorio. In entrambi i casi sarà ritirata la corrispondente quietanza, che dovrà essere annotata nel registro suindicato e quindi messa agli atti nel 1° caso e conservata nella cassa di riserva nel 2°.

Ove si tratti invece di titoli di rendita del Debito Pubblico, il versamento sarà fatto sempre come deposito provvisorio.

La fattura che accompagnerà il versamento, ove trattisi di deposito provvisorio, dovrà contenere le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 564 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, e cioè:

1° Il cognome, il nome e la qualità dei depositanti o di coloro per conto dei quali è fatto il deposito;

2° La causa del deposito stesso;

3° La quantità e la specie dei valori depositati, e se i medesimi consistono in titoli del Debito Pubblico, la loro qualità, la rendita annua e la decorrenza di essa, il capitale nominale, la quantità ed il valore lordo delle cedole annessevi;

4° L'autorità da cui dovrà poi essere firmato l'ordine scritto, alla Tesoreria, per l'erogazione dei fondi e valori depositati.

Se le operazioni di versamento non potessero essere effettuate nella stessa giornata, i fondi e valori continueranno ad essere custoditi temporaneamente nella cassa di riserva, tenendo presente che il versamento stesso dovrà sempre essere effettuato al più presto possibile e, ad ogni modo, non oltre il terzo giorno da quello del ricevimento.

Contemporaneamente al versamento fatto in Tesoreria, come deposito provvisorio, dovranno essere iniziate le pratiche amministrative per la definitiva destinazione del numerario o dei titoli di rendita depositati.

Quando tali pratiche saranno espletate, si possono presentare cinque casi:

1° Contante, che deve essere versato ad un capitolo del bilancio di entrata;

2° Contante, che deve essere erogato nell'acquisto di titoli di rendita;

3° Titoli di rendita al portatore, da tramutarsi in nominativi;

4° Titoli, dei quali debba essere realizzato l'importo per una delle destinazioni di cui ai numeri 1 e 2;

5° Numerario o titoli, da restituire all'ente depositante, per essere impiegati nei modi stabiliti o fatti pervenire a chi di ragione.

In tutti questi casi occorre che sia restituita alla Sezione di tesoreria la quietanza di deposito provvisorio, a tergo della quale sarà apposta la dichiarazione di nulla osta alla restituzione del numerario o titoli, dai predetti responsabili della cassa di riserva, a meno che il Ministero, con apposita disposizione (comunicata anche alla Tesoreria), non abbia avocato a sè tale facoltà. La quietanza in parola dovrà, però, essere preventivamente sottoposta all'ordine di restituzione della Intendenza di Finanza (Sezione tesoro).

Nei primi due casi gli enti militari interessati non ritireranno il contante risultante dalla quietanza di deposito provvisorio, ma restituiranno questa alla Sezione di tesoreria, insieme con la fattura di versamento, occorrente per ottenere, nel 1° caso la quietanza di entrata, e nel 2° un vaglia del tesoro sulla Tesoreria centrale a favore del contabile del portafoglio per acquisto di rendita, da intestarsi alla fondazione o ente da istituire. Tale vaglia del Tesoro dovrà essere poi subito trasmesso a questo Ministero, per l'ulteriore corso, conservandone in atti gli estremi.

Nel 3° caso, espletate le pratiche di sopra accennate per ottenere la restituzione, i titoli saranno ritirati dalla Tesoreria a cura dei responsabili della cassa di riserva, i quali dovranno introitarli di nuovo in cassa ed accendere una nuova partita nel registro suddetto.

Quindi, senza alcun indugio (stante che, come sopra si è detto, non deve essere chiesta la restituzione dei titoli alla Tesoreria, se prima non siano state espletate tutte le pratiche amministrative per la loro definitiva destinazione), i titoli stessi saranno di nuovo estratti dalla cassa di riserva e prodotti alla Intendenza di finanza (Sezione tesoro), beninteso previ opportuni accordi, perchè siano tramutati al nome della fondazione od ente da istituire.

Nel 4° e nel 5° caso, dovranno chiedersi, ove già non siano intervenute, istruzioni di volta in volta al competente ufficio del Ministero.

Quando infine, si tratti di titoli di Stati esteri, oppure di obbligazioni od azioni di società commerciali, industriali, ecc. (che non sono ricevuti dalle sezioni di tesoreria), bisognerà inviarne subito una particolareggiata descrizione al competente ufficio del Ministero e frattanto, in attesa delle decisioni, introdurli e conservarli nella cassa di riserva, con le norme suaccennate.

Quando i fondi e valori in parola pervengono ad enti o comandi militari, non provvisti di cassa di riserva, i relativi comandanti (Capi di Stato Maggiore per i comandi delle grandi unità) avranno cura di farli subito pervenire, a loro volta, all'ente da cui dipendono amministrativamente, o ad un ente viciniore, perchè provveda alle operazioni suindicate di entrata ed uscita, che, si ritiene opportuno avvertire, devono essere inscritte anche sul giornale di cassa ed applicate alle colonne del « fondo scorta e conti particolari ».

Si avverte infine che alle suaccennate operazioni, da compiersi presso le Tesorerie, i responsabili della cassa di riserva potranno provvedere mediante delega, ai sensi dell'art. 283 delle citate Istruzioni generali sul servizio del Tesoro, richiamate negli articoli 107 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 302. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

A senso dell'articolo 11 della circolare 375 del *giornale militare* 1924, tutti gli enti militari, entro il 31 maggio c. a., dovranno far pervenire i consueti documenti, relativi alla previsione della forza e della spesa per l'esercizio 1928-29, agli uffici di contabilità e revisione dei rispettivi comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna e comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Si ricorda in proposito che, col venturo esercizio 1928-29, dovranno avere completa applicazione, anche agli effetti amministrativi, tutte le disposizioni emanate nell'esercizio 1927-28, che comunque abbiano variato la preesistente circoscrizione territoriale militare (costituzione dell'11° corpo d'armata, variazioni conseguenti all'applicazione della nuova circoscrizione delle provincie e dei comuni del Regno, ecc.).

Tali variazioni, com'è noto, nel corso dell'esercizio 1927-28 non ebbero generalmente effetto, nei riguardi amministrativi, in applicazione del disposto dell'art. 34 della circolare 375 del *giornale militare* 1924 e delle speciali disposizioni date di volta in volta dal Ministero (Ragioneria centrale).

La previsione della forza sarà calcolata, come appresso:

a) per gli ufficiali:

ufficiali in s. p. e. - la forza organica;

ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e allievi - la forza al 1° aprile 1928 aumentata di 2/3;

ufficiali in posizioni diverse - la forza presente al 1° aprile 1928;

b) per i sottufficiali dei CC. RR. - la forza organica;

c) per i sottufficiali delle altre armi e corpi - la forza organica aumentata dei sergenti provenienti dagli allievi;

d) per gli appuntati e militi dei CC. RR. - la forza presente al 1° aprile 1928 diminuita del 5 per cento;

e) per la truppa delle altre armi e corpi - la forza presente al 1° aprile 1928 aumentata di 2/5.

Nel richiamare tutte le avvertenze e nel confermare tutte le disposizioni date in occasione della previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1927-28 (circolare 297 del *giornale militare* 1927), si avverte che il bilancio dell'esercizio 1928-29 non ha subìto, in confronto di quello dell'esercizio precedente, modificazioni sostanziali.

Per quanto si rferisce ai capitoli che interessano la gestione delle amministrazioni militari dipendenti, occorre solo avvertire:

1° - che l'indennità militare, pel personale militare del Ministero e dello Stato Maggiore del Regio Esercito, dovrà essere applicata, nel prossimo venturo esercizio, al capitolo 2;

2° - che le spese per monografie militari, già a carico del capitolo 23 « Istituto geografico militare, ecc. », nell'esercizio 1928-29 dovranno essere imputate al capitolo 30 « Servizi di Stato Maggiore, ecc. », al quale venne trasportato il relativo stanziamento;

3° - che dopo il capitolo 47, nel bilancio dell'esercizio 1928-29, è stato aggiunto il capitolo 48 di nuova istituzione.

A tale capitolo dovranno essere applicate le spese di assicurazione contro gli infortuni degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle amministrazioni militari.

Tali spese erano, com'è noto, imputate in precedenza ai diversi capitoli sui quali gravavano le paghe degli operai addetti ai diversi servizi dell'amministrazione militare (materiale di artiglieria, materiale del genio, pane e viveri, ecc.). Nel corso dell'esercizio 1927-28 venne poi istituito apposito capitolo (47-*bis*) corrispondente al 48 del 1928-29;

4° - che in conseguenza dell'istituzione del capitolo anzidetto, la numerazione di tutti i capitoli, dal 49 in poi, sino al capitolo 66, ha subìto, in confronto di quella del 1927, lo spostamento di un'unità in aumento;

5° - che dopo il capitolo 66, corrispondente al 65 dell'esercizio 1926-27 « provvista di generi e materiali, ecc. », è stato aggiunto il capitolo 67 « sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana » di nuova istituzione.

In conseguenza tutti i capitoli dal 68 in poi differiscono, nella numerazione, di due unità in più, dai corrispondenti del bilancio dell'esercizio 1926-27.

Ad evitare errori già verificatisi negli esercizi scorsi, si avverte che i capitoli, sui quali le amministrazioni militari dipendenti non possono, in via normale, effettuare spese, con i fondi delle anticipazioni, sono, per l'esercizio 1928-29, i seguenti:

1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 47 - 56 - 65 - 67.

Si avverte inoltre che, a senso dell'art. 11 (lettera *l*) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti la amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (circolare 148 *giornale militare* corrente anno), le amministrazioni dipendenti possono effettuare spese, coi fondi delle anticipazioni e beninteso previa concessione della relativa assegnazione da parte del Ministero, anche sui capitoli:

11 - « spese di liti e di arbitramenti »;
39 - « fitti d'immobili e canoni d'acqua »;
43 - « spese per risarcimento danni »;

purchè l'importo delle spese stesse non superi le lire 1000.

Effettuano inoltre spese a carico dei fondi delle anticipazioni:

1. L'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a carico del capitolo 1;

2. Il corpo che amministra la segreteria dell'Ordine militare di Savoia, a carico del capitolo 41.

A parziale modificazione, del sistema sin qui seguito per la concessione delle assegnazioni, si avverte infine che la ragioneria centrale, ricevuti i consueti documenti relativi alla previsione della forza e della spesa, farà conoscere, per ciascun capitolo, in rapporto alle disponibilità di bilancio, l'importo complessivo messo a disposizione di ogni corpo d'armata, per i bisogni di tutti gli enti dipendenti.

Occorre avvertire che, nella determinazione di tali assegnazioni globali, si terrà debito conto delle riduzioni eventualmente già apportate alle previsioni dei corpi dai comandi di corpo d'armata (ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale ed ufficio di contabilità e revisione), in modo da evitare, nei limiti del possibile, disparità di trattamento.

Gli uffici di contabilità e di revisione, previ accordi con gli ispettori amministrativi territoriali, ripartiranno quindi gli importi complessivi, determinati dalla ragioneria, nel modo più equo fra gli enti dipendenti.

Ultimata tale ripartizione, gli uffici anzidetti notificheranno alla ragioneria centrale, per la conferma, le assegnazioni concesse a ciascun ente e su ciascun capitolo di spesa, trasmettendo all'uopo una copia degli appositi modelli conformi all'allegato 2 della *circolare* 375 *giornale militare* 1924, debitamente completati con l'indicazione delle assegnazioni anzidette.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 303. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, inserto nella circolare 388 del *giornale militare* anno 1927, si notifica che, con le norme da detto decreto stabilite, si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1928, presso la scuola centrale CC. RR., il 2° corso — della durata di sei mesi — di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.

Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 50.

Gli aspiranti debbono aver compiuto — ai sensi dell'articolo 3 del succitato R. decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso, non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926 e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

e) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione, oppure licenza d'istituto tecnico del vecchio ordinamento nelle sezioni agrimensura, industriale, o commercio e ragioneria;

f) licenza di R. Istituto commerciale;

g) licenza della R. accademia di commercio di Trento e Trieste;

h) licenza di un R. istituto di 3° grado, compresa quella dell'Istituto Nazionale d'istruzione professionale di Roma (ora S. Michele) e quella dell'istituto d'arte industriale di Napoli;

i) licenza di un R. istituto nautico.

I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Le domande degli interessati — redatte su carta da bollo e dirette al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali) al quale saranno fatte pervenire non più tardi del 15 luglio p. v. — dovranno essere corredate di uno dei titoli di studio predetti e presentate ai rispettivi comandanti di corpo, che, dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere. Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

I comandanti di corpo o reparto autonomo daranno subito comunicazione della presente circolare ai dipendenti ufficiali subalterni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 304. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Firenze: Divisione di Pistoia.
Compagnia di Bagni di Montecatini.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 305. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione della circolare 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in aspettativa per riduzione di quadri senza obbligo di richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

Il Ministero determina che le norme, di cui alla circolare 309 *giornale militare* 1927, riflettenti alcune modificazioni all'allegato 3 ed al pragrafo 9 della circolare 369 *giornale militare* 1926, siano applicate anche nei corsi di istruzione dei capitani in aspettativa per riduzione di quadri che si svolgono nell'anno 1928 presso le scuole centrali di Civitavecchia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 306. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

In seguito all'esame delle domande di ammissione all'avanzamento a scelta di cui alla circolare 112 del *giornale militare* 1928, si comunicano i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere l'esperimento per detto avanzamento:

Fanteria.

Maggiore CANDELORO Dino di Francesco, Div. Roma.
» DA SCHIO Giovanni di Almerico, Div. Verona.
» TREVES DEI BONFILI Gastone di Camillo, Div. Padova.

Tenente CASALI Enrico di Umberto, Div. Ancona.
» MAIS Romualdo di Edoardo, Div. Ancona.
» SANTANDREA Giulio di Sante, Div. Bologna.
» DE MARZIIS Emidio di Alfonso, Div. Padova.
» RAFFA Mario di Federico, Div. Bologna.

Cavalleria.

Capitano CARE' Alessandro di Virginio, Distr. Roma.

Artiglieria.

Capitano GUARDABASSO Evandro di Giovanni, Distretto Firenze.
Tenente PEANO Alessio di Michele, Distr. Bolzano.
» PILONETTO Tullio di Egidio, Distr. Belluno.
» DE PASQUALE Mario di Giacomo, Distretto Messina.
» TOZZI Giulio di Antonio, Distr. Vicenza.
» VALENTINI Valentino di Cesare, Distretto Bologna.
» OLIVIERI Domenico di Eraplio, Distretto Salerno.
» TORCHI Francesco di Gius. Distr. Bologna.
» FENZI Luigi di Benedetto, Distr. Sacile.

Genio.

Tenente ARANCI Guido di Salvat. Distr. R. Calabria.
» BERARDI Ennio di Giuseppe, Distr. Roma.
» ZANOTTI Giovanni di Vinc. Distr. Ravenna.
» CLEMENTI Ignazio di Gesualdo, Distretto Catania.

Si rammenta che come è stabilito dai paragrafi 4 e 10 della citata circolare 112 *giornale militare* c. a., l'esperimento di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento, consisterà in un apposito corso della durata di giorni trenta che si svolgerà presso la scuola centrale di Civitavecchia dal 25 maggio al 25 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N.B. — Si avverte che per regolare la posizione nei riguardi degli assegni, gli ufficiali aventi famiglia dovranno produrre all'atto di presentazione al comando delle scuole lo « stato di famiglia » debitamente legalizzato.

Per lo stesso fine i comandi di distretto dovranno far risultare sui certificati di viaggio la eventuale qualità di impiegato statale, provinciale o comunale degli ufficiali partecipanti ai corsi.

N. 307. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Distintivi per ufficiali del R. Esercito a disposizione per l'esplorazione aerea.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 maggio 1928 - Anno VI).

A parziale modificazione della circolare 509 *giornale militare* 1924, il distintivo per gli ufficiali del R. Esercito osservatori dall'aeroplano, deve essere portato solamente dagli iscritti sull'annuario militare nell'elenco dei disponibili per l'esplorazione aerea lontana (ufficiali di stato maggiore) ed in quello per l'esplorazione vicina e tattica (ufficiali inferiori delle varie armi).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 308. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pastrano foderato con pelli di agnello per automobilisti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

E' adottato un pastrano foderato con pelli di agnello per automobilisti.

E' costruito con panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30; è a doppio petto e si compone di:

un corpo - un bavero - due maniche.

Il corpo è a taglio molto ampio e si compone di due parti: anteriore e posteriore.

La parte anteriore si divide in parte destra e parte sinistra. Entrambe le parti hanno 5 bottoni grandi di frutto e 5 asole praticate in corrispondenza dei bottoni. I bordi interni delle due parti medesime sono rinforzate da una lista dello stesso panno della larghezza di cm. 10 circa in alto e degradante a cm. 7 circa al fondo.

La parte anteriore porta 4 tasche: 2 al petto tagliate in senso verticale e 2 ai lati in senso orizzontale; queste ultime sono munite di copritasca avente nel mezzo un'asola in corrispondenza di un bottone.

La parte posteriore del pastrano è in sol pezzo.

Sulle spalle, all'attaccatura delle maniche, sono applicate due controspalline a forma trapezoidale.

Il bavero è ampio e formato con stoffa addoppiata e rinforzato internamente con fodera; nella parte sinistra sono applicati una maglietta di ferro e quattro bottoni piccoli di frutto che servono per assicurare una piccola martingala di cui il bavero stesso è munito e nella parte destra un gangherello di ferro ed altri due bottoni che servono per chiudere il bavero a mezzo della martingala medesima.

Le maniche sono a taglio ampio e terminano con manopole a punta rimboccabili. Le maniche sono foderate di flanella di lana bigia.

Il pastrano è internamente foderato di pelle di agnello con pelo.

Il pastrano sarà inventariato al categorico 182 della categoria II sez. A del nomenclatore del materiale dei Servizi logistici.

Seguono la dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti, lo specchio delle misure del pastrano e della pelliccia, il conto di costruzione.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del pastrano di panno grigio-verde foderato di pelliccia da automobilista (mod. 1928).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	25	2,80	70 —	
2	50	2,65	132,50	
3	25	2,50	62,50	
TOTALE	100		265 —	

Media m. 2,65

Specchio delle misure del pastrano di panno grigio-verde foderato di pelliccia da automobilisti (mod. 1928)

TAGLIE	LARGHEZZA				METÀ LARGHEZZA								ALTEZZE					
					Parte posteriore				Parte anteriore				delle maniche		delle manopole		del bavero	
	dell'attaccatura del bavero al fondo	dalla punta della spalla al fondo	delle maniche, parte esterna	dal bavero alla piegatura	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura: della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura: del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente e al gomito	al polso	alla punta	disotto	non compreso il riporto	del riporto parte posteriore
1	1200	1250	640	450	240	260	280	390	320	450	490	630	230	175	130	900	120	85
2	1150	1200	615	440	230	250	270	370	310	440	480	630	225	170	125	850	115	85
3	1100	1150	590	430	220	240	260	350	300	430	470	630	220	165	120	800	110	85

Specchio delle misure della fodera di pelle di agnello per pastrano da automobilisti.

TAGLIE	LUNGHEZZE		LARGHEZZE							
			Parte posteriore				arte anteriore			
	Parte posteriore	Parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto	sotto le ascelle	alla taglia	al fondo
1	1050	1100	470	510	540	720	230	370	400	550
2	1000	1050	450	490	520	690	220	360	390	550
3	950	1000	430	470	500	660	210	350	380	540

Conto di costruzione del pastrano di panno grigio-verde foderato di pelliccia per automobilisti (mod. 1928).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	2,65	65 —	172,25
Flanella di lana color grigio alta m. 1,30	»	0,90	18,50	16,65
Tela di cotone tinta grigia per fodere alta m. 0,62.....	»	0,50	4,30	2,15
Fodera di pelle di agnello	N.	1 —	—	110 —
Bottoni grandi di frutto color grigio	»	12 —	15 %	1,80
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	10 —	13 %	1,30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (compresa l'attaccatura della pelliccia) (1).....	L.	—	—	14 —
			Prezzo di costo . . . L.	318,15
			Prezzo di conteggio . . . L.	318,20

(1) Nella fornitura sono compresi: il nastro di cotone color grigio alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; un gangherello di ferro con rispettiva maglietta, ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 309. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi speciali per i sottufficiali e graduati dei carri armati** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

Vengono adottati i seguenti distintivi speciali per i sottufficiali e graduati dei carri armati; distintivi da applicare alla manica sinistra della giubba:

pei sottufficiali capi-carro: una ruota formata da un cerchio del diametro di mm. 24-26 con 8 raggi di cui 7 sporgenti dalla circonferenza della ruota per mm. 5 circa. Al di sotto della ruota vi è una sbarra orizzontale lunga mm. 40 ed al di sopra una granata con fiamma allungata. Altezza del distintivo mm. 70-72 (*vedi figura* 1);

pei graduati piloti: una ruota formata da due cerchi concentrici, il primo del diametro di mm. 35-36 misurato internamente ed il secondo del diametro di mm. 14-15 e di 8 raggi attraversanti le circonferenze dei due cerchi suddetti e sporgenti dalla maggiore per circa mm. 5. Al di sotto della ruota vi è una sbarra orizzontale lunga mm. 40. Altezza del distintivo mm. 47-48. (*Vedi figura* 2).

I distintivi sono ricamati con filato metallico argentato su panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali o su panno grigio-verde da vestiario per caporali e soldati.

Il primo sarà inventariato alla categoria 1ª del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici - sezione B, categorico 278 - al prezzo di L. 3.60; il secondo alla stessa categoria e sezione, categorico 279 al prezzo di L. 2.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Figura 1.

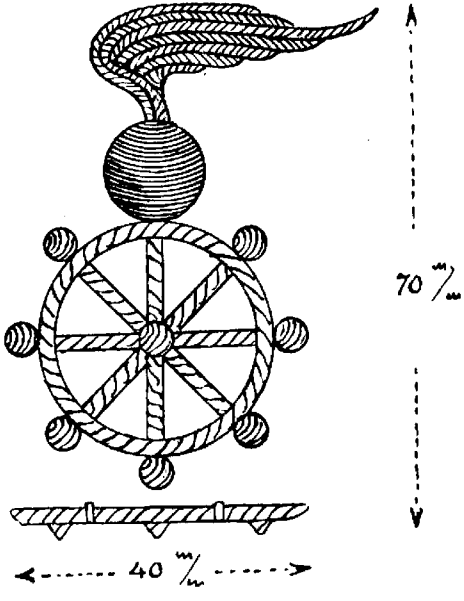
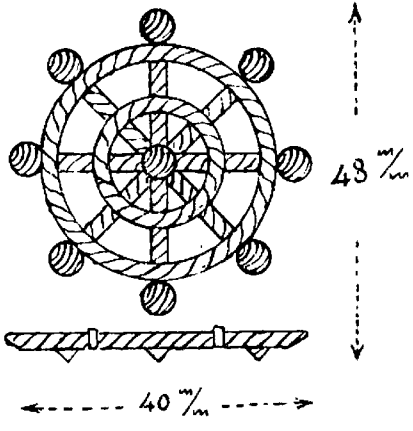


Figura 2.



N. 310. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la ginnastica militare.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). - 10 maggio 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata l'« Istruzione per la ginnastica militare ». Edizione 1928 (parte I), bozze di stampa.

Tale regolamento sarà diramato a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo gener. di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo gener. di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto e Ufficio coordinamento	»	5
Direzioni generali	»	1
Ispettorato generale amministrativo	»	1
Divisione educazione fisica e scuole	»	1
Centro chimico militare	»	10
Ragioneria centrale	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Comando del corpo di S. M. (Uffici vari)	»	200
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	5
Ufficio del capo di S. M. della R. Aeronautica	»	5
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	5
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati della cavalleria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe alpine, dei bersaglieri e tecnico-automobilistico	»	5
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di divisione (compreso Ispettorato di mobilitazione)	»	10
Comando truppe Tripolitania	»	5
Comando truppe Cirenaica	»	5
Comando truppe Eritrea	»	5
Comando truppe Somalia	»	5
Comando truppe dell'Egeo	»	5
Provveditorato generale dello Stato	»	1
Comando generale arma dei CC. RR. (comprese le copie per i riparti dell'arma)	»	1000
Comando generale R. Guardia di finanza (comprese le copie per i riparti del corpo)	»	100
Addetti e missioni militari all'estero	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	10
Comando scuole centrali	»	50
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	20
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	20
Comando scuola applicazione di fanteria	»	10
Comando scuola applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro artiglieria - Nettuno	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	10
Comando scuole allievi sottufficiali	»	5
Comando collegi militari	»	10

Arma di fanteria.

Comando di brigata	»	2
Comando di reggimento	»	4
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	»	2
Comando di reggimento	»	4
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	5

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento e di centro controaerei	»	4
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	5

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Carri armati.

Comando di reggimento	»	4
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Distretti, centro automobilistico, sanità, sussistenza.

Comando distretto	copie	4
Comando compagnia distrettuale	»	4
Comando centro automobilistico	»	4
Comando compagnia sanità	»	4
Comando compagnia sussistenza	»	4

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena	copie	2
Comando di compagnia di disciplina	»	5
Comando di reclusorio militare	»	2
Comando di carcere militare	»	2

Truppe coloniali.

Comandi e truppe coloniali	copie	200

L'Ufficio di pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli Enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire . . . . .

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 311. — RECLUTAMENTO. — **Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa o a quella minima.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 maggio 1928 – Anno VI.

Col n. 3 del manifesto per la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva per la classe 1908 (circolare 174 del *giornale militare* c. a.) fu disposto che le reclute state ascritte alla ferma riducibile o riconosciute in possesso del relativo titolo di ascrizione, per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, non fossero provvisoriamente chiamate alle armi, riservandosi il Ministero di stabilire la data della loro chiamata.

Analoga disposizione fu dettata (n. 4 del manifesto) per le reclute non ascritte alla ferma minima, ma riconosciute in possesso del relativo titolo.

In relazione a tali disposizioni, il Ministero determina che i militari i quali, soltanto dopo essersi presentati alle armi con la chiamata della classe 1908, abbiano ottenuto, od ottengano l'ascrizione a ferma riducibile o il riconoscimento del titolo all'ascrizione alla ferma stessa in base all'art. 81 del Testo Unico citato od anche il riconoscimento del titolo alla ferma minima, siano rinviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata, che sarà stabilita in relazione alla riserva fatta con i citati n. 3 e 4 del manifesto.

Per altro coloro che abbiano ottenuto od ottengano il riconoscimento del titolo alla ferma minima, potranno, a loro richiesta, essere, invece, trattenuti alle armi fino al compimento dei tre mesi di servizio previsti dall'art. 89 del vigente Testo Unico.

E' ovvio, infine, che i militari alle armi che otttengano, non già il solo riconoscimento del titolo a ferma minima, ma l'ascrizione alla ferma stessa, debbano essere subito inviati in congedo illimitato provvisorio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 312. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1928 - Anno VI).

A complemento delle disposizioni della circolare 725 del *giornale militare* 1927, questo Ministero determina che anche, i sottufficiali e i militari in congedo illimitato, muniti di titoli di studio semplicemente sufficenti, a termini della circolare 638 del *giornale militare* 1927, per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, possano aspirare alla nomina a sottotenente di complemento a condizione, beninteso, che riuniscano tutti gli altri requisiti di cui alla predetta circolare 725.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 313. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'accertamento della idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 10 maggio 1928 – Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 11 agosto 1927 (circolare 483 *giornale militare* 1927) per l'applicazione del suddetto R. decreto;

Decreta:

E' nominata una Commissione tecnica per l'accertamento della idoneità alla carica superiore, fino a quella di capo reparto incluso, per gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati, a senso del n. 29 delle Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico suddetto (circolare 483 *giornale militare* 1927).

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

Maggiori generali d'artiglieria BUFFI cav. Aldo e CAMPOLMI cav. Giovanni, capi reparto presso la Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il consigliere nel Ministero della guerra CORSI cav. uff. dott. Furio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 314. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

A scioglimento della riserva fatta nella circolare 235 *giornale militare* c. a, si segnala che anche i seguenti capitani dovranno sostenere gli esperimenti obbligatori per l'inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1928 e faranno parte al 2° turno:

Fanteria.

FRANCONE Gildo.
MATONE Giovanni.
CHIRONI Michele.
FRONTEDDU Bartolomeo.
PAGANO Emanuele.
D'ANDREA Alfonso.

Artiglieria.

TESTI Orazio.
FIORINI Cleto.

Genio.

COSTANTINI Fortunato.
LAMI Guido.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 17, anno 1928, circolare 249:

A pagina 699, il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dai seguenti due comma:

« I titoli del prestito del Littorio saranno convertiti in quattro certificati di rendita nominativi — di L. 57,000 ciascuno — intestati alla fondazione e depositati nella cassa dei reggimenti beneficiari ».

« I titoli di consolidato 5 % saranno pure convertiti in quattro certificati di rendita nominativi — di L. 23,800 ciascuno — intestati e depositati come sopra ».

All'art. 4, primo comma, terza riga, leggasi: anzichè « a favore del circolo della mensa », « a favore del circolo e della mensa ».

Dispensa 19ª, anno 1928, circolare 287:

A pag. 772 invece di ZAMPOGLIONE, leggasi ZAMPAGLIONE.

A pag. 772 invece di RUTO', leggasi BUTO'.

A pag. 772 invece di MONTUORSI, leggasi MONTUORI.

A pag. 773 invece di GIULIO FALHONE Luigi, leggasi GIULIO FALZONE Luigi.

A pag. 773 depennare il primo SACCHETTI Renzo perchè ripetuto ed errato.

A pag. 773 invece di FAROVELLI, leggasi FARAVELLI.

PREZZO L. 1 —

(2653) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1928 - ANNO VI — 14 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 315 - 10 maggio 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ordinarie alle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi . . . . . *Pag.* 869

» 316 - 10 maggio 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Norme per le ammissioni ed il trattamento degli allievi nelle RR. Accademie militari . . . . . » 874

Circolare N. 315. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ordinarie alle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

1. — Con la notificazione che fa seguito alla presente circolare vengono banditi i concorsi per l'ammissione al primo anno dei corsi ordinari presso le accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle varie armi e corpi del R. Esercito.

2. — I concorsi di cui sopra si svolgeranno sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle « *Norme per l'ammissione ed il trattamento degli allievi nelle R.R. accademie militari* », riportate nella circolare n. 316 del *giornale militare* c. a., che abroga e sostituisce il « Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e alla accademia militare » del 22 aprile 1903.

3. — I comandanti di corpo o di distretto dovranno pertanto attenersi alle menzionate *norme*, le quali, sancite in linea permanente, vengono completate dalle indicazioni di natura contingente per quanto riguarda il concorso attuale, riportate nel manifesto.

A complemento delle norme stesse il Ministero determina:

a) Le visite mediche per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti di cui al n. 19 delle *norme*, avranno luogo dal 5 al 15 agosto p. v.

b) Le commissioni sanitarie per la prima visita medica degli aspiranti all'ammissione alle accademie residenti nelle colonie o nell'Egeo di cui al n. 19, ultimo comma, delle citate *norme* saranno costituite come segue:

presso i comandi delle RR. truppe delle colonie:
— il dirigente il servizio sanitario (*presidente*);
— due maggiori o capitani medici (*membri*);
per l'Egeo:
— l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari del Dodecanneso (*presidente*);
— due ufficiali medici, membri, dei quali uno potrà essere subalterno, purchè l'altro sia capitano.

c) Il termine ultimo per la regolarizzazione dei documenti da parte degli aspiranti sarà fissato, in relazione al n. 13 delle stesse *norme*, al 15 agosto p. v.

d) Le graduatorie dei concorrenti alle accademie saranno fatte pervenire al Ministero dai comandi dei predetti istituti nella giornata del 12 ottobre p. v.

e) Scaduto il 30 ottobre p. v. non potranno effettuarsi più ammissioni alle Accademie per alcun motivo.

4. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la menzionata notificazione della quale riceveranno, in breve

tempo, un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvederanno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione degli estratti della presente circolare e di quella n. 316 che saranno loro trasmessi in conveniente numero e di cui distribuiranno qualche copia agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per l'ammissione al 1° anno delle R.R. Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. Esercito.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1928-29 sono aperti i seguenti concorsi:

A) — *Per l'ammissione alla R. accademia di Modena di*:

135 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
15 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;
22 allievi, al primo anno del corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
20 allievi, al primo anno del corso di amministrazione;

B) — *Per l'ammissione alla R. accademia di Torino di*:

135 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
45 allievi, al primo anno del corso del genio.

I corsi presso le accademie predette avranno inizio il 15 ottobre p. v.

2. — Possono concorrere i cittadini del Regno anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1928 e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);
b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un Regio istituto commerciale;

d) licenza di un Regio istituto industriale, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (di San Michele), e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un Regio istituto nautico.

3. — Sono ammessi in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

Titoli equipollenti a quelli della precedente lettera a): attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola Reale superiore (scuole medie dell'ex impero austro-ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

Titoli equipollenti a quelli delle precedenti lettere b), *c*) e *d*): licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un Regio istituto commerciale, o delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

4. — Per l'ammissione ai concorsi per le armi di artiglieria e del genio sono validi esclusivamente i diplomi di maturità classica o scientifica, con le equipollenze sopra indicate.

5. — I giovani che non conseguissero il certificato di studio nella sessione di esami del luglio p. v., ma abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo, che dovranno però presentare non oltre l'8 ottobre p. v.

6. — Il termine ultimo per la presentazione ai corpi o distretti delle domande di ammissione scade improrogabilmente il 31 luglio p. v.

Il certificato di studio potrà anche essere direttamente inviato, in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 agosto p. v.

7. — Le ammissioni alla R. accademia di Modena (fanteria, cavalleria, commissariato e amministrazione) hanno luogo senza speciali esami o esperimenti, sulla base del risultato del titolo di studio esibito, limitatamente, beninteso, ai posti disponibili.

Le ammissioni alla R. accademia di Torino (artiglieria e genio) avverranno invece in base al risultato di uno speciale esame orale di matematica che i concorrenti dovranno sostenere nel periodo dal 1° al 25 settembre, in una delle sedi, a loro scelta, di Torino, Roma o Napoli, secondo il programma riportato di seguito alla circolare n. 316 del *giornale militare* 1928.

8. — Saranno inscritti nelle graduatorie di ammissione, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra. Successivamente sarà data la precedenza ai candidati licenziati in qualunque anno dai collegi militari. Nessun'altra precedenza sarà accordata per qualsiasi titolo.

Saranno esclusi dalla precedenza di cui sopra i candidati che entro il 30 settembre p. v. non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra o di licenziati dai collegi militari.

9. — I corsi presso le Accademie hanno la durata di 3 anni (due anni pel corso d'amministrazione). Al termine del terzo anno gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente.

10. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 800 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1200.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

E' accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del 1° anno che nel titolo di studio di scuole medie abbiano riportato 8 decimi al primo scrutinio ed a quelli del secondo anno di Accademia promossi a tale anno con media di 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

Durante il 3° anno di Accademia la retta è gratuita per tutti gli allievi.

11. — Sono esonerati da tutte le spese di cui sopra gli orfani di guerra ed i figli dei militari od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

12. — Ai figli degli ufficiali, sottufficiali ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo o deceduti per cause non di servizio, è concessa la mezza retta gratuita, corrispondendosi per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

AVVERTENZA.

Nella presente notificazione sono riportate solo le norme di massima relative ai concorsi.

Le condizioni specifiche e le modalità di carattere permanente cui i concorsi sono subordinati, risultano dalle *Norme per l'ammissione ed il trattamento degli allievi nelle RR. accademie militari*, riportate nella circolare 316 del *giornale militare* corrente anno, che potranno essere consultate presso i comandi di distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione potrà essere direttamente richiesta ai comandi dei distretti o ai comandi delle RR. accademie di Modena e Torino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 316. — SCUOLE MILITARE. — **Norme per le ammissioni ed il trattamento degli allievi nelle RR. Accademie militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

Generalità.

1. — Il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito si effettua mediante la frequenza della *Regia Accademia di fanteria e cavalleria,* in Modena, per gli aspiranti ai corsi di

fanteria;
cavalleria;
commissariato (ruolo ufficiali commissari);
amministrazione;

e della *R. Accademia di artiglieria e genio,* in Torino, per gli aspiranti ai corsi di

artiglieria;
genio.

2. — Le ammissioni alle predette Accademie si effettuano per concorso, limitatamente ai posti annualmente disponibili, tra i giovani che posseggano i requisiti di cui al n. 4.

Sarà in facoltà del Ministro della guerra di effettuare, ove vi sia disponibilità di posti, speciali ammissioni al secondo o al terzo anno di corso, prescrivendo all'uopo i maggiori titoli di studio necessari e gli altri eventuali requisiti da richiedersi ai giovani per partecipare ai concorsi relativi.

3. — Il numero dei posti annualmente disponibili per i vari corsi che si svolgono presso le Accademie viene di volta in volta stabilito dal Ministero e fatto conoscere con notificazione di concorso a mezzo del *giornale militare ufficiale.*

Requisiti per l'ammissione.

4. — Possono concorrere all'ammissione al 1° anno di corso i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°;

c) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre o, in sua mancanza, della madre, o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario nel R. Esercito;

f) non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

g) posseggano uno dei titoli di studio elencati al numero 5;

h) sostengano inoltre, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio, un esame orale di matematica in base al programma di cui all'allegato n. 1.

Titoli di studio occorrenti per le ammissioni.

5. — Per partecipare ai concorsi, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, salvo le limitazioni di cui al numero seguente:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico, in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. Istituto commerciale;

d) licenza di un R. Istituto industriale, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (S. Michele) e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. Istituto nautico.

Sono ammessi in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

— *Titoli equipollenti a quelli della lettera* a):

attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore (scuole medie dell'ex impero Austro-Ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

— *Titoli equipollenti a quelli delle lettere* b), c) *e* d): licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un R. Istituto commerciale, o delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

6. — Per l'ammissione ai concorsi per le armi di artiglieria e del genio, sono validi esclusivamente i diplomi di maturità classica o scientifica, con le equipollenze, di carattere transitorio, indicate nel precedente numero.

Domande d'ammissione.

7. — La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 2 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o dalla madre, se vedova, o dal tutore, deve essere indirizzata al Comando dell'Accademia prescelta.

Essa deve essere presentata, entro il termine che sarà indicato nella notificazione di concorso, al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; al comandante del distretto militare, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

8. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre o della madre, o del tutore e nome del concorrente;

b) arma o corpo prescelto;

c) eventuale dichiarazione di opzione di cui al n. 9;

d) località ed epoca nella quale l'aspirante alle armi di artiglieria o genio desidera sostenere l'esame orale di matematica, tenendo presenti i limiti di tempo e le sedi di esami indicati di volta in volta nelle notificazioni di concorso;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato nella notificazione di concorso.

Opzioni in linea subordinata.

9. — E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione rispettivamente ad altra arma o corpo, per l'ipotesi che non ottenessero l'ammissione all'arma o corpo chiesti in linea principale.

La facoltà di opzione può esercitarsi indifferentemente fra le armi e i corpi, purchè il candidato sia in possesso anche del titolo di studio prescritto per l'arma o corpo scelto in linea subordinata.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate.

Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

10. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

b) titolo di studio, nei termini e con le modalità indicate ai numeri dal 14 al 18;

c) certificato di stato libero di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di penalità, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito), e vidimato dal prefetto;

f) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale;

g) domanda su carta bollata da lire tre, diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non consegua l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del Regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

h) atto di assenso del padre, o, in sua mancanza, della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Il titolo di studio di cui alla lettera *b*), ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli interessati ritirato presso le stesse autorità.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai militari che si troveranno nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Il documento di cui alla lettera *h*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), vanno soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

11. — Gli orfani di guerra e i giovani licenziati dai collegi militari, presenteranno, possibilmente, insieme alla domanda e, comunque, non oltre il termine che sarà di volta in volta indicato nella notificazione di concorso, i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dal beneficio della precedenza sugli altri concorrenti di cui al n. 38. La condizione di orfano di guerra si accerta esclusivamente mediante il certificato di cui al n. 95. La condizione di licenziato da un collegio militare si accerta nei modi prescritti dal n. 39.

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

12. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai numeri 7 e 8, che siano corredate di tutti i documenti di cui al n. 10 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

Dette domande e relativi documenti saranno inoltre corredate, a cura dei comandanti di corpo o di distretto, dei seguenti atti:

a) per gli ufficiali in servizio o in congedo, della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e del libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio, dei fogli matricolari aggiornati e completi di ogni variazione; per i sottufficiali e militari di truppa in congedo, dei fogli di congedo illimitato;

c) per i giovani non ancora arruolati, del certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) per tutti i concorrenti, ad eccezione degli ufficiali in servizio o in congedo, delle informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie. Tali informazioni devono essere sempre precise e circostanziate, e saranno senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, di un rapporto personale sul servizio da loro prestato, nel quale siano poste in luce le loro qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigersi e

da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche. In tale rapporto sarà altresì espresso il parere sulla convenienza o meno dell'accoglimento della istanza di partecipazione al concorso;

f) infine, per tutti indistintamente i concorrenti:

della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

delle informazioni di cui alla lettera *f)* del n. 4 da cui risulti che il candidato non sia mai stato espulso da istituti di educazione dello Stato.

Un elenco nominativo di tutti i concorrenti, con l'indicazione dell'Accademia e del corso cui ciascuno aspira, dovrà da ogni comando di corpo o di distretto essere trasmesso al Ministero della guerra non appena scaduto il termine fissato per l'accettazione delle domande di ammissione.

Regolarizzazione dei documenti.

13. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine che sarà indicato nella notificazione di concorso e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 27.

I comandanti di corpo o di distretto debbono astenersi dal dar corso alle domande presentate dagli aspiranti che risultino non essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Presentazione dei titoli di studio.

14. I titoli di studio di cui al n. 5 possono essere presentati in originale o sotto forma di certificato equipollente all'originale, rilasciato, a norma dell'art. 99 del vigente regolamento 4 maggio 1925, n. 653, dal preside, se si tratti di licenza o dal Ministero dell'istruzione, se si tratti di maturità o abilitazione.

Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal preside o dal presidente della commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci). I certificati rilasciati dai presidi dovranno invece essere sempre legalizzati dal provveditore agli studi o dal prefetto.

15. Qualora dai certificati di studio non risulti l'indicazione dei punti riportati nelle singole materie, agli stessi dovrà essere unito un apposito specchietto con l'indicazione di cui sopra.

I giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, saranno posti in coda alle graduatorie di ammissione.

Qualora dai diplomi o dai certificati di studio non apparisca esplicitamente in quale delle due sessioni di esami il titolo venne conseguito, agli stessi dovrà essere unita una apposita dichiarazione del preside dell'istituto comprovante tale circostanza; in caso contrario il titolo di studio sarà considerato come conseguito in sessione di riparazione.

16. — Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo o dal visto dal presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

17. — Il certificato di studio potrà anche essere inviato direttamente dagli interessati, in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il termine che sarà indicato nella notificazione di concorso.

I giovani che debbono sostenere esami di riparazione, dovranno dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere.

18. — I candidati che, allo scopo di ottenere la preferenza nelle graduatorie di ammissione presentino certificati di studio superiori ai titoli delle scuole medie di secondo grado, dovranno esibirli nelle forme prescritte per i certificati dei relativi istituti, purchè contengano la menzione del numero degli esami superati.

Visite mediche.

19. — Per accertare le condizioni fisiche degli aspiranti, essi saranno sottoposti a visita medica presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto al quale appartiene ciascun candidato.

Tali visite mediche avranno luogo nei termini che saranno di volta in volta indicati nella notificazione di concorso.

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, trasmetteranno al comando di divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma o corpo cui il candidato medesimo aspira.

Gli interessati saranno poi informati a cura dei comandi di divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi per essere sottoposti a visita medica.

I candidati residenti nelle colonie o nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme che saranno stabilite di volta in volta dal Ministero.

20. — I candidati non riconosciuti idonei nella visita medica presso i comandi di divisione hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello) che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi delle Accademie, nei giorni che verranno loro notificati dal comando della rispettiva Accademia.

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati non oltre la fine della seduta e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

21. — All'atto dell'ammissione all'Accademia i candidati (eccetto quelli già visitati dalla commissione d'appello) saranno sottoposti a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario dell'istituto. Qualora in tale vi-

sita la loro idoneità non venga confermata, potranno chiedere di essere sottoposti al medesimo collegio medico di appello di cui al numero precedente, previa domanda scritta da presentarsi al comando dell'Accademia.

Le visite d'appello e quelle del dirigente il servizio sanitario sono valide esclusivamente per l'ammissione all'Accademia presso la quale esse si effettuano.

22. — Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite come segue:

a) per la visita medica da eseguire presso ciascun comando di divisione militare: il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria e due maggiori o capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) per la visita medica d'appello da eseguire presso ciascun comando di Accademia militare: il direttore di sanità militare del corpo d'armata (rispettivamente di Bologna e di Torino); e due ufficiali superiori medici, di cui uno dell'Accademia (rispettivamente, di Modena e di Torino), e l'altro da designare dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

23. — Le predette commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i canditati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Per gli aspiranti ad arma combattente dovranno inoltre esigere che essi abbiano, correggendo, se del caso, l'eventuale vizio di refrazione, il visus uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

24. — Al termine della visita medica accennata alla lettera *a*) del n. 22 i comandi di divisione trasmetteranno immediatamente ai comandi delle Accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Trasmetteranno nel contempo ai medesimi comandi un elenco nominativo dei candidati non riconosciuti idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, presso l'una o l'altra delle sedi delle Accademie, a sensi del n. 20.

Identificazione personale.

25. All'atto di ciascuna visita medica e della presentazione all'esame orale di matematica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che non siano muniti di uno dei documenti di identificazione di cui sopra.

Esclusioni dal concorso.

26. — Oltre alle cause che a sensi delle presenti norme sono di per sè motivo di esclusione dal concorso, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i giovani che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alle Accademie, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto delle autorità dipendenti.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Trasmissione delle domande d'ammissione.

27. — Le domande, non appena corredate di tutti i documenti prescritti, saranno trasmesse, man mano e separatamente, dai comandanti di corpo o di distretto, direttamente alle Accademie di Modena e Torino, cui dovranno pervenire non oltre il quindicesimo giorno dal termine ultimo fissato per l'accettazione delle domande, facendo, se del caso, rilevare quali documenti debbano essere ancora prodotti o regolarizzati dagli interessati.

I comandi delle Accademie procederanno alla verifica delle domande e dei documenti, e richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro limiti di tempo che di volta in volta determineranno, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

28. — I comandi delle Accademie rimetteranno sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica, o sulla onorabilità delle famiglie, fossero sfavorevoli.

I medesimi comandi delle Accademie sottoporranno ugualmente al preventivo esame del Ministero, gli eventuali pareri sfavorevoli che venissero espressi da qualche autorità militare per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui comunque siano insorti dubbi sulla posizione dei concorrenti, oppure sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

29. — Qualsiasi quesito, reclamo, o rapporto che i comandi di corpo o di distretto debbano inviare al Ministero, sarà inviato pel tramite dell'Accademia cui interessa. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al Ministero, dandone però contemporaneamente comunicazione anche all'Accademia interessata.

Esame di matematica per gli aspiranti all'accademia di Torino.

30. — Compiute le operazioni di cui al n. 27, il comando dell'Accademia di Torino provvederà ad invitare i concorrenti alle armi di artiglieria e del genio a presentarsi all'e-

same orale di matematica in una delle sedi di cui al n. 33 che ciascuno avrà prescelto, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

In caso di comprovato impedimento a presentarsi nel giorno e nella sede indicati, è in facoltà del comando dell'Accademia di rimandare ad altro giorno e sede la presentazione del candidato.

31. — I candidati aspiranti alle armi di artiglieria o del genio residenti nelle colonie dovranno partire col primo mezzo, per poter giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale. A cura dell'Accademia di Torino saranno pertanto ad essi fatte tempestive comunicazioni, anche telegrafiche.

E' in facoltà del comando dell'Accademia di Torino di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esame orale di matematica, per i concorrenti che per causa di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date stabilite per gli esami stessi.

32. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante in 2ª della R. Accademia di artiglieria e genio (*presidente*) e di due insegnanti nel medesimo istituto, civili o militari.

33. — Gli esami si svolgeranno nel periodo che sarà indicato nella notificazione di concorso, nelle sedi di Torino, Roma e Napoli o in quelle altre che fossero di volta in volta designate dal Ministero.

Detti esami saranno tenuti in forma pubblica, e avranno luogo su tre numeri del programma allegato, estratti a sorte dal presidente della commissione esaminatrice.

34. — Per ciascun candidato si farà luogo a una votazione di classificazione con numeri compresi fra lo zero e il venti. Ciascun membro della commissione scrive in un foglietto il punto che assegna all'esaminato, e mette il biglietto, convenientemente ripiegato, nell'apposita bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e deduce il voto d'esame, che servirà di base per la graduatoria.

35. — Se il risultato della votazione comporti una delle espressioni frazionarie 1/3, o 2/3, le frazioni decimali corrispondenti da adottarsi nella votazione medesima dovranno essere rispettivamente 0.33 o 0,67.

36. — I risultati della votazione dovranno riportarsi man mano in elenchi compilati in duplice copia e firmati dall'intera commissione. E' vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di ogni seduta, una copia dei menzionati elenchi sarà rimessa al Ministero.

Ordine delle ammissioni.

37. — I candidati, in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati, eventualmente, esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura dei comandi delle Accademie, in altrettante graduatorie di ammissione per quante sono le armi o corpi per i quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al n. 42. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle Accademie fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma o corpo.

I candidati che avessero optato in linea subordinata per un'altra arma o corpo, saranno compresi in ambedue le graduatorie al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al predetto n. 42. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, con riserva, anche i candidati che abbiano chiesto di essere sottoposti a visita medica di appello.

Precedenze per gli orfani di guerra e per i provenienti dai collegi militari.

38. — Sono iscritti nelle graduatorie di cui al n. 37 con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 85.

La prova di tale qualità è data dalla documentazione di cui al n. 95.

39. — Successivamente sarà data la precedenza ai candidati licenziati, in qualunque anno, dai collegi militari, purchè al termine del corso abbiano riportato l'idoneità negli insegnamenti militari, sia teorici sia pratici.

La prova della qualità di proveniente dai collegi militari è data con dichiarazione del comandante del collegio.

40. — Tutti indistintamente i giovani ammessi alle precedenze di cui sopra dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti, ed aver sostenuto l'esame orale di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

41. — Saranno esclusi dal beneficio di cui ai precedenti numeri 38 e 39 i candidati che entro il termine che sarà indicato nella notificazione di concorso non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra o di licenziati dai collegi militari.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

42. — Le graduatorie di merito, salvo le precedenze di cui ai numeri 38 e 39, saranno formate dai comandi delle Accademie in base ai seguenti criteri:

a) per la *fanteria, cavalleria e commissariato*: in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti da uno qualsiasi dei titoli delle scuole medie elencate al n. 5 delle presenti norme, esclusi i punti di condotta e di educazione fisica, con precedenza ai giovani che ottennero tale titolo nella prima sessione di esami.

A parità di media, nella stessa sessione, sarà data la preferenza al candidato che abbia seguito con successo due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circ. 148 *giornale militare* 1927). Successivamente, al candidato che abbia frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, a seconda del numero di esami superati negli istituti predetti (con un minimo di tre esami). Infine, a quelli che rivestano la qualità di ufficiali di complemento e ai meno anziani di età;

b) per l'*artiglieria* e il *genio*: in base al risultato dell'esame orale di matematica di cui al n. 33. A parità di classificazione si avrà riguardo alla media del titolo di scuole medie posseduto, con le norme e le preferenze sopra indicate;

c) per l'*amministrazione*: secondo il seguente ordine:

giovani in possesso, indifferentemente, del diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o del diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un Regio istituto commerciale, in base al criterio della media aritmetica sopra indicato e con le stesse preferenze stabilite nei casi di parità di media;

giovani in possesso, indifferentemente, di uno dei rimanenti titoli di studio elencati al n. 5 con gli stessi criteri e preferenze sopra indicate.

Operazioni relative alle ammissioni.

43. — I comandi delle Accademie, formate le graduatorie degli aspiranti secondo i criterî di cui al n. 42, le rimetteranno al Ministero per l'approvazione, in modo che vi giungano nel termine fissato nella notificazione di concorso.

Il Ministero, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma o corpo, e tenute presenti le domande di opzione di cui al n. 9, approva le graduatorie e comunica ai comandi delle Accademie il nome dei candidati da ammettere a ciascun'arma o corpo.

I comandi delle Accademie provvederanno per le opportune partecipazioni ai concorrenti, da farsi per il tramite dei corpi o distretti, ai militari in servizio; direttamente, ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui ai numeri 53, 55 e 56, per regolare l'ordine di presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita dei dirigenti il servizio sanitario delle rispettive Accademie, ed eventualmente alla visita medica d'appello, previ accordi con la direzione di sanità del competente corpo d'armata.

44. — Man mano che per inidoneità fisica, per rinunzia, o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effet-

tivamente ammesso all'Accademia, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma o corpo.

45. — Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando della Accademia entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentarsi.

Coloro che non potessero raggiungere la sede dell'Accademia per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 47.

46. — E' fatto divieto ai comandi delle Accademie di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

47. — Scaduto il termine che sarà indicato nella notificazione di concorso, non potranno effettuarsi più ammissioni per alcun motivo.

I nomi dei concorrenti ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

48. — I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione alle Accademie militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinuncia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

49. I giovani che avendo conseguita l'ammissione alle Accademie militari, ne siano comunque dimessi, se intendono concorrere per l'ammissione stessa negli anni successivi, dovranno soddisfare a tutte le condizioni previste dalle presenti norme e concorrere alla pari di coloro che si presentano per la prima volta al concorso.

Candidati che rivestono gradi militari - Arruolamenti.

50. — I giovani ammessi alle Accademie che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

51. — I candidati appartenenti a classe di leva già chiamata alle armi e che non si trovino in servizio possono essere lasciati provvisoriamente in congedo fino a quando sia noto il risultato del concorso.

Gli allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, potranno ottenere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina.

52. — All'atto dell'ammissione alle Accademie i giovani non ancora arruolati dovranno contrarre l'arruolamento volontario secondo le norme del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

53. — I concorrenti che siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede delle Accademie, (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle Accademie giusta il disposto del n. 43.

Nessuna indennità o rimborso compete ai candidati di cui al presente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di divisione per la visita medica, e alla sede prescelta per sostenere l'esame orale di matematica, salva bene inteso l'ordinaria concessione della tariffa militare, per gli ufficiali in servizio.

54. — Trattamento analogo a quello del numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai sottufficiali e militari di truppa in servizio.

55. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo, nonchè i giovani non ancora arruolati, dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di divisione, quanto alle sedi prescelte per sostenere l'esame di matematica, quanto alle sedi delle Accademie.

56. — Ai militari di cui al precedente numero spetterà soltanto il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'Accademia (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle Accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 43.

57. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei numeri 53 e 54 saranno pagate dai comandi delle Accademie.

Ordinamento dei corsi di studio.

58. Le Accademie militari sono rette in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore per il R. Esercito e delle disposizioni contenute nello speciale decreto Reale di ordinamento e nel rispettivo regolamento di servizio interno.

59. — I corsi di studio hanno la seguente durata:

a) tre anni per gli allievi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e pel corpo di commissariato (ufficiali commissari);

b) due anni per gli allievi di amministrazione.

60. — Compiuti con successo i corsi predetti, gli allievi di cui alla lettera *a*) del numero precedente saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi o nel corpo di commissariato; gli allievi di cui alla lettera *b*) saranno invece nominati sottotenenti di complemento ed inviati con tale grado presso i corpi od uffici per compiervi un anno di servizio, al termine del quale saranno nominati sottotenenti in servizio permanente, nel corpo di amministrazione.

61. — Nelle Accademie militari l'anno scolastico comincia il 1° di ottobre; il primo anno di corso avrà, invece, inizio il 15 ottobre.

62. — Durante l'intera permanenza nelle Accademie non è consentito agli allievi di ripetere più di un anno. Diversamente essi cessano di appartenere alle Accademie.

63. — I ripetenti saranno graduati agli effetti dell'anzianità di sottotenente, insieme con gli allievi del nuovo corso al quale verranno a partecipare.

64. — Il Ministero della guerra ha piena e insindacabile facoltà di rinviare dalle Accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

Cessazione dalla qualità di allievi.

65. — I giovani che durante il corso degli studi cessassero per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'Accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

66. — I giovani di cui al numero precedente, ove abbiano superato gli esami dal primo al secondo anno di corso, proseguiranno il servizio militare col grado di sergente.

67. — A sensi della lettera *b*) della circolare n. 725 del *giornale militare* 1927, contenente le norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, gli allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, possono essere nominati sottotenenti di complemento, sempre quando siano risultati idonei agli esami nelle materie regolamentari militari.

68. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che rinunciarono al grado medesimo per conseguire l'ammissione alle Accademie, po-

tranno essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

Il riacquisto peraltro del grado di sottufficiale per coloro che continueranno il servizio, è subordinato all'esistenza di posti vacanti negli organici e sarà deciso, volta per volta, dal Ministero. Nell'anzianità del grado in tal modo riacquistato, non verrà computato il tempo compreso fra la data d'ammissione all'Accademia e quello della reintegrazione.

Assegnazione alle specialità della fanteria.

69. — L'assegnazione ai bersaglieri degli allievi dell'Accademia di Modena che hanno ultimato con successo l'intero corso di studi è subordinata a speciale visita medica ed esperimento pratico di ginnastica e di resistenza alle marcie e alla corsa.

L'assegnazione agli alpini avviene in base ad un giudizio sulla idoneità fisica degli aspiranti (da pronunciarsi da apposita commissione istituita presso l'Accademia di fanteria e cavalleria) e secondo l'ordine di classificazione degli aspiranti risultati idonei nella prima sessione degli esami finali, tenuto anche conto, in quanto sia possibile, del loro luogo di nascita.

Ai granatieri sono assegnati gli allievi di più alta statura, non inferiore a quella di m. 1,80.

70. — Gli allievi aspiranti all'arma di cavalleria, che negli appositi esperimenti di equitazione siano dichiarati non idonei, possono essere ammessi al passaggio nell'arma di fanteria.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

71. — La retta annuale di pensione è di L. 3200 ed è dovuta per l'intero anno scolastico. Essa deve essere corrisposta per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

72. — All'atto dell'ammissione, sarà inoltre versata la somma di L. 1200 per spese di prima vestizione dell'allievo.

73. — Oltre la pensione e l'assegno di prima vestizione di cui sopra, ogni allievo delle Accademie militari dovrà pagare a trimestri anticipati decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile, e 1° luglio L. 800, per spese di manutenzione corredo.

74. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

75. — In conseguenza di quanto precede, gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno pagare le seguenti somme:

L. 1.200 pel primo corredo;

L. 400 per un trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 87 per tutti gli allievi del primo anno di corso);

L. 200 per quota anticipata trimestrale per manutenzione corredo;

Totale L. 1.800.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto.

76. — Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, e per far fronte al pagamento di spese in cui egli fosse incorso per danni recati (individuali o collettivi).

Le somme dovute alle Accademie militari dagli allievi per pensione, corredo ed accessori devono essere versate o fatte pervenire direttamente alla cassa dell'istituto in numerario o biglietti aventi corso legale, ovvero per mezzo dei conti correnti postali intestati alle Accademie, o con vaglia postale o bancario tratto su un istituto di credito della città sede dell'Accademia.

77. — Tutti gli oggetti di corredo che sono distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dello zaino, dell'armamento e delle buffetterie, che vengono ad essi consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

78. — L'allievo per il quale entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre non sia stato comprovato il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'istituto.

79. — E' addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

80. — Agli allievi che abbiano fruito di una licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le sole quote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'istituto.

81. — Nel caso di altre licenze, comprese quelle estive, essendo facoltativo l'approfittarne o il rinunciarvi, la pensione resta interamente a beneficio dell'istituto.

82. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le Accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.

83. — Non è fatta alcuna restituzione del fondo versato pel primo corredo. Però nel caso che gli allievi di nuova ammissione lascino definitivamente l'istituto prima che sia ultimata la distribuzione degli oggetti di corredo, è restituita la somma versata per la prima vestione, sotto deduzione del valore degli oggetti che siano stati già usati.

In questo caso, considerandosi come annullata l'ammissione dell'allievo all'istituto, la quota per manutenzione corredo è restituita per intero e la retta di pensione è restituita sotto deduzione delle aliquote corrispondenti alle giornate di presenza trascorse nell'istituto medesimo.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

84. — E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guradia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Agli effetti dei benefici di cui alle presenti norme si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato*: i personali appartenenti indistintamente ad uno dei gruppi *A*, *B*, *C* ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Non si intendono compresi nella dicitura di cui trattasi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

85. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 84, come pure agli effetti della precedenza assoluta nelle ammissioni di cui al n. 38, sono considerati *orfani di guerra*, oltre i figli dei morti in dipendenza dello stato di guerra, tutti i giovani che a qualunque titolo ottengano l'iscrizione negli elenchi provinciali degli orfani di guerra agli effetti assistenziali.

Sono quindi considerati orfani di guerra anche i seguenti giovani:

a) i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso;

b) i giovani ai quali, per cause dipendenti dallo stato di guerra, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento.

86. — Sarà accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita per titolo generale*, a tutti gli allievi del 3° anno di corso.

87. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella 1ª sessione di esami.

88. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali e sottufficiali del R. esercito, R. marina, R. aeronautica, R. guardia di finanza e della M. V. S. N. in servizio o a riposo o deceduti per cause non di servizio.

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali e sottufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente. Gli ufficiali e i sottufficiali della M. V. S. N., per fruire della concessione, dovranno trovarsi in servizio permanente presso un comando della milizia;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo, o deceduti per cause non di servizio;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Anche ai fini della concessione di cui alla lettera *d*) del presente numero s'intendono compresi nella dicitura di impiegati dello Stato i personali indicati al n. 84.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) del presente numero, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

89. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che nel titolo di studio di scuole medie esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio, indipendentemente dalla classificazione ottenuta nell'esame di matematica di cui al n. 33 sostenuto dagli aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio;

b) agli allievi del secondo anno di Accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media di sedici ventesimi nella prima sessione.

90. — Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

91. — I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani od equiparati di cui ai nn. 84 e 85.

92. — Il beneficio dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 84 e 88 si intende concesso per tutta la durata della permanenza nelle Accademie.

93. — In caso di ripetizione di un anno per insuccesso negli studi, per deficienza in attitudine militare, o per condotta:

a) gli allievi del terzo anno perdono per intero la retta gratuita per titolo generale;

b) gli allievi del primo e secondo anno perdono per intero la retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

La cessazione del beneficio delle rette e mezze rette gratuite ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

94. — Le disposizioni di cui al n. 93 non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di militari o impiegati di ruolo delle amministra-

zioni dello Stato morti per cause di servizio, nè ai giovani che ripetessero l'anno per ragioni di infermità contratta in servizio.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

95. — Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari) dovranno essere presentate al comando della rispettiva Accademia entro il 15 novembre.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire tre e contenere i documenti elencati al numero seguente, avvertendosi che per il *riconoscimento della qualità di orfano di guerra dell'allievo, o di mutilato di guerra del padre dell'allievo*, occorre esibire apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra).

Si rammenta peraltro che la documentazione della qualità di orfano di guerra ai fini dell'iscrizione di tali giovani nelle graduatorie di merito con precedenza assoluta sugli altri concorrenti alle ammissioni, di cui al n. 38, dovrà essere esibita improrogabilmente entro il termine che verrà indicato nella notificazione di concorso, in conformità di quanto è detto al n. 41.

I comandi delle Accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere in merito.

96. — *Per ottenere la dispensa dalla retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 84, dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata, ovvero apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, giusta il n. 95 delle presenti norme;

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d*) del n. 84).

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 88 dovrano essere esibiti:

per il n. 88, lettera *a*): gli stessi documenti prescritti per gli orfani di cui sopra;

pel n. 88, lettera *b*): stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

pel n. 88, lettera *c*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale o sottufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale o il sottufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, oppure sia deceduto, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione centrale, dalla quale risulti la di lui provenienza dai ruoli del servizio permanente;

pel n. 88, lettera *d*): stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il padre dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 84 delle presenti norme. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, oppure sia deceduto, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali e i sottufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza, una dichiarazione della amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo;

pel n. 88, lettera *e*): stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione, o apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze;

pel n. 88, lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni.

Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del padre, purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettivo relativo alla concessione.

Borse di studio.

97. — Per opportuna norma delle famiglie degli interessati, si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione in istituti d'istruzione militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* — amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano. Concede assegni fino alla

concorrenza complessiva di L. 6000, a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria podestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra;

b) *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto;

c) *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale Commissione presso la Regia prefettura di Verona. Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta R. prefettura.

Roma, 10 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Programma dell'esame orale di matematica per gli aspiranti alle armi di artiglieria e genio.

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ e regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazione — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° o 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane o solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudine nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo alle equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di h. $\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen x=a, cos x=a, tg x=a, ctg x=a — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il contenuto esplicito o implicito, del precedente programma d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria, le funzioni circolari e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo;

c) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è contenuto nel programma di liceo; cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

PREZZO L. 0,90

(2742) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1928 - ANNO VI — 19 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 317 – 3 aprile 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Legge n. 919 – Modificazioni alla legge 23 giugno 1927 n. 1066, sulla leva marittima . . . . . *Pag.* 907

» 318 – 28 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un altro vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 911

» 319 – 28 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 912

» 320 – 12 maggio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SERVIZIO VETERINARIO. — Norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario. . . . . » 913

» 321 – 14 maggio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. – Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 920

» 322 – 17 maggio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . . » 920

N. 323 - 17 maggio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento dei materiali automobilistici . . . . . *Pag.* 921

» 324 - 17 maggio 1928 - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 921

» 325 - 17 maggio 1928 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno grigio-verde foderato di pelliccia . . . . . » 922

» 326 - 17 maggio 1928 - Anno VI — MILITARI DI TRUPPA. — Militari alle armi inviati alle carceri per espiare la pena riportata pel reato di renitenza . . . » 926

« 327 - 17 maggio 1928 - Anno VI — MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma ai militari della classe 1907, ascritti a ferma minima . . . . » 926

» 328 - 17 maggio 1928 - Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno » 927

» 329 - 18 maggio 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per la idoneità all'avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti . . . . . » 929

» 330 - 18 maggio 1928 - Anno VI - AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti . . . . . » 929

AVVISO . . . . . » 930

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 940

Circolare N. 317. — RECLUTAMENTO. - **Legge n. 919 - Modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima.** - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 3 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 110 del 10 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla leva di mare tutti i cittadini dello Stato che, idonei alle armi, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe e prima di avere compiuto il 39° anno di età.

« Essi sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto è stabilito dal successivo art. 59, dal tempo di leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età, salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

« Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonchè coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana nè quella d'altro Stato.

« Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.

« Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.

« Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole dell'Egeo e quelli delle Colonie italiane, giusta le leggi ad essi relative ».

Art. 3.

All'art. 3:

1ª *variante*: nel n. 4 le parole « gli operai che siano stati e siano . . . . » sono sostituite dalle altre « gli operai che siano stati o siano . . . . ».

2ª *variante*: nel n. 8 le parole « laurea di magistero o in scienze economiche e commerciali » sono sostituite dalle altre « laurea in discipline nautiche o in scienze economico-marittime »;

3ª *variante*: dopo il n. 10 è aggiunto il seguente comma: « L'iscrizione nella leva di mare in tutti i casi previsti dai nn. 2, 3, 4 e 5 ha luogo quando il mestiere sia stato esercitato per almeno due mesi. Lo stesso limite di tempo è stabilito per gli allievi delle scuole marittime, pescherecce, ecc. di cui al n. 10 ».

Art. 4.

All'art. 6 sono aggiunti i seguenti alinea:

« L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma loro spettante, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministero della marina.

« In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che per un tempo determinato ».

Art. 5.

All'art. 10, comma 2°, le parole « un sottufficiale ed un impiegato » sono così rettificate: « un sottufficiale od un impiegato ».

Art. 6.

Nel 3° comma dell'art. 30 sono abrogate le parole « purchè di durata non minore di mesi 3 ».

Art. 7.

L'art. 32 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

« Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive ».

Art. 8.

All'art. 34 è aggiunto il seguente alinea:

« Trascorso questo termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per il reato di procacciata infermità di cui all'art. 92 ».

Art. 9.

Dopo l'art. 39 è inserito il seguente art. 39-*bis*:

« Non possono ottenere la ferma ridotta:

« 1° — Gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dalla presente legge;

« 2° — Gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

« 3° — Gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;

« 4° — I militari che, a termini del Codice penale militare marittimo, siano incorsi nel reato di diserzione ».

Art. 10.

Nella lettera *b*) dell'art. 40, dopo la parola « commerciale », sono aggiunte le altre: « (perchè allievi dell'ultimo anno di corso) ».

Art. 11.

All'art. 45 sono apportate le seguenti varianti:

1ª *variante*: il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente: « I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero, o in territorio di diretto dominio dell'Italia,

ovvero nelle Colonie italiane, in qualità di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri o da quello per le colonie, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti residenti all'estero ».

2ª *variante*: nel 3° comma, le parole « all'estero » sono sostituite dalle parole: « nelle località sopra indicate ».

3ª *variante*: nel 4° comma, le parole « col Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle parole « con i Ministeri suddetti ».

Art. 12.

Nel n. 4 dell'art. 48, dopo la parola « truffa », sono aggiunte le seguenti: « rapina, estorsione, ricatto, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ».

Art. 13.

L'art. 52 è sostituito dal seguente:

« Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re ».

Art. 14.

All'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi:

« Il congedo assoluto spetta anche ai militari sotto le armi che per inidoneità fisica sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare ».

« I militari del Regio esercito in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza ramo mare possono, in seguito ad accordi presi tra i Ministeri della guerra e della marina, essere trasferiti nei ruoli della Regia marina ».

Art. 15.

Nel 1° comma dell'art. 61, dopo la parola « Armata », sono aggiunte le parole « e quelli provenienti dal Regio esercito a norma dell'art. 59 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 318. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina di un altro vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 28 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 110, del 10 maggio 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

L'on. avv. Guido Cristini, console generale nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, deputato al Parlamento, è nominato vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 319. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 28 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 110, del 10 maggio 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del Pubblico Ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il signor Griffini dott. Mario, seniore nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, laureato in giurisprudenza, è asegnato a pretsare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 320. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO VETERINARIO. — **Norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio del capo del servizio veterinario). — 12 maggio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che, d'ora innanzi, il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario sia regolato con le norme che seguono:

1. — Di massima, nei presidi di forza non superiore a 25 quadrupedi, si provvederà al servizio zoojatrico avvalendosi di volta in volta, quando occorra, dell'opera di un veterinario civile, al quale verranno corrisposti gli onorari stabiliti dalle tariffe del luogo.

2. — Per il servizio nei presidi di forza superiore a 25 quadrupedi, nonchè in quelli di forza inferiore nei quali particolari esigenze del servizio richiedano l'opera continuativa del veterinario, i comandi di presidio chiederanno al rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola) l'autorizzazione di stipulare apposita convenzione col veterinario civile di cui indicheranno il nome, comunicando nel contempo i risultati delle indagini sulla sua moralità e fede politica.

Le norme che, nei casi anzidetti, regolano l'impiego dei veterinari civili, risultano dagli annessi *capitoli d'oneri* approvati, previo parere del Consiglio di Stato, col decreto ministeriale n. 36 in data 1° aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese (allegato *A*).

3. — Il veterinario prescelto dovrà essere persona nota per ottima condotta morale e politica, e dare affidamento della migliore capacità professionale. A parità di tali requisiti, dovrà preferirsi colui che rivesta la qualità di ufficiale delle categorie in congedo.

Qualora nella stessa sede si trovino più veterinari civili che aspirino al disimpegno del servizio, ed uno di essi offra peculiari requisiti di capacità professionale e di probità, l'autorità militare locale lo prescelgierà senz'altro; altrimenti, a parità generica di requisiti, potrà stabilirsi che

il servizio — sempre quando non vi ostino particolari ragioni — venga alternativamente affidato agli aspiranti, per periodi di un anno ciascuno.

4. — In seguito alla richesta come sopra formulata dall'autorità militare locale, il comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola), ove non possa o non ritenga conveniente di destinare nel presidio un ufficiale veterinario, e riconosca che nella scelta del designato siano state osservate le prescrizioni di cui al precedente n. 3, concederà la chiesta autorizzazione.

Il comando del presidio darà quindi incarico ad uno dei dipendenti corpi o reparti di stipulare la relativa *convenzione*, da redigersi secondo l'annesso modello (allegato *B*).

5. — Gli emolumenti da corrispondere ai veterinari civili, di cui al precedente n. 2, sono fissati nella misura seguente:

per una forza non superiore a 50 quadrupedi, L. 200 mensili;

per una forza superiore a 50 quadrupedi e sino a 75, L. 250 mensili;

per una forza superiore a 75 quadrupedi e sino a 100, L. 300 mensili;

per una forza superiore a 100 quadrupedi e sino a 125, L. 350 mensili.

Quando la forza sia superiore a 125 quadrupedi, l'emolumento mensile sarà ulteriormente elevato di L. 25 per ogni 25 quadrupedi in più, o frazione di 25.

6. — Allorchè gli emolumenti richiesti dai veterinari civili eccedano quelli sopra indicati, ma, per circostanze assolutamente eccezionali da far esaurientemente presenti, possano ritenersi accettabili, le relative proposte dei comandi di presidio saranno, dal rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola), trasmesse al Ministero per le sue decisioni.

Uguale procedura si seguirà ove i maggiori compensi richiesti rivestissero il carattere di ingiustificate pretese ed il comando predetto non potesse senz'altro assicurare il servizio zoojatrico del presidio con un ufficiale veterinario.

7. — Tutte le pratiche di cui sopra saranno, dai comandi di presidio, svolte con il comando superiore predetto pel tramite del rispettivo ufficio veterinario, al quale spetta di esprimere il proprio parere al riguardo.

8. — A norma del primo capoverso dell'art. 36 del regolamento d'amministrazione, le convenzioni di cui è oggetto la presente circolare saranno approvate e rese esecutive nei modi indicati dalle lettere *a*), *b*) *e c*) dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e cioè:

dal comandante del distaccamento, se stipulate nell'interesse di reparti distaccati;

dal comandante del corpo, se stipulate nell'interesse di un sol corpo;

dal comandante del presidio, se stipulate per conto di più corpi dello stesso presidio.

9. — Appena stipulata ciascuna convenzione, i comandi di presidio ne daranno partecipazione all'ufficio veterinario del rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola), comunicando il nome e cognome del veterinario, la forza quadrupedi esistente nel presidio e l'emolumento mensile corrispondente, nonchè la durata della convenzione (dal . . . . . al . . . . . .).

10. — Allorquando, in dipendenza delle variazioni della forza, questa aumenti sino a sorpassare 125 quadrupedi, i comandi di presidio ne riferiranno al rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola), affinchè questo possa, eventualmente, destinarvi un ufficiale veterinario.

11. — Quando, invece, la forza si riduca a 25 quadrupedi, o meno, e l'Amministrazione militare non abbia più convenienza di avvalersi, in modo continuativo, dell'opera del veterinario civile, i comandi di presidio ne informeranno il comando superiore precitato, per il tramite del rispettivo ufficio veterinario, per essere autorizzati a rescindere le convenzioni in corso.

Anche in tutti gli altri casi in cui i comandi di presidio ritengano necessaria tale rescissione, essi dovranno chiederne preventiva autorizzazione all'autorità sopra indicata.

Parimenti informeranno la detta autorità ove si verifichi il caso previsto dal terzo comma del n. 3 dei capitoli d'oneri, formulando ad un tempo proposte per assicurare la continuità del servizio.

12. Al termine di ciascun mese, gli uffici veterinari precitati invieranno al Ministero apposito specchio contenente:

a) l'indicazione delle convenzioni stipulate o prorogate nel mese, indicando, per ciascun presidio, i dati di cui al precedente n. 9;

b) l'elenco delle convenzioni rescisse nel mese stesso, prima della loro scadenza, specificandone i motivi, nonchè i provvedimenti adottati per assicurare il servizio.

Tali specchi dovranno essere sempre inviati, anche se negativi.

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le precedenti emanate in materia.

Le convenzioni in corso continueranno, però, ad avere vigore sino alla loro normale scadenza; quelle già scadute e prorogate sino a nuovo ordine per effetto della circolare ministeriale n. 2005/927 dell'11 febbraio c. a., diretta ai comandi di corpo d'armata (e comandi militari delle isole), saranno rinnovate, in conformità delle presenti disposizioni, *sotto la data del* 1° *luglio p. v.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

Capitoli d'oneri riguardanti l'impiego temporaneo di veterinari civili pel servizio zoojatrico militare nei presidî sprovvisti di ufficiale veterinario.

I. — *Natura ed estensione del servizio.*

1. — Il veterinario civile, incaricato del servizio zoojatrico militare di un presidio, assume l'obbligo di:

a) recarsi, almeno una volta al giorno, nell'ora indicata dal comandante del presidio, nei locali ove sono ricoverati i quadrupedi dell'Amministrazione militare, per la visita e la cura di quelli ammalati;

b) rispondere prontamente alle chiamate eccezionali, fuori dell'orario stabilito, per le cure urgenti da prestare ai quadrupedi suddetti;

c) eseguire le necessarie operazioni chirurgiche e tutte le prove profilattiche e diagnostiche prescritte dai regolamenti in vigore o comunque ordinate dalle competenti autorità;

d) sorvegliare l'esecuzione e la conservazione della ferratura dei quadrupedi;

e) prestare la propria opera, ogni qualvolta richiesta, ai quadrupedi dei reparti di passaggio;

f) vigilare sulla igiene generale delle scuderie e dei locali annessi;

g) visitare le derrate costituenti la razione foraggio, ovvero la carne da distribuire alle truppe, nelle ore stabilite dal comandante del presidio;

h) far parte delle commissioni previste dai regolamenti militari per la visita di quadrupedi da accettare di servizio, riformare, ecc.;

i) compilare le dichiarazioni e gli altri documenti prescritti dai regolamenti medesimi.

2. — Gli obblighi di cui sopra s'intendono in ogni caso estesi ai quadrupedi appartenenti ai carabinieri Reali, nonchè ai cavalli di servizio degli ufficiali, sia del presidio, che di passaggio.

3. — Di regola il veterinario civile deve risiedere nel presidio ove presta servizio. Tuttavia, in casi eccezionali, può consentirsi che risieda altrove, purchè egli sia, in ogni tempo, facilmente reperibile.

In caso d'impedimento, comunque causato, il veterinario ha l'obbligo di farsi sostituire, a sue spese, da altro professionista di gradimento dell'autorità militare.

Qualora il veterinario non ottemperi a quanto sopra e non possa giustificarsi con caso di forza maggiore, la convenzione s'intende rescissa di pieno diritto dal giorno in cui sia venuta a mancare la prestazione del servizio ed il veterinario deve sostenere la maggiore spesa cui sia andata incontro l'Amministrazione militare a causa della di lui inadempienza.

II. — *Misura e pagamento degli emolumenti.*

4. — Il Ministero della guerra, con disposizione di carattere generale, determina la misura degli emolumenti che, in relazione alla *forza media giornaliera quadrupedi* (ivi compresi i quadrupedi di passaggio) accertata in ciascun mese, sono da corrispondersi al veterinario a compenso delle prestazioni di cui sopra.

In ciascuna convenzione è sempre riportata per esteso la tabella degli emolumenti medesimi, da servire così per tutte le eventuali variazioni della forza anzidetta.

5. — Allorquando il Ministero, in seguito a motivata proposta del comando del presidio, rimessagli per il prescritto tramite gerarchico, autorizzi la concessione di emolumenti maggiori di quelli di cui sopra, essa viene indicata in una somma *fissa* da corrispondersi in aggiunta a quella *variabile* dovuta a senso del numero precedente.

6. — La liquidazione degli emolumenti è fatta al termine di ciascun mese, sulle risultanze di apposita « dimostrazione delle giornate di presenza quadrupedi », da allegarsi al relativo ordine di pagamento.

Quando l'emolumento è dovuto per una frazione di mese, il rateo è calcolato in base al numero dei giorni di cui si compone il mese stesso.

7. — Il pagamento degli emolumenti è effettuato dal corpo o reparto che ha stipulato la convenzione, anche se questa sia stata fatta nell'interesse di più corpi o reparti.

Le somme da pagare sono soggette a ritenuta per le ordinarie imposte erariali e per tassa di bollo.

III. — *Validità delle convenzioni.*

8. — Di massima la durata di ogni convenzione è di un anno, ma, ove lo si creda opportuno, può includersi la clausola della riconduzione tacita per un secondo anno.

Allo scadere della convenzione, il comandante del presidio, prima di procedere alla stipulazione di un nuovo atto, deve sempre richiederne autorizzazione al competente comando di corpo d'armata, o comando militare dell'isola. Così dicasi per la riconduzione tacita.

9. — La convenzione resta sospesa nei suoi effetti durante il tempo in cui un ufficiale veterinario assuma il servizio zoojatrico del presidio o quando il Ministero determini la decadenza generale delle convenzioni in corso.

All'Amministrazione militare è poi, in ogni tempo, riservata la facoltà di addivenire alla rescissione della convenzione, mediante preavviso di 15 giorni da darsi al veterinario civile, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tutti i predetti casi non compete al veterinario indennizzo alcuno, per qualsiasi titolo.

ALLEGATO B.

(*Corpo o Reparto*) . . . . . .

Convenzione a trattativa privata per il servizio zoojatrico militare nel presidio di . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . ., addì . . . . . del mese di . . . . . ., in . . . . . .

Fra il gestore del suddetto corpo (*ovvero* comandante del suddetto reparto), in seguito all'autorizzazione contenuta nel foglio n. . . . in data . . . . . del comando del corpo d'armata di . . . . . (*o* comando militare della . . . . .),

ed il veterinario civile dott. . . . . (*nome, cognome, paternità e luogo di nascita*), residente in . . . . . ., si stipula quanto appresso:

I. — Il predetto sig. dott. . . . . assume l'obbligo di disimpegnare il servizio veterinario per i quadrupedi del presidio, alle condizioni qui sotto specificate, oltre a quelle espresse nei capitoli d'oneri approvati con decreto n. 36 in data 1° aprile 1928 (registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro n. 17 guerra, foglio n. 9), che si conviene debbano formare parte integrante della presente convenzione.

II. — A compenso delle prestazioni di cui sopra, saranno corrisposti al dott. . . . . gli emolumenti mensili seguenti: . . . . . (*riportare per esteso la tabella ministeriale degli emolumenti e far seguire, se del caso*: In aggiunta ai predetti emolumenti sarà pure dovuta la somma fissa mensile di lire . . . . . ., giusta il dispaccio ministeriale n. . . del . . . . . .).

III. — Gli accordi di cui sopra avranno effetto dal . . . . . al . . . . . ., e potranno essere prorogati per un altro anno ove non siano disdetti, da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza.

IV. — Al presente atto si attribuisce il valore presunto di lire . . . . . ., in relazione alla forza di n. . . . . quadrupedi oggi esistenti nel presidio.

IV-*bis*. — (*Da inserire soltanto nel caso in cui, per improrogabili esigenze di servizio, siasi dovuto stipulare la convenzione prima di ricevere la chiesta autorizzazione superiore*). Qualora il comando del corpo d'armata (*o* comando militare dell'isola) non autorizzi la stipulazione della presente convenzione, ma essa abbia avuto, per improrogabili esigenze di servizio, un principio di esecuzione, il veterinario civile sarà retribuito, in proporzione degli emolumenti mensili sopra accennati, per le giornate in cui avrà prestato l'opera propria, giusta il numero 6, secondo comma, dei capitoli d'oneri.

V. — La presente convenzione obbligherà l'Amministrazione militare soltanto dopo che sarà stata definitivamente approvata dal comandante del presidio (corpo, *o* distaccamento).

Le spese di registrazione, le tasse di bollo e i diritti di segreteria della medesima sono a carico del predetto dott. . . . . .

Fatta, letta e chiusa oggi . . . . . in . . . . . .

IL VETERINARIO CIVILE:

. . . . . .

IL GESTORE (*o* COMANDANTE) DEL . . . . . .

. . . . . .

N. 321.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 maggio 1928 - Anno VI.

A complemento delle disposizioni date con la circolare 288 *giornale militare* c. a. e ad ovviare inconvenienti talvolta verificatisi, questo Ministero determina quanto segue:

Gli ufficiali dei carabinieri reali, i quali, in relazione al n. 9 della citata circolare e al § 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, forniscono ai comandanti di distretto o di corpo le informazioni sulla condotta in genere e sulla posizione sociale degli aspiranti allievi ufficiali di complemento, qualora i medesimi dimorino da meno di tre anni nel Comune della attuale loro residenza, dovranno assumere dai competenti comandanti di compagnia o di tenenza anche le informazioni sulla condotta tenuta dagli stessi aspiranti nel comune o nei comuni nei quali essi risiedettero nel triennio precedente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 322. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 17 maggio 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale delle carceri e dei riformatori) con determinazione del 14 marzo 1928, n. 22628, 3/5/11, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta:

Sacchettificio P. di Lorenzo di P. di Lorenzo e U. Gatti, con sede in Bologna ed il sig. di Lorenzo Pietro Francesco di Luigi, residente a Bologna, socio della stessa ditta Sacchettificio P. di Lorenzo di P. di Lorenzo e U. Gatti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 323. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento dei materiali automobilistici.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 17 maggio 1928 - Anno VI.

Le disposizioni contenute nella circolare 225 del *giornale militare* 1928 non si debbono applicare per i prelevamenti del materiale automobilistico che vengono effettuati dagli enti in base ai contratti di rifornimento a quantità indeterminata.

Per tali rifornimenti gli enti dovranno pertanto continuare ad allegare alle fatture originali, da inviarsi all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna o all'ente che è incaricato della liquidazione, due copie della richiesta di carico.

L'officina automobilistica R. Esercito di Bologna o l'ente che è incaricato della liquidazione potrà così constatare se i materiali prelevati furono assunti in carico con le denominazioni regolamentari esatte e l'ispettorato tecnico automobilistico, al quale dovrà essere inviata una copia della richiesta dall'ente liquidatore, potrà continuare ad effettuare la revisione tecnica dei prelevamenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 324. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 maggio 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituti.

Legione Roma — Tenenza Cimarra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 325. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno grigio-verde foderato di pelliccia.** — (Direzione generale servizi logistici).— 17 maggio 1928 - Anno VI.

E' adottato per la truppa, quale dotazione di reparto in caso di operazioni in montagna, un nuovo tipo di cappotto di panno grigio verde foderato di pelliccia, in sostituzione di quello di cui alla circolare 785 del *giornale militare* 1927, quale risulta dalla seguente descrizione:

E' costruito con panno grigio-verde alto m. 1.30 impermeabilizzato; è a doppio petto e si compone di:

un corpo — un bavero — due maniche.

Il corpo è a taglio molto ampio e si compone di due parti, anteriore e posteriore.

La parte anteriore si divide in parte destra e parte sinistra. Entrambe le parti hanno 5 bottoni grandi di frutto e 5 asole praticate in corrispondenza dei bottoni. I bordi interni delle due parti medesime sono rinforzati da una lista dello stesso panno della lunghezza di cm. 10 in alto e degradante a circa cm. 7 al fondo.

La parte anteriore porta 4 tasche: 2 al petto tagliate in senso verticale e 2 ai lati in senso orizzontale; queste due ultime sono munite di copritasca avente nel mezzo un'asola in corrispondenza di un bottone. A fianco della tasca orizzontale di sinistra è praticata una spaccatura in senso verticale della lunghezza di cm. 17 a 18.

La parte posteriore del cappotto è in un sol pezzo e nel mezzo, da sotto la taglia in giù, è praticato uno sparato lungo cm. 55; la parte destra dello sparato porta 5 bottoni piccoli di frutto in corrispondenza di 5 asole praticate nella parte sinistra.

Sulle spalle, all'attaccatura delle maniche, sono applicate due controspalline a forma trapezoidale.

Il bavero è ampio e formato con stoffa addoppiata e rinforzato internamente con fodera; nella parte sinistra sono applicati una maglietta di ferro e due bottoni piccoli di frutto che servono per assicurare una piccola martingala di

cui il bavero stesso è munito e nella parte destra un gangherello di ferro ed un altro bottone che servono per chiudere il bavero a mezzo della martingala medesima.

Le maniche sono a taglio ampio e terminano con manopole diritte rimboccabili. Sotto il rimbocco è applicato un nastro della stessa stoffa che, mediante tre bottoni a pressione, serve a chiudere la manopola stessa in corrispondenza del polso. Le maniche sono foderate di flanella di lana bigia.

Il cappotto è internamente foderato di pelle di agnello con pelo.

Seguono: la dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti, gli specchi delle misure ed il conto di costruzione.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del cappotto di panno grigio-verde foderato di pelle di agnello per operazioni in montagna (mod. 1928).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30 — Quantità		*Annotazioni*
		per ogni capo	per ogni taglia	
1	25	3, 15	78, 75	
2	50	3 —	150 —	
3	25	2, 85	71, 25	
TOTALE	100		300 —	

Media m. 3 —

Specchio delle misure del cappotto di panno grigio-verde foderato di pelli di agnello per operazioni in montagna (mod. 1928)

TAGLIE	LUNGHEZZE					METÀ LARGHEZZE										ALTEZZE		
						Parte posteriore				Parte anteriore				Delle maniche				
	parte posteriore dal bavero al fondo	dello sparato posteriore	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle maniche parte esterna	dal bavero alla piegatura	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2º occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2º occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	del bavero per tutta la sua lunghezza	delle manopole	delle alette delle tasche
1	1150	570	1210	640	490	260	300	320	500	370	490	530	630	240	250	190	120	145	85
2	1100	550	1160	615	470	250	290	310	480	360	480	520	630	230	240	185	115	140	85
3	1050	530	1110	590	450	240	280	300	460	350	470	510	630	220	230	180	110	135	85

Specchio delle misure della fodera di pelle di agnello per cappotti di panno grigio-verde per operazioni in montagna (mod. 1928).

TAGLIE	LUNGHEZZE		LARGHEZZE							
			Parte posteriore				Parte anteriore			
	Parte posteriore	Parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto	sotto le ascelle	alla taglia	al fondo
1	1000	1050	510	590	630	890	270	410	440	560
2	950	1000	490	570	610	850	260	400	430	550
3	900	950	470	5,0	590	810	250	390	420	540

Conto di costruzione del cappotto di panno grigio-verde foderato di pelle di agnello, per operazioni in montagna (mod. 1928).

(Categorico 183 – Categoria II – Sezione A)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	3 —	50 —	150 —
Flanella bigia alta m. 1,30	»	0,96	18,50	17,76
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62.....	»	0,53	4,30	2,27
Fodera di pelle di agnello	N.	1 —	155 —	155 —
Bottoni grandi di frutto color grigio	»	12 —	0,15	1,80
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	10 —	0,13	1,30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	14,75
			Prezzo di costo . . . L.	342,88
			Prezzo di conteggio . . . L.	343 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, 6 bottoni automatici di metallo verniciato nero, m. 2,40 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 per i diritti fili delle parti anteriori, ed il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 326. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari alle armi inviati alle carceri per espiare la pena riportata pel reato di renitenza.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).— 17 maggio 1928-Anno VI.

Questo Ministero ha avuto più volte occasione di rilevare che i corpi avviano alle carceri, per far loro espiare la pena durante il compimento della ferma, militari condannati per essere incorsi, anteriormente all'arruolamento, nel reato di renitenza, mentre, giusta quanto prescrive il § 658 del regolamento sul reclutamento, l'espiazione della pena deve aver luogo soltanto dopo avvenuto il licenziamento dalle armi.

Tale sistema, oltrechè costituire una aperta violazione di questa disposizione, produce anche la conseguenza che taluni corpi congedano i militari di cui trattasi colla classe rispettiva, considerando come servizio utile agli effetti della ferma il tempo trascorso in carcere in espiazione di pena, e contravvengono così ad un'altra tassativa disposizione, quella del § 857 del citato regolamento sul reclutamento.

E' intendimento di questo Ministero che tali errori non abbiano a ripetersi e richiama pertanto i corpi dipendenti alla stretta osservanza delle citate norme regolamentari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 327. — MILITARI DI TRUPPA. — **Dispensa dal compiere la ferma ai militari della classe 1907, ascritti a ferma minima.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). – 17 maggio 1928 – Anno VI).

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, determina che i militari della classe 1907, ascritti a ferma minima (già ridotta) per i quali, a senso del n. 3 del manifesto allegato alla circolare n. 175 del *giornale militare* del 1927, fu tenuta sospesa la chiamata alle armi, siano dispensati dal compiere la ferma.

Detti militari dovranno quindi essere assunti nella forza in congedo dei distretti ed essere inscritti nei ruoli 71-B, seguendo le norme di cui al § 30 della circolare n. 584 del *giornale militare* del 1926, dopo aver provveduto ad apporre sulla loro matricola la variazione seguente: « Dispensato dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento, circolare n. 327 del *giornale militare* del 1928 ».

Ai militari stessi potrà, a domanda, essere rilasciato dai rispettivi comandi di distretto il foglio di congedo illimitato, in sostituzione del foglio di congedo provvisorio mod. 4-B, avendo cura d'inscrivervi, come causa per la quale si rilascia il congedo, le parole: « dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento » e facendo, del pari, riferimento alla presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 328. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno.** — (Direzione generale di sanitá militare). — 17 maggio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che, anche per il prossimo anno accademico ufficiali medici in S. P. E. siano inviati alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi maggiori medici con non più di quattro anni di grado e capitani medici con non meno di due anni di grado.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici e capitani medici: 4 posti di assistente militare presso le cliniche mediche delle R. Università;

Maggiori medici e capitani medici: 4 posti di assistente militare presso le cliniche chirurgiche delle R. Università;

Maggiori medici e capitani medici: 2 posti di assistente militare presso gli Istituti d'igiene delle R. Università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso le cliniche neuro-psichiatriche delle R. Università;

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche oculistiche delle R. Università;

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche otorinolaringoiatriche delle R. Università;

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso gli Istituti di anatomia patologica delle R. Università.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali dei gradi e delle anzianità sopra indicati per ciascuna delle specialità, purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa in qualità di caporeparto o di assitente, od abbiano dimostrato di possedere in essa una buona preparazione. Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa, o in licenza di convalescenza e quelli che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione dovranno, per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al Ministero (Direzione generale di sanità militare) unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta. Nella domanda dovrà essere indicata la branca che desiderano coltivare, senza far cenno della destinazione gradita.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero (Direzione generale di sanità militare) non oltre il 15 luglio p. v. le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

Il numero dei posti di assistenti militari per ciascuna clinica od istituto scientifico stabilito dalla presente circolare non è tassativo: questo Ministero, pur rimanendo nel numero complessivo di 17 ufficiali da scegliere quali assistenti militari, si riserva di destinare a qualche clinica od Istituto scientifico un numero di assistenti superiore a quello stabilito, scegliendolo sempre fra coloro che hanno concorso alla stessa specialità, qualora i concorrenti per altre specialità non siano in numero sufficiente a coprire i posti per le relative cliniche stabiliti, o non risultino possedere una sufficiente preparazione per potervi essere assegnati.

Gli ufficiali che saranno comandati alle cliniche od istituti scientifici del Regno, saranno di massima, al termine dell'assegnazione alle cliniche ed Istituti stessi, destinati agli ospedali militari, a seconda delle esigenze di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 329. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per la idoneità all'avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 maggio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle circolari 111, 135 e 212 del *giornale militare* corrente anno e a modificazione di quanto fu disposto nelle circolari suddette, gli esperimenti per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti avranno inizio presso l'ospedale militare di Roma il giorno 18 giugno p. v., alle ore 9, anzichè il 1° giugno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 330. — AVANZAMENTO. — **Corso d'istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 maggio 1928 - Anno VI.

I seguenti tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui alla circolare 472 *giornale militare* 1927 che avrà luogo presso le scuole centrali di Civitavecchia dal 25 maggio al 25 giugno 1928.

Fanteria.

Tenente colonnello CANSACCHI Carlo — Divisione militare Torino.

Tenente colonnello CAMPINI cav. Giovanni — Divisione militare Firenze.

Genio.

Tenente colonnello MILANI cav. Luigi — Comando corpo armata Roma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Alagna Sesia.

Il Grande Albergo delle Alpi in Alagna e l'Albergo Stolemberg a Colle d'Olen accordano la riduzione del 5 % agli ufficiali, personale civile e rispettive famiglie, per pensioni oltrepassanti i cinque giorni.

Biella.

Gli Stabilimenti Idroterapici Biellesi (Oropa - aperto da luglio a settembre - e Cossila - aperto tutto l'anno) accordano agli ufficiali ed impiegati civili dell'Amministrazione militare la riduzione del 5 % sui prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nel mese di agosto e del 10 % negli altri mesi.

Se però l'infermità per cui necessita la cura è dipendente da causa di servizio in guerra, le riduzioni del 10 % saranno estese anche per il mese di agosto, per entrambi gli stabilimenti, sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50 % sulle tariffe delle cure.

Ceresole Reale (Ivrea).

Il Grand Hôtel accorda agli ufficiali, impiegati dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie lo sconto del 10 %.

L'Hôtel Levanna concede lo sconto del 10 % agli ufficiali ed impiegati civili della sanità militare e loro famiglie, purchè facenti gruppo insieme.

Varallo Sesia.

L'Albergo Parigi accorda agli ufficiali, impiegati civili e rispettive famiglie lo sconto del 5 % per pensioni superanti la durata di cinque giorni.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Salice (Voghera).

Le Terme di Salice offronò lo sconto del 50 % sui prezzi delle cure agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare; del 25 % alle loro famiglie.

L'Albergo Milano offre il ribasso del 15 % sui prezzi di pensione.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo Stabilimento Idroterapico offre il 10 % di ribasso sul prezzo di pensione ed il 15 % sul prezzo di cura.

Gli alberghi Voltaggio, del Centro e Roma accordano il ribasso del 10 % sul prezzo di pensione, non cumulabile con lo stesso ribasso del 10 % concesso ai soci del Touring Club Italiano.

Tutte le suddette riduzioni si intendono concesse agli ufficiali, personali civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie.

Per poterne fruire occorre presentarsi con un documento ufficiale rilasciato dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Ambria (Bergamo).

La Società anonima termale « Fonte Bracca » offre la riduzione del 50 % sui prezzi ordinari di abbonamento agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

Casino Boario (Brescia).

La Società termale del Casino di Boario offre l'ingresso gratuito negli stabilimenti termali agli ufficiali che si presentano, a scopo di cura, con biglietto della Direzione di sanità militare del corpo d'armata di Milano.

S. *Pellegrino* (Bergamo).

La Società A. Volonté e C. accorda agli ufficiali ed impiegati civili (escluse le loro famiglie) lo sconto del 50 % sul prezzo di tariffa per le cure mediante bevanda e del 30 % sul prezzo di tariffa dei bagni ed applicazione elettriche. Nei mesi di maggio, giugno e settembre lo sconto del 20 % sulla tariffa di soggiorno negli alberghi della società.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Canazei.

L'Hôtel Canazei offre lo sconto del 10 %.

Comano (Alto Adige).

Il Grand Hôtel delle Terme accorda lo sconto del 10 %.

Madonna di Campiglio (Alto Adige).

Il Grand Hôtel des Alpes, il Golf Hôtel Campo e Carlo Magno accordano lo sconto del 15 % dal 1° giugno al 15 luglio e dal 25 agosto al 20 settembre.

Mendola (Trento).

La Società Grandi Alberghi accorda lo sconto del 10 % dal 1° giugno al 20 luglio e dal 1° settembre al 31 ottobre.

Molveno (Alto Adige).

L'Hôtel Molveno accorda lo sconto del 10 %.

Recoaro (Vicenza).

Le Regie Fonti accordano lo sconto del 50 % sulla cura di tutte le acque.

Gli alberghi Moderno, Spagnolo, Stazione, Cappello, Correale, Giraffa, Tre Garofani, Fortuna, Trettenero, Europa, Bersagliere, Pittore, Verona e Gaspari e le pensioni Casa Esperia e Casa Munari, accordano lo sconto del 10 %, eccettuato il mese di agosto.

Roncegno (Trento).

La Società acque minerali accorda lo sconto del 10 %.

S. Martino di Castrozza (Trento).

L'Hôtel Sass Maor accorda lo sconto del 10 % sulla base di quanto pattuito prima del soggiorno.

L'Hôtel Colfosco accorda lo sconto del 10 %: del 20 % nella stagione invernale.

S. Orsola e Pergine (Trento).

La Società acque minerali offre lo sconto del 10 % sul prezzo dei bagni minerali e delle pensioni negli stabilimenti S. Orsola e Pergine.

Vetriolo (Trento).

L'Hôtel Italia accorda lo sconto del 5 %.

Le facilitazioni offerte dai sopra elencati alberghi e stabilimenti situati nella circoscrizione territoriale del corpo d'armata di Verona si intendono accordate agli ufficiali, ai personali civili dell'amministrazione della guerra e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Abbazia.

L'Hôtel e Pensione Savoy, il Quarnero Majestic Hôtel, il Quarnero Hôtel des Bains ed il Kursaal Gran Caffé Quarnero concedono lo sconto del 10 % per tutta la durata della stagione agli ufficiali in S.P.E., ai mutilati ed invalidi di guerra ed al personale civile dipendente dall'amministrazione militare e loro famiglie.

Grado.

L'Esplanade Hôtel concede agevolazioni agli ufficiali, ai mutilati ed invalidi di guerra, al personale civile dell'amministrazione militare e famiglie riducendo la quota giornaliera di pensione (vitto compreso) da L. 60 a L. 28 con qualche modifica ai pasti stabiliti per gli avventori comuni, dal 1° aprile al 15 maggio. Dal 15 maggio al 31 agosto concede lo sconto solo per i pasti, riducendo la quota giornaliera a L. 22.

Laurana.

Il Grand Hôtel Laurana concede lo sconto del 25 % per tutta la durata della stagione agli ufficiali in S.P.E., ai mutilati ed invalidi di guerra ed al personale civile dipendente dall'amministrazione militare e loro famiglie.

Portorose.

L'Hôtel Palace, l'Hôtel Riviera, l'Hôtel S. Lorenzo e Villa Anna accordano la riduzione del 15 % per gli ufficiali ed i mutilati ed invalidi di guerra e del 10 % a tutto il personale dipendente dall'amministrazione militare e loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Bagni della Porretta.

La Società anonima Terme di Bagni della Porretta concede agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, tanto in attività di servizio che pensionati, la riduzione del 75 % sull'abbonamento ordinario di ingresso e del 50 % sull'abbonamento ordinario delle cure idrominerali (esclusi gli ingressi e le cure isolate).

Riolo Bagni.

Il comune di Riolo Bagni assicura agli ufficiali del R. Esercito il ribasso del 30 % per tutte le cure presso le terme locali.

Gli alberghi Terme di Riolo, Albergo Italia, Albergo del Circolo ed Albergo del Gallo accordano agli ufficiali lo sconto del 15 %.

Terme di Castrocaro.

Lo Stabilimento delle sorgenti salso-iodo-bromiche e solfuree di Aristide Conti accorda agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina in attività di servizio ed al personale equiparato dipendente dall'amministrazione militare — escluse le famiglie — lo sconto del 25 % sul prezzo di cura e del 10 % sul prezzo di pensione (vitto ed alloggio presso l'Hôtel delle Terme).

La Pensione sorelle Vespignani concede lo sconto del 10 % sulla pensione al personale dipendente dal Ministero della guerra e famiglie.

La Pensione, Ristorante e Caffè « Alla Posta », concede lo sconto del 10 % sul vitto agli ufficiali ed al personale dell'amministrazione militare.

La Pensione Montanari concede agli ufficiali ed al personale dell'amministrazione militare un ribasso del 15 % nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre e del 10 % nei mesi di luglio ed agosto.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Casciana.

Le Terme di Casciana accordano agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra che si presentino muniti di libretto ferroviario lo sconto, sui prezzi di tariffa dei bagni e delle cure, del 35 % dal 1° luglio al 15 settembre e del 50 % nei mesi di maggio e giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre.

Chiancianò.

La Società delle terme di Chianciano offre lo sconto del 30 % sui prezzi ordinari di tariffa nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre agli ufficiali, sottufficiali e rispettive famiglie.

Levanto.

L'Hôtel Excelsior concede lo sconto del 10 % sul prezzo di pensione agli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e rispettive famiglie. La pensione varia da L. 35 a L. 40 giornaliere.

Livorno.

La direzione degli stabilimenti dell'acqua della salute accorda agli ufficiali ed al personale dipendente dal Ministero della guerra e loro famiglie lo sconto del 50 % sull'abbonamento d'ingresso allo stabilimento con diritto alle bibite e lo sconto del 20 % sulle cure speciali.

La direzione del « Terminus Grand Hôtel Corallo » concede ai personali suddetti, per un soggiorno di almeno 15 giorni, le seguenti pensioni: L. 30 al giorno per il mese di giugno; L. 35 al giorno per i mesi di luglio e settembre e L. 40 al giorno per il mese di agosto: tasse di servizio e bollo, il 15 %. Nella pensione è compreso il diritto all'ingresso gratuito ed alle bibite negli stabilimenti annessi.

I Regi stabilimenti balneari riuniti di Pancaldi ed Acquaviva concedono ai personali dipendenti dal Ministero della guerra ed alle rispettive famiglie le facilitazioni per ciascuno indicate: al Pancaldi lo sconto del 20 % pei bagni caldi di acqua marina ed acqua dolce, per la tassa d'ingresso allo stabilimento e per l'abbonamento ai bagni freddi di mare; a quello di Acquaviva lo sconto del 25 % pei bagni caldi di acqua marina, tassa d'ingresso allo stabilimento, affitto cabine ed abbonamento ai bagni freddi di mare.

Montecatini.

La Società Regie terme di Montecatini concede la riduzione del 50 % ai sottufficiali e soldati in servizio e del 75 % ai mutilati ed invalidi di guerra sull'importo degli abbonamenti agli ingressi agli stabilimenti e su quelli delle cure.

Concede inoltre la riduzione del 50 % sugli ingressi in abbonamento agli stabilimenti agli ufficiali in S.P.E. che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione dell'Ospedale militare principale di Firenze. Gli ufficiali che desiderano usufruire di tale riduzione potranno chiedere, pel tramite dell'amministrazione cui sono in forza, tale lettera al predetto ospedale militare.

L'albergo Buenos Ayres offre agli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e famiglie la pensione (vino compreso) di L. 30 per i mesi di giugno e settembre e di L. 35 per i mesi di luglio ed agosto.

L'albergo Manzoni offre agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili la pensione (vino compreso) di L. 35 e lo sconto del 10 % ai suddetti personali che vi si rechino con la famiglia.

L'Hôtel Internazionale offre agli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e rispettive famiglie la pensione di L. 35 giornaliere per tutta la stagione.

L'albergo Massimo d'Azeglio, già Nuova Vigna, offre agli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e rispettive famiglie la pensione di L. 30 nei mesi di maggio, giugno e fino al 15 luglio e nel mese di ottobre; di L. 35 dal 16 luglio al 30 settembre (sempre vino compreso). Per coloro che conducono la famiglia praticherà inoltre lo sconto del 10 % sui prezzi suddetti.

Terme di Rapolano.

La direzione delle terme di Rapolano offre agli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e rispettive famiglie lo sconto del 20 % sui prezzi praticati nello stabilimento e per le immersioni nei mesi di maggio, giugno e settembre e lo sconto del 15 % nei mesi di luglio ed agosto.

Vallombrosa.

L'Albergo Paradisino offre agli ufficiali, sottufficiali, impiegati e rispettive famiglie lo sconto del 10 % sui prezzi normali di pensione (luglio L. 40 - agosto L. 45).

L'Hôtel Abetina accorda agli ufficiali, sottufficiali e impiegati civili lo sconto del 12 % sui prezzi di pensione che sono: per una persona con camera ad un letto (a seconda della camera) da L. 35 a L. 45; per due persone, con camera a due letti (per persona, a seconda della camera) da L. 35 a L. 40.

Viareggio.

L'Hôtel de la Ville e Europa accorda agli ufficiali, sottufficiali, impiegati e rispettive famiglie la pensione di L. 22 nel mese di giugno; L. 27 nel mese di luglio; L. 31 nel mese di agosto.

L'Hôtel Continental offre la pensione di L. 25 nei mesi di giugno, luglio e settembre e di L. 35 nel mese di agosto agli impiegati, ufficiali, sottufficiali e rispettive famiglie.

La Pensione Internazionale al mare offre agli ufficiali, impiegati e rispettive famiglie la pensione di L. 22 nel mese di giugno e di settembre, di L. 25 nel mese di luglio e di L. 30 nel mese di agosto.

L'Albergo Rossini offre agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili lo sconto del 15% per i mesi di giugno e settembre e del 10% nei mesi di luglio ed agosto sui prezzi seguenti: camera ad un letto da L. 14 a L. 16; camera a due letti da L. 30 a L. 40; pensione da L. 35 a L. 40.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Acquasparta.

La Società acqua minerale Amerino accorda al personale dipendente dal Ministero della guerra e famiglie lo sconto del 50% sull'ingresso allo stabilimento.

Fiuggi.

L'Hôtel Europa accorda al personale dipendente dal Ministero della guerra e famiglie la pensione di L. 25 nei mesi di maggio, giugno ed ottobre, di L. 30 nel mese di luglio e dal 15 al 30 settembre, di L. 35 dal 1° al 15 settembre, di L. 38 nel mese di agosto.

Stigliano.

La Società anonima italiana di acque e terme di Stigliano accorda la riduzione del 20% sulle tariffe ordinarie al personale dipendente dal Ministero della guerra e famiglie.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Capracotta (Campobasso).

L'Hôtel Pensione Vittoria accorda a tutti i personali dell'amministrazione militare e famiglie la riduzione del 5% sui prezzi ordinari di pensione (vitto compreso) che vanno da un minimo di L. 25 ad un massimo di L. 30 al giorno.

Caramanico (Chieti).

Lo stabilimento balneo-termale sulfureo « La Salute » concede ai personali civili e militari dell'amministrazione della guerra e famiglie le seguenti riduzioni: per ogni letto da L. 7 a L. 5; per ogni giornata di vitto da L. 20 a L. 15.

Francavilla a Mare.

L'Albergo Ristorante Adriatico accorda agli ufficiali, impiegati civili e famiglie lo sconto del 25% sui prezzi ordinari di cura e di pensione per i mesi di giugno e di settembre e del 15% per i mesi di luglio e di agosto.

Il Nuovo Hôtel dei Bagni accorda ai personali suddetti la riduzione del 20% sui prezzi di tariffa per i mesi di giugno e settembre e del 12% nei mesi di luglio e di agosto.

L'albergo ristorante Roma accorda agli ufficiali, impiegati civili e famiglie la riduzione del 25% sui prezzi ordinari per i mesi di giugno e settembre e del 15% nei mesi di luglio ed agosto.

Pescara Centrale.

Il ristorante « La Rinascente » accorda a tutti gli impiegati del Ministero della guerra la riduzione del 10% sul vitto.

L'albergo del Globo accorda agli ufficiali ed al personale civile la riduzione del 10% sul prezzo delle camere, come pure l'Hôtel Egea.

L'Hôtel Commercio accorda agli ufficiali, al personale civile ed alle rispettive famiglie la riduzione del 10% sul prezzo delle camere ad un letto e del 15% sul prezzo delle camere a due letti.

Il Leon d'Oro accorda lo sconto del 10% sul vitto e sull'alloggio, sempre che vi siano posti disponibili.

L'albergo ristorante Moderno accorda agli ufficiali ed al personale civile lo sconto del 10% sul prezzo delle camere e del 15% sul prezzo dei pasti.

Il ristorante Commercio accorda agli ufficiali ed al personale civile lo sconto del 15% su tutte le consumazioni.

Il ristorante Vera offre il vitto (vino e frutta compreso) agli ufficiali, personali civili e famiglie a L. 9 per i pasti isolati e a L. 8 a pasto per le famiglie.

Rivisondoli (Chieti).

L'albergo della Ditta Cipriani Gregorio accorda al personale dell'amministrazione militare la pensione (vitto ed alloggio) di L. 32 al giorno.

Santa Cesaria (Lecce).

L'Hôtel Terme accorda lo sconto del 15% sui prezzi ordinari e le Regie terme Santa Cesaria accordano lo sconto del 30% sui biglietti per i bagni agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Ischia.

Lo stabilimento termale municipale accorda la riduzione del 25% sui prezzi di tariffa limitatamente alle famiglie degli ufficiali in cura presso il locale stabilimento balneo militare.

L'albergo Quisisana accorda la riduzione del 10% per le famiglie degli ufficiali e del personale civile dipendente dal Ministero della guerra, come pure la pensione Baldino.

Il ristorante e pensione Piccolo Giardino concede agli ufficiali, impiegati civili e rispettive famiglie lo sconto del 10% sia sulla pensione completa di L. 35 che sulla pensione di solo vitto.

L'Hôtel Conte accorda lo sconto del 12% per la pensione con vitto alla carta e del 5 % sulla pensione completa di L. 40 alle famiglie degli ufficiali e del personale civile dipendente dall'amministrazione militare.

L'Hôtel Floridiana offre la pensione a L. 35 alle famiglie degli ufficiali.

Agnano (Napoli).

Le terme di Agnano accordano lo sconto del 25% sui prezzi di tariffa normale agli ufficiali, militari di truppa e personale civile dipendente dal Ministero della guerra.

L'Hôtel terme di Agnano accorda ai personali suddetti lo sconto del 10% sui prezzi di tariffa.

Castellammare di Stabia.

La Società anonima terme Stabiane accorda al personale civile e militare dell'amministrazione della guerra (escluse le famiglie) lo sconto del 40% sulla tariffa ordinaria.

Per i medici (civili e militari) tutte le cure sono gratuite ed il suddetto sconto del 40% si applica alle loro famiglie.

Pozzuoli.

Le terme Terracciano accordano lo sconto del 20% sulla tariffa dei bagni agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e famiglie.

Telese.

Lo stabilimento balneare ed il Grand Hôtel Telese accordano lo sconto del 10% sia sulle tariffe dei bagni che sulle pensioni a tutto il personale dipendente dall'amministrazione della guerra.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Abano.

Lo stabilimento Hôtel Molino accorda agli ufficiali e pensionati di guerra la pensione, cura di fanghi e bagni 1ª classe a L. 32 giornaliere; id. id. 2ª classe, L. 25 giornaliere. Tassa di soggiorno e prima visita da conteggiarsi a parte.

Il Grand Hôtel e stabilimento termale « Orologio » accorda agli ufficiali, al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie lo sconto del 10% sui prezzi di pensione (di L. 40-50) e lo sconto del 20% sui prezzi delle cure.

Il Grande stabilimento Trieste concede agli ufficiali, al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie lo sconto del 10% sul prezzo della pensione (1ª classe L. 35 giornaliere) e lo sconto del 25% sul prezzo della cura.

L'Hôtel terme Menegolli accorda agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare lo sconto del 10% sul prezzo della pensione di 1ª classe di L. 35 giornaliere.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Acireale (Catania).

Lo stabilimento balneo-termale di Santa Venera e l'annesso Grande albergo e ristorante accordano lo sconto del 10% sui prezzi base dei bagni che sono: di L. 8 per la prima classe e di L. 6 per la seconda classe, e lo sconto del 20% sui prezzi della pensione (da L. 50 in su, con impegno minimo di 5 giorni).

L'albergo Umberto accorda il ribasso del 10% sui prezzi correnti di alloggio e vitto.

L'albergo Marconi accorda la riduzione del 15% sui prezzi di alloggio e vitto.

Alì Marina (Messina).

Le terme Granata Cassibile accordano il ribasso del 10% per i bagni e per l'alloggio nella Pensione dei Bagni.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo stabilimento balneo-termale di Castroreale Bagni accorda lo sconto del 20% sul prezzo dei bagni e dell'alloggio e del 10% sul prezzo del vitto agli ufficiali ed agli impiegati civili dell'amministrazione militare; lo sconto del 10% sul prezzo dei bagni e dell'alloggio e del 5% sul prezzo del vitto alle loro famiglie.

Sciacca (Girgenti).

Il Grande Albergo Miramar accorda il ribasso del 20 % sui prezzi globali delle camere (da L. 9 a L. 12 per ogni camera ad un letto) ed offre i pasti a L. 8 ciascuno, escluso il vino.

Termini Imerese (Palermo).

Lo stabilimento balneo-termale di Termini Imerese accorda il ribasso del 5% tanto sul prezzo dei bagni che sulla pensione al Grande Albergo delle Terme.

NB. Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale però non assume in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Per ufficiali, personali civili ecc. nominati nel presente avviso, si intendono gli ufficiali del R. Esercito ed i personali civili dipendenti dall'amministrazione militare: per ottenere le facilitazioni essi dovranno pregentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento e quelli delle rispettive famiglie.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, circolare 32, anno 1928:

A pagina 118 depennare il maggiore FERRARIO Alberto.

Dispensa 14, anno 1928, circolare 212:

A pagina 617 invece di GRITTI cav. Salvatore leggasi GRITTI nob. cav. Salvino.

Dispensa 15ª, anno 1928, circolare 235:

A pagina 653, ai tenenti veterinari, dopo RACAGNI Guido aggiungere CESANO Giuseppe.

PREZZO L. 0,90

(2820) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1928 - ANNO VI — 26 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . 30. —
Un numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **331 – 24 aprile 1928** – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 943

» **332 – 10 maggio 1928** – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare » 944

» **333 – 10 maggio 1928** – Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 1021 – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927 n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio . . . . . » 945

» **334 – 10 maggio 1928** – Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 1020 – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti) . . . . . » 946

» **335 – 16 maggio 1928** – Anno VI — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella Commissione per la valutazione dei titoli degli ufficiali medici di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta » 947

N. 336 – 24 maggio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi . . . . . *Pag.* 947

» 337 – 24 maggio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a. . . . . » 956

» 338 – 24 maggio 1928 – Anno VI — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1907 che frequentarono i corsi di istruzione premilitare . . . . . » 956

» 339 – 24 maggio 1928 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — Servizio degli specialisti del genio . . . . . » 958

» 340 – 24 maggio 1928 – Anno VI PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 959

» 341 – 24 maggio 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme generali per l'impiego delle Grandi Unità . . . . . » 960

» 342 – 24 maggio 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra » 963

» 343 – 23 maggio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Rinuncia alla ascrizione alla ferma riducibile . . . . » 966

» 344 – 24 maggio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. – Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito . . . . . » 966

» 345 – 24 maggio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno di corsi speciali istituiti presso la R. Accademia di Modena » 967

» 346 – 24 maggio 1928 – Anno VI — STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro cui debbono trovarsi i tenenti di cavalleria e di artiglieria in S. P. E. per poter concorrere all'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni . . . . » 990

N. 347 - 24 maggio 1928 - Anno VI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Variante alla composizione della commissione incaricata dell'esame delle domande di riassunzione degli ufficiali mutilati di guerra . . . . . *Pag.* 990

NOTIFICAZIONE . . . . . » 991

Circolare N. 331. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** - (Gabinetto).- 24 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 117, del 19 maggio 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 1927, n. 313; 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del pubblico ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il signor Isgrò cav. avv. Michele, giudice, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

N. 332. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166 che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, che provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio di Presidenza e del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello di fanteria in S. P. E. CRISTANI cav. Giorgio, chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare col citato R. decreto 10 febbraio 1927, cessa da tale carica a decorrere dal 1° maggio 1928.

Art. 2.

In sostituzione dell'ufficiale indicato nel precedente articolo è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare il tenente colonnello d'artiglieria in S. P. E. ORSI cav. Enrico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

N. 333. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Legge n. 1021 - Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927 n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 22 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 334. — SERVIZIO SANITARIO. — **Legge n. 1020 - Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti).** — (Gabinetto). — 10 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 22 maggio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 335. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un membro nella Commissione per la valutazione dei titoli degli ufficiali medici di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.** — (Gabinetto - Ufficio personale dei generali). — 16 maggio 1928 - Anno VI.

Nella commissione nominata con la circolare 96 *giornale militare* c. a. per la valutazione dei titoli prodotti dagli ufficiali medici di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta, il defunto tenente generale cav. Giovanni BERNUCCI è sostituito con il maggiore generale medico in ausiliaria SALINARI cav. Salvatore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 336. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

Con riferimento al par. 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circ. 207 *giornale militare* 1926), i seguenti ufficiali delle varie armi e corpi sono ammessi agli esami per il rispettivo avanzamento a scelta facoltativa:

Arma di fanteria.

Maggiore GINTI Agostino
» SILIPRANDI Giorgio
» DEL GIUDIC Giovanni
» BRUNO Francesco
» TEGA Arnaldo
» GRIMALDI Roberto
» AZZOLINI Giuseppe
» PITTAU Beniamino
» CAROSSINI Ettore
» DAMIANI Mario

Capitano BUA DIANA Giammaria
» MICALETTI Raffaello
» de LUCA Filomeno
» BARONE Vincenzo
» SUGLIANO Antonio
» LERDA Giuseppe
» BAGNA Pier Giuseppe
» BARRELLA Gaetano
» BALLAIRA Bartolomeo
» FOSCHINI Bernardino
» COCCHIARELLA Vincenzo
» SILVESTRI Emilio
» VITTORI Emanuele
» BLUNDO Renato
» FOLLINI Giuseppe
» LA GUARDIA Giuseppe
» POGGIO Annibale
» PIERUCCI Carlo
» BOGLIETTI Cesare
» FESTA Giovanni
» TODINI Battista
» DI GREZIA Alfonso
» BONGIOVANNI Giovanni
» DELLA MARTINA Mario
» BARBERO Pietro
» TAGLIAPIETRA Umberto
» PEDRAZZI Carlo
» CASTELLANI Mario
» SGUAZZINI Alfredo
» SIBONA Tommaso
» PEZZIGA Renato
» VIALE Mario
» DISPENSA Giuseppe
» RAGGHIANTI Eugenio
» D'ANCONA Giuseppe

Capitano	COHEN Moisè
»	VARONE Marzio
»	FOSSOMBRONI nob. dei conti Enrico
»	LANDI MINA Alfredo
»	CALAVALLE Gennaro
»	D'ANDREA Alfredo
»	LATINI Tommaso
»	SAMPIETRO Giovan Battista
»	CELENTANI Marcello
»	FRATTI Clemente
»	SICLARI Carlo
»	ROSSI Euplio
»	DEL Giudice Girolamo
»	MUSU Sebastiano
»	DRAGO Michele
»	CAPIGATTI Giuseppe
»	LUSIGNANI Luigi
»	DI SILVESTRO Enrico
»	GIORGETTI Lucio
»	SACCHI Mario
»	MINNECI Francesco
»	SORDI Giuseppe
»	MANCINI Amedeo
»	GIACOMINO Teodosio
»	LUPIS Orazio
»	LAPORTA Pompeo
»	ALISA Pasquale
»	AMOROSO Gaetano
»	BORRA Matteo
»	TABY Vincenzo
»	CONCARO Ernesto
»	ROTANTI Giuseppe
»	GASPARI Raffaele
»	CALABRESE Giuseppe
»	RANALLI Claudio
»	CONCOREGGI Andrea
»	PAVESI Armando
»	SALERNO Giuseppe

Tenente	PASSADORE Felice
»	PATRUCCO Arturo Riccardo
»	PAVESE Dante
»	ZUCCHERMAGLIO Ferruccio
»	MAZZARINI Aristeo
»	RAFFO Carlo
»	MORETTI Clemente
»	ROUX Felice
»	RICCI Adolfo
»	FONTEBASSO Guglielmo
»	CONGEDO Vittorio
»	DEL CARRETTO Stefano
»	BERTACCHI Mario
»	LONGO Vincenzo
»	FERRERI Lorenzo
»	NEBBIA Vittorio
»	CAMPINI Ugo
»	PAROLA Mario
»	MANGO Lorenzo
»	PEDERZOLI Bruno
»	LANZETTA Domenico
»	ROSA Nicolò
»	BUGANDI Giuseppe
»	ANSELMI Alcide
»	CARBONE Umberto
»	STAGNI Michele
»	BOCCHI Pietro
»	PEDERZANI Adelmo
»	GLAREY Luigi
»	FILIPPONI Giovanni
»	MARCELLI Bruno
»	LUSENA Guido
»	STRATA Francesco
»	ROSSI Matteo
»	MIRENGHI Guido

Tenente MONETTI Alberto
» RUGGIERO Pasquale
» RICCI Riccardo
» IENI Tommaso
» SARRICA Salvatore
» PERRONE Renato
» PASCOLI Giovanni
» PERGHEM Giovanni
» GIRONE Umberto
» PETRINI Gaetano
» PATERNOSTRO Silvio

Arma di cavalleria.

Maggiore CADORNA conte Raffaele
Capitano MORELLI Mario
» RINALDI nob. Cesare
» RABY Guido
» DONDERO Alfredo
» POCCETTI Wois
Tenente FILIPPONI Fernando
» SCARPA Angelo
» MOSCA Umberto

Arma di artiglieria.

Maggiore MIGLIO cav. Aurelio
» ANSALDI Nicola
» MASSERANO Guido
Capitano GALANTE Giulio
» BERTINI Alberto
» PASQUALI Aldo
» LANDI Enrico
» RICCIARDI Germano
» LEONARDI CATTOLICA Francesco
» ABEILLE Mario

Capitano	PISARRI Nicola
»	LACQUANITI Domenico
»	MICCICHE' Angelo
»	BOCCIA Gino
»	TIRINDELLI Achille
»	DEL MONTE Aldo
»	ONORATI Mario
»	VERNEJ Aldo
»	MELITA Giuseppe
»	ARRICHIELLO Vincenzo
»	RENDA Ottorino
»	D'ALESSIO Francesco
»	RAUDINO Salvatore
»	SESSA Gennaro
»	MAZZARI Mario
»	WIEL Giovanni
»	CRISAFULLI Aroldo
»	RAPAZZINI Piero
»	CAVALLOTTI Giulio
»	VOLPI Umberto
»	BARILE Eugenio
»	SPAGNOL Gastone
»	CARNEVALE Ernesto
»	TURCHIARULO Francesco
Tenente	INDRIZZI Luigi
»	DURAN Antonino
»	CODOVILLA Vittorio
»	SORMANTI Luigi
»	CASTRIOTA Giuseppe
»	FILOTICO Enrico
»	BUCCI Italo
»	NAPOLITANO Enrico
»	JALLONGHI Giovan Battista
»	CORVESE Gaetano
»	PASQUALINI Giuseppe
»	LIOTTA Giovanni

Servizio tecnico di artiglieria.

Capitano FAILLA Giuseppe

Genio.

Maggiore ROSSONI cav. Giovanni
Capitano ALONZO Edoardo
» CANIGLIA Vincenzo
» D'AMICO Quirico
» PAPONI Leandro
» AMIONE Carlo
» RAFFAELLI Vittorio
» BENEDETTI Alfredo
» VALITUTTI Umberto
» MONTANARI Mario
» NOVELLA Marco
Tenente GALLOTTI Francesco
» COTOGNI Aldo
» BRUNO Giuseppe
» (ora capit.) CORDERO MONTEZEMOLO LANZA Giuseppe

Ufficiali medici.

Capitano DE CASTRO Ignazio
» TOSCANO Vincenzo
» GONZALES Alfredo
» PEDRAZZI Arrigo
» FELZANI Giacinto
» FERRARI Ugo
» MASSIMO Francesco

Ufficiali chimici farmacisti.

Maggiore GORRETA Carlo
» SOLARO Alessandro
« VITA Gaetano
» MUSSO Enrico

Capitano PALMIERI Mario
» PLACIDI Ettore
» D'ALESSANDRO Luigi
» REVELLI Gioacchino
» GUGLIELMINETTI Silvio

Ufficiali commissari.

Maggiore SIVIERI Nicola
» NOBILI Giuseppe
Capitano CAPPELLI Giacomo
» NICCOLI VALLESI Giuseppe
» BARBERA Giacomo
» CLIVIO Vincenzo
» VIOLANTE Silvio

Ufficiali sussistenza.

Maggiore DELL'ANGELO Vittorio
» MASTROPAOLO Nicola
Capitano PESCUME Raffaele
» LARI Giovanni
» GIORGINI Giuseppe
» DANIELE Giuseppe
Tenente CASCIOLINI Vincenzo
» GILOTTI Salvatore

Ufficiali amministrazione.

Maggiore RENZANICO Enrico
» MONTAGNANI Numa
» DE SPERATI Emilio
Capitano VALENTINI Osiride
» JOBBI Italo
» MURARI Francesco
» DONI Gino
» MATTE' Massimo
» SAPPINO Umberto

Capitano LAUGERO Chiaffredo
» DE STEFANO Antonio
» SACCO Giovanni
» MONARI Raimondo
» CANO Angelo
» NICOLELLA Cesare
» CALIFANO Francesco
» PASQUINELLI Lorenzo
» DONADIO Ferdinando
» D'ANDREA Carlo
» SUGLIA Giuseppe
» FRANCHI Fenzio
» LATTANZI Giovanni
» D'AGOSTINO Giuseppe

Ufficiali veterinari.

Capitano SERRA Giov. Battista
» BIANCHI Ugo
» DROANDI Ivo
» MAZZOLETTI Carlo

Tenente FRANCI Achille
» CERRACCHIO Ettore
» DE LUCIA Antonio
» BELMONDO Claudio
» ALONGI Giuseppe
» BRIENZA Antonio
» TURINA Riccardo
» CAROLI Tobia

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 337. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** - (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

Nella Commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti il colonnello di fanteria S. M. GRITTI nob. cav. Savino, è sostituito dal generale di brigata GABBA comm. Melchiade nelle funzioni di segretario della Commissione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 338. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1907 che frequentarono i corsi di istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

1. — Questo Ministero determina che col giorno 10 giugno p. v., abbia inizio (e sia condotto a compimento entro cinque giorni) l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa, vincolati alla ferma ordinaria di 18 mesi, che abbiano risposto alla chiamata alle armi della classe 1907 (23 aprile-5 maggio 1927), i quali per aver frequentato i corsi della istruzione premilitare, abbiano titolo alla riduzione di servizio previsto dall'art. 109 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

2. — Per ottenere l'invio in congedo è necessario che i militari che ne abbiano titolo, ne facciano domanda scritta o verbale al comando del corpo cui appartengono, corredandola di uno dei seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato dal competente comando di divisione militare, di conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso di istruzione premilitare, a seguito di frequenza dei relativi corsi;

b) certificato, rilasciato dal competente comando di divisione militare, comprovante la conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso di istruzione premilitare, sostenuti per aver appartenuto per almeno due anni alla M. V. S. N.;

c) certificato, rilasciato dall'autorità competente, comprovante l'appartenenza per almeno due anni scolastici ad un collegio militare o all'accademia navale.

Non sarà ammesso alcun altro documento equipollente, nè sarà valida allo scopo giustificazione alcuna, sia pure per forza maggiore, della mancata frequenza dei corsi premilitari.

3. — La prova di cui al n. 2 della presente circolare dovrà dai comandanti di corpo essere richiesta alle autorità competenti quando i militari, cui la presente circolare si riferisce, ne siano sforniti.

4. — I comandi di corpo, riconosciuta la validità del titolo alla concessione della riduzione, disporranno senz'altro che gli aventi diritto siano inviati in congedo illimitato, avendo cura di ripartire in aliquote per quanto possibile eguali i congedamenti, nei cinque giorni di cui al precedente n. 1.

5. — Per i militari che si trovino nelle predette condizioni, i quali siano giunti alle armi dopo terminato il periodo della presentazione delle reclute della classe 1907, il congedamento avrà luogo di mano in mano che essi avranno compiuti quattordici mesi di servizio.

6. — Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 491 del *giornale militare* 1927.

7. — La formula matricolare di congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n. 338 del *giornale militare* 1928, perchè munito della dichiarazione di conseguita idoneità nella istruzione premilitare (2° corso), *oppure*. . . . . per avere appartenuto al collegio militare di . . . . o all'accademia navale, per gli anni scolastici . . . . . lì . . . . . ».

8. — I comandi di corpo segnaleranno entro il 25 giugno p. v., ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari, che, alla data stessa, saranno congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) in modo che essi pervengano non più tardi dal 5 luglio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 339. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DEL GENIO. — **Servizio degli specialisti del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

A complemento delle disposizioni di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge n. 742 (circolare 250 del *giornale militare* 1928) si rende noto che gli ufficiali del genio i quali desiderino essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio devono possedere i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) delle norme per l'applicazione del R. decreto-legge n. 2122 (circolare 16 del *giornale militare* 1926).

Si determina poi che i tenenti del genio, siano oppur no inscritti sul quadro d'avanzamento, per poter inoltrare domanda pel passaggio nel servizio specialisti, oltre a possedere i requisiti suddetti devono aver prestato servizio presso le truppe od uffici del genio per un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Le domande redatte in carta da bollo da L. 3 e corredate dei documenti prescritti dai commi *d*) *e*) *f*) del paragrafo 3 delle norme applicative sopracitate, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per il consueto tramite gerarchico non oltre il 30 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 340. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio del capo di Stato Maggiore generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimenti, centri automobilistici, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, gruppo aerostieri del genio militare.

Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico — *La « Casa Militare » alla Corte dei Savoia* (compilato dal generale di divisione Ilio JORI aiutante di campo generale onorario di S. M. il Re). — Prezzo di copertina L. 15.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 *giornale militare* 1927 e 98 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 341. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme generali per l'impiego delle Grandi Unità.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

Sono state pubblicate le « Norme Generali per l'impiego delle Grandi Unità » — Edizione 1928.

Saranno diramate a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	15
Direzione generale personale ufficiali	»	10
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale genio	»	6
Direzione generale servizi logistici	»	4
Direzione generale sanità militare	»	3
Centro chimico militare	»	3
Servizio ippico e veterinario	»	2
Commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	100
Ministero della R. Marina (Gabinetto)	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della Marina	»	2
Ministero della R. Aeronautica (Gabinetto)	»	2
Ufficio del Capo di S. M. dell'Aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati del bersaglieri, delle truppe alpine, della cavalleria, dell'artiglieria, del genio e tecnico-automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	»	2
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	10
Comando militare della Sardegna	»	10
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	10
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe dell'Egeo	»	2

Comando generale Arma CC. RR. (compresi comandi di zona e di legione dell'Arma)	copie	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e Missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi del genio di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Direzione d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	20
Comando scuole centrali	»	20
Comando scuola centrale di fanteria	»	10
Comando scuola centrale d'artiglieria	»	10
Comando scuola centrale del genio	»	5
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	10
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di fanteria	»	10
Comando scuola di cavalleria	»	5
Comando scuola di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro artiglieria	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuole allievi sottufficiali	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	copie	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento e di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Distretti, servizio automobilistico, gruppo chimico.

Comando distretto	copie	1
Comando centro automobilistico	»	1
Gruppo chimico	»	1
Officina automobilistica R. Esercito	»	1

Comando stabilimenti militari di pena	copie	1

L'Ufficio di pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire 8.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 342. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata la nuova edizione 1928 del « Regolamento per la scuola di guerra » che abroga e sostituisce la precedente edizione 1926.

Tale regolamento sarà diramato a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), in base al seguente specchio di distribuzione:

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuirsi
Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re.	1
Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	1
Ministero della guerra:	
Gabinetto e ufficio coordinamento	2
Direzioni generali	1
Ispettorato generale amministrativo	1
Divisione educazione fisica e scuole	1
Centro chimico militare	1
Ragioneria centrale	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	1
Comando del corpo di stato maggiore (uffici vari)	20
Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina	2
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	2
Ufficio del Capo di S. M. della M. V. S. N.	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	1
Comandi designati d'armata	1
Ispettorati della cavalleria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe alpine, dei bersaglieri e tecnico-automobilistico.	1
Comandi di corpo d'armata	5
Comando militare della Sicilia	5
Comando militare della Sardegna	3
Comandi di divisione	3
Comando truppe Tripolitania	3
Comando truppe Cirenaica	3

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuirsi
Comando truppe Eritrea	2
Comando truppe Somalia	2
Provveditorato generale dello Stato	1
Comando generale arma carabinieri reali	2
Comando R. Guardia di finanza	2
Addetti e missioni militari all'estero	1
Scuole militari.	
Comando scuola di guerra	20
Comando scuole centrali	4
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	2
Comando R. Accademia e scuola di applicazione artiglieria e genio	3
Comando scuola d'applicazione di fanteria	1
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	1
Comando scuola di tiro d'artiglieria	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	1
Comando scuola allievi sottufficiali	1
Comando collegi militari	1
Arma di fanteria.	
Comando di brigata	1
Comando di reggimento	1
Arma di cavalleria.	
Comando superiore di cavalleria	1
Comando di reggimento	1

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuirsi
Arma di artiglieria.	
Camandi d'artiglieri di corpo d'armata	1
Comandi d'artiglieria della Sicilia e della Sardegna .	1
Comandi di reggimento e di centro controaereo	1
Direzione generale studi ed esperienze d'artiglieria . .	1
Direzioni d'artiglieria	1
Arma del genio.	
Comandi del genio di corpo d'armata.	1
Comandi del genio della Sicilia e della Sardegna . . .	1
Comandi di reggimento	1
Comando gruppo aerostieri	1
Carri armati.	
Comando di reggimento	1
Enti vari.	
Comandi di distretto	1
Comandi di centro automobilistico	1
Direzioni riviste militari	1
Biblioteche militari	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli Enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 3.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 343. — RECLUTAMENTO. — **Rinuncia alla ascrizione alla ferma riducibile.** – (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). – 23 maggio 1928 – Anno VI.

Con il n. 102 della circolare 521 del *giornale militare* del 1927 venne stabilito che la rinunzia alla ascrizione alla ottenuta ferma riducibile potesse farsi fino a quando il militare ammesso a tale ferma non fosse congedato.

Tale norma fu dettata nella presunzione che tutti i militari ascritti alla ferma riducibile, dovessero presentarsi alle armi, come per il passato, con la chiamata generale della classe. Poichè invece le reclute ammesse a ferma riducibile o che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma stessa in applicazione dell'art. 81 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento (art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806) non sono state ancora chiamate, questo Ministero, per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla presentazione isolata alle armi di reclute, quando già sono inoltrate le istruzioni militari, a parziale modifica del detto n. 102, determina che i comandi di distretto militare non possano più accogliere, dopo il 31 c. m., domande di rinunzia a ferma riducibile da parte di militari per i quali non abbia ancora avuto luogo la chiamata in applicazione del n. 3 del relativo manifesto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 344.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 maggio 1928 – Anno VI.

Com'è noto, il n. 8 della circolare n. 823 del *giornale militare* del 1927 - Anno VI - fissò la data del 15 aprile come chiusura degli arruolamenti volontari in talune specialità e quella del 31 corrente come chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi in genere del R. Esercito, fatta eccezione per l'arma dei carabinieri reali, i regi corpi di truppe coloniali della Libia, il personale di governo dei depositi cavalli stalloni e le musiche presidiarie, nei quali gli arruolamenti stessi hanno carattere continuativo.

Nella ipotesi però che taluni aspiranti, pur avendo presentato la domanda di ammissione in termini utili, non abbiano, d'altra parte, completata la documentazione entro il 31 maggio corrente per circostanze indipendenti dalla loro volontà, avvertesi che, in via eccezionale, i documenti mancanti potranno essere prodotti anche dopo il detto giorno, ma non oltre il 15 giugno p. v.

Entro il 20 giugno i comandi di corpo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) un elenco numerico, anche se negativo, dei giovani assunti in servizio in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 345. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali istituiti presso la R. Accademia di Modena.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

1. — Per l'anno scolastico 1928-1929 possono concorrere all'ammissione al 1° anno dei corsi speciali istituiti presso la R. accademia di Modena, i sottufficiali dei vari gradi, fino alla concorrenza del seguente numero di posti:

25 per l'arma dei carabinieri reali;
23 per l'arma di fanteria;
2 per l'arma di cavalleria;
23 per l'arma di artiglieria;
8 per l'arma del genio;
8 per il commissariato (ruolo ufficiali commissari);
10 per l'amministrazione.

Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi o corpi in cui esistano vacanze organiche.

2. — I corsi speciali avranno la seguente durata:

a) tre anni per i sottufficiali allievi dei corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e di commissariato;

Nota. — Con prossima circolare saranno emanate le norme per i corsi di abilitazione per marescialli di cui all'art. 45 circolare 399 *giornale militare* del 1927 e per i subalterni in servizio nelle Colonie.

b) due anni per i sottufficiali allievi del corso di amministrazione.

Compiuti con successo i predetti corsi, che avranno inizio il 15 ottobre p. v., i sottufficiali allievi di cui alla lettera *a*) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi e nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari); i sottufficiali allievi di cui alla lettera *b*) saranno invece nominati sottotenenti di complemento ed inviati con tale grado presso i corpi od uffici per compiervi un anno di servizio, al termine del quale saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel corpo di amministrazione.

3. — Possono partecipare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di tre anni di anzianità da sottufficiale (anche se appartenenti all'arma dei carabinieri reali) al 15 ottobre 1928, e non abbiano superato il 28° anno di età al 31 dicembre 1928.

Il concorso è per esami, i quali si svolgeranno sulle materie elencate al n. 12. Dagli esami suddetti sono dispensati i sottufficiali che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 13.

4. — I sottufficiali delle varie armi possono aspirare alla carriera di ufficiale nella propria arma oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza e quelli delle compagnie di sanità possono aspirare alla carriera di ufficiale nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria, oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), oppure nel corpo di amministrazione. Quelli, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi o corpi, seguono le sorti dell'arma o del corpo da cui rispettivamente provengono.

5. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di nuova nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di rinuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

6. — Non possono essere ammessi al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato, e coloro che avendo già frequentato il corso speciale presso l'Accademia, o quello presso la disciolta scuola allievi ufficiali CC. RR. di Roma, ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

Modalità per l'ammissione al concorso.

7. — I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso, ne dovranno inoltrare domanda, in iscritto, al proprio comandante di corpo entro il 20 giugno p. v. In relazione al disposto del n. 4, qualora essi appartengano ad un'arma, dovranno dichiarare, nella domanda, se desiderino di preferenza essere ammessi al corso per l'arma propria o pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), o pel corpo dell'amministrazione.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in ge-

nere, delle qualità morali e militari dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, dando buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

8. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 3 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel n. 6.

Indi, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con l'arma o corpo cui il candidato concorre, facendolo sottoporre a visita medica collegiale presso l'ospedale militare principale o secondario più vicino.

Il relativo verbale di visita dovrà essere unito allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c)* del n. 9.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c)* del detto n. 9.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso:

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 10 a 20.

9. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento, saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno tempestivamente al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) in modo che vi pervengano non oltre il 15 luglio p. v., *pel tramite delle autorità gerarchiche*, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano fatto domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna — per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi ed ai centri automobilistici — in quale arma o corpo aspirino di intraprendere la carriera di ufficiale. Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere.

Nel caso, poi, in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, dovrà indicarsi, nella predetta colonna, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione al corso speciale.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 13;

« *c*) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *B*), redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1, 2, 3 e 4).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare (mod. n. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato affettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

copia del foglio caratteristico (mod. F);

il verbale della visita medico-collegiale e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, dei quali è cenno al comma *a*) del n. 8.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i concorrenti muniti di uno fra i titoli di studio elencati al n. 13, il relativo diploma originale o un certificato equipollente comprovante il suddetto titolo di studio, insieme con lo specchio indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami sono stati superati.

I titoli di studio, se esibiti sotto forma di certificato equipollente all'originale, devono essere rilasciati, a norma dell'art. 99 del vigente regolamento 4 maggio 1925, n. 653, dal preside se si tratta di licenza, o dal Ministero dell'istruzione se si tratta di abilitazione. Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal preside o dal presidente della commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci); i certificati rilasciati dai presidi dovranno invece, essere sempre legalizzati dal provveditore agli studi o dal prefetto.

I titoli rilasciati, secondo il vecchio ordinamento, dalle scuole pareggiate, sono equiparati a quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole governative. Peraltro, tali titoli dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del presidente della giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

10. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulla proposta di ammissione e sui giudizi di esclusione dai concorsi.

Il Ministero esaminerà le proposte pervenute, e determinerà quali sottufficiali siano da ammettersi ai corsi speciali con dispensa dagli esami di concorso, quali siano da ammettersi all'esame scritto, e provvederà quindi alle relative comunicazioni agli interessati.

Dette comunicazioni conterranno anche l'indicazione del corso al quale ogni sottufficiale può aspirare ad essere ammesso. Tale indicazione sarà fatta tenendo conto sia delle preferenze espresse a sensi del n. 7, sia dei pareri emessi dalla commissione d'avanzamento e dalle varie autorità gerarchiche. Qualora i pareri di tale commissione o delle autorità gerarchiche non fossero conformi al desiderio del concorrente, la decisione spetterà al Ministero.

11. — La graduatoria dei sottufficiali aventi titolo alla dispensa dagli esami a sensi del n. 13, sarà determinata dal Ministero, per ciascun'arma o corpo, secondo le norme indicate nel numero 21, con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che conseguì il titolo di studio medesimo nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più elevato in grado; a parità di grado si avrà riguardo all'anzianità.

Modalità per gli esami e norme generali.

12. — Gli esami cui saranno sottoposti i sottufficiali aspiranti alle ammissioni consistono in una prova scritta di lettere italiane, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e nozioni di chimica, secondo i programmi annessi alla presente circolare (allegato A).

I programmi medesimi sono conformi a quelli stabiliti per le analoghe ammissioni che ebbero luogo nello scorso anno.

13. — Dagli esami di cui al precedente numero sono dispensati i sottufficiali muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico, in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. istituto commerciale;

d) licenza di un R. istituto industriale, compresa quella dell'istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (S. Michele) e quella dell'istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. istituto nautico.

Sono ammessi, in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

— *Titoli equipollenti a quelli della lettera* a):

attestati di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore (scuole medie dell'ex impero Austro-

Ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

— *Titoli equipollenti a quelli delle lettere* b), c) *e* d):

licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un R. istituto commerciale, o delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati.

I sottufficiali dispensati dagli esami di concorso avranno la precedenza nelle ammissioni, giusta le norme di cui al numero 22.

Non si terranno corsi preparatori, nè speciali esami preliminari.

14. — L'esame scritto di lettere italiane avrà luogo il 9 agosto p. v. dalle ore 9 in poi, presso i comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino dell'8 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

15. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del corpo d'armata, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di corpo d'armata disporranno per la spedizione:

al comando della R. Accademia di Modena, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

16. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. Accademia di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lettere italiane che fa seguito alla presente circolare, delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello *B* annesso alla presente circolare); specchio che dal Ministero sarà all'uopo spedito entro il 15 agosto in duplice copia, al comando della suddetta Accademia insieme con la lista dei candidati prescelti, ivi compresi i concorrenti dispensati dagli esami.

17. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta Accademia invierà al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole militari) un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma o

corpo, e suddistinti in dispensati dagli esami, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

18. — Gli esami orali avranno luogo dal 18 settembre p. v. presso la R. Accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 17 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante della R. Accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

19. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della R. Accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri, compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

20. — I candidati che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, ne faranno dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie di merito.

21. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le qualità militari dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino al 15 ottobre 1928, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la media definitiva, in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il grado; a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma o corpo saranno fatte altrettante distinte graduatorie.

22. — I sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 13, sempre quando riuniscano i requisiti prescritti per gli altri candidati ed abbiano ottenuto il parere favorevole dalle commissioni di avanzamento, saranno anteposti, nelle ammissioni, agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo nell'ordine dettato dalle norme di cui al n. 11.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli ivi tassativamente indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

23. — I sottufficiali risultati idonei negli esami di concorso saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma o corpo

dal n. 1 — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

24. — I risultati complessivi del concorso saranno dal comando della R. Accademia di Modena trasmessi al Ministero, per l'approvazione, mediante l'invio di elenchi nominativi, dimostranti, distintamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto da tutti i concorrenti.

Tali elenchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del n. 17 e quelli relativi alle parti *B* e *C* degli specchi individuali; i concorrenti vi saranno inoltre iscritti per ordine di graduatoria. Agli elenchi medesimi dovrà essere allegata, per ciascun concorrente, una copia dello specchio individuale, debitamente completata.

E' fatto divieto al comando dell'Accademia di dare a chiunque informazioni sull'esito dei concorsi innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

25. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei comandi di corpo d'armata. Il comando del predetto istituto comunicherà altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 ottobre all'Accademia, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

26. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

27. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione alla R. Accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi

sollecita comunicazione di tale parere, pel tramite gerarchico, al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) con una circostanziata relazione.

28. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

29. — Il risultato ottenuto nei concorsi effettuatisi negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere proposto quest'anno al concorso medesimo.

30. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando della R. Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nella R. Accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di studi per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della R. Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione alla R. Accademia;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati alla R. Accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla R. Accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

31. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.
alla circ. 345 *giornale militare* 1928.

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti, salvo per gli aspiranti al corso di amministrazione, per i quali il programma di matematica è descritto in fondo al presente allegato.

LETTERE ITALIANE.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue ideee con ordine e chiarezza.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, sopratutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.

Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione Francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.

La guerra franco-tedesca 1870-71.

La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. Soluzione della questione romana.

9. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.

Congresso di Berlino.

Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.

Cenni sulla guerra italo-turca.

Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movi-

mento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura: continente, penisola, isole, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole. Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (Popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica.*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. Numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a+b$; applicazioni alle divisioni di binomi della forma $am+bm$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a+b$ e *quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.
Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.
Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angolo di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.
Proiezioni.
Angoli solidi o poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelepipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale delle durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi in un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principî di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principî comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

MATEMATICA.

(*Programma speciale per gli aspiranti al corso di amministrazione*)

Il programma è quello più sopra descritto, con esclusione però della parte riguardante l'algebra.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, di geometria piana e di geometria solida.

ALLEGATO B
alla Circolare 345 *giornale militare* 1928

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

el (1) .....

ppartenente al (2) .....

er l'ammissione ai corsi speciali della R. Accademia di Modena (3)

.....

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.
(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria*, o *commissariato*, o *amministrazione;* ondo il caso. — Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato il ttufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, la indicazione sarà fatta l Ministero.

Mesi di anzianità da sottufficiale al 15 ottobre 1928 (1)	Preferenza data dal sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel corpo di commissariato (ruolo uff. commissari) o nel corpo di amministrazione (2)	*A*) Deliberazioni della Commiss. d'avanzamento		*B*) Risultato degli esa			
		Parere della Commissione di avanzamento circa la attitudine del sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel corpo di commissariato (ruolo uff. commissari) o nel corpo d'amministrazione (2)	Punto di merito per le qualità militari	Lettere italiano	Storia	Geografia	Matematica
				esperimento scritto			Pro
				Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenu
1	2	3	4	5	6	7	8

Il Comandante del (4).....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pa
(2) L'indicazione relativa alle colonne n. 2 e 3 è da apporsi soltanto quando trattisi
(3) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma o corp
(4) Indicare il corpo.

rso		C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
Nozioni di chimica	Punto medio di esame - (somma dei singoli punti divisa per 6)	Somma delle colonne n. 4 e 11 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
i Punti ottenuti						
10	11	12	13	14	15	16

nandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria

.....

re a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.
ale appartenente ad un'arma.

N. 346. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro cui debbono trovarsi i tenenti di cavalleria e di artiglieria in S. P. E. per poter concorrere all'assegnazione al personale dei Depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

A norma dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 119 in data 20 gennaio 1927 nonchè dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 agosto 1927 il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro cui devono trovarsi i tenenti di cavalleria e di artiglieria in S. P. E. per poter concorrere all'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni:

Tenenti di cavalleria anzianità 15 gennaio 1920 e seguenti.

Tenenti di artiglieria anzianità 1° gennaio 1923 e seguenti.

Le domande per tale assegnazione corredate dagli eventuali titoli e documenti che gli interessati riterranno di produrre dovranno essere presentate ai corpi cui appartengono gli ufficiali, non oltre il 15 giugno c. a. Le autorità gerarchiche dopo avervi apposto a mente dell'art. 2 della circolare 519 del *giornale militare* 1927, il loro parere vi daranno corso con la maggiore possibile sollecitudine, trasmettendole al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero si riserva di far conoscere il nome degli ammessi a compiere l'esperimento di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119 precitato, e la data ed il deposito cavalli stalloni presso il quale dovrà svolgersi il detto esperimento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 347 — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Variante alla composizione della commissione incaricata dell'esame delle domande di riassunzione degli ufficiali mutilati di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1928 - Anno VI.

Nella commissione incaricata dell'esame delle domande presentate dagli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra per la loro riassunzione in servizio sedentario il primo segretario MOLA cav. Francesco è sostituito dal maggiore di fanteria mutilato di guerra riassunto in servizio sedentario SFORZA cav. dott. Giacomo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 maggio 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
ncona	Il comune di Falconara Marittima, eccettuato il territorio a sinistra del fiume Esino, nonchè i comuni di Montesicuro e di Paterno d'Ancona sono aggregati al comune di Ancona. Il territorio del comune di Falconara Marittima, situato a sinistra del fiume Esino è aggregato al comune di Chiaravalle.	n. 882 del 15 aprile 1928	107
	Il comune di San Paolo di Jesi è aggregato a quello di Staffolo.	n. 952 del 15 aprile 1928	113
ıulia.....	Il comune di Canistro è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Santa Croce.	n. 883 del 15 aprile 1928	107
ezzo	Il comune di Ctiusi in Casentino è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Chiusi della Verna ».	n. 8 1 del 22 marzo 1928	105
rgamo....	I comuni di Scano al Brembo e Ossanesga sono riuniti in unico comune denominato « Valbrembo » con la sede municipale a Scano al Brembo.	n. 875 del 9 aprile 1928	105
lzano	I comuni di Gais, Villa Ottone, Montassilone e Riomolino sono riuniti in unico comune con capoluogo Gais.	n. 949 del 15 aprile 1928	113
escia	I comuni di Cividate Camuno e Malegno sono riuniti in unico comune denominato « Cividate Malegno ».	n. 884 del 9 aprile 1928	107
mpobasso .	Il comune di Belmonte del Sannio è aggregato a quello di Agnone.	n. 874 del 9 aprile 1928	105

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Catanzaro ...	Il comune di Cerenzia è aggregato a quello di Caccuri.	n. 887 del 9 aprile 1928	107
Como	I comuni di Montevecchia e Cernusco Lombardone sono riuniti in unico comune denominato « Cernusco-Montevecchia.	n. 885 del 9 aprile 1928	107
	I comuni di Domaso, Livo e Vercana sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Domaso ».	n. 911 del 9 aprile 1928	108
	I Comuni di Ponte-Lambro e Lezza sono riuniti in unico comune denominato « Pontelezza » con sede del capoluogo a Ponte-Lambro.	n. 923 del 15 aprile 1928	110
	I comuni di Casargo e di Endovero sono riuniti in unico comune con capoluogo Casargo.	n. 924 del 15 aprile 1928	110
Cosenza	I comuni di Amantea e San Pietro in Amantea sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Amantea.	n. 864 del 9 aprile 1928	105
	I comuni di Caloveto, Cropalati e Paludi sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Cropalati.	n. 869 del 9 aprile 1928	105
	I comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Fiumefreddo-Bruzio ».	n. 870 del 9 aprile 1928	105
	I comuni di Mandatoriccio e Pietrapaola sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Mandatoriccio ».	n. 871 del 9 aprile 1928	105
	I comuni di Spezzano Grande e Spezzano Piccolo sono riuniti in unico comune denominato « Spezzano della Sila » con capoluogo Spezzano Grande.	n. 872 del 9 aprile 1928	105

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
enza.....	I comuni di Aiello in Calabria, Cleto e Serra di Aiello sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Aiello Calabro ».	n. 873 del 9 aprile 1928	105
	I comuni di Altilia, Belsito e Malito sono riuniti in unico comune con capoluogo Malito.	n. 886 del 15 aprile 1928	107
mona.....	I comuni di Gadesco e Pieve Delmona sono riuniti in unico comune denominato « Gadesco-Pieve Delmona » con la sede municipale nella frazione « Cà de' Mari » di Gadesco.	n. 868 del 9 aprile 1928	105
	I comuni di Ripalta Guerina, Zappello e Ripalta Nuova, eccettuate le zone di territorio di quest'ultimo comune indicate nell'articolo seguente, sono riuniti nell'unico comune denominato « Ripalta Cremasca » con la sede municipale a Ripalta Nuova.	n. 951 del 15 aprile 1928	113
	I comuni di San Bernardino, Santa Maria della Croce, Omzriano, nonchè le zone di territorio del comune Ripalta Nuova comprendenti la borgata San Bartolomeo dei Morti e parte della frazione San Michele, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata in data 12 gennaio 1928 dall'ingegnere capo del genio civile di Cremona, sono aggregati al comune di Crema.		
eria.....	I comuni di San Biagio della Cima e Soldano sono riuniti in unico comune con capoluogo San Biagio della Cima.	n. 904 del 15 aprile 1928	108

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Napoli	I comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa sono riuniti in unico comune denominato « Albanova ».	n. 910 del 9 aprile 1928	108
	I comuni di Succivo, Orta di Atella, Sant'Arpino e la parte di territorio del Comune di Frattaminore che si trova fra Orta di Atella e la Strada provinciale Aversa-Caivano, sono riuniti in unico comune denominato Atella di Napoli.	n. 948 del 15 aprile 1928	113
Novara	I comuni di Casaleggio Novara e Castellazzo Novarese sono riuniti in unico comune con capoluogo Casaleggio-Novara e denominazione « Casaleggio-Castellazzo ».	n. 906 del 9 aprile 1928	108
	Il comune di Magognino è aggregato a quello di Stresa Borromeo.	n. 947 del 15 aprile 1928	113
Potenza.....	I comuni di Chiaramonte, Fardella e Teana sono riuniti in unico comune con capoluogo Chiaramonte.	n. 867 del 9 aprile 1928	105
Teramo.....	Le frazioni di Ripattone e San Mauro sono staccate dal Comune di Mosciano Sant'Angelo ed aggregate a quello di Bellante.	n. 863 del 9 aprile 1928	105
Torino.....	I comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte sono riuniti a quello di Pancalieri.	n. 907 del 15 aprile 1928	108
	Il comune di Tavernette è aggregato a quello di Cumiana.	n. 908 del 9 aprile 1928	108
Trento.....	I comuni di Terlago, Còvelo, Vigolo Baselga e Baselga sono riuniti in unico comune con capoluogo Terlago.	n. 889 del 9 aprile 1928	107

rincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
.....	I comuni di Faedo, Grumo e San Michele all'Adige sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « San Michele all'Adige ».	n. 890 del 9 aprile 1928	107
	I comuni di Cimone e Garniga sono aggregati a quello di Aldeno.	n. 905 del 15 aprile 1928	108
	I comuni di Fai, Zambana e Nave San Rocco sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Zambana ».	n. 909 del 9 aprile 1928	108
.....	Il comune di Laglesie San Leopoldo è aggregato a quello di Pontebba.	n. 865 del 9 aprile 1928	105
	Al comune di Travesio è aggregata la frazione Tocco del comune di Meduno, delimitata giusta la pianta planimetrica vidimata in data 17 ottobre 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Udine.	n. 950 del 15 aprile 1928	113
.....	I comuni di Dumenza, Runo e Due Cossani, sono riuniti in unico comune denominato « Dumenza » con sede municipale a Runo.	n. 880 del 29 aprile 1928	107
	Il comune di Besano è aggregato a quello di Porto Ceresio.	n. 888 del 9 aprile 1928	07
	I comuni di Sacconago e Borsano sono aggregati al comune di Busto Arsizio.	n. 891 del 9 aprile 1928	107
.....	I comuni di Costermano e di Castione Veronese sono riuniti in unico comune con capoluogo Costermano.	n. 892 del 9 aprile 1928	107
.....	Il comune di Magrè Vicentino è aggregato a quello di Schio.	n. 862 del 9 aprile 1928	105

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Viterbo.....	Sono disposte le seguenti modificazioni di circoscrizioni comunali in provincia di Viterbo: *a*) al comune di Viterbo sono aggregati i comuni di Bagnaia, San Martino al Cimino e Grotte Santo Stefano, meno la parte di quest'ultimo comune a Nord del torrente Rigo; *b*) al comune di Graffignano è aggregata la frazione Sipicciano del comune di Roccalvecce nonchè la parte del comune di Grotte Santo Stefano a Nord del torrente Rigo; *c*) al comune di Celleno sono aggregate le frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo del comune di Roccalvecce.	n. 866 del 9 aprile 1928	105

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

PREZZO L. 1,40

(2954) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

SPENSA 24ª — 1928 - ANNO VI — 1° GIUGNO

bonamento annuo . . . . . L. 30.—
ni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 348 - 12 febbraio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 745, col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-18 » è devoluta al 3° reggimento genio. . . . . *Pag.* 1000

» 349 - 19 febbraio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 744, col quale il Museo Storico dei bersaglieri in Roma è autorizzato ad accettare il legato di lire 20.000 disposto in suo favore dal generale Alberto Bernardoni . . . . . » 1003

» 350 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 851, col quale la « Fondazione d ll'Aerostiere », costituita col capitale nominale di lire 5000 e d stinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1004

» 351 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 877, col quale la « Fondazione 22ª Divisione mobilitata », costituita col capitale di lire 1200 nominali e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto » 1007

» 352 - 26 febbraio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 878, col quale il capitale nominale della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino » è elevato da lire 83.800 a lire 88.200. . . . . » 1010

N. 353 – 3 aprile 1928 – Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 946 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Foggia . . . . . *Pag.* 1011

» 354 – 15 aprile 1928 – Anno VI — PENSIONI. — R. decreto n. 1024. – Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato . . . . . » 1012

» 355 – 24 aprile 1928 – Anno VI — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 1033

» 356 – 1° maggio 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario all'ufficio d'istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 1034

» 357 – 6 maggio 1928 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1035 – Determinazione del numero delle scuole militari del Regno » 1035

» 358 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto 1008 – Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . » 1037

» 359 – 10 maggio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1005 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 . . . . . » 1038

» 360 – 23 maggio 1928 – Anno VI — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali ammessi a coprire la carica di consegnatario di magazzino . . . . . » 1055

» **361 - 31 maggio 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . . . *Pag.* 1056

» **362 - 31 maggio 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per ufficiali di alcuni gradi delle varie armi in S. P. E. ed in A. R. Q. » 1056

» **363 - 31 maggio 1928** - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137) . . . . . » 1058

» **364 - 31 maggio 1928** - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 50 HP. per treni elettrici stradali e ferroviari . . . . . » 1064

» **365 - 31 maggio 1928** - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione individuale a cavallo - bozze di stampa - edizione 1928. . . . . » 1065

» **366 - 31 maggio 1928** - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alla scuola allievi sottufficiali di Rieti per l'esercizio finanziario 1927-28. . . . . » 1068

» **367 - 31 maggio 1928** - Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Materiali per la visita delle armi mod. 91 . . . . . » 1068

» **368 - 31 maggio 1928** - Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Briglie dei finimenti a stanghe e di rinforzo per carretti siciliani . . . . . » 1068

» **369 - 31 maggio 1928** - Anno VI — TRASPORTI. — Contratti per i trasporti militari di presidio . . . . . » 1069

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1069

AVVISO . . . . . » 1070

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1071

Circolare N. 348. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 745, col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 » è devoluta al 3° reggimento genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1925, n. 743 col quale la *« Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra* 1915-1918 » destinata a favore del 2° raggruppamento genio fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto che in esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito, il 2° raggruppamento genio è stato sciolto;

Visto l'art. 6 dello statuto organico della fondazione, che prevede il caso di tale scioglimento e stabilisce di devolvere la fondazione stessa a favore di quel corpo che assorbirà il ripetuto raggruppamento;

Accertato che gli elementi costitutivi di quest'ultimo sono stati incorporati nel 3° reggimento genio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 », costituita col capitale di lire diecimila nominali ed eretta in ente morale col R. decreto 19 aprile 1925, n. 743, viene devoluta dalla data del presente decreto a favore del 3° reggimento genio e se ne affida l'amministrazione al comandante del reggimento stesso.

Art. 2.

Lo statuto organico della Fondazione approvato col R. decreto citato nel precedente articolo è sostituito da quello allegato al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 » a favore del 3° reggimento genio.

Art. 1.

La « *Fondazione caduti ex* 1° *reggimento genio nella guerra* 1915-1918 », costituita mediante il fondo di lire diecimila (L. 10,000) nominali — residuo attività del disciolto circolo ufficiali dell'ex 1° reggimento genio — allo scopo di onorare la memoria di coloro cui s'intitola la fondazione stessa, viene ora devoluta a favore dei militari di truppa del 3° reggimento genio siccome quello che ha assorbito il 2° raggruppamento genio che è stato disciolto e a favore del quale essa era precedentemente destinata.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal capitale nominale di cui all'art. 1, investito in una cartella del prestito del Littorio, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 » e depositato presso la cassa del 3° reggimento genio.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del predetto reggimento.

Art. 4.

Nella ricorrenza della festa dell'arma del genio (28 ottobre), la rendita annua del capitale di cui all'art. 2 sarà assegnata, in dieci premi uguali, a favore di altrettanti militari di truppa, uno per compagnia, che, a giudizio dei comandanti di battaglione e di compagnia, si saranno distinti durante l'anno nella condotta e nella istruzione militare.

A parità di merito fra i militari di truppa della stessa compagnia, sarà preferito nell'assegnazione quegli la cui famiglia versi in condizioni di maggior bisogno.

Art. 5.

Avvenuta la distribuzione dei premi, sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione.

Art. 6.

Qualora il 3° reggimento genio venga sciolto, la « *Fondazione caduti ex* 1° *reggimento genio nella guerra* 1915-1918 » sarà destinata a favore di quel corpo il quale assorbirà il reggimento stesso, fermo restando, per quanto possibile, nel conferimento dei premi, quanto viene disposto nel precedente art. 4.

Roma, li 12 febbraio 1928 - Anno VI

Visto: d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 349. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 744 col quale il Museo Storico dei bersaglieri in Roma è autorizzato ad accettare il legato di lire 20.000 disposto in suo favore dal generale Alberto Bernardoni.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1879 del 27 novembre 1921, col quale il Museo Storico dei bersaglieri in Roma fu eretto in ente morale;

Viste le disposizioni testamentarie olografe in data 26 luglio 1915 e pubblicate in atti notar Tosatti dott. Arturo del 26 marzo 1927 con le quali il generale Alberto BERNARDONI, deceduto in Roma il 1° marzo 1927, lasciò all'anzidetto Museo un legato di lire ventimila perchè fossero impiegate nella costruzione di un fabbricato apposito, degno del museo stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Museo in data 27 novembre 1927 - Anno VI;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Museo storico dei bersaglieri in Roma, eretto in ente morale con R. decreto n. 1879 del 27 novembre 1921, è autorizzato ad accettare il legato di lire ventimila lasciatogli dal generale Alberto BERNARDONI colle disposizioni testamentarie olografe in data 26 luglio 1915 e con la condizione espressa nel testamento stesso che se entro un decennio e per

mancanza di fondi non si sia potuto o voluto costruire il fabbricato, la somma suddetta, aumentata dell'interesse composto, debba passare al 6° bersaglieri, se ancora esistente.

Art. 2.

La suaccennata somma di lire ventimila, attualmente investita in buoni postali, potrà essere utilizzata dalla direzione del Museo soltanto a costruzione ultimata o quando, per ultimarla, fosse sufficiente, a giudizio dei competenti organi tecnici, la somma medesima, purchè non oltre il 28 febbraio 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 350. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 851 col quale la « Fondazione dell'Aerostiere », costituita col capitale nominale di lire 5000 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 111, dell'11 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 23 aprile 1927 - Anno V - con la quale il Comando del gruppo aerostieri del genio chiede l'erezione in ente morale della « *Fondazione dell'Aerostiere* », costituita a ricordo dei caduti nella guerra 1915-1918, me-

diante il fondo di lire cinquemila nominali — in cartelle del Prestito del Littorio — formato mediante oblazioni fatte prevalentemente dagli ufficiali del gruppo stesso, affinchè la relativa rendita annua, divisa in cinque premi, venga assegnata, sotto forma di premio, ad altrettanti militari di truppa del corpo, che durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore o di coraggio, o si siano distinti per interessamento all'istruzione, per attività in servizio e per disciplina — con preferenza — nel conferimento dei premi — a favore di coloro che versino in condizione di bisogno;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione dell'Aerostiere* », costituita col fondo di lire cinquemila nominali, in cartelle del Prestito del Littorio, e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione dell'aerostiere » a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio.

Art. 1.

E' costituita la « *Fondazione dell'aerostiere* » a ricordo dei caduti nella guerra 1915-1918, con la somma di L. 5000 nominali, risultante dal complesso di offerte individuali effettuate dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari di truppa del gruppo aerostieri del genio e destinate a favore del gruppo stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 5000 in cartelle del Prestito del Littorio da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione dell'aerostiere* », che sarà depositato presso la cassa del comando del gruppo aerostieri del genio.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del gruppo aerostieri del genio.

Art. 4.

La rendita del capitale di cui all'art. 2 sarà ripartita in cinque premi uguali da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, che durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore o di coraggio, o si siano distinti per interessamento all'istruzione, per attività in servizio e per disciplina, con preferenza, nel conferimento dei premi stessi — a parità di merito — a favore di coloro che versino in condizioni di bisogno.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata dal comandante del gruppo, previo esame delle proposte dei comandanti di compagnia, e secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso comandante del gruppo.

La distribuzione dei premi avrà luogo il 21 aprile di ciascun anno.

Art. 6.

Ai primi del mese di luglio di ogni anno sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto finanziario relativo alla gestione della Fondazione.

Roma, li 23 febbraio 1928 - Anno VI

Visto: d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 351. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 877, col quale la « Fondazione 22ª Divisione mobilitata », costituita col capitale di lire 1200 nominali e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112 del 12 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del comando del corpo d'armata territoriale di Verona perchè sia eretto in ente morale il fondo di lire milleduecento nominali derivante dall'investimento in cartelle di consolidato 5 % di una parte di somma che il generale di divisione cav. Gio. Battista CHIOSSI, ora defunto, aveva ricevuto nel 1919 da un Comitato milanese per essere destinata a favore della 22ª divisione mobilitata della quale egli era il comandante;

Constatato che le due brigate — Firenze e Roma — costituenti la cennata divisione sono state sciolte e che l'unico ente di esse rimasto è il 79° reggimento fanteria il quale ha fino ad ora impiegato la rendita del suddetto fondo in premi di incoraggiamento a caporali e soldati del reggimento stesso;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della citata legge;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione* 22ª *Divisione mobilitata* », costituita col capitale di lire milleduecento nominali e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione 22ª divisione mobilitata » a favore del 79° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione* 22ª *divisione mobilitata* » è costituita dal capitale di L. 1200 nominali, residuo di somma che il generale di divisione cav. Gio. Battista CHIOSSI, ora defunto, aveva ricevuto da un Comitato Milanese per essere impie-

gata a favore dei militari della 22ª divisione mobilitata, della quale egli era il comandante, ed è destinata a favore del 79° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente articolo, in cartelle di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione 22ª divisione mobilitata* » e da depositarsi nella cassa del 79° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del detto reggimento il quale nella data commemorativa del 12 marzo erogherà la rendita annua di L. 60 in uno o due premi da sorteggiarsi tra quei caporali e soldati del corpo, che si siano segnalati per condotta, diligenza e buona tenuta del corredo.

Art. 4.

La rendita eventualmente non distribuita sarà accantonata in attesa di poterla impiegare nell'acquisto di altro consolidato per aumento del capitale costitutivo.

Art. 5.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della gestione per l'esercizio scaduto.

Roma, li 23 febbraio 1928 - Anno VI

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N.. 352 — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 878, col quale il capitale nominale della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino » è elevato da lire 83.800 a lire 88.200.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 12 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2133, con cui fu eretta in ente morale la « *Fondazione tenente generale Francesco* Vicino Pallavicino », col capitale nominale di lire 83,800;

Rilevato che, per avere la Fondazione beneficiato dell'esonero dalla tassa di successione concesso con R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, rimasero disponibili lire 4400 nominali che erano state all'uopo accantonate mentre si procedeva alla costituzione dell'ente;

Constatato l'attuale investimento delle medesime per lire 4000 in Prestito del Littorio e per altre 400 in consolidato 5 %;

Ritenuta l'opportunità che esse vadano in aumento del capitale costitutivo della fondazione stessa;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale nominale di cui all'art. 1 dello statuto organico della « *Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino* » è elevato da lire ottantatremila ottocento a lire ottantottomiladuecento.

La maggior somma di lire quattromilaquattrocento nominali è investita per lire quattromila in titoli del Prestito del Littorio e per lire quattrocento in consolidato 5 %.

Art. 2.

L'art. 2 del succitato statuto è così modificato: « L'attività dell'ente è rappresentata dal suddetto capitale nominale di lire ottantottomiladuecento. I certificati di rendita nominativi intestati alla Fondazione nei quali sono già stati o saranno convertiti i titoli di cui nel precedente art. 1 sono depositati presso la cassa del reggimento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 353. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 946 - Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Foggia.** — (Direzione generale del genio). — 3 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 15 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito munizioni di Foggia sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 88. — CASATI.

NB. — La pianta del piano sarà pubblicata soltanto nella raccolta ufficiale.

N. 354. PENSIONI. — **R. decreto n. 1024 - Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.** - (Gabinetto). — 15 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 122, del 25 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;

'isto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, tenente una aggiunta alla citata legge;
'isto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210, che stabilisce lipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sa- militare;
'isto il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 6, n. 1067, per l'esecuzione della citata legge 11 marzo 6, n. 416;
'isto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, che apporta iunte al predetto regolamento 22 giugno 1926, n. 1067;
entiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei ti;
Jdito il Consiglio dei Ministri;
ulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Setario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli af- i della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'in- no, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la stizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia ionale;

bbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

' approvato, in sostituzione del regolamento di cui al decreto 22 giugno 1926, n. 1067, e delle aggiunte ad esso portate con R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, l'uni- regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, 416, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Pri- Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segre- io di Stato per la guerra, per la marina e per l'aero- ıtica.

)rdiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ıto, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei reti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ervarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Regolamento per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416.

Capo I.

Delle domande per cessazione dal servizio.

Art. 1.

Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni od infermità, e per le relative visite mediche collegiali, verranno osservate, in relazione all'art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *U*, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III, IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal presente regolamento.

Tali modificazioni ed aggiunte riguardano soltanto i personali contemplati dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, nonchè i funzionari di pubblica sicurezza; mentre al restante personale dello Stato — eccezione fatta per quello che abbia un'organizzazione sanitaria propria — continua ad applicarsi il predetto regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modifiche apportate dal R. decreto 7 giugno 1926, n. 835.

Art. 2.

I militari di truppa sotto le armi, ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna, giusta le prescrizioni regolamentari vigenti per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica. Ma qualora l'infermità derivi da trauma riportato in servizio e negli altri casi quando il militare con apposita domanda scritta alleghi la dipendenza da causa di servizio della sua infermità, il comandante di corpo o capo servizio, anche prima di proporlo a rassegna, dovrà iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito e della Regia aeronautica, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, potranno presentare le loro domande in occasione delle rassegne, da passarsi in conformità di quanto dispongono le rispettive norme regolamentari. I militari di truppa in congedo illimitato della Regia marina dovranno presentare la domanda al Comando superiore del C.R.E.M.

La domanda in ogni caso non potrà essere presentata oltre il termine perentorio di anni 5 dal giorno dell'invio in congedo illimitato o della cessazione dal servizio comunque disposta.

CAPO II. 354

Del modo di procedere all'accertamento delle infermità, lesioni e ferite.

Art. 3.

Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonchè i militari della Regia guardia di finanza, gli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al comandante di corpo o capo di ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Le autorità predette procederanno d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità.

Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa sia avvenuta in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato; in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli aventi causa, con le norme del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I comandanti di corpo o capi di ufficio, ricevuta la domanda oppure venuti a conoscenza dell'evento di servizio giusta il disposto del precedente articolo, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura della infermità, ferita o lesione, come la connessione di queste con eventi di servizio.

All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere delle infermità o il verificarsi delle ferite o lesioni.

Raccolti tali documenti, i predetti comandanti faranno sottoporre gli infermi a visita diretta del medico incaricato normalmente o anche saltuariamente del servizio sanitario presso il corpo od ufficio.

Nel caso l'infermo sia comandato o aggregato presso altro corpo o ufficio, o non sia più in servizio e abbia residenza fuori della sede del corpo od ufficio cui apparteneva, il comandante del corpo o capo dell'ufficio potrà richiedere che alla visita diretta proceda un ufficiale medico che presti servizio nella località di residenza dell'infermo o in località vicina.

All'uopo dovranno comunicarsi al sanitario incaricato i risultati degli accertamenti fatti e i documenti raccolti, necessari perchè egli esprima il proprio parere.

Ove l'infermo sia trasferito ad altro corpo o ufficio dopo l'inizio della procedura medico-legale, la competenza ad ultimare la procedura stessa rimane nel comandante di corpo o capo d'ufficio da cui dipendeva, e nelle autorità sanitarie competenti prima del trasferimento, salvo la facoltà delle visite mediche per delegazione, di cui ai successivi articoli 12 e 16.

Art. 5.

Il sanitario predetto, eseguita la visita, descriverà con apposita dichiarazione le cause accertate o supposte della lesione, ferita o infermità e le alterazioni riscontrate, enunzierà le conclusioni diagnostiche ed esprimerà, in base ai clinici ed a quegli elementi di fatto, che all'uopo potrà

chiedere ai comandanti di corpo o capi di ufficio, un parere tecnico:

1° sulle conseguenze che la lesione, ferita od infermità potrà avere sulla idoneità o meno al servizio dell'infermo;

2° sulla dipendenza o meno da servizio della infermità.

Consegnerà indi tale dichiarazione al comandante di corpo o capo di ufficio, il quale esprimerà il suo parere finale motivato sugli oggetti di cui ai numeri uno e due del presente articolo, attestando la realtà del fatto di servizio cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte.

Ciò fatto, i comandanti di corpo o capi di servizio trasmetteranno sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio, in doppio esemplare, alla competente Commissione medico-ospedaliera — di cui all'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 416 — per la decisione di sua spettanza.

Per i generali di divisione o di brigata le attribuzioni assegnate dal precedente e dal presente articolo ai comandanti di corpo spetteranno al competente comandante di corpo d'armata. Per i comandanti di corpo d'armata e per gli ufficiali generali a disposizione o comunque non dipendenti da un comandante di corpo d'armata, le attribuzioni suaccennate spetteranno ad un ufficiale generale da designarsi di volta in volta dal Ministro per la guerra, il quale designerà altresì il sanitario e la Commissione medico-ospedaliera che dovrà pronunciarsi.

Art. 6.

Per i militari della Regia marina le cause e la natura delle ferite, lesioni od infermità, per il servizio sulle navi, saranno accertate da un rapporto particolareggiato del medico di bordo, da un attestato del comandante e da un estratto del gran giornale di bordo.

Le cause e la natura dell'infermità, lesione o ferita, riportate per il servizio a terra, risulteranno da un rapporto dell'ufficiale medico chiamato a prestare i primi soccorsi, da un certificato del medico dell'ospedale nel quale il militare venne curato e da un attestato del comandante di corpo o capo di ufficio, da cui dipende il militare.

Le stesse norme si seguiranno anche per il personale civile ed operaio dipendente dal Ministero della marina, a seconda che abbia riportato la ferita, lesione od infermità a bordo di navi o per servizio a terra.

Il parere, però, del comandante della nave e del comandante di corpo, o capo di servizio da cui dipendono i suddetti personali civili e militari, e la dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario, saranno redatti con le forme e le modalità dell'articolo 5 del presente regolamento.

Per gli ammiragli di divisione, contrammiragli e gradi corrispondenti le attribuzioni assegnate dal precedente e dal presente articolo ai comandanti di corpo spetteranno al competente comandante in capo di dipartimento.

Per gli ammiragli di squadra, per gli ufficiali ammiragli e generali a disposizione o comunque non dipendenti da un comandante in capo, le attribuzioni suaccennate spetteranno ad un ufficiale ammiraglio da designarsi di volta in volta dal Ministro per la marina, il quale designerà altresì il sanitario e la Commissione medico-ospedaliera che dovrà pronunciarsi.

Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica l'istruttoria delle ferite, lesioni ed infermità sarà fatta dai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio con le modalità fissate dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8.

Pei militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori e per i funzionari di pubblica sicurezza, l'istruttoria è devoluta ai superiori gerarchici da cui l'interessato dipende e che secondo gli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione possono assumere la figura di comandante di corpo o capo di ufficio.

Essa si svolgerà con le modalità degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 9.

Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso gli enti sotto indicati:

a) per i personali civili, militari ed operai dipendenti dal Ministero della guerra, per i militari della Regia guar-

dia di finanza, per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, e per il personale di custodia delle carceri e riformatori, presso l'ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione;

b) per i personali civili, militari ed operai della Regia marina, destinati a terra nel territorio nazionale, presso l'ospedale militare marittimo compreso nella circoscrizione del luogo in cui i suddetti personali hanno contratto la ferita, lesione o infermità; per il personale sbarcato in un ospedale militare in conseguenza delle ferite, lesioni o infermità contratte, presso lo stesso ospedale; per gli ufficiali destinati all'estero o imbarcati, quando la malattia o infortunio non richieda il ricovero in un ospedale militare, presso l'ospedale militare marittimo del Comando militare marittimo di ascrizione dell'ufficiale; per i sottufficiali o militari del C. R. E. M. destinati all'estero o imbarcati, quando non ne sia necessario lo sbarco in un ospedale militare, presso l'ospedale militare marittimo di La Spezia; per i militari del C. R. E. M. in congedo, presso l'ospedale militare marittimo o l'istituto sanitario equivalente, compreso nella circoscrizione di cui fa parte il compartimento degli interessati;

c) per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica, presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Napoli e Roma;

d) per i personali di cui alla precedente lettera *a*) residenti a Rodi Egeo, presso quel comando di presidio.

Art. 10.

Le Commissioni medico-ospedaliere saranno presiedute:

a) pei personali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, dal direttore dell'ospedale o da un ufficiale medico superiore da lui delegato;

b) pei personali di cui alla lettera *b*) dell'articolo suddetto, dal direttore dell'ospedale del Comando militare marittimo o da un ufficiale superiore medico, da lui delegato;

c) pei personali di cui alla lettera *c*), dai direttori degli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Roma e Napoli, o da un ufficiale superiore medico da loro delegato;

d) pei personali di cui alla lettera *d*), dall'ufficiale medico superiore addetto al comando di presidio di Rodi Egeo.

Essi saranno assistiti da due ufficiali medici nominati dal direttore, di cui uno possibilmente versato nella specialità che riguarda il caso in esame.

Art. 11.

La Commissione così costituita, dopo aver eventualmente completata l'istruttoria e visitato direttamente l'infermo, redigerà apposito verbale ed esprimerà ragionatamente il suo giudizio sui punti seguenti:

1° se il fatto di servizio, cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte, costituisca causa unica immediata e diretta della ferita, lesione, infermità o della morte;

2° se la ferita, lesione, infermità o la morte, riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuta per vera e propria causa di servizio.

La Commissione si pronunzierà a maggioranza di voti.

Detta Commissione esaminerà anche se l'impiegato civile, operaio, agente od il militare in base ai requisiti fisici e psichici, richiesti dai rispettivi ordinamenti, sia ancora idoneo ad incondizionato servizio; assegnerà indi, limitatamente però ai militari, agli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori ed ai funzionari di pubblica sicurezza, anche la categoria d'infermità.

Se la Commissione non potesse pronunciarsi su tutti i punti suddetti senza un adeguato periodo di osservazione, potrà disporre l'internamento dell'infermo nell'ospedale.

Art. 12.

E' in facoltà della competente Commissione medico-ospedaliera, qualora l'infermo trovisi comandato o aggregato altrove, o sia stato trasferito ad altra sede, oppure non sia più in servizio e abbia residenza fuori della circoscrizione territoriale dell'ospedale, di delegare per la visita di lui la Commissione presso l'ospedale militare principale o secondario della circoscrizione del luogo di residenza dell'infermo.

In tal caso il còmpito della Commissione delegata sarà limitato all'esame obbiettivo e funzionale dell'infermo ed alle risposte ai quesiti, che eventualmente le venissero rivolti dalla Commissione delegante.

Eseguita la visita, la Commissione delegata trasmetterà il proprio referto senza esprimere giudizio alcuno alla Commissione delegante, cui spetta di dare nella sua competenza il giudizio richiesto dall'art. 11.

Art. 13.

Il processo verbale originale, sottoscritto dai componenti la Commissione, ed i documenti giustificativi saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'ospedale. Delle conclusioni di esso nei riguardi della dipendenza da servizio delle infermità, come anche della idoneità al servizio ed assegnazione di categoria, sarà data partecipazione agli interessati.

Nel caso di accettazione della decisione della Commissione medico-ospedaliera ed in ogni caso trascorsi 90 giorni dalla partecipazione agli interessati senza che questi abbiano ricorso all'Ispettorato di zona, copia del processo verbale e dei documenti giustificativi sarà inviata ai comandanti di corpo o capi di ufficio che effettuarono l'istruttoria della pratica, perchè essi possano provvedere alle opportune annotazioni sulle matricole o stati di servizio degli interessati e provocare dalle autorità competenti gli eventuali provvedimenti di stato.

Le Commissioni medico-ospedaliere della Regia marina, quando trattisi di personale militare e civile della Regia marina, trasmetteranno le copie delle loro deliberazioni e degli atti per le occorrenti variazioni matricolari e gli eventuali provvedimenti di stato, anzichè ai comandanti di corpo o capi di ufficio che iniziarono l'istruttoria delle pratiche, direttamente al Ministero della marina per gli ufficiali e per il personale civile, o al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi della Regia marina, per tutto il personale appartenente al corpo stesso.

Se invece nel termine predetto fosse prodotto ricorso all'Ispettorato di zona ovvero esistesse discordanza fra il parere del comandante del corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera o anche discre-

panza di giudizio fra i membri della Commissione stessa, nonchè in tutti i casi di malattie mentali, il presidente darà comunicazione ai comandanti di corpo o capi di ufficio — e per la Regia marina alle autorità indicate nel precedente comma — solamente dell'avvenuto ricorso o della trasmissione di ufficio all'Ispettorato di zona della pratica medico-legale, senza trasmettere copia degli atti di cui al precedente comma.

Art. 14.

L'interessato, nel termine perentorio di giorni 90 dall'avvenuta partecipazione, potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona.

Il ricorso scritto dovrà essere nel termine suddetto depositato nell'ufficio del presidente della Commissione medico-ospedaliera, ma potrà farsi anche verbalmente, purchè nella stessa seduta della visita medico-legale, e in quest'ultimo caso ne sarà fatta speciale annotazione in calce al processo verbale. Sul ricorso scritto o verbale sarà fatta risultare la sua data di presentazione, ed esso, dopo essere stato rubricato in apposito registro, verrà trasmesso senza indugio all'Ispettorato di zona, con l'intero incarto medico-legale, compreso lo stato di servizio o il foglio matricolare originale.

All'Ispettorato di zona saranno pure inviate dalle Commissioni medico-ospedaliere, com'è detto nel precedente articolo, le pratiche in cui vi sia discrepanza di giudizio fra i membri delle Commissioni stesse, quelle in cui esista discordanza fra il parere del comandante del corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera e quelle che si riferiscano a malattie mentali.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina il ricorso da parte degli interessati, o la trasmissione delle pratiche nei casi contemplati dal terzo comma del presente articolo, sarà fatto all'Ispettorato istituito dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1926, n. 416, presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina.

Per i personali civili, militari e operai della Regia aeronautica l'esame dei ricorsi sarà devoluto alla Commissione d'appello di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879 (Istituto medico-legale per l'aeronautica in Roma).

Art. 15.

Presso gli Ispettorati ora detti si costituirà una Commissione di seconda istanza composta del generale medico ispettore, di un ufficiale medico superiore, che disimpegnerà le funzioni di segretario, e di un altro ufficiale medico superiore all'uopo prescelto.

Il generale medico ispettore dovrà, nei limiti del possibile, scegliere quest'ultimo negli specialisti della materia a cui si riferisce il caso in esame. . .

Durante le sue temporanee assenze l'ispettore potrà essere sostituito dal direttore di sanità militare del luogo, e, per la Regia marina, da un colonnello medico, capo reparto al Ministero.

Alle sedute della Commissione di seconda istanza potrà intervenire, su richiesta del presidente, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo d'ufficio a cui appartiene l'interessato. Egli dovrà fornire alla Commissione tutti quegli schiarimenti che gli saranno richiesti e non avrà diritto a voto.

L'intervento di tale membro consultivo dovrà di massima essere richiesto nel caso di discrepanza tra il parere del comandante del corpo o capo d'ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera.

Art. 16.

La Commissione costituita nei modi indicati dall'articolo precedente, prenderà in esame la pratica e se lo ritenga opportuno procederà anche a visita diretta dell'interessato; dopo di che emetterà la propria determinazione per delegazione dei rispetivi Ministri.

La determinazione sarà a tutti gli effetti definitiva; salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Qualora l'interessato non sia più in servizio e abbia residenza in località compresa nella circoscrizione territoriale di altro Ispettorato di zona o vi si trovi comandato o aggregato presso altro corpo o ufficio, o vi sia stato trasferito, la Commissione ha facoltà — ove ritenga necessario procedere a visita dell'infermo — di delegare per tale visita la Commissione istituita presso il detto Ispettorato.

In tal caso il còmpito della Commissione delegata sarà espletato con l'osservanza delle limitazioni, di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 12 del presente regolamento.

Alle Commissioni costituite presso gli Ispettorati di zona anzidetti potrà rimettere deleghe per visite dirette anche l'Ispettorato costituito presso il Ministero della marina.

Art. 17.

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di Commissione di appello, delle sue determinazioni, come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria della pratica — e per la Regia marina alle autorità indicate nell'art. 13 — perchè essi, ai sensi del predetto art. 13, possano provvedere alle opportune annotazioni matricolari o provocare gli opportuni provvedimenti di stato.

Il fascicolo degli atti originali sarà restituito alla Commissione medico-ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

Capo III.

Dei criteri da seguire negli accertamenti.

Art. 18.

I comandanti di corpo o capi di servizio ed i sanitari in sede istruttoria, le Commissioni mediche ospitaliere e le Commissioni presso gli Ispettorati di zona od organi corrispondenti, nello stabilire la dipendenza o meno da servizio della lesione, ferita, infermità o della morte, dovranno rigorosamente accertare che le lesioni, ferite, ecc., derivino unicamente, immediatamente e direttamente dal fatto di servizio allegato.

Art. 19.

Il Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, è costituito per decreto Reale e composto come appresso:

un generale medico del Regio esercito, presidente;

tre ufficiali medici superiori del Regio esercito ed un ufficiale medico superiore della Regia marina, membri.

Gli ufficiali anzidetti sono designati dai rispettivi Ministri e possono essere tratti dagli ufficiali in servizio perma-

nente o da quelli delle categorie in congedo, ma questi ultimi in numero non superiore a due. Dovranno essere possibilmente liberi docenti universitari o almeno di provata autorità e competenza. Dovranno essere infine professori universitari che abbiano rivestito un grado di ufficiale medico, se tratti da quelli non in servizio permanente, nè appartenenti alle categorie in congedo.

La specializzazione in una delle branche mediche indicate dall'art. 11 legge predetta, è indipendente dal grado o dalla carica dei componenti il Collegio.

Il più anziano o più elevato in grado degli ufficiali superiori membri del Collegio, sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze, sempre quando questi non sia rappresentato dal sostituto, concessogli a norma dell'art. 11 della legge medesima, che abbia grado più elevato o sia più anziano degli altri componenti del Collegio. I membri, alla loro volta, vengono sostituiti, quando occorra, da ufficiali medici superiori della stessa Amministrazione nominati a tale scopo dai Ministri per la guerra o per la marina volta per volta. Le sedute si intenderanno valide quando vi intervengano almeno tre dei cinque componenti. In caso di bisogno potrà essere concesso un aiuto ai componenti il Collegio. Esso sarà prescelto dai Ministri competenti su richiesta motivata del presidente.

Il segretario del Collegio sarà nominato dal Ministro per la guerra fra ufficiali medici in servizio permanente effettivo; nelle sue temporanee assenze sarà sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente fra quelli dati in aiuto al Collegio a norma del comma precedente o, se questi mancassero, dal Ministero.

Il Collegio dipende direttamente dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare). Esso ha sede al Ministero stesso e procede alle visite in appositi locali dell'Ospedale militare principale di Roma, dei cui impianti si serve in ogni occorrenza.

Art. 20.

Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento del Collegio medico-legale per il parere consultivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati:

a) se non siano funzionari statali, gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza del

Collegio, tenuta col loro intervento, e, quando essi non risiedano in Roma, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°;

b) se siano funzionari dello Stato, gettoni di presenza nella misura di L. 25, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni nei casi di residenza fuori di Roma.

Art. 21.

Il Collegio medico di cui al precedente art. 19 avrà facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati quando lo ritenga opportuno, e darà i suoi pareri sui seguenti punti:

1° pareri e visite dirette chiesti dalla Corte dei conti e dai suoi organi amministrativi e giurisdizionali;

2° pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati (art. 4, comma 2°, dell'istruzione per l'applicazione del Regio decreto 21 maggio 1916, n. 640);

3° mantenimento o riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra (art. 2 e 8 del R. decreto-legge 1032 del 14 giugno 1917);

4° visite e pareri di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 novembre 1920 che determinava il funzionamento del Collegio medico superiore istituito con R. decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597;

5° pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica ed anche da altri Ministeri, che non abbiano un'organizzazione sanitaria propria.

Capo IV.

Delle domande di riposo degli impiegati civili per infermità, lesioni o ferite provenienti da cause di servizio.

Art. 22.

Quando la domanda dell'impiegato civile, dell'operaio o dell'agente, sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità, lesione o ferita proveniente da cause di servizio, ma per le quali non siano già stati fatti a suo

tempo gli accertamenti di dipendenza da causa del servizio stesso, la domanda deve contenere l'indicazione delle circostanze che hanno cagionato l'infermità, lesione o ferita, e queste devono risalire — perchè se ne possa riconoscere la provenienza da causa di servizio — ad epoca non anteriore a sei mesi dalla data della predetta domanda di riposo.

Il comandante di corpo o capo di ufficio (e, per i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, il Ministero) cui fu presentata la predetta domanda farà visitare l'impiegato, operaio o agente, dal medico incaricato del servizio sanitario, ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo, seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e trasmetterà poi gli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

Capo V.

Delle domande di riposo dei militari per infermità, lesioni o ferite dipendenti da cause di servizio.

Art. 23.

Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni o infermità provenienti da cause di servizio, il comandante di corpo o capo di ufficio, cui fu presentata la domanda, farà visitare il militare dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e trasmetterà poi gli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

Capo VI.

Delle visite sanitarie.

Art. 24.

Se nell'espletamento di accertamenti sanitari a fini di collocamento a riposo per infermità, lesioni o ferite, già riconosciute dipendenti da cause di servizio, le medesime non venissero constatate di grado inabilitante in modo permanente, ma si riscontrassero di tale carattere altre, per le quali non fossero già stati eseguiti accertamenti per dipendenza da cause di servizio, le Commissioni medico-ospeda-

liere, pur emettendo la propria decisione per quelle già riconosciute, sospenderanno, in merito alle altre, ogni giudizio sulla idoneità fisica, e trasmetteranno gli atti ai comandanti di corpo o capi di ufficio, perchè i medesimi provvedano all'istruttoria, a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 25.

L'autorità civile o militare, cui venne presentata la domanda di collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero per via gerarchica la domanda stessa accompagnata da copia dell'intero incarto medico-legale, subito che questo le sarà stato trasmesso dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13.

Nei casi di ricorso o di rinvio d'ufficio della pratica all'Ispettorato di zona od organi corrispondenti a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato stesso comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Art. 26.

Contro il giudizio della visita medico-legale gli interessati, seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'articolo 14 del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di sanità militare di zona od organo corrispondente.

Art. 27.

Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia già stata liquidata la pensione, come anche nel caso di primo accertamento di infermità richiesto dopo la cessazione dal servizio, si procederà esclusivamente a domanda scritta; essa sarà presentata nel primo caso alle autorità che procedettero alla prima istruttoria e sarà accompagnata dal decreto di pensione, nel secondo caso alle autorità da cui si dipese nell'ultimo periodo di servizio effettivo e vi sarà unito un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Tali domande e gli eventuali diritti che ne potessero sorgere saranno regolati dai termini perentori e dalle norme contemplate negli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497; 13 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 10 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le autorità suddette, ricevute le domande, vi apporranno la data di arrivo e le annoteranno in apposito registro, procedendo poi alla istruttoria e all'inoltro di esse con le norme stabilite dal presente regolamento.

Nel caso di primo accertamento di infermità, ove si tratti di militari in congedo illimitato, si applicano le norme stabilite nei due ultimi capoversi dell'art. 2 del presente regolamento.

Capo VII.

Classificazione delle ferite ed infermità pei militari.

Art. 28.

Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare e gli altri personali contemplati dall'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ivi compresi i funzionari di pubblica sicurezza, inabili in modo permanente o temporaneo ad incondizionato servizio, la Commissione medico-ospedaliera e la Commissione presso l'Ispettorato di zona od organi corrispondenti dovranno dichiarare nel certificato di visita di cui agli articoli 11, 16 e 26 del presente regolamento, in quale delle categorie designate dall'allegato *A*) al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, siano le medesime da comprendersi.

Art. 29.

I militari in congedo illimitato, residenti all'estero, i quali intendano chiedere che si proceda ad accertamenti di dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o ferite, incontrate durante il servizio effettivo, e la conseguente assegnazione di categoria di pensione, debbono farne domanda, entro cinque anni dal giorno dell'invio in congedo, alle autorità da cui dipesero nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Ricevuta la domanda, il comandante di corpo o capo di ufficio inizierà l'istruttoria di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del presente regolamento, e inviterà poi la autorità consolare, nella cui giurisdizione risiede il militare, a far visitare questo da un Collegio di medici fiduciari, se possibile, o dal medico fiduciario, nei locali del Consolato stesso, dopo che si sia proceduto alla constatazione dell'identità personale del militare.

Il Collegio o il medico redigerà dettagliata relazione, descrittiva della malattia, lesione o infermità, o dei postumi di essa, classificando la menomazione fisica derivatane (percentuale di inabilità a proficuo lavoro).

La relazione, debitamente sottoscritta dagli estensori e vistata dall'autorità consolare, sarà rimessa al comandante di corpo o capo di ufficio richiedente.

Questi esprimerà il suo parere e trasmetterà tutto il fascicolo degli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

La Commissione, in base alla relazione medica e agli altri documenti ricevuti, provvederà agli incombenti di propria competenza, e successivamente, qualunque sia il proprio giudizio — del quale in nessun caso dovrà darsi comunicazione all'interessato — inoltrerà l'intero fascicolo degli atti all'Ispettorato di zona, che promuoverà il giudizio di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

Capo VIII.

Dell'accertamento della fisica inabilità per infermità non provenienti da causa di servizio.

Art. 30.

Eseguita la visita collegiale dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 9 del presente regolamento, la domanda dell'impiegato o del militare insieme con lo stato di servizio, con la fede di nascita e col certificato medico, sarà trasmessa al Ministero per via gerarchica o per via diretta se riguarda militari di truppa dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Nel caso di ricorso o nei casi d'invio d'ufficio contemplati dall'art. 14 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della do-

manda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato di sanità di zona comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Art. 31.

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio, contro il giudizio della visita medico-legale di cui all'articolo precedente, gli interessati, seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'art. 14 del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

Capo IX.

Delle domande per liquidazione di pensione privilegiata alle famiglie degli impiegati civili, degli operai, agenti e dei militari.

Art. 32.

Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile, operaio o agente o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse uniti, secondo i casi, i documenti di cui al titolo 5° del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 (capo 2°, sezione 1ª) ed il Ministero farà procedere agli accertamenti dei fatti per i quali si invoca la pensione privilegiata.

L'autorità civile e militare incaricata dell'istruttoria sarà quella da cui dipese l'impiegato civile, o militare, l'operaio o l'agente defunto, nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Nell'istruttoria predetta si seguiranno le norme degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento. Il parere del medico incaricato del servizio sanitario presso il corpo o ufficio potrà essere sostituito dai certificati medici e dagli altri documenti sanitari contemplati negli articoli 99, 100, 101 e 102 del predetto regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 33.

Compiuta l'istruttoria ed emesso il suo parere, il comandante di corpo o capo di ufficio trasmetterà l'intero incarto alla Commissione medico-ospedaliera per le sue decisioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

Art. 34.

Contro la decisione della Commissione medico-ospedaliera, gli interessati, con atto scritto depositato nell'ufficio del presidente di tale Commissione, potranno nel termine perentorio di 90 giorni ricorrere all'ispettorato di zona od organo corrispondente.

A quest'ultimo saranno pure trasmessi d'ufficio i procedimenti medico-legali nei casi contemplati dal 3° comma dell'art. 14 del presente regolamento, le cui norme unitamente a quelle dell'art. 13 saranno sempre seguite in tali circostanze.

Art. 35.

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di Commissione di appello, delle sue decisioni, come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria — e per la Regia marina alle autorità indicate nell'art. 13. I comandanti di corpo o capi di ufficio, dopo aver fatte le opportune annotazioni matricolari, trasmetteranno l'intero incarto medico-legale ai rispettivi Ministeri per il successivo inoltro agli organi liquidatori della eventuale pensione privilegiata.

Il fascicolo degli atti originali, viceversa, sarà restituito alla Commissione medico-ospedaliera che si pronunziò in primo grado, per essere conservato nei suoi archivi.

Art. 36.

Sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, e il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, apportante aggiunte al predetto regolamento.

Nulla è innovato alle speciali procedure per la concessione di pensioni od assegni di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 355. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 24 aprile 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO
CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 che approva il Testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924 n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione di detto Testo unico;
Visto il regolamento contenente le disposizioni speciali per i salariati dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto ministeriale 1 giugno 1925 e modificato con decreto ministeriale 30 giugno 1927 e con decreto ministeriale 9 marzo 1928:

Decreta:

Articolo unico.

1. — Il 3° alinea della lettera *d*) del § 83 del regolamento speciale per i salariati dipendenti dal Ministero della guerra è sostituito dal seguente:

3. — per gli addetti alla fabbricazione, al maneggio e trasporto di speciali esplosivi, da designarsi di volta in volta dagli organi superiori tecnici competenti; alle lavorazioni antigieniche presso l'Istituto chimico farmaceutico militare e presso il centro chimico militare, da L. 0.20 a L. 0.50 all'ora ».

2. — Il 4° alinea della lettera *f*) dello stesso § 83 dello stesso regolamento speciale è sostituito dal seguente:

4. — Per i preparatori dei gabinetti scientifici degli Istituti d'istruzione militare e del Centro chimico militare

e per gli operai addetti al Laboratorio batteriologico veterinario militare, L. 2 per ogni giorno di presenza al lavoro ».

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 24 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

p. *Il Ministro per la guerra*:
UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1928 - *Anno VI Guerra, registro n.* 19, *foglio n.* 308.

N. 356. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario all'ufficio d'istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 1° maggio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1928 – Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale all'Ufficio d'istruzione presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il signor cav. uff. avv. Antonio Scerni, procuratore del Re, è assegnato a prestare servizio presso l'Ufficio d'istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

N. 357. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1035 – Determinazione del numero delle scuole militari del Regno.** — (Gabinetto). — 6 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123, del 26 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole militari del Regno sono le seguenti:

a) 2 collegi militari;
b) 3 scuole allievi sottufficiali;
c) 9 scuole allievi ufficiali di complemento;
d) 1 R. accademia di fanteria e cavalleria;
e) 1 R. accademia di artiglieria e genio;
f) 1 scuola di applicazione di fanteria;
g) 1 scuola di applicazione di cavalleria;
h) 1 scuola di applicazione di artiglieria e genio;
i) 1 scuola di applicazione di sanità militare;

l) 1 scuola centrale di fanteria;
m) 1 scuola centrale di artiglieria;
n) 1 scuola centrale del genio;
o) 1 scuola centrale di educazione fisica;
p) 1 scuola di tiro di artiglieria;
q) 1 scuola di guerra.

Alla R. Accademia di artiglieria e genio ed alla Scuola d'applicazione di artiglieria e genio è preposto un comando della R. Accademia e della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio e di educazione fisica, è preposto un comando delle scuole centrali.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di stabilire la sede e l'organico delle scuole e di emanare altresì tutte le disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 3 maggio 1928. Dalla stessa data è abrogato il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N 358. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1003 - Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-1926.** — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 117, del 19 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 646, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 8,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui, del capitolo n. 59 « Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1927-28, è inscritta la somma di L. 8,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 359. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1005 - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.** — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 22 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, in lire 20 milioni.

Art. 4.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1928 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Art. 5.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1928-29 è stabilito in 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4, 200, 000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	5, 950, 000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2, 525, 000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	95, 000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	281, 000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare	781, 500 —
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato .	90, 000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie; sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897, 800 —
10	Spese casuali	105, 000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . .	360, 000 —
		15, 285, 300 —

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Debito vitalizio.	
Pensioni ordinarie (Spese fisse)	180,000,000 —
Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria)	150,000 —
Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	200,000 —
	180,350,000 —
Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . .	407,200,000 —
Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento	180,200,000 —
Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	250,000 —
Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	40,920,000 —
Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, ai sottuf-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	ficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	64,800,000 —
20	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	17,200,000 —
21	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo; alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari; spese per assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi; onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari	25,270,000 —
22	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . .	8,650,000 —
23	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale . . .	2,930,000 —
24	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	19,960,000 —

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	2, 150, 000 —
Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	189, 150, 000 —
Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	283, 470, 000 —
Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidî sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	127, 900, 000 —
Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni	49, 620, 000 —
Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	3, 400, 000 —
Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, piccoli la-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza l'esercizio ziario dal glio 1928 giugno 192
	vori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali . . .	19, 890, 00
32	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzione e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria	105, 390, 00
33	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	27, 700, 00
34	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (esclusi i lavori ordinari di stabilità) e dei campi di tiro militari; contributi per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, e minute spese per i servizi ordinari dei fabbricati militari . .	21, 200, 00
35	Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni e di quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato (strade, interruzioni stradali, ricoveri, ecc.); reti telegrafoniche militari; paghe operai, e minute spese per i servizi sopra indicati	17, 340, 00
36	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti . .	59, 290, 00

CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra . .	1,800,000 —
Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	38,000,000 —
Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	11,000,000 —
Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . .	350,000 —
Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse)	385,000 —
Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —
Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria) .	3,500,000 —
Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale - Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . . .	3,900,000 —
Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	420,000
48	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto 8 marzo 1923, n. 633).	700,000
		1,735,495,000
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
49	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi . .	31,220,000
50	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	900,000
51	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	313,000,000
52	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio	17,500,000
53	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	36,430,000
54	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri	36,980,000

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2,500,000 —
	438,530,000 —
Fondo a disposizione.	
Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	34,000,000 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali.	
Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, 5 gennaio 1919, n. 18; e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali . . .	26,220,000 —
Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, numero 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18; e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923)	14,220,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza l'esercizio ziario dal glio 1928 giugno 1929
59	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	200, 00
		40, 640, 00
	Spese per l'esercito.	
60	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione	143, 800, 00
61	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari	46, 200, 00
		190, 000, 00
	Spese dipendenti dalla guerra.	
62	Spese per truppe e servizi all'estero	1, 000, 00
63	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800)	1, 000, 00
64	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074) . .	*per memori*
		2, 000, 00

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Spese per costruzioni varie per usi militari.	
Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,745 —
Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili, e spese varie per costruzione dei depositi e per la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare	12,000,000 —
	12,027,745 —
Spese diverse.	
Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana (R. decreto 13 febbraio 1927, n. 141)	4,300,000 —
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Accensione di crediti.	
Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . .	3,000,000 —
RIASSUNTO PER TITOLI.	
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	15,285,300 —
Debito vitalizio	180,250,000 —

CAPITOLI		Competenza l'esercizio ziario dal glio 1928 giugno 1929
Num.	Denominazione	
	Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri) . .	1,735,495,00
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	438,530,00
	Fondo a disposizione	24,000,00
	Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	2,403,660,30
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	40,640,00
	Spese per l'esercito	190,000,00
	Spese dipendenti dalla guerra	2,000,00
	Spese per costruzioni varie per usi militari	12,027,74
	Spese diverse	4,300,00
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	248,967,74
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	3,000,00
	Totale della categoria II (Movimento di capitali) . . .	3,000,00
	Totale del titolo II (Parte straordinaria) . . .	251,967,74
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	2,655,628,04

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2 652 628,045 —
Categoria II. — Movimento di capitali	3,000,000 —
Totale spese reali . . .	2,655,628,045 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA A.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1928-29 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 56.

Cap. n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

» 16 Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

» 17. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

» 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti Stipendi e assegni fissi.

» 19. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

» 20. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

» 21. Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.

» 22. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.

» 23. Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.

» 24. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

» 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

» 27. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

» 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.

» 29. Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione, ecc.

» 30. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.

» 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi, ecc.

» 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

» 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.

» 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

» 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.

» 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» 38. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Cap. n. 39. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

» 44. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

» 49. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

» 50. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.

» 51. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

» 52. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

» 53. Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

» 54. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

» 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA B.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1928, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 14. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.

» 21. Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

» 24. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

» 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

» 27. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

» 28. Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.

» 29. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

» 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.

» 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

» 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

» 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

» 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti alle opere di fortificazione, ecc.

» 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» 53. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

» 54. Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.

» 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

N. 360. — SOTTUFFICIALI: — **Sottufficiali ammessi a coprire la carica di consegnatario di magazzino.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 maggio 1928 - Anno VI.

I seguenti sottufficiali, elencati in ordine di graduatoria, avendo ultimato con successo i corsi di cui alla circolare 612 del *giornale militare* del 1927, sono destinati all'ente accanto a ciascuno di essi indicato, per coprirvi la carica di consegnatario di magazzino:

Maresciallo maggiore NENNA Domenico, 11° artiglieria da campagna. — Destinato ospedale di Alessandria.

Maresciallo maggiore FARINASSO Giuseppe, distretto militare di Mondovì. — Destinato magazzino vestiario ed equipaggiamento del distretto militare di Mondovì.

Maresciallo maggiore SORRENTINO Alessandro, 10ª compagnia di sanità. — Destinato ospedale di Napoli.

Aiutante di battaglia TOMBINI Osvaldo, 88° fanteria. — Destinato infermeria presidiaria di Livorno.

Maresciallo maggiore SANDRONE Dante, scuola centrale di fanteria. — Destinato ospedale di Roma.

Maresciallo maggiore ODIERNA Luigi, 10° centro automobilistico. — Destinato infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni.

Maresciallo maggiore MAGISTRALI Ludovico, Nizza cavalleria. — Destinato ospedale di Torino.

Maresciallo maggiore FIORILLO Giovanni, cavalleggeri Vittorio Emanuele II. — Destinato ospedale di Bologna.

Maresciallo maggiore CONDO' Lorenzo, distretto militare di Lecce. — Destinato ospedale di Bari.

Maresciallo maggiore CITTATI Arturo, 1° radiotelegrafisti. — Destinato ospedale di Firenze.

Maresciallo maggiore PAGANO Michele, scuola di cavalleria. — Destinato ospedale di Udine.

Maresciallo maggiore NARDIN Ubaldo, legione carabinieri Trento. — Destinato ospedale di Verona.

Maresciallo maggiore LEONE Giuseppe, distretto militare di Nola. — Destinato magazzino sussidiario di Maddaloni.

Maresciallo maggiore MAGLIA Antonio, direzione artiglieria di Taranto. — Destinato ospedale di Palermo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 361. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione dell'elenco dei depositi riforniti di olio lubrificante, denso e semidenso, riportato nella circolare 61 del *giornale militare* c. a., si comunica agli enti interessati che la Raffineria Olii Minerali Società Anonima (ROMSA) ha affidato la gestione del deposito di Ravenna al sig. rag. Enzo MELDOLESI.

Gli enti prelevatari di dette materie dovranno quindi, d'ora innanzi, rivolgere le loro richieste, a norma del contratto in vigore, anzichè al Consorzio Motori Agricoli, al predetto rag. MELDOLESI in Ravenna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 362. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per ufficiali di alcuni gradi delle varie armi in S. P. E. ed in A. R. Q.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 459 *giornale militare* 1927 ed a norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e del paragrafo 18 delle norme esecutive (circolare 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pel 1928 per i seguenti ufficiali delle varie armi in S. P. E. ed in A. R. Q.

Fanteria.

Capitani . . . . anzianità 1° giugno 1916.

Cavalleria.

Maggiori . . . . anzianità 31 marzo 1926 fino a *Campari* Guido.

Artiglieria.

Capitani . . . . anzianità 22 aprile 1917 fino a *Pasquali* Aldo.

Le autorità competenti provvederanno a trasmettere i relativi documenti entro il 15 agosto 1928.

I capitani in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità sopraindicati, tranne quelli che hanno compiuto con successo i corsi della scuola di guerra, frequenteranno il corso applicativo di cui alla circolare 413 *giornale militare* 1927 dall'8 settembre al 23 novembre p. v. Detti ufficiali si presenteranno al comando delle scuole centrali militari il mattino dell'8 settembre.

I capitani in A. R. Q. compresi negli stessi limiti di anzianità, frequenteranno il corso di istruzione presso le scuole centrali militari dal 26 novembre al 24 dicembre c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 363. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137).** — (Direzione generale di sanità militare). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

E' pubblicata la nuova « Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. », la quale andrà in vigore il 1° luglio 1928 in sostituzione della « Tariffa » edizione 1° luglio 1926.

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente a cura dell'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero come appresso indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M. e la Direzione generale di sanità militare)	110	110
Direzione generale di sanità militare	200	200
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggior Generale	1	1
Commissione suprema di difesa (Segreteria)	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Ispettorato delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	3	39
Comando di divisione	2	60
Ispettorato di mobilitazione di divisione militare	1	30
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Ispettorato di zona	1	6
Comando di legione	2	48
Comando di divisione	1	110
Scuola allievi sottufficiali	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	2	222
Comando reggimento carri armati	2	2
Comando di deposito di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini e carri armati	1	112
Arma di cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	2	24
Comandi di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di artiglieria.		
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	2	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata	1	13
Comando di reggimento d'artiglieria	2	108
Comando centro controaerei	1	12
Comando di deposito di reggimento d'artiglieria	1	54
Comando deposito centro controaerei	1	12
Direzione di artiglieria di corpo d'armata, sezioni staccate, uffici ed enti vari	1	39
Stabilimenti d'artiglieria	2	24
Arma del genio.		
Direzione superiore degli specialisti del genio	2	2
Comando del genio di corpo d'armata	1	13
Comando reggimento del genio	2	32

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando di deposito di reggimento del genio	1	16
Comando gruppo aerostieri	2	2
Comando deposito aerostieri	1	1
Ufficio fortificazione	1	13
Stabilimenti del genio	1	7
Comando battaglione misto della Sardegna	2	2
Comando deposito battaglione misto della Sardegna	1	1
Distretti militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	2	212
Corpo sanitario militare.		
Ispettorato di sanità militare di zona	2	6
Direzione di sanità militare	2	26
Direzione di ospedale militare principale e secondario	10	270
Infermerie presidiare	4	28
Ufficio del colonnello chimico farmacista . .	50	50
Stabilimenti balneo termali	2	4
Campo sanatoriale climatico di Anzio . . .	4	4
Istituto chimico farmaceutico militare. . . .	20	20
Corpo di Commissariato militare.		
Ispettorato di commissariato militare	1	2
Direzione di commissariato militare	2	26
Sezioni staccate di commissariato militare; Magazzini; Opificio, ecc	1	82

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata	1	13
Servizio automobilistico militare.		
Comando centro automobilistico	1	13
Officina automobilistica R. Esercito	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	4	4
Comando scuola di fanteria	2	2
Comando scuola di cavalleria	2	2
Accademia di fanteria e cavalleria	4	4
Accademia di artiglieria e genio	2	2
Comando di collegio militare	2	4
Comando delle scuole centrali	2	2
Comando scuola centrale di fanteria	2	2
Comando scuola centrale di artiglieria	2	2
Comando scuola centrale del genio	2	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	2	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	2	2
Comando scuola di sanità militare	4	4
Comando scuola di reclutamento ufficiali di complemento	2	22
Istituto geografico militare	2	2
Comando gruppo chimico	4	4

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena	2	2
Compagnie di disciplina, stabilimenti militari di pena, e carceri militari preventive . . .	1	18
Comando deposito allevamento quadrupedi .	2	12
Comando deposito cavalli stalloni	2	16
Comando gruppo squadroni di rimonta . . .	2	2
Biblioteche militari	2	64
Delegazione trasporti militari ed ufficio militare imbarchi e sbarchi	1	7
Comandi di battaglione, gruppo, squadrone, riparto distaccati	1	138
Truppe coloniali.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	30	30
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	20	20
Comando R corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	10	10
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	6	6
Deposito centrale delle truppe coloniali . . .	2	2
Comando presidi militari del Dodecanneso . .	4	4
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2	2
Ministero dell'Interno	4	4
Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Ministero delle colonie (per la distribuzione ai governi dipendenti	10	10
Ministero dell'aeronautica (per la distribuzione agli enti dipendenti)	40	40
Ministero della pubblica istruzione	20	20
Altri Ministeri	1	9
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando generale R. guardia di finanza . . .	10	10
Comando generale M.V.S.N. ed agenti di P. S	40	40
Comando generale milizia nazionale forestale	4	4
Direzione generale delle ferrovie dello Stato .	1	1

La cessione delle sostanze agli ufficiali, impiegati, ecc. è regolata dalle circolari 335 del *giornale militare* 1926 e 390 del *giornale militare* 1926. Per quanto si riferisce ai recipienti ed alle casse da imballo, compresi nel capitolo VIII della Tariffa di cui trattasi, l'Istituto chimico farmaceutico militare e le farmacie militari provvederanno:

1° a scaricare come numeri categorici neri del nomenclatore, sotto la data 1° luglio 1928, tutti i recipienti e le casse che hanno in carico;

2° ad assumere in carico, con un numero rosso e secondo i tipi e le capacità di cui al capitolo VIII della tariffa medesima, tutti i recipienti e le casse scaricate in base a quanto è detto nel precedente numero 1, eseguendo, se del caso, opportuni raggruppamenti.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 364. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP, per treni elettrici stradali e ferroviari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 maggio 1928 - Anno VI).

E' stata pubblicata l'istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda Daimler da 150 HP., per treni stradali e ferroviari.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

Ministero guerra: Comando del Corpo di S. M.	copie	8
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	5
Ispettorato dell'artiglieria	»	5
Ispettorato del Genio	»	1
Ispettorato tecnico ed automobilistico	»	5
Comandi di armata	»	1
Comandi di corpo di armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comando di artiglieria di corpo d'armata	»	3
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria		1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimenti da campagna, montagna, a cavallo e pesanti (sino a comando di gruppo)	»	
Comandi di reggimenti pesanti (fino alle batterie)	»	18
Comando di reggimenti da costa e centri controaerei	»	
Arsenale Regio esercito di Piacenza	»	
Arsenale Regio esercito di Torino	»	
Arsenale Regio esercito di Napoli	»	
Direzioni di artiglieria	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento - Comandi di battaglione	»	6

Scuole militari.

Regia accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Scuola di guerra	»	1
Scuola di tiro d'artiglieria	»	1
Scuole allievi ufficiali	»	1

Servizi automobilistici.

Centri automibilistici	»	2

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed impiegati che ne facciano richiesta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 365. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione individuale a cavallo – bozze di stampa – edizione 1928.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 31 maggio 1928 – Anno VI.

E' stata pubblicata l'« Istruzione individuale a cavallo » — bozze di stampa — Tale regolamento sarà diramato a cura del ministero (ufficio pubblicazioni) in base al seguente specchio:

Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto e Uff. Coord.	»	2
Comando del Corpo di S. M. (Uffici vari): per ogni ufficio	»	2
Direzioni generali varie	»	1
Divisione educazione fisica e scuole	»	1
Centro chimico militare	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	2
Segreteria di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	2

Ufficio del capo di S. M. della R. Aeronautica	copie	2
Ufficio del capo di S. M. della M. V. S. N.	»	2
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Uffici delle LL. EE. i comandanti designati d'arm.	»	1
Ispettorati delle varie armi e specialità	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale della R. Guardia di finanza	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comando truppe Tripolitania	»	2
Comando truppe Cirenaica	»	2
Comando truppe Eritrea	»	2
Comando truppe Somalia	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi del genio	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Delegazioni trasporti	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	4
Comando scuole centrali	»	10
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	5
Comando scuole allievi uff. di complem.	»	
Comando scuola allievi sottufficiali	»	
Comando collegi militari	»	

Arma dei carabinieri reali.

Comando di legione allievi carabinieri	copie	8
Comando scuola centrale CC. RR. di Firenze	»	4

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento (granatieri, fanteria, alpini, bersaglieri)	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore	copie	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di gruppo	»	1
Comando di squadrone	»	3

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento di artiglieria da campagna e a cavallo	copie	2
Comando di gruppo di artiglieria da campagna e a cavallo	»	1
Comando di batteria di artiglieria da campagna e a cavallo	»	2
Comando di reggimento di artiglieria da montagna, pesante campale, pesante, da costa, centri contraerei	»	1
Comando di gruppo di artiglieria da montagna, pesante campale, pesante, da costa, centri contraerei	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1

Distretti, centri automobilistici.

Comando di distretto	copie	1
Comando di centro automobilistico	»	1

Deposito allevamenti cavalli.

Comandi di deposito allevamento cavalli.	copie	1

Truppe coloniali.

Comandi e truppe coloniali	copie	30

L'ufficio pubblicazioni di questo ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 8,00.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 366. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alla Scuola allievi sottufficiali di Rieti per l'esercizio finanziario 1927-28.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

In relazione agli articoli 150 e 848 del vigente regolamento di amministrazione il Ministero ha stabilito che la scuola allievi sottufficiali di Rieti possa prelevare gratuitamente gli stampati dal reclusorio militare di Gaeta durante il corrente esercizio per l'importo di L. 3700.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 367. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Materiali per a visita delle armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

Il Ministero è venuto nella determinazione di abolire il congegno per riconoscere la profondità delle corrosioni nella camera di canne mod. 91 giunte al punto critico, misurando le pretuberanze del bossolo (12°/3443).

Tutti gli enti che hanno in carico detti verificatori, li comprenderanno in un prossimo specchio mod. 43 per la dichiarazione fuori servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 368. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Briglie dei finimenti a stanghe e di rinforzo per carretti siciliani.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

Il Ministero, per ragioni di unificazione, determina di adottare per le briglie dei finimenti per carretti Siciliani, la stessa testiera di briglia attualmente in servizio coi finimenti per traino a tre cavalli di fronte.

Tale testiera sarà denominata:

« Testiera di briglia di finimenti per traino a tre cavalli di fronte ».

Le attuali testiere facenti parte delle briglie dei finimenti sia a stanghe, sia di rinforzo per carretti Siciliani, dovranno rimanere in servizio fino a consumazione ed essere sostituite con quelle di nuova adozione man mano che verranno dichiarate fuori uso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 369. — TRASPORTI. — **Contratti per i trasporti militari di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici). – 31 maggio 1928 – Anno VI.

Le norme di cui alla circolare 270 *giornale militare* 1926, devono intendersi di carattere permanente.

Pertanto, sulla base di tali disposizioni si dovrà d'ora innanzi assicurare il servizio trasporti militari nei presidi in cui riesca impossibile all'Amministrazione militare di assolvere totalmente tale servizio con mezzi propri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Il battaglione del 47° reggimento fanteria, dislocato in via provvisoria a Taranto, si è trasferito in sede definitiva a Lecce, sotto la data del 23 maggio 1928.

AVVISO

E' in corso di pubblicazione — edita dalla « Libreria del Littorio » — una collana storica in commemorazione del Decennale

I COMMENTARI DELLA VITTORIA

ideata ed inspirata da S. E. il Capo del Governo e Ministro della guerra, ed alla quale Egli ha dato anche il Suo personale concorso scrivendo il volume conclusivo dei « Commentari » stessi.

La collana sarà composta dei seguenti dodici volumetti:

1. — Tenente colonnello FIOCCA Ildebrando - **Le nobili fanterie.** (Pubblicato).

2. — Capitano Amedeo TOSTI - **La gesta e gli eroi.** (Pubblicato).

3. — Generale dott. Pietro MARAVIGNA - **Le undici battaglie dell'Isonzo.** (Pubblicato).

4. — Generale Pompilio SCHIARINI - **L'offensiva austriaca nel Trentino.** (Pubblicato).

5. — Generale Ugo BUSINELLI - **Oltre Adriatico.** Cenni storici e raffronti bellici.

6. — Colonnello Amelio DUPONT - **La battaglia del Piave.**

7. — Colonnello Carlo GELOSO - **Le battaglie di Gorizia e della Bainsizza.**

8. — Colonnello Mario CARACCIOLO - **Le truppe italiane in Francia.**

9. — Colonnello Giuseppe STICCA - **Le operazioni degli alpini.**

10. On. prof. Gioacchino VOLPE - **Ottobre 1917 - Dall'Isonzo al Piave.**

11. — Colonnello Amelio DUPONT - **Vittorio Veneto.**

12. — S. E. Benito MUSSOLINI - **Domani.**

Il prezzo di ogni volume, acquistando i volumi isolatamente, è di L. 7.

Il costo dell'intera collana, prenotandosi presso la Casa Editrice, è di L. 70.

Per i signori ufficiali è applicabile il disposto dell'art. 74, lettera C, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi. In tal caso, le richieste, conformi al seguente modulo, saranno spedite per via d'ufficio all'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra accompagnate dal rispettivo importo, che poi sarà ritenuto ratealmente agli ufficiali.

(Comando, Ufficio o Corpo) . . . . . .

Si prega la « Libreria del Littorio » di spedire tutti i volumi dei **Commentari della Vittoria** (oppure i volumi . . . . .) ai seguenti indirizzi:

. . . . . .

. . . . . .

Si uniscono L. . . . . a saldo dell'ordinazione.

(Firma e bollo).

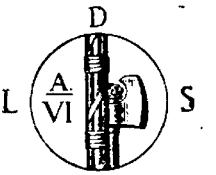
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 20ª, anno 1928, circolare 297:

A pag. 839, quart'ultima riga, *invece di*: il 35° anno di età, *leggasi*: il 35° anno di servizio.

Dispensa 20ª, anno 1928, circolare 314:

A pagina 867, dopo i capitani del genio, aggiungere: capitano chimico-farmacista SACCOCCIA Emidio.



PREZZO L. 1,90

(3244) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1928 - ANNO VI — GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 370 - 6 giugno 1928 - Anno VI — TRASPORTI. — Nuovo regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato - parte prima viaggiatori . . . . . *Pag.* 1073

» 371 - 6 giugno 1928 - Anno VI — TRASPORTI. — Concessioni ferroviarie - Nuova concessione speciale C. » 1110

» 372 - 6 giugno 1928 - Anno VI — TRASPORTI. — Trasporto di persone dipendenti dall'Amministrazione della guerra . . . . . » 1129

Circolare N. **370**. — TRASPORTI. — **Nuovo regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato - parte prima viaggiatori.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 giugno 1928 - Anno VI.

L'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha testè diramato il nuovo Regolamento per i trasporti militari sulle FF. SS. — parte prima viaggiatori — che andrà in vigore col 1 luglio p. v.

Tale Regolamento è integralmente riportato nell'allegato alla presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGOLAMENTO PEI TRASPORTI MILITARI SULLE FERROVIE DELLO STATO

PARTE I. — VIAGGIATORI.

DECRETO n. 1413:

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo « Regolamento pei trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato — Parte prima — viaggiatori » nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo Regolamento andrà in vigore dalla data che sarà fissata dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dalla detta data s'intendono abrogate le disposizioni del Regolamento pei trasporti militari 1° luglio 1911, e successive varianti, relative al trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma. 21 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le Finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le Comunicazioni:
CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Registro 1, *foglio* 8, *Ufficio Riscontro ferrov.* — CAPOZIO.

AVVERTENZA

I prezzi, gli importi, le tasse, i compensi e i diritti accessori indicati nel presente fascicolo sono soggetti agli aumenti in vigore all'atto della loro applicazione.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. — Il presente regolamento è applicabile alle Amministrazioni del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e della Milizia Nazionale Forestale, e perciò ad esse tutte si riferiscono le locuzioni « Amministrazioni militari » e « militari » usate nel regolamento stesso.

§ 2. — Il trasporto delle persone contemplate nel presente regolamento ha luogo in base alle disposizioni vigenti per i viaggiatori ordinari, salvo i prezzi e le condizioni speciali appresso indicati, applicabili se richiesti.

§ 3. — I detti trasporti possono aver luogo anche in servizio cumulativo — e cioè con l'acquisto di un solo biglietto direttamente dalla stazione di partenza a quella destinataria — fra la rete dello Stato e le ferrovie concesse alla industria privata entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore pei singoli servizi cumulativi (1) ed esclusi i trasporti in transito sulle ferrovie concesse. Altrimenti occorre acquistare nuovi biglietti in ciascuna delle stazioni di transito.

§ 4. — Nei luoghi ove mancano autorità di un'Amministrazione militare, provvedono, a sensi del presente regolamento, per le persone ad essa appartenenti le autorità di quella ivi esistente.

(1) Le ferrovie concesse che ammettono il servizio cumulativo in base al presente regolamento risultano dal « Prontuario dei servizi cumulativi per il trasporto delle persone ».

CAPO II.

TARIFFE RIDOTTE PEL TRASPORTO DELLE PERSONE

§ 5. — Il trasporto delle persone contemplate nel presente regolamento viene eseguito, secondo i casi appresso indicati, mediante pagamento dei prezzi delle seguenti tariffe ridotte:

a) *tariffa ridotta del 70 %*;

prezzi per viaggiatore – chilometro

ZONE DI PERCORRENZA	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe (a)
da 1 a 200 . . . . . Km.	0.047	0.032	0.019
pel successivo percorso da 201 a 400 . . »	0.038	0.025	0.015
pel successivo percorso da 401 a 600 . . »	0.030	0.020	0.012
pel successivo percorso da 601 a 800 . . »	0.024	0.016	0.010
pel successivo percorso da 801 a 1000. . »	0.019	0.013	0.008
pel successivo percorso oltre 1000. . . . »	0.016	0.010	0.006

a) o carri chiusi arredati con panche.

Per ogni compartimento di 1ª classe riservato pel trasporto di Bandiere – Stendardi o Labari di Armi o Corpi, e degli ufficiali di scorta, è dovuto l'importo di tanti biglietti di 1ª classe a tariffa ridotta del 70 % quanti sono gli ufficiali stessi, con un minimo di cinque biglietti.

Per ogni compartimento riservato pel trasporto di militari feriti, malati, dementi, e militari d'accompagnamento, è dovuto l'importo di tanti biglietti a tariffa ridotta del 70 %, secondo la classe del compartimento richiesto, quanti sono i viaggiatori, con un minimo di cinque biglietti per un com-

partimento di sei posti, di sei biglietti per un compartimento di sette od otto posti e di otto biglietti per un compartimento di nove o dieci posti.

Inoltre è dovuto il diritto fisso di L. 10 per ogni compartimento.

Per ogni carrozza adattata pel trasporto di militari feriti o malati è dovuto l'importo di tanti biglietti di 3ª classe a tariffa ridotta del 70 % quanti sono i viaggiatori, con un minimo di trentasei biglietti.

Per ogni carro coperto pel trasporto di militari feriti o malati è dovuto l'importo di tanti biglietti di 3ª classe a tariffa ridotta del 70 % quanti sono i viaggiatori, con un minimo di ventiquattro biglietti.

b) *metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale*;

i relativi prezzi risultano dal « Prontuario dei prezzi pel trasporto dei viaggiatori secondo le varie tariffe » edito dall'Amministrazione ferroviaria.

§ 6. — Per ogni compartimento intero, non destinato al trasporto di Bandiere-Stendardi o Labari di Armi o Corpi, e degli ufficiali di scorta, oppure di militari feriti, malati, dementi, e militari d'accompagnamento, è dovuto, in aggiunta ai prezzi a tariffa ridotta del 70 % od a metà prezzo pei posti che vengono occupati, l'importo di tanti altri biglietti a tariffa ordinaria quanti sono i rimanenti posti del compartimento; salvo che sia più conveniente pei viaggiatori il pagamento in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe ordinarie. Inoltre è dovuto il diritto fisso di L. 10 per ogni compartimento.

§ 7. — Pei viaggi in carrozze speciali oppure in carrozze saloni o saloncini non è ammessa alcuna riduzione sulle tariffe ordinarie.

§ 8. — Per l'occupazione dei posti con letto nelle carrozze dei treni ordinari o di lusso sono dovute le soprattasse stabilite per i viaggiatori ordinari.

§ 9. — Per il tratto Bardonecchia confine-Modane stazione sono dovute le quote stabilite pei viaggiatori ordinari.

CAPO III.

PERSONE AMMESSE AL TRASPORTO IN BASE ALLE TARIFFE RIDOTTE

§ 10. — Hanno diritto alla tariffa ridotta del 70 %:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo (1), gli ufficiali di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio (1), gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati temporaneamente (anche senza assegni) e durante il tempo in cui prestano servizio, gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, qualunque sia il motivo del viaggio;

b) gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa richiamati in servizio permanente effettivo, gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati temporaneamente, nel viaggio per raggiungere la propria destinazione;

c) gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, delle categorie in congedo, pur rimanendo in tali posizioni e non essendo richiamati in servizio, nei viaggi da effettuare quando debbano muovere per ordine dell'autorità militare;

d) gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, delle categorie in congedo (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), nei viaggi per recarsi per cura negli stabilimenti sanitari militari (2) e ritornarne;

e) gli ufficiali che, per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio, nel viaggio per recarsi al luogo eletto per domicilio; gli ufficiali di car-

(1) Anche se in licenza straordinaria o di convalescenza temporanea.
(2) Ospedali, depositi di convalescenza e stabilimenti balneari. In via di eccezione gli ufficiali suddetti possono recarsi, pagando il biglietto a tariffa ridotta del 70%, anche in località ove trovansi stabilimenti balneari civili, purchè dalle competenti autorità militari siano stati riconosciuti abbisognevoli delle cure in uso presso gli stabilimenti stessi.

riera e quelli di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio possono effettuare tale viaggio entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, gli altri (cioè quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari) possono effettuarlo entro due mesi dalla data medesima;

f) gli ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica e quelli ammessi a frequentare le rispettive scuole complementari e di perfezionamento, nonchè gli addetti militari esteri – se ed in quanto la loro nazione ammetta reciprocità di trattamento per gli addetti militari italiani (1), qualunque sia il motivo del viaggio;

g) gli impiegati (equiparabili agli ufficiali) dipendenti dalle Amministrazioni militari (esclusi quelli centrali), nei viaggi compensati con indennità a carico delle Amministrazioni stesse, e quindi anche per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), purchè entro due anni dalla data della cessazione;

h) gli allievi degli Istituti militari (Accademie militari e Scuole militari per il reclutamento di ufficiali di carriera), qualunque sia il motivo del viaggio (2); gli aspiranti dichiarati ammissibili agli Istituti militari stessi, nel viaggio per recarvisi, ed eventualmente per sottoporsi, se del caso, alla visita medica di appello in Roma, nonchè per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi;

i) gli allievi arruolati dei Collegi militari, qualunque sia il motivo del viaggio;

l) i militari di truppa (3) di qualsiasi categoria in effettivo servizio (4), compresi quelli mutilati o invalidi di guerra

(1) Le Amministrazioni militari comunicheranno all'Amministrazione ferroviaria l'elenco delle nazioni ammettenti la detta reciprocità.

(2) Non hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta del 70% gli allievi di nazionalità estera, che per concessione ministeriale frequentino gli Istituti militari suddetti.

(3) La denominazione di «militari di truppa» comprende tutti i militari di qualunque grado esclusi gli ufficiali.

(4) Anche se in licenza straordinaria o di convalescenza purchè non superiore a sei mesi.

trattenuti oppure riassunti in servizio, i militari di truppa congedati o collocati a riposo richiamati temporaneamente e durante il tempo in cui prestano servizio, qualunque sia il motivo del viaggio;

m) le reclute (1), i militari di truppa richiamati, nel viaggio per raggiungere il distretto o il corpo cui devono presentarsi;

n) i militari di truppa congedati, sia pure in conseguenza di riforma, quelli collocati a riposo, quelli che cessano in qualunque modo dal servizio (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), nel viaggio per recarsi al luogo eletto per domicilio in seguito alla loro cessazione dal servizio oppure per presentarsi al distretto o al corpo per essere sottoposti alle rassegne di rimando semestrali; i militari di truppa di carriera, i sottufficiali di qualunque categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio e i sottufficiali collocati a riposo richiamati temporaneamente possono effettuare il viaggio per raggiungere il domicilio eletto entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, gli altri possono effettuarlo entro due mesi dalla data medesima;

o) gli allievi delle scuole militari per il reclutamento di militari di truppa, qualunque sia il motivo del viaggio; gli aspiranti dichiarati ammissibili alle scuole stesse, nel viaggio per recarvisi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi;

p) gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi di allievi ufficiali di complemento e di allievi sottufficiali ed al volontariato, i militari in congedo autorizzati a riassumere servizio, nel viaggio per recarsi dalla propria residenza alla sede dell'autorità militare cui debbono presentarsi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi o riassunti;

---

(1) Intendesi per recluta il giovane, riconosciuto abile ed arruolato dal consiglio di leva, che si reca dal comune di residenza o dalla sede del consiglio di leva al distretto o al corpo, per subirvi l'ulteriore visita ed essere definitivamente assegnato al reparto di truppa presso il quale presterà servizio militare.

q) gli operai (1) (personale maschile e femminile) dipendenti dalle Amministrazioni militari, nei viaggi compensati con indennità a carico delle Amministrazioni stesse, e quindi anche per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), purchè entro due anni dalla data della cessazione;

r) i militari (anche se riformati) feriti, malati, dementi e quelli di accompagnamento (2), nel viaggio che dovessero compiere in compartimenti riservati per recarsi in uno stabilimento di cura o per essere restituiti alle proprie famiglie; nonchè i militari ammalati o feriti che debbano essere trasportati in carrozze appositamente adattate od in carri coperti dell'Amministrazione ferroviaria;

s) gli inscritti di leva, pel percorso dal comune nel quale si trovano alla sede di consiglio di leva per subire la visita, e viceversa; se trattasi di inscritti provenienti dall'estero, per il percorso dalla stazione di confine o dal porto di sbarco alla sede predetta o a quella del consiglio di leva nella cui giurisdizione si trovi il luogo di nascita, e viceversa; tutti poi, gli inscritti stessi, nei viaggi che dovessero compiere per recarsi in un ospedale militare e, secondo i casi, per far ritorno alla sede del consiglio o al comune di residenza, ovvero per raggiungere la stazione di confine o il porto di imbarco;

t) gli allievi dei corsi premilitari, nei viaggi per recarsi nei campi d'istruzione oppure per prendere parte a concorsi o gare di tiro e ritornarne;

u) gli agenti di custodia che siano tradotti negli stabilimenti militari di pena o che ritornino dagli stabilimenti stessi per restituirsi al corpo al quale appartengono;

---

(1) La denominazione di «operai» comprende i capi operai, gli operai, i capi lavoranti, i lavoranti, i capi manovali, i manovali, i garzoni, i casermieri del genio, i marinai d'arsenale, i personali di servizio, i capi operai addetti ai corpi (esclusi gli operai alla loro dipendenza). I capi operai addetti ai corpi, per fruire della riduzione nel viaggio per raggiungere il domicilio eletto, devono effettuarlo entro due mesi dalla data di cessazione dal servizio.

(2) I dementi, nonchè gli infermi in condizioni tali da recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, debbono essere trasportati in compartimenti separati. I dementi debbono inoltre essere sempre accompagnati. Se i dementi o gli infermi fossero accompagnati da infermieri civili, per ognuno di questi sarà dovuto, indipendentemente dal prezzo del compartimento, l'importo della differenza fra il prezzo di un biglietto a tariffa ridotta del 70% e quello corrispondente a tariffa ordinaria.

v) i personali della Croce Rossa indicati nell'allegato n. 1 e i personali dell'Ordine di Malta indicati nell'allegato n. 2 che, per conto ed a spese delle Amministrazioni militari, viaggiano isolatamente per recarsi dalla sede del comitato centrale o dei sotto comitati regionali al punto di concentramento delle truppe dove funziona il servizio sanitario, e viceversa, e così pure quando viaggiano collettivamente o isolatamente, sempre però per conto ed a spese delle Amministrazioni militari;

z) le famiglie dei militari di truppa di carriera, dei sottufficiali di qualunque categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, dei sottufficiali collocati a riposo richiamati temporaneamente, degli operai (escluse quelle dei capi operai addetti ai corpi), nei casi di trasferimento, di richiamo in servizio, di cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente) oppure di morte dei rispettivi capi, nei primi due casi per raggiungere la destinazione relativa, negli altri due casi per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data del trasferimento, del richiamo in servizio, della cessazione dal servizio o della morte.

§ 11. — Hanno diritto alla metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale:

a) le famiglie degli ufficiali di cui al comma *a*) del paragrafo precedente (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), qualunque sia il motivo del viaggio;

b) le famiglie degli ufficiali di cui al comma *b*) del paragrafo precedente (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), nel viaggio per raggiungere la destinazione del capo-famiglia;

c) le famiglie degli ufficiali (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), nei casi di cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente) oppure di morte dei rispettivi capi, nel viaggio per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della cessazione dal servizio o della morte;

d) le famiglie dei sottufficiali di carriera, dei sottufficiali di qualunque categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, dei sottufficiali collocati a riposo richiamati temporaneamente e durante il tempo in cui prestano servizio, nei viaggi per loro conto particolare;

e) la moglie e i figli dei militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale, autorizzati a contrarre matrimonio mentre prestano servizio, nei viaggi per loro conto particolare;

f) gli allievi non arruolati dei Collegi militari, nonchè il personale d'accompagnamento degli allievi medesimi quando questi viaggiano in gruppi di almeno dieci (1), qualunque sia il motivo del viaggio; gli aspiranti dichiarati ammissibili ai Collegi stessi, nel viaggio per recarvisi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi;

g) i soci delle Società di tiro a segno nazionale che, per mancanza di poligono nel luogo di loro residenza, si recano al campo di tiro del mandamento per eseguirvi le esercitazioni regolamentari, e così pure quelli che prendono parte alle gare di tiro nazionali, provinciali, mandamentali o comunali; in entrambi i casi, tanto pei viaggi di andata quanto per quelli di ritorno alla rispettiva residenza (2).

§ 12. — I sacerdoti cattolici preposti all'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato (Ordinario militare, Vicario, Ispettori, Cappellani) godono delle stesse facilitazioni ferroviarie accordate agli ufficiali con i due precedenti paragrafi, in base al loro grado di assimilazione e secondo la loro categoria rispetto agli ufficiali stessi (3).

§ 13. — Gli ufficiali di carriera, che cessano dal servizio permanente effettivo, decorati dell'Ordine Militare di Savoia, conservano, per sè e per la famiglia, il diritto alla riduzione anche dopo la cessazione temporanea o definitiva dal servizio.

§ 14. — Le famiglie degli ufficiali esteri sono escluse dalla riduzione di tariffa.

(1) Il numero delle persone d'accompagnamento non deve eccedere il terzo di quello degli allievi.

(2) I viaggi dei tiratori debbono avere luogo: per le esercitazioni — soltanto nei giorni festivi od eccezionalmente in quello precedente per l'andata e in quello successivo pel ritorno; per le gare — nei tre giorni che precedono o che seguono il periodo della gara (risultante dalla richiesta mod. *D*) e durante il periodo stesso.

(3) La denominazione di «ufficiali» risultante nei Capi successivi si riferisce anche ai detti sacerdoti.

CAPO IV.

TRENI E CLASSI PEL TRASPORTO DELLE PERSONE

§ 15. — Salve le esclusioni, le limitazioni e le eccezioni risultanti dall'orario ufficiale dell'Amministrazione ferroviaria e quelle altre che fossero stabilite di volta in volta, le persone di cui al presente regolamento possono viaggiare nei treni e nelle classi indicati nei paragrafi seguenti e nelle condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni risultanti dal predetto orario.

§ 16. — Gli ufficiali possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in qualunque classe.

§ 17. — Gli impiegati possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in qualunque classe.

§ 18. — Gli allievi degli Istituti militari (esclusi i sottufficiali - paragrafo 19), gli allievi arruolati dei Collegi militari, gli allievi non arruolati dei Collegi militari nonchè il personale di accompagnamento, e gli aspiranti agli Istituti ed ai Collegi medesimi, possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in 2ª o 3ª classe.

§ 19. — I sottufficiali, gli allievi ufficiali di complemento, gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali di complemento, i capi operai, i capi lavoranti e i capi manovali (esclusi i capi operai addetti ai corpi – paragrafo 20), sono ammessi nei treni diretti, accelerati, omnibus e misti, ed in 2ª o 3ª classe.

Essi però possono viaggiare anche nei treni direttissimi:

1º quando del medesimo treno possono valersi e si valgono, in base al presente regolamento, le persone o qualcuna delle persone della loro famiglia;

2º nei casi d'urgenza;

3º quando accompagnano ufficiali in viaggio per servizio.

purchè muniti di autorizzazione dell'autorità militare a viaggiare nei detti treni (1).

(1) L'autorizzazione nei casi d'urgenza deve essere data solo per giustificati motivi, da specificarsi nell'autorizzazione stessa, e sotto la responsabilità di chi la concede.

§ 20. — Le seguenti persone sono ammesse nei treni accelerati, omnibus e misti, ed in 3ª classe:

a) i militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale e le reclute (esclusi gli allievi ufficiali di complemento e gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali di complemento – paragrafo 19);

b) gli allievi delle scuole militari per il reclutamento di militari di truppa e gli aspiranti alle scuole stesse;

c) gli aspiranti ai corsi di allievi sottufficiali ed al volontariato, e i militari in congedo autorizzati a riassumere servizio;

d) gli operai (esclusi i capi operai, i capi lavoranti e i capi manovali – paragrafo 19) e i capi operai addetti ai corpi;

e) gli inscritti di leva di terra e di mare;

f) gli allievi dei corsi premilitari;

g) gli agenti di custodia.

I predetti possono viaggiare pure nei treni diretti:

1º quando devono effettuare percorsi, con o senza fermate, di oltre 500 chilometri;

2º nei casi d'urgenza;

3º quando sono ammalati o convalescenti o in accompagnamento degli ammalati o dei convalescenti medesimi;

4º quando sono in accompagnamento di colombi viaggiatori o di cani da guerra trasportati come bagaglio, in questo caso anche nei treni direttissimi e purchè risulti dall'autorizzazione di cui contro.

purchè muniti dall'autorità competente di autorizzazione a viaggiare nei detti treni (1).

(1) Vedi nota (1) a pagina precedente.

Inoltre i militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale, purchè muniti di autorizzazione dell'autorità militare, possono anche viaggiare nei treni diretti e nei treni direttissimi quando sono in accompagnamento di ufficiali in viaggio per servizio oppure quando accompagnano, in qualità di attendenti, ufficiali in viaggio per conto particolare.

La suaccennata autorizzazione si riferisce soltanto alla categoria del treno. Per conseguenza, viaggiando nei treni diretti e direttissimi anzidetti, le nominate persone devono di regola prender posto in 3ª classe; sono però ammesse in 2ª classe quando per tutto o parte del viaggio i treni prescelti (iniziali o coincidenti) non abbiano vetture di 3ª classe o escludano da questa viaggiatori a tariffa ridotta del 70 % e quando si tratti delle persone di cui al punto 3º. In quest'ultimo caso l'autorizzazione di cui sopra vale anche per viaggiare in 2ª classe dei treni accelerati, omnibus e misti.

§ 21 — I butteri e le scorte militari che accompagnano quadrupedi scapezzati possono prendere posto nel bagagliaio dei treni merci, in mancanza della 3ª classe. Eguale facoltà è data alle scorte militari pei trasporti di armi, munizioni ed esplosivi (1).

§ 22. — I militari di truppa, le reclute e gli allievi dei corsi premilitari, in drappelli di dieci o più uomini, prendono normalmente posto nei treni omnibus e misti. Sono però ammessi anche nei treni accelerati nel numero che sarà stabilito dall'Amministrazione ferroviaria per ogni treno in relazione alla velocità ed alla frenatura di esso ed alle condizioni delle linee da percorrere. Le autorità militari dovranno pertanto di volta in volta rivolgersi per informazioni o per accordi al capo della stazione ferroviaria di partenza.

Eccezionalmente i piccoli drappelli di truppa, di non oltre venti uomini complessivamente, potranno prendere posto anche nei treni diretti nei casi di urgente trasporto per motivi di ordine pubblico o di pubbliche calamità. In tali casi, però, occorrerà che ne sia dato, in tempo utile, preventivo avviso al capo della stazione di partenza e che risulti dai documenti di viaggio l'autorizzazione dell'autorità militare a valersi dei detti treni.

(1) Le Amministrazioni militari terranno sollevata l'Amministrazione ferroviaria da qualsiasi responsabilità per infortuni che potessero accadere alle persone viaggianti in veicoli non normalmente adibiti al trasporto delle persone, in quanto l'infortunio dipenda da tale fatto.

Dietro richiesta del Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti) o delle Delegazioni Trasporti Militari, potranno altresì, sempre in via eccezionale, essere ammessi nei treni diretti reparti di forza superiore ai venti uomini, con l'aggiunta di carrozze di 3ª classe, in quella misura ed in quei treni diretti che saranno concordati, ad ogni cambiamento d'orario, con l'Amministrazione ferroviaria. In questi casi, però, occorrerà che dalle autorità suddette ne sia dato, in tempo utile, preventivo avviso al capo della stazione di partenza e che risulti dai documenti di viaggio l'autorizzazione dell'autorità militare a valersi dei detti treni.

Occorrendo, per malore sopravvenuto durante il viaggio, far passare dalla 3ª alla 2ª classe qualcuno dei militari, il comandante del corpo, o del reparto di corpo, o il capo drappello deve farne richiesta scritta al personale ferroviario e pagare la differenza di prezzo a tariffa ridotta del 70 % per l'ammalato e per i militari che dovessero necessariamente assisterlo, fermo però il pagamento del prezzo per l'intero compartimento nei casi in cui se ne renda necessario l'uso. Gli agenti ferroviari daranno corso alla richiesta ancorchè il comandante della truppa o il capo drappello non sia in grado di pagare le tasse dovute. Questa circostanza dovrà risultare dalla richiesta stessa ed in tal caso le tasse saranno pagate all'Amministrazione ferroviaria dal prossimo comando militare di stazione o dall'altra autorità militare che sarà designata.

§ 23. — I personali della Croce Rossa e i personali dell'Ordine di Malta possono prendere posto nei treni e nelle classi in cui sono ammessi i militari secondo il proprio grado di equiparamento ai militari stessi e con le relative norme ed eccezioni. I personali stessi, quando viaggiano nelle carrozze-ospedale, devono provvedersi di biglietti di 3ª classe, senza distinzione di grado.

§ 24. — Nessuna distinzione è fatta, nei riguardi della categoria del treno viaggiatori e della classe, per i militari dementi o infermi e quelli di accompagnamento viaggianti nei compartimenti riservati, nelle carrozze appositamente adattate o nei carri coperti.

§ 25. — Nei viaggi a tariffa ridotta del 70 %, le famiglie dei sottufficiali, le famiglie dei capi operai, dei capi lavoranti e dei capi manovali, sono ammesse nei treni diretti,

accelerati, omnibus e misti, ed in 2ª o 3ª classe, le famiglie dei militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale e le famiglie degli altri operai sono ammesse nei treni accelerati, omnibus e misti, ed in 3ª classe.

§ 26. — Le famiglie degli ufficiali possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in qualunque classe.

§ 27. — Nei viaggi a metà prezzo, le famiglie dei sottufficiali e la moglie ed i figli dei militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale possono prender posto in tutti i treni viaggiatori ed in 2ª o 3ª classe.

§ 28. — I soci delle Società di tiro a segno nazionale sono ammessi nei treni accelerati, omnibus e misti, ed in 2ª o 3ª classe. Essi però possono viaggiare anche nei treni diretti quando si recano alle gare.

CAPO V.

DISPOSIZIONI E CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE AL TRASPORTO DELLE PERSONE

§ 29. — Gli ufficiali e gli allievi degli Istituti militari, nonchè i militari di truppa, i quali ultimi però sieno provvisti del libretto di viaggio personale, possono viaggiare in uniforme o in abito borghese. Gli allievi dei Collegi militari e i militari di truppa sprovvisti del libretto di viaggio personale, eccetto le reclute ed i militari di truppa richiamati alle armi o sottoposti alle rassegne di rimando semestrali, debbono indossare l'uniforme, salvo quando siano muniti di autorizzazione dell'autorità militare a vestire l'abito borghese.

§ 30. — Agli effetti del presente regolamento sono considerati facenti parte della famiglia degli ufficiali, dei militari

di truppa e degli operai le seguenti persone, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della riduzione e prevalentemente a carico del medesimo:

a) la moglie (1), i figli celibi di età non superiore ai 25 anni compiuti, i figli celibi anche di età superiore ai 25 anni nei casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro (2), le figlie nubili o vedove, il padre, la madre, i fratelli (germani) celibi minorenni, le sorelle (germane) nubili o vedove, i figliastri celibi minorenni, le figliastre nubili o vedove;

b) le nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli e figlie, figliastri e figliastre del titolare della riduzione);

c) le persone di servizio, in numero di una per tutti od anche di due per gli ufficiali superiori e di tre per gli ufficiali generali. Oltre a questo personale di servizio, è concesso agli ufficiali di far viaggiare a metà prezzo un domestico in accompagnamento di cavalli, purchè prenda posto nel carro scuderia o a bestiame (3).

Sotto la denominazione di figli (e figlie) s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale e fanno servizio continuativo (camerieri o cameriere, governanti, bambinaie, domestici o domestiche, fantesche, serve, e simili) esclusi i precettori, le istitutrici, e simili. Si ammette che le persone di servizio possano eventualmente essere parenti del titolare della riduzione; per conseguenza anche una sua parente (4), non contemplata nel comma a), quando sia con lui convivente e a di lui carico e attenda alle funzioni di domestica, può fruire delle riduzioni ferroviarie previste dal presente regolamento.

Le persone suindicate, quando si recano a convivere stabilmente col titolare della riduzione rimanendovi a suo carico, sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

Inoltre le dette persone si considerano conviventi col titolare della riduzione anche quando questi, per ragioni di servizio, si trovi fuori residenza, o, pur essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nelle scuole, nelle caserme, ecc.

(1) Per la moglie il carico si presume sempre.
(2) Questa particolare condizione deve esser fatta risultare dai documenti di viaggio di cui al Capo VII.
(3) Vedi nota al paragrafo 21.
(4) Ovvero, eccezionalmente, un parente.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i figliastri, le figliastre, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella del titolare della riduzione, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione legale dei coniugi, la moglie conserva il diritto al trasporto a tariffa ridotta, quando la separazione sia stata pronunciata per colpa del marito.

I figli, le figlie, i figliastri e le figliastre che rimangono a carico del titolare della riduzione, ma che convivono con l'altro dei coniugi, i quali siano per qualunque motivo ma legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

§ 31. — I biglietti di viaggio a tariffa ridotta sono rilasciati dalle stazioni oppure — ove esistono — dalle agenzie ferroviarie e dalle biglietterie militari, ammesse al rilascio dei biglietti stessi. Coloro che intendono partire da una località diversa, non ammessa al rilascio dei detti biglietti, devono pagare il trasporto a tariffa ordinaria fino alla località in cui possono provvedersi del biglietto a tariffa ridotta, in quanto non sia diversamente stabilito per determinati casi dall'Amministrazione ferroviaria.

I biglietti sono rilasciati pei viaggi di sola andata (corsa semplice).

Eccezionalmente possono essere rilasciati biglietti di andata-ritorno (doppia corsa) a tariffa ridotta del 70 % verso presentazione delle richieste mod. *B*. Questi biglietti poi, per il viaggio di ritorno, debbono esser fatti bollare dalla biglietteria della località iniziale del ritorno.

§ 32. — I ragazzi di età compresa fra i tre ed i sette anni pagano la metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti, con diritto ad occupare un posto; quelli di età inferiore ai tre anni, pei quali venisse richiesta la occupazione del posto, pagano pure la metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti.

§ 33. — I biglietti di percorrenza fino a 200 chilometri valgono per partire col treno pel quale sono rilasciati, fatta eccezione di quelli emessi dalle biglietterie a distribuzione permanente, dalle agenzie ferroviarie e dalle biglietterie militari, i quali valgono per partire con uno dei treni del giorno di distribuzione. Con tali biglietti non sono ammesse fermate intermedie.

I biglietti di percorrenza superiore ai 200 chilometri hanno la validità, oltre al giorno di distribuzione, di un giorno per ogni 100 chilometri di percorso e per ogni eccedente frazione di 100 chilometri, con scadenza alla mezzanotte dell'ultimo giorno. Essi valgono per partire, o proseguire dopo una fermata intermedia di cui appresso, con uno dei treni del giorno di distribuzione o dei giorni successivi entro la validità dei biglietti stessi. Con tali biglietti sono ammesse le seguenti fermate intermedie:

una volta pei biglietti di percorrenza da 201 a 300 chilometri;

due volte pei biglietti di percorrenza da 301 a 600 chilometri;

tre volte pei biglietti di percorrenza da 601 a 900 chilometri;

quattro volte pei biglietti di percorrenza da 901 a 1000 chilometri;

cinque volte pei biglietti di percorrenza superiore a 1000 chilometri.

L'uso delle fermate non è subordinato ad alcuna speciale formalità da parte del viaggiatore.

La durata delle fermate è limitata soltanto dalla validità dei biglietti.

Non sono considerate fermate quelle rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalle combinazioni degli orari.

I biglietti di andata-ritorno (doppia corsa), agli effetti delle disposizioni di cui sopra, sono da considerarsi come due distinti biglietti di sola andata (corsa semplice), e come emessi pel ritorno all'atto in cui vengono fatti bollare dalla biglietteria della località iniziale del ritorno stesso. Il viaggio di ritorno può essere iniziato entro sessanta giorni dalla data di acquisto del biglietto.

§ 34. — I viaggi a tariffa ridotta si devono compiere per la via chilometricamente più breve, ovvero per quella tra le deviazioni stabilite per i viaggiatori ordinari che fosse domandata, avvertendo però che, nel caso sia stata richiesta una deviazione, è consentito che il viaggio sia compiuto invece per un'altra delle vie ammesse più breve. Le deviazioni pos-

sono essere chieste anche dopo l'acquisto del biglietto o nel corso del viaggio, prima però di abbandonare l'itinerario della via o deviazione più breve precedentemente scelta; in tali casi, sarà dovuto il prezzo ridotto per la maggiore percorrenza, rispetto a quella già computata, considerata isolatamente.

§ 35. — Pel passaggio, richiesto, da una classe ad altra superiore è dovuta la differenza di prezzo a tariffa ridotta delle due classi o dalla tariffa ridotta della classe inferiore a quella ordinaria della classe superiore, secondo che la classe superiore competa o meno al richiedente, da computarsi in base alla distanza, considerata isolatamente, per la quale il passaggio è chiesto.

§ 36. — La distribuzione dei biglietti per la truppa nelle stazioni principali e di diramazione o di transito può essere chiusa 10 minuti prima della partenza di ciascun treno.

Nelle stazioni di minor importanza la distribuzione dei biglietti pei militari è chiusa contemporaneamente a quella pei viaggiatori ordinari.

In occasione di grandi movimenti di militari isolati o in drappelli, la distribuzione dei biglietti potrà essere chiesta dalla competente autorità militare al capo della stazione ferroviaria anche con 24 ore di anticipazione; ed in tal caso i biglietti saranno timbrati con la data del giorno successivo.

§ 37. — Se nei movimenti collettivi di truppa venisse constatato alla partenza, durante il viaggio od all'arrivo un numero di individui maggiore di quello indicato nel biglietto, gli agenti ferroviari si faranno rilasciare dal comandante della truppa o dal capo drappello una dichiarazione attestante il numero, per ogni classe, degli individui viaggianti in più, dichiarazione che servirà all'Amministrazione ferroviaria per ottenere il pagamento suppletivo.

§ 38. — Quando in partenza si verifica una diminuzione nel numero dei militari indicati nel biglietto, il comandante della truppa o il capo drappello fa e firma una dichiarazione indicante il numero, per ogni classe, degli individui che non viaggiano.

Analoga dichiarazione viene fatta se, per causa di forza maggiore, qualcuno dei militari appartenenti ad un corpo o ad un drappello debba porre termine al viaggio in una stazione intermedia.

Queste dichiarazioni, vistate dal capo stazione e convalidate col bollo d'ufficio, serviranno per ottenere i rimborsi delle spese relative ai viaggi o percorsi non effettuati.

§ 39. — Avvenendo che qualche corpo, o reparto di corpo, o drappello, o militare isolato, per ordine superiore, o per cause indipendenti dalla propria volontà, o per altra causa estranea all'Amministrazione ferroviaria, non debba o non possa più continuare il viaggio, il relativo biglietto dev'essere consegnato al capo della stazione in cui avviene l'interruzione del viaggio; e questi, nel trattenerlo, fa sul biglietto medesimo, nonchè sul documento di viaggio, in possesso del comandante della truppa, o del capo drappello, o del militare isolato, apposita annotazione.

Quando l'interruzione non superi gli otto giorni, il corpo, o il reparto di corpo, o il drappello, o il militare isolato, potrà proseguire il viaggio con lo stesso biglietto, la cui validità s'intenderà prorogata di tanti giorni quanti saranno stati quelli della interruzione, e la stazione, nel restituire il biglietto, vi praticherà opportuna annotazione, convalidandola col bollo di ufficio.

Quando l'impedimento a proseguire si protragga oltre il termine suindicato, e così pure quando il corpo, o il reparto di corpo, o il drappello, o il militare isolato, debba tornare indietro o cambiare l'itinerario per cui era stato acquistato il biglietto, dev'essere pagato l'importare del nuovo trasporto (1), e di poi chiesto all'Amministrazione ferroviaria, con domanda debitamente documentata, il rimborso della spesa di viaggio relativa al percorso non effettuato.

L'Amministrazione militare dovrà corrispondere all'Amministrazione ferroviaria l'importo delle soste, delle maggiori percorrenze di materiale mobile e di quant'altro fosse stato necessario; epperò, le stazioni ne informeranno i competenti uffici ferroviari per la relativa liquidazione dei conti.

§ 40. — I documenti per fruire delle riduzioni di cui al presente regolamento, e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto, non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dal detto regolamento, non sono trasferibili nè ado-

(1) In questi casi i militari riceveranno la richiesta e il denaro pel secondo biglietto dall'autorità militare, o, qualora questa manchi, dall'autorità comunale. Le somme anticipate debbono essere annotate sul documento di viaggio di cui sono muniti i militari che le ricevono.

perabili da persone che non ne siano i veri titolari o che comunque non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto in base al regolamento stesso.

§ 41. — Nei casi di documenti o biglietti alterati oppure falsificati è dovuto il pagamento a tariffa ordinaria per tutto il percorso più tre volte l'importo stesso a titolo di penalità.

§ 42. — Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi è dovuto, per tutto il percorso, il pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa ridotta già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria più tre volte la differenza stessa a titolo di penalità; a meno che si tratti di casi particolari pei quali sieno stabiliti appositamente maggiori o minori addebiti.

§ 43. — Nei casi suddetti sarà redatto verbale di contravvenzione, si procederà a termini di legge contro i responsabili e i titolari della riduzione potranno essere sospesi per un determinato periodo di tempo dal beneficio della riduzione (per sè e per la famiglia), indipendentemente dalle misure disciplinari che l'Amministrazione, dalla quale essi dipendono e che dovrà essere informata del fatto, credesse di prendere a loro riguardo.

I documenti o biglietti alterati oppure falsificati e quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori saranno sequestrati.

§ 44. — Chi è trovato, in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, munito di biglietto a tariffa ridotta ma senza i documenti che ne giustifichino il possesso, o con i documenti scaduti di validità, deve pagare, per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza tra il prezzo a tariffa ridotta già corrisposto e quello a tariffa ordinaria più una soprattassa eguale alla differenza stessa, a meno che possa, all'atto della verifica del biglietto, giustificarne altrimenti il possesso.

§ 45. — Chi è trovato, lungo il viaggio, in classe superiore a quella del biglietto deve pagare la differenza di prezzo a tariffa ridotta delle due classi o dalla tariffa ridotta della classe inferiore a quella ordinaria della classe superiore, secondo che la classe superiore competa o meno al viaggiatore, per il percorso irregolarmente effettuato, più una soprattassa eguale alla differenza stessa. Per l'eventuale proseguimento nella medesima classe valgono le norme pel passaggio, richiesto, da una classe ad altra superiore.

§ 46 — Chi è trovato, lungo il viaggio, in classe superiore a quella spettantegli, ma con biglietto a tariffa ridotta della classe occupata, deve pagare la differenza di prezzo dalla tariffa ridotta a quella ordinaria per la classe stessa e per tutto il percorso indicato sul biglietto, a meno che preferi ca passare nella classe spettantegli, qualora abbia la po: sibilità di farlo, nel qual caso il pagamento sarà limitato al solo percorso compiuto.

§ 47. — Chi è trovato a viaggiare in un treno nel quale non fosse ammesso, sia per non averne la facoltà o l'autorizzazione prescritta sia per effetto della tariffa ridotta di cui fruisce, deve pagare la differenza di prezzo dalla tariffa ridotta a quella ordinaria per tutto il percorso compiuto e da compiere in detto treno, a meno che preferisca discenderne, qualora abbia la possibilità di proseguire con altri treni, nel quale caso il pagamento sarà limitato al solo percorso compiuto.

§ 48. — Chi è trovato, lungo il viaggio, su linea diversa da quella per la quale il biglietto è valevole deve pagare l'importo a tariffa ordinaria pel percorso fatto irregolarmente.

§ 49. — Chi oltrepassa la destinazione del biglietto, avendone dato preavviso al personale del treno, deve pagare l'importo a tariffa ordinaria pel percorso ulteriore; oltre questo importo, sarà dovuta una soprattassa eguale al medesimo se il detto preavviso non sia stato dato.

§ 50. — Chi è trovato, in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, col biglietto a tariffa ridotta del 70 % e — senza averne la facoltà o senza esserne autorizzato — in abito borghese deve pagare la differenza fra il prezzo a tariffa ridotta già corrisposto e quello a tariffa ordinaria per tutto il percorso indicato sul biglietto stesso.

§ 51. — Chi dichiara falsamente l'età di un ragazzo, munendolo irregolarmente di biglietto a metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti, deve pagare la differenza fra il prezzo già corrisposto per ragazzo e quello per adulto a tariffa ridotta con una soprattassa eguale a tale differenza e non eccedente lire sei.

§ 52 — Chi è trovato, lungo il viaggio od in arrivo, con biglietto di andata-ritorno (doppia corsa) non bollato dalla biglietteria della località iniziale del ritorno deve pagare un supplemento di tassa pari ad un terzo dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria pel percorso fatto irregolarmente. Il biglietto debitamente regolarizzato dal personale ferroviario è tenuto valido per l'eventuale ulteriore percorso.

§ 53. — Nel caso di rifiuto al pagamento di importi a debito o di rilievi a carico, l'Amministrazione ferroviaria potrà sospendere il beneficio della riduzione all'interessato, per sè e famiglia, fino a che non sia effettuato tale pagamento.

CAPO VI.

PREZZI E CONDIZIONI PEI TRENI SPECIALI E PEI VEICOLI RICHIESTI PER TRENI ORDINARI E NON UTILIZZATI

§ 54. — Le Amministrazioni militari possono chiedere treni speciali.

§ 55. — La tariffa per ogni treno speciale è di L. 8 per chilometro, col minimo di L. 150, più il diritto fisso di L. 50. Però, se applicando i prezzi delle tariffe ridotte, di cui al presente regolamento, con l'aumento del 10 % si ottenesse un maggiore importo, sarà dovuto invece quest'ultimo. Per il ritorno dello stesso treno, quando sia stato richiesto all'atto della partenza e venga effettuato entro dodici ore dall'arrivo, il relativo importo si calcola sulle basi suddette ridotte del 20 %, senza l'applicazione del diritto fisso e salvo sempre il minimo di L. 150.

Per il trasporto attraverso lo stretto di Messina, possono essere effettuate corse speciali con i piroscafi sotto l'osservanza dei prezzi e delle condizioni sopra stabilite per la effettuazione dei treni speciali.

§ 56. — Se un trasporto del quale sia stato richiesto un treno speciale non dovesse più eseguirsi, l'Amministrazione militare deve informarne immediatamente quella ferroviaria, alla quale sarà dovuto il compenso fisso:

a) di L. 25 se, all'atto del ricevimento dell'avviso di sospensione del treno speciale, questo fosse in corso di allestimento e sempre quando tale avviso non sia stato dato almeno trentasei ore (1) prima dell'ora che era stata fissata per la partenza del treno;

b) di L. 50 se il treno si trovasse già preparato nella stazione di partenza.

Se, effettuandosi il treno, rimanessero inutilizzati più di tre dei veicoli richiesti ed approntati, sarà dovuto all'Amministrazione ferroviaria per ogni veicolo in più dei tre un compenso di L. 8 per ogni carrozza a due o tre assi o carro chiuso arredato con panche e di L. 12 per ogni carrozza a quattro assi; con un massimo complessivo di L. 50.

Se un determinato numero di veicoli dovesse — dietro richiesta — essere tenuto a disposizione dell'autorità militare per un certo tempo, sarà dovuto all'Amministrazione ferroviaria un compenso di L. 4 per ogni carrozza a due o tre assi o carro chiuso arredato con panche e di L. 6 per ogni carrozza a quattro assi. Tale compenso è dovuto per ogni 24 ore indivisibili, computate dalle ore 0 del giorno successivo a quello pel quale il materiale è stato richiesto dall'autorità militare.

§ 57. — Se un trasporto, già avvisato per essere eseguito con treno ordinario, venisse sospeso o dovesse essere effettuato soltanto in parte, l'Amministrazione militare dovrà informarne immediatamente quella ferroviaria, e sarà tenuta al pagamento dei compensi fissi per veicolo, di cui al secondo capoverso del paragrafo precedente, per tutti i veicoli posti a sua disposizione che rimanessero inutilizzati, tutta volta che, all'atto del ricevimento dell'avviso, detti veicoli fossero già stati aggiunti al treno di partenza, se i veicoli stessi fanno parte della scorta della stazione; ovvero, sempre quando il detto preavviso non pervenga almeno dodici ore (1) prima della partenza, nel caso in cui i veicoli dovessero essere inviati da altra stazione.

(1) Pel computo di dette ore, s'intende che queste debbano decorrere dall'ora di ricevimento — da parte della stazione di partenza — dell'avviso di sospensione o di riduzione del trasporto.

CAPO VII.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

§ 58. — I documenti di trasporto sono forniti dalle Amministrazioni militari alle dipendenti autorità e da queste rilasciati a coloro che ne hanno titolo, secondo le norme stabilite dalle Amministrazioni stesse.

§ 59. — I documenti da presentarsi (1), per ottenere il trasporto ai prezzi ed alle condizioni speciali di cui al presente regolamento, sono, secondo i casi, i seguenti:

a) lo scontrino di libretto mod. *A* — per una persona — tariffa ridotta del 70 %;

b) lo scontrino di libretto mod. *A* bis — per una o più persone — tariffa a metà prezzo;

c) la richiesta mod. *B* di color verde — per una o più persone viaggianti nella stessa classe — tariffa ridotta del 70 %;

d) la richiesta mod. *C* di color verde — per più persone viaggianti in classi diverse — tariffa ridotta del 70 %;

e) la richiesta mod. *D* di color camoscio — per una o più persone — tariffa a metà prezzo.

§ 60. — I viaggiatori per provare, a domanda del personale ferroviario, la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta, nonchè eventualmente le speciali autorizzazioni ottenute, devono esibire secondo i casi:

il libretto di viaggio;
la tessera personale di riconoscimento;
il certificato di viaggio;
il foglio di viaggio;
il libretto personale;
il foglio di congedo;
il biglietto di licenza;
la cartolina precetto;
o qualsiasi altro documento ufficiale equipollente.

(1) Questi documenti devono essere presentati, in tempo utile, alle stazioni, agenzie, o biglietterie, di cui al paragrafo 81.

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti.

§ 61. — L'inscrizione del numero del libretto sul cartoncino, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve aver luogo, sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontespizi stessi, prima del rilascio loro ai richiedenti. Avvenendo cambiamenti nelle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali, ecc., o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di carico, di età, o di stato civile, il titolare della riduzione deve darne immediato avviso ai rispettivi uffici, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia esistente presso gli uffici stessi ed in quello inserito nei libretti.

§ 62. — Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde personalmente delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute; chi rilascia documenti valevoli per i viaggi delle famiglie e chi vidima lo stato di famiglia annesso al libretto delle famiglie deve preventivamente accertarsi, sotto la sua personale responsabilità ed, ove occorra, in base a documenti ufficiali, che sussista il diritto alla riduzione.

Le persone suddette inoltre sono tenute a risarcire, in solido con coloro che indebitamente facciano uso dei documenti predetti, l'Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, nel caso in cui si tratti di viaggiatori non aventi diritto alla riduzione.

§ 63. — Possono essere muniti di libretto mod. *A* gli ufficiali in servizio permanente effettivo, gli ufficiali di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati per un periodo di tempo indeterminato o non inferiore a sei mesi, gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, gli ufficiali di carriera, non più in servizio permanente effettivo, decorati dell'Ordine Militare di Savoia, gli allievi degli Istituti militari, i militari di truppa in servizio continuativo aventi almeno sei anni di servizio, e possono essere munite di libretto mod. *A bis* le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa predetti aventi diritto, secondo il presente regolamento, alla tariffa a metà

prezzo. Per conseguenza, soltanto queste persone possono fare uso degli scontrini dei libretti mod. *A* e *A bis*, ed esse, se momentaneamente ne fossero sprovviste o non potessero servirsene, possono fare uso invece delle corrispondenti richieste.

§ 64. — Coloro che abbiano soltanto persone di servizio, e non altre persone di famiglia, ammesse alla tariffa a metà prezzo del presente regolamento, non possono essere muniti del libretto mod. *A bis* per le dette persone di servizio, le quali, in tal caso, dovranno fare uso delle richieste mod. *D* e della tessera di riconoscimento.

§ 65. — Le parenti-domestiche faranno uso del libretto di famiglia e dei relativi scontrini, ovvero della tessera di riconoscimento e delle richieste, alla stessa guisa delle vere e proprie persone di servizio, e come tali soltanto dovranno essere inscritte e dichiarate nei detti documenti.

§ 66. — Le persone di cui agli ultimi due capoversi del paragrafo 30 faranno sempre uso delle richieste e della tessera di riconoscimento; quest'ultima, se il titolare della riduzione non voglia firmarla, verrà firmata, in sua vece, dal capo del corpo o dell'ufficio emittente.

§ 67. — I domestici, in accompagnamento di cavalli, faranno uso delle richieste mod. *D*, con apposita annotazione, indicante il servizio che prestano, e della tessera di riconoscimento.

§ 68. — Non sono valevoli gli scontrini dei libretti e le richieste non scritti in inchiostro, non completati in ogni loro parte o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentati ad una stazione diversa da quella indicatavi come di partenza, nonchè le richieste mancanti del bollo d'ufficio o della dichiarazione della mancanza del bollo stesso. Però nei casi di semplice irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

§. 69 — Gli scontrini dei libretti debbonsi compilare anche nella matrice e presentare al bigliettario uniti al libretto; quelli inesattamente od irregolarmente compilati debbono dal viaggiatore essere annullati e sostituiti da altri completamente regolari.

§ 70. — Se taluna delle persone inscritte su una richiesta non può intraprendere il viaggio, il documento vale per le altre, purchè vi sia annotato quali sono le persone che non partono.

§ 71. — In generale i documenti di trasporto debbono essere firmati e bollati dall'autorità militare da cui dipende la persona che deve viaggiare, ovvero, occorrendo, dai comandanti di stazione o da autorità superiori dell'arma dei reali carabinieri. In particolare gli scontrini dei libretti devono essere firmati dal titolare dei libretti stessi (1).

§ 72. — Gli scontrini dei libretti non hanno scadenza e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

Le richieste mod. *B*, *C* e *D* valgono per due mesi dalla data del loro rilascio. Scaduto detto termine, gli interessati dovranno chiedere la rinnovazione delle richieste.

§ 73. — Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta; e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, dovranno ritirarsi le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

§ 74. — I libretti di viaggio e le tessere personali di riconoscimento valgono per cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti dovranno essere di cinque in cinque anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ne ha ancora diritto seguita alla data e dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende ed autenticata con il bollo d'ufficio.

§ 75. — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione, il titolare, a scanso di eventuali responsabilità per uso indebito che altri facesse dei documenti

(1) In caso di assenza del titolare, gli scontrini dei libretti mod. *A bis* possono essere firmati dalla moglie o da altra persona di famiglia purchè maggiorenne

trovati, deve tosto informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni e, se si tratta di libretti di viaggio, anche il competente Ministero, per mezzo dell'autorità dalla quale egli dipende.

Indipendentemente dall'avviso dato direttamente dagli interessati, il Ministero suddetto parteciperà all'Amministrazione ferroviaria lo smarrimento dei libretti stessi.

Ugualmente sarà provveduto pei libretti ritrovati.

Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

§ 76. — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio, esclusi gli ufficiali collocati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio e quelli di carriera decorati dell'Ordine Militare di Savoia, debbono restituire alle autorità da cui dipendono i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì proprii che della famiglia, che potranno poi riavere quando riprendano servizio. Coloro che cessano definitivamente dal servizio, esclusi gli ufficiali di carriera decorati dell'Ordine Militare di Savoia, debbono, per mezzo delle dette autorità, restituire i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì proprii che della famiglia, al Ministero che li fornì, il quale trattiene ed annulla i libretti ed i fascicoli di scontrini delle famiglie e restituisce ai titolari, quando ne facciano domanda, il loro libretto personale, previo ritiro del fascicolo di scontrini ed annullamento del cartoncino mediante apposizione, sul recto di esso, di un bollo ad umido con la parola « annullato ».

Analogamente dovrà praticarsi per i libretti ed i fascicoli di scontrini di famiglia quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

Le autorità predette debbono provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari e trasmetterli al competente Ministero.

Le stesse autorità debbono pure provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di sospensione temporanea dal beneficio della riduzione, trattenendoli fino a che gli interessati non vengano riammessi al beneficio stesso.

CAPO VIII.

MODI DI PAGAMENTO

§ 77. — Il prezzo di trasporto, le tasse e i diritti accessori si pagano normalmente all'atto del rilascio del biglietto.

§ 78. — Alla regola preaccennata è fatta eccezione:

a) quando trattasi di trasporto di cui ai Capi IX e X;

b) quando il corpo od il reparto di corpo, munito della richiesta mod. *C*, non abbia, per cause impreviste, il denaro occorrente per far fronte alle spese di trasporto. In tal caso il corpo o reparto consegna la richiesta mod. *C* alla stazione di partenza (1) la quale rilascia il biglietto collettivo corrispondente, facendovi annotazione del mancato pagamento delle tasse. Il tagliando di ricevuta del mod. *C* viene trasmesso dalla stazione di partenza a quella di arrivo e consegnato da quest'ultima al corpo o reparto di corpo, all'atto in cui questo effettua il pagamento delle tasse. Il pagamento delle tasse deve essere fatto nel più breve termine, e non oltre otto giorni dall'arrivo.

(1) Se il corpo o reparto di corpo deve modificare l'itinerario di un viaggio incominciato e non è in grado di presentare tale documento, il comandante rilascia provvisoriamente una domanda manoscritta del trasporto, che deve essere sostituita al più presto col documento regolare.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI ECCEZIONALI IN CASO DI RICHIAMO ALLE ARMI PER MOTIVI D'ORDINE PUBBLICO O PER ALTRE EVENIENZE

§ 79. — In caso di richiamo alle armi per motivi d'ordine pubblico o in caso di richiamo con cartolina precetto 723 e 723 bis, i militari richiamati saranno ammessi a viaggiare mediante la semplice presentazione del foglio di viaggio, o della cartolina precetto, o del foglio di congedo, o del libretto personale, o di qualsiasi altro documento ufficiale equipollente rilasciato dall'autorità militare o comunale.

I richiamati potranno effettuare, con detti documenti, soltanto il viaggio per recarsi al rispettivo centro di affluenza, valendosi dei treni e delle classi loro spettanti secondo il presente regolamento.

La liquidazione delle tasse dovute per tali viaggi sarà effettuata dal Ministero della Guerra — ai prezzi della tariffa ridotta del 70 % per la classe occupata e sul percorso compiuto dai richiamati — in base ai dati che saranno all'uopo raccolti e forniti dalle singole Amministrazioni militari interessate.

CAPO X.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI GUERRA

§ 80. — Nel caso di mobilitazione a scopo di guerra, pel trasporto dei militari per motivi di servizio (compresi quelli di licenza ordinaria dalla zona di guerra), vanno in vigore le disposizioni particolari dei paragrafi seguenti, le quali sono anche applicabili ai personali della Croce Rossa, dell'Ordine di Malta, della Croce Azzurra (1) e ai volontari riconosciuti (1), nonchè a tutti gli altri assimilati (1) ed aggregati (1) al R. Esercito, alla R. Marina, alla R. Aeronautica, alla R. Guardia di finanza, alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale ed alla Milizia Nazionale Forestale.

In detto caso tali disposizioni saranno applicate per tutto il periodo decorrente dal primo giorno di mobilitazione, indicato come tale nell'ordine relativo, fino alla data della cessazione dello stato di guerra fissata nel relativo decreto o, in mancanza, fino a quando venga dato apposito avviso del ritorno allo stato normale dalle Amministrazioni militari.

§ 81. — Durante il periodo accennato nel paragrafo precedente i trasporti delle persone indicate nel paragrafo stesso, che debbono compiersi a spese dello Stato, si distinguono in:

a) trasporti di persone collettivamente con treni speciali;

(1) Per queste persone, nei riguardi dei treni, delle classi, ecc., valgono le disposizioni, condizioni, norme ed eccezioni dei militari cui le persone stesse sono equiparate nel grado, in quanto non sia diversamente stabilito nel presente Capo.

b) trasporti di persone collettivamente a veicolo completo con treni ordinari;

c) trasporti di persone isolatamente con treni ordinari.

§ 82. — Tali trasporti si effettuano in conto corrente, e cioè senza pagamento immediato.

§ 83. — I trasporti di cui ai comma *a*) e *b*) del paragrafo 81 si effettuano su presentazione alle stazioni di partenza da parte dell'autorità militare di un documento contenente la indicazione del percorso e del numero dei veicoli di cui si compone il treno speciale o che sono accodati ad un treno ordinario.

Pei trasporti di cui al comma *c*) del paragrafo 81 la persona viaggiante dovrà essere munita di un documento (preferibilmente certificato o foglio di viaggio) rilasciato dall'autorità militare o comunale da cui risultino le generalità del viaggiatore, l'itinerario da seguire e la dichiarazione che il viaggio ha luogo per servizio.

§ 84. — I richiamati, nel viaggio per recarsi al rispettivo centro di mobilitazione, presenteranno il foglio di viaggio, o la cartolina precetto, o il foglio di congedo, o il libretto personale di riconoscimento, o qualsiasi altro documento ufficiale equipollente rilasciato dall'autorità militare o comunale.

§ 85. — La tassazione dei treni speciali sarà fatta in base al prezzo per treno-chilometro che sarà determinato di comune accordo fra le Amministrazioni interessate al momento opportuno. Detto prezzo dovrà compensare anche i trasporti di cui ai comma *b*) e *c*) del paragrafo 81, i quali resteranno quindi esclusi da qualsiasi conteggio.

§ 86. — L'Amministrazione militare anticiperà a quella ferroviaria, in una o più rate, un primo acconto calcolato nella misura di 19/20 dell'ammontare presunto dei trasporti da eseguirsi nel primo mese dalla indetta mobilitazione; e, successivamente, altri acconti nella stessa misura, in relazione alla

entità dei movimenti via via previsti nei mesi successivi. La liquidazione definitiva avverrà su presentazione di contabilità mensili da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria, per la liquidazione dei conti, si rivolgerà esclusivamente al Ministero della Guerra.

§ 87. — Per tutti gli altri viaggi non previsti dal presente Capo varranno le disposizioni contenute negli altri Capi.

CAPO XI.

VERTENZE AMMINISTRATIVE

§ 88. — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc., da parte di enti militari o persone riguardo a trasporti eseguiti in base al presente regolamento, dovrà essere debitamente documentato ed inviato direttamente ai competenti uffici ferroviari rispettivamente dagli enti stessi o dalle autorità da cui le persone dipendono.

A tal uopo le stazioni, a domanda degli interessati, permetteranno loro di conservare i biglietti di viaggio o preferibilmente rilascieranno loro dichiarazione di averli ritirati indicandone gli estremi.

§ 89. — Per qualsiasi importo a debito o rilievo a carico di enti militari o persone, riguardo a trasporti eseguiti in base al presente regolamento, i competenti uffici ferroviari dovranno rivolgersi agli enti stessi o alle autorità da cui le persone dipendono.

I detti uffici, qualora non potessero ottenere il pagamento delle relative somme, si rivolgeranno all'autorità militare immediatamente superiore a quella alla quale si erano dapprima rivolti.

§ 90. — Nei casi di infrazione al regolamento di polizia ferroviaria, i competenti uffici ferroviari si rivolgeranno, secondo i casi, alle Delegazioni Trasporti Militari competenti od al Comando militare della Sardegna (Ufficio del Delegato ai trasporti).

ALLEGATO N. 1

PERSONALI DELLA CROCE ROSSA

Carica o qualità	Grado di equiparamento ai militari
Presidente dell'associazione	—
Delegati generali	—
Commissari delegati presso le armate	Colonnello
Personale sanitario.	
Ispettori medici principali	Colonnello
Ispettori medici di 1ª classe	Tenente colonnello
Ispettori medici di 2ª classe	Maggiore
Medici capi	Capitano
Medici assistenti di 1ª classe	Tenente
Medici assistenti di 2ª classe	Sottotenente
Ispettori farmacisti	Maggiore
Farmacisti capi	Capitano
Farmacisti di 1ª classe	Tenente
Farmacisti di 2ª classe	Sottotenente
Personale amministrativo.	
Ispettori amministrativi di 1ª classe	Tenente colonnello
Ispettori amministrativi di 2ª classe	Maggiore
Commissari amministrativi di 1ª classe	Capitano
Commissari amministrativi di 2ª classe	Tenente
Commissari amministrativi di 3ª classe	Sottotenente
Contabili revisori	Capitano
Contabili di 1ª classe	Tenente
Contabili di 2ª classe	Sottotenente

Carica o qualità	Grado di equiparamento ai militari
Personale per l'assistenza spirituale.	
Ispettori di 1ª classe per l'assistenza spirituale	Tenente colonnello
Ispettori di 2ª classe per l'assistenza spirituale	Maggiore
Cappellani e ministri di culto	Capitano
Personale di assistenza.	
Assistenti amministrativi	Maresciallo
Capi sorveglianti di 1ª classe	Sergente maggiore
Capi sorveglianti di 2ª classe	Sergente
Sorveglianti di 1ª classe.	Caporale maggiore
Sorveglianti di 2ª classe.	Caporale
Cuochi	Caporale
Infermieri.	Soldato
Infermieri trombettieri	Soldato
Aiutanti di cucina	Soldato
Attendenti	Soldato
Inservienti	Soldato
Inservienti trombettieri	Soldato

ALLEGATO N. 2

PERSONALI DELL'ORDINE DI MALTA

Carica o qualità	Grado di equiparamento ai militari
Rappresentanti presso le Armate	Cavaliere dell'Ordine senza equiparamento a grado militare
Ispettori amministrativi	
Direttori di unità ospitaliere	
Vice-Direttori di unità ospitaliere	
Sanitario capo	Colonnello
Ispettori medici	Tenente colonnello
Vice-Ispettori medici	Maggiore
Medici-capi	Capitano
Cappellani	Capitano
Farmacista-capo	Capitano
Medici assistenti di 1ª classe	Tenente
Segretari di 1ª classe	Tenente
Farmacisti di 1ª classe	Tenente
Medici assistenti di 2ª classe	Sottotenente
Segretari di 2ª classe	Sottotenente
Farmacisti di 2ª classe	Sottotenente
Capi sorveglianti di 1ª classe	Sergente maggiore
Capi sorveglianti di 2ª classe	Sergente
Sorveglianti di 1ª classe	Caporale maggiore
Sorveglianti di 2ª classe	Caporale
Infermieri	Appuntato
Cuochi	Appuntato
Inservienti	Soldato

N. 371. — TRASPORTI. — **Concessioni ferroviarie - Nuova concessione speciale C.** — (Direzione generale servizi logistici. — 6 giugno 1928 - Anno VI.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha testè diramato una nuova concessione speciale *C* e le avvertenze e disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

Esse andranno in vigore col 1° luglio p. v.

Tali documenti sono integralmente riportati negli allegati uno e due alla presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

Nuova concessione speciale C

Con Decreto Interministeriale n. 1714 del 25 gennaio 1928 è stata approvata la nuova Concessione speciale C (Impiegati dello Stato), il cui testo risulta dall'Allegato al presente punto e sostituisce quello contenuto nel volume delle Concessioni speciali edizione 1° gennaio 1909. La nuova Concessione andrà in vigore dal 1° luglio p. v.

Le principali varianti introdotte nel nuovo testo sono le seguenti:

a) estesa la concessione agli operai ed alle famiglie;

b) ammesso il personale in aspettativa per infermità proveniente dal servizio a fruire della riduzione nei viaggi per conto particolare;

c) abolito per gli *straordinari* il termine del primo anno di servizio per poter fruire della riduzione, eccetto che per i viaggi per conto particolare;

d) imposta per i figli, fratelli e figliastri la condizione di « celibi »;

e) ammessi alla riduzione i figli di età superiore ai 25 anni inabili al lavoro e le figliastre vedove;

f) soppressa la restrizione riguardante le classi di viaggio per le persone di servizio;

g) stabilita la validità di cinque anni per i biglietti e le tessere di riconoscimento;

h) abolite le speciali facilitazioni relative alla validità dei biglietti ed alle fermate intermedie, valendo in proposito le Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali;

i) abolite le particolari norme riguardanti gli abusi e i rilievi, risultando comprese nelle Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

Le disposizioni della nuova Concessione speciale abrogano tutte quelle precedenti in contrasto con esse.

Avvertesi, per quanto riguarda i professori *straordinari* (supplenti, incaricati e simili) non retribuiti nel periodo delle vacanze estive, che detto periodo non costituisce interruzione di servizio agli effetti di cui all'ultimo capoverso del punto 2.

Concessione speciale C.

IMPIEGATI DELLO STATO.

1. *Oggetto.* — La concesione è accordata al personale (maschile e femminile) delle Amministrazioni dello Stato, della Real Casa e delle Case dei Reali Principi, ed alle famiglie, nei viaggi che vengono effettuati:

a) — dal titolare della concessione, di prima o di nuova nomina, e dalla famiglia — per recarsi alla residenza assegnata;

b) — dal titolare - per missione;

c) — dal titolare, in attività di servizio, e dalla famiglia - per trasferimento;

d) — dal titolare, che per qualsiasi motivo (eccettuata la destituzione) cessa temporaneamente o definitivamente dal servizio, e dalla famiglia — per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della cessazione dal servizio;

e) — dal titolare, che dalla disponibilità o dall'aspettativa viene richiamato in servizio, e dalla famiglia — per recarsi alla destinazione assegnata;

f) — dal titolare, in attività di servizio o in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, e dalla famiglia — per conto particolare;

g) — dalla famiglia in caso di morte del titolare — per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della morte.

La concessione è eccezionalmente accordata anche a taluni Dignitari di Stato e di Corte, rivestiti di speciali cariche designate all'Amministrazione ferroviaria, ed alle famiglie.

2. *Limiti.* — La concessione si applica:

a) — per coloro che in base alle disposizioni in vigore rivestono la qualità di impiegati, agenti od operai statali, *ordinari* (in prova o stabili) e *straordinari* (avventizi, incaricati, supplenti e simili), prestano servizio esclusivamente per lo Stato e sono retribuiti con stipendio o salario dallo Stato stesso;

b) — per le seguenti persone di famiglia, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della concessione e prevalentemente a carico del medesimo:

mogli (1), figli celibi di età non superiore ai 25 anni compiuti, figli celibi anche di età superiore ai 25 anni nei casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro (2), figlie nubili o vedove, padre, madre, fratelli (germani) celibi minorenni, sorelle (germane) nubili o vedove, figliastri celibi minorenni, figliastre nubili o vedove, nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli e figlie, figliastri e figliastre del titolare della concessione), persone di servizio in numero di una per tutti od anche di due per i funzionari dei gradi 6-7-8 del gruppo A e di tre per i funzionari dei gradi 1-2-3-4-5 dello steso gruppo (R. D. numero 2395 dell'11-11-1923).

Sotto la denominazione di figli (e figlie) s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale e fanno servizio continuativo (camerieri o cameriere, governanti, bambinaie, domestici o domestiche, fantesche, serve e simili) esclusi i precettori, le istitutrici e simili. Si ammette che le persone di servizio

(1) Per la moglie il carico si presume sempre.

(2) Questa particolare condizione deve essere fatta risultare dai documenti di viaggio di cui al punto 5.

possano eventualmente essere parenti del titolare della concessione; per conseguenza anche una sua parente (1) non contemplata fra i parenti indicati al comma *b*), quando sia con lui convivente e a di lui carico e attenda alle funzioni di domestica, può fruire della riduzione.

Le persone suindicate, quando si recano a convivere stabilmente col titolare della concessione rimanendovi a suo carico, sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

Inoltre le dette persone si considerano conviventi col titolare della concessione anche quando questi, per ragioni di servizio, si trovi fuori residenza o, pure essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nei locali dell'ufficio, delle scuole, ecc.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i figliastri, le figliastre, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella del titolare della concessione, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione legale dei coniugi, la moglie conserva il diritto al trasporto a tariffa ridotta, quando la separazione sia stata pronunciata per colpa del marito.

I figli, le figlie, i figliastri e le figliastre che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi, i quali sieno per qualunque motivo ma legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono fruire della concessione nei viaggi per conto particolare soltanto dopo un anno di servizio prestato senza interruzione.

3. *Prezzi* — Pei viaggi da effettuarsi in base alla presente concessione si applica la metà del prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale.

4. *Classi di viaggio.* — Salve le esclusioni e le limitazioni risultanti dall'orario ufficiale, le persone di cui alla presente concessione possono prendere posto in qualunque classe.

Talune categorie però di basso personale, e rispettive persone di famiglia, possono, a giudizio delle singole Amministrazioni, essere escluse dalla prima classe. Per queste cate-

(1) Ovvero, eccezionalmente, un parente.

gorie gli uffici incaricati del rilascio dei documenti di viaggio apporranno sui cartoncini dei libretti e sulle richieste un timbro ad umido con la scritta « esclusione dalla prima classe ».

5. *Documenti di viaggio.* — I documenti di viaggio sono forniti dall'Amministrazione, cui appartengono i titolari della concessione, alle dipendenti autorità e da queste rilasciati a coloro che ne hanno titolo, secondo le norme stabilite dall'Amministrazione stessa.

I documenti da presentarsi, per ottenere il trasporto in base alla tariffa ridotta e alle condizioni speciali di cui alla presente concessione, sono, secondo i casi, i seguenti:

a) — lo scontrino di libretto Mod. A — per il titolare della concessione;

b) — lo scontrino di libretto Mod. A-*bis* — per una o più persone di famiglia;

c) — la richiesta Mod. D — pel titolare della concessione o per una o più persone di famiglia.

I viaggiatori per provare, a domanda del personale ferroviario, la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta devono esibire, secondo i casi, il libretto di viaggio o la tessera personale di riconoscimento.

L'iscrizione del numero del libretto sul cartoncino, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve aver luogo sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontespizi stessi, prima del rilascio loro ai richiedenti. Avvenendo cambiamenti nella famiglia del titolare della concessione, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di carico, di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne immediato avviso ai rispettivi uffici, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia esistente presso gli uffici stessi ed in quello inserito nei libretti.

Chi rilascia documenti valevoli per i viaggi delle famiglie e chi vidima lo stato di famiglia annesso al libretto Mod. A bis deve preventivamente accertarsi, sotto la sua personale responsabilità ed, ove occorra, in base a documenti ufficiali, che sussista il diritto alla riduzione.

Salvo le eccezioni di cui appresso, i titolari della concessione e le loro famiglie possono essere muniti di libretto e di fascicoli di scontrini. Per conseguenza, queste persone

possono fare uso degli scontrini, ed esse, se momentaneamente ne fossero sprovviste o non potessero servirssne, possono fare uso invece delle richieste.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono essere muniti di libretto e di fascicoli di scontrini soltanto dopo un anno di servizio prestato senza interruzione; durante il primo anno di servizio, nei vaggi che dovessero compiere — esclusi quelli per conto particolare, devono fare uso delle richieste e della tessera di riconoscimento.

I titolari della concessione che abbiano soltanto persone di servizio, e non altre persone di famiglia, ammesse alla tariffa ridotta della concessione stessa, non possono essere muniti di libretto per le dette persone di servizio, le quali, in tal caso, dovranno fare uso delle richieste e della tessera di riconoscimento.

Le parenti domestiche faranno uso del libretto di famiglia e dei relativi scontrini, ovvero della tessera di riconoscimento e della richiesta, alla stessa guisa delle vere e proprie persone di servizio, e come tali soltanto dovranno essere inscritte e dichiarate nei detti documenti.

Le persone di cui al terz'ultimo e penultimo capoverso del punto 2 faranno uso delle richieste e della tessera di riconoscimento; quest'ultima, se il titolare della concessione non voglia firmarla, verrà firmata, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

Gli scontrini dei libretti debbonsi compilare anche nella matrice e presentare al bigliettario uniti al libretto; quelli inesattamente od irregolarmente compilati debbono dal viaggiatore essere annullati e sostituiti da altri completamente regolari.

Gli scontrini dei libretti pel titolare della concessione non debbono essere adoperati dalle persone di famiglia nè quelli per la famiglia dal titolare.

I documenti di viaggio debbono essere firmati e bollati dalle competenti autorità. Gli scontrini dei libretti devono essere firmati dal titolare dei libretti stessi (1).

Gli scontrini dei libretti non hanno scadenza e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

---

(1) In caso di assenza del titolare, gli scontrini dei libretti Mod. A-bis possono essere firmati dalla moglie o da altra persona di famiglia purchè maggiorenne.

Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta; e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, dovranno ritirarsi le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

I libretti di viaggio e le tessere personali di riconoscimento valgono per cinque anni dalla data del loro rilascio.

Scaduto tale termine, i detti documenti dovranno essere di cinque in cinque anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ne ha ancora diritto seguìta dalla data e dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende ed autenticata con il bollo d'ufficio.

6. *Restituzione dei libretti e degli scontrini.* — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio, esclusi quelli collocati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, debbono restituire ai capi d'ufficio i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì proprii che della famiglia, che potranno poi riavere quando riprendano servizio. Coloro che cessano definitivamente dal servizio debbono, per mezzo dei capi d'ufficio restituire i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì propri che della famiglia, al Ministero che li fornì, il quale trattiene ed annulla i libretti ed i fascicoli di scontrini delle famiglie e restituisce ai titolari, quando ne facciano domanda, il loro libretto personale, previo ritiro del fascicolo di scontrini ed annullamento del cartoncino mediante apposizione, sul recto di esso, di un bollo ad umido con la parola « annullato ».

Analogamente dovrà praticarsi per i libretti ed i fascicoli di scontrini di famiglia, quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

I capi d'ufficio debbono provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari e trasmetterli al competente Ministero.

I capi d'ufficio debbono pure provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di sospensione temporanea dal beneficio della riduzione, trattenendoli fino a che gli interessati non vengano riammessi al beneficio stesso.

7. *Reclami.* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc., deve essere inviato per mezzo dell'ufficio da cui il reclamante dipende. L'ufficio stesso prende cognizione dei singoli reclami e manda ai competenti uffici ferroviari soltanto quelli che giudica fondati e che sono debitamente documentati.

ALLEGATO N. 2.

Avvertenze e disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

Con effetto dal 1° luglio p. v. ed in attesa di una completa ristampa del volume delle Concessioni speciali, si pubblicano, con l'Allegato al presente punto, le « Avvertenze e Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali » debitamente aggiornate e modificate in relazione alle varianti finora apportate a talune concessioni speciali.

Avvertenze.

1. — Le Concessioni speciali sono attualmente le seguenti:

Concessione	A	— Trasporti per conto della Real Casa.
»	B	— Trasporti per conto dello Stato.
»	C	— Impiegati dello Stato.
»	I	— Congressi, esposizioni e concorsi.
»	II	— Elettori politici.
»	III	— Veterani, reduci e superstiti delle patrie battaglie.
»	IV	— Indigenti inviati ai luoghi di cura.
»	VI	— Associazioni e Istituti di carità.
»	VIII	— Maestri elementari comunali.
»	IX	— Compagnie teatrali ed assimilate.
»	X	— Emigranti.
»	XI	— Operai, braccianti e lavoratori agricoli, in comitiva.
»	XIII	— Istituti civili d'istruzione governativi o riconosciuti dallo Stato.
»	XIV	— Federazione Ginnastica Italiana - Comitato Olimpico Nazionale - Club Alpino Italiano - Federazione Italiana dell'Escursionismo.
»	XV	— Opera Nazionale « Dopolavoro ».
»	XVIII	— Cavalli da corsa riproduttori (stalloni e fattrici) e puledri lattanti, spediti a grande velocità.
»	XIX	— Alberi d'innesto, piantine, macchine e strumenti agrari, bestiame (esclusi i cavalli).

2. — I prezzi di corsa semplice per i viaggi delle persone sono i seguenti:

a) tariffa ridotta del 30 per cento per le concessioni I, VI, XIII, XIV e XV (1).

ZONE DI PERCORRENZA		Prezzi per viaggiatore e per chilometro		
		I classe	II classe	III classe
da 1 a 200	Km.	0.111	0.074	0.043
pel successivo percorso da 201 a 400.	»	0.088	0.059	0.035
» » » » 4 . 00.	»	0.071	0.047	0.028
» » » » 601 a 800.	»	0.057	0.038	0.022
» » » » 801 a 1000.	»	0.045	0.030	0.018
» » » oltre 1000.	»	0.036	0.024	0.014

b) metà del prezzo computato sulla « tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria » per le concessioni A, C, IV (2), VIII, IX, XI e XV (3).

c) tariffa ridotta del 70 per cento per le concessioni B, II, III, IV (4) e X.

ZONE DI PERCORRENZA		Prezzi per viaggiatore e per chilometro		
		I classe	II classe	III classe
da 1 a 200	Km.	0.047	0.032	0.019
pel successivo percorso da 201 a 400 .	»	0.038	0.025	0.015
» » » » 401 a 600 .	»	0.030	0.020	0.012
» » » » 601 a 800 .	»	0.024	0.016	0.010
» » » » 801 a 1000 .	»	0.019	0.013	0.008
» » » oltre 1000 .	»	0.016	0.010	0.006

(1) Pei viaggi di sola andata.
(2) Pei viaggi in compartimenti riservati.
(3) Pei viaggi di andata e ritorno.
(4) Pei viaggi in compartimenti ordinari.

In quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni particolari delle singole concessioni, i ragazzi di età compresa fra i tre e i sette anni pagano la metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti, con diritto ad occupare un posto; quelli di età inferiore ai tre anni, pei quali venisse richiesta la occupazione del posto, pagano pure la metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti.

Per i trasporti in compartimenti, carrozze o treni speciali, nonchè per i trasporti di cose, per i quali siano previste speciali riduzioni, valgono i prezzi all'uopo indicati nelle singole concessioni.

N. B. — *I prezzi menzionati nel presente punto 2 debbono essere integrati di tutti gli aumenti e diritti speciali in vigore all'atto del rilascio dei bigletti.*

3. — Nei viaggi con pagamento contemporaneo dell'andata e del ritorno, i prezzi si formano sulla distanza dalla stazione di partenza a quella di destinazione e devono poi essere raddoppiati per comprendere ambedue le corse.

4. — Per il tratto Bardonecchia confine-Modane stazione sono dovute le quote stabilite, secondo i casi, pel tratto stesso. Queste quote si computano pel numero effettivo delle persone che viaggiano, senza tener conto del numero minimo di viaggiatori, che è stabilito da talune concessioni speciali.

5. — Pei trasporti fra il continente e la Sicilia, attraverso lo stretto di Messina, valgono:

— per i viaggiatori, le norme di cui il secondo e terzo capoverso dell'art. 5 e l'ultimo capoverso dell'art. 6 delle « Tariffe e Condizioni pei trasporti delle persone »;

— per le cose, le disposizioni dell'Allegato 6 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose ».

6. — I prezzi per il trasporto delle persone e delle cose menzionate al punto 2 comprendono le tasse erariali stabilite con le leggi n. 542 del 6 aprile 1862, n. 1945 (2ª serie) del 14 giugno 1874 e n. 101 del 29 marzo 1900; la tassa e la sopratassa di bollo di cui le leggi n. 835 del 14 luglio 1912 e n. 1365 del 29 dicembre 1912; gli aumenti, quando del

caso, previsti dalle leggi n. 310 del 13 aprile 1911, n. 742 del 23 luglio 1914; gli aumenti e le modificazioni portate dai Decreti Luogotenenziali n. 1602 del 28 ottobre 1915, n. 222 del 20 febbraio 1916 e n. 606 del 7 aprile 1917; il contributo per l'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui la legge n. 641 del 19 giugno 1913 e la tassa addizionale pro-mutilati di cui il R. Decreto n. 982 del 27 giugno 1920.

In aggiunta ai prezzi suddetti sono dovuti pei trasporti delle persone i diritti speciali di cui l'articolo 4 del R. Decreto-Legge n. 2159 del 9 ottobre 1919 e per quelli delle persone e delle cose gli aumenti di cui il R. Decreto-Legge n. 372 del 6 aprile 1925.

Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

I. — *Documenti di trasporto e biglietti di viaggio.* — Per fruire dei prezzi ridotti debbono essere presentati, in tempo utile, alle stazioni, oppure, ove esistono, alle agenzie ferroviarie autorizzate al rilascio dei biglietti di viaggio, i documenti a stampa del preciso modello stabilito per ogni singola concessione, debitamente riempiti a mano.

Coloro che intendono partire da una località non ammessa al rilascio dei biglietti di viaggi a prezzo ridotto devono pagare il trasporto a tariffa ordinaria fino alla località in cui possono provvedersi del biglietto a tariffa ridotta, in quanto non sia diversamente stabilito per determinati casi.

La presentazione dei detti documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

I documenti sono di due specie: richieste e scontrini di libretto (1).

Pei trasporti di merci, veicoli, bestiame, ecc. debbono essere consegnati anche i documenti prescritti dalle tariffe ordinarie (lettere di vettura).

Se taluna delle persone inscritte su una richiesta non può intraprendere il viaggio, il documento vale per le altre, purchè vi sia annotato quali sono le persone che non viaggiano.

(1) Questi documenti debbono essere fatti stampare dei Ministeri, dagli uffici, dai sodalizi, dai comitati, ecc., che dai singoli modelli risultano autorizzati a rilasciarli. Le richieste delle concessioni IV e IX si trovano anche in vendita presso le principali stazioni.

Per le concessioni con pagamento contemporaneo obbligatorio dell'andata e del ritorno si rilasciano biglietti di andata-ritorno, i quali, poi, per il viaggio di ritorno, debbono essere fatti bollare dalla biglietteria della località iniziale del ritorno.

Per le altre concessioni si rilasciano biglietti di corsa semplice (1).

Pei viaggi di andata e ritorno e per quelli di corsa semplice devesi far uso di un solo documento. Nei viaggi di corsa semplice, in cui si vogliono fare fermate eccedenti i limiti stabiliti dall'articolo VIII o seguire vie diverse da quelle ammesse dall'art. VI, debbono adoperarsi tanti documenti quanti sono i tratti di viaggio, e sempre quando a ciò non si oppongano disposizioni particolari della concessione.

Su presentazione di un solo documento (scontrino o richiesta) si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone inscrittevi viaggino parte in una classe e parte in un'altra.

Inoltre è ammesso il rilascio di un solo biglietto di viaggio, su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con la medesima tariffa, ancorchè intendano di prendere posto in classi diverse. (Pel rilascio dei biglietti alle comitive, veggasi articolo V).

Per i viaggi in base alle concessioni che prescrivono un numero minimo di viaggiatori e quando questo minimo non sia raggiunto, il biglietto si rilascia per la quantità effettiva dei viaggiatori in partenza, ferma la riscossione del prezzo per il numero stabilito. Per le persone mancanti a raggiungere il minimo, si computa, quando i partenti viaggino in classi diverse, il prezzo in base alla classe meno elevata fra quelle prescelte.

I documenti non scritti in inchiostro, non completati in ogni loro parte o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentate ad una stazione diversa da quella indicatavi come mittente o di partenza, nonchè le richieste mancanti del bollo d'ufficio o della dichiarazione della mancanza del bollo stesso, non sono valevoli.

---

(1) Per la concessione C si rilasciano, in casi predeterminati, biglietti di andata-ritorno.

Però nei casi di semplice irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

II. — *Documenti giustificativi.* — I viaggiatori debbono, a richiesta del personale ferroviario, esibire i documenti stabiliti dalle singole concessioni per provare la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta.

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti.

III. — *Termini di tempo pei trasporti e validità delle richieste.*

a) *Viaggiatori.* — Per talune concessioni i termini di tempo per l'effettuazione dei viaggi sono stabiliti dalle disposizioni particolari delle concessioni stesse. Per le altre concessioni le richieste valgono due mesi dalla data della loro emissione per ottenere il rilascio dei relativi biglietti di viaggio.

b) *Bagagli e merci.* — Le richieste pel trasporto di bagagli o di merci valgono due mesi dalla data del loro rilascio, a meno che le norme particolari di ogni singola concessione non stabiliscano diversamente.

Per la concessione I valgono i termini di tempo stabiliti per ogni esposizione o concorso.

IV. — *Treni e validità dei biglietti di viaggio.* — I viaggi possono essere effettuati con qualsiasi treno indicato negli orari ufficiali, salve le esclusioni e le limitazioni da questi stabilite (1).

In quanto non sia diversamente stabilito dalle disposizioni particolari di ogni singola concessione, la validità dei biglietti di viaggio è stabilita come appresso:

I biglietti di percorrenza fino a 200 Km. valgono per partire col treno pel quale sono rilasciati, fatta eccezione per quelli emessi dalle biglietterie a distribuzione permanente e dalle agenzie ferroviarie, i quali valgono per partire con uno dei treni del giorno di distribuzione.

---

(1) Pei viaggiatori fruenti delle concessioni B e XVIII valgono circa i treni utilizzabili disposizioni speciali.

I biglietti di percorrenza superiore a 200 Km. hanno la validità, oltre al giorno di distribuzione, di un giorno per ogni 100 Km. di percorso e per ogni eccedente frazione di 100 Km., con scadenza alla mezzanotte dell'ultimo giorno. Essi valgono per partire, o proseguire dopo una fermata intermedia di cui al punto VIII, con uno dei treni del giorno di distribuzione o dei giorni successivi entro la validità dei biglietti stessi.

I biglietti con pagamento contemporaneo per l'andata e per il ritorno, agli effetti delle disposizioni di cui sopra, nonchè delle fermate intermedie di cui al punto VIII, sono da considerarsi come due distinti biglietti di sola andata, e come emessi pel ritorno all'atto in cui vengono fatti bollare dalla biglietteria della località iniziale del ritorno stesso (1).

V. — *Viaggi delle comitive.* — Talune concessioni fanno obbligo di viaggio in comitiva.

Sono considerate come formanti una comitiva soltanto le persone iscritte in una medesima richiesta. Conseguentemente non è ammesso il rilascio di un biglietto per comitiva verso ritiro di più richieste.

Pei viaggi dele comitive di venti o più persone, debbonsi prendere anticipatamente accordi col capo stazione di partenza. Quando questi ritenga necessaria l'aggiunta al treno di apposito materiale, deve essere depositata la somma di lire quaranta per ogni carrozza; somma che rimarrà acquisita all'Amministrazione, qualora il viaggio non abbia luogo nel giorno e col treno convenuti.

Per tali depositi le stazioni rilasciano ricevuta, che è poi accettata, con la firma del Capo della comitiva, in diminuzione del prezzo di viaggio.

VI. — *Via da percorrersi.* — I viaggi a tariffa ridotta si devono compiere per la via chilometricamente più breve, ovvero per quella fra le deviazioni stabilite per i viaggiatori ordinari che fosse domandata, avvertendo però che, nel caso sia stata richiesta una deviazione, è consentito che il viaggio sia compiuto invece per un'altra delle vie ammesse più breve.

(1) I biglietti a serie fissa di andata e ritorno distribuiti in base alla concessione C, su esplicita richiesta dei viaggiatori, da stazioni a ciò autorizzate hanno la validità normale dei biglietti di andata e ritorno ordinari.

Le deviazioni possono essere chieste anche dopo l'acquisto del biglietto o nel corso del viaggio prima però di abbandonare l'itinerario della via o deviazione più breve precedentemente scelta; in tali casi, sarà dovuto il prezzo ridotto per la maggiore percorrenza, rispetto a quella già computata, considerata isolatamente.

VII. — *Cambio di classe.* — Pel passaggio, richiesto, da una classe ad altra superiore è dovuta la differenza di prezzo a tariffa ridotta delle due classi o dalla tariffa ridotta della classe inferiore a quella ordinaria della classe superiore, secondo che la classe superiore competa o meno al richiedente, da computarsi in base alla distanza, considerata isolatamente, per la quale il passaggio è chiesto.

VIII. — *Fermate intermedie.* — Ove le condizioni particolari di ogni singola concessione non stabiliscano diversamente, con i biglietti di percorrenza fino a 200 chilometri non sono ammesse fermate intermedie e con quelli di percorrenza superiore a 200 chilometri sono ammesse le seguenti fermate intermedie:

una volta pei biglietti di percorrenza da 201 a 300 Km.
due volte pei biglietti di percorrenza da 301 a 600 Km.
tre volte pei biglietti di percorrenza da 601 a 900 Km.
quattro volte pei biglietti di percorrenza da 901 a 1000 Km.
cinque volte pei biglietti di percorrenza superiore a 1000 Km.

L'uso delle fermate non è subordinato ad alcuna speciale fomalità da parte del viaggiatore.

La durata delle fermate è limitata soltanto dalla validità dei biglietti.

Non sono considerate fermate quelle rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalle combinazioni degli orari.

Nei casi di viaggi da effettuarsi con biglietto collettivo, le fermate sono ammesse soltanto se fatte da tutte le persone per le quali è rilasciato il biglietto.

IX. — *Posti speciali.* — Per l'occupazione dei posti con letto nelle carrozze dei treni ordinari o di lusso sono dovute le sopratasse stabilite per i viaggiatori ordinari.

Per ogni compartimenti intero, è dovuto, in aggiunta ai prezzi a tariffa ridotta pei posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria quanti sono i

rimanenti posti del compartimento; salvo che sia più conveniente pei viaggiatori il pagamento in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe ordinarie. E' dovuto inoltre il pagamento del diritto fisso di lire 10 per ogni compartimento (1).

X. — *Servizi cumulativi.* — Il servizio cumulativo con le Ferrovie concesse, con le Tramvie e con le Società lacuali a contatto con la Rete dello Stato, è ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle convenzioni ed istruzioni in vigore.

Pei trasporti fra Amministrazioni non collegate da servizio cumulativo debbonsi usare separati documenti per il percorso di ogni Amministrazione interessata, da presentarsi singolarmente a ciascuna di esse.

XI. — *Prescrizioni e responsabilità pel rilascio e per l'uso dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire delle concessioni speciali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde personalmente delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute ed inoltre è tenuto a risarcire, in solido con chi indebitamente faccia uso dei documenti predetti, l'Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, nel caso in cui si tratti di persone o di cose non aventi titolo alla riduzione.

I documenti per fruire delle concessioni speciali, e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto, non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle concessioni stesse, non sono trasferibili nè adoperabili da persone che non ne siano i veri titolari o che comunque non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto o per far eseguire, pure con riduzione, qualsiasi trasporto, in base alle concessioni medesime.

XII. — *Documenti smarriti.* — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione, il titolare, a scanso di eventuali responsabilità per uso indebito che altri facesse dei documenti trovati, deve tosto informarne

---

(1) L'importo del diritto fisso va soggetto agli aumenti in vigore all'atto dell'effettuazione dei trasporti.

Per le concessioni A e IV valgono disposizioni e prezzi speciali.

l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni, e, se si tratta di libretti di viaggio, anche il competente Ministero, per mezzo dell'autorità dalla quale egli dipende.

Indipendentemente dall'avviso dato direttamente dagli interessati, il Ministero suddetto parteciperà all'Amministrazione ferroviaria lo smarrimento dei libretti stessi.

Ugualmente sarà provveduto pei libretti ritrovati.

Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

XIII. — *Abusi e irregolarità di viaggio.* — Nei casi di documenti o biglietti alterati oppure falsificati è dovuto il pagamento a tariffa ordinaria per tutto il percorso più tre volte l'importo stesso a titolo di penalità.

Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi è dovuto, per tutto il percorso, il pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa ridotta già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria più tre volte la differenza stessa a titolo di penalità; a meno che si tratti di casi particolari pei quali sieno stabiliti appositamente maggiori o minori addebiti.

Nei casi suddetti sarà redatto verbale di contravvenzione, si procederà a termini di legge contro i responsabili e i titolari della concessione potranno essere sospesi per un determinato periodo di tempo dal beneficio della riduzione (per sè, e, se del caso, anche per la famiglia), indipendentemente dalle misure disciplinari che l'Amministrazione, dalla quale essi dipendono e che dovrà essere informata del fatto, credesse di prendere a loro riguardo.

I documenti o biglietti alterati oppure falsificati e quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori saranno sequestrati.

Chi è trovato, in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, munito di biglietto a tariffa ridotta ma senza i documenti che ne giustifichino il possesso, o con i documenti scaduti di validità, deve pagare, per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza fra il prezzo a tariffa ridotta già corrisposto e quello a tariffa ordinaria più una sopratassa eguale alla differenza stessa, a meno che possa, all'atto della verifica del biglietto, giustificarne altrimenti il possesso.

Chi è trovato, lungo il viaggio, in classe superiore a quella del biglietto deve pagare la differenza di prezzo a tariffa ridotta delle due classi o dalla tariffa ridotta della classe inferiore a quella ordinaria della classe superiore, secondo che la classe superiore competa o meno al viaggiatore, per il percorso irregolarmente effettuato, più una sopratassa eguale alla differenza stessa. Per l'eventuale proseguimento nella medesima classe valgono le norme pel passaggio, richiesto, da una classe ad altra superiore.

Chi è trovato, lungo il viaggio, in classe superiore a quella spettantegli, ma con biglietto a tariffa ridotta della classe occupata, deve pagare la differenza di prezzo dalla tariffa ridotta a quella ordinaria per la classe stessa e per tutto il percorso indicato sul biglietto, a meno che preferisca passare nella classe spettantegli, qualora abbia la possibilità di farlo, nel qual caso il pagamento sarà limitato al solo percorso compiuto.

Chi è trovato a viaggiare in un treno nel quale non fosse ammesso per effetto della tariffa ridotta di cui fruisce deve pagare la differenza di prezzo dalla tariffa ridotta a quella ordinaria per tutto il percorso compiuto e da compiere in detto treno, a meno che preferisca discenderne, qualora abbia la possibilità di proseguire con altri treni, nel qual caso il pagamento sarà limitato al solo percorso compiuto.

Chi è trovato, lungo il viaggio, su linea diversa da quella per la quale il biglietto è valevole deve pagare l'importo a tariffa ordinaria pel percorso fatto irregolarmente.

Chi oltrepassa la destinazione del biglietto, avendone dato preavviso al personale del treno, deve pagare l'importo a tariffa ordinaria pel percorso ulteriore; oltre questo importo, sarà dovuta una sopratassa eguale all'importo medesimo se il predetto preavviso non sia stato dato.

Chi dichiara falsamente l'età di un ragazzo munendolo irregolarmente di biglietto a metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti, deve pagare la differenza fra il prezzo già corrisposto per ragazzo e quello per adulto a tariffa ridotta con una soprattassa eguale a tale differenza e non eccedente lire sei (1).

Chi è trovato, lungo il viaggio od in arrivo, con biglietto di andata-ritorno non bollato dalla biglietteria della loca-

(1) La penalità massima di lire sei è soggetta agli aumenti in vigore all'atto dell'effettuazione dei viaggi.

lità iniziale del ritorno deve pagare un supplemento di tas pari ad un terzo dell'importo del biglietto a tariffa ordi naria pel percorso fatto irregolarmente. Il biglietto debit mente regolarizzato dal personale ferroviario è tenuto va lido per l'eventuale ulteriore percorso.

XIV. — *Importi a debito o rilievi a carico.* — Nel caso di rifiuto al pagamento di importi a debito o di rilievi a ca rico, l'Amministrazione ferroviaria potrà sospendere il be neficio della riduzione all'interessato (per sè, e, se del cas anche per la famiglia) fino a che non sia effettuato ta pagamento.

XV. — *Reclami.* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, pe rimborsi, ecc., da inviarsi ai competenti uffici ferroviar dovrà essere debitamente documentato.

A tal uopo le stazioni, a domanda degli interessati, pe metteranno loro di conservare i biglietti di viaggio o pre feribilmente rilasceranno loro dichiarazione di averli rit rati indicandone gli estremi.

XVI. — *Condizioni comuni coi trasporti ordinari.*

a) *Norme di trasporto.* — Tutte le norme e condizion relative ai trasporti ordinari di persone, di animali e cose sono estensibili ai trasporti favoriti dalle concessi speciali, in quanto non siano modificate dalle presenti d sposizioni generali e da quelle particolari di ogni singol concessione.

b) *Tasse accessorie.* — Per tutti i servizi, le operazioni ecc., non altrimenti regolati dalle concessioni speciali, (satura delle merci, carico e scarico, uso delle gru e dei c pertoni, sosta, disinfezione, dichiarazione d'interesse all riconsegna, presa e consegna a domicilio, assegni, spese a ticipate, ecc. ecc.), valgono le tasse e le norme delle tariff ordinarie.

Pei trasporti delle cose da e per gli scali marittimi va gono le disposizioni dell'allegato N. 6 alle « Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose ».

Le soprattasse per gli oggetti di straordinario peso (a colo 71 delle Condizioni e tariffe) da trasportarsi con accelerati o diretti ecc. si compùtano nella misura lita dalle tariffe ordinarie, ma sui prezzi ridotti de sin gole concessioni.

N. 372. — TRASPORTI. — **Trasporto di persone dipendenti dalla Amministrazione della guerra.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 giugno 1928 - Anno VI.

PARTE I.

Regolamento trasporti militari.

Parte I. — *Viaggiatori.*

Il nuovo Regolamento pei trasporti militari, parte 1ª (viaggiatori), riportato nella presente dispensa sostituisce la parte del regolamento per i trasporti militari, edizione 1911, relativa ai viaggi di persone sulle ferrovie dello Stato, e tutte le altre disposizioni eventualmente in contrasto con esso.

Detto regolamento vale oltre che per le Amministrazioni contemplate dal precedente, anche per tutte le altre Amministrazioni delle Forze Armate dello Stato, e pertanto, per dare ad esso la conseguente indispensabile generalità, si sono dovuti lasciare in sospeso alcuni punti riflettenti elementi che, o per essere troppo suscettibili di variazioni, mal si prestavano ad essere fissati in un regolamento di carattere permanente o, per essere troppo di dettaglio, richiedevano speciali adattamenti ai bisogni delle singole Amministrazioni. A stabilire il valore attuale dei primi, ed a definire nei riguardi delle esigenze della Amministrazione della Guerra, i secondi, valgono le note che qui sotto si riportano nell'ordine in cui i singoli punti da terminare si presentano al lettore del regolamento.

A) Riferimento alla nota 1ª del paragrafo 3. — Le ferrovie concesse all'industria privata che ammettono il servizio cumulativo con le FF. SS., sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente circolare. Tale elenco potrà, naturalmente, subire delle varianti che questo Ministero si riserva di comunicare di volta in volta.

B) Riferimento al paragrafo 5. — Per il computo dell'importo dei biglietti può anche essere consultato il prontuario dei prezzi allegato all'Orario Ufficiale, edizione Fratelli Pozzo.

C) Riferimento al paragrafo 12. — Circa le disposizioni di cui al paragrafo 12, è da tener presente che i Cappellani militari incaricati (cioè quelli assunti temporaneamente in servizio) devono essere considerati, agli effetti del rilascio del libretto di viaggio, quali ufficiali di complemento richiamati in servizio per tempo indeterminato. Pertanto essi potranno fruire del libretto ferroviario solo dopo che hanno compiuto sei mesi di continuato servizio.

D) Riferimento al paragrafo 58. — Le richieste di libretti di viaggio (personale e di famiglia) dovranno essere trasmesse, a fine di mese (tranne nei casi di assoluta e riconosciuta urgenza), a cura dei comandi, corpi, reparti, direzioni, uffici, ecc., direttamente a questo Ministero, Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione personali civili — in un unico riepilogo anche quando si domandino documenti per più persone o di diversa specie. Dette richieste dovranno essere corredate dai relativi documenti e, per i libretti mod. A, della fotografia formato visita, priva di cartoncino e firmata dall'intressato.

Le singole richieste devono indicare:

la categoria cui appartiene il richiedente (S. P. E., richiamato dal congedo per un periodo non inferiore a sei mesi, ecc);

la paternità del richiedente.

Non avranno corso le richieste che perverranno al Ministero direttamente dagli interessati.

Le richieste di libretto di famiglia dovranno indicare il numero distintivo dei libretti di viaggio mod. A in consegna ai singoli richiedenti, (nel caso in cui essi ne siano già provvisti), ed inoltre dovranno essere corredate dallo stato di famiglia in duplice copia con apposta la seguente dichiarazione:

« Compiuti i necessari accertamenti è risultato che le persone componenti la famiglia del richiedente trovansi nelle condizioni volute per avere diritto a viaggiare a tariffa metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale ».

Per giungere a tale dichiarazione si deve prima procedere ed accertare, per gli ascendenti ed i collaterali, la convivenza ed il carico, quest'ultimo valutato col seguente criterio:

la concessione ferroviaria può accordarsi agli ascendenti ed ai collaterali di cui al paragrafo 30 del Regolamento che convivono con impiegati dell'Amministrazione militare, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, quando il carico sia completo, o quando abbiano redditi propri così modesti da non bastare al loro mantenimento senza il prevalente concorso pecuniario del funzionario o del militare stesso.

L'importo complessivo dei libretti di viaggio, (aumentato eventualmente dalla relativa tassa di riscossione se la somma viene spedita a mezzo vaglia postale) che i corpi, enti, ecc. richiedono, dovrà essere rimesso unicamente a mezzo di un solo vaglia postale ordinario, o di un solo vaglia bancario (Banca d'Italia, di Napoli, di Sicilia) intestato a favore del Cassiere del Ministero della guerra. (E' assolutamente vietato l'invio di richieste con danaro o francobolli).

La richiesta complessiva di libretti di viaggio dovrà essere rimessa a mezzo piego raccomandato nel solo caso in cui ad essa sia unito il relativo vaglia bancario.

Se l'importo dei libretti viene rimesso a mezzo vaglia postale, questo dovrà contenere l'indicazione dell'autorità mittente, gli estremi della lettera cui si riferisce ed il motivo della rimessa.

Le richieste di rinnovazione di libretto di viaggio (ed anche le richieste di libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, aspettativa e congedo) saranno inviate dagli Enti suddetti alla Divisione del Ministero sopra specificata. Così dicasi per le richieste di fascicoli di scontrini per le persone e per i bagagli, di tessere di riconoscimento e di cartoncini fissi che semestralmente gli Enti interessati dovranno rivolgere per completare le proprie scorte di tali documenti.

E) Riferimento al paragrafo 66. — I documenti di trasporto per le mogli separate dal marito, per i figli, ecc. (richieste di viaggio e tessere di riconoscimento) devono essere rilasciati, a domanda delle persone interessate, dal Comandante del Corpo od Ufficio dal quale dipende l'ufficiale.

F) Riferimento al paragrafo 69. — Gli scontrini dei libretti dovranno essere sempre compilati con l'indicazione del rispettivo numero su ogni scontrino ed inoltre su questo

dovrà essere apposto, a tergo, mediante una stampiglia personale o chiarissima scrittura, a cura dell'interessato, l'indicazione del grado, cognome e nome del possessore del libretto di viaggio *mod. A od A-bis,* ente e residenza dell'ente al quale il titolare del libretto appartiene.

Ciò per evitare che l'Amministrazione ferroviaria sia costretta a rivolgersi a questo Ministero per conoscere, in caso di irregolarità, le generalità dei firmatari degli scontrini che hanno dato luogo al rilascio di biglietti di viaggio ed all'effettuazione di spedizioni di bagaglio.

G) Riferimento al paragrafo 74. — L'aggiornamento dei documenti di viaggio (mod. A, mod. A-*bis* e tessere di riconoscimento) deve essere effettuato in uno dei modi seguenti:

— sostituzione dell'intero libretto (1) o delle tessere (2) se in cattive condizioni d'uso;

— sostituzione del cartoncino fisso del libretto (2) ed eventualmente della fotografia (1) se questa non corrisponde più alle fattezze del titolare;

— apposizione sul cartoncino fisso del libretto (o sulla tessera) della seguente annotazione manoscritta in rosso: « Il titolare del presente libretto (o tessera) ha ancora diritto a valersene », seguita dalla data e convalidata dal bollo d'ufficio e dalla firma del comandante di corpo, direttore o capo ufficio.

H) riferimento al paragrafo 76. — I libretti di viaggio degli ufficiali, impiegati civili e militari di truppa che cessano definitivamente dal servizio, dovranno essere restituiti al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) *pel tramite dei Comandi di Divisione,* a cura dei comandi, corpi, reparti, direzioni, uffici, ecc. da cui i titolari dipendevano.

I comandi di Corpo d'Armata e tutti gli altri comandi, direzioni, ecc. non dipendenti da un comando di divisione, restituiranno i libretti degli ufficiali suddetti, direttamente a questo Ministero.

---

(1) Da effettuarsi da questo Ministero.

(2) Da effettuarsi a cura dei singoli comandi, corpi, reparti, uffici, ecc.

La trasmissione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di cessazione dal servizio dei titolari.

Parimenti entro dieci giorni, i libretti degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria o in congedo provvisorio, saranno inviati al comando del distretto competente, il quale dovrà subito informarne il comando di divisione.

I libretti degli ufficiali collocati in disponibilità od aspettativa saranno subito, a norma delle disposizioni in vigore, ritirati a cura degli enti competenti i quali li conserveranno e ne daranno subito notizia ai rispettivi comandi di divisione.

I comandi di divisione sulla scorta del bollettino ufficiale, ed eventualmente delle comunicazioni che avessero ricevute dal Ministero prima della pubblicazione del provvedimento, accerteranno che la restituzione dei libretti di tutti coloro che abbiano cessato (definitivamente o temporaneamente) dal servizio, abbia avuto luogo facendo, in caso contrario, gli opportuni richiami e sollecitazioni, allo scopo di evitare l'indebito uso di tali documenti e le contestazioni, sempre incresciose, con gli agenti ferroviari.

Per quanto si riferisce agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri Reali tutte le attribuzioni devolute ai comandi di divisione spetteranno al Comando Generale dell'Arma stessa, il quale potrà delegare l'adempimento di tali attribuzioni ai Comandi di Legione.

l) Riferimento al paragrafo 88. — I reclami riguardanti somme percepite dall'Amministrazione ferroviaria, dovranno essere rivolti all'Ufficio Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze; quelli relativi a somme delle quali l'Amministrazione ferroviaria richiede il pagamento, dovranno essere rivolti alla competente Sezione Movimento e Traffico (le sezioni movimento e traffico sono quelle di: Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Firenze, Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari); infine per i rilievi segnalati direttamente dalla Direzione Generale delle FF. SS., si dovrà del pari direttamente rispondere alla Direzione Generale stessa.

PARTE II.

Concessione speciale C.

Per gli stessi motivi accennati nei riguardi del regolamento pei trasporti militari, si riportano qui di seguito alcune disposizioni atte a definire quei punti di detta concessione la di cui determinazione è lasciata alle singole amministrazioni.

a) Riferimento punto 4°. — I personali esclusi dalla prima classe seguitano ad essere, per ora:

1° personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

2° operai.

b) Riferimento al punto 5°. — Per il rilascio dei documenti di viaggio valgono le norme della lettera *D* della prima parte della presente circolare.

Agli straordinari, (compresi i temporanei), che hanno compiuto un anno di continuato servizio, ed alle loro famiglie saranno distribuiti i libretti di viaggio modello A ed A-*bis*.

Nei riguardi del rilascio dei documenti di viaggio alle mogli separate dal marito, ed ai figli ecc. valgono le norme di cui alla lettera *E* della parte I.

Per quanto concerne la validità e la rinnovazione dei documenti di viaggio, valgono le norme di cui alla lettera *G* della parte I.

c) Riferimento al punto 6°. — Per il ritiro dei documenti di viaggio, valgono le norme di cui alla lettera *H* della parte 1ª.

d) Riferimento al punto 7°. — Per i reclami valgono le norme di cui alla lettera *I* della parte 1ª.

PARTE III.

Libretti di viaggio.

1. — A datare dal 1° gennaio 1929 il libretto di viaggio modello A che verrà distribuito a tutto il personale militare ammesso a godere, nei viaggi per conto particolare,

della « tariffa ridotta del 70 % », sarà quello che viene attualmente distribuito agli ufficiali ed agli allievi degli istituti militari superiori, al quale libretto, in occasione della ristampa, verranno apportate le necessarie rettifiche.

Tale libretto sarà ceduto composto soltanto di una copertina in pelle con passepartout per la fotografia, di un cartoncino fisso frontespizio, e di un fascicolo di 40 scontrini per il trasporto personale.

2. — Nulla è variato nei riguardi del libretto di viaggio modello A da distribuire al personale civile (impiegati ed operai ordinari, straordinari con più di un anno di servizio) dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed ammessi a godere, nei viaggi per conto particolare, della « tariffa metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale ».

3. — Pure a datare dal 1° gennaio 1929 il libretto di viaggio mod. A-*bis* che verrà distribuito per le famiglie di tutto il personale militare, sarà quello che attualmente viene distribuito per le famiglie degli ufficiali, avvertendo che in occasione di una nuova ristampa di detto modello, la dicitura « Famiglie degli Ufficiali » verrà sostituita da quella « Famiglie di militari ».

4. — Niente di variato nei riguardi della distribuzione dei libretti di viaggio mod. A-*bis* per le famiglie del personale civile dipendente dall'Amministrazione della guerra.

5. — I fascicoli di scontrini per trasporto del bagaglio, da allegare ai libretti, verranno distribuiti anche per la prima volta, a cura dei comandi, corpi, uffici, direzioni, ecc. separatamente ed alle sole persone che ne hanno diritto, in base alle vigenti disposizioni.

6. — Restano pertanto aboliti gli altri tipi di libretti ora esistenti. Essi però continueranno ad essere distribuiti fino a completo esaurimento dell'attuale scorta.

7. — Fino a che non saranno provveduti i libretti mod. A ed A-*bis*, i militari e le rispettive famiglie che verranno a

beneficiare della nuova concessione dovranno fare uso di tessera di riconoscimento e di richiesta modello B (per militari), o modello D (per le famiglie).

Si fa riserva di notificare quando potranno essere inoltrate le domande per la concessione di libretti ferroviari.

La presente circolare abroga tutte le precedenti disposizioni se in contrasto con essa.

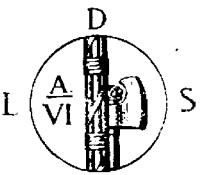
p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata che ammettono il servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Ferrovie e Tramvie 1	Sede della Società o della Direzione di Esercizio 2
Società An. Strade Ferrate di Biella (linea Santhià-Biella)	Torino
Società An. Ferrovia Vallesessera (linea Grignasco-Coggiola)	Grignasco
Ferrovie Nord Milano (linee Castellanza-Cairate-Lonate-Ceppino-Val Morea; Novara-Seregno; Milano-Saronno: Saronno-Varese; Saronno-Como; Como-Laveno; Milano-Erba; Seveso-S. Pietro-Camnago)	Milano
Ferrovia della Brianza Centrale (linea Monza-Molteno-Oggiono)	Monza
Società An. per le Ferrovie dell'Alta Valtellina (linea Sondrio-Tirano)	Tirano
Società per la Ferrovia elettrica di Valle Brembana (linea Bergamo-San Giovanni Bianco)	Bergamo
Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie (linee Brescia-Iseo-Edolo; Rovato-Iseo; Soresina-Soncino-Cremona)	Iseo
Ferrovia Orbetello-Porto S. Stefano della Società Nazionale di ferrovie e tramvie	Porto S. Stefano
Ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva	Rovereto

Ferrovie e Tramvie 1	Sede della Società o della Direzione di Esercizio 2
Società Veneta per costruzione ed esercizio di Ferrovie Secondarie italiane (linee Torre Belvicino-Schio-Arsiero; Thiene-Rocchette-Asiago; Adria-Piove; Conegliano-Vittorio; Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Villasantina; Cividale-Udine; Copparo-Ferrara-Cento-Persiceto-Decima-Modena; Parma-Suzzara; Bologna Porto Maggiore-Massalombarda; Arezzo-Pratovecchio-Stia)	Padova
Ferrovia Bribano-Agordo della Società An. industriale e ferroviaria	Agordo
Ferrovia Suzzara-Ferrara	Ferrara
Società An. per le Ferrovie di Reggio Emilia (linee Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla; Bagnolo in Piano-Carpi)	Reggio Emilia
Ferrovia Reggio Emilia-Ciano d'Enza e diramazione Barco-Montecchio del Consorzio Cooperativo di lavoro e produzione	Reggio Emilia
Ferrovia di Val Senio (linea Castelbolognese-Riolo dei Bagni)	Riolo dei Bagni
Ferrovia Fano-Fossombrone-Fermignano della Società Ferrovie e Tramvie Padane	Ferrara
Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo (linea Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide)	Perugia
Società An. Ferrovia Mandela-Subiaco	Subiaco
Ferrovia Cancello-Benevento	S. Maria a Vico
Ferrovie esercitate dalla Società An. delle Ferrovie Salentine	Lucca
Ferrovie Complementari Sarde	Cagliari



PREZZO L. 1,70

(3231) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1928 - ANNO VI — 9 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 373 - 29 marzo 1928 - Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche . . . . . *Pag.* 1142

» 374 - 20 maggio 1928 - Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto del Capo del Governo - Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928 n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche . . . . . » 1143

» 375 - 31 maggio 1928 - Anno VI — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per ufficiali del R. Esercito comandati nella R. Aeronautica . . . . . » 1151

» 376 - 31 maggio 1928 - Anno VI — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. - Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927 . . . . . » 1151

» 377 - 31 maggio 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo . . . . . » 1151

» 378 - 3 giugno 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi dal 1° giugno al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito » 1152

N. 379 – 5 giugno 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a. . . . . *Pag.* 1153

» 380 – 7 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei modelli 1021 bis, per cessioni ad altre amministrazioni . . . . . » 1153

» 381 – 7 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi su pagamenti » 1154

» 382 – 7 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Atti dispositivi del gestore nei movimenti contabili dei materiali in carico alle amministrazioni militari . . . . . » 1154

» 383 – 7 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di catene «Wa» per cielo . . . . . » 1155

» 384 – 7 giugno 1928 – Anno VI — COLONIE – DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla divisa dei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali (*con 11 tavole di disegno*) . . . . . » 1160

» 385 – 7 giugno 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1929 . . . . . » 1190

» 386 – 7 giugno 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Verniciatura motomezzi. . . . . » 1191

» 387 – 7 giugno 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove norme per il servizio balneare militare . . . . . » 1192

N. 388 - 7 giugno 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria da montagna da 75/13 - Pubblicazione n. 1880 - Edizione 1927 . . . . . *Pag.* 1198

» 389 - 7 giugno 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da campagna e di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie a cavallo - Pubblicazione 1879 - Edizione 1927 . . . . . » 1199

» 390 - 7 giugno 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di cannoni da 75/27, Mod. 911 - Pubblicazione n. 1867 - Ediz. 1927. . . . » 1200

» 391 - 7 giugno 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria someggiata da 75/13 - Pubblicazione n. 1866 - Edizione 1927 . . . . . » 1201

» 392 - 7 giugno 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per capitani dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR. in Firenze » 1202

» 393 - 7 giugno 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena . . . . . » 1203

» 394 - 7 giugno 1928 - Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame . . . . . » 1229

» 395 - 8 giugno 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SCUOLE MILITARI. — Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica . . . » 1233

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1234

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1238

Circolare N. 373. — SERVIZIO SANITARIO. — **Legge n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.** — (Direzione generale di sanità militare). — 29 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 4 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero per l'interno è autorizzato ad emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per la lotta contro le mosche, nei loro vari stadi di sviluppo, nei centri di popolazione agglomerata, con speciale riguardo:

a) agli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e ad altre collettività;

b) agli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, alle fiere e mercati, agli esercizi pubblici, agli spacci di generi alimentari, alle stalle di qualsiasi specie.

Art. 2.

Le ordinanze di cui all'articolo precedente saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e potranno avere vigore il giorno stesso dello loro pubblicazione.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui all'art. 1 saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

A coloro che, per due volte consecutive, sono stati puniti ai sensi del precedente comma, può, in via amministrativa, essere revocata la licenza od autorizzazione, rilasciata in base alle disposizioni vigenti, ed incamerata in tutto o in parte l'eventuale cauzione prestata ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 374. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto del Capo del Governo - Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928 n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.** — (Direzione generale di sanità militare). — 20 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 118, del 21 maggio 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;

Decreta:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Della raccolta ed asportazione e dei depositi di immondizie e di materie putrescibili.

Art. 1.

Della nettezza urbana in genere.

Nei centri di popolazione agglomerata, la raccolta e la asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili, nonchè la costituzione di depositi di detti materiali sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

Della raccolta delle immondizie e delle materie putrescibili.

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, ed i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Salvo quanto è disposto nell'art. 12, nei riguardi degli stabilimenti di sostanze alimentari, il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, determina le norme obbligatorie, da attuarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, per la tenuta, fino al momento della loro asportazione, delle immondizie e delle materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 3.

Della asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili.

L'asportazione delle materie di cui al precedente articolo deve essere fatta con recipienti che non permettano dispersimenti.

L'allontanamento delle immondizie e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatto giornalmente.

I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti determinati dall'autorità locale, od essere costruiti secondo un modello approvato dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

E' vietata, nell'abitato, la sosta dei carri, carichi di detti materiali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta.

Nel caso in cui il trasporto dei suindicati materiali avvenga per ferrovia, o tranvia, o per via d'acqua, è obbligatorio il loro trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Art. 4.

Dei depositi di immondizie e di materie putrescibili.

Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario, e devono distare dal centro di popolazione agglomerata non meno di cinquecento metri.

I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tranviari o portuali, devono essere costituiti per modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Nei depositi esistenti attualmente, il trattamento obbligatorio contro le mosche deve essere attuato entro un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La cernita e la utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili, di cui ai precedenti articoli, devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Dei giardini urbani e dei terreni coltivati nel centro di popolazione agglomerata.

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, potrà permettere la costituzione di depositi dei materiali di cui agli articoli precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni, nei giardini urbani ed in terreni coltivati siti a distanza minore di cinquecento metri dal centro di popolazione agglomerata.

Per detti depositi devono osservarsi le prescrizioni di cui all'articolo precedente e quelle altre maggiori che il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più efficace trattamento contro le mosche.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 6.

Delle scuderie e delle stalle.

Le scuderie e le stalle in genere, nei casi in cui il regolamento locale di igiene ne consenta la tenuta nel centro di popolazione agglomerata, devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni emanate dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

E' vietato di ammassare nelle scuderie e nelle stalle il letame: questo deve essere asportato giornalmente, nelle ore stabilite dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario. Per il trasporto del letame, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3.

Entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza, le scuderie e le stalle attualmente esistenti nei centri di popolazione agglomerata devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al precedente comma 1°.

Art. 7.

Dei depositi di pollame.

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, concede la licenza di tenere depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, a scopo di industria o di commercio, nel centro di popolazione agglomerata, sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potervisi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Nei confronti di detti depositi si attuano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I depositi esistenti attualmente nel centro di popolazione agglomerata devono ottenere la licenza di cui al precedente comma 1°, entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 8.

Delle fiere, delle feste, dei mercati.

Chiunque, in occasione di fiere, di feste o di mercati, intende aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini deve darne partecipazione, sette giorni prima, al podestà, per i provvedimenti che questi è tenuto ad emanare, sentito l'ufficiale sanitario, ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

E' vietato, di regola, di tenere fiere, feste o mercati nelle immediate vicinanze di istituti pubblici di ricovero e di cura.

Art. 9.

Degli esercizi pubblici.

Negli esercizi pubblici di cui all'art. 84 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, comprese le latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, devono osservarsi le seguenti norme:

1° i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni date dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario. Ugualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse, devono essere i cibi in genere e le vivande preparate che si espongano in mostra;

2° le stoviglie e, in genere, gli accessori da tavola devono essere tenuti al riparo dalle mosche;

3° i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere raccolti a norma dell'art. 2; le biancherie sudicie devono essere tenute in recipienti chiusi.

Gli esercizi pubblici attualmente esistenti devono uniformarsi alle prescrizioni che precedono entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 10.

Degli spacci di generi alimentari.

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari, all'ingrosso o al minuto, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, devono osservarsi le seguenti norme:

1° i preparati di carne, il pane, le paste, i dolciumi, le frutta, le conserve, le verdure e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, o lavaggio, o dipellamento, o simile, devono essere protetti contro l'inquinamento ad opera delle mosche, con l'impiego di uno dei mezzi, come retine metalliche, campane di vetro, veli, carte moschicide, ventilatori o altri congegni adatti allo scopo, stabiliti, caso per caso, dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario;

2° è vietata la esposizione all'aperto, fuori dello spaccio, delle sostanze di cui al precedente numero 1°;

3° i locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti a norma dell'art. 2.

Gli spacci di vendita attualmente esistenti devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al precedente numero 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle macellerie e degli altri spacci che vendano comunque carni fresche.

Art. 11.

Dei venditori ambulanti.

I venditori dei generi alimentari indicati nell'articolo precedente, siano essi ambulanti, o a posto fisso, o in chioschi, o in banchette, o simili, devono uniformarsi, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alle norme contenute nel numero 1 dell'art. 10, per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, ivi contemplati, contro inquinamenti ad opera di mosche.

I locali nei quali detti venditori ripongono o confezionano la loro merce devono rispondere ai requisiti di cui al numero 3° dello stesso art. 10.

Art. 12.

Degli stabilimenti di sostanze alimentari.

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione o preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene od in regolamenti speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

1° le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;

2° i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile di asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche. I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche, come idonee coperture delle materie stesse, carte o altre sostanze moschicide sovra o presso le materie in deposito, o altri congegni adatti allo scopo, sono indicati dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne e dei depositi di pelli fresche e di residui animali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli stabilimenti attualmente esistenti devono uniformarsi alle norme più sopra indicate.

Art. 13.

Degli istituti di ricovero e di cura e delle collettività.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli istituti di ricovero e di cura, pubblici e privati, nonchè le collettività in genere, devono:

1° proteggere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche:

le dispense, le cucine, ed i locali comunque destinati alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei medicamenti;

i mezzi di trasporto interno delle bevande e degli alimenti;

2° difendere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche le bevande, gli alimenti ed i medicamenti, nei locali destinati a ricovero e cura di infermi di malattie comuni;

3° proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine e le camere mortuarie, nonchè i locali destinati a ricovero e cura di malati di malattie infettive;

4° attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei depositi delle immondizie, delle materie putrescibili e dei rifiuti di qualsiasi genere.

Il prefetto, sentito il medico provinciale, stabilisce:

a) i mezzi da impiegarsi per l'attuazione di quanto sopra;

b) le norme obbligatorie, da attuarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, per la raccolta, la rimozione e la distruzione, o l'eventuale recupero, dei materiali di medicatura usati.

Tutte le scuole primarie, pubbliche e private, debbono essere fornite, in ogni aula, di un esemplare del cartello di propaganda per la lotta contro le mosche, edito a cura del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato).

CAPO III.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 14.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

N. 375. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo per ufficiali del R. Esercito comandati nella R. Aeronautica.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che gli ufficiali del R. Esercito comandati nella R. Aeronautica, portino, come speciale distintivo, nel fregio del berretto, al posto del numero del reggimento o della Croce di Savoia, un motorino con elica ricamato in oro, secondo il modello annesso alla circolare 339 del *giornale militare* 1912.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 376. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Pubblicazione di aggiunte e varianti al Regolamento sull'uniforme - Edizione 1927.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

In dipendenza di quanto fu determinato con le circolari 296 e 574 del *giornale militare* 1927 e 150 e 209 del *giornale militare* 1928 sono state pubblicate la 1ª, la 2ª e la 3ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento sull'uniforme, edizione 1927.

L'ufficio pubblicazioni provvederà a distribuirle gratuitamente ai comandi, corpi ed uffici nella misura per ciascuno indicata nello specchio pubblicato con la circolare 221 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 377. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

A complemento delle disposizioni date con la precedente circolare n. 220 del *giornale militare* corr. anno, il Ministero determina che i sergenti maggiori che siano in missione all'estero possano sostenere gli esami di concorso per l'avan-

zamento a scelta a maresciallo presso la sede in cui si trovano, qualora presso la sede stessa vi sia un numero di ufficiali sufficiente per costituire la commissione esaminatrice di cui al n. 3 della precitata circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 378. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi dal 1° giugno al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio personale dei generali). — 3 giugno 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del Regio esercito e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1928 col quale fu stabilita, per l'anno 1928, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge suddetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito, stabilita per l'anno 1928 con Nostro decreto 12 gennaio 1928, è modificata dal 1° giugno al 31 dicembre 1928 come segue:

due generali di brigata per l'arma di fanteria;
due generali di brigata per l'arma di artiglieria;
un generale di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 3 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 379. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 giugno 1928 - Anno VI.

Nella Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti il generale di divisione CALCAGNO cav. Riccardo è sostituito dal generale di divisione CARBONE cav. Vincenzo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 380. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Trasmissione delle quietanze e dei modelli 1021 bis, per cessioni ad altre amministrazioni.** — (Ragioneria centrale). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

Stante la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, ed al fine di avere tempestivamente dal Ministero delle finanze la riassegnazione delle somme versate, si determina che la trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero dei modelli 1021-*bis* e relative quietanze di Tesoreria per cessioni fatte ad altre amministrazioni statali, potrà essere eseguita non oltre il 15 giugno corrente.

Qualora i vari enti, non potessero eseguire il versamento in parola, in tempo utile, dovranno aver cura di rimandarlo nell'esercizio venturo.

Si avverte che le somme dovranno essere versate alle Tesorerie provinciali in conto Capo XI, Capitolo 203 del bilancio dell'entrata per il corrente esercizio, attenendosi alle particolareggiate norme impartite con la circolare 253 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 381. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi su pagamenti.** — (Ragioneria centrale). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei fermi relativi ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte di cui alle seguenti circolari del *giornale militare*:

Circolare 218 *giornale militare* 1923.

228 — Oleol (Società) Monza.

Circolare 702 *giornale militare* 1927.

Impresa Pellegrino Domenico fu Domenico di Messina.

E' superfluo avvertire che i suddetti pagamenti non dovranno effettuarsi qualora a carico delle ditte in parola esistano fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 382. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Atti dispositivi del gestore nei movimenti contabili dei materiali in carico alle amministrazioni militari.** — (Ragioneria centrale). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

Numerosi enti militari, riferendosi alla disposizione contenuta nell'art. 338 del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, che prescrive la citazione, sulle richieste di carico e scarico dei materiali, della disposizione in forza della quale operasi il carico e lo scarico, hanno dalla medesima erroneamente dedotto che sia sempre necessaria, nella esecuzione dei movimenti contabili relativi, la compilazione dell'atto dispositivo del gestore secondo le norme dell'art. 4 del Regolamento succitato.

Una tale interpretazione, che implica un lavoro non indifferente di scritturazioni ed enorme perdita di tempo, è in contrasto col disposto dell'art. 335 del regolamento stesso, che stabilisce che: *gli aumenti e le diminuzioni nel carico del materiale debbono essere mandati ad effetto per mezzo*

di richieste di carico e di scarico, compilate e firmate dal consegnatario e vistate del Capo dell'ufficio di amministrazione.

Il visto del capo dell'ufficio di amministrazione deve essere sostanzialmente considerato come l'*ordine* di effettuare il carico e lo scarico, voluto dall'art. 29 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Ne consegue che all'infuori dei casi stabiliti dal regolamento (quali ad es. quelli riguardanti i movimenti contabili di cui al 3° comma dell'art. 328 e quelli relativi all'acquisto ed alla vendita dei materiali fuori uso ecc.) *l'atto dispositivo del gestore non deve essere compilato.*

Relativamente poi alla citazione, sulle richieste, della disposizione in forza della quale operasi il carico o lo scarico, si fa presente che la disposizione stessa deriva dal gestore soltanto quando è prescritto che il gestore emetta l'ordine con proprio atto dispositivo, mentre negli altri casi può derivare dal Ministero (nel caso di ordine ministeriale), dal Regolamento (quando si tratta di disposizione regolamentare permanente), da Istruzioni e disposizioni speciali, da verbali ecc.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 383. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di catene «Wa» per ciclo.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 7 giugno 1928 – Anno VI.

E' stato rinnovato con la Società fabbriche riunite WAY ASSAUTO, anonima con sede a Torino, il contratto per la fornitura a quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito, di catene « Wa » per ciclo, di fabbricazione della stessa società.

Tale contratto avrà termine il 30 giugno 1929.

La ditta espleterà le richieste che dai vari enti militari ad essa perverranno, nelle seguenti città, sedi di altrettanti suoi depositi:

Napoli — Ditta Mariano Esposito - Piazza Principe Umberto, 32.

Roma — Ditta Guido Micozzi - Piazza Pietro Paolo, numeri 19-21.

Livorno — Ditta Bino Bini - Via Montebello, 29.

Torino — Agenzia « Way-Assauto » - Via A. Avogadro, num. 4.

Siena — Ditta Giulio Perozzi - Piazza Vittorio Emanuele.

Bologna — Ditta Tommaso Borelli - Via Carlo Alberto, num. 10.

Brescia — Ditta Renzo Pastelli - Via Umberto, 15-17.

Verona — Fratelli Bernardi - S. Nazaro, 45.

Asti — Stabilimenti « Way-Assauto ».

Palermo — Ditta Rag. Francesco Ragusa - Via Maqueda, num. 317.

Milano — Agenzia « Way-Assauto » - Via S. Gregorio, num. 4-6.

Udine — Ditta Enrico Burra - Via Palladio, 2.

Gli enti di stanza in luoghi diversi da quelli indicati effettueranno i prelevamenti presso il deposito vicinore della stessa ditta.

Condizioni particolari tecniche.

Le catene Way Assauto, e loro parti di ricambio, oggetto della fornitura, saranno le normali della ditta per ciclo, corrispondenti al campione depositato presso l'officina automobilistica R. Esercito di Bologna, di 108 maglie, passo mm. 12.7, larghezza interna mm. 3.3, diametro rullo mm. 7.7.

Soddisferanno alle seguenti caratteristiche:

Resistenza alla trazione da 1000 a 1100 Kg., con tolleranza in meno di Kg. 20.

Nessun allungamento permanente fino a 400-500 Kg.

I perni saranno costruiti con acciaio al nikel, di resistenza da 85 a 100 Kg. per mmq.

Le maglie saranno costruite in acciaio di speciale resistenza da 500 a 570 Kg. per elemento.

Le boccole saranno costruite in acciaio al carbonio di primissima qualità.

Prezzi.

I prezzi unitari da applicare nei prelevamenti sono i seguenti:

L. 6.00 per ogni catena;
» 0.30 » » maglia;
» 0.10 » » vite;
» 0.05 » » dado;
» 0.35 » » maglia falsa con vite e dado.

Modalità per i prelevamenti.

Le catene saranno prelevate a cura dei vari enti e corpi del R. Esercito mediante richiesta (allegato *A*) da consegnarsi direttamente a mano allo stabilimento o depositi della ditta nelle località sopra indicate o da inviarsi a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno allo stabilimento od a quello dei depositi che risulterà più vicino alla sede del prelevatario.

Per le località sopra indicate le catene saranno ritirate direttamente presso la ditta dal corpo od ente prelevatario.

Per le altre località, la ditta, ricevuta per posta la richiesta, provvederà alla spedizione per ferrovia od a mezzo pacco postale a porto assegnato (imballaggio a carico della ditta).

Termini di consegna.

La Società dovrà consegnare o spedire entro giorni 1 (uno) dall'arrivo della richiesta, le catene richieste sino al numero di 50 (cinquanta).

Per un numero maggiore sarà concesso un maggior tempo in ragione di un giorno per ogni dieci (10) catene.

Le parti di ricambio saranno consegnate come sopra in relazione al numero delle catene cui si riferiscono.

Ritardi nelle consegne.

Trascorsi i termini sopra stabiliti, senza che la consegna o la spedizione sia stata in parte od in tutto eseguita verrà applicata alla Società, diretamente dai corpi od enti, una penale pecuniaria del 2 % (due per cento) sul prezzo delle catene non consegnate o consegnate in ritardo, e per ogni

5 giorni di ritardo, decorrenti dal giorno in cui do essere effettuata la consegna od eseguita la spedizione. periodo di cinque giorni cominciato s'intende come ulti to. Tale penalità non dovrà però superare l'ammontare c rispondente al 10 % (dieci per cento) del prezzo delle tene non consegnate o consegnate in ritardo.

Verificandosi frequenti ritardi, gli enti interessati ne formeranno questo Ministero (Direzione generale artig ria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sez. I

Collaudi.

Il collaudo verrà eseguito dagli enti prelevatari per qu to si riferisce all'esame delle dimensioni e forma della tena; dall'officina automobilistica R. Esercito di Bolog per quanto si riferisce all'esame delle caratteristiche re tive alle resistenze, tempera, e composizione dei mater costituenti le catene.

L'officina predetta eseguirà le prove nello stabilime della ditta che sarà tenuta alla sostituzione di tutte le tene o parti di esse che non risultassero corrispondent tutte le caratteristiche incluse nel contratto.

Pagamenti.

La società invierà mensilmente all'ente prelevatario fatture dei materiali prelevati durante il mese, un or nale ed una copia, nella quale ultima dovrà essere appo in modo ben distinto una stampigliatura denotante tr tarsi di *copia*, corredata del tagliando B della richiesta.

La copia della fattura verrà dall'ente prelevatario, do verificatane l'esattezza, trasmessa all'officina automobi stica R. Esercito di Bologna, per la partecipazione all'U ficio del registro dell'ammontare totale delle forniture e guite.

Il pagamento verrà fatto a contanti direttamente da enti prelevatari alla società Way-Assauto in Asti, od suoi rappresentanti delegati nelle località di prelevamen dei materiali, secondo verrà indicato in fattura.

Avvenuto il pagamento la società restituirà all'ente p levatario i tagliandi C, della richiesta di prelevamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

MATRICE A

Richiesta di prelevamento.
N°..... Data.....

(Ente prelevatario)

La Società Way-Assauto consegnerà per la presente richiesta al .....
i seguenti materiali.

Indicazione dei materiali	Quantità

IL COMANDANTE DEL.....

NB. (Da conservarsi dal prelevatario)

TAGLIANDO B

Richiesta di prelevamento.
N°..... Data.....

(Ente prelevatario)

La Società Way-Assauto consegnerà per la presente richiesta al .....
i seguenti materiali.

Indicazione dei materiali	Quantità

IL COMAMDANTE DEL.....

(Da allegarsi alla fattura).

TAGLIANDO C

Richiesta di prelevamento.
N°..... Data.....

(Ente prelevatario)

La Società Way-Assauto consegnerà per la presente richiesta al .....
i seguenti materiali.

Indicazione dei materiali	Quantità

IL RICEVENTE

(Da conservarsi dalla Ditta fino al pagamento della fattura e poscia da restituirsi all'Ente prelevatario).

N. 384. — COLONIE - DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alla divisa dei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali** (*con 11 tavole di disegno*). — (Gabinetto) — 7 giugno 1928 - Anno VI.

Si riportano le seguenti disposizioni del Ministero delle colonie, riguardanti modificazioni alla divisa dei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali.

« In attesa della pubblicazione del nuovo « Regolamento ed Istruzioni sull'uniforme e divisa dei RR. corpi di truppe coloniali », ed analogamente a quanto si è fatto per gli ufficiali, si pubblicano, per ora, le principali prescrizioni riguardanti la nuova uniforme dei sottufficiali in servizio nelle colonie.

Nella denominazione « *Sottufficiali* » si intendono compresi: i marescialli ed i sergenti maggiori (questi ultimi di carriera e non di carriera), e per i CC. RR., i marescialli d'alloggio, i brigadieri, ed i vice-brigadieri.

Nella denominazione « *Armi a piedi e servizi* » si intendono compresi:

Carabinieri Reali a piedi;
Reparti cacciatori;
Reparti del genio;
Reparti di fanteria indigena;
Reparti deposito;
Servizi di artiglieria, del genio, sanitario, di commissariato, veterinario, tappa.

In quella « *Armi a cavallo* »:

Carabinieri Reali a cavallo;
Reparti savari, spahis, sahariani;
Bande;
Batterie indigene e compagnie cannonieri;
Reparti treno.

In quella « *Armi montate su automezzi* »:

Reparti autoblindomitragliatrici e carri armati;
Reparti automobilistici.

Le presenti prescrizioni, indipendentemente dalla pubblicazione del nuovo « Regolamento », debbono intendersi rigorosamente tassative, e la loro precisa osservanza e la conseguente uniformità nel vestire considerarsi come una delle più importanti manifestazioni esteriori del senso della disciplina e di prestigio verso l'elemento indigeno.

Pure per considerazioni di prestigio, che impongono la più assoluta differenziazione fra l'uniforme dei militari nazionali e quella dei militari indigeni, viene assolutamente proibito di portare e indossare oggetti o indumenti in uso presso militari indigeni.

Le prescrizioni saranno applicate inizialmente con le seguenti modalità:

1. *Sottufficiali che provvedono a proprie spese al vestiario ed equipaggiamento*:

a) quelli nuovi destinati in colonia dopo la pubblicazione della presente circolare, saranno tenuti a munirsi degli oggetti di divisa prescritti dalla circolare stessa;

b) quelli che già trovansi in colonia all'atto della pubblicazione della presente circolare, in corso di ferma o rafferma, saranno tenuti a munirsi di oggetti della nuova uniforme a mano a mano che debbano rinnovare i corrispondenti oggetti dell'uniforme già in uso; ed a munirsi di tutti gli oggetti della nuova uniforme allorquando chiedano ed ottengano una nuova rafferma coloniale, ovvero dalla categoria di cui al successivo n. 2 passino nella categoria di cui al presente numero, per effetto di promozione, continuando a prestare servizio in colonia;

c) indipendentemente da quanto è detto alla precedente lettera *b*), è fatto fin d'ora obbligo di munirsi ed indossare, anche con la vecchia uniforme, gli ornamenti prescritti per la nuova « grande uniforme ».

I Comandanti dei RR. corpi stabiliranno, ciascuno per rispettiva colonia, e sulla base delle varie possibilità di acquisto, i limiti di tempo entro i quali i sottufficiali dovranno munirsi degli ornamenti di cui trattasi.

2. *Sottufficiali, per i quali viene provveduto al vestiario ed equipaggiamento a spese dell'Amministrazione*:

a) gli ornamenti prescritti per la grande uniforme saranno loro distribuiti entro lo stesso termine che verrà stabilito dai comandanti dei RR. corpi, giusta la lettera *c*) del precedente n. 1;

b) gli altri oggetti verranno distribuiti gradualmente, appena possibile, a criterio dei comandanti dei RR. corpi, in modo però che la distribuzione completa si effettui, per tutti, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente circolare.

CAPO I.

Vari tipi di uniforme.

§ 1. — *Uniforme dei sottufficiali del R. Esercito. (esclusi quelli dei CC. RR.).*

1. — I sottufficiali vestono tre specie di uniforme:

I. — *Grande uniforme.*

grande uniforme;
uniforme di marcia;
uniforme ordinaria.

2. — La grande uniforme è di due tipi:
invernale ed *estiva.*

3. — La *grande uniforme invernale* si compone dei seguenti oggetti:

a) Copricapo. — Sotto le armi: elmetto cachi, con treccia da grande uniforme. Non sotto le armi e fuori servizio: berretto cachi.

b) Giubba di panno cachi, con controspalline e cordelline da grande uniforme, e decorazioni.

c) Camicia di tela bianca e colletto inamidato bianco rovesciato, cravatta lunga di color nero.

d) Pantaloni corti di panno cachi. Fuori servizio è facoltativo l'uso dei pantaloni lunghi di panno cachi.

e) Calzatura di cuoio naturale.

f) Armamento.

Armi a piedi e servizi: Marescialli: sciabola da maresciallo delle armi a piedi, con dragona da grande uniforme; sergenti maggiori: sciabola baionetta.

Armi a cavallo e su automezzi: in servizio sotto le armi: sciabola delle armi a cavallo, con dragona da grande uni-

forme, e bandoliera; non sotto le armi e fuori servizio: sciabola come sopra, con dragona da grande uniforme.

g) Guanti bianchi di filo o di pelle scamosciata.

4. — La *grande uniforme estiva* si compone dei seguenti oggetti:

a) Copricapo: sotto le armi: elmetto cachi, con copertina bianca e treccia da grande uniforme. Non sotto le armi e fuori servizio: berretto cachi con copertina bianca.

b) Giubba di tela bianca, con controspalline e cordelline da grande uniforme, e decorazioni.

c) Camicia di tela bianca e colletto inamidato bianco rovesciato, cravatta lunga di color nero.

d) Pantaloni corti di tela bianca. Fuori servizio è facoltativo l'uso dei pantaloni lunghi di tela bianca.

e) Calzatura di cuoio naturale. Coi pantaloni lunghi, è facoltativo l'uso della calzatura bianca.

f) Armamento: come per la grande uniforme invernale.

g) Guanti bianchi di filo o di pelle scamosciata.

5. — La grande uniforme si veste nei giorni e circostanze in cui venga particolarmente ordinato, e, inoltre, nelle seguenti occasioni:

a) come uniforme della giornata nelle solennità militari e nazionali: genetliaco delle LL. MM. il Re e la Regina e di S. A. R. il Principe Ereditario; Festa dello Statuto; 4 novembre, anniversario della Vittoria; nell'anniversario di fatti d'armi celebrati dal Corpo o dall'Arma; di Santa Barbara per le armi di artiglieria e genio, e di S. Martino per le altre armi e corpi;

b) nelle parate, guardie e picchetti d'onore;

c) comparendo davanti ad un tribunale o ad una commissione di disciplina;

d) nelle funzioni funebri alle quali intervenga scorta d'onore, tanto nel caso in cui i sottufficiali partecipino comandati che di propria volontà;

e) nelle presentazioni della truppa al comandante del Corpo, o ad autorità ad esso superiore.

II. — *Uniforme di marcia.*

6. — L'uniforme di marcia si compone dei seguenti oggetti:

a) Copricapo. Sotto le armi: elmetto cachi; per i sottufficiali dei reparti autoblindo e carri armati: berretto cachi. Non sotto le armi e fuori servizio è facoltativo il berretto cachi.

Il berretto cachi può essere portato anche sotto le armi quando ciò sia consigliato da condizioni di clima, tempo e luogo, e venga espressamente ordinato dai comandanti di Presidio, Corpo o reparto; mai però in caso di riviste o parate.

I sottufficiali dei reparti meharisti possono portare il turbante bianco nelle circostanze specificate al successivo n. 30.

b) Giubba di tela cachi, coi nastrini delle decorazioni.

c) Pantaloni corti di tela cachi; pantaloni di tipo speciale per meharisti.

d) Calzatura di cuoio naturale; calzatura speciale per meharisti.

e) Camicia di tela o di lana cachi, con colletto floscio rovesciato, della stessa stoffa e colore, e cravatta lunga cachi.

f) Armamento.

Armi a piedi e servizi: marescialli: sciabola da maresciallo delle armi a piedi, durante le istruzioni formali in piazza d'armi; cinturone con pistola, negli altri casi; sergenti maggiori: armamento della truppa.

Armi a cavallo e su automezzi: sciabola delle armi a cavallo durante le istruzioni formali in piazza d'armi; bandoliera con pistola, negli altri casi.

g) Guanti marrone di filo o di pelle scamosciata.

7. — L'uniforme di marcia si veste nelle seguenti circostanze:

a) facendo parte di truppe mobilitate o durante le operazioni di guerra campali;

b) nelle escursioni di reparti, movimenti di traslocazione, esercitazioni di marcia tattiche e tecniche di campagna, nelle istruzioni formali, esercitazioni di tiro, nei servizi interni ed esterni e simili;

c) in servizi di ordine pubblico;

d) in genere durante tutti i servizi armati con la truppa quando non venga prescritta la grande uniforme;

e) montando di picchetto alle caserme o alloggiamenti in genere.

III. — *Uniforme ordinaria.*

8. — L'uniforme ordinaria è di due tipi: *invernale* ed *estiva*.

9. — L'*uniforme ordinaria invernale* si compone dei seguenti oggetti:

a) Berretto di panno cachi.

b) Giubba di panno cachi coi nastrini delle decorazioni.

c) Camicia di lana o di tela cachi, con colletto floscio rovesciato della stessa stoffa e colore, e cravatta lunga cachi.

d) Pantaloni corti di panno cachi.

e) Calzatura di cuoio naturale.

f) Armamento.

Armi a piedi e servizi: marescialli: sciabola da maresciallo delle armi a piedi; sergenti maggiori: sciabola baionetta.

Armi a cavallo e su automezzi: sciabola delle armi a cavallo.

g) Guanti marrone di filo o di pelle scamosciata.

Fuori servizio sono facoltativi: i pantaloni lunghi di panno cachi, oppure la tenuta completa (pantaloni corti o lunghi di tela cachi.

Coi pantaloni lunghi è altresì facoltativa la camicia bianca, con colletto bianco rovesciato (floscio o inamidato), polsi bianchi (flosci o inamidati), cravatta lunga nera, e guanti di filo o pelle scamosciata.

10. — L'*uniforme ordinaria estiva* si compone dei seguenti oggetti:

a) Berretto cachi con copertina bianca, o elmetto cachi con copertina bianca, secondo viene ordinato.

b) Giubba di tela bianca, coi nastrini delle decorazioni.

c) Camicia di tela cachi, con colletto floscio rovesciato della stessa stoffa e colore, e cravatta lunga cachi.

d) Pantaloni corti di tela bianca.

e) Calzatura di cuoio naturale.

f) Armamento: come per l'uniforme ordinaria invernale.

g) Guanti marrone di filo o di pelle scamosciata.

Fuori servizio sono facoltativi i pantaloni lunghi di tela bianca, con calzatura e calze bianche, camicia bianca, con colletto bianco rovesciato (floscio o inamidato), polsi bianchi (flosci o inamidati), cravatta lunga nera e guanti bianchi di filo o di pelle scamosciata.

11. — L'uniforme ordinaria si veste in servizio, in tutti i casi non contemplati dalle precedenti disposizioni o quando non viene espressamente ordinato.

Fuori servizio è, più specialmente, l'uniforme del pomeriggio.

Con l'uniforme ordinaria, fuori servizio, non si porta la sciabola o sciabola baionetta.

§ 2. — *Uniforme dei sottufficiali dei CC. RR.*

12. — I sottufficiali dei CC. RR. vestono tre specie di uniforme:

grande uniforme;
piccola uniforme;
uniforme ordinaria.

13. — La *piccola uniforme* corrisponde all'*uniforme di marcia*, di cui al precedente paragrafo 1.

14. — La *grande uniforme* e la *uniforme ordinaria* sono, come per gli altri sottufficiali, *invernali* ed *estive.*

15. — Le uniformi, di cui ai precedenti nn. 12, 13 e 14, sono del tutto simili alle corrispondenti uniformi stabilite per gli altri sottufficiali, descritte al precedente paragrafo 1, con le seguenti differenze:

Con la grande uniforme invernale i sottufficiali dei CC. RR., indossano le spalline, le cordelline ed il pennacchietto dell'arma.

Con la grande uniforme estiva indossano le speciali *controspalline* (v. n. 52), le cordelline ed il pennacchietto dell'arma.

I brigadieri e i vicebrigadieri, con le varie uniformi, in luogo dell'elmetto portano il cappello alla boera di feltro color cachi: però con la grande uniforme estiva e coll'uniforme ordinaria estiva portano l'elmetto come gli altri sottufficiali.

L'armamento, con le varie uniformi è quello prescritto dalle norme vigenti in Italia.

16. — Le uniformi, di cui ai precedenti numeri, sono indossate con norme analoghe a quelle stabilite, per ognuna di esse, per gli altri sottufficiali del R. Esercito, tenute altresì presenti le norme speciali che regolano l'uniforme dei sottufficiali dei CC. RR. in Italia.

§ 3. — *Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.*

17. — *Armamento ed equipaggiamento.* Il sottufficiale, in servizio, qualunque tenuta indossi, è sempre armato con lo speciale armamento prescritto per la propria arma, specialità e grado.

Con la grande uniforme è armato anche fuori servizio.

Con l'uniforme ordinaria fuori servizio è disarmato.

Può essere disarmato anche durante l'istruzione di equitazione, o montando a cavallo per diporto.

I sottufficiali dei CC. RR. osservano, inoltre, e in ogni caso, le speciali loro norme al riguardo.

E' lasciato in facoltà del Comandante del Corpo o reparto lo stabilire volta per volta, per i vari servizi ed istruzioni, l'armamento e l'equipaggiamento dei sottufficiali in relazione a quelli della truppa.

18. — *Camicia, colletto, polsini.* Con la grande uniforme sono di color bianco; con l'uniforme ordinaria e con l'uniforme di marcia (piccola uniforme per i CC. RR.) sono di colore cachi.

Fuori servizio, con l'uniforme ordinaria e pantaloni lunghi, possono essere di colore bianco.

Colletto e polsini debbono sporgere dal bavero e dalle maniche in giusta misura e non esageratamente.

19. — *Cravatta.* Con la grande uniforme è di color nero; con l'uniforme ordinaria e con l'uniforme di marcia (piccola uniforme per i CC. RR.) è di colore cachi.

Fuori servizio, con l'uniforme ordinaria e i pantaloni lunghi, indossando la camicia ed il colletto bianchi, è di colore nero.

In ogni caso, la cravatta si porta annodata verticalmente.

20. — *Calzatura.* Con il pantalone corto (cachi o bianco): gambali su stivaletti allacciati o ad elastico, di cuoio naturale.

Con il pantalone lungo (cachi o bianco) stivaletti allacciati o ad elastico, oppure scarpette, di cuoio naturale.

Con il pantalone lungo bianco è facoltativo l'uso della scarpetta bianca di tela.

Con l'uniforme di marcia (piccola uniforme per i CC. RR.) è facoltativo l'uso di fasce gambiere o calzettoni, e, per i sottufficiali dei reparti meharisti, l'uso della speciale scarpetta di pelle o di tela.

21. — *Calze.* Con la calzatura bassa di cuoio naturale, calze di color cachi.

Con la calzatura bassa di tela bianca, calze bianche.

22. — *Speroni.* Per i sottufficiali delle armi e specialità a cavallo.

Si assicurano mediante correggiuole.

23. — *Bandoliera.* Si porta a tracolla, sulla spalla sinistra e sotto la controspallina, in modo che gli alloggiamenti delle cartucce vengano a risultare sul petto.

E' fissata con l'apposita linguetta ad uno dei bottoni della giubba.

Indossando il pastrano, si porta sopra di questo.

24. — *Cinturone con bretella.* Si porta sopra la giubba, con la bretella sotto la controspallina destra.

25. — *Cartucciera e cinturino.* La cartucciera si porta sopra la giubba.

Il cinturino per sciabola s'indossa sotto la giubba a diporto, quando si porta la sola sciabola baionetta. Lo stesso si pratica indossando il pastrano.

26. — *Sciabola.* Si porta sempre munita di dragona.

A piedi viene assicurata mediante i pendagli al cinturino e si porta sotto la giubba.

Si porta al fianco sinistro normalmente appesa colla prima campanella del fodero all'apposito gancio; è facoltativo portarla coll'elsa sull'avambraccio ripiegato e col fodero scendente verticalmente lungo il corpo; col pastrano si porta fuori di questo, facendo sporgere i pendagli del cinturino dall'apposita apertura.

A cavallo si porta appesa coi pendagli al lato sinistro posteriore della sella.

In bicicletta si assicura alla macchina.

27. — *Sciabola baionetta.* Si porta appesa al cinturino dietro il fianco sinistro.

28. — *Pistola.* Si porta avanti al fianco sinistro presso l'attaccatura della bretella del cinturone, unita a questo ultimo mediante passante della fondina.

29. — *Scudiscio.* E' facoltativo a cavallo, ma solo fuori servizio.

30. — *Copricapo.* L'elmetto, il cappello alla boera ed il berretto, nei servizi armati, in quelli di ordinanza, di vigilanza e di ispezione, si assicurano col sottogola.

Il berretto ed il cappello alla boera devono essere portati in modo da conservare costantemente la loro forma; non devono quindi presentare nè pieghe nè deformazioni di sorta.

L'uso del turbante bianco da avvolgere intorno alla testa al posto dell'elmetto, per i sottufficiali dei reparti meharisti, è facoltativo coll'uniforme di marcia (piccola uniforme per i CC. RR.) durante determinati servizi (marcie, escursioni, ricognizioni in zone desertiche, ecc.) e in speciali condizioni climatiche.

L'uso di tale indumento è però sempre vietato nell'interno dei presidi durante i normali servizi ed istruzioni, e nelle riviste, qualunque uniforme si indossi.

31. — *Ornamenti per copricapo.* La treccia da grande uniforme si applica all'elmetto, assicurandola mediante apposite asole ai corrispondenti gangherini situati sotto la tesa dell'elmetto, in modo da risultare sulla parte anteriore della tesa al posto del sottogola.

Il pennacchietto (per i sottufficiali dei CC. RR.) si applica dentro all'apposito incastro, praticato sul lato destro dell'elmetto o del cappello alla boera.

32. — *Cordelline.* Sono portate colla grande uniforme, invernale o estiva, da tutti i sottufficiali, sul lato destro del petto.

Vengono fissate sulla spalla destra al disotto della spallina o della controspallina: la treccia più lunga passa sotto il braccio destro e va a fermarsi al secondo bottone della giubba; l'altra senza passare sotto il braccio, si assicura al primo bottone.

33. — *Decorazioni, nastrini di decorazioni, segno di lutto, distintivi speciali.* Si portano nello stesso posto ed ordine, e con modalità e prescrizioni analoghe a quelle vigenti in Italia.

34. — *Giubba.* Normalmente si porta abbottonata. Dalla bottoniera, dalle tasche e dalle falde, non debbono sporgere oggetti di sorta.

Con la uniforme di marcia, in speciali condizioni di tempo e di luogo, i comandanti di corpo o reparto possono autorizzare i sottufficiali a sbottonare la giubba in tutto o in parte.

35. — *Pantaloni.* In servizio si porta sempre ed esclusivamente il pantalone corto.

Fuori servizio, nelle ore pomeridiane, è facoltativo l'uso del pantalone lungo.

Il pantalone lungo è obbligatorio nei ritrovi di società, teatri, ed in genere in tutte le riunioni pubbliche e private, secondo quanto è stato specificatamente indicato anche precedentemente.

36. — *Soprabiti.* 1. Marescialli:

a) mantellina, del tipo prescritto in Italia, e dello stesso panno, ovvero di panno cachi da sottufficiale, per armi a piedi e servizi;

b) pastrano, del tipo prescritto in Italia, e dello stesso panno, ovvero di panno cachi da sottufficiale, per le armi a cavallo e su automezzi e per i reparti di fanteria indigena.

Per i marescialli dei CC. RR. dell'arma a cavallo è di foggia sarda con cappuccio foderato di panno scarlatto;

c) impermeabile, del tipo prescritto in Italia.

2. Sergenti maggiori, brigadieri e vicebrigadieri dei CC. RR.:

a) mantellina, del tipo analogo a quella da maresciallo, lunga però fino al ginocchio, di panno cachi da sottufficiale, per le armi a piedi e servizi;

b) pastrano, del tipo prescritto per la truppa, di panno cachi da sottufficiale, per le armi a cavallo e su automezzi, e per i reparti di fanteria indigena.

Per i brigadieri e vicebrigadieri dei CC. RR. dell'arma a cavallo è di foggia sarda con cappuccio foderato di panno scarlatto.

I soprabiti si portano con le stesse modalità e prescrizioni vigenti in Italia.

Con l'uniforme di marcia, o in bicicletta, è facoltativo l'uso della mantellina corta da truppa.

§ 4. — *Norme circa l'uso delle uniformi invernali ed estive.*

37. — E' data facoltà ai comandanti dei RR. Corpi di truppe coloniali, nell'ambito della rispettiva colonia, di stabilire:

a) le zone territoriali, i presidi e i periodi dell'anno, in cui — per speciali condizioni climatiche - dev'essere indossata l'uniforme invernale o quella estiva; e può essere usata — col pantalone lungo — la calzatura bianca in luogo della calzatura di cuoio naturale;

b) i casi in cui, all'infuori di quanto è previsto dalla presente circolare, può essere portato il berretto in luogo dell'elmetto e viceversa.

38. — In Somalia le uniformi invernali (grande e ordinaria) non sono obbligatorie.

§ 5. — *Norme circa l'uso delle uniformi da parte dei sottufficiali durante il soggiorno in Italia.*

39. — I sottufficiali che, per servizio o licenza, si recano in Italia, debbono vestire, secondo le circostanze, le seguenti uniformi:

a) grande uniforme, invernale od estiva;

b) uniforme ordinaria, invernale (esclusivamente di panno) od estiva.

Con qualsiasi uniforme non portano mai l'elmetto.

40. — La uniforme invernale (grande od ordinaria) si indossa dal 16 settembre al 15 giugno; l'uniforme estiva (grande od ordinaria) dal 16 giugno al 15 settembre.

41. — I sottufficiali distaccati in servizio in Italia indossano le varie specie di uniforme prescritte dalla presente circolare, con le modalità per ognuna di esse stabilite, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dai comandi di presidio.

Con qualsiasi uniforme non portano mai l'elmetto.

CAPO II.

Descrizione di taluni oggetti di divisa

§ 1. — *Oggetti obbligatori.*

42. — *Elmetto.* E' di color cachi, del tipo « coloniale » identico all'elmetto bianco prescritto per gli ufficiali dalla circolare 739 del *giornale militare* 1927 (tavola I, figure 1, 2, 3).

L'elmetto è munito di soggolo di cuoio naturale, e si completa con la coccarda ed il fregio metallico. Con la grande uniforme va guarnito con gli ornamenti di cui al n. 31, e con la grande uniforme estiva va inoltre coperto con la copertina bianca.

43. — *Coccarda.* E' di forma circolare a piccole pieghettature partenti dal centro di color verde-bianco-rosso, col verde al centro, del diametro di mm. 80.

44. — *Fregi da elmetto.* Sono di metallo argentato o dorato a seconda dell'arma o corpo, e del tutto simili a quelli usati in Italia, ovvero del tipo speciale per i reparti sottosegnati:

a) reparti di fanteria nazionale ed indigena - fregio di cornetta e fucili incrociati, sormontati dalla corona (tav. II, figura 4);

b) squadroni di cavalleria - fregio dei reggimenti lancieri (tav. III, figura 6);

c) squadroni spahis e bande - fregio dei reggimenti cavalleggieri (tav. IV, figura 8);

d) squadroni meharisti e gruppi sahariani - fregio di granata con fiamma diritta, cornetta e sciabole incrociate (tav. V, figura 10);

e) batterie indigene - fregio dell'artiglieria da montagna (tav. VI, figura 12);

f) compagnie cannonieri - fregio dell'artiglieria da campagna (tav. VII, figura 14).

I sottufficiali in forza effettiva ai reparti ed in effettivo servizio ai reparti stessi, portano nel fregio il numero (argentato o dorato) del rispettivo reparto: su tondino color verde, per i sottufficiali dei reparti indigeni; di color rosso, per i sottufficiali dei reparti nazionali.

I sottufficiali dei comandi o comunque fuori corpo, nel fregio dell'arma o corpo di provenienza sostituiscono al numero la croce di Savoia di metallo argentato o dorato, su tondino color rosso.

45. — *Cappello alla boera.* Del tipo attualmente in uso: di feltro color cachi a tese abbassate, con soprafascia di cuoio cachi e soggolo di cuoio naturale; con coccarda cappietto, e fregio granata analoghi a quelli applicati in patria per carabinieri.

46. — *Ornamenti da grande uniforme per elmetto e cappello alla boera:*

a) treccia da grande uniforme. E' dello stesso tipo di quella usata per le cordelline, a seconda dell'arma e grado. Finisce ai due capi con due asole, mediante le quali viene assicurata agli appositi gangherini esistenti sotto la tesa dell'elmetto;

b) pennacchietto per i sottufficiali dei CC. RR. E' lo stesso pennacchio prescritto in Italia, di tipo ridotto.

47. — *Copertina bianca per elmetto.* E' di tela bianca, sagomata in modo da coprire convenientemente l'elmetto, fino al margine inferiore della tesa, lasciando scoperti il fregio e la coccarda: sotto la tesa viene fermata mediante elastico applicato intorno alla copertina stessa.

48. — *Berretto.* E' di color cachi, di foggia simile al berretto grigio-verde, senza filettatura alcuna, e costruito con

panno da sottufficiale. Il soggolo (assicurato al berretto mediante due bottoni metallici piccoli), la visiera e l'alluda, sono di color marrone scuro.

I marescialli portano sul berretto il gallone distintivo di grado, in argento o in oro, identico a quello prescritto in Italia. Gli altri sottufficiali non portano alcun distintivo di grado sul berretto.

49. — *Fregi da berretto.* Sono simili a quelli da elmetto, di cui al n. 44, ricamati in oro o argento, su panno cachi (tavole II, III, IV, V, VI, VII; figure 5, 7, 9, 11, 13, 15).

50. — *Copertina bianca da berretto.* E' di tela bianca, sagomata in modo da coprire convenientemente la parte superiore del berretto fino al gallone distintivo di grado (per i marescialli), e alla fascia inferiore (per gli altri sottufficiali), lasciando scoperto il fregio.

51. — *Giubba* (tav. VIII, figure 16, 17). E' costruita con panno cachi (panno da sottufficiale) o con tela cachi o bianca.

Ha foggia identica a quella prescritta per gli ufficiali dalla circolare 739 del *giornale militare* 1927, fatta eccezione per le alette copritasca, che sono diritte anzichè sagomate.

Dev'essere piuttosto ampia, ed avere una lunghezza tale, da coprire abbondantemente il cavallo dei pantaloni.

Sul colletto, agli angoli delle estremità anteriori, sono applicate le stellette, senza alcun distintivo, fatta eccezione per i sottufficiali dei CC. RR. i quali, oltre le stellette, portano sul colletto anche gli alamari da giubbone da carabiniere soppannati in scarlatto (tav. IX, figura 19).

Le controspalline sono rigide ed amovibili, di forma rettangolare terminanti a punta verso il collo, larghe cm. 5 e mezzo, lunghe in proporzione della taglia e in modo che non sporgano dalla cucitura delle spalle. Nella parte inferiore ciascuna controspallina porta una linguetta, che partendo dalla estremità verso la cucitura della spalla, attraversa due passanti fissati al corpo della giubba, e raggiunge l'altra estremità a punta: quivi sia nella spallina che nella linguetta è praticato un foro, ed altro foro è praticato, in corrispondenza, nel corpo della giubba, in modo da potervi introdurre il perno a vite di un bottone metallico piccolo che tiene unite le varie parti.

Le controspalline sono costruite con panno cachi o con tela cachi o bianca, a seconda della stoffa della divisa (per i sottufficiali dei CC. RR. con panno o tela scarlatta), sono inoltre foderate e filettate come segue:

Grado o arma o corpo	Fodera	Filettatura
Sottufficiali dei CC. RR.	Panno scarlatto	Panno azzurro
Id. dei rep. di fant. nazionale. .	Id. id.	Id. scarlatto
Id. dei rep. di fant. e cavalleria indigena.	Id. del colore	distintivo del rep
Sottufficiali di artigl. (nazionale e indig.)	Id. giallo	Panno giallo
Id. del genio	Id. cremisi	Id. cremisi
Tutti gli altri.	Id. nero	Id. nero

I distintivi di grado sono simili a quelli usati in Italia, e si applicano in modo identico, sulle controspalline (per i marescialli) o sulle maniche (per gli altri sottufficiali).

52. — *Controspalline e cordelline da grande uniforme*:

a) controspalline (tav. X, figura 20). Sono rigide, ed hanno la stessa forma e dimensioni di quelle sopradescritte. Sono costruite con panno scarlatto, per i sottufficiali dei CC. RR.; con panno verde bandiera, per i sottufficiali delle altre armi e corpi. Per tutti, sono foderate di panno scarlatto e bordate di seta bianca.

Per i marescialli, i distintivi di grado sono applicati sul centro delle controspalline, trasversalmente;

b) cordelline. Per i sottufficiali dei CC. RR., sono identiche a quelle di prescrizione in Italia.

Per i sottufficiali delle altre armi e corpi, sono costituite da due treccie (accompagnate ciascuna da due cordoncini) delle quali una è lunga cm. 45, l'altra (che passa dietro e sotto il braccio destro) è lunga cm. 65 (tav. X, figura 21). Sono costruite in cordoncino di cotone perlato bianco o giallo (a seconda dell'arma o corpo) del diametro di mm. 4, filettato longitudinalmente di seta verde: le filettature sono in numero di sei per i marescialli e di tre per i sergenti maggiori (tav. XI, figure 23, 24).

Le cordelline terminano con un occhiello, e si prolungano in un puntale di metallo argentato o dorato, a seconda del colore dele cordelline (tav. XI, fig. 22).

53. — *Alamari per sottufficiali dei CC. RR.* Sono analoghi a quelli per giubbone da carabiniere. Devono essere applicati su panno color scarlatto con una bordatura dello stesso panno di mm. 3.

54. — *Camicia.* La camicia di tela bianca è del tipo comunemente in uso, non amidata.

La camicia cachi può essere di tela o di lana; con essa può far corpo il colletto della stessa stoffa e colore.

55. — *Colletto.* Il colletto in tela bianca è del tipo comunemente in uso, rovesciato, floscio od amidato.

Il colletto cachi è di tela o di lana, rovesciato, floscio; può far corpo con la camicia della stessa stoffa e colore.

56. — *Polsini.* Con la camicia bianca, i polsini — dello stesso colore — sono flosci, rovesciati, del tipo comunemente in uso.

Con la camicia di tela o di lana cachi, sono flosci, rovesciati, della stessa stoffa e colore della camicia.

57. — *Cravatta* (tav. IX, fig. 18). Sia la cravatta nera che quella cachi sono del tipo lungo comunemente in uso.

58. — *Bandoliera, cinturone con bretella.* Sono di cuoio naturale, dei tipi usati in Italia.

59. — *Pendagli.* Sono di cuoio naturale, sia per la grande uniforme, sia per l'uniforme ordinaria.

60. — *Dragona.* La dragona da grande uniforme è identica a quella prescritta in Italia. La dragona da uniforme ordinaria è del tipo prescritto in Italia, di cuoio naturale.

61. — *Pistola, fondina.* La pistola è del modello 89, o di altro modello, analogamente a quanto è stabilito per i sottufficiali in Italia.

La fondina è di cuoio naturale.

62. — *Pantaloni.* Sono costruiti con panno cachi (panno da sottufficiale) o con tela cachi o bianca.

I pantaloni corti hanno foggia uguale per tutte le uniformi e sono del tipo identico a quello prescritto per gli ufficiali.

I pantaloni lunghi hanno anch'essi foggia uguale per tutte le uniformi, e sono del tipo identico a quello prescritto per gli ufficiali: non debbono essere eccessivamente lunghi o corti, stretti o larghi.

63. — *Calze.* Con i pantaloni lunghi (cachi o bianchi) sono di color cachi. Debbono avere la maglia perfettamente unita, senza alcuna ornamentazione.

64. — *Calzatura.* E' di cuoio color naturale.

Con i pantaloni corti: stivaletti allacciati o ad elastico e gambali. Con i pantaloni lunghi: stivaletti allacciati o ad elastico, o scarpetta.

Lo stivaletto e la scarpetta sono dei tipi comunemente in uso, senza ornamentazioni appariscenti.

Il gambale è del tipo a stecca.

65. — *Speroni.* Del tipo usato in Italia con correggiuole di cuoio naturale.

66. — *Stellette.* Sono di metallo bianco argentato, del tipo e dimensioni identici alle stellette metalliche da ufficiale, ma a superficie liscia.

67. — *Bottoni metallici.* Sono di due tipi: uno piccolo e uno grande.

Il tipo piccolo ha il diametro di mm. 15, quello grande di mm. 22.

I bottoni sono di metallo bianco argentato o di ottone dorato a superficie liscia o con impresso il fregio dell'arma o corpo, con le stesse prescrizioni vigenti in Italia. Per i reparti di fanteria (nazionale ed indigena e senza distinzione di provenienza) e per i reparti meharisti, i bottoni in metallo bianco portano impressi, opportunamente ridotti, i fregi di cui al n. 44.

§ 2. — *Oggetti facoltativi.*

68. — *Polsi bianchi amidati.* Del tipo comunemente in uso.

69. — *Scarpetta bianca.* E' di tela, del tipo comunemente in uso, senza ornamentazioni appariscenti.

70. — *Calze bianche.* Devono avere la maglia perfettamente unita, senza alcuna ornamentazione.

71. — *Turbante per meharisti.* E' costituito da un tela di leggiero tessuto di lino o di cotone bianco.

72. — *Pantalone per meharisti.* E' di tela color nero, del tipo simile a quello usato dagli indigeni.

73. — *Fasce gambiere, calzettoni.* Sono di lana color cachi, di tessuto o a maglia: i laeci devono essere dello stesso colore delle fasce.

74. — *Scarpetta per meharisti.* — Di pelle color naturale o di tela con suola di cuoio e corda, adatta allo speciale servizio.

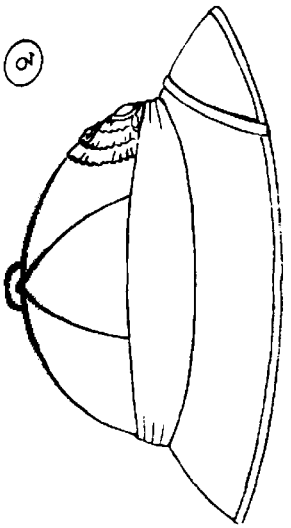
75. — *Scudiscio.* Di uno dei tipi comunemente in uso.

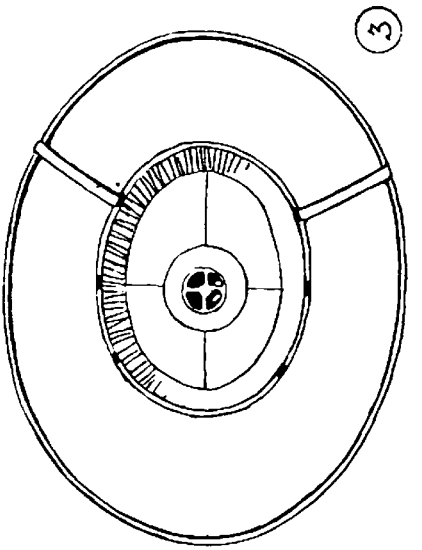
76. — *Mantellina corta.* E' di panno cachi, tipo truppa, impermeabile o no, con o senza cappuccio.

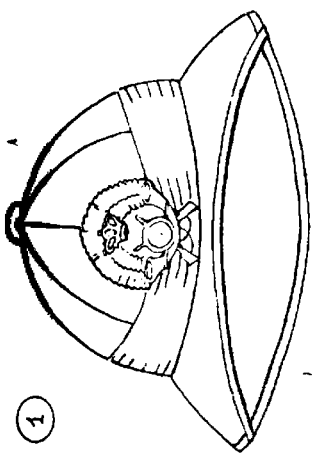
Il Ministro: FEDERZONI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TAVOLA I.



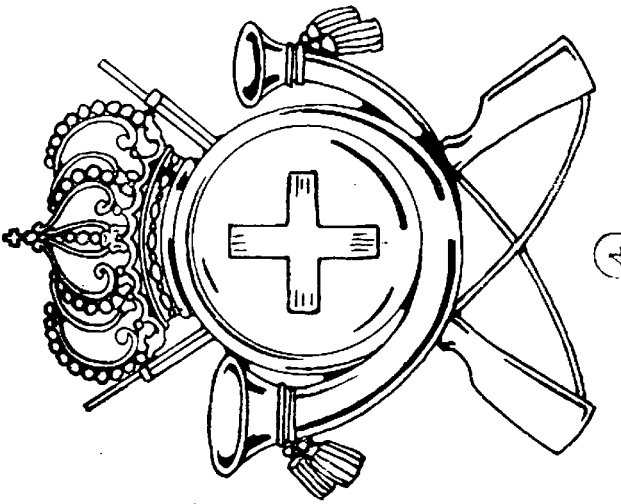




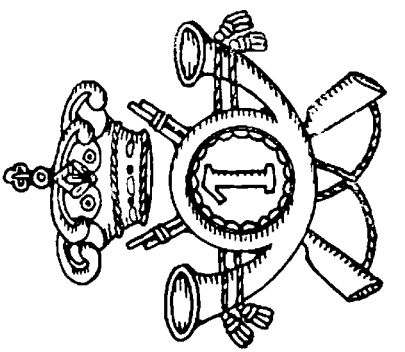
Elmetto bianco tipo coloniale

TAVOLA II.

Fregio per sottufficiali dei reparti fanteria nazionale e indigena



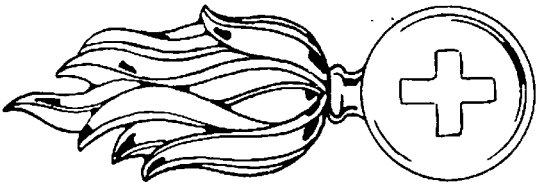
4 METALLICO



5 RICAMATO

TAVOLA III.

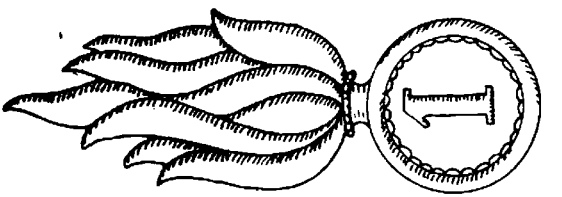
Fregio per sottufficiali degli squadroni cavalleria



METALLICO

6

7



RICAMATO

TAVOLA IV.

Fregio per sottufficiali dei reparti Spahis e Bande

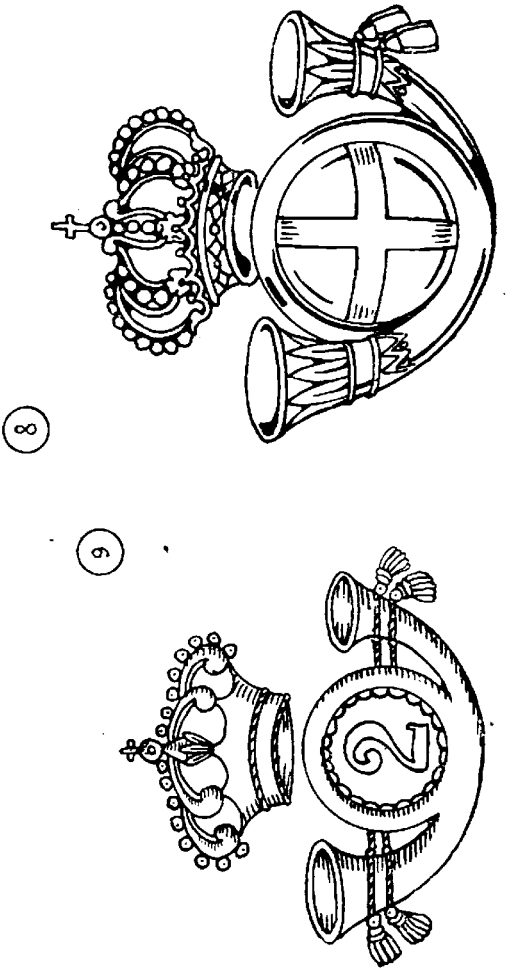
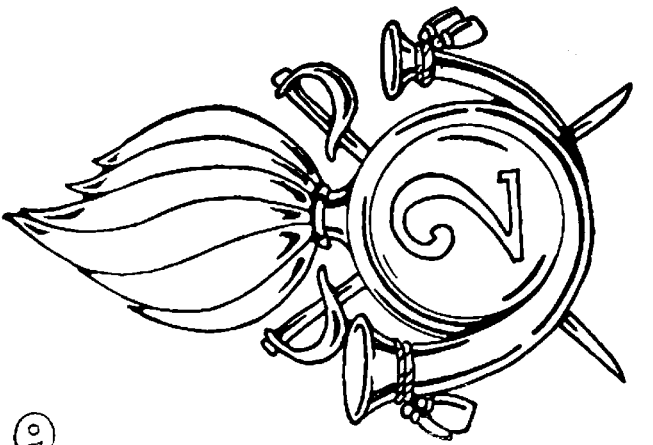


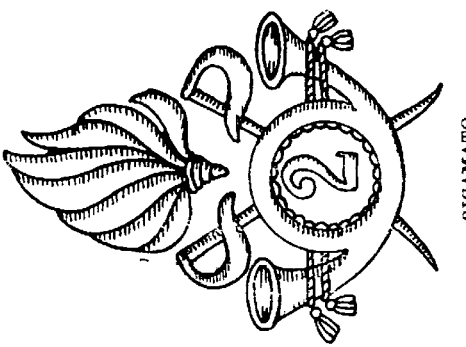
TAVOLA V.

Fregi per sottufficiali dei reparti Meharisti e Sahariani



(10) METALLICO

(11)

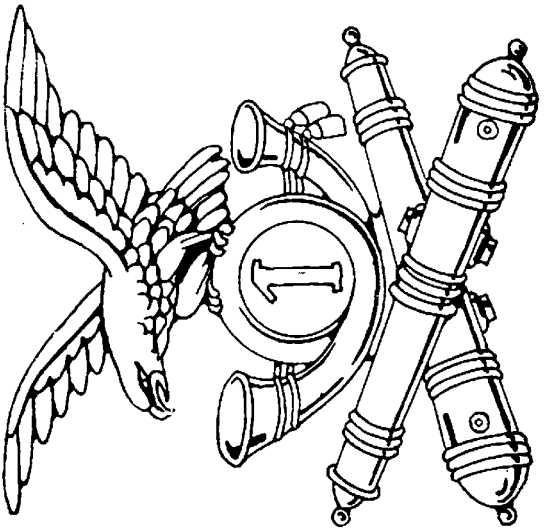


RICAMATO

TAVOLA VI.

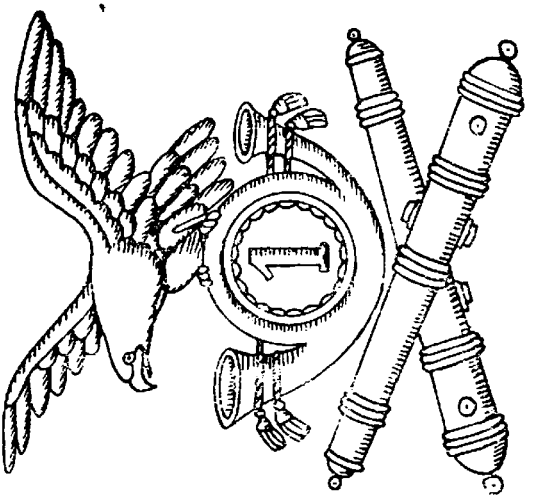
Fregio per sottufficiali delle batterie indigene

(12)



METALLICO

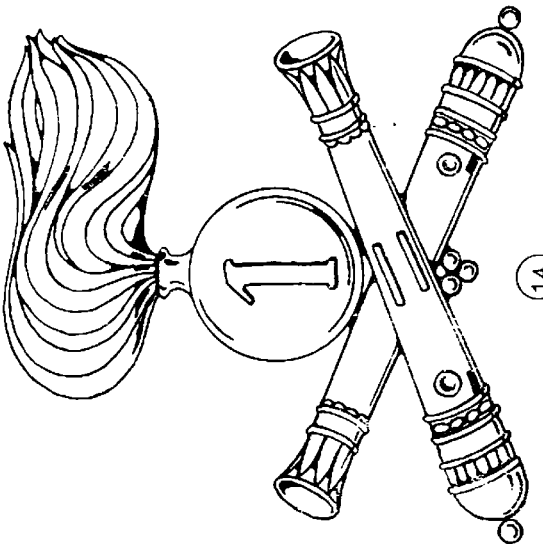
(13)



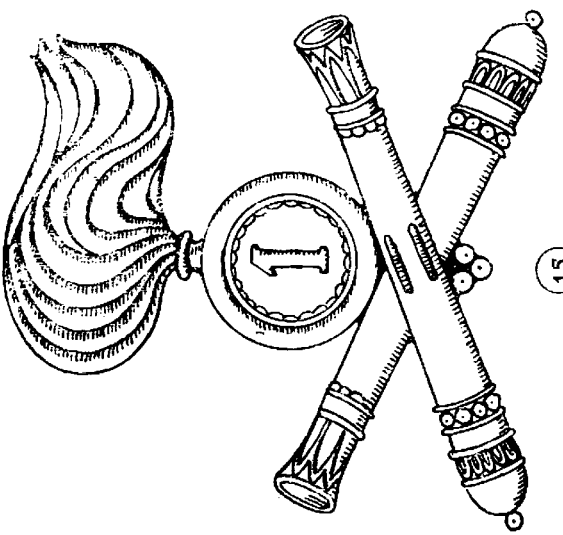
RICAMATO

TAVOLA VII.

Fregio per sottufficiali delle compagnie cannonieri



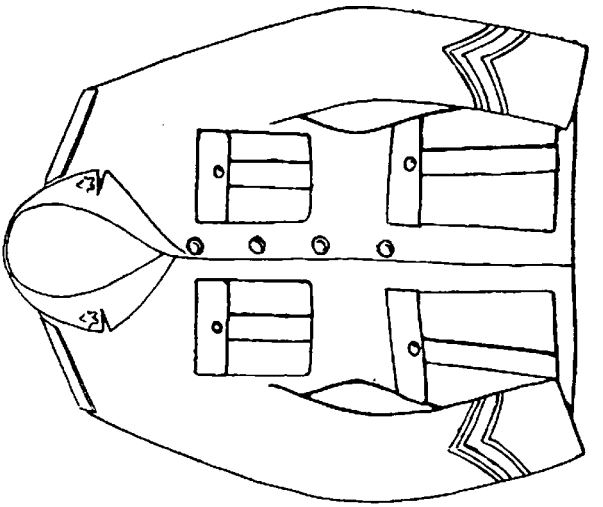
14 METALLICO



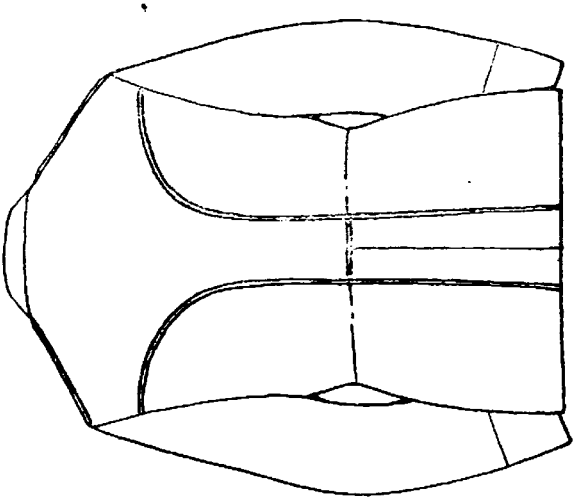
15 RICAMATO

TAVOLA VIII.

Giubba cachi o bianca per sottufficiale coloniale

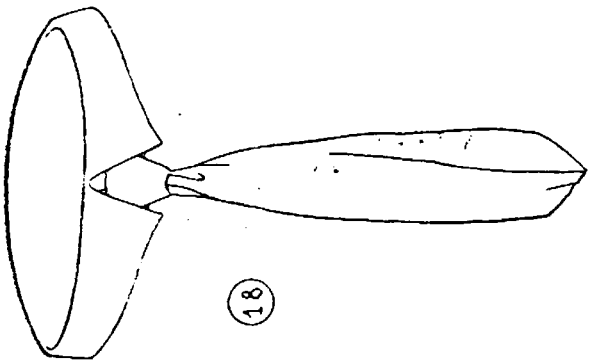


16

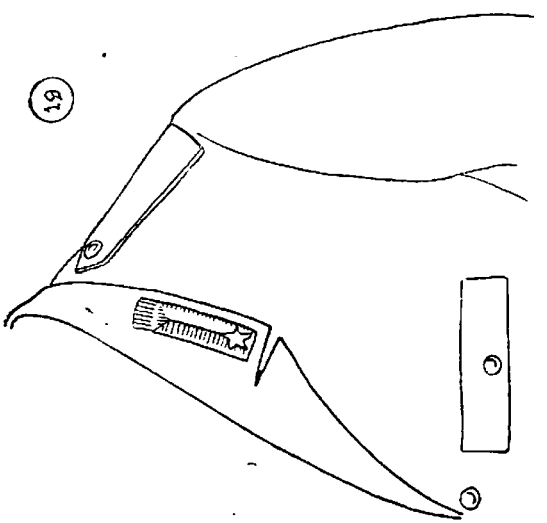


17

TAVOLA IX.



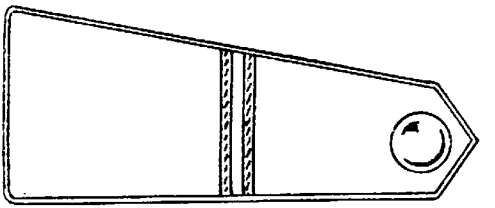
Colletto e cravatta



Alamaro per sottufficiali CC. RR.

TAVOLA X.

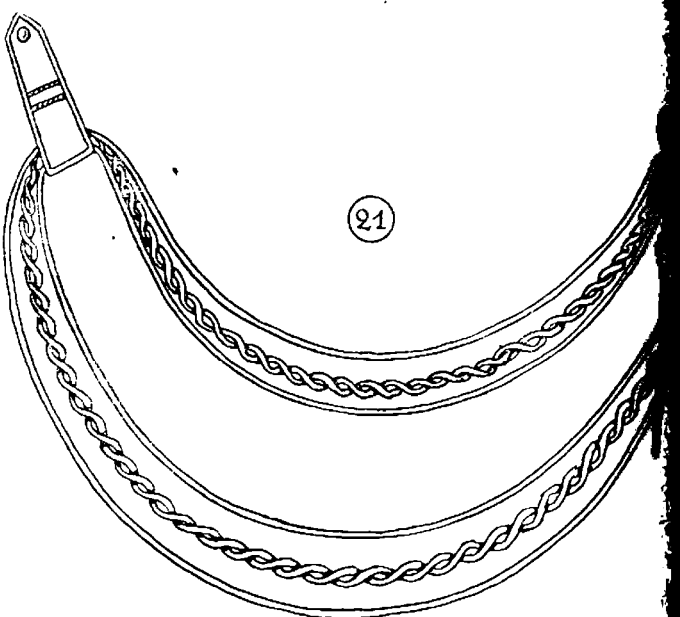
Controspallina da grande uniforme



20

bordatura da mm. 3

Cordelline da grande uniforme



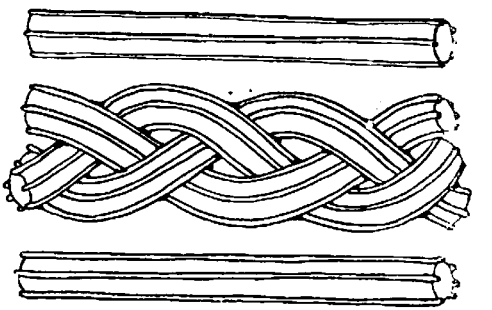
21

TAVOLA XI.

Dettaglio di puntale e cordelline



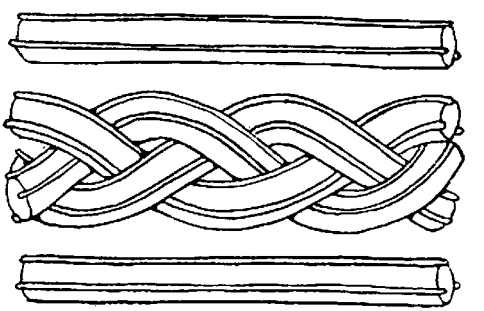
23



PER MARESCIALLI

22

24



PER SERGENTI MAGGIORI

N. 385. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Ribet per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1929.** — (Direzione generale di sanità militare). 7 giugno 1928 - Anno VI.

Sarà assegnato un premio di L. 4000 alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina sul seguente tema: « Il problema idrico negli eserciti in guerra (in territorio, oltre i confini e nelle colonie): acque salse e minerali; acque tossiche; acque inquinate - Studi e proposte ».

1. — Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma;

2. — Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole;

3. — Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili, e possibilmente dattilografate;

4. — Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina in servizio permanente effettivo, anche se a disposizione di altri Ministeri, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali medici non iscritti nei ruoli, purchè anch'essi provenienti dal servizio attivo;

5. — Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, il quale verrà ripetuto in una scheda sugellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore;

6. — Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e le schede delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre verranno bruciate senza essere aperte;

7. — L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie alla direzione generale di sanità militare è il 31 dicembre 1929; quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute;

8. — La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* e negli *Annali di medicina navale e coloniale* dei motti delle memorie presentate al concorso servirà di ricevuta ai loro autori;

9. — I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto alla Direzione generale di sanità militare, con piena facoltà ad essa di pubblicare la memoria premiata. L'autore di essa sarà tuttavia libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità al proprio lavoro anche emendato e modificato, purchè in questo caso si faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente alla aggiudicazione del premio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 386. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Verniciatura motomezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultimo capoverso della circolare 261 del *giornale militare* 1925 questo Ministero determina che anche i motomezzi debbano essere verniciati in grigio-verde.

La verniciatura del motomezzi già esistenti dovrà essere fatta mano a mano che se ne presenti la necessità per la buona conservazione del materiale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 387. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove norme per il servizio balneare militare.** — (Direzione generale di sanità militare). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

Sono state pubblicate le nuove « Norme per il servizio balneare militare » (§ 696 del Regolamento del servizio sanitario militare) edizione 1928, che sostituiscono quelle dell'edizione 15 ottobre 1919.

Tale pubblicazione sarà diramata a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Comandi, Corpi ed Uffici	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	10	10
Ministero della guerra (eccettuato la Direzione generale di sanità)	150	150
Commissione suprema di difesa	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	1	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorato delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di Corpo d'armata e Comandi militari dello Sicilia e della Sardegna	2	30
Comando di divisione	2	30
Ispettorato di mobilitazione di divisione militare	1	30
Direzione generale di sanità	250	250

Comandi, Corpi ed Uffici	Copie assegnate	Totale copie
Arma dei carabinieri reali.		
Comando generale dell'arma	5	5
Ispettorato di zona	1	5
Comando di legione	2	46
Comando raggrupp. batt e gruppo squadroni	10	10
Scuola allievi sottufficiali	2	2
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri ed i fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	2	250
Centro di formazione carri armati	2	2
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini e carri armati	1	112
Arma di cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	2	24
Comando di deposito di reggimento di cavall.	1	12
Arma di artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	1	13
Comando di reggimento di artiglieria	2	110
Comando centro controaerei	1	19

Comandi, Corpi ed Uffici	Copie assegnate	Totale copie
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	55
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	13
Stabilimenti di artiglieria	1	12
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	13
Comando reggimento del genio	1	13
Comando di deposito di reggimento del genio	1	15
Comando gruppo aerostieri	1	1
Ufficio fortificazione	1	13
Stabilimenti del genio	1	3
Comando gruppo chimico	1	1
Distretti militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	2	212
Corpo sanitario militare.		
Ispettorato di sanità militare	2	6
Direzione di sanità militare	2	26
Direzione di ospedale militare principale e secondario e infermerie presidiarie	2	68
Stabilimento militare balneo termale di Ischia e Acqui	5	10

Comandi, Corpi ed Uffici	Copie assegnate	le copie
Campo sanatorio climatico di Anzio	2	2
Istituto chimico farmaceutico militare	2	2
Corpo di commissariato militare.		
Ispettorato di commissariato militare	1	2
Direzione di commissariato militare	2	26
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	2	2
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata	1	13
Servizio automobilistico militare.		
Comando centro automibilistico	1	13
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Comando scuola di fanteria	2	2
Comando scuola di cavalleria	2	2
Accademia di fanteria e di cavalleria	2	2
Accademia di artiglieria e genio	2	2
Comando di collegio militare	2	4

Comandi, Corpi ed Uffici	Copie assegnate	Totale copie
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola centrale militare di educazione fisica	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei	1	1
Comando scuola di sanità militare	5	5
Comando scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	2	20
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali	1	13
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	1	6
Comando gruppo squadroni di rimonta	1	1
Addetti militari e missioni all'estero	1	40
Biblioteche militari	1	32
Truppe coloniali.		
Comando R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania	10	10
Comando R. corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10

Comandi, Cerpi ed Uffici	Corpo assegnato	Totale copie
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. corpo di truppe coloniali della Somalia	5	5
Deposito centrale delle truppe coloniali	2	2
Comando presidio militaree del Dodecanneso	2	2
Altri Ministeri, enti, ecc.		
Al Ministero della marina (Direzione centraledi sanità militare marittima)	20	20
Al Ministero dell'aeronautica (Gabinetto)	10	10
Al Ministero delle colonie (Ufficio militaree)	5	5
Al Ministero dell'interno (Gabinetto)	5	5
Al Ministero degli affari esteri (Gabinetto)	5	5
Al Ministero di giustizia ed affari di culto (Gabinetto	5	5
Al Ministero delle finanze (Gabinetto)	5	5
Al Ministero dell'i. p. (Gabinetto)	5	5
Al Ministero dei ll. pp. (Gabinetto)	5	5
Al Ministero dell'economia nazionale (Gabinetto	5	5
Al Ministero delle comunicazioni (Gabinetto)	5	5
Al Ministero delle corporazioni (Gabinetto	5	5
Alla direzione generale delle ferrovie dello Stato (Ufficio approvvigionamento)	5	5
Comando generale R. guardia di finanza	5	5
Comando generale M. V. S. N.	5	5
Tribunale speeciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando generale milizia nazionale forestale	1	1

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 388. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria da montagna da 75/13 - Pubblicazione n. 1880 - Edizione 1927.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria da montagna da 75/13 - Pubblicazione n. 1880 - Edizione 1927 », che — a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. Esercito Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da montagna	»	30
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	»	2
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.80; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 389. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da campagna e di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie a cavallo - Pubblicazione 1879 - Edizione 1927.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da campagna e di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie a cavallo - Pubblicazione 1879 - Edizione 1927 », che — a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. Esercito Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia.	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	15
Comando di reggimento di artiglieria a cavallo	»	10
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	»	2
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.50; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 390. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di cannoni da 75/27, Mod. 911 – Pubblicazione n. 1867 – Ediz. 1927.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di cannoni da 75/27 - Mod. 911 - Pubblicazione n. 1867 - Edizione 1927 », che — a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. Esercito Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	25
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	»	2
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,00; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 391. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria someggiata da 75/13 - Pubblicazione n. 1866 - Edizione 1927.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria someggiata da 75/13 - Pubblicazione n. 1866 - Edizione 1927 », che — a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	3
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. Esercito Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia.	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	12
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	»	2
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.00; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 392. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per capitani dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR. in Firenze.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

1. — Il Ministero ha stabilito di svolgere, annualmente, un corso di cultura professionale per capitani dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR. in Firenze.

Gli scopi del corso sono i seguenti:

a) provvedere all'integrazione della cultura professionale dei detti ufficiali;

b) facilitare la loro preparazione agli esperimenti prescritti per l'avanzamento al grado superiore;

c) concorrere al raggiungimento dello scopo comune ai vari corsi per ufficiali presso la scuola centrale CC. RR. che è quello di dare progressivamente vita ad una dottrina unica professionale, con unità di indirizzo e di metodo.

2. — Il corso avrà la durata di 80 giorni e si svolgerà normalmente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno.

Il numero dei capitani da ammettersi a ciascun corso sarà fissato annualmente.

3. — Dovranno frequentarlo tutti i capitani presumibilmente compresi nei limiti di anzianità per essere esaminati nell'anno seguente per l'avanzamento, che non abbiano in precedenza preso parte al corso e che non rinuncino a frequentarlo, e, sino a raggiungere il numero stabilito, potranno concorrere all'ammissione ad esso anche altri capitani, prescelti fra i più anziani, che ne facciano domanda.

4. — I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 2 indirizzandola al Comando generale dell'Arma dei carabinieri reali.

5. — Gli ufficiali ammessi al corso saranno preavvisati tempestivamente dal Comando generale, che li segnalerà con elenco al Ministero della guerra.

Essi continueranno a ricevere gli assegni dalle proprie legioni e lasceranno nelle rispettive sedi i loro cavalli di servizio.

6. — Il corso non comprenderà esami nè iniziali, nè finali.

7. Il trattamento per i frequentatori del corso è quello stabilito dalla circolare 460 *giornale militare* 1925.

8. — Il primo corso, che sarà svolto nel corrente anno, avrà inizio il 5 ottobre p. v. e termine il 22 dicembre successivo. Potranno esservi ammessi 25 capitani.

Le relative domande dovranno giungere al Comando generale entro il 20 agosto; gli ammessi si presenteranno alla scuola centrale di Firenze nelle ore antimeridiane del 4 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 393. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

1. — In applicazione dell'art. 45 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, (circolare 399 *giornale militare* 1927) riguardante lo stato dei sottufficiali, sono istituiti, presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, speciali corsi di abilitazione per marescialli ordinari aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.

A tali corsi possono partecipare anche ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie da almeno due anni, che siano in possesso dei requisiti indicati alla lettera *B*) del n. 4, salva la sanzione legislativa delle disposizioni appresso riportate, in quanto deroghino al R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455.

2. — Il primo corso di abilitazione avrà inizio il 15 ottbre p. v. ed avrà la durata di un anno.

3. — Gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che al termine dei corsi avranno superato le apposite prove d'esame, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e verranno senz'altro assegnati ai corpi.

Essi conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado e con anzianità assoluta posteriore a quella dei provenienti dai sottufficiali ammessi ai corsi speciali nello stesso anno scolastico.

4. — Le ammissioni ai corsi in parola si effettueranno mediante concorsi, separatamente per ciascuna delle anzidette categorie di aspiranti, e precisamente:

A) Marescialli ordinari in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

1° non superino il 32° anno di età al 31 dicembre 1928;

2° abbiano, al 15 ottobre 1928, almeno due anni di anzianità e di effettivo servizio alle truppe nel grado di maresciallo ordinario;

3° siano celibi o vedovi senza prole.

Il concorso è per esami, i quali si svolgeranno sulle materie elencate al n. 14.

Da detti esami sono dispensati i marescialli che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 15.

B) Ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie, che soddisfino alle condizioni seguenti:

1° non superino il 32° anno di età al 31 dicembre 1928;

2° abbiano, al 15 ottobre 1928, almeno due anni di effettivo servizio nelle colonie da ufficiale e, complessivamente, almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato;

3° abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle colonie in qualità di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre;*

4° siano giudicati dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi di abilitazione, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per le eventuali benemerenze di guerra;

5° siano celibi o vedovi senza prole;

6° siano dotati dello sviluppo organico e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

7° rinuncino al grado di ufficiale per assumere, temporaneamente, quello di maresciallo ordinario.

Gli aspiranti all'ammissione ai corsi di abilitazione a sensi della lettera *B*) del presente numero non saranno sottoposti ad esami.

5. — Il numero dei posti messi a concorso per i corsi di abilitazione è stabilito rispettivamente per ciascuna delle categorie di aspiranti, nel numero seguente:

A) 11 marescialli ordinari, per il corso di fanteria;
2 marescialli ordinari, per il corso di cavalleria;
11 marescialli ordinari, per il corso di artiglieria;
4 marescialli ordinari, per il corso del genio;
10 marescialli ordinari, per il corso di sussistenza.

B) 11 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di fanteria;
2 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di cavalleria;
11 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di artiglieria;
4 ufficiali subalterni di complemento, per il corso del genio;
10 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di sussistenza.

6. — Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi o corpi in cui esistano vacanze organiche.

Le aliquote sopra indicate per le rispettive categorie possono venire variate l'una a favore dell'altra, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso.

7. — Gli ufficiali di complemento e i marescialli possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma o corpo cui appartengono.

Ai corsi di sussistenza possono peraltro aspirare, oltre gli ufficiali ed i marescialli di sussistenza, anche i marescialli di fanteria, gli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione, e i marescialli delle compagnie di sanità. I marescialli provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare al corso di fanteria o a quello di sussistenza.

I marescialli addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi o corpi, seguono invece le sorti dell'arma o del corpo da cui rispettivamente provengono.

A) Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di marescialli ordinari.

8. — Le ammissioni dei marescialli ai corsi di abilitazione avvengono mediante gli esami di cui al n. 14, salvo per coloro che siano muniti dei titoli di studio di cui al n. 15.

Non possono essere ammessi a concorrere i marescialli dichiarati non idonei all'avanzamento o che vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato i corsi speciali per sottufficiali presso l'Accademia, ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

9. — I marescialli che aspirino a partecipare al concorso, presenteranno domanda per iscritto, al proprio comandante di corpo, entro il 30 giugno p. v., allegandovi i titoli di studio eventualmente posseduti.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari dal maresciallo possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, dando buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

10. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate ai comma 1° e 2°, lettera *A*), del n. 4 e non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel n. 8.

Indi, allo scopo di evitare che partecipino al concorso marescialli che debbano poi essere rimandati dall'Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con le aspirazioni del candidato, facendolo sottoporre a visita medica-collegiale presso l'ospedale principale o secondario più vicino.

Il relativo verbale di visita dovrà essere unito allo specchio individuale di proposta indicato al n. 11 comma *c*).

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del detto n. 11.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità dal maresciallo possedute la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del maresciallo, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al maresciallo stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 10 a 20.

11. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno tempestivamente al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) in modo che vi pervengano non oltre il 20 luglio p. v., pel tramite delle autorità gerarchiche, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei marescialli che abbiano presentato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei marescialli che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei marescialli proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna, l'arma o corpo di appartenenza, con l'indicazione dell'arma o corpo prescelto.

Nel caso, poi, in cui il maresciallo fosse già stato comunque proposto negli scorsi anni per i corsi speciali, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni del suddetto elenco, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione al corso speciale.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 15;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *B*), redatto in duplice copia per ognuno dei marescialli proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1 e 2).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare (mod. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo della anzianità nel grado di maresciallo ordinario;

copia del foglio caratteristico (mod. *F*);

il verbale di visita medica collegiale e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione dei quali è cenno al comma *a)* del n. 10.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i concorrenti muniti di uno fra i titoli di studio elencati al n. 15, il relativo documento.

Esso consisterà in apposito certificato rilasciato nelle forme indicate al n. 39, e contenente i punti riportati nelle singole materie. I concorrenti che presentassero il documento di cui sopra senza l'indicazione dei punti riportati saranno posti in coda alla graduatoria di cui al n. 26, comma 1°.

12. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulla proposta di ammissione e sui giudizi di esclusione dai concorsi.

Il Ministero esaminerà le proposte pervenute, e determinerà quali marescialli siano da ammettersi ai corsi di abilitazione con dispensa dagli esami, quali siano da ammettersi all'esame scritto, e provvederà quindi alle relative comunicazioni agli interessati, pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

13. — La graduatoria dei marescialli aventi titolo alla dispensa dagli esami a sensi del n. 15, sarà determinata dal Ministero per ciascuna arma o corpo secondo le norme indicate nel numero 23, con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica).

14. — Gli esami cui saranno sottoposti i marescialli aspiranti alle ammissioni consistono in una prova scritta di lingua italiana, e in quattro prove orali, rispettivamente di storia, geografia, matematica e scienze naturali, secondo i programmi che fanno seguito alla presente circolare (allegato *A*).

15. — Dagli esami di cui al precedente numero sono dispensati i marescialli muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione;

e) licenza di un R. istituto commerciale (vecchio ordinamento), oppure diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un istituto commerciale (nuovo ordinamento);

f) licenza di un R. istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'istituto nazionale d'istruzione professionale di San Michele in Roma e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

g) licenza di un R. istituto nautico.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati. Sono però ammesse le equipollenze indicate al n. 38.

I marescialli dispensati dagli esami di concorso godranno del beneficio della precedenza assoluta nelle ammissioni, giusta le norme di cui ai numeri 25 e 26.

Non si terranno corsi preparatori, nè speciali esami preliminari.

16. — L'esame scritto di lingua italiana avrà luogo il 9 agosto p. v. dalle ore 9 in poi, presso i comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe della

Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i marescialli che trovinsi in dette località).

I marescialli ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino dell'8 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

17. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i marescialli perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del corpo d'armata, il quale disporrà, se del caso per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei marescialli, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di corpo d'armata disporranno per la spedizione:

al comando dell'Accademia di Modena, dei temi svolti dai marescialli e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei marescialli e i corrispondenti nomi di località.

18. — I temi svolti da tutti i marescialli saranno esaminati presso l'Accademia di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana che fa seguito alla presente circolare, delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità

di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello *B* annesso alla presente circolare); specchio che dal Ministero sarà all'uopo spedito, in duplice copia, al comando della suddetta Accademia insieme con la lista dei marescialli prescelti, ivi compresi quelli dispensati dagli esami.

19. — I marescialli dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i marescialli in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta Accademia invierà al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole militari) un elenco nominativo di tutti i marescialli, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma o corpo, e suddistinti in dispensati dagli esami, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

20. — Gli esami orali avranno luogo dal 18 settembre p. v. presso l'Accademia di Modena per tutti i marescialli.

I marescialli ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 17 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante dell'Accademia di Modena di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami orali per i marescialli che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

21. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'Accademia di Modena, composta complessivamente di sette membri compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal maresciallo che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i marescialli saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

22. — I marescialli che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

23. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei marescialli risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare, allegato *B*), si sommano i punti di merito attribuiti al maresciallo per le qualità militari dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario, calcolati fino al 15 ottobre 1928, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei marescialli idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo,

avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva avrà la preferenza il più anziano nel grado.

Per ciascun'arma o corpo saranno fatte altrettante distinte graduatorie.

24. — I risultati complessivi del concorso dei marescialli saranno dal comando dell'Accademia di Modena trasmessi al Ministero mediante l'invio di elenchi nominativi dimostranti, distintamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto dai concorrenti.

Tali elenchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del n. 19 e quelli relativi alle parti *B* e *C* degli specchi individuali; i marescialli vi saranno inoltre iscritti per ordine di graduatoria. Agli elenchi medesimi dovrà essere allegata, per ciascun maresciallo, una copia dello specchio individuale, debitamente completata.

25. — I marescialli in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 15 avranno la precedenza nelle ammissioni in base alle norme di cui al n. 26.

26. L'ordine delle ammissioni dei marescialli ai corsi di abilitazione sarà stabilito dal Ministero, inscrivendo in apposita graduatoria generale, successivamente:

1° i marescialli con diritto alla precedenza nelle ammissioni ai sensi del n. 25. Tali candidati saranno graduati secondo le norme previste al n. 13. A parità di *media definitiva* avrà la precedenza il maresciallo più anziano nel grado.

2° i rimanenti marescialli, secondo l'ordine dettato dalle norme di cui al n. 23.

Le ammissioni verranno effettuate fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso di cui al n. 5, lettera *A*.

B) Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

27. — Le ammissioni dei subalterni di complemento ai corsi di abilitazione avvengono senza speciali esami o esperimenti.

Gli ufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne faranno domanda in iscritto, al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) e la presenteranno improrogabilmente al proprio comandante di corpo entro il 31 luglio p. v.

28. — Ciascun ufficiale dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita (su carta da bollo da L. 4 oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzato dal presidente del tribunale, con la marca da bollo prescritta per la legalizzazione;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato di stato libero;

d) dichiarazione su carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi di abilitazione, a tutti gli effetti, col grado di maresciallo ordinario.

Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di abilitazione; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

29. — Qualora taluno degli ufficiali candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 28, tali documenti potranno essere sostituiti con separate apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni, che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno ai concorsi degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme; questi ultimi dovranno comunque essere inviati, pel tramite del comando dell'Accademia di Modena, al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole) non oltre il 15 novembre p. v., pena l'allontanamento dall'istituto, e salvi i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

30. — Il comandante di corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti ed accertatosi che l'ufficiale possieda i requisiti di cui ai comma 1°, 2° 3° e 5° - lettera *B*) del n. 4, dispone, in relazione al disposto del comma 6° lettera *B*) del menzionato n. 4, che il candidato sia sottoposto ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo. Detto sanitario dovrà portare la sua speciale attenzione sull'integrità del sistema nervoso, del cuore, della vista e dell'udito, applicando le norme stabilite per gli ammittendi alle Accademie militari (V. n. 23 della circ. 316 *giornale militare* 1928). Rilascierà al riguardo una dichiarazione che sarà rimessa al Ministero in allegato agli altri documenti specificati al n. 31.

31. — Inoltre i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato, oltre l'arma o il corpo di appartenenza, in quale arma o corpo il candidato aspiri ad intraprendere i corsi di abilitazione. In altra colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 38, agli effetti del beneficio della precedenza nelle ammissioni di cui al numero stesso;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *C*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dei servizi di cui al comma 2°, lettera *B*) del n. 4;

il libretto personale;

la dichiarazione medica di cui al n. 30;

il titolo di studio rilasciato nelle forme indicate al n. 39 per i soli ufficiali che ritengano di aver diritto alla precedenza nelle ammissioni, a sensi del n. 38.

32. — I comandi di corpo trasmetteranno quindi le domande, i documenti di cui al n. 28 e gli atti di cui al precedente numero, alla prima delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di primo grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi numeri 33, 34 e 35.

33. — In relazione al disposto del comma 4°, lettera *B*) del n. 4, la prima delle autorità incaricata di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione dell'arma o corpo cui aspira, le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

34. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente numero dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

35. — Per la valutazione del requisito di cui al comma *b*) del n. 33 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* agli ufficiali che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 38;

saranno attribuiti *tre punti* agli ufficiali in possesso dei titoli di studio elencati al n. 7 della circolare 288 *giornale militare* corrente anno, oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto n. 38 della presente circolare;

saranno attribuiti *due punti* agli ufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato n. 38 della presente, o all'ultima classe di una delle scuole indicate al n. 7 della circolare 288;

sarà infine attribuito *un punto* agli ufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto n. 38 o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto n. 7.

36. — Le autorità di cui al n. 32 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e del complesso degli atti ivi indicati alla 2ª delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento.

Tali autorità si pronuncieranno a loro volta attenendosi anche esse alle norme di cui ai numeri 33, 34 e 35, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anch'esse presenti le norme di cui ai numeri 33, 34 e 35), fisseranno il *punto di merito definitivo* e rimetteranno gli atti al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) non oltre il 20 settembre p. v.

37. — Gli ufficiali in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata eventualmente decretata l'esclusione, saranno iscritti dal Ministero in altrettante *graduatorie* a seconda delle varie armi o corpi, tenendo conto del *punto di merito definitivo* a ciascuno di essi attribuito dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli ufficiali saranno ammessi ai corsi di abilitazione, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso di cui al n. 5, lettera *B*.

38. — Gli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati, e che riuniscano i requisiti presritti per tutti i candidati, saranno anteposti nelle ammissioni, agli

altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo:

a) diploma di maturità (*classica* o *scientifica*);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico, in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. istituto commerciale;

d) licenza di un R. istituto industriale, compresa quella dell'istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (S. Michele) e quella dell'istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. istituto nautico.

Sono ammessi, in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

— *Titoli equipollenti a quelli della lettera* a):

attestato di maturità del ginnasio superiore e della scuola reale superiore (scuole medie dell'ex impero Austro-Ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

— *Titoli equipollenti a quelli delle lettere b), c) e d)*:

licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un R. istituto commerciale, e delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

39. — I titoli di studio, se esibiti sotto forma di certificato equipollente all'originale, devono essere rilasciati a norma dell'art. 99 del vigente regolamento 4 maggio 1925, n. 653, dal preside se si tratta di licenza o dal Ministero dell'istruzione se si tratta di abilitazione. Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal pre-

side o dal presidente della commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci); i certificati rilasciati dai presidi dovranno, invece, essere sempre legalizzati dal provveditore agli studi o dal prefetto.

I titoli rilasciati, secondo il vecchio ordinamento, dalle scuole pareggiate sono equiparati a quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole governative. Peraltro tali titoli dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del presidente della giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

C) Norme generali.

40. — I candidati ai concorsi di cui sopra, siano essi marescialli o ufficiali subalterni di complemento, riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi di abilitazione a cura del comando dell'Accademia di Modena rispettivamente pel tramite dei comandi di corpo d'armata e delle RR. truppe delle colonie.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 ottobre all'Accademia predetta, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

41. — I marescialli ammessi ai corsi speciali conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

42. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

43. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'Accademia talun maresciallo tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di

non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellarlo dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere pel tramite gerarchico al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) con una circostanziata relazione.

44. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalla Accademia quei marescialli allievi, qualunque sia la loro provenienza, che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita ai marescialli allievi, qualunque sia la loro provenienza, la ripetizione del corso.

45. — In occasione dell'ammissione dei candidati che rivestono le qualità di maresciallo al corso di abilitazione, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'Accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso di abilitazione di cui all'art. 45 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037 per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'Accademia.

46. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione rispettivamente fra i dipendenti marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.
(alla circolare 393 *giornale militare* 1928)

Programma per gli esami di ammissione dei marescialli ordinari ai corsi di abilitazione presso la R. Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente.

Lingua italiana.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato (durata della prova 4 ore).

Non dovrà mai essere una esercitazione retorica su cose che il candidato possa non conoscere o non abbia vissuto. Il candidato può anche essere invitato a rispondere ad una lettera che venga letta, o a stendere una domanda di cui gli sarà indicato il fine.

Storia.

Conversazione (25 minuti) intesa ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

Le condizioni generali dell'Europa alla vigilia della rivoluzione francese. Cenno sulla rivoluzione francese. Napoleone e la sua opera politica e militare.

La situazione in Europa dopo il trattato di Vienna (1815): quadro riassuntivo dei principali avvenimenti europei dal 1815 al

Il Risorgimento italiano: i moti rivoluzionari dal 1815 al 1848 - la guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

4. L'Italia dal 1849 al 1861: Vittorio Emanuele II - Cavour Garibaldi. La seconda guerra per l'indipendenza italiana (1859). annessioni: la proclamazione del Regno d'Italia.

5. L'Italia dal 1861 al 1870: la terza guerra per l'indipendenza italiana (1866). La soluzione della questione romana.

6. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914. Cenno sulle nostre guerre coloniili.

7. La guerra mondiale: cause essenziali e cause occasionali Riassunto delle principali vicende politche e militari, anteriori al l'intervento dell'Italia.

8. L'intervento dell'Italia nella grande guerra. Cenno sulle operazioni nel 1915, 16, 17 con particolare riguardo al teatro d'operazione italiano.

9. Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto. L'intervento italiano in Albania, in Macedonia e in Francia.

10. L'attuale assetto politico dell'Europa: i vari Stati europei Le principali invenzioni dell'epoca contemporanea e la loro applicazione ai fini militari.

Geografia.

L'esame orale (25 m.) verterà sui seguenti argomenti:

1. Nozioni elementari di geografia (astronomica, fisica, antropica). Sguardo generale alla configurazione della superficie terracquea.

2. Lettura e costruzione elementare di carte geografiche e topografiche.

3. L'Europa: superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali. Gli Stati d'Europa: popolazioni, governi, religioni, coltivazioni, industrie, commerci, cultura, città principali, vie di comunicazione, colonie.

4. L'Italia in particolare: confini, superficie, coste, orografia, idrografia, clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione. Popolazione. Religione. Governo. Amministrazione. Esercito e marina militare. Aviazione. Istruzione.

Regioni: costumanze, ricchezze naturali, condizioni economiche, città principali di ciascuna di esse. Le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna. Vie di comunicazione.

Colonie. Emigrazione.

5. I continenti extra europei limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, alle ricchezze naturali, alle divisioni politiche e agli ordinamenti degli Stati. Terre polari.

6. Relazione di letture geografiche riferentisi agli argomenti del programma.

Matematica.

Prova orale: (25 m.) interrogazioni ed esercizi sulla seguente materia:

A) Aritmetica:

1. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi;

2. Potenze di numeri interi; calcolo con esse;

3. Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi;

4. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due più numeri interi;

5. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari;

6. Numeri decimali;

7. Sistema metrico decimale. Numeri complessi;

8. Proporzioni numeriche. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

B) Geometria:

1. Rette, semirette, piani, semipiani, angoli.

2. Rette perpendicolari, rette parallele.

3. Poligoni in particolare; triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà.

4. Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali.

6. Misura dei segmenti, degli angoli, degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore.

7. Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio.

8. Retta e piano perpendicolare. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele.

9. Prisma, parallelepipedo, piramide, cilindro, cono e sfera.

Scienze naturali.

L'esame consisterà in una conversazione (25 m.) con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, per assicurarsi che i candidati sappiano rendersi conto sommariamente dei fenomeni stessi. La materia d'esame è la seguente:

1. Caratteri chimici e fisici dei corpi. Solidi, liquidi, e gas. Corpi semplici e composti. L'aria, l'acqua, combustione, soluzione. Vari stati dell'acqua. La neve, il ghiaccio. Evaporazione, ebollizione. Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra.

Il calore, la temperatura, il termometro. Pressione del vapore e macchine a vapore. Il peso dei corpi, la pressione dell'aria, il barometro. Suoni e rumori, gli strumenti musicali. La luce, lo spettro solare, i colori. Specchi e lenti. L'elettricità, la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici.

2. Gli esseri viventi; come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione.

Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Costruzione delle sostanze organiche dai corpi minerali.

Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze tra l'apparato dirigente di un erbivoro e quello di un carnivoro; la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, per esempio, fra il bue ed il cane.

3. La respirazione, gli organi respiratori.

Respirazione acquatica e respirazione aerea: Come respiriamo, come respirano i pesci. Come si dimostra che senza ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi siano fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue, sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguiferi.

4. Come ci moviamo; lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello e del midollo spinale.

5. I nostri organi di senso; a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua.

6. Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti.

7 I principali tipi di animali e i loro caratteri.

8. Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, semi e frutti

9. Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro prodotti industriali e medicinali. Piante venefiche. Piante ornamentali

10. Relazione tra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale.

11. Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

ALLEGATO B.
alla Circolare 393 *giornale militare* 1928.
(per i marescialli ordinari)

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

del maresciallo ordinario (1) .....

appartenente al (2) .....

per l'ammissione ai corsi di abilitazione nella R. Accademia di Modena

(3).....

(1) Casato e nome.
(2) Corpo al quale il maresciallo appartiene.
(3) Indicazione dell'arma o corpo cui il maresciallo aspira.

Mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario al 15 ottobre 1928	A) Deliberazione della Commiss. d'avanzamento	B) Risultato degli esami di concorso				
	Punto di merito per le qualità militari	Lingua italiana	Storia	Geografia	Matematica	
		esperimento scritto	Prove orali			
		Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	
1	2	3	4	5	6	

Il Comandante del (3) .....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna ar
(3) Indicare il corpo.

C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
Somma delle colonne n. 2 e 8 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva: colonna 9+10)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
9	10	11	12	13

andante della R. Accademia di fanteria e cavalleria

.....

a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO C
alla circ. 393 *giornale militare* 1928
(per i subalterni in servizio alle colonie)

Specchio individuale di proposta del .....
(Grado – arma o corpo

..... aspirante all'ammissione ai corsi di
casato e nome)

abilitazione presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1928-29, a sensi della circ. 393 del *giornale militare* 1928.

Giudizi	Spazio riservato alle autorità giudicanti	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammissione)				
		Punti parziali (n. 33 circ. 393 *gior. mil.* 1928)				Totale
		a)	*b*)	*c*)	*d*)	
Giudizio di 1° grado — 1ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1). Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 1° grado — 2ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1). Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1). Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1). Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase verrà completata con la seguente dicitura: «con la classifica di cui contro». In caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: «epperciò mi astengo dal fissare il punto di merito».

N. 394. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 giugno 1928 - Anno VI.

Col 30 giugno 1928 scadranno i contratti relativi al ritiro del letame ed alla fornitura della paglia da lettiera presso i corpi a cavallo, e occorrerà provvedere ad assicurare questi servizi con la stipulazione di nuovi contratti, la cui approvazione è demandata alle autorità competenti a norma degli art. 24 e seguenti del T. U. delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928 - Anno VI, n. 263 (vedi circolare 148 *giornale militare* c. a.).

Nell'intendimento che siano osservate norme uniformi nello eseguimento delle operazioni di aggiudicazione dei nuovi appalti, si stabilisce quanto appresso:

Il contratto, riguardante il ritiro del letame, dovrà essere unico per ogni presidio e — qualora non vi ostino difficoltà — essere conglobato con quello concernente la fornitura della paglia da lettiera in tutti quei presidi in cui la paglia da lettiera non sia fornita dalle imprese foraggio.

Per quanto riflette la fornitura della paglia da lettiera, quelli dei relativi contratti che per qualsiasi motivo dovessero aver decorrenza non anteriore al 1° settembre p. v., dovranno contenere apposita clausola, in virtù della quale l'amministrazione militare, qualora il prezzo di appalto dovesse risultare superiore a quello di appalto del servizio foraggi per la rispettiva divisione militare, si riserverà di non approvare i contratti di fornitura paglia da lettiera, e, conformemente alla esplicita facoltà della quale è cenno nelle aste per il deliberamento del servizio foraggi, di affidarlo alle rispettive imprese assuntrici del servizio stesso, al minor prezzo deliberato nei loro confronti per la paglia manglativa.

La stessa clausola dovrà inserirsi nei contratti di fornitura della paglia da lettiera — anche se aventi decorrenza anteriore al 1° settembre p. v. — interessanti i presidi di quelle Divisioni militari i cui contratti di fornitura foraggi, per mancata disdetta entro il 31 maggio p. p., sono rimasti — ai sensi del n. 15 dell'avviso d'asta allegato alla circolare 337 *giornale militare* 1927 — prorogati per un altro anno dal 1° agosto p. v.

I contratti avranno in massima la durata di tredici mesi, dal 1° luglio p. v. al 31 luglio 1929. Peraltro le imprese, se richieste, saranno sempre tenute a continuare il servizio durante il mese di agosto 1929, agli stessi prezzi e condizioni del rispettivo contratto. La richiesta di proroga per il mese di agosto 1929 dovrà — eventualmente — esser fatta — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — entro il giorno 20 del precedente mese di luglio.

Al deliberamento e alla stipulazione del contratto sarà provveduto, nei presidi sedi di più corpi e reparti, dall'ufficio di commissariato dove esiste, o da uno dei corpi o reparti designati dal Comando del presidio; nei presidi sedi di un sol corpo o reparto, dal rispettivo comandante.

Tenuto conto del deprezzamento del letame, se mescolato alla spazzatura, il contratto dovrà essere limitato al ritiro del solo letame.

Per la cessione si terrà come base il peso o la misura a metro cubo o la « giornata di presenza » secondo che i comandi riterranno preferibile in relazione ai mezzi che avranno a loro disposizione e alle prescrizioni municipali relative agli orari per il ritiro del letame.

Dovrà riservarsi facoltà all'amministrazione di disporre del letame che potrà occorrere ai corpi per la coltivazione dei terreni adiacenti alle caserme e di quelli demaniali.

Se sarà possibile provocare il concorso di più offerte, si farà ricorso alla licitazione privata o si seguirà, se ritenuto più conveniente, il sistema indicato dall'art. 92 del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato, invitando, o interpellando, il maggior numero di persone o ditte che presentino ogni garanzia per la buona esecuzione del servizio e, specialmente, i comizi o consorzi agrari, quelli antifillosserici, ecc.

A parità di offerta saranno nell'aggiudicazione preferiti i comizi e i consorzi.

Se la licitazione non sia possibile, si procederà a trattativa privata.

Nei presidi nei quali si sarà seguito il sistema della trattativa privata, si dovranno indicare nelle premesse del contratto le ragioni della scelta di tale sistema.

L'assuntore del servizio dovrà normalmente fornire i seguenti quantitativi di paglia per ciascun quadrupede e per ogni giornata di presenza:

Pel periodo dal 1° aprile al 30 settembre Kg. 3;
Pel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo Kg. 3,500.

Egli dovrà, se richiesto, fornire anche un quantitativo superiore e non avrà altro diritto che al pagamento del maggior quantitativo in base al prezzo contrattuale stabilito per la razione normale.

All'acquisto della paglia da lettiera pei propri quadrupedi gli ufficiali sono liberi di provvedere come meglio ritengano; peraltro è data loro facoltà, qualora lo preferiscano, di avvalersi dell'impresa fornitrice della paglia stessa all'amministrazione militare, *ma in tal caso debbono obbligarsi di farlo per tutta la durata del contratto,* salvi i casi eccezionali previsti dal capitolato d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e riguardanti essenzialmente l'allontantmento temporaneo, oppure definitivo, dalla zona territoriale d'appalto dell'impresa.

Al fine poi di prevenire eventuali contestazioni, l'obbligo della impresa di fornire, se richiesta, la paglia da lettiera ai quadrupedi degli ufficiali allo stesso prezzo al quale la distribuisca pei quadrupedi dell'amministrazione militare, e l'obbligo degli ufficiali, quando si valgano della facoltà loro fatta, di rivolgersi, per tutta la durata del contratto, per dette forniture ad essa impresa — salve sempre le accennate eccezioni — dovranno, al caso, essere inseriti con apposita clausola nei contratti.

Qualora il contratto fornitura paglia da lettiera, che fosse stato stipulato con decorrenza non anteriore al 1° settembre p. v., ovvero per un presidio di divisione militare il cui contratto di fornitura foraggi sia rimasto prorogato pel prossimo esercizio, non venga approvato perchè il relativo prezzo d'appalto risultasse superiore al prezzo d'appalto dell'impresa divisionale pel servizio foraggi, gli ufficiali dovranno provvedere per loro conto all'acquisto della paglia da lettiera pei loro quadrupedi. Nulla vieta però, se l'impresa divisionale accetti di fornire la paglia anche pei cavalli degli ufficiali alle medesime condizioni del contratto con l'amministrazione militare, che nel contratto si inserisca apposita clausola.

Reggeranno gli appalti i « capitoli d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e la vendita del letame e delle spazzature » approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1911, n. 22, registrato alla Corte dei conti li 29 settembre 1911, D. A. Reg. 115, foglio 50; capitoli che formeranno parte integrante del contratto, ma che non occorrerà unire

al contratto stesso bastando farne in esso menzione con le modalità indicate nel § 101 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione della Guerra (vedi circolare 254 *giornale militare* c. a.).

A parziale modificazione del paragrafo 10 si dovrà nel contratto stabilire esplicitamente la facoltà per l'amministrazione militare di richiedere al fornitore anche paglia di orzo, oltre che di grano, di avena e di segala.

Il paragrafo 22 del detto capitolato dovrà nel contratto modificarsi come appresso:

« Le contestazioni sulla qualità della paglia da lettiera e sulla rispondenza di essa ai prescritti requisiti saranno decise definitivamente e inoppugnabilmente dal comandante del presidio. Le parti dovranno uniformarsi alla decisione, rimanendo escluso ogni appello, anche giudiziale.

« Per le contestazioni di altra natura, non potute definire in sede amministrativa, rimane salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. In attesa della decisione del comandante del presidio o dell'autorità giudiziaria, a seconda della natura delle contestazioni, non dovrà essere interrotto il ritiro del letame, nè la somministrazione della paglia, e, se la contestazione verte sulla qualità di questa, l'appaltatore dovrà nel frattempo provvederne altra che abbia i prescritti requisiti, altrimenti l'amministrazione potrà acquistarla dal commercio. Le maggiori spese dell'acquisto graveranno sull'appaltatore nel caso di soccombenza ».

I predetti capitolati, nel numero di esemplari strettamente necessario per uso di ufficio e per conoscenza dei concorrenti alle gare, dovranno essere chiesti dai comandi interessati a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari).

Restano, naturalmente, salve le speciali disposizioni già date o che fossero in seguito date dal Ministero circa il servizio fornitura paglia da lettiera e ritiro letame per determinati presidi o gruppi di presidi.

Avvenuta la stipulazione, copia autentica del contratto in carta libera, insieme con copia della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovrà essere trasmessa sollecitamente all'autorità competente per l'approvazione.

Le direzioni di commissariato invieranno poi, appena possibile, al Ministero un prospetto indicante il presidio, il nome del deliberatario, la data del contratto, i prezzi, la data di approvazione, gli estremi della registrazione da parte del fisco, e, ove sia richiesta, quelli della registrazione presso la Corte dei conti.

A tale uopo, appena approvati i contratti, le autorità che li hanno stipulati comunicheranno d'urgenza alle competenti direzioni di commissariato tutti i dati necessari per la compilazione del prospetto su indicato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 395 - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SCUOLE MILITARI. — **Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 giugno 1928 - Anno VI.

A datare dal 10 giugno c. a. la Scuola centrale di educazione fisica, cesserà di essere alla dipendenza del Comando delle Scuole centrali e dipenderà direttamente dal Ministero (divisione educazione fisica, istruzione preliminare e scuole militari), fermo restando quanto è disposto dal n. 5 parte 1ª del « Regolamento pel servizio territoriale ».

Continueranno a dipendere dal Comando delle Scuole centrali, le scuole centrali di fanteria, di artiglieria e del genio.

Si fa riserva di apportare la occorrente variante al R. decreto n. 1035, in data 6 maggio c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 maggio 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazz. Uff.
Allessandria .	Il comune di Olivola è aggregato a quello di Frassinello Monferrato.	n. 976 del 15 aprile 1928	1
	Il comune di Bagnasco d'Asti è aggregato a quello di Montafia.	n. 1058 del 26 aprile 1928	1
Aosta	I comuni di Chambale Saint-Denis e Verrayes sono riuniti in unico Comune con capoluogo Chambale.	n. 1066 del 26 aprile 1928	1
	I comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno Mercenasco e la frazione Carrone del comune di Candia sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione Strambino Romano.	n. 1080 del 26 aprile 1928	1
	I comuni di Challant-Saint-Victor e Challant-Saint Anselme sono riuniti in unico Comune denominato Challant con capoluogo Challant-Saint-Victor.	n. 1088 del 26 aprile 1928	1
Bergamo....	I comuni di Entratico, e Luzzana sono riuniti in unico Comune con capoluogo Entratico.	n. 1067 del 26 aprile 1928	1
	I comuni di Zorzino e Riva di Solto sono riuniti in unico Comune denominato Riva di Solto.	n. 1087 del 26 aprile 1928	1
Bolzano	I comuni di Lavalle, Longiarù e S. Martino sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo S. Martino in Badia.	n. 1081 del 26 aprile 1928	1
	I comuni di Corvara in Passiria, Moso e Plata sono riuniti in unico comune con capoluogo Moso.	n. 1083 del 23 aprile 1938	1

ncia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
.....	I comuni di Curon, Rèsia, San Valentino alla Mutta e Vallelunga sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Curon-Venosta ».	n. 1092 del 26 aprile 1928	127
	Il comune di Vanga è aggregato a quello di Rènon.	n. 1091 del 26 aprile 1928	127
.....	Il comune di Degagna è aggregato a quello di Vobarno.	n. 1065 del 26 aprile 1928	126
	I comuni di Provaglio Sopra e Provaglio Sotto sono riuniti in unico comune denominato Provaglio.	n. 1070 del 26 aprile 1928	126
.....	I comuni di Figu, Gonnosnò e Sini sono aggregati a quello di Baressa.	n. 978 del 15 aprile 1928	115
	I comuni di Monserrato, Pirri Quartuccio e Selargius sono aggregati a quello di Cagliari.	n. 1056 del 26 aprile 1928	126
	I comuni di Tuili, Turri, Setzu, Genuri sono riuniti in unico comune con capoluogo Tuili.	n. 1059 del 26 aprile 1928	126
	I comuni di Mogorella, Ruinas e S. Antonio Ruinas sono riuniti in unico comune denominato Mogorella Ruinas con sede del capoluogo a Mogorella.	n. 1060 del 26 aprile 1928	126
asso..	Il comune di Acquaviva d'Isernia è aggregato a quello di Forlì del Sannio.	n. 979 del 15 aprile 1928	115
	Il comune di Castelverrino è aggregato a quello di Pietrabbondante.	n. 1068 del 26 aprile 1928	126
[redacted]..	La denominazione del comune di di Laglio risultante dall'unione dei comuni di Brienno e Laglio è modificata in quella di Laglio Brienno.	n. 972 del 15 aprile 1928	115

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Como.....	I comuni di Maccio e Civello sono riuniti in unico comune denominato « Villa Guardia » con capoluogo a Maccio.	n. 973 del 15 aprile 1928
	I comuni di Margno e Crandola sono riuniti in unico comune con capoluogo Margno.	n. 981 del 15 aprile 1928
	I comuni di Cavallasca, Drezzo e Parè sono riuniti in unico comune denominato Lieto Colle.	n. 1061 del 26 aprile 1928
	I comuni di Bulgorello, Cadorago e Caslino in Piano sono riuniti in unico comune con capoluogo Cadorago.	n. 1062 del 26 aprile 1928
	I comuni di Lucino e Montano Comasco sono riuniti in unico comune denominato Montano Lucino con capoluogo Lucino.	n. 1086 del 26 aprile 1928
Cosenza.....	I comuni di Calopezzati e di Crosia sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Calopezzati.	n. 1057 del 26 aprile 1928
Cuneo.....	I comuni di Alma, Albaretto Valle di Macra e Celle di Macra sono riuniti in unico comune denominato Macra con sede del capoluogo ad Alma.	n. 980 del 15 aprile 1928
	I comuni di Melle e di Valmala sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Melle.	n. 1033 del 15 aprile 1928
	Il cumune di Camo è aggregato a quello di Santo Stefano Belbo.	n. 1063 del 26 aprile 1928
	I comuni di Gaiola e Moiola sono riuniti in unico comune denominato Gaiola-Moiola con capoluogo Gaiola.	n. 1064 del 26 aprile 1928

...cia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
....	I comuni di Corneliano d'Alba e Piobesi d'Alba sono riuniti in unico comune con capoluogo Corneliano e denominazione Corneliano d'Alba.	n. 1071 del 26 aprile 1928	126
....	I comuni di Antronapiana e Schieranco sono riuniti in unico comune denominato Antrona Schieranco con capoluogo Antronapiana.	n. 983 del 15 aprile 1928	115
	I comuni di Agnellengo e Alzate con Linduno sono aggregati al comune di Momo.	n. 1069 del 26 aprile 1928	126
....	Il comune di Peglio è aggregato a quello di Urbania.	n. 982 del 15 aprile 1928	115
....	I comuni di Maranola e Castellonorato sono aggregati al comune di Formia.	n. 1072 del 26 aprile 1928	126
...	Il comune di Montagna è autorizzato a modificare la propria denominazione in Montagna in Valtellina.	n. 995 del 15 aprile 1928	116
...	Il comune di Andalo è autorizzato a modificare la propria denominazine in Andalo Valtellino.	n. 996 del 15 aprile 1928	116
...	I comuni di San Germano Chisone, Tramollo e Inverso-Porte sono riuniti in unico comune con capoluogo Germano Chisone.	n. 971 del 15 aprile 1928	115
	I comuni di Meano e di Pomaretto sono aggregati a quello di Perosa Argentina.	n. 974 del 15 a[illegible]rile 1928	115
	I comuni di Prarostino e Roccapiatta sono aggregati a quello di S. Secondo di Pinerolo.	n. 975 del 15 aprile 1928	115
	Il comune di Inverso Pinasca è unito a quello di Pinasca.	n. 977 del 15 apr[illegible]le 1928	115

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Udine.....	I comuni di Camino di Codroipo e Rivolto sono aggregati a quello di Codroipo.	n. 1089 del 26 aprile 192[illegible]
	I comuni di Camporosso in Valcanale e Fusine in Val Romana sono aggregati al comune di Tarvisio.	n. 1090 del 26 aprile 192[illegible]
Varese.....	I comuni di Castel Seprio e Rovate sono aggregati a quello di Carnago.	n. 1082 del 26 aprile 192[illegible]
	I comuni di Barzola e Capronno sono aggregati a quello di Angera.	n. 984 del 15 aprile 192[illegible]
	Il comune di Barza è aggregato a quello di Ispra.	n. 1084 del 26 aprile 192[illegible]
Verona.....	I comuni di Correzzo e Gazzo Veronese sono riuniti in unico comune denominato Gazzo Veronese.	n. 1085 del 26 aprile 192[illegible]

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono stati territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man[illegible] riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta [illegible] fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici pro[illegible] ciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo [illegible] la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificat[illegible]

ERRATA-CORRIGE

Dispensa n. 23ª, anno 1928, circolare n. 336:

A pagina 953 ai capitani medici dopo GONZALES Alfredo aggiungere MORELLI Mario.

PREZZO L. 2,50

(3252) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1928 - ANNO VI — 15 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 396 - 29 dicembre 1927 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2824 col quale sono modificati gli art. 2 e 6 dello statuto della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso » . . . . . *Pag.* 1241

» 397 - 15 aprile 1928 - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1048 - Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di S. Giuliano di Susa . . . . . » 1243

» 398 - 17 maggio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1124 - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato. . . . . » 1244

» 399 - 28 maggio 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1223 - Aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito . . . . . » 1245

» 400 - 31 maggio 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1224 - Dipendenza e attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri » 1248

N. 401 – 31 maggio 1928 – Anno VI — CAVALLI. — Situazioni trimestrali dei quadrupedi di truppa – Disposizioni particolari circa i cavalli concessi definitivamente d'agevolezza agli ufficiali . . . . . *Pag.* 1250

» 402 – 31 maggio 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Bisaccia per bardatura a sella da truppa » 1265

» 403 – 8 giugno 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908 . . . . . » 1265

» 404 – 8 giugno 1928 – Anno VI — SOTTUFFICIALI. — Fogli matricolari e caratteristici . . . . . » 1266

» 405 – 14 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze . . . . . » 1267

» 406 – 14 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1269

» 407 – 14 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1270

» 408 – 14 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste . . . . » 1271

» 409 – 14 giugno 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . » 1271

» 410 – 14 giugno 1928 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1274

N. 411 - 14 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti alla composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito *Pag.* 1274

» 412 - 14 giugno 1928 - Anno VI — DISCIPLINA MILITARE. — Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio permanente effettivo » 1275

» 413 - 14 giugno 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico » 1275

» 414 - 14 giugno 1928 - Anno VI — MATRICOLA. — Annotazioni matricolari per militari automobilisti . . » 1277

» 415 - 14 giugno 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni riguardanti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile e l'ammissione all'effettiva riduzione di servizio pei militari col titolo a ferma riducibile. . . . . » 1277

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1283

AVVISO . . . . . » 1286

Circolare N. 396. — FONDAZIONI. - R. decreto n. 2824 col quale sono modificati gli art. 2 e 6 dello statuto della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso». — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475, col quale fu eretta in ente morale la « *Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso* », e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, con la quale il comando della divisione militare di Treviso e il comando della brigata di fanteria (Marche), di stanza nella stessa città, sono stati sciolti;

Riconosciuta la necessità di modificare in conseguenza gli art. 2 e 6 dello statuto organico della detta Fondazione, approvato col citato R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 6 dello statuto organico della « *Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso* », approvato col R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Il capitale di cui al precedente art. 1, in cartelle del Prestito del Littorio, convertite in un certificato di rendita nominativo intestato alla suddetta Fondazione, sarà depositato presso il Comando del Presidio militare di Treviso ».

« Art. 6. — All'assegnazione dei premi provvederà apposita commissione composta dal comandante del Presidio militare di Treviso, dai comandanti dei reggimenti e dei reparti distaccati, di stanza in Treviso e dal comandante locale dell'Arma dei carabinieri, previo esame delle proposte motivate inoltrate dai comandanti di compagnia (o reparti equivalenti) che dovranno pervenire al comando del Presidio 15 giorni prima dell'assegnazione dei premi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 397. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1048 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di S. Giuliano di Susa.** — (Direzione generale del genio). — 15 aprile 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 124, del 28 maggio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il Regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 82;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di San Giuliano di Susa sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 398. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1124 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 17 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132, del 6 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

N. 399. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. decreto-legge n. 1223 - Aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 28 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente,

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modificazioni all'ordinamento del Regio esercito metropolitano, nonchè di assicurare la normale efficienza dei quadri dei subalterni di talune armi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive sue modificazioni, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Art. 8. — Il comma *e*) è sostituito dal seguente: « L'ispettore delle truppe celeri ed il generale a lui addetto, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto ».

Art. 17. — L'ultimo capoverso di questo articolo è soppresso.

Art. 2.

Negli organici degli ufficiali, di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sono aggiunti:

Generale di Corpo d'armata	1
Generale di brigata d'artiglieria (Comandante di artiglieria di Corpo d'armata)	1
Generale di brigata del genio (Comandante del genio di Corpo d'armata)	1
Colonnelli medici.	2
Colonnello commissario.	1

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, in deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, di effettuare ammissioni a corsi straordinari della durata non inferiore ad un anno, presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, tra giovani che abbiano compiuto i primi quattro anni degli studi universitari di ingegneria ed abbiano superato gli esami nelle relative materie di insegnamento obbligatorio.

All'atto dell'ammissione, i giovani in parola saranno nominati sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria e del genio.

Quelli di essi invece che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento, se sottotenenti continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza conservando la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado assumendo quello di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla Scuola di applicazione.

Al termine del corso saranno nominati tenenti in servizio permanente seguendo, in anzianità, i tenenti che nello stesso anno scolastico verranno ad ultimare l'intero corso di applicazione.

La facoltà di cui sopra è limitata all'anno scolastico 1928-1929.

Art. 4.

Ai giovani di cui all'articolo precedente è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina a tenente, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Ai giovani medesimi che non provengano dai subalterni di complemento e che cessino, per qualsiasi motivo, di appartenere ai corsi, o che non conseguano l'idoneità al termine di essi, potrà essere revocata la nomina a sottotenente di complemento.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si applicano anche ai giovani ammessi al 3° anno dell'Accademia di artiglieria e genio nel 1927 e nel 1928, in virtù dell'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1927, n. 1743.

Art. 5.

Nel ruolo del personale civile insegnante negli istituti militari, da conservarsi fino ad eliminazione, a termini dell'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è incluso l'attuale insegnante di meccanica razionale presso la R. Accademia di artiglieria e genio.

All'anzidetto insegnante sarà, a tutti gli effetti, attribuito il grado 6° dell'ordinamento gerarchico in vigore.

Art. 6.

L'organizzazione prevista dal presente decreto verrà raggiunta con particolari disposizioni del Ministro per la guerra.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 avranno effetto dal 1° giugno 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 400. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1224 – Dipendenza e attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri.** — (Gabinetto). — 31 maggio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 137, del 13 giugno 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore delle truppe celeri ha il grado di generale di divisione e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende alla istruzione dei bersaglieri e della cavalleria ed agli studi ed esperimenti relativi all'ordinamento, al personale, al servizio speciale, ai materiali ed ai quadrupedi di tali truppe ed a tutto quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessarle.

Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i comandi superiori di cavalleria, con la Scuola di cavalleria e con i reggimenti bersaglieri.

Art. 2.

L'ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione dei bersaglieri e della cavalleria in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni riguardanti le truppe celeri;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche e di impiego riflettenti i bersaglieri, la cavalleria ed i reparti delle varie armi, specialità e servizi dei quali sia previsto l'impiego in guerra in unione alle truppe celeri.

Per sua opportuna norma, negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito e dagli altri ispettori, sulle questioni che hanno attinenza cogli studi stessi.

Art. 3.

L'ispettore fa proposta al Capo di Stato Maggiore dell'esercito per le esercitazioni speciali dei bersaglieri e della

cavalleria e pel concorso a tali esercitazioni di altre armi, specialità e servizi. Secondo gli ordini ricevuti, e previ accordi coi comandi di Corpo d'armata interessati, dà le conseguenti disposizioni esecutive, e, eventualmente, assume la direzione delle esercitazioni stesse.

Art. 4.

L'ispettore, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri ed ai reggimenti e alla Scuola di applicazione di cavalleria e ne riferisce al Ministero della guerra, informandone il Capo di Stato Maggiore dell'esercito e i comandanti di Corpo d'armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 5.

Esercita azione di vigilanza sul personale dei bersaglieri e di cavalleria e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso Riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio, che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei comandi interessati.

Art. 6.

E' dal Ministero consultato sulle principali questioni riflettenti il servizio e lo sport ippico, per quanto interessa l'arma di cavalleria, e inoltra al Ministero le proposte che ritiene utili su tale argomento.

Art. 7.

L'ispettore può avere alle sue dipendenze un generale addetto, avente il grado di generale di brigata, che egli incarica di sovraintendere, secondo le sue direttive e sotto la sua costante ingerenza, a taluni rami particolari di istruzione e di servizio tecnico dei bersaglieri o della cavalleria.

Nel campo delle attribuzioni che gli sono assegnate, il generale addetto corrisponde direttamente — firmando *per l'ispettore* — coi comandi superiori di cavalleria o coi comandi dei reggimenti bersaglieri.

Può, per delega dell'ispettore e sempre previa autorizzazione ministeriale, seguire ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri ed ai reggimenti e alla Scuola di applicazione di cavalleria, quando però il comandante della Scuola o i comandanti superiori di cavalleria da cui il reggimento ispezionato dipende non siano più elevati in grado o più anziani.

Art. 8.

Il presente decreto sostituisce ed abroga i Regi decreti n. 159 e n. 161 del 17 febbraio 1927 - Anno V relativi alle dipendenze ed alle attribuzioni dell'ispettore dei bersaglieri e dell'ispettore della cavalleria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 401. — CAVALLI. — **Situazioni trimestrali dei quadrupedi di truppa – Disposizioni particolari circa i cavalli concessi definitivamente d'agevolezza agli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 31 maggio 1928 – Anno VI.

Questo Ministero dispone che, a partire dal prossimo esercizio finanziario 1928-29, le *dimostrazioni degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa,* prescritte dal § 21 dell'Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. Esercito, siano conformi ai sottoindicati modelli (allegati n. 1, 2 e 3), i quali sostituiscono i corrispondenti attualmente in uso:

— *mod.* 177 *del cat.* — da adoperarsi da tutti i corpi in genere, eccettuati i depositi allevamento quadrupedi;

— *mod.* 515-*B del cat.* — da adoperarsi dai depositi allevamento quadrupedi, per i soli *equini;*

— *mod.* 515-*B-bis del cat.* — id. id. per i soli *vaccini.*

Dal 1° luglio p. v., viene inoltre adottato come stampato regolamentare, che ha assunto il n. 174 del cat. (allegato n. 4), il modulo di *dichiarazione di accettazione definitiva* che gli ufficiali debbono rilasciare per i cavalli loro concessi d'agevolezza dall'amministrazione militare, e per il cui uso valgono le indicazioni poste a tergo del modello stesso, restando in pari tempo abolita l'altra dichiarazione di cui è cenno al n. 75 dell'atto 179 del *giornale militare* 1899.

Dalla data suddetta s'intendono abrogate le circolari 187 del *giornale militare* 1914, 659 del 1926 e 505 del 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Istruzione
per le matricole dei quadrupedi di truppa
del R. Esercito (§ 21)

ALLEGATO 1.
N. 177 del catalogo
(R. 1928 - VI)

(Corpo) .....

Dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa effettivi al... suddett..... durante il ...° trimestre dell'esercizio finanziario 19...-9.....

Indicazione dei movimenti	Numero dei quadrupedi suddivisi per specie: cavalli	muli	asini	in totale
Era la forza al primo giorno del trimestre				
AUMENTI				
(a) Avuti di nuova rimonta dai depositi allevamento quadrupedi				
(b) Avuti di pronto servizio dalle commissioni militari di rimonta				
c) Avuti per acquisti diretti dal commercio				
d) Avuti in restituzione o cessione da ufficiali (o loro eredi)				
e) Avuti per trasferimento da altri corpi				
f) Avuti per altri motivi				
Totali degli aumenti				
Totali, compresi gli aumenti				
DIMINUZIONI				
g) Morti, abbattuti o ceduti alle scuole di veterinaria				
h) Venduti per riforma od ai macelli di carne equina				
i) Ceduti definitivamente d'agevolezza ad ufficiali				
l) Ceduti ad altre Amministrazioni				
m) Passati effettivi ad altri corpi				
n) Perduti di forza per altri motivi				
Totali delle diminuzioni				
Rimane la forza al primo giorno del trimestre successivo				

N. di protocollo.

Al Ministero della guerra
Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico
R O M A

Si trasmette, a senso del § 21 dell'Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. Esercito, con allegati n.... fogli matricolari dei quadrupedi radiati dai ruoli nel corso del trimestre.

....., addì ..... 19....

IL COMANDANTE DEL CORPO

.....

NB. – Del presente modello sono stampati anche fogli intermedi.

AUMENTI

Numero d'ordine	VARIAZIONI (in sunto)	Nome dei quadrupedi	Specie dei quadrupedi	(1) dei quadrupedi	Data dei movimenti 19...	Matricola assunta al corpo

(1) Numero di rimonta o di matricola cui era ascritto il quadrupede.

DIMINUZIONI

Numero d'ordine	VARIAZIONI (in sunto)	di quadrupedi: Nome	Specie	(1)	Data dei movimenti 19...	Matricola assunta al nuovo corpo

(1) Numero di matricola cui era ascritto il quadrupede.

NOTIZIE COMPLEMENTARI.

(Segnare, in questo spazio, il numero e la specie dei quadrupedi che, pur essendo *effettivi* al corpo che trasmette la dimostrazione, sono comandati a prestare servizio presso altri corpi o reparti di altri corpi).

AVVERTENZE.

1. — Per gli enti che nel corso dell'esercizio finanziario assumono una diversa denominazione, indicare anche, tra parentesi, nel frontespizio del modello, la denominazione che avevano al principio dell'esercizio.

2. — I reggimenti di artiglieria da campagna trasmetteranno due distinte dimostrazioni, una per i quadrupedi delle *batterie*, ed una per quelli delle *compagnie treno*.

3. — Le variazioni nominative degli « aumenti » e delle « diminuzioni » della forza saranno inscritte, nei quadri rispettivi, indipendentemente dalla loro successione cronologica e seguendo invece l'ordine delle voci indicate nel prospetto statistico riassuntivo della prima pagina del presente modello, raggruppando, in ciascuna voce, le variazioni che si riferiscono ad uno stesso corpo.

4. — Per i quadrupedi passati *effettivi* da un corpo ad un altro, il corpo ricevente, nel comunicare a quello perdente i nuovi numeri di matricola assunti dai quadrupedi stessi, parteciperà anche il giorno in cui li avrà presi in forza, per modo che le variazioni da inserire negli « aumenti » e nelle « diminuzioni » delle rispettive dimostrazioni, figurino sempre sotto la medesima data.

5. — A ciascuna dimostrazione dovranno allegarsi i *fogli matricolari* dei quadrupedi portati in diminuzione della forza (eccezione fatta soltanto per quelli passati effettivi ad altri corpi), nonchè le *dichiarazioni di accettazione definitiva* dei cavalli concessi d'agevolezza agli ufficiali.

L'ultima variazione inscritta nei detti fogli matricolari dovrà essere convalidata con le firme dell'ufficiale di matricola e del capo ufficio d'amministrazione del corpo.

ALLEGATO 2.

Istruzione
per le matricole dei quadrupedi di truppa
del R. Esercito. (§ 21).

N. 515 B del catalogo
(R. 1928 - VI)

DEPOSITO ALLEVAMENTO QUADRUPEDI DI .....

Dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni avvenute negli EQUINI effettivi al suddetto Deposito, durante il ... trimestre dell'esercizio finanziario 19.. - 9..

Indicazione dei movimenti	Numero dei quadrupedi suddivisi per specie			in totale
	cavalli	muli	asini	
Era la forza al primo giorno del trimestre				
AUMENTI				
(a) Avuti dalle commissioni militari di rimonta				
(b) Avuti in restituzione o cessione da da ufficiali (o loro eredi)				
(c) Avuti per trasferimento da altri corpi				
(d) Nati nel deposito				
(e) Avuti per altri motivi				
Totali degli aumenti				
Totali, compresi gli aumenti				
DIMINUZIONI				
(f) Morti, abbattuti o ceduti alle scuole di veterinaria				
(g) Venduti per riforma od ai macelli di carne equina				
(h) Ceduti definitivamente d'agevolezza ad ufficiali				
(i) Ceduti ad altre Amministrazioni o ad allevatori				
(l) Passati effettivi ad altri corpi				
(m) Perduti di forza per altri motivi				
Totali delle diminuzioni				
Rimane la forza al primo giorno del trimestre successivo				

N. di protocollo.

Al Ministero della guerra
Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico
R O M A

Si trasmette, a senso del § 21 dell'Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. Esercito, con allegati n. ... fogli matricolari dei quadrupedi radiati dai ruoli nel corso del trimestre.

....., addì ..... 19....

IL DIRETTORE DEL DEPOSITO

.....

NB. — Del presente modello sono stampati anche fogli intermedi.

AUMENTI

Numero d'ordine	VARIAZIONI (in sunto)	Nome dei quadrupedi	Specie dei quadrupedi	(1) dei quadrupedi	Data dei movimenti 19...	Matricola assunta al deposito

(1) Numero di rimonta o di matricola cui era ascritto il quadrupede.

DIMINUZIONI

Numero d'ordine	VARIAZIONI (in sunto)	Nome dei quadrupedi	Specie dei quadrupedi	(1) dei quadrupedi	Data dei movimenti 19...	Matricola assunta al nuovo corpo

(1) Numero di matricola cui era ascritto il quadrupede.

RIPARTIZIONE DELLA FORZA:

Specie dei quadrupedi		In allevamento		Stalloni		Fattrici		In addestr. presso gli Squadr. di Rimonta	In servizio al Deposito	In altre posizioni	Razza	Totale
		al Dep.to	a fida	al Dep.to	a fida	al Dep.to	a fida					
Cavalli	minori di 2 anni											
	di 2 anni											
	» 3 »											
	» 4 »											
	» 5 anni ed oltre											
	Totale cavalli											
Muli	minori di 2 anni											
	di 2 anni											
	» 3 »											
	» 4 »											
	» 5 anni ed oltre											
	Totale muli											
Asini	minori di 2 anni											
	di 2 anni											
	» 3 anni											
	» 4 anni											
	» 5 anni ed oltre											
	Totale asini											
	TOTALI GENERALI											

AVVERTENZE.

1. — Le variazioni nominative degli « aumenti » e delle « diminuzioni » della forza saranno inscritte, nei quadri rispettivi, indipendentemente dalla loro successione cronologica e seguendo invece l'ordine delle voci indicate nel prospetto statistico riassuntivo della prima pagina del presente modello, raggruppando, in ciascuna voce le variazioni che si riferiscono ad uno stesso corpo.

2. — Per i quadrupedi passati effettivi da un corpo ad un altro il corpo ricevente, nei comunicare a quello perdente i nuovi numeri di matricola assunti dai quadrupedi stessi, parteciperà anche il giorno in cui li avrà presi in forza, per modo che le variazioni da inserire negli « aumenti » e nelle « diminuzioni » delle rispettive dimostrazioni, figurino sempre sotto la medesima data.

3. — A ciascuna dimostrazione dovranno allegarsi i *fogli matricoldri* dei quadrupedi portati in diminuzione della forza (eccezione fatta soltanto per quelli passati effettivi ad altri corpi), nonchè le *dichiarazioni di accettazione definitiva* dei cavalli concessi d'agevolezza agli ufficiali.

L'ultima variazione inscritta nei detti fogli matricolari dovrà essere convalidata con le firme dell'ufficiale di matricola e del capo ufficio d'amministrazione del deposito.

Istruzione
per le matricole dei quadrupedi di truppa
del R. Esercito (§ 21)

ALLEGATO 3.
N. 515 B *bis* del catalogo
(R. 1928-VI)

DEPOSITO ALLEVAMENTO QUADRUPEDI DI .....

Dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni avvenuti nei VACCINI effettivi al suddetto Deposito, durante il... trimestre, dell'esercizio finanziario 19..-9..

Indicazione dei movimenti	Numero dei quadrupedi suddivisi per specie						
	buoi	tori	vacche	manzi	giovenche	vitelli	in totale
Era la forza al primo giorno del trimestre ...							
AUMENTI							
(a) Acquistati dal commercio							
(b) Avuti per trasferimento da altri Depositi....							
(c) Nati al Deposito							
(d) Avuti per altri motivi.....							
Totali degli aumenti...							
Totali, compresi gli aumenti...							
DIMINUZIONI							
(e) Morti, dispersi o abbattuti.....							
(f) Venduti in seguito a riforma od a macelli....							
(g) Passati effettivi ad altri Depositi							
(h) Perduti di forza per altri motivi.....							
Totali delle diminuzioni...							
Rimane la forza al primo giorno del trimestre successivo.....							

N. di protocollo.

Al Ministero della guerra
Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico
ROMA

Si trasmette, a senso del § 21 dell'Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. Esercito, con allegati n. .... fogli matricolari dei quadrupedi radiati dai ruoli nel corso del trimestre.

....., addì ..... 19...

IL DIRETTORE DEL DEPOSITO

.....

N.B. – Del presente modello sono stampati anche fogli interme d

AUMENTI

Numero d'ordine	VARIAZIONI (in sunto)	Nome dei quadrupedi	Specie dei quadrupedi	(1) dei quadrupedi	Data dei movimenti 19...	Matricola assunta al deposito

(1) Numero di matricola cui era ascritto il quadrupede.

DIMINUZIONI

Numero d'ordine	VARIAZIONI (in sunto)	Nome dei quadrupedi	Specie dei quadrupedi	(1) dei quadrupedi	Data dei movimenti 19...	Matricola assunta al nuovo deposito

(1) Numero di matricola cui era ascritto il quadrupede.

AVVERTENZE.

1. — Le variazioni nominative degli « aumenti » e delle « diminuzioni » della forza saranno inscritte, nei quadri rispettivi, indipendentemente dalla loro successione cronologica e seguendo invece l'ordine delle voci indicate nel prospetto statistico riassuntivo della prima pagina del presente modello, raggruppando, in ciascuna voce, le variazioni che si riferiscono ad uno stesso deposito.

2. — Per i quadrupedi passati effettivi da un deposito ad un altro, il deposito ricevente, nel comunicare a quello perdente i nuovi numeri di matricola assunti dai quadrupedi stessi, parteciperà anche il giorno in cui li avrà presi in forza, per modo che le variazioni da inserire negli « aumenti » e nelle « diminuzioni » delle rispettive dimostrazioni, figurino sempre sotto la medesima data.

3. — A ciascuna dimostrazione dovranno allegarsi i *fogli matricolari* dei quadrupedi portati in diminuzione della forza, eccezione fatta soltanto per quelli passati effettivi ad altri depositi.

L'ultima variazione inscritta nei detti fogli matricolari dovrà essere convalidata con le firme dell'ufficiale di matricola e del capo ufficio d'amministrazione del deposito.

ALLEGATO 4.

N. 174 del catalogo
(1928 - VI)

DICHIARAZIONE
di accettazione definitiva di un cavallo di agevolezza

Il sottoscritto (1) .....
del (2) .....
dichiara che alla data del ..... ha accettato definitivamente d'agevolezza il cavallo a nome «.....» distribuitogli il ..... dal ...reggimento .....
ove era inscritto al n. .... di matricola, e per il quale si costituisce debitore verso lo Stato della somma di lire ..... (lire .....
.....), prezzo del cavallo anzidetto.

....., addì ..... 19...

V° *Il Comandante del Corpo* *Il* (1).....

....

(1) Grado, casato e nome dell'ufficiale.
(2) Corpo cui l'ufficiale è effettivo.

Da riempirsi dal corpo che amministra l'ufficiale	Da riempirsi dal corpo che ha distribuito il cavallo
(Corpo)	(Corpo) .....
Notata, *a debito*, sul conto rimonta dell'ufficiale la somma di lire....., ed inscritto il cavallo sul ruolo mod. 175-B di questo Corpo al n. ... d'ordine.	Radiato dal ruolo mod. 172 di questo Corpo, il cavallo a nome «.....» (n. .... di matr.) sotto la data del ....
..... addì .....19..	..... addì .....19..
Il Direttore dei Conti	*L'ufficiale di matricola*
.....	.....
V° *Il Capo ufficio amm.*	V° *Il Capo ufficio amm.*
.....	.....

Vedansi le «Avvertenze» a tergo del presente modello.

AVVERTENZE.

1. — L'ufficiale che ha prelevato un cavallo d'agevolezza dall'Amministrazione militare e non l'abbia restituito entro il periodo di guarentiglia, deve, non più tardi dello scadere di detto periodo, rilasciare la presente « dichiarazione » al proprio comandante di corpo o capo di servizio, il quale, munitala del suo visto, lo rimette all'ufficio d'amministrazione del corpo da cui è amministrato l'ufficiale.

Per i cavalli di carica concessi d'agevolezza in seguito ad autorizzazione del Ministero, la « dichiarazione » è subito rilasciata sotto la stessa data del dispaccio ministeriale di concessione.

2. — L'ufficio di cui sopra, completata la « dichiarazione » dei dati di sua competenza, la trasmette a sua volta al corpo cui era effettivo il cavallo come quadrupede di truppa, affinchè proceda alla radiazione del cavallo dal ruolo mod. 172 ed al contemporaneo invio al Ministero (eccezione fatta per i cavalli già di carica) dello « specchio » conforme al mod. 3 allegato all'atto 179 del *giornale militare* 1899.

3. — Al termine di ogni trimestre, la « dichiarazione » è da quest'ultimo corpo trasmessa al Ministero, unitamente al foglio matricolare del quadrupede, in allegato alla « dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa » effettivi al corpo stesso.

N. 402. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bisaccia per bardatura a sella da truppa.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 31 maggio 1928 - Anno VI.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare, nelle bardature a sella da truppa, una bisaccia unica per tutti i corpi e servizi.

Il tipo di bisaccia, scelto per tale scopo è la « *Bisaccia per bardature da cavalleria,* mod. 916 (8ª/437) » la quale prenderà la seguente denominazione:

« 8ª/437 *Bisaccia per bardature a sella da truppa* ».

Tutti gli altri tipi di bisacce da bardature a sella da truppa, attualmente in servizio, ed esistenti nei magazzini militari, saranno usati fino a consumazione e perciò distribuiti con precedenza sulle bisacce regolamentari.

Mano a mano che verranno dichiarati fuori servizio, detti tipi saranno sostituiti con la bisaccia di nuova adozione.

Verranno, in seguito, pubblicate le relative varianti al modello per gli inventari, ai sunti descrittivi ed agli atlanti del materiale d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 403.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 giugno 1928 - Anno VI.

A chiarimento del n. 4 del manifesto annesso alla circolare 288 del *giornale militare* c. a., si fa presente che gli arruolati nell'Esercito nati negli anni 1907 e 1908, i quali, perchè provvisti dei prescritti titoli di studio, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento indetti con la circolare sopracitata, sono precisamente quelli compresi nella chiamata alle armi dell'aprile 1928.

Pertanto quelli di essi che vennero ascritti alla ferma riducibile per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento e non hanno dovuto perciò rispondere alla chiamata alle armi a senso del n. 3 del manifesto annesso alla circolare 174 *giornale militare*

c. a., avranno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali solo dopo che sarà avvenuta la chiamata alle armi dei militari della categoria cui appartengono.

E' ben inteso che i militari di cui trattasi, *una volta indetta tale chiamata* (che questo Ministero si è riservato di ordinare per un'epoca da stabilirsi ulteriormente), potranno aspirare al ritardo del servizio per ragione di studi in base alle disposizioni degli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V - n. 1437, facendone domanda con le norme contenute nell'apposita « Raccolta » ed osservate le disposizioni complementari che saranno inserite nel manifesto di chiamata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 404. — SOTTUFFICIALI. — **Fogli matricolari e caratteristici.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 giugno 1928 - Anno VI.

Nell'intendimento di evitare che gli originali dei fogli matricolari modello 59 e dei fogli caratteristici mod. F. vadano smarriti a causa delle frequenti trasmissioni che di essi vengono fatte ai corpi che devono pronunziarsi sulle domande di riammissione in servizio dei sottufficiali, questo Ministero, a parziale modificazione di quanto è stabilito al primo comma del numero 12 della circolare 456 del *giornale militare* del 1927, determina che detti fogli siano comunicati in copia anzichè in originale alle commissioni d'avanmento chiamate a deliberare in merito alle domande in parola.

I distretti militari, pertanto, allorchè loro perverranno richieste di fogli matricolari e caratteristici relative a sottufficiali che abbiano in corso domande di riammissione in servizio, si limiteranno a trasmettere la copia dei fogli stessi, inviando poi gli originali solo allorchè la riammissione in servizio del sottufficiale sia già di fatto avvenuta.

Si avverte che le copie di cui sopra devono essere compilate con tutta cura, in guisa da essere perfettamente con-

formi agli originali in ogni parte, comprese le annotazioni di cui ai quadri (*e*) e (*f*). Di ogni eventuale inesattezza nella detta compilazione, saranno ritenuti personalmente responsabili l'ufficiale capo della seconda sezione e l'ufficiale capo dell'ufficio reclutamento e mobilitazione dei distretti militari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 405. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Si comunica la seguente circolare in data 31 maggio u. s. n. 4959 del Ministero delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, pel caso fra i dipendenti avventizi ex combattenti ve ne sia alcuno che intenda partecipare ai concorsi indicati nella circolare stessa:

« In applicazione dell'art. 7 del Regio decreto-legge 3 « gennaio 1926, n. 48, con decreti in data 10 corrente mese. « sono stati indetti i seguenti speciali concorsi per titoli, « per il conferimento di:

« 1. N. 49 posti nel grado di vice segretario del ruolo « del personale di concetto delle Ragionerie centrali (grup- « po A);

« 2. N. 9 posti nel grado di vice ragioniere delle In- « tendenze di finanza (gruppo B);

« 3. N. 41 posti nel grado 12° del ruolo di gruppo C « delle Ragionerie centrali;

« 4. N. 9 posti nel grado 12° del ruolo di gruppo C « delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

« Possono essere ammessi ai predetti concorsi gli avven- « tizi ex combattenti, nonchè le vedove di guerra che non « abbiano contratto nuovo matrimonio, gli orfani di guerra « e le madri e le sorelle nubili dei caduti in guerra che, « oltre a possedere il titolo di studio prescritto per la car- « riera cui aspirano, risultino assunti in servizio nelle Am-

« ministrazioni dello Stato dopo l'8 maggio 1924, con al-
« meno un anno di ininterrotto servizio alla data del 19
« gennaio 1926, ed abbiano già presentato domanda di si-
« stemazione in ruolo entro il 19 marzo 1926.

« Il titolo di studio prescritto per l'ammissione nella car-
« riera di gruppo A è il diploma di laurea in scienze econo-
« miche e commerciali, per la carriera di gruppo B è la li-
« cenza di Istituto tecnico (Commercio e ragioneria) e per
« la carriera di gruppo C è la licenza tecnica o titolo equi-
« pollente.

« Coloro che intendono partecipare ai detti concorsi deb-
« bono, entro il 30 p. v., confermare la domanda già pre-
« sentata alla rispettiva Amministrazione e produrre i se-
« guenti documenti, debitamente legalizzati:

« 1) atto di nascita;

« 2) certificato di cittadinanza italiana;

« 3) certificato di buona condotta;

« 4) certificato penale;

« 5) certificato medico;

« 6) copia del foglio matricolare militare corredato del
« la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 588
« *Giornale Militare* del 1922;

« 7) titolo di studio;

« 8) certificato di servizio da rilasciarsi dall'Ufficio cui
« il candidato è addetto, e tutti gli altri titoli e certificati
« di altri servizi evenualmente prestati;

« 9) atto notorio da cui risulti che i candidati congiunti
« di caduti in guerra non abbiano alcuno tenuto a fornire
« loro gli alimenti.

« Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del di-
« pendente personale avventizio ex combattente, trasmet-
« tendo, a questo Ministero, non oltre il 30 giugno p. v.,
« le domande eventualmente prodotte dagli interessati, com-
« pletate da un rapporto informativo sul servizio e sulle
« convinzioni politiche dagli stessi professate o facendo per-
« venire al riguardo comunicazione negativa.

(*Omissis*).

p. *Il Ministro*: BONCOMPAGNI LUDOVISI ».

Gli enti militari dipendenti, ai quali venissero eventualmente presentate dal personale interessato domande di partecipazione ai concorsi suddetti, dovranno trasmettere le domande stesse entro il termine stabilito dalla su riportata circolare e completate nei modi prescritti dalla circolare medesima, *direttamente al Ministero delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Divisione* 1ª, dando contemporaneamente notizia a questo Ministero, delle singole domande trasmesse e della categoria d'impiego da ciascuno desiderata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 406. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Sono disponibili, nei ruoli del gruppo *C* dell'Amministrazione finanziaria, i seguenti posti d'impiego spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'Amministrazione della guerra ed ai sottufficiali che hanno chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, ad uno degli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037:

1. N. 29 posti di applicato nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

2. N. 63 posti di applicato nella carriera del personale sussidiario degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche;

3. N. 45 posti di applicato nella carriera d'ordine degli uffici provinciali delle Imposte dirette;

4. N. 19 posti nella carriera degli ufficiali delle delegazioni del tesoro.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti impieghi dovranno presentare, *non oltre il* 5 *luglio* 1928, apposita domanda su carta da bollo da L. 3, indicando nella medesima, per ordine di preferenza, gli impieghi ai quali desiderano concorrere. Tali domande dovranno contenere l'esplicita dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscano, o meno, della indennità per caro viveri, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo della medesima.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 407. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Sono disponibili 3 posti di applicato (grado 12° - gruppo *C.*) nel ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti alla dipendenza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra ed ai sottufficiali che hanno chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, ad uno degli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037.

Quelli dei detti personali che intendano di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 5 luglio 1928, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei concorrenti e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscano, o meno, delle indennità per caro viveri, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo delle medesime.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 408. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

A senso dell'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che, con decreto n. 17 del 23 maggio 1928, il signor MATTEI Loreto Luigi fu Vincenzo, da Agordo, domiciliato a Belluno, è stato riammesso a concorrere alle forniture dello Stato, dalle quali era stato escluso con decreto Ministeriale n. 550 del 22 agosto 1918.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 409. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 286 del *giornale militare* 1928, si riportano, nell'elenco seguente, le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette dal 21 maggio 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Variazioni avvenute nei prezzi delle gomme piene per auto dal 21 maggio 1928

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base capitolato
	Lire
1. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 590 larghezza fascia mm. 120	600 —
2. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 635 larghezza fascia mm. 100	485 —
3. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 100	500 —
4. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 120	650 —
5. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 140	820 —
6. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 690,5 larghezza fascia mm. 120	670 —
7. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 120	700 —
8. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 140	860 —
9. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 160	1000 —
10. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 741 larghezza fascia mm. 120	700 —
11. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 100	550 —
12. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 110	620 —
13. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 120	710 —
14. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 755 larghezza fascia mm. 175 oppure diametro interno mm. 755 larghezza fascia mm. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici.....	1250 —

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base capitolato	Prezzi dal 21-5-1928
		Lire
. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 789,6 larghezza fascia mm. 120	730 —	429.15
Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 140	980 —	560.20
. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 160	1190 —	633.50
. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 870 larghezza fascia mm. 160	1200 —	639.55
. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 900 larghezza fascia mm. 120	800 —	467.05
. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm.720,5 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 720,5 larghezza fascia mm. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1880 —	1036.40
. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 850 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 850, larghezza fascia mm. 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	2150 —	1170.85
. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 245 oppure diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 260 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1740 —	978.45
. Anello di gomma piena diametro interno mm. 861 larghezza fascia mm. 160	1200 —	639.95
. Anello di gomma piena diametro interno mm. 870 larghezza fascia mm. 140	990 —	565.50

N. 410. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti:

Legione Perugia: Compagnia di Perugia esterna - Tenenza di Gubbio.

Legione Bari: Tenenza di Altamura.

Comandi soppressi:

Legione Bari: Compagnia Altamura - Tenenza di Gioia del Colle.

Legione Catanzaro: Tenenza di Chiaromonte.

N.B. — L'attuale compagnia di Perugia assumerà la denominazione di compagnia di Perugia interna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 411. — AVANZAMENTO. — **Varianti alla composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per l'avanzamento degli ufficiali medici, di cui alla circolare 161 *giornale militare* c. a il tenente colonnello medico in S. P. E. FOCE cav. Edgardo è sostituito dal pari grado BERTELLI cav. Enrico.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 412. — DISCIPLINA MILITARE. — **Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

A parziale modifica del 4° capoverso della circolare 294 del *giornale militare* 1913, si prescrive che lo specchio delle punizioni riportate dai sottotenenti di complemento che vengono nominati in S. P. E., durante il tempo da essi trascorso come allievi nelle Accademie militari, non sia inserito nelle copie del nuovo libretto, istituito secondo le norme del n. 3 del Regolamento per le note caratteristiche.

Delle punizioni stesse dovranno nel nuovo libretto trascriversi solamente quelle che — a giudizio dei comandanti degli istituti di reclutamento — sono, per il loro carattere, da attribuire all'ufficiale, piuttosto che all'allievo, e che perciò è necessario rimangano segnate nelle di lui carte personali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 413. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Il Ministero per continuare la diffusione del calcolo meccanico tra il personale delle amministrazioni dipendenti determina che, a cominciare dal 25 giugno corrente, abbia luogo un 5° corso di insegnamento del calcolo stesso per ufficiali di amministrazione del Comando generale dell'arma e delle legioni territoriali dei CC. RR., per ufficiali d'amministrazione degli uffici di revisione e contabilità dei corpi di armata e per alcuni ufficiali commissari. A detto corso parteciperanno i seguenti:

Capitano d' amministrazione PARADISO Giuseppe, comando generale CC. RR. — Roma.

Tenente d'amministrazione GIOCONDI Cesare, legione CC. RR. — Milano.

Tenente d'amministrazione FELLI Giuseppe, legione CC. RR. — Trento.

Tenente d'amministrazione GARRO Giuseppe, legione CC. RR. — Verona.

Tenente d'amministrazione CIACCIARELLI Orazio, legione CC. RR. — Trieste.

Tenente d'amministrazione PETROSINO Pietro, legione CC. RR. — Bologna.

Capitano d'amministrazione TONDI Antonio, legione CC. RR. — Firenze.

Tenente d'amministrazione DE CHIARA Pasquale, legione CC. RR. — Lazio.

Tenente d'amministrazione GARELLA Giorgio, legione CC. RR. — Chieti.

Capitano d'amministrazione SUGLIA Giuseppe, legione CC. RR. — Bari.

Capitano d'amministrazione SERVEDIO Giuseppe, legione CC. RR. — Catanzaro.

Capitano d'amministrazione ALFIERI Ireneo, legione allievi — Torino.

Capitano d'amministrazione VALENTINI Osiride, legione allievi — Roma.

Capitano d'amministrazione FARAONE Fortunato, ufficio contabilità revisione — Milano.

Capitano d'amministrazione MACALUSO Giuseppe, ufficio contabilità revisione — Trieste.

Capitano d'amministrazione PIACENTINI Nicolò, ufficio contabilità revisione — Palermo.

Capitano d'amministrazione RICCARDI Nicola, ufficio contabilità revisione — Bari.

Capitano d'amministrazione CARLINO Armando, ufficio contabilità revisione — Napoli.

Capitano d'amministrazione IANDOLO Francesco, scuola allievi ufficiali complemento — Caserta.

Tenente commissario NABISSI Aldo, direzione commissariato — Roma.

Tenente commissario FELICE Romeo, direzione commissariato — Udine.

Tenente commissario GIOIA Emilio, sezione commissariato — Genova.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici) nelle ore antimeridiane del 24 corrente.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spettano le indennità stabilite dall'art. 3 della circolare 460 del 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALIERO.

N. 414. — MATRICOLA. — **Annotazioni matricolari per militari automobilisti.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Questo Ministero ha avuto modo di constatare che in seguito alla pubblicazione della circolare 229 del *giornale militare* c. a. alcuni corpi hanno inteso che debbono essere applicate ai soli militari dei centri automobilistici le disposizioni date colla circolare 431 del *giornale militare* 1923, relativa alle annotazioni, da farsi a matricola, riferentisi ai servizi automobilistici.

Si stima opportuno chiarire che per tutti indistintamente i militari, comunque addetti ai suaccennati servizi, le annotazioni a matricola debbono farsi nei modi prescritti dalla circolare 229 c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 415. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Disposizioni riguardanti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile e l'ammissione all'effettiva riduzione di servizio pei militari con titolo a ferma riducibile.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 giugno 1928 - Anno VI.

Il testo unico delle leggi sul reclutamento n. 1437 del 5 agosto 1927 - Anno V, ha confermato il principio, contenuto nelle leggi preesistenti e nelle disposizioni regolamentari, che gli inscritti di leva mandati rivedibili o rimandati per legali motivi possono validamente invocare non soltanto i titoli a ferma minima o a ferma riducibile sussistenti durante la leva in cui furono arruolati, ma altresì quelli che sussistevano nelle leve precedenti alle quali essi concorrevano per età o per legittimo rimando, e ciò quand'anche nel frattempo questi ultimi titoli siano venuti meno.

Per connessione di materia, un principio analogo deve esser seguito anche per quanto riguarda l'accertamento del requisito dell'istruzione premilitare occorrente per l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile, nonchè per quanto concerne l'effettiva concessione e la determinazione della misura della riduzione di servizio per i militari con titolo a ferma riducibile.

I. — *Requisito dell'istruzione premilitare occorrente per la ascrizione a ferma minima o a ferma riducibile.*

1. — Giusta quanto venne disposto col n. 92 della circolare 521 del *giornale militare* del 1927 e con le circolari 707 e 760 del *giornale militare* dello stesso anno, il requisito dell'istruzione premilitare non è richiesto per gli inscritti di leva aspiranti a ferma minima nati anteriormente all'anno 1903 e per quelli aspiranti a ferma riducibile nati anteriormente all'anno 1908, in qualunque leva essi siano arruolati.

2. — Gli inscritti aspiranti all'ascrizione a ferma riducibile o a ferma minima nati in anni successivi a quelli suindicati, per ottenere l'ascrizione stessa debbono comprovare, giusta il n. 93 della citata circolare 521 del *giornale militare* del 1927, di aver frequentato con esito favorevole i corsi premilitari o di essersi trovati nella materiale impossibilità di frequentarli, e produrre a tal uopo appositi certificati rilasciati dai competenti comandi di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Perchè possa essere giustificata la mancata frequenza dei corsi premilitari è sufficiente in ogni caso che l'impossibilità di frequentare i corsi stessi siasi verificata nel periodo anteriore alla apertura della leva sulla classe cui gli inscritti appartèngono per nascita.

Sarà in proposito opportuno che i comandi predetti, nel rilasciare i certificati, vi indichino in modo espresso che gli inscritti si sono trovati nella materiale impossibilità di frequentare i corsi « *anteriormente all'apertura della leva sulla classe* 19. . . (classe di nascita) ».

3. — La mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare dovrà ritenersi giustificata quando venga prodotta una dichiarazione, da rilasciarsi dai comandi di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dalla quale risulti che nell'epoca (anteriore all'apertura della leva sulla classe di nascita) in cui i giovani avrebbero potuto frequentare i corsi, questi non esistevano nella località di residenza di detti giovani e nelle località lontane meno di dieci chilometri da essa.

La giustificazione potrà essere rilasciata per uno o per entrambi i corsi di istruzione premilitare.

Spetta ai comandi di legione della M. V. S. N. di rilasciare la dichiarazione predetta anche per il tempo precedente all'assunzione dei corsi di istruzione premilitare da parte della M. V. S. N.

4. — I consigli e le commissioni mobili di leva considereranno senz'altro giustificata la mancata frequenza ai corsi premilitari, senza che occorra alcun certificato della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

a) nel caso in cui l'inscritto abbia avuto residenza all'estero nel periodo anteriore all'apertura della leva sulla classe di nascita;

b) nel caso in cui il titolo di ascrizione a ferma minima o a ferma riducibile sia sorto in epoca tale, che sia mancato materialmente il tempo di compiere uno o entrambi i corsi di istruzione premilitare.

5. — Gli inscritti che abbiano appartenuto per un biennio alla M. V. S. N. saranno parificati a coloro che abbiano frequentato i corsi premilitari.

Essi debbono però aver superato gli esami finali di tali corsi.

Il certificato attestante tali circostanze sarà rilasciato dal competente comando di legione di detta milizia.

6. — Agli effetti dell'ammissione a ferma minima o riducibile dovrà considerarsi equivalente al requisito dell'istruzione premilitare, il servizio prestato per almeno tre mesi precedentemente alla chiamata alle armi. I Consigli di leva, nella decisione relativa, dovranno farne esplicita menzione.

Il detto periodo di tre mesi non computerà nella ferma nel caso in cui il militare abbia conseguito la ferma minima od abbia di fatto ottenuto la riduzione di ferma; in caso contrario computerà nella ferma ordinaria.

7. — Si rammenta che per i già allievi dei collegi militari che abbiano cessato di appartenere ai collegi stessi dopo il 30 settembre 1927 ed ai quali sia stato riconosciuto titolo alla ferma minima o riducibile, la durata della ferma nuovamente da compiere non potrà essere inferiore a 12 mesi a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge del 17 giugno 1926, n. 1144.

8. — Gli eventuali reclami per denegata concessione del certificato di aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare, come pure i reclami per denegata concessione del certificato di non aver avuto la materiale possibilità di frequentare detti corsi, debbono essere diretti al comando generale della M. V. S. N.

Allo stesso comando debbono essere denunciati i casi di abusiva od erronea concessione dei certificati stessi.

II. — *Ammissione all'effettiva riduzione di servizio per i militari con titolo a ferma riducibile.*

9. — L'effettiva concessione di una riduzione della ferma per i militari con titolo a ferma riducibile, viene determinata per ogni classe da appositi decreti ministeriali, emanati in applicazione dell'art. 88 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927, n. 1437, Anno V, i quali stabiliscono le modalità e i limiti della concessione.

Per l'applicazione di tali decreti, che possono determinare un trattamento diverso per le varie classi, si seguiranno le seguenti norme:

a) i militari arruolati con la loro classe di nascita e che con essa prestano servizio, avranno *esclusivamente* il trattamento fatto ai militari della classe stessa.

b) i militari capilista, provenienti dai mandati rivedibili o dai rimandati per legali motivi o dai naturalizzati dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita, avranno il trattamento più favorevole fra quello usato ai militari della loro classe di nascita e quello usato ai militari delle classi successive fino a quella, compresa, durante la cui leva furono arruolati.

c) i militari che provengono dagli omessi avranno il trattamento usato ai militari della loro classe di nascita.

d) i militari che provengono dai renitenti, avranno il trattamento della loro classe di nascita.

Se essi furono dichiarati rivedibili o vennero rimandati per legali motivi prima della renitenza potranno chiedere o il trattamento fatto ai militari della loro classe di nascita, o quello fatto ai militari delle classi successive fino a quella (inclusa) in cui si verificò la renitenza.

Se essi invece furono dichiarati rivedibili o furono rimandati per legali motivi dopo la renitenza, potranno chiedere il trattamento di cui alla lettera *b*).

I miltari che provengono dai renitenti ai quali sia stata cancellata la renitenza in via amministrativa, avranno il trattamento di cui alla lettera *b*).

I militari assolti o amnistiati dal reato di renitenza avranno lo stesso trattamento, solamente quando risulti che si siano presentati a tempo debito a una Regia autorità diplomatica o consolare per soddisfare l'obbligo di leva, ovvero che abbiano avuto titolo a rimando ad altra leva per legittimi motivi.

10. — I militari il cui titolo si sia verificato durante il periodo del ritardo, o del rinvio o della dispensa provvisoria, avranno il trattamento fatto ai militari della classe, durante la leva della quale il titolo ebbe a verificarsi. Quest'ultimo trattamento sarà del pari fatto ai disertori assolti o amnistiati nei casi nei quali essi sono ammessi a far valere i titoli a ferma riducibile, sorti durante la diserzione (circolare 619 del 1° ottobre 1927, n. 16 lett. *l*).

I Consigli di leva, quando si tratti di titoli sorti durante i predetti periodi, dovranno specificare nella decisione di ammissione o di riconoscimento del titolo a ferma riducibile, durante quale leva il titolo stesso si è verificato.

11. — I militari ai quali sia stato riconosciuto il titolo a ferma riducibile, ma che non siano stati ascritti alla ferma stessa perchè mancanti, senza giustificazione, del requisito dell'istruzione premilitare, sono tenuti a rimanere sotto le armi, giusta l'art. 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento, tre mesi in più dei militari della loro classe ascritti alla ferma riducibile pel titolo ad essi riconosciuto.

12. — In esecuzione della determinazione ministeriale che ammette i militari con titolo a ferma riducibile all'effettiva riduzione di servizio, i comandi dei distretti e de corpi, tenendo presenti i criteri di cui al precedente n. 9, stabiliranno la durata della ferma per ciascuno dei militari ai quali la

determinazione stessa si riferisce ed apporranno nella matricola dei detti militari secondo i casi, una delle variazioni seguenti:

« *Ammesso a compiere la ferma di. . . . . mesi* (*circolare n. . . . del* giornale militare 19. . . .) *li . . . .*».

« *Ammesso a compiere la ferma di . . . . . mesi perchè sprovvisto senza giustificazione del requisito dell'istruzione premilitare* (*circolare n. . . . . del* giornale militare 19. . . *li . . . . . .* ».

Le suddette variazioni saranno apposte anche sulla matricola dei militari che siano stati ammessi a ritardare o a rinviare la prestazione del servizio o a dispensa provvisoria, ecc.

13. — La determinazione del Ministero della guerra che ammette i militari con titolo a ferma riducibile all'effettiva riduzione di servizio non comprende i militari appartenenti alla R. Aeronautica, per i quali provvede il Ministero dell'aeronautica giusta l'art. 3 del R. decreto-legge n. 391 del 24 febbraio 1927 - Anno V.

14. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente circolare e in particolar modo il n. 5 della circolare 758 del *giornale militare* del 1927, ed i nn. 1, 2 e 3 delle norme esecutive contenute nella circolare 465 del *giornale militare* dello stesso anno.

Beninteso, rimangono però fermi i diritti di ammissione a effettiva riduzione di servizio già acquisiti in base ai citati numeri della circolare 465.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Avviso di concorso per 500 borse di studio e per 20 posti in convitti, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi agli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali, dei marescialli e degli altri iscritti all'Opera di previdenza per l'anno scolastico 1928-29, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 150 di L. 800 per le scuole elementari;
n. 120 di L. 1200 per le scuole medie di primo grado;
n. 20 di L. 1800 per il ginnasio superiore;
n. 70 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
n. 50 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 5 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Le borse di studio da conferirsi ai figli degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali, dei marescialli, e degli altri iscritti, in servizio attivo, all'Opera di previdenza per l'anno scolastico 1928-1929, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso.

n. 50 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
n. 30 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 5 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Posti gratuiti in convitti.

I posti gratuiti in convitti sono 20 (di cui 15 in convitti maschili e femminili e 5 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrano ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1928.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

Domande e documenti.

Le domande per concorrere ai posti in convitto, nonchè alle borse per le scuole elementari e le scuole medie devono pervenire non oltre il 31 luglio 1928 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse universitarie o di perfezionamento devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 15 agosto 1928.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere (convitto o borsa di studio) e indicare con esattezza il domicilio.

Occorre inoltre unirvi i seguenti documenti:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle istituzioni dei Balilla o degli Avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia lasciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

6° il decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato dell'Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;

10° certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per il passaggio alla classe superiore, oppure nell'esame di ammissione al corso da frequentare.

Avvertesi che per l'ammissione al concorso per posti in convitto o per borse di studio l'aspirante deve aver conseguita la promozione nella sessione estiva, del corrente anno scolastico 1927-28.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni. 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° gli esami superati sulle materie (da elencarsi) consigliate dalla Facoltà, col voto conseguito in ciascuna materia.

* * *

I figli di funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza che desiderano concorrere ad una delle suindicate 50 borse per le scuole medie di 2° grado debbono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 ed un certificato scolastico da cui risulti la conseguita ammissione o promozione alla classe superiore nella sessione estiva con i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che la promozione o l'ammissione sia stata conseguita con una media generale non inferiore ad 8 decimi.

I figli di funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano i corsi dell'Università o di altro Istituto di istruzione superiore, e desiderano concorrere ad una delle suindicate 4 borse di studio, debbono unire i documenti menzionati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7, e il certificato scolastico comprovante di avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1927-28 l'ammissione ai detti corsi, da cui risultino i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che la media generale non dev'essere inferiore di otto decimi.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che hanno già iniziato i corsi dell'università o di altro istituto superiore equipollente, debbono produrre un certificato comprovante di aver conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore ad otto decimi, e, per i corsi universitari già seguiti, un certificato con le indicazioni seguenti: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, compreso il 1927-28, col voto conseguito in ciascuna materia.

* * *

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto i figli di funzionari defunti quanto quelli di funzionari in attività di servizio (civili o militari) debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8, e 10), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore ad otto decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Avvertenze.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano tanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal podestà.

Non occorre inviare la pagella, essendo sufficienti i certificati rimessi dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 32 del testo unico di leggi sull'Opera previdenza approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 1° giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: VITALI.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.

L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate in campagna alla scala 1:25.000 (tavolette):
Foglio 274 III SE (*Floridia*). — Foglio 274 III NO (*Sortino*). — Foglio 277 I NO (*S. Michele*).
Prezzo di ogni tavoletta L. 2.25.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 — Edizione policroma con l'orografia a sole curve:
Foglio 244 (*Isole Eolie*). — Foglio 252 (*Naso*).
Prezzo di ogni foglio L. 3.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 — Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo:
Foglio 200 (*Laurenzana*).
Prezzo del foglio L. 4.

N. B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai comandi delle Forze armate dello Stato, agli enti dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica e da quello delle comunicazioni, agli enti catastali, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati civili delle amministrazioni militari ed alla Associazione nazionale combattenti).

PREZZO L. 1,20

(3488) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1928 - ANNO VI — 22 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 416 - **15 aprile 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1097, col quale è approvato il nuovo statuto della «Fondazione Brigata Venezia» . . . . . *Pag.* 1289

» **417 - 15 aprile 1928** - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1093 - Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Teramo » 1292

» **418 - 31 maggio 1928** - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Nomina di un giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 1293

» **419 - 4 giugno 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Decreto ministeriale n. 562 riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . . » 1294

» **420 - 5 giugno 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1211 - Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-28, e disposizioni varie di natura finanziaria » 1295

N. **421 - 5 giugno 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1214 - Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 *Pag.*

» **422 - 18 giugno 1928** - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche . . . . . »

» **423 - 18 giugno 1928** - Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni nella costituzione della commissione per l'esame delle domande di ufficiali superiori e capitani di artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria. . . . . »

» **424 - 21 giugno 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.. . . . . »

» **425 - 21 giugno 1928** - Anno VI — COLONIE - STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione degli ufficiali in Colonia . . . . . »

426 - 21 giugno 1928 - Anno VI — DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà ai sottotenenti maestri di scherma di impartire lezioni private . . . . . »

» **427 - 21 giugno 1928** - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni. . . . . »

» **428 - 21 giugno 1928** - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 149/35 - Pubblicazione n. 1858 - Edizione 1927 . . . . . »

429 - 21 giugno 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per sottufficiali allievi del corso magistrale di scherma . . . . . *Pag.* 1311

430 - 21 giugno 1928 - Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Cofani mont. per batterie per cucina ufficiali . . . . . » 1311

TIFICAZIONE . . . . . » 1312

RATA-CORRIGE . . . . . » 1312

ircolare N. 416. - FONDAZIONI. - **R. decreto n. 1097, col quale pprovato il nuovo statuto della « Fondazione Brigata Venezia ».** — rezione generale personali civili e affari generali). — 15 apri-928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 130, del 4 giugno 1928-no VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

isto il decreto Luogotenenziale del 12 gennaio 1919, n. 70, quale fu eretta in ente morale la « *Fondazione Brigata czia* », costituita colla donazione di L. 5000 fatta dalla à di Firenze a favore dei militari di truppa dell'83° e del° reggimento fanteria, che, prima dell'ordinamento del io esercito approvato con la legge 11 marzo 1926, n. 396, ituivano la detta brigata, attualmente disciolta;
iconosciuta l'opportunità di modificare lo statuto orgadella detta fondazione, approvato col decreto Luogotediale del 12 gennaio 1919, n. 70;
ista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª);
dito il parere del Consiglio di Stato;
lla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Sario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la ra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione Brigata Venezia », eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale del 12 gennaio 1919, n. 70, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Statuto organico della « Fondazione Brigata Venezia » a favore dei militari di truppa dell'83° e dell'84° reggimento fanteria

---

Art. 1.

La « *Fondazione Brigata Venezia* », eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 70, mediante la donazione di lire cinquemila fatta dalla città di Firenze a favore dei militari di truppa dell'83° e dell'84° reggimento fanteria, già costituenti la detta Brigata, conserva il proprio nome, pur essendo la Brigata stessa stata sciolta in conseguenza dell'ordinamento del Regio esercito approvato con legge 11 marzo 1926, n. 396.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire cinquemila, investito in un certificato di rendita nominativa intestato alla « Fondazione Brigata Venezia » e depositato presso la cassa dell'84° reggimento fanteria.

Art. 3.

La gestione della fondazione è affidata al comandante del 84° reggimento fanteria, il quale al principio di ogni anno invierà metà della rendita annua del capitale costitutivo della Fondazione al comandante dell'83° reggimento fanteria.

Art. 4.

Ciascun comandante dei due corpi ripartirà la quota, di cui al precedente art. 3, in premi di lire venticinque ciascuno, e conferirà i premi stessi, previa proposta dei comandanti di battaglione, ad altrettanti militari di truppa del reggimento che, durante l'anno, abbiano meritato ricompense al valore, oppure si siano distinti, per qualsiasi motivo, nel disimpegno del proprio dovere.

A parità di condizioni, sarà data la preferenza, nell'assegnazione dei premi, ai militari di truppa di famiglia bisognosa.

Art. 5.

Le proposte di premio da parte dei comandanti di battaglione saranno formulate entro la seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

I premi che in un anno non fossero distribuiti, saranno depositati dal Comandante del corpo nella Cassa di risparmio, in libretto postale, e la somma risultante dal cumulo dei detti premi e dai relativi interessi sarà impiegata nell'acquisto di cartelle di consolidato 5 % per esserne la rendita annua destinata a senso del precedente art. 4.

Art. 7.

Avvenuta l'erogazione dei premi, verrà trasmesso al Ministero della guerra dal comandante dell'84° reggimento fanteria il conto della gestione finanziaria dell'ente, e ne sarà data comunicazione al comune di Firenze.

Roma, 15 aprile 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 417. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1093 Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esp di Teramo.** — (Direzione generale del genio). — 15 aprile 192 Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 1º giugno 192 Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, a provato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo un di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro S gretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari de guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Teramo sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firma d'ordine nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro S gretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari de guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo de Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1928 - *Anno VI Atti del Governo, registro* 272, *foglio* 219. — SIROVICH.

N. 418. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Nomina di un giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 31 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 14 giugno 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il conte Filippo Gauttieri, console nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dottore in legge, è nominato giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1928 Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 419. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Decreto ministeriale n. 562 riguardante l'alienazione dei materiali gruppo C. durante l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Direzione g rale d'artiglieria ed automobilismo). — 4 giugno 1928 - Anno

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1927-(V) n. 22 quale la facoltà di approvare e rendere eseguibili i contr stipulati per la vendita, in seguito ad asta pubblica, dei m teriali del gruppo C. dichiarati fuori uso, venne confe per la durata dell'esercizio finanziario 1927-28 all'auto che presso gli enti locali militari presiede l'asta, in cons razione della necessità di far luogo all'immediata conse agli acquirenti dei materiali di detto gruppo e stante l genza di sgombrare i magazzini militari nonchè allo scopo agevolare il concorso alle pubbliche gare;

Ritenuto che le ragioni anzidette permangono tutto che si rende quindi necessario prorogare per l'esercizio nanziario 1928-29 la durata delle facoltà conferite col tato decreto;

Visto l'art. 19 della legge per l'amministrazione del p monio e la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 105 del regolamento relativo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La durata della facoltà conferita per l'esercizio fin ziario 1927-28 col decreto ministeriale 18 giugno 1927 è prorogata per tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per l provazione dei contratti sul progetto dei quali sia nece rio l'avviso del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALL

N. 420. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1211 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-28, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 5 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, del 12 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452, 453, 454 e 504; 19 maggio 1927, n. 774; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, nn. 942 e 943;

Visti i Regi decreti 18 giugno 1925, n. 1143; 26 luglio 1925, n. 1237; 7 settembre 1926, n. 1506; 23 giugno 1927, n. 1148; 5 agosto 1927, n. 1414; 18 e 19 novembre 1925, n. 1964 e 1977; 21 dicembre 1927, n. 2325;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre variazioni nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio medesimo, negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comuni-

cazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e l'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28 introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, mata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'istr ne, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunica della guerra, della marina e dell'economia nazionale, l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variaz di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, predetto Ministro.

Omissis.

Art. 8.

E' prorogata al 30 giugno 1929 l'efficacia delle disposizi di cui al R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237.

Art. 9.

E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizi recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernen contabilità generale dello Stato.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà pre tato al Parlamento per la conversione in legge. Il Min proponente è autorizzato alla presentazione del relativo segno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spett osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOL

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-28.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e rendimento, ecc.	L.	110,000 —
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali, ecc.	»	126,000 —
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	15,000 —
Cap. n. 24 — Spese generali dei Corpi, ecc.	»	1,000,000 —
Cap. n. 25 — Spese varie per istruzioni, ecc.	»	260,000 —
Cap. n. 28 — Foraggi, ecc.	»	1,000,000 —
Cap. n. 29 — Casermaggio e combustibili, ecc.	»	2,500,000 —
Cap. n. 30 — Servizio di Stato Maggiore, ecc.	»	320,000 —
Cap. n. 31 — Servizi di rimonta, ecc.	»	1,900,000 —
Cap. n. 34 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc. dei locali, ecc.	»	4,900,000 —
Cap. n. 36 — Spese per il funzionamento, ecc. (automoveicoli)	»	780,000 —
Cap. n. 47 — Sovvenzione alla Casa Umberto I, ecc.	»	110,000 —
Cap. n. 59 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	2,820,000 —
Cap. n. 60 — Lavori inerenti alla difesa dello Stato, ecc.	»	1,827,200 —
Cap. n. 66 — Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ecc.	»	800,000 —
Totale degli aumenti	L.	18,468,200 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2,050,000 —
Cap. n. 20 — Spese per le manovre, ecc.	»	680,000 —
Cap. n. 21 — Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	»	500,000 —
Cap. n. 33 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	1,000,000 —
Cap. n. 35 — Lavori di mantenimento, ecc.	»	2,500,000 —
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc.	»	200,000 —
Cap. n. 55 — Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc.	»	817,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	7,747,000 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni in conto residui degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 87 (aggiunto) — Costruzione di nuovi fabbricati, ecc. . . . . L. 150,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(*Omissis*).

N. 421. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1214 – Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28.** — (Ragioneria centrale). — 5 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, del 12 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, n. 504, 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, n. 943;

Visto l'art. 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28, appresso indicati, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Ministero e Stato Maggiore, ecc. . . .	L.	1,150,000
Cap. n. 15 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 16 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 50 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. .	»	3,500,000
Cap. n. 56 — Indennità temporanea al personale, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 57 — Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	2,500,000
Totale degli aumenti . . .	L.	10,150,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Ministero personale civile, ecc. . . .	L.	450,000

(*Omissis*).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 422. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 giugno 1928 - Anno VI.

E' approvato il programma della corsa militare « Cross-country militare », che si svolgerà in Firenze, nell'ippodromo delle Cascine, nel corrente mese, e per la quale il Ministero ha già assegnato un premio di L. 3000.

Agli ufficiali del corpo d'armata di Firenze debitamente autorizzati a parteciparvi, con i propri cavalli di proprietà o di carica, iscritti nei ruoli di servizio, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare 769 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 423. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni nella costituzione della commissione per l'esame delle domande di ufficiali superiori e capitani di artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto). — 18 giugno 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2121, contenente disposizioni relative al servizio tecnico di artiglieria;

Decreta:

A parziale modifica del decreto Ministeriale 9 marzo 1927 pubblicato con la circolare n. 178 del *giornale militare* 1927, la Commissione incaricata di esaminare le domande dei maggiori e capitani di artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria e proporre quali di essi possano ottenere tale aggregazione, è così costituita:

Generale di corpo d'armata GIURIA cav. Ettore, Ispettore d'artiglieria, *Presidente*.

Tenente generale di artiglieria CORTESE cav. Giuseppe, in P. A. (richiamato in servizio), Direttore generale di artiglieria, *membro*.

Tenente generale di artiglieria GARRONE cav. Renzo, Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria, *membro*.

Consigliere nel Ministero della guerra CORSI cav. dott. Furio, *Segretario*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 18 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 424. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti il generale di divisione GATTO cav. Salvatore è sostituito dal generale di brigata di artiglieria NUTINI cav. Lorenzo ed il colonnello di fanteria GIORDANO cav. Francesco dal colonnello di artiglieria TARGA cav. Spartaco.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 425. — COLONIE - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Destinazione degli ufficiali in Colonia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

Dal 1° luglio p. v. verrà provveduto direttamente dal Ministero alla destinazione degli ufficiali nelle Colonie stabilendo un'opportuna rotazione fra gli ufficiali che non vi hanno ancora prestato servizio. La precedenza nelle destinazioni verrà comunque data agli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di trasferimento e che abbiano ottenuto parere favorevole dalle competenti autorità gerarchiche.

Tutti gli ufficiali fisicamente idonei ad incondizionato servizio verranno tenuti presenti per la rotazione di cui sopra è cenno. Resta naturalmente inteso che verranno applicati i provvedimenti di stato previsti dalla legge, a quegli ufficiali pei quali, all'atto della visita che precede l'invio in Colonia, non dovesse essere confermata la incondizionata idoneità fisica.

Gli ufficiali rimpatriati dalle colonie potranno presentare domanda per esservi nuovamente destinati solamente dopo aver prestato almeno un anno di servizio nell'esercito metropolitano, quali comandanti di riparto, se ufficiali delle armi combattenti.

In conseguenza delle disposizioni contenute nella presente circolare, non verranno più effettuate estrazioni a sorte per le colonie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 426. — DISCIPLINA MILITARE. — **Facoltà ai sottotenenti maestri di scherma di impartire lezioni private.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

Il Ministero dispone che i sottotenenti maestri di scherma, oltre alla facoltà ad essi consentita dalle vigenti disposizioni di impartire lezioni private ad ufficiali in congedo nelle sale militari cui sono addetti, possano tenere lezioni anche a privati presso circoli od associazioni, in seguito ad autorizzazione da richiedere di volta in volta al comando del presidio militare.

Resta, naturalmente, fermo il divieto ai sottotenenti maestri di scherma di tener sale proprie.

I comandi di presidio, esaminata in linea di massima la convenienza di aderire a tali richieste, si accerteranno altresì che rimanga in ogni caso assicurato il normale svolgimento delle lezioni che detti ufficiali sono tenuti a impartire nelle rispettive sale militari.

Di ogni autorizzazione sarà data comunicazione ai Comandi di corpo d'armata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 427. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio mobilitazione). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

Le disposizioni riguardanti la trasmissione dei ruolini degli ufficiali e degli elenchi variazioni, emanate con circolare 61 *giornale militare* 1927, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1. — La situazione degli ufficiali in S. P. E. e degli impiegati civili in attività di servizio sarà segnalata semestralmente (non più tardi del 6 gennaio e 6 luglio di ogni anno), a mezzo ruolini nominativi modello 84 del catalogo, e le variazioni riflettenti le stesse categorie saranno trasmesse, trimestralmente, soltanto il 6 aprile e il 6 ottobre, a mezzo elenchi variazioni modello 85 del catalogo.

2. — Per gli ufficiali in congedo di tutte le categorie e per gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo, saranno segnalate, bimestralmente, le sole variazioni (non più tardi del 6 gennaio, 6 marzo, ecc.), a mezzo di elenchi variazioni modello 86-B.

La situazione degli stessi ufficiali, a mezzo dei ruolini modello 86-A, sarà segnalata solo in seguito a richiesta di questo Ministero.

3. — I ruolini modello 84, e gli elenchi variazioni modello 85, riguardanti gli ufficiali in S. P. E. e gli impiegati civili in attività di servizio, vanno compilati da tutti i comandi, enti ed uffici, che hanno in forza, o presso i quali detti ufficiali ed impiegati prestano servizio.

Tali documenti vanno indirizzati come appresso:

a) per gli ufficiali generali al Ministero della Guerra (Gabinetto del Ministro - Ufficio dei generali);

b) per gli ufficiali superiori ed inferiori, appartenenti alle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, al personale dei distretti (1), *ai corpi di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario*: al Ministero della Guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento);

c) per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti): al Ministero della Guerra - Direzione generale di sanità militare;

d) per gli ufficiali addetti al servizio automobilistico, a qualunque arma appartengano: (2) al Ministero della Guerra - Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo;

e) per gli ufficiali in S. P. E. addetti ai depositi allevamento quadrupedi (3): al Ministero della guerra - ufficio del capo del servizio ippico e veterinario;

f) per gli impiegati civili in attività di servizio: al Ministero della guerra - direzione generale personali civili e affari generali;

g) per gli ufficiali superiori ed inferiori di arma combattente (2): ai rispettivi comandi territoriali di corpo d'armata e comandi militari, e ai rispettivi comandi di divisione;

(1) Fino a che ve ne saranno in servizio.

(2) Devono essere compresi anche nelle segnalazioni delle rispettive armi di cui alla lettera *b*).

h) per gli ufficiali superiori ed inferiori dei servizi (1) alle rispettive direzioni ed uffici territoriali di corpo d'armata o di comandi militari.

4. — I ruolini modello 86-A (quando richiesti) e gli elenchi variazioni modello 86-B, riguardanti gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo e quelli delle categorie in congedo, vanno compilati dalle sottonotate autorità, *che hanno in forza gli ufficiali stessi ai sensi della circolare* 230 *giornale militare* 1926, e indirizzati come appresso:

a) per gli ufficiali generali (di brigata e di divisione); al Ministero della Guerra (Gabinetto del Ministro - ufficio dei generali), per parte dei comandi di corpo d'armata e comandi militari.

b) per gli ufficiali superiori ed inferiori, già appartenenti al corpo di S. M. o alle categorie a disposizione per il servizio di stato maggiore (2): al Ministero della Guerra (comando del corpo di stato maggiore - ufficio mobilitazione) per parte dei comandi di divisione, del comando militare della Sardegna e dei comandi di distretto;

c) per gli ufficiali superiori delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, del personale dei distretti, (3): al Ministero della Guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) per parte dei comandi di divisione e del comando militare della Sardegna;

d) per gli ufficiali superiori del corpo di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario: al Ministero della Guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) per parte delle direzioni di commissariato e degli uffici veterinari dei corpi d'armata e dei comandi militari;

e) per gli ufficiali superiori del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti): al Ministero della Guerra (Direzione generale di sanità militare) per parte delle direzioni di sanità dei corpi d'armata e comandi militari;

---

(1) Devono essere compresi anche nelle segnalazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

(2) Gli ufficiali delle categorie a disposizione per il servizio di S. M. vanno anche compresi nelle segnalazioni di cui alle lettere *c*) ed *f*).

(3) Fino a che ve ne saranno in servizio.

f) per gli ufficiali inferiori delle varie armi e dei corpi di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario: al Ministero della Guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) per parte dei comandi di distretto;

g) per gli ufficiali inferiori del corpo sanitario: al Ministero della Guerra (Direzione generale di sanità militare), per parte dei comandi di distretto;

h) per gli ufficiali superiori ed inferiori a qualunque arma appartengano, che prestarono servizio presso enti del servizio automobilistico militare: al Ministero della Guerra (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) per parte del comando militare della Sardegna, dei comandi di divisione e di distretto (1);

i) per gli ufficiali inferiori dei servizi: alle rispettive direzioni ed uffici territoriali di corpo d'armata o comandi militari, per parte dei comandi di distretto (2);

l) per gli ufficiali residenti nelle colonie e nelle isole dell'Egeo: alle rispettive autorità di cui alle lettere precedenti, per parte dei comandi dei R. Corpi di truppe coloniali, e del comando dei presidi militari del Dodecanneso.

5. — Gli ufficiali del S. P. E. che prestano servizio fuori dell'ente cui sono effettivi, devono essere segnalati nei ruolini e negli elenchi variazioni sia dall'ente che li ha effettivi (che li designerà con la qualifica di « comandati altrove »), sia dall'ente presso il quale prestano servizio (che li designerà con la qualifica di « aggregati »).

6. — Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa (eccettuati quelli in A. R. Q. senza richiamo) ed in sospensione dall'impiego, sono segnalati nei ruolini modello 84, e negli elenchi variazioni modello 85 degli enti che amministrano gli ufficiali stessi, ai sensi della circolare 182 *giornale militare* 1928.

---

(1) Detti ufficiali devono essere compresi anche nelle segnalazioni precedenti, a seconda dell'arma e del grado rispettivo, facendo risultare a fianco di ciascuno di essi la qualità di aver appartenuto al servizio automobilistico.

(2) Indipendentemente dalle segnalazioni di cui alle lettere *f)* e *g)*.

7. — Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra sono compresi, per parte degli enti che li hanno in forza, nei ruolini modello 84 e negli elenchi variazioni modello 85, dopo gli ufficiali del servizio permanente.

8. — Gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo, e delle categorie in congedo, richiamati temporaneamente in servizio, devono essere compresi nei ruolini e negli elenchi degli enti presso i quali prestano servizio, iscrivendoli di seguito agli ufficiali della rispettiva arma o corpo, effettivi all'ente stesso, sotto l'indicazione di « Ufficiali in A. R. Q. (ovvero in ausiliaria, ecc.), richiamati in servizio temporaneo ».

Gli enti cui detti ufficiali, ai sensi della circolare 230 *giornale militare* 1926, sono effettivi, continueranno però a comprenderli nel proprio ruolino annuale, indicandone nell'apposita colonna, la posizione: per esempio:

« In temperaneo servizio presso il . . . . . dal . . . . . per determinazione ministeriale del . . . . . ».

9. — Per gli ufficiali del ruolo speciale vanno compilati distinti ruolini modello 86-A ed elenchi variazioni mod. 86-B, per parte degli enti che hanno in forza gli ufficiali stessi.

10. — I ruolini modello 84 e gli elenchi modello 85 riflettenti gli ufficiali del S.P.E., devono essere compilati, separatamente, per arma.

In ogni ruolino o elenco, gli ufficiali sono iscritti per gradi ed in ordine di anzianità di grado, qualunque sia la rispettiva carica speciale.

11. — I ruolini modello 86-A e gli elenchi variazioni modello 86-B, riflettenti gli ufficiali in A.R.Q. senza richiamo e gli ufficiali delle categorie in congedo, devono essere compilati, separatamente, per arma (senza tenere conto della specialità), e separatamente per ciascuna delle categorie stesse.

Gli ufficiali devono esservi iscritti per gradi, e, per ogni grado, in ordine alfabetico.

12. — Per gli ufficiali che rivestono una carica speciale e per quelli che hanno comando di truppa, si indicherà, nella seconda colonna dei ruolini, la carica stessa e l'unità tattica o frazione di essa a cui sono addetti.

Per gli ufficiali medici degli ospedali militari, sarà specificato, nella seconda colonna, il ramo di servizio di cui sono capi reparto o al quale sono assistenti, oltre alla carica di aiutante maggiore in prima od in seconda per quelli che la disimpegnano.

Per gli ufficiali di amministrazione ed impiegati civili di amministrazione, si indicherà, nella seconda colonna, la carica coperta da coloro che ne sono titolari, con la data della destinazione alla medesima, e l'ufficio cui gli altri si trovano addetti.

Per gli ufficiali, per i professori e maestri civili addetti alle scuole militari, si indicheranno anche le materie da loro insegnate.

I cambiamenti che durante il trimestre potessero avvenire nei comandi, nelle cariche, nelle assegnazioni, ecc., di cui sopra è parola, dovranno essere oggetto di variazione per gli ufficiali e gli impiegati civili ai quali si riferiscono; essi vengono segnalati nell'elenco variazioni.

13. — Sul ruolino e sull'elenco variazioni degli impiegati civili dovrà essere indicata, altresì, la loro posizione militare, l'arma cui appartengono ed il grado rispettivo.

14. — Le variazioni relative agli ufficiali ed impiegati, fatto nei ruolini modello 84 quanto negli elenchi modello 85, saranno indicate nella apposita colonna, conforme agli esempi pratici che fanno seguito all'allegato B del regolamento pel servizio territoriale.

Le annotazioni relative alle punizioni di arresti per gli ufficiali, saranno apposte soltanto nei ruolini e negli elenchi di variazioni che si trasmettono al Ministero della guerra.

Negli altri ruolini ed elenchi, per gli ufficiali in istato di punizione, sarà segnata la sola indicazione: « Presente ».

La prima colonna dei modelli 84-85-86-A e 86-B, dovrà indicare, oltre il grado, la data di nascita dell'ufficiale. La stessa colonna dei modelli 86-A e 86-B, dovrà riportare, altresì, l'indicazione della specialità dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

Nella 3° colonna dei modelli 86-A e 86-B, deve essere sempre indicata la paternità dell'ufficiale.

Nella 4° colonna degli elenchi modello 86-B, la variazione relativa al trasferimento o all'assunzione in forza dell'ufficiale deve riportare anche la data in cui il movimento ha avuto luogo.

Per maggior chiarezza, si fa seguire alla presente circolare un esempio di compilazione di ruolino modello 84.

15. — Per la fine di aprile di ciascun anno, i comandi, le direzioni ed uffici di cui ai commi *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), del precedente n. 4, trasmetteranno alle autorità rispettivamente indicate negli stessi commi un ruolino modello 86-A, comprendente i soli ufficiali che hanno ottenuto una designazione di mobilitazione diversa da quella dell'anno precedente.

L'indicazione relativa alla nuova designazione deve essere riportata, nell'apposita colonna del ruolino, nei termini prescritti dal disposto del n. 19 della istruzione per la mobilitazione, tomo III, fascicolo II.

16. — I ruolini e gli elenchi delle variazioni saranno scritti a macchina con i cognomi, le rubriche speciali e le intestazioni in tutte lettere maiuscole, od a mano, con carattere tondo per i cognomi, per le rubriche speciali, ed intestazioni, e con carattere inglese e corsivo per tutte le altre indicazioni.

17. — *La trasmissione dei ruolini e degli elenchi sarà fatta per attergato, mai con lettera od elenco.*

La trasmissione stessa avrà luogo, *direttamente,* e in piego raccomandato, in modo che i documenti pervengano alle date fissate dai precedenti numeri 1, 2 e 15 agli enti cui vanno diretti.

Della tempestiva trasmissione di essi saranno responsabili gli enti che sono incaricati di compilarli.

Ruolini ed elenchi variazioni dovranno rappresentare la posizione degli ufficiali e degli impiegati civili al primo giorno del mese in cui avviene la trasmissione.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi anche se negativi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Nota. — L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, curerà la trasmissione dei ruolini modello 84 e degli elenchi modello 85 per tutti gli ufficiali da esso tenuti in forza.

(1) .....

Ruolino nominativo degli (2) ..... effettivi ed aggregati al suddetto ..... al .....

Grado e anno di nascita 1	Impiego e indicazione del riparto, del corpo cui sono ascritti 2	Cognome e nome 3	Data di anzianità nel grado 4	Posizione dell'ufficiale 5	*Annotazioni* 6
Colonnello (1881)	Comandante del reggimento	X. Y.	6-1-1918	Presente	Idoneo incondizionato servizio. Avuto dal 71° fanteria il 15 ottobre 1926. Dispensa 85 Bollettino Ufficiale 1926.
Maggiore (1888)	Comandante 2° battaglione	N. Z	16-8-1926	Presente	Idoneo incondizionato servizio Avuto dal 2° fanteria il 20 febbraio 1928, d'ordine del comando del corpo d'armata di Bologna, foglio n..... in data .....
Capitano (1895)	Addetto comando divisione militare di Ravenna	A. B.	16-8-1918	Assente Dal 1° novembre 1926 assegnato al comando divisione militare di Ravenna	Mantenuto in servizio quale invalido di guerra. Avuto dal 3° fanteria il 15 ottobre 1925 con dispensa ..... Bollettino Ufficiale del ..... Assegnato al comando della divisione militare di Ravenna con dispensa..... Bollettino Ufficiale del..... ovvero con foglio ecc.....

(1) Comando, corpo, ufficio, ecc.

(2) Ufficiali in S. P. E. od impiegati civili.

A V V E R T E N Z E.

Nella colonna (5) indicare presente o assente: in quest'ultimo caso citare, oltre al motivo dell'assenza, la data sotto la quale l'ufficiale ha cessato di prestare servizio al corpo o riparto. Nella colonna (6) indicare l'idoneità fisica, il reggimento di provenienza, la data del trasferimento, il numero della dispensa del bollettino ufficiale, ovvero la data e numero di protocollo del foglio con il quale venne ordinato il trasferimento e l'autorità che lo ordinò.

N. 428. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno materiali di caricamento di una batteria pesante da 149.35 - Pubblicazione n. 1858 – Edizione 1927. — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 21 giugno 1928 – Anno VI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 149/35 - Pubblicazione n. 1858 - Edizione 1927 » che — a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del Corpo di Stato Maggiore	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	3
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando della R. Accademia e della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	1
Arsenali R. E. Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria pesante	»	50
Comando del 12° reggimento artiglieria pesante campale	»	25
Comandi di reggimento di artiglieria da costa	»	10
Direzioni di artiglieria di C. A. - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	»	5
Direzione di artiglieria del C. A. Verona in più	»	5
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	5
Rivista di artiglieria e genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	3

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.50: la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 429. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per sottufficiali allievi del corso magistrale di scherma.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

1. — Allo scopo di completare le cognizioni schermistiche dei sottufficiali allievi che iniziarono nel 1926 i corsi presso la Sezione magistrale di scherma della scuola centrale di educazione fisica (circolare 405 *giornale militare* 1926) e che prossimamente verranno a conseguire il diploma di maestro di scherma, questo Ministero determina che essi frequentino un corso di perfezionamento della durata di 6 mesi.

2. — Detto corso si svolgerà presso la scuola centrale di educazione fisica ed avrà inizio il 1° ottobre p. v.

3. — I sottufficiali allievi di cui trattasi frequenteranno il corso di perfezionamento in qualità di allievi, e come tali saranno soggetti alle norme vigenti per gli allievi della sezione magistrale di scherma anche se nel frattempo abbiano conseguito la nomina a sottotenente, a sensi dell'art. 4 Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715.

4. — Gli allievi appartenenti alla R. Aeronautica e alla R. Guardia di finanza che iniziarono il corso nel 1926 dovranno ugualmente frequentare il corso di perfezionamento dopo ottenuto il diploma di maestro di scherma.

5. — Alla fine del corso di perfezionamento verrà stabilita una graduatoria che servirà di base per l'accoglimento delle domande di destinazioni preferite.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 430. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Cofani mont. per batterie per cucina ufficiali.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

Il Ministero dispone che i *cofani mont. per batterie per cucina ufficiali,* attualmente compresi fra il materiale di artiglieria (gruppo *C*) al numero categorico 145, della III categoria, siano passati a far parte del gruppo *B* (II - 398) allo stesso prezzo col quale sono ora inventariati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

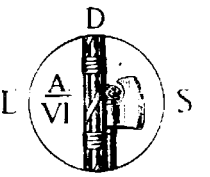
NOTIFICAZIONE

Il gruppo del 12° reggimento artiglieria pesante campale, di cato provvisoriamente a Trapani, si è trasferito in sede definiti Palermo, sotto la data 6 giugno 1928.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24, anno 1928, circolare 360:

A pagina 1055, riga 27, invece di maresciallo maggior CONDO' Lorenzo, leggasi: maresciallo maggiore COND Antonio.



PREZZO L. 0,70

(3619) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1928 - ANNO VI — 30 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 431 - **7 giugno 1928** - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Assegnazione di un funzionario all'ufficio di cancelleria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 1315

» 432 - **20 giugno 1928** - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Espatrio degli inscritti di leva . . . . . » 1316

» 433 - **21 giugno 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria 2ª . . . . . » 1317

» 434 - **21 giugno 1928** - Anno VI — COLONIE - EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla divisa della truppa nazionale dei RR. Corpi di truppe coloniali (*con 9 tavole di disegno*) . . . . . » 1317

» 435 - **28 giugno 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrate per l'esercizio finanziario 1928-29 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1339

LIBRERIA DELLO STATO

N. 436 - 28 giugno 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Inventario mod. 512 A delle opere, per le biblioteche militari di presidio e per le biblioteche dei corpi . . . . . *Pag.* 1342

» 437 - 28 giugno 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette. . . . . » 1343

» 438 - 28 giugno 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito . . . . . » 1345

» 439 - 28 giugno 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . » 1357

» 440 - 28 giugno 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito. . . . . » 1367

» 441 - 28 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento di gli ufficiali di cui alla circolare 263 *giornale militare* c. a. . . » 1375

» 442 - 28 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per maggiori veterinari in A. R. Q. » 1375

» 443 - 28 giugno 1928 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Vestiario per i famigli e per gli operai delle accademie militari e dei collegi militari - Giubbe e pantaloni. . . . . » 1376

» 444 - 28 giugno 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. - Addestramento dell'artiglieria volume 1° - Addestramento del pezzo - Fascicolo: obice da 75/13 - Parte 2ª - Servizio del pezzo . . . . . » 1381

» 445 - 28 giugno 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla trattrice Daimler da 80 HP, per il traino delle artiglierie pesanti . . . » 1383

446 - 28 giugno 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Limite superiore di età per i laureati e gli studenti di ingegneria aspiranti all'ammissione all'istituendo corso straordinario presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente . . . . . *Pag.* 1385

447 - 23 giugno 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 15 gennaio 1928 . . . . . » 1386

TIFICAZIONE . . . . . » 1393

RATA-CORRIGE. . . . . » 1398

Circolare N. 431. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL RVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Assegnazione di un zionario all'ufficio di cancelleria presso il Tribunale speciale per la sa dello Stato.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — *zzetta ufficiale* n. 145, del 22 giugno 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provdimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 7, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per ttuazione della legge predetta;
Ritenuta la necessità di assegnare altro personale all'ufio di cancelleria presso il Tribunale speciale per la dia dello Stato;
Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di lto;

Decreta:

Il signor Bacchiddu Antonio è assegnato a prestar serio presso l'ufficio di cancelleria del Tribunale speciale r la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei co per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

N. 432. — RECLUTAMENTO. — **Espatrio degli inscritti di leva.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 20 giugno 1928 - Anno VI.

Al fine di eliminare ogni dubbio sull'interpretazione da darsi all'art. 14 T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437, circa la concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro o per altre ragioni, questo Ministero dispone che il limite per tale concessione fissato dall'articolo stesso con le parole « fino all'apertura della leva della propria classe » va inteso in senso restrittivo, limitatamente cioè « all'apertura della leva della propria classe di nascita ».

In conseguenza il passaporto ai rivedibili ed ai rimandati per qualsiasi legale motivo ad una leva successiva a quella della loro classe di nascita deve di massima essere negato, salvo speciale autorizzazione di questo Ministero nei casi maggiormente degni di considerazione, e soltanto per un tempo determinato.

Il passaporto peraltro potrà essere concesso ai capilista suddetti allorquando essi comprovino di avere assoluta necessità di recarsi all'estero e siano affetti da infermità, che, in seguito a visita presso i Consigli di leva, da autorizzarsi da questo Ministero, dia luogo alla loro riforma, ovvero, dichiarandosi idonei, dimostrino di avere diritto alla ferma minima.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 433. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria 2ª.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

E' approvata la seguente variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categoria 2ª, sezione *F* - di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926:

A pagina 136, al categorico 1253: « *caratteri tipografici* », al prezzo di L. 12, per *unità di misura* leggasi Kg., anzichè n.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 434. — COLONIE - EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla divisa della truppa nazionale dei RR. Corpi di truppe coloniali** (*con 9 tavole di disegno*). — (Gabinetto). — 21 giugno 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 384 del *giornale militare* c. a., riguardante l'uniforme dei sottufficiali dei Regi Corpi di truppe coloniali, si pubblicano le principali prescrizioni riguardanti l'uniforme della truppa nazionale dei Regi Corpi stessi.

Ciò che è detto nella premessa della sopracitata circolare, relativamente ai sottufficiali, vale anche per la truppa, in quanto applicabile.

CAPO I.

Vari tipi di uniforme.

§ 1. — *Uniforme della truppa del R. Esercito* (esclusi i CC. RR.).

1. — La truppa veste quattro specie di uniforme: *grande uniforme — uniforme di marcia — uniforme ordinaria — uniforme di fatica.*

1. - *Grande uniforme.*

2. — La grande uniforme è di due tipi: *invernale* ed *estiva.*

3. — La *grande uniforme invernale* si compone dei seguenti oggetti:

a) Copricapo: sotto le armi: elmetto cachi — non sotto le armi e fuori servizio: berretto di panno cachi.

b) giubba di panno cachi, con fregi metallici alle controspalline, cordelline e decorazioni.

c) camicia a maglia di lana cachi e cravatta lunga cachi.

d) pantaloni corti di panno cachi.

e) calzatura. Armi a piedi e servizi: fasce gambiere di panno cachi, e scarpe di cuoio naturale. Armi a cavallo e su automezzi: gambali e scarpe di cuoio naturale.

a) armamento: cinturino con sciabola, o bandoliera e sciabola, a seconda dell'arma, servizio e specialità. Fuori servizio, non viene portata la bandoliera.

g) guanti di filo bianco.

4. — La *grande uniforme estiva* si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo: elmetto cachi con copertina bianca.

b) giubba di tela cachi, con fregi metallici alle controspalline, cordelline e decorazioni.

c) camicia di tela cachi, con colletto rovesciato e cravatta lunga cachi.

d) pantaloni corti di tela cachi.

e) calzatura: come per la grande uniforme invernale.

f) armamento: come per la grande uniforme invernale.

g) guanti: di filo bianco.

5. — La grande uniforme si veste nei giorni e circostanze in cui venga particolarmente ordinato e, inoltre, nelle occasioni previste per la grande uniforme dei sottufficiali.

II. — *Uniforme di marcia.*

6. — L'*uniforme di marcia* si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo. Sotto le armi: elmetto cachi; per i reparti autoblindo e carri armati, berretto di panno cachi. Non sotto le armi e fuori servizio, od anche sotto le armi — quando sia consigliato da condizioni di clima, tempo e luogo, e venga espressamente ordinato dai comandanti di

presidio, corpo o reparto — può essere usato il berretto di panno cachi, in luogo dell'elmetto: mai però in casi di riviste o parate.

b) giubba di tela cachi, coi nastrini delle decorazioni.

c) camicia a maglia di lana cachi o camicia di cotone cachi.

d) pantaloncini di tela cachi; per i reparti a cavallo e su automezzi: pantaloni corti di tela cachi.

e) calzatura. Armi a piedi e servizi: calzettoni di lana cachi e scarpe di cuoio naturale. Armi a cavallo e su automezzi: cartuccera e sciabola, o bandoliera e sciabola, a seconda dell'arma, servizio e specialità.

7. — L'*uniforme di marcia* si veste nelle seguenti circostanze:

a) facendo parte di truppe mobilitate o durante operazioni di guerra o campali;

b) nelle escursioni di reparto, movimenti di traslocazione, esercitazioni di marcia tattiche e tecniche di campagna; nelle istruzioni formali, esercitazioni di tiro;

c) nei servizi di guardia o di ordine pubblico.

Detta uniforme può essere sostituita da quella di fatica secondo le prescrizioni che verranno date dal Comandante del corpo o reparto, in relazione al clima, al servizio ed alla istruzione ed esercitazione da svolgere.

III. — *Uniforme ordinaria.*

8. — L'uniforme ordinaria è di due tipi: *invernale* ed *estiva*.

9. — L'*uniforme ordinaria invernale* si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo: berretto di panno cachi.

b) giubba di panno cachi, coi nastrini delle decorazioni.

c) camicia a maglia di lana cachi e cravatta lunga cachi.

d) pantaloni corti di panno cachi.

e) calzatura. Armi a piedi e servizi: fasce gambiere di panno cachi e scarpe di cuoio naturale. Armi a cavallo e su automezzi: gambali e scarpe di cuoio naturale.

f) armamento: cinturino con sciabola, o bandoliera e sciabola, a seconda dell'arma, servizio e specialità.

Fuori servizio sono facoltativi i guanti di filo bianco.

10. — L'*uniforme ordinaria estiva* si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo: elmetto cachi.

b) giubba di tela cachi coi nastrini delle decorazioni.

c) camicia di tela cachi e cravatta lunga cachi.

d) pantaloni corti di tela cachi.

e) calzatura: come per l'uniforme ordinaria invernale.

f) armamento: come per l'uniforme ordinaria invernale.

Fuori servizio sono facoltativi i guanti di filo bianco.

11. — L'uniforme ordinaria si veste in tutti i casi non contemplati dalle precedenti disposizioni, anche nelle domeniche e nei giorni festivi comuni, o quando viene espressamente ordinato.

IV. — *Uniforme di fatica.*

12. — L'*uniforme di fatica* si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo: berretto a busta di tela cachi.

b) camiciotto di tela olonetta.

c) pantaloni lunghi di tela olonetta.

d) calzatura: scarpe di cuoio naturale.

13. — L'uniforme di fatica si veste:

a) nelle esercitazioni ed istruzioni per le quali non sia prescritta altra uniforme;

b) nei servizi interni di giornata, di fatica, di piantone a camerate od infermeria, nel governo dei quadrupedi e nel servizio di guardia-scuderia;

c) nelle chiamate ed istruzioni secondarie, fatte nell'interno degli alloggiamenti ed ai campi;

d) ai bagni;

e) nei servizi esterni di fatica (eccettuati i graduati comandanti di drappello, i quali vestono invece la uniforme di marcia o quella ordinaria, secondo viene comandato);

f) nel servizio di piantone e negli ospedali.

§ 2. — *Uniforme della truppa dei CC. RR.*

14. — I militari di truppa dei CC. RR. vestono quattro specie di uniforme: *grande uniforme — piccola uniforme — uniforme ordinaria — uniforme di fatica.*

15. — La *piccola uniforme* corrisponde alla *uniforme di marcia* di cui al precedente § 1.

16. — La *grande uniforme* e la *uniforme ordinaria* sono, come per gli altri militari di truppa, *invernali* ed *estive*.

17. — Le uniformi di cui ai precedenti numeri 14, 15, 16 sono del tutto simili alle corrispondenti uniformi stabilite per gli altri militari di truppa, prescritte al precedente § 1, con le seguenti differenze:

Con le varie uniformi, in luogo dell'elmetto i militari di truppa dei CC. RR. portano il cappello alla boera di feltro color cachi.

Con la grande uniforme invernale, indossano le *spalline e le cordelline* dell'arma.

Con la grande uniforme estiva, indossano le *cordelline* dell'arma.

Con la grande uniforme (estiva ed invernale), portano sul cappello alla boera il *pennacchietto* dell'arma.

Con tutte le uniformi, portano scarpe e gambali di cuoio naturale a stecca, se dell'arma a piedi; scarpe e gambali di cuoio naturale con cinghiette, se dell'arma a cavallo.

L'armamento, con le varie uniformi, è quello prescritto dalle norme vigenti in Italia.

18. — Le uniformi, di cui ai precedenti numeri, sono indossate con le norme analoghe a quelle stabilite, per ognuna di esse, per gli altri militari di truppa del R. Esercito, tenute altresì presenti le norme speciali che regolano l'uniforme dei militari di truppa dei CC. RR. in Italia.

§ 3. — *Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.*

19. — *Armamento* ed *equipaggiamento*.

Tutti i militari di truppa, ad eccezione degli attendenti degli ufficiali montati, debbono essere armati.

L'armamento è quello dell'arma e specialità alla quale il militare appartiene, secondo le prescrizioni vigenti in Italia.

E' lasciato in facoltà del comandante del corpo o reparto lo stabilire volta per volta l'armamento e l'equipaggiamento della truppa in relazione al servizio od istruzione cui la truppa deve attendere.

Nell'equipaggiamento non è compreso lo zaino.

Per le armi a piedi, il tascapane si porta a tracolla, dietro gli omeri, con la cinghia sulla spalla destra; il telo da tenda si applica arrotolato, intorno al tascapane, la coperta da campo si porta, arrotolata, a tracolla sulla spalla destra (tav. IX, fig. 20).

20. — *Camicia a maglia di lana* - (tav. IV, figg. 8, 9, 10). Con la uniforme di marcia — in speciali condizioni di tempo e di luogo — i comandanti di corpo o reparto possono autorizzare la truppa a rialzare il colletto in modo da proteggere il collo, ovvero a sbottonare la camicia.

21. — *Polsini.* Devono sporgere in giusta misura dalle manopole e non esageratamente.

22. — *Cravatta.* Si porta annodata verticalmente (tav. IV, fig. 8).

23. — *Calzatura.* Le fasce gambiere si applicano esternamente al gambaletto della scarpa. Non devono lasciar sporgere legacci od altro.

I calzettoni si applicano internamente al gambaletto della scarpa, e nella parte superiore col risvolto sotto il ginocchio ed internamente all'estremità del pantaloncino, oppure sovrapposto a questa - secondo viene ordinato.

24. — *Speroni.* Per i militari delle armi e specialità a cavallo. Si assicurano mediante correggiuole.

25. — *Bandoliera.* Si porta a tracolla, sulla spalla sinistra e sotto la controspallina in modo che gli alloggiamenti delle cartucce vengano a risultare sul petto. E' fissata con l'apposita linguetta ad uno dei bottoni della giubba.

Indossando il pastrano, si porta sopra di esso.

26. — *Cartuccera* e *cinturino.* La cartuccera si porta sopra la giubba: gli spallacci, incrociati dietro la schiena, passano sotto le controspalline.

Il cinturino per sciabola s'indossa sotto la giubba a diporto, quando si porta la sola sciabola. Lo stesso si pratica indossando il pastrano.

27. — *Copricapo.* L'elmetto, il cappello alla boera, ed il berretto di panno, nei servizi armati, in quelli di ordinanza, di vigilanza e di ispezione, si assicurano col sottogola.

Il berretto di panno e il cappello alla boera devono conservare costantemente la loro forma, senza pieghe o schiacciature.

28. *Ornamento per copricapo.* Il pennacchietto (per i militari dei CC. RR.) si applica dentro l'apposito incastro praticato sul lato destro del cappello alla boera.

29. — *Cordelline.* Sono portate con la grande uniforme, invernale o estiva, da tutti i militari di truppa, sul lato destro del petto (tav. V, fig. 11).

Per gli altri militari, vengono fissate ad una estremità sulla spalla destra al disotto della controspallina: il primo ed il terzo cordone passano sotto il braccio destro, il primo va a fermarsi sotto la controspallina; il secondo ed il terzo cordone sono assicurati con la trecciuola all'altra estremità a cui sono applicati i fiocchi, e vanno a fermarsi con apposito gangherello al disopra della tasca della giubba (tavola V, fig. 11).

30. — *Decorazioni e nastrini di decorazioni.* Si portano nel modo e nell'ordine prescritto per il R. Esercito in Patria.

31. — *Segno di lutto.* Si porta sulla manica sinistra della giubba o del pastrano, al di sopra della piegatura del gomito.

32. — *Distintivi speciali.* — I distintivi di carica od impieghi speciali, i distintivi di ferita, ecc., si applicano solamente sulle maniche della giubba.

33. — *Giubba.* Normalmente si porta abbottonata. Dalla bottoniera, dalle tasche e dalle falde, non debbono sporgere oggetti di sorta.

Con la uniforme di marcia — in speciali condizioni di tempo e di luogo — i comandanti di corpo o reparto possono autorizzare la truppa a sbottonare la giubba in tutto o in parte.

34. — *Pantaloncini.* Si portano con le estremità inferiori libere ovvero strette sotto il ginocchio e dentro i calzettoni, secondo viene ordinato (tav. VI, figg. 14, 15).

35. — *Mantellina.* Si porta sempre agganciata, coi lembi naturalmente pendenti.

Fuori servizio si può portare con uno dei lembi gettato sull'altra spalla, in modo da avvolgere la persona. Però nel compiere l'atto del saluto sia da fermo che in marcia, si dovrà rimettere la mantellina con i lembi naturalmente pendenti.

36. — *Pastrano.* Si porta completamente abbottonato.

In marcia, i comandanti di corpo o reparto possono autorizzare che venga sbottonata la martingala, che — in caso di freddo intenso o di intemperie — il bavero sia rialzato e chiuso sul davanti con l'apposita linguetta.

§ 4. — *Norme circa l'uso delle uniformi invernali ed estive.*

37. — E' data facoltà ai comandanti dei RR. Corpi di truppe coloniali, nell'ambito della rispettiva colonia, di stabilire:

a) le zone territoriali, i presidi, e i periodi dell'anno, in cui — per speciali condizioni climatiche — dev'essere indossata l'uniforme invernale o quella estiva;

b) i casi in cui, all'infuori di quanto è previsto dalla presente circolare, può essere portato il berretto di panno in luogo dell'elmetto, e viceversa.

38. — In Somalia, le uniformi invernali (grande ed ordinaria) non sono obbligatorie.

§ 5. — *Norme circa l'uso delle uniformi da parte dei militari di truppa durante il soggiorno in Italia.*

39. — I militari di truppa che, per servizio o licenza, si recano in Italia, debbono vestire l'uniforme ordinaria, invernale od estiva.

L'uniforme ordinaria invernale si indossa dal 16 settembre al 15 giugno, quella estiva dal 16 giugno al 15 settembre.

Sia coll'una che coll'altra uniforme, si porta il berretto di panno e non mai l'elmetto.

40. — I militari di truppa distaccati in servizio in Italia indossano le varie specie di uniforme prescritte dalla presente circolare, con le modalità per ognuna di esse stabilite, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dai comandi di presidio.

Con qualsiasi uniforme non portano mai l'elmetto.

CAPO II.

Descrizione di taluni oggetti di divisa.

41. — *Elmetto.* (Tav. I, figg. 1, 2, 3).

Di color cachi, del tipo « Aden »: è munito di soggolo di cuoio naturale, e si completa con la coccarda ed il fregio metallico.

Con la grande uniforme estiva va coperto con la copertina bianca identica a quella stabilita per i sottufficiali dai RR. Corpi.

42. — *Coccarda.* E' di forma circolare a piccole pieghettature partenti dal centro, di color verde, bianco, rosso col verde al centro, del diametro di mm. 80.

43. — *Fregi da elmetto.* Sono di metallo argentato o dorato, come per i sottufficiali dei Regi Corpi.

I militari di truppa portano sul fregio il numero (argentato o dorato) del rispettivo reparto sul tondino rosso.

44. — *Cappello alla boera.* Del tipo prescritto per i brigadieri e vice brigadieri dei CC. RR. dei Regi Corpi.

45. — *Pennacchietto.* Per i militari di truppa dei CC. RR. E' lo stesso pennacchio prescritto in Italia, di tipo ridotto.

46. — *Berretto.* E' di panno color cachi, di foggia simile al berretto grigio-verde prescritto per la truppa in Italia.

Il soggolo (assicurato al berretto mediante due bottoni metallici piccoli), la visiera e l'alluda, sono di color cachi.

47. — *Fregi da berretto.* Sono identici a quelli da elmetto, di cui al precedente n. 43.

48. — *Berretto a busta* (tav. VI, fig. 13). E' costruito con tela cachi, del tipo uguale a quello usato dalla R. Aeronautica, sprovvisto di soggolo, di fregio e coccarda; con le alette cucite.

49. — *Giubba* (tav. II, figg. 4, 5). E' costruita con panno o tela cachi.

Ha foggia analoga a quella prescritta per i sottufficiali dei RR. Corpi, con i seguenti particolari.

Il corpo posteriore della giubba è composto di due parti riunite tra loro con una cucitura al centro.

I risvolti del colletto e del corpo anteriore della giubba sono uniti ad angolo alquanto aperto, avendo però le punte di identiche dimensioni.

Sul colletto, agli angoli delle estremità anteriori, sono applicate, oltre alle stellette, le mostrine, ovvero (per i militari di truppa dei CC. RR.) gli alamari.

Le controspalline sono costruite con lo stesso tessuto della giubba, e cucite sulle spalle all'attaccatura delle maniche; portano due fori per l'applicazione dei fregi da grande uniforme, ed all'estremità libera un'asola, in corrispondenza della quale è applicato sul corpo della giubba un bottone metallico piccolo.

Per i militari di truppa dei CC. RR., le controspalline sono di panno scarlatto o di tela scarlatta a seconda della stoffa della divisa, e per la giubba di panno sono amovibili (come per i sottufficiali) anzichè cucite sulla spalla.

La giubba dell'uniforme di marcia è simile a quella sopradescritta, ma con i bottoni di frutto cachi.

50. — *Distintivi di grado.* Sono simili a quelli usati in Italia, ed applicati nella stessa guisa.

Sul camiciotto di tela olonetta, il gallone del distintivo viene applicato, ad asterisco, sulla parte superiore esterna della manica (tav. VII, fig. 16).

51. — *Mostrine.* Sono simili a quelle usate in Italia e vengono applicate sugli angoli del bavero della giubba.

I militari dei reparti cacciatori e del reparto deposito portano la mostrina in panno nero filettata di rosso.

Sul camiciotto di tela olonetta non vengono applicate mostrine.

52. — *Alamari per militari di truppa dei CC. RR.* Sono analoghi a quelli per giubbone da carabiniere. Devono essere applicati su panno color scarlatto, con una bordatura dello stesso panno di mm. 3.

53. — *Fregi per controspalline da grande uniforme.* Sono di metallo argentato o dorato a seconda dell'arma o corpo, identici a quelli da elmetto, di cui al precedente n. 43.

54. — *Cordelline.* Per i militari di truppa dei CC. RR. sono identiche a quelle usate in Italia.

Per gli altri militari di truppa, sono di lana bianca o gialla a seconda dell'arma o corpo, e costituite da: tre cordoni, una trecciuola, due fiocchi. I cordoni hanno il diametro di cm. 1, e lunghezza: il primo di cm. 50, il secondo di cm. 39, il terzo di cm. 74. Ogni fiocco ha la lunghezza di cm. 5 ed è applicato ad un cordoncino lungo cm. 9, che viene attaccato all'estremità della trecciuola, fissata al di sopra della tasca superiore destra della giubba. La trecciuola, della lunghezza di cm. 44, risulta intrecciata con tre cordoni (tav. V, fig. 12).

55. — *Camicia.* La camicia di tela è di color cachi, munita di due tasche superiori; ha il colletto rovesciato che fa corpo con la camicia stessa.

La camicia a maglia di lana (tav. IV, fig. 8) è di color cachi, munita di due tasche superiori interne; abbottonata sul petto mediante tre bottoni di frutto cachi; ha il colletto rovesciato che fa corpo con la camicia stessa, con i lembi fermati mediante due bottoni di frutto cachi E' abbondantemente lunga in modo da essere ripiegata sull'addome.

56. — *Cravatta.* E' del tipo comunemente in uso, di « satin » cachi.

57. — *Bandoliera - cinturino - fondina per pistola.* Sono di cuoio naturale.

58. — *Fascia cartuccera* (tav. VIII, fig. 19). E' costruita con pelle color naturale. Consta di una fascia interna e di una soprafascia, collegate e cucite alla base con un bordo della stessa pelle. La soprafascia porta cucito superiormen-

te un listino di rinforzo, della stessa pelle; inoltre è unita alla fascia interna mediante cuciture trasversali, in modo da costituire una serie di 10 alloggiamenti, capaci di contenere ciascuno un caricatore di cartucce. La fascia interna sporge superiormente formando cinque lembi sagomati, con bordo di rinforzo, che ripiegandosi in avanti coprono ciascuno due alloggiamenti: i lembi sono assicurati mediante orecchiette fornite di asola che si attaccano ai bottoni a nodo costruiti con correggiuole di pelle ed applicati sulla base della cartuccera. Alle estremità laterali, rinforzate da guancè di cuoio color naturale, la cartuccera porta due cinghie, pure di cuoio con fibbia. Gli spallacci, anch'essi di cuoio color naturale, sono applicati internamente alla cartuccera.

59. — *Pantaloni corti.* Sono costruiti con panno o tela cachi, di fogge simili a quelli usati in Italia per armi a piedi e per armi a cavallo (tav. III, figg. 6, 7). Oltre alle due tasche laterali, sono muniti di due tasche esterne posteriori.

60. — *Pantaloncini* (tav. VI, figg. 14, 15). Sono costruiti con tela cachi e composti di due gambali che giungono fino a coprire il ginocchio, a taglio ampio per tutta la lunghezza della coscia. La parte inferiore dei gambali porta un risvolto normalmente ripiegato internamente, che può venir rovesciato per essere stretto aderente al disotto del ginocchio e ricoperto dalla parte superiore del calzettone.

Sono muniti di quattro tasche come i pantaloni corti.

61. — *Calze.* Sono di cotone bianco.

62. — *Fasce gambiere.* Sono di panno cachi, orlate dello stesso colore ed hanno lunghezza sufficiente per essere applicate a spina.

63. — *Calzettoni.* Sono di lana cachi, ed hanno lunghezza sufficiente per poter ricoprire la gamba fino al ginocchio.

64. — *Gambali.* — Sono di cuoio naturale, dei tipi usati in Italia, con cinghiette per le armi a cavallo, con stecca per le armi a piedi o montate su automezzi.

65. — *Scarpe.* Sono di cuoio naturale, del tipo stivaletto a gambaletto usato in Italia, con leggera chiodatura applicata soltanto all'orlo delle suole e dei tacchi.

66. — *Mutande.* Sono di tela, tagliate al disopra del ginocchio in modo da non oltrepassare la lunghezza dei pantaloncino della uniforme di marcia.

67. — *Camiciotto di tela olonetta* (tav. VII, fig. 16). Si compone di un corpo, un colletto, due maniche.

Il corpo è costituito da due parti, una anteriore ed una posteriore, cucite lateralmente dietro le linee dei fianchi: la parte anteriore è tagliata sul petto ed abbottonata mediante due bottoni di frutto cachi; porta superiormente due tasche esterne.

Il colletto, rovesciato, fa corpo col camiciotto: la parte interna sinistra si allunga, davanti al collo, in una linguetta che porta all'estremità un'asola, e va a fermarsi nella parte interna destra mediante un bottone di frutto cachi.

Ciascuna manica, aperta all'estremità inferiore interna, finisce in una manopola, semplice diritta, pure aperta, che si abbottona mediante due bottoni di frutto cachi.

68. — *Pantalone lungo di tela olonetta* (tav. VII, figg. 16, 17, 18). E' costituito da due gambali lunghi fino al collo del piede, senza tasche.

E' chiuso sul davanti mediante due bottoni esterni superiori, ed un bottone interno inferiore, di frutto cachi.

Sulla cintura sono cucite, dietro i fianchi, due strisce della stessa stoffa, che si uniscono sul davanti mediante una fibbia scorrevole, e servono a stringere il pantalone.

69. — *Speroni.* Del tipo usato in Italia, con correggiuole di cuoio naturale.

70. — *Stellette.* Del tipo usato in Italia.

71. — *Bottoni metallici.* Dei tipi usati in Italia.

72. — *Mantellina.* Del tipo usato in Italia, di panno color cachi.

73. — *Pastrano.* Del tipo usato in Italia, di panno color cachi.

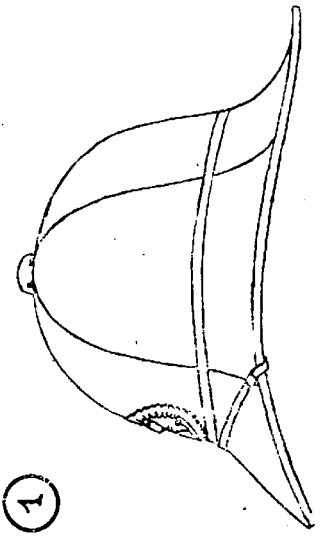
Per i militari di truppa dei CC. RR., è di foggia sarda con cappuccio foderato di panno scarlatto.

Il Ministro: FEDERZONI.

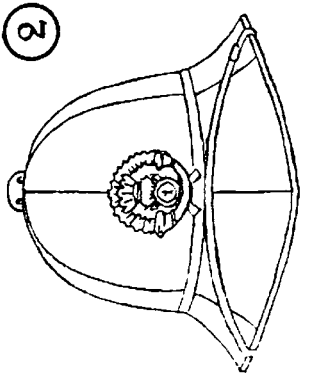
p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TAVOLA I

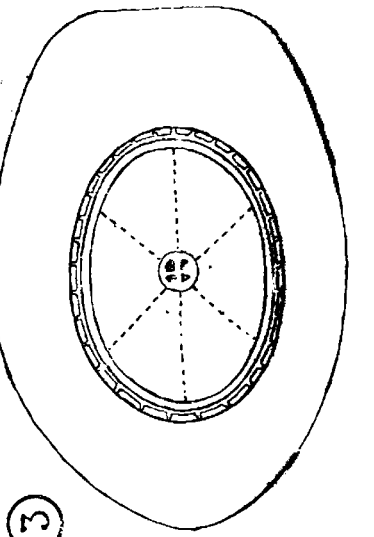
Elmetto tipo Aden



1



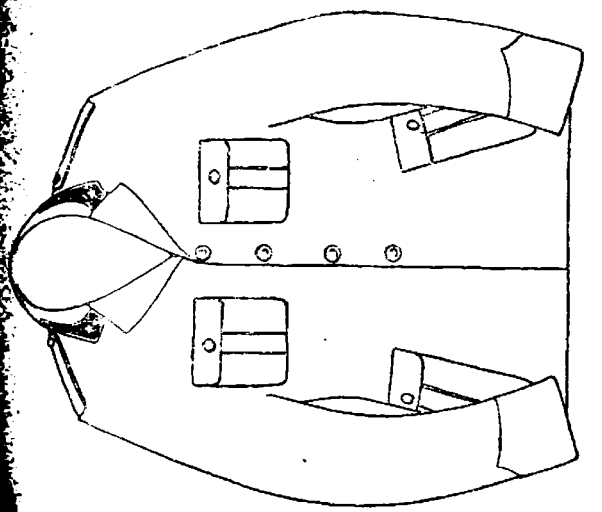
2



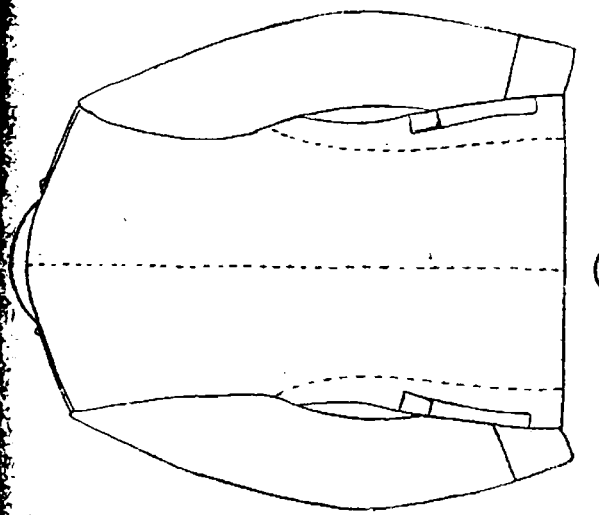
3

TAVOLA II

Giubba

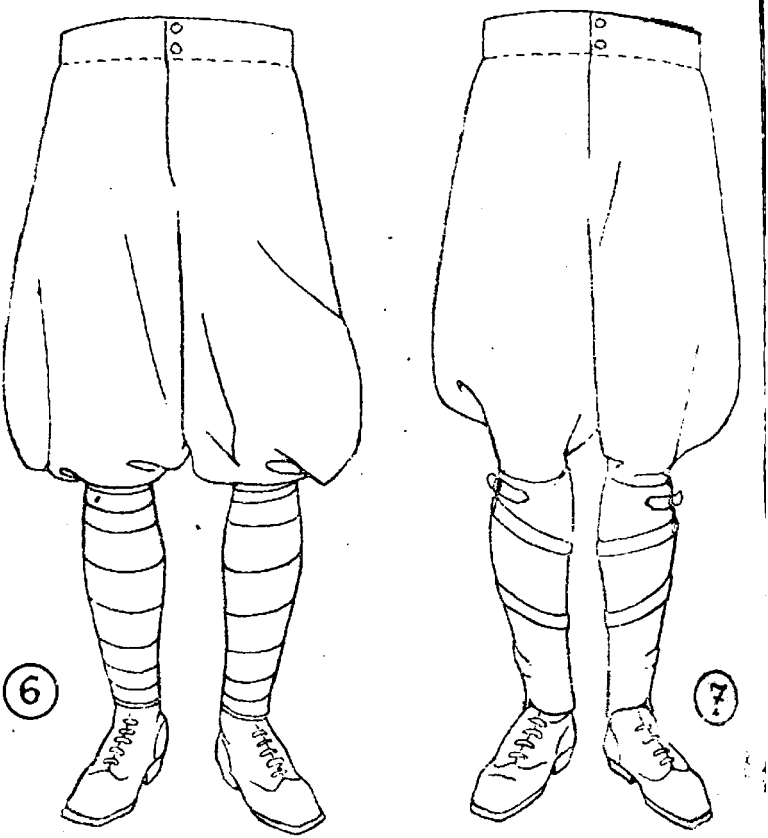


4



5

TAVOLA III



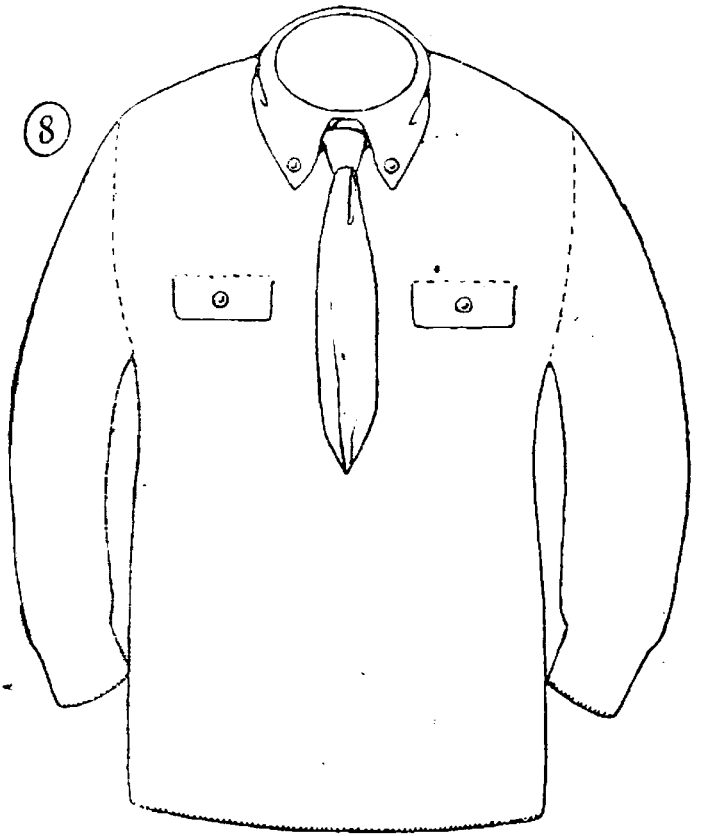
Pantaloni

per armi a piedi **per armi a cavallo**

TAVOLA IV

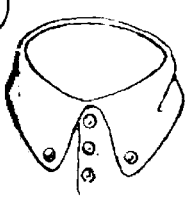
Camicia a maglia di lana

8



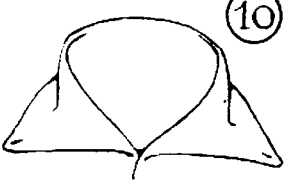
con la cravatta

9



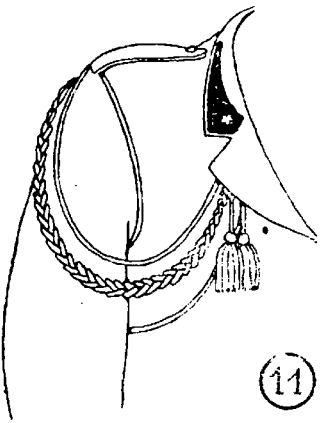
collo chiuso

10



collo aperto

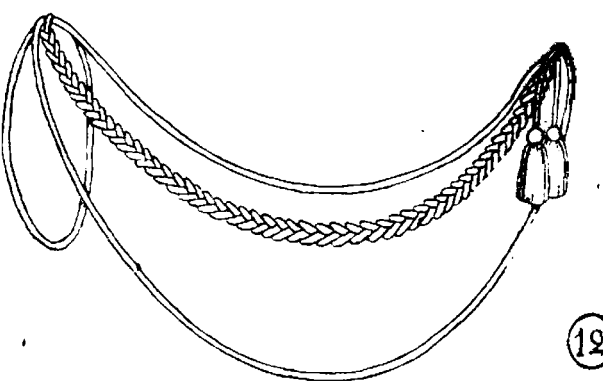
TAVOLA V



Cordelline
applicate sulla giubba

11

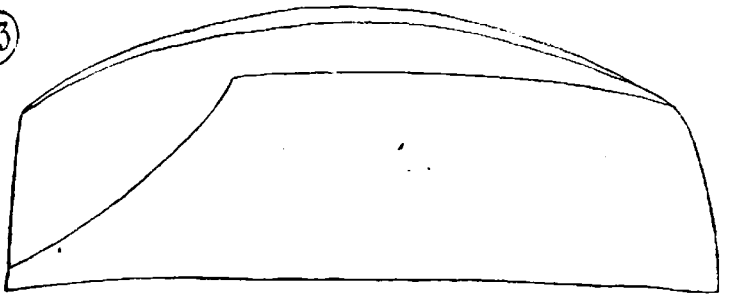
Cordelline



12

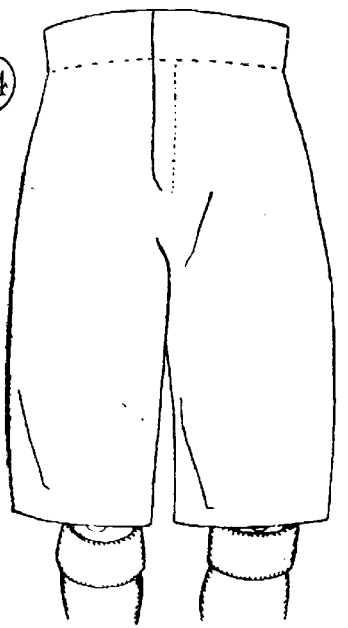
TAVOLA VI

13

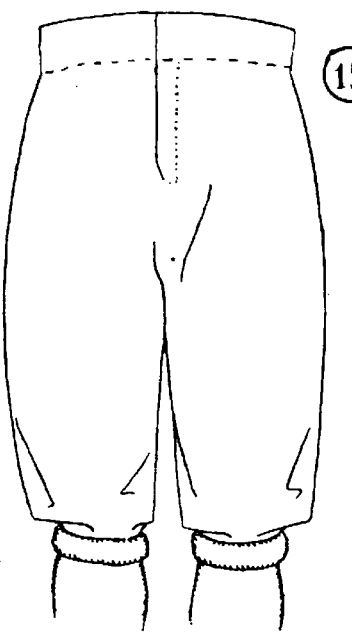


Berretto a busta

14



15



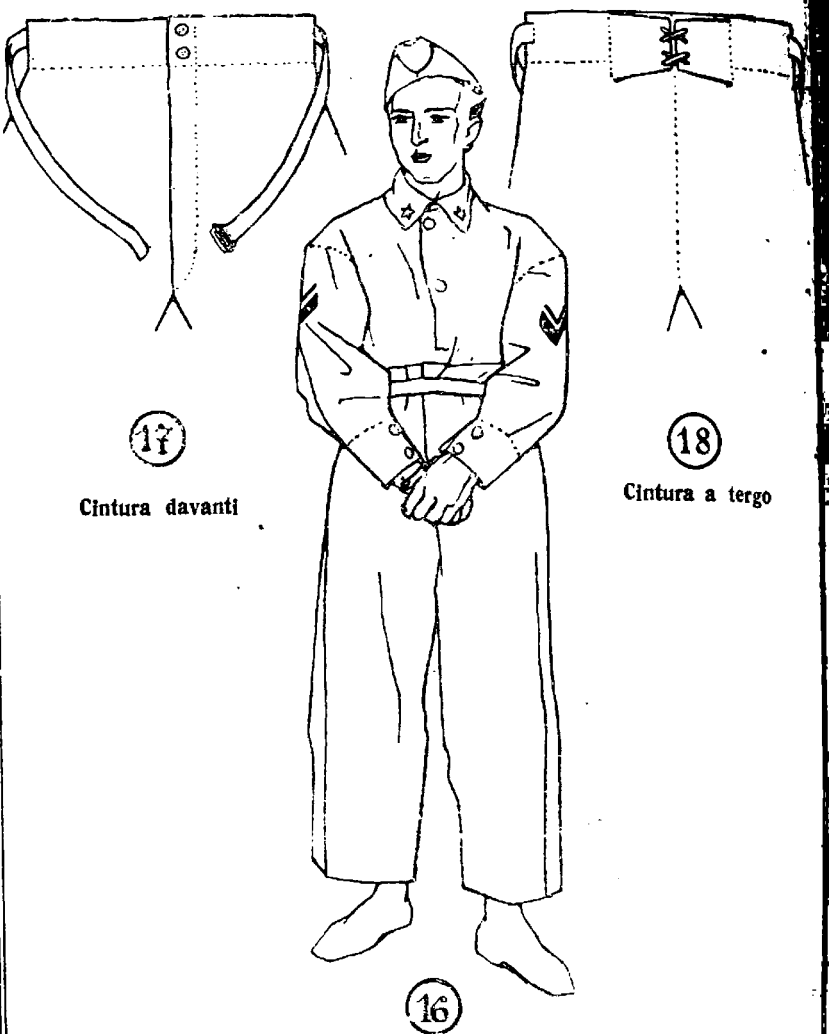
Pantaloncini

Aperti

Chiusi

TAVOLA VII

Uniforme di fatica



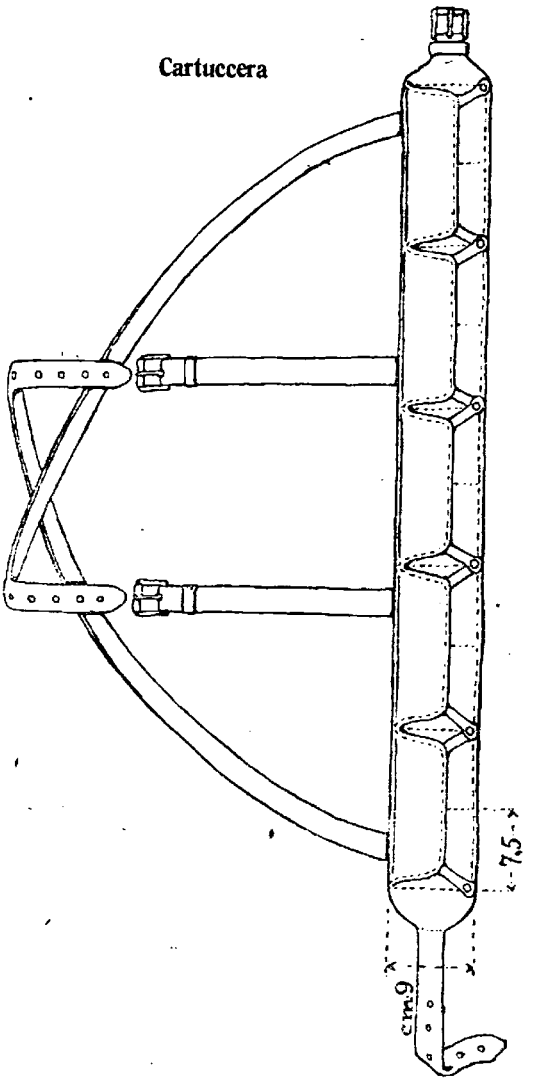
17 Cintura davanti

18 Cintura a tergo

16

TAVOLA VIII

Cartuccera



(19)

TAVOLA IX

Uniforme di marcia per armi a piedi con armamento ed equipaggiamento.



(20)

N. 435. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. —

Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1928-29 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. — (Ragioneria centrale). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1927-28	1928-29	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
21	20	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
34	34	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
35	35	Contributo del centesimo di guerra.
36	36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
42	42	Imposta complementare sui redditi superiori a L. 10,000.
47	47	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
96	450	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
154	160	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.
164	171	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
176	180	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287).
177	181	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407).

Numero dell'esercizio 1927-28	Numero dell'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
197	201	Entrate diverse dei Ministeri (1).
198	202	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
199	203	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
202	206	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
203	207	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
209	214	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria prima (Spese effettive).
221	226	Anticipazioni di Comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi e reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).
257	265	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14).

1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti agricoli dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati e abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc., e in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

Numero dell'esercizio 1927-28	1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
258	266	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli ufficiali giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
266	275	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
274	281	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.
275	282	Ricavo dalle alienazioni di materiali residuati dalla guerra, effettuate dal Ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 286.
277	284	Ricupero per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005 e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 2941.
279	304	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spese inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria prima « Spese effettive ».
377	395	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, numero 511).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 436. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Inventario mod. 512 A delle opere, per le biblioteche militari di presidio e per le biblioteche dei corpi.** — (Ragioneria centrale). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari, presso cui è stata disposta la tenuta dell'« *Inventario delle opere* MOD. 512 A » (ospedali militari, scuole, collegi, istituto geografico, istituto chimico farmaceutico, ecc.) e delle biblioteche militari di presidio, che in occasione della ristampa del predetto modulo 512 A, si è disposta la sostituzione del vecchio formato, con un formato più ampio, tipo « album », che è stato già esperimentato ed utilmente adottato presso la biblioteca centrale militare.

Per le richieste del nuovo stampato gli enti interessati si rivolgeranno, come di consueto, alla direzione degli stabilimenti militari di pena in Gaeta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 437. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 409 del *giornale militare* 1928, si riportano, negli elenchi seguenti, le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette dal 26 maggio u. s.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TARIFFA A

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per auto dal 26 maggio 1928

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (ieri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzo dal 26-5-1928
	Lire	Lire
Camere d'aria per auto 90 × 710	60.—	2 .70
Camere d'aria per auto 90 × 760	65.—	24.80
Camere d'aria per auto 105 × 765	85.—	34.70
Camere d'aria per auto 105 × 815	90.—	37.05
Camere d'aria per auto 120 × 820	115.—	47.75
Camere d'aria per auto 120 × 880	120.—	50.45
Camere d'aria per auto 135 × 835	130.—	54.60
Camere d'aria per auto 135 × 895	135.—	57.20
Camere d'aria per auto 135 × 935	140.—	59.50
Camere d'aria per auto 80 × 700	50.—	20.85
Camere d'aria per pneus a bassa pressione 115 × 715	65.—	28.70
Camere d'aria per pneus a bassa pressione 130 × 730	80.—	35.25
Camera d'aria per pneus a bassa pressione 130 × 800	83.—	37.10

Segue TARIFFA

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 del *giornale militare* 1925)	Prezzo base capitolato	Prezzo dal 26-5-1925
	Lire	Lire
14. Camera d'aria per auto pneus a bassa pressione 145×775	83,00	43,25
15. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 80×700	290,00	140,40
16. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×710	335,00	175,00
17. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×760	355,00	185,00
18. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×765	470,00	254,00
19. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×815	500,00	277,00
20. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×820	635,00	339,70
21. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×880	690,00	369,00
22. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×835	870,00	468,65
23. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×895	900,00	485,35
24. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×935	955,00	519,70
25. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 150×895	1170,00	613,00
26. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 155×955	1245,00	719,60
27. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 115×715	305,00	181,05
28. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×730	415,00	244,00
29. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×800	500,00	282,25
30. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 145×775	525,00	302,50

TARIFFA B.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto dal 26 maggio 1928.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 686 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 26-5-1928
	Lire	Lire
). Camere d'aria per moto 100 × 675.....	44.—	21.60
). Camere d'aria per moto 100 × 715.....	52.—	25.15
). Camere d'aria per moto 115 × 715.....	64.—	28.25
). Coperture a filato ritorto per moto 100 × 675	245.—	135.65
). Coperture a filato ritorto per moto 100 × 715	276.—	145.15
). Coperture a filato ritorto per moto 115 × 715	289.—	171.55

N. 438. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

E' stata affidata alla Società Nazionale Olii Minerali (S. N. O. M.) la fornitura della benzina occorrente a tutti gli Enti dell'Esercito, durante l'esercizio finanziario 1928-29.

I depositi della società ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di benzina sono indicati nell'elenco annesso.

Essi dovranno soddisfare a vista le richieste di benzina loro presentate per quantitativi fino a Kg. 1500 ed entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della consegna della richiesta, per quantitativi superiori.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati dai prelevatari all'Ente gestore del contratto (Officina automobilistica R. Esercito di Bologna) per i conseguenti provvedimenti.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi che non vengono consegnati in tempo, restando a carico della ditta, e senza pregiudizio delle penali stabilite dai contratti, le eventuali conseguenti maggiori spese.

Perciò gli enti stessi dovranno, in tali casi, rimettere all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna copia delle fatture della benzina acquistata altrove (col sistema delle minute spese), perchè l'officina stessa possa rivalersi presso la S. N. O. M. di quelle maggiori spese in occasione di pagamenti.

La benzina sarà fornita al prezzo di listino costiero del giorno della richiesta diminuito dell'abbuono di L. 18 per quintale netto.

Per prezzo di listino costiero deve intendersi quello più basso praticato nel mercato dalle Società « Siap », « Nafta » e « Snom ».

Per la merce prelevata dai depositi interni, al prezzo di listino costiero verrà aggiunto il prezzo del trasporto calcolato dal deposito costiero più vicino dell'assuntore o di qualunque altra società importatrice.

Tale costo sarà calcolato sulla tariffa ferroviaria per vagone cisterna completo. In nessun caso poi il prezzo complessivo per merce consegnata ad enti militari presso i depositi interni sarà superiore a quello del listino applicato presso gli stessi depositi interni della società fornitrice.

Quando un corpo od ente richiede la consegna della benzina a cura della società, in località diversa da quella del deposito, al prezzo della benzina, come sopra calcolato, dovrà essere aggiunto quello del trasporto dal deposito della ditta al luogo di effettiva consegna.

La benzina potrà essere prelevata:

imballata, pagando gli imballaggi a prezzo di listino dalla società fornitrice;

in recipienti (fusti e bidoni tondi) della società alla quale bisognerà restituire i recipienti entro 30 giorni dalla consegna, oppure trascorso tale termine, pagarli al prezzo di listino;

in fusti dell'Amministrazione militare, pagando L. 0,25 per riempimento di ogni fusto;

in carri cisterna della Società fornitrice, con l'obbligo di restituire al deposito d'origine i carri cisterna appena scaricati.

I prelevamenti della benzina saranno eseguiti presso i depositi od agenzie della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo del corpo od ente prelevatario, munite di data o di bollo di ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello allegato, a cura degli enti prelevatari.

La richiesta stessa potrà essere fatta recapitare al deposito a mano per i corpi ed enti di stanza nella sede del deposito stesso o a mezzo posta per i corpi od enti di stanza in località diversa.

Le richieste di prelevamento dovranno sempre far menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra il corpo od ente prelevatario.

L'agenzia o il deposito, nell'evadere sia parzialmente sia interamente, la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo di benzina consegnato su appositi « Buoni di distribuzione » a tagliandi *A, B, C,* di cui all'unito modello e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della benzina, l'Agenzia si farà apporre sui tagliandi suddetti: la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*.

L'agenzia o il deposito consegnerà a mano, o trasmetterà per posta all'Ente prelevatario, i tagliandi *B* e *C*.

Il tagliando *B* verrà restituito all'Agenzia stessa firmato per ricevuta della merce dal capo del corpo od ente prelevatario, o da chi per esso, ed il tagliando *C* resterà al corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato dall'Agenzia il numero, nonchè la data della relativa richiesta di prelevamento. A ciascuna richiesta di prelevamento quindi

potrà corrispondere uno o più buoni della ditta, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

La data della richiesta di prelevamento se consegnata a mano, o quella della sua consegna alla ditta se inviata per posta, costituisce base agli effetti del computo di tempo utile di consegna della benzina.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificato nella richiesta di prelevamento le fatture della benzina consegnata (1 originale e due copie) corredate dei tagliandi *B* dei buoni. Sia sulle fatture originali sia sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: « *originale* », « *copia* ».

Dovrà sempre esser fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni della ditta.

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesse all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando C come più sopra specificato, rimarranno al corpo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente tenore:

« *Si dichiara che la benzina anzi descritta è stata provvista regolarmente ed in tempo utile, ed assunta in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . . .*

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul cap.* 36 (o 55 « *per i RR. CC.*) *parte B. Prelevamenti in natura* ».

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascierà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

La restituzione dei fusti ed imballaggi sarà fatta constare da apposita ricevuta rilasciata volta a volta dai depositi od agenzie.

I prelevamenti di benzina effettuati dagli Enti o Corpi per ervizi diversi da quello automobilistico e che dovranno erciò gravare su capitali differenti da quelli avanti indicati n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i RR. CC.) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima ei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali. La stessa officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1

MATRICE

della *Richiesta di prelevamento* N°.....

(1).....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta

.....

(Circolare N°..... *giornale militare* 1928)

Numero della tariffa (3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il .....

(*Da conservare dal corpo prelevatario*)

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N°.....

La ditta .....

Agenzia o Deposito di .....

consegnerà al (1).....

dipendente dal (2).....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme cuscinetti a sfere ecc.

tagliando A, ALLEGATO 2.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

ietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in

ata ..... rilasciata dal .....

mmininistrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L.
Benzina	.....	.....
	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ..... li ..... 192 ....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira il materiale)

.....

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

Tagliando B.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in data ....., rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L.
Benzina	.....	.....
	.....	.....
Totale...	.....	.....

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V° per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB. — Da ritornare all'Agenzia per essere allegato alla fattura.

Tagliando **C.**

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N..... in data ....., rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L.
Benzina	.....	.....
	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V° per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB. — Da trattenersi dal Corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

ALLEGATO 3.

Elenco dei depositi della Soc. Nazionale Olii Minerali (S.N.O.M.) esistenti nelle circoscrizioni dei corpi d'armata territoriali e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

I Corpo d'armata.

Torino — Gianolli e Coppa — Via Po, 3.
Novara — Rag. Quagliotti Giovanni — Corso della Vittoria, 4.

II Corpo d'armata.

Alessandria — Dott. Secondo Mignone — Corso Lamarmora, 21.
Casale Monferrato — Borgnis Luigi — Piazza Carlo Alberto.
Cuneo — Massante Giacomo — Vicolo Barra di Ferro, 4.
Genova — Siliato Leonardo Salvatore — Piazza S. Matteo, 15.
Vado Ligure — Società Nazionale Olii Minerali.

III Corpo d'armata.

Milano — Attilio Cassoni e C. — Via Monte Pietà, 15.
Pavia — Gorini Achille — Corso Cavour, 5.
Brescia — F. e A. Amistani — Via Nino Bixio, 1.
Cremona — Giovanni Moncassoli — Via Favagrossa, 6.
Piacenza — Enea Cigala — Via Cavour, 35.

IV Corpo d'armata.

Verona — Ferdinando Locatelli.
Mantova — Antonio Novo — Via Oberdan, 4.
Vicenza — Colognese e Ronchi.
Venezia — Vincenzo Ciaccia e C. — San Marco - San Moisè, 2045.
Trento — A. Fichel — Via. S. Trinità, 5.
Bolzano — Riccardo Mazura.

V Corpo d'armata.

Trieste — Manu e Rossi — Piazza Dalmazia, 1.
Pola — Revere Guido.

VI Corpo d'armata.

Bologna — Angelo Muggia e Figlio — Via Nazario Sauro, 25.
Modena — Santunione e Bertese — Via F. Selmi, 19.
Parma — Bistolfi Gino — Viale P. Toschi, 6.
Reggio Emilia — Igino Conti — Via Migliorati, 9.
Ferrara — Cav. Antonio Buozzi e C. — Via Borgoleoni, 39.
Rimini — Dott. Giovanni Leonardi.
Ravenna — Walter Buzzi e C.
Forlì — Laghi e Lino Neri.
Rovigo — Fratelli Dal Fiume.
Ancona — Soc. an. Luigi Bettitoni e Figli — Piazza Stazione, 9.

VII Corpo d'armata.

Firenze — Mario Guetta e figlio — Via Buffalini, 11.
Arezzo — Palleggi e Vannucci — Via dè Mannini, 1.
Siena — Martelli Renato — Via del Paradiso, 2.
Livorno — Società O. Coppini — Via Indipendenza, 8.
Spezia — E. Ponciglione e C. — Via Massimo D'Azeglio, 1.
Massa Carrara — Gianfranco Cuturi.
Lucca — S. A. V. I. O. — Via del Poggio, 18.
Pisa — Mugnetti dott. Ugo.
Grosseto — Filiale della S. A. Coppini.

VIII Corpo d'armata.

Roma — Marzano e Fasce — Via del Tritone, 125. — —
Viterbo — Parenti Romolo e C.
Perugia — Bedarida dott. Enrico — Via Mazzini, 6.
Terni — Ferranti Alfredo e F. — Via Faustini, 13.
Rieti — Riza Porta Giacomo e Jacoboni — Via Roma, 13.
Spoleto — Società Commerciale industriale agricola.
Orvieto — Villani Alberto.
Civitavecchia — Colocci Guido.
Frosinone — Zeppieri Virgilio.

IX Corpo d'armata.

Bari — G. J. Nuovo — Piazza Umberto I, 42.

Foggia — G. J. Nuovo — Piazza Umberto I, 42 — Bari.

Barletta — G. J. Nuovo — Piazza Umberto 1, 42 — Bari.

Lecce — Chiriatti avv. Antonio.

Taranto — Giuseppe Buono — Via De Cesare, 2.

Chieti — Artese Nicola.

Aquila — Taralli Carmine — Via Rosso Guelfaglione, 30.

Sulmona — Taralli Carmine — Via Rosso Quelfaione, 30 — Aquila.

Campobasso — A. Manfredini e C. — Via Ferrari, 86.

Teramo — Nanni e D'Antonio.

Ascoli Piceno — Flaiani Ettore — San Benedetto del Tronto.

X Corpo d'armata.

Napoli — Carlo Cutolo e Figli — S. Brigida, 39.

Caserta — Succ. C. Cutolo e Figli gestito da Vozzi e Papa — Casagiove.

Nola — Succ. C. Cutolo e Figli gestita da Petrucci Lionello — Casagiove.

Gaeta — Conti Tommaso — Cassino.

Benevento — Adolfo Basile — Via Valfortore.

Salerno — Soriente e Noschese — Corso Garibaldi, 266-268.

Potenza — Antonio Perretti — Via Meridionale.

Avellino — Francesco Paolo D'Arcenio — Via Due Principati, 18.

Catanzaro — Larussa e Bossi — Via Duomo, 3.

Cosenza — Perugini e Zagarese — Corso Mazzini.

Castrovillari — Speciale Ugo.

Reggio Calabria — Roberto Mauro di Davide — Corso Garibaldi.

Aversa — Carlo Cutolo e Figlio — S. Brigida, 39 — Napoli.

XI Corpo d'armata.

Udine — Travani e Calcinoni.
Gorizia — Succ. Mann e Rossi.
Treviso — Succ. Vincenzo Ciaccia e C.
Sedico Bribano — Giuseppe Favretti.
Pordenone — Fratelli Mantovani.
Padova — Albertazzi e Fogliati — Via Zabarella, 16.

Comando Militare della Sicilia.

Palermo — Bazzan e ing. Ferruzza — Via Principe Belmonte, 87.
Caltanissetta — Gangitano avv. Salvatore.
Girgenti — Indelicato Giuseppe.
Trapani — Tedesco Domingo Gaspare.
Messina — Filiale S. N. O. M. — Via Argentieri Isolato, 318.
Catania — Consalvo Stramondo.
Siracusa — Fratelli Malfitano fu Michele.

Comando Militare della Sardegna.

Cagliari — Cav. Dino Devoto — Corso Vittorio Emanuele. 134.
Sassari — Conti e Savioli — Piazza Rosario, 5.

N. 439. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

E' stata affidata alla Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R.O.M.S.A.) la fornitura degli olii lubrificanti *denso, semidenso* e *denso estivo* a tutti gli enti che gestiscono automezzi, durante l'esercizio finanziario 1928-1929.

I depositi della ditta assuntrice ai quali gli enti predetti dovranno rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso.

A tali depositi faranno capo per rifornirsi gli enti dislocati nelle stesse località, e le consegne saranno effettuate nei locali che dall'ente richiedente saranno di volta in volta indicati.

Gli enti stanziati in luoghi diversi, rivolgeranno invece le proprie richieste al deposito viciniore il quale provvederà, a spese e rischio della Ditta, alla spedizione del lubrificante all'ente richiedente.

I prelevamenti degli olii saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo del corpo od ente prelevatario, munite di data e di bollo di ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, e secondo il modello allegato, a cura degli enti prelevatari.

In dette richieste dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra il corpo od ente prelevatario.

I quantitativi di olii richiesti dagli enti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (barili o stagnate).

Invece le fatture che la ditta trasmetterà agli enti prelevatari dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti dei lubrificanti forniti.

Il deposito, nell'evadere sia parzialmente, sia interamente le richieste di prelevamento, trascriverà i quantitativi consegnati su appositi « buoni di distribuzione a tagliandi A), B), C), di cui all'unito modello, e che hanno le funzioni e le destinazioni appresso specificate:

All'atto della consegna degli olii, il deposito si farà apporre sui tagliandi la firma della persona che materialmente riceve in consegna la merce, e successivamente consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario i tagliandi B) e C), mentre tratterrà il tagliando A).

Il tagliando B) verrà restituito al deposito stesso firmato per ricevuta della merce dal capo del corpo od ente prelevatario o da chi per esso, ed il tagliando C) resterà al corpo od ente per essere allegato alla richiesta di carico.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi riceve materialmente in consegna la merce, dovrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato dal deposito il numero, nonchè la data della relativa richiesta di prelevamento. A ciascuna richiesta di prelevamento quindi potrà corrispondere uno o più buoni della ditta, secondo che gli olii richiesti siano stati consegnati in una o più volte.

La data della richiesta di prelevamento, se consegnata a mano, o quella della sua consegna al deposito se inviata per posta, costituisce base agli effetti del computo del tempo utile di consegna.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi entro i primi 5 giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno state presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze potranno essere date quandochessia, e dovranno essere espletate nel periodo massimo di dieci giorni, a partire da quello in cui saranno pervenute al deposito della ditta, al quale dovrà essere fatto cenno della straordinarietà od urgenza della richiesta.

I ritardi nelle consegne ed i rifiuti del lubrificante fornito dovranno essere segnalati all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna, ente gestore del contratto, per i conseguenti provvedimenti.

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura.

Per ciò fare gli Enti prelevatari dovranno, all'atto della consegna ed in contraddittorio con chi eseguisce la consegna per conto della ditta, prelevare e sigillare con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, due campioni della partita dell'olio da collaudare, l'uno di kg. 10 e l'altro di kg. 30.

Ugualmente in contraddittorio, e contemporaneamente, si eseguirà il sigillamento del recipiente dal quale si sarà prelevato il campione, e, l'analogo sigillamento di tutti gli altri recipienti compresi nella partita da collaudare.

Le dette operazioni di prelevamento e sigillamento si faranno poi constare con apposito verbale. I campioni saranno quindi spediti per il collaudo all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna.

Gli olii saranno forniti in barili od anche, per specifica richiesta dell'ente prelevatario, in lati

I recipienti porteranno le caratteristiche seguenti:

a) i barili di legno, contenenti approssimativamente kg. 165 netti, su un fondo la ragione sociale col marchio di fabbrica e la qualità del lubrificante in essi contenuto: sull'altro fondo la tara del fusto, il numero, nonchè eventuali altre marche per distinguere le spedizioni;

b) i bidoni, litografati, contenenti ognuno circa Kg. 18.700 di olio e che vengono forniti appaiati, in apposite casse, verniciati di bleu, su ciascuna faccia grande, nell'angolo sinistro superiore una fascia tricolore obliqua; nell'angolo destro superiore il marchio « A.G.I.P. » in nero su fondo bianco circoscritto da un cerchio pure nero; nel centro il marchio « *Romsa* », in nero su fondo bianco, contenuto in un rombo.

Inferiormente, una fascia larga obliqua gialla, che attraversa tutta la faccia, con impresso il marchio « Italoil » in caratteri rossi; in basso la ragione sociale, in caratteri bianchi. « *Raffineria Olii Minerali Fiume* ».

Su ciascuna faccia minore: una fascia larga obliqua gialla con la scritta, in caratteri rossi, « *Italoil Semidenso* » - « *Italoil Denso* » - « *Italoil Denso Estivo* ».

Le casse che contengono i bidoni su descritti sono contradistinte col tipo di olio contenuto e portano su un frontale, impresso a fuoco, il marchio di fabbrica « *Romsa* ».

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto, escluso cioè il peso del relativo recipiente, verificato all'atto della consegna, per gli enti dislocati nelle località ove trovansi i depositi della ditta.

Per gli altri enti sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

I recipienti verranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta; i barili rimarranno di proprietà dell'amministrazione militare, e saranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari; le latte saranno restituite al fornitore in uno qualunque dei depositi della ditta, preferibilmente in quello presso cui le latte vennero prelevate.

La ditta fornitrice fatturerà:

a) l'olio semidenso al prezzo di L. 275 per cento chili netti;

b) l'olio denso al prezzo di L. 300 per cento chili netti;

c) l'olio denso estivo al prezzo di L. 325 per cento chili tti.

Il pagamento delle fatture avverrà per cura dell'officina tomobilistica R. Esercito di Bologna.

Perciò la ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amnistrazione specificati nella richiesta di prelevamento le tture degli olii consegnati (1 originale e 2 copie) corredate i tagliandi B) dei buoni. Sia nelle fatture, sia nelle copie rà apposta la stampigliatura in modo evidente: « *Origile* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del nuero e della data della richiesta di prelevamento e dei nuri e delle date dei corrispondenti buoni della ditta.

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette mue della dichiarazione di regolarità della provvista, di congna in tempo utile e di assunzione in carico, nonchè della licazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa reiva, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una ia della richiesta di carico, subito trasmesse all'officina tomobilistica R. Esercito di Bologna per i provvedimenti pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando C), ne più sopra specificato, rimarranno al corpo.

La dichiarazione da apporsi nelle fatture sarà del seguente ore:

« *Si dichiara che gli olii anzi descritti sono stati provvisti egolarmente ed in tempo utile, ed assunti in carico con hiesta n. .... in data . . . . . .*

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. n.* 36 (*o 5 per i RR. CC.*) *parte B - Prelevamenti in natura* (*esclua benzina*) ».

I prelevamenti di olii lubrificanti effettuati dagli enti e pi, per servizi diversi da quello automobilistico e che donno perciò gravare su capitoli differenti da quelli inditi (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i RR. CC.) dovranno ere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti olati separatamente e direttamente dai prelevatari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

— Min. Guerra — *Giornale Ufficiale.*

ALLEGATO 1

MATRICE

della *Richiesta di prelevamento* N°.....

(1).....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta

.....

(Circolare N°..... *giornale militare* 1928)

Numero della tariffa (3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il .....

(*Da conservare dal corpo prelevatario*).

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N°.....

La Ditta .....

Agenzia o deposito di .....

Consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il ....

(1) Corpo prelavatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere ecc.

Tagliando **A.** ALLEGATO 2.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N,..... in data ....., rilasciata dal .....

amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L.
Olio minerale semidenso –	.....	.....
» » denso –	.....	.....
» » denso estivo –	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ....., li ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

N.B. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

Tagliando B.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. .....

in data ....., rilasciata dal .....

amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L.
Olio minerale semidenso –	.....	.....
» » denso –	.....	.....
» » denso estivo –	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira il materiale)

.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

Vª per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL.....

.....

B. — Da ritornare all'agenzia per essere allegato alla fattura.

Tagliando **C.**

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N..... in data ....., rilasciata dal .....

Amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del ....

	Quantità Kg.	Importo L.
Olio minerale semidenso –	.....	.....
» » denso –	.....	.....
» » denso estivo –	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V° per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL.....

.....

NB. – Da trattenersi dal Corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

ALLEGATO 3.

Elenco dei depositi della Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R.O.M.S.A.).

Torino: Ditta Gianoli e Coppa, via Po n. 3. Deposito: Società Naz. Olii Minerali - Torino, Smistamento per raccordo SNOM.

Novara: Rag. Giovanni Quagliotti, corso della Vittoria, n. 4. Deposito: stesso indirizzo.

Alessandria: Dott. Secondo Mignone, corso Lamarmora, n. 21. Deposito: stesso indirizzo.

Cuneo: Geom. Giacomo Masante, Vicolo Barra di Ferro, n. 4. Deposito: stesso indirizzo.

Genova: Stabilimento « R.O.M.S.A. » Fegino (Genova). Deposito: stesso indirizzo.

Milano: Alberto Gardella. via Settembrini, 24. Deposito: R.O.M.S.A. Musocco.

Brescia: F. e C. Amistani, via Bixio, 1. Deposito: Impresa Generale Trasposti F. E. R. T. Brescia.

Piacenza: Enea Cigala, corso Cavour, 35. Deposito: Magazzini Generali Comunali (R.O.M.S.A.).

Padova: Ditta Albertazzi e Fogliati, via degli Zabarella, 16. Deposito: Magazzini raccordati Altichiero, Padova.

Verona: Ditta Ferdinando Locatelli - Corso Mazzini, 50, Deposito: stessa Ditta - S. Martino Buonalbergo.

Bolzano: Giuseppe Koler, via Dogana, 2. Deposito: stesso indirizzo.

Trieste: Ditta Mann e Rossi, Piazza Dalmazia, 1. Deposito: R.O.M.S.A., Trieste S. Sabba.

Udine: Travani e Calcinoni, via Aquileia, 83. Deposito: Gervasutta, Udine.

Gorizia: Ditta Mann e Rossi, via S. Carlo, 32. Deposito: stesso indirizzo.

Pola: Guido Revere, via Giulia, 7. Deposito: stesso indirizzo.

Bologna: Ditta Camillo Carpi, via Caprarie, 3. Deposito: stesso indirizzo.

Ravenna: rag. Enzo Meldolesi. Deposito: presso lo stesso.

Ancona: Ditta Luigi Bettitoni e Figli, piazza Stazione, 9. Deposito: stesso indirizzo.

Firenze: Società An. Trasporti Fratelli Gondrand. Deposito: via Conti, 3.

Livorno: Soc. Naz. Trasporti Fratelli Gondrand.

Roma: Ditta Marzano e Fasce, via Tritone, 125. Deposito: S. N. O. N. Roma Tiburtina.

Perugia: dott. Enrico Bedarida, Via Bartolo, 2. Deposito: stesso indirizzo.

Bari: Ditta G. J. Nuovo, Corso Umberto, 42. Deposito: stesso indirizzo.

Chieti: Nicola Artese. Deposito: presso lo stesso.

Napoli: Ditta Carlo Cutolo e Figlio, via S. Brigida, 39. Deposito: stesso indirizzo.

Salerno: Ditta Soriente e Noschese, Corso Vittorio Emanuele. Deposito: stesso indirizzo.

Catanzaro: Larusa e Bossi, Via Duomo, 3. Deposito: stesso indirizzo.

Palermo: Bazan e ing. Ferruzza, via Principe Belmonte, n. 87. Deposito: stesso indirizzo.

Messina: Soc. Commerciale Giuseppe Saccà di Francesco, Via Giuseppe Natoli, 59. Deposito: stesso indirizzo.

Cagliari: cav. Dino Devoto, Corso Vittorio Emanuele. Deposito: stesso indirizzo.

N. **440.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

E' stata affidata alla Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini (F.I.L.E.A.) la fornitura del grasso giallo consistente auto per tutti gli enti dell'Esercito, durante l'esercizio finanziario 1928-29.

Le « *Richieste di prelevamento* » di grasso dovranno essere rivolte dai corpi od enti dell'Esercito direttamente all'officina automobilistica R. E. di Bologna e comprendere il fabbisogno di circa un trimestre, espresso in numero di recipienti completi (fusti).

Esse verranno redatte su appositi moduli, conformi all'allegato I, da approntarsi eventualmente anche a mano, e numerati progressivamente.

Vi si dovrà far sempre menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente richiedente.

L'officina automobilistica Regio esercito darà, in conseguenza, l'ordine di spedizione alla ditta la quale effettuerà la consegna della merce, franca su vagone alla stazione ferroviaria di Rivarolo Ligure, entro 15 giorni al massimo dell'ordine stesso, dandone conferma alla detta officina.

La ditta trascriverà inoltre il quantitativo del grasso fornito (numero di fusti, peso lordo e peso netto) su appositi « *Buoni di distribuzione* » a tagliandi *A*), *B*), *C*), di cui all'unito modello (allegato 2) e nei quali dovrà essere sempre fatto richiamo del numero e della data della corrispondente richiesta di prelevamento.

Detti buoni a tagliandi hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

La ditta trasmetterà per posta all'ente o corpo prelevatario i tagliandi *B*) e *C*) e tratterrà il tagliando *A*).

Il corpo od ente prelevatario restituirà alla ditta firmato per ricevuta della merce, dal capo del corpo od ente prelevatario o da chi per esso, il tagliando *B*) e tratterrà, per allegarlo alla richiesta di carico, il tagliando *C*).

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento le fatture del grasso fornito (un originale e due copie) corredate dei tagliandi *B*) dei buoni. Sia sulle fatture originali sia sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: « *Originale* » e « *Copia* ».

Le fatture dovranno sempre contenere:

a) l'indicazione dell'ente al quale venne provvisto il grasso;

b) l'indicazione del numero d'ordine e della data della richiesta di prelevamento;

c) l'indicazione del numero d'ordine e della data dei buoni della ditta;

d) il numero dei fusti forniti nonchè il peso lordo e quello netto del grasso, con l'importo relativo.

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette, munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della

indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesse all'officina automobilistica Regio esercito di Bologna, per i provvedimenti di pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando *C*), come più sopra specificato, rimarranno al corpo.

La ditta assuntrice fatturerà il grasso a L. 217 per cento chilogrammi netti di merce (escluso il peso dei recipienti).

La dichiarazione da apporsi dai prelevatari sulle fatture sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che il grasso anzi descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta n. ... in data .....

« L'ammontare relativo viene a gravare sul capitolo 36 (o 35 per i RR. CC.) parte *B* - prelevamenti in natura esclusa benzina ».

Sono consentite le richieste dipendenti da eventuali straordinarie esigenze di servizio. La ditta, in questo caso, deve effettuare la provvista del grasso entro il periodo massimo di giorni 5 dal ricevimento del relativo ordine, che dovrà fare espressa menzione della straordinarietà od urgenza della richiesta.

Gli eventuali ritardi nelle ricezioni saranno comunicati dagli interessati all'officina automobilistica Regio esercito, per i conseguenti provvedimenti.

Il grasso sarà fornito di regola in fusti formato petroliero originali e sigillati. Il peso utile da computarsi sarà quello netto verificato all'atto dell'arrivo in stazione, escluso quindi il peso dei recipienti che verranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta. Essi rimarranno perciò di proprietà dell'amministrazione militare e saranno assunti in carico dagli enti prelevatari.

E' ammesso il collaudo in corso di fornitura.

Nel caso che intenda valersi di tale diritto, l'ente militare preleverà e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione un campione di Kg. 2 della partita da collaudare. Uguale sigillamento eseguirà contemporaneamente del recipiente dal quale avrà prelevato il campione e di tutti gli altri compresi nella partita da collaudare.

Delle dette operazioni compilerà apposito verbale da inviarsi, unitamente al campione, all'officina automobilistica Regio esercito, per l'esame fisico-chimico.

Nel caso in cui il campione esaminato non risultasse corrispondente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato di fornitura, l'officina automobilistica ne informerà la ditta fornitrice perchè proceda, ove lo ritenga, ad un nuovo prelievo di campione dalla partita in contestazione, delegandovi apposito incaricato, per effettuare l'operazione stessa in contraddittorio.

Il secondo collaudo sarà eseguito presso la Regia università di Bologna.

I prelevamenti di grasso effettuati dagli enti o corpi per servizi diversi da quello automobilistico e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti da quelli avanti indicati (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i RR. CC.) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1

MATRICE

della *Richiesta di prelevamento* N°.....

(1).....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta

.....

(Circolare N°..... *giornale militare* 1928)

Numero della tariffa (3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il .....

(*Da conservare del corpo prelevatario*)

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N°.....

La Ditta.....

Agenzia o deposito di.....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2).....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa 3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'Ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere ecc.

Tagliando **A.** ALLEGATO 2

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N..... in data ....., rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L.
Grasso giallo consistente auto.....	.....	.....
» » » »	.....	.....
» » » »	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

Tagliando B.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ.....

Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N..... in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L.
Grasso giallo consistente auto.....	.....	.....
» »	.....	.....
» »	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ..... li ..... 192 ....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)
.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
.....

V°. per ricevuta dei materiali suindicati
IL COMANDANTE DEL.....
.....

NB. — Da ritornare all'Agenzia per essere allegato alla fattura.

Tagliando **C.**

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in data ....., rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

	Quantità L.	Quantità L.
Grasso giallo consistente auto	.....	.....
» » » »	.....	.....
» » » »	.....	.....
Totale ...	.....	.....

A ..... il ..... 192 ....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V°. per ricevuta dei materiali suindicati

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB. — Da trattenersi dal Corpo per essere allegato alla richiesta di carico

N. 441. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 263 *giornale militare* corrente anno.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

Nella Commissione giudicatrice per gli esami per la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli direttori di deposito allevamento quadrupedi il colonnello veterinario GALLICI cav. Giulio è sostituito dal tenente colonnello veterinario in posizione ausiliaria STIRPE cav. Abilio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 442. — AVANZAMENTO. — **Corso di istruzione per maggiori veterinari in A. R. Q.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

I seguenti maggiori veterinari in A. R. Q. sono ammessi a frequentare, presso l'ufficio veterinario del comando di corpo d'armata a fianco di ciascuno indicato, il corso d'istruzione di cui alla circolare 682 del *giornale militare* 1926 che avrà inizio il 16 luglio p. v.

RUSSO CIRILLO cav. Enrico, Comando militare della Sicilia.

BUCCELLA cav. Antonino, Comando corpo armata Udine.

STORELLI cav. Nicola, Comando corpo armata Napoli.

SPLENDORELLI cav. Ferruccio, Comando corpo armata Milano.

GALANTI cav. Lucio, Comando corpo armata Torino.

CIUTI cav. Azelio, Comando corpo armata Firenze.

BUSCHETTI cav. Alberto, Comando corpo armata Udine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. .443 — EQUIPAGGIAMENTO. — **Vestiario per i famigli e per gli operai delle accademie militari e dei collegi militari - Giubbe e pantaloni.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

Sono adottati i seguenti oggetti di vestiario per i famigli e per gli operai delle accademie militari e dei collegi militari:

Camiciotto di tela rasata bleu.

E' costruito con tela di cotone rasata bleu alta m. 0.65. Le sue parti sono: un corpo, un colletto, due maniche e due tasche.

Il corpo, che comprende il busto e le falde, si divide in parte anteriore destra, parte anteriore sinistra e parte posteriore.

La parte anteriore destra porta presso l'orlo 5 bottoni grandi bombè di frutto nero a due fori, equidistanti tra loro in modo che il primo si trovi a 40 mm. circa di distanza dal gangherello del colletto e l'ultimo a qualche centimetro sotto la linea della taglia; la parte anteriore sinistra presenta cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni. Le due parti sono rinforzate sul rovescio con una lista di tela uguale a quella della giubba, di larghezza leggermente degradante dall'alto al basso.

Alle due parti sono applicate esternamente, all'altezza di mm. 275 dalla cucitura del colletto, due tasche larghe mm. 140 e alte mm. 180 circa nel centro, munite ciascuna di un occhiello al quale corrisponde un bottone piccolo bombè di frutto nero a due fori attaccato al davanti del camiciotto.

La parte posteriore è in due teli uniti con cucitura ribadita e di larghezza gradatamente crescente verso il basso; al fianco destro è applicata una martingala con due bottoni grandi bombè di frutto nero a due fori; al fianco sinistro è applicata l'altra parte con due corrispondenti occhielli.

Il colletto, è diritto, leggermente arrotondato all'estremità; è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela del camiciotto, e porta un gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

Le maniche, sono liscie, rivoltate internamente per circa mm. 30; presentano ognuna in fondo una piccola martingala con occhiello e vi sono applicati due bottoni piccoli bombè di frutto nero a due fori.

* * *

Pantalone di tela rasata bleu.

E' costruito con tela rasata bleu alla m. 0.65, e si compone di due gambali ed una cintura.

I gambali sono a taglio diritto dalla coscia al fondo e si compongono di una parte anteriore e di una parte posteriore unite fra loro mediante cuciture ribadite. Il fondo dei gambali è ripiegato internamente per 30 mm. circa.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette della stessa tela, quella di sinistra porta alla estremità libera una fibbia di ferro verniciato nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di due riporti di tela; quello di destra ha 3 bottoni piccoli di frutto nero a due fori ed un occhiello, quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto la cintura ed ha 3 occhielli in corrispondenza dei tre primi bottoni piccoli del lato destro ed un bottone nella parte interna in corrispondenza dell'occhiello nel riporto di destra.

La cintura è della stessa tela addoppiata ed ha esternamente, alla estremità anteriore della parte di destra, due bottoni grandi di frutto nero a due fori ed una maglietta di ferro verniciato nero. Nella parte sinistra, in corrispondenza dei bottoni della parte destra, vi sono due occhielli ed un angherello in corrispondenza della maglietta.

Il pantalone, lungo le cuciture laterali, è provvisto di due tasche della stessa tela.

* * *

Giubba di tela kaki.

E' costruita con tela di cotone color kaki per truppe coloniali, alta m. 0,71 e si compone di un corpo, un colletto, delle maniche, e due tasche interne.

Il corpo si divide in parte anteriore destra, parte anteriore sinistra e parte posteriore, unite fra loro mediante cuciture ribadite.

La parte anteriore destra è rinforzata, internamente con una striscia della stessa tela e porta presso l'orlo 5 bottoni grandi con gambo di frutto color kaki e qui distanti fra loro in modo che il primo si trovi a 40 mm. circa di distanza dal gangherello del colletto e l'ultimo alla altezza della taglia; la parte anteriore sinistra è anche essa rinforzata internamente con una striscia della stessa tela. Essa è inoltre provvista di due liste di tela lunghe dal colletto alla taglia sulle quali sono praticati 5 occhielli in corrispondenza dei bottoni della parte destra.

La parte posteriore è di due teli uniti con cuciture ribadite.

Tutto il contorno del fondo è ripiegato internamente su se stesso per mm. 20-25.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alle estre-

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alla estremità e rinforzato internamente con una striscia della stessa tela della giubba e porta un gangherello di ottone con rispettiva maglietta. Sul contorno del colletto è applicato un cordoncino di lana del diametro di mm. 2 di color cremisi o rosso a seconda dell'Istituto.

Le maniche sono liscie, rivoltate internamente per circa mm. 25.

Internamente, l'attaccatura delle maniche al corpo è orlata con nastro di cotone color kaki alto mm. 15.

Internamente a ciascuna delle parti anteriori del corpo è applicata, a mm. 80 circa dalla parte inferiore del giro delle ascelle, una tasca della stessa tela.

* * *

Pantalone di tela color kaki.

E' costruito con tela di cotone colo kaki per truppe coloniali alta m. 0.71 ed è identico a quello di tela rasata bleu per famigli degli Istituti militari, salvo nei bottoni, i quali, anzichè di frutto nero, sono di frutto color kaki.

Conto di costruzione del camiciotto di tela rasata bleu per famigli dei Collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65	m.	3,60	8,80	31,68
Bottoni grandi di frutto nero	n.	7	15 %	1,05
Bottoni piccoli di frutto nero	n.	6	13 %	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1)	L.			2,50
			Prezzo di costo... L.	36,01
			Prezzo di conteggio... L.	36 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di tela rasata bleu per famigli dei Collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu alta m. 0,65	m.	3 05	8,80	26,84
Bottoni grandi.....	n.	2 —	15 %	0,30
Bottoni piccoli.....	»	4 —	13 %	0,52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			3,25
			Prezzo di costo... L.	30,91
			Prezzo di conteggio .. L.	30,95

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciata nera ed il refe di cotone per cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione della giubba di tela kaki per famigli dei Collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone kaki per truppe coloniali alta m. 0,71	m.	3 —	9,50	28,50
Bottoni grandi di frutto color kaki	n.	5 —	15 %	0,75
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			5 —
			Prezzo di costo... L.	34,25
			Prezzo di conteggio... L.	34,25

(1) Nella fornitura sono compresi; m. 1,05 di nastro di cotone color kaki alto mm. 15; un gangherello di ottone con rispettiva maglietta, il cordoncino di lana color rosso o cremisi alto mm. 2, e il filato di cotone per le cuciture e occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di tela color kaki per famigli dei Collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone kaki per truppe coloniali alta m. 0,71	m.	2,95	9,50	28,02
Bottoni grandi di frutto color kaki	n.	2 —	15 %	0,30
Bottoni piccoli di frutto color kaki	»	4 —	13 %	0,52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			3,50
			Prezzo di costo... L.	32,34
			Prezzo di conteggio... L.	32,35

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero ed il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 444. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria volume 1° – Addestramento del pezzo – Fascicolo: obice da 75/13 – Parte 2ª – Servizio del pezzo.** — Gabinetto – Ufficio pubblicazioni militari) 28 giugno 1928 – Anno VI.

E' stata pubblicata l'istruzione: « Addestramento dell'artiglieria Vol. 1: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 75-13 - Parte 2ª: Servizio del pezzo.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il Primo Aiutante di Campo generale di S. M. il Re	copie	3
Ufficio del Primo Aiutante di Campo generale di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	»	5
Ufficio coordinamento	»	15
Direzione generale artiglieria ed automob.	»	20
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale servizi logistici	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Direzione del servizio tecnico d'artiglieria	»	30
Sottorato dell'artiglieria	»	30
Sottorato delle truppe alpine	»	5
Sottorato del genio	»	2
Sottorato delle truppe celeri	»	5
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	50
Ministero della marina (Ufficio del capo di S. M.)	»	2
Ministero dell'aeronautica (Ufficio di S. M.)	»	2
Ministero delle colonie (per sè e per i comandi dipendenti)	»	30
Segreteria di S. E. il Capo di S. M. Generale	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i comandanti des. d'armata	»	1
Segreteria della Commissione Suprema di difesa	»	3
Comando generale dell'Arma CC. RR.	»	2
Comando generale della R. Guardia di Finanza	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di divisione	»	5
Sezione dell'Istituto geografico militare	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	1
Biblioteca centrale militare	»	3
Biblioteca di presidio	»	2
Sezione della rivista di artiglieria e genio	»	3

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	10
Comando scuole centrali	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	30
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	30
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	10
Comando collegio militare	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali	»	5

Arma di fanteria.

Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea, alpini	»	2
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini	»	2

Arma di cavalleria.

Comandi superiori di cavalleria	»	2
Comandi di reggimento di cavalleria	»	2

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comandi di reggimento di artiglieria e centri contraerei (distribuzione estesa fino ai comandi di gruppo)	»	10
Comandi di gruppo da 75/13	»	10
Comandi di batteria da 75/13	»	5
Direzioni di artiglieria	»	2

Arma del genio.

Comandi del genio di corpo d'armata e comandi del genio della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di reggimento del genio e gruppo aerostieri	»	1

Carri armati.

Comando reggimento carri armati	»	2

Distretti e centri automobilistici.

Distretti militari	»	1
Centri automobilistici	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne faranno richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 5.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 445. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla trattrice Daimler da 80 HP, per il traino delle artiglierie pesanti.** — (Gabinetto - Ufficio pubblicazioni militari). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata l'istruzione sulla trattrice Daimler da 80 HP, per il traino delle artiglierie pesanti.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando del Corpo di Stato Maggiore	8	8
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	5	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	3	3
Ispettorato dell'artiglieria	5	5
Ispettorato del genio	1	1
Comandi designati di armata	1	1
Comandi di corpo di armata	1	11
Comando militare della Sicilia	1	1
Comando militare della Sardegna	1	1
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	2	26
Arma di artiglieria.		
Comando di reggimenti da campagna, montagna, a cavallo e pesanti campali (sino a comando di gruppo)	6	276
Comando di reggimenti pesanti (fino alle batterie)	18	90
Comando di reggimenti da costa e centri contraerei	4	64
Arsenale R. Esercito di Piacenza	4	4

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arsenale R. Esercito di Torino	2	2
Arsenale R. Esercito di Napoli	2	2
Direzione di artiglieria	1	13
Scuole militari.		
R. Accademia di fanteria e cavalleria	1	1
R. Accademia di artiglieria e genio	2	2
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio . .	2	2
Scuola di guerra	1	1
Scuola di tiro d'artiglieria	1	1
Scuole allievi ufficiali e scuole allievi sottuff.li	1	12
Carri armati.		
Comandi di reggimento — Comandi di battaglione	1	6
Servizio automobilistico.		
Ispettorato tecnico automobilistico	2	2
Centri automobilistici	2	26

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed impiegati che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 446. — SCUOLE MILITARI. — **Limite superiore di età per i laureati e gli studenti di ingegneria aspiranti all'ammissione all'istituendo corso straordinario presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 28 giugno 1928 - Anno VI.

In deroga alle disposizioni sancite dal n. 2 lettera *f*) della circolare 292 del *giornale militare* c. a. con la quale viene bandito fra l'altro un concorso per l'ammissione di studenti di ingegneria ad un corso straordinario di un anno presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria e del genio, questo Ministero determina che i comandi di corpo o di distretto diano ugualmente corso alle domande di partecipazione al concorso su menzionato presentate da giovani che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla circolare medesima, abbiano superato il 27° anno di età, ma non il 29° alla data del 31 dicembre p. v.

Le domande che saranno inoltrate in base alle presenti disposizioni verranno prese in considerazione dal Ministero soltanto nell'eventualità che non siano già stati ricoperti tutti i posti messi a concorso (lettera *B*, n. 1 della circolare 292) con gli aspiranti che non hanno superato il 27° anno di età.

Le relative ammissioni si effettueranno, in ogni caso, in base a separata graduatoria da formarsi con i medesimi criteri di cui al n. 25 della predetta circolare 292.

Rimangono ferme le rimanenti modalità e condizioni riferentisi al concorso di cui trattasi, previsti dalla ripetuta circolare 292. Nessuna deroga è consentita al limite superiore di età per l'ammissione al 3° anno della R. Accademia di Torino, che rimane confermato in 26 anni da non superarsi al 31 dicembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 447. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 15 gennaio 1928.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 28 giugno 1928-Anno VI.

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare n. 638 del *giornale militare* 1927, relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi presso alcuni centri e scuole di corpo d'armata, il 15 gennaio 1928, questo Ministero determina quanto appresso:

1. — I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole, giudicati idonei al grado di sergente, siano promossi a tale grado con decorrenza dal 1° luglio 1928 e destinati a prestare il prescritto periodo di servizio presso un corpo della rispettiva arma e specialità.

Gli allievi ufficiali di classi *precedenti al* 1908 con ferma riducibile (già eventualmente abbreviata) che si trovino rispettivamente nelle condizioni di cui alle circolari 374 e 599 del *giornale militare* del 1926 e 465 e 760 del *giornale militare* del 1927, compiranno la ferma per essi rispettivamente determinata dalle circolari stesse e saranno inviati in congedo col grado di sergente. Per la determinazione del rispettivo obbligo di ferma dovrà tenersi presente quanto è stabilito dalla circolare 415 del *giornale militare* del corrente anno.

Gli allievi ufficiali, invece nati nel 1908, venuti anticipatamente alle armi, che siano stati ammessi alla ferma riducibile o ne abbiano ottenuto il riconoscimento per qualunque titolo, seguiranno la sorte degli allievi ufficiali con ferma ordinaria, a meno che nel frattempo venga determinata la durata della ferma dei militari della classe 1908 con ferma riducibile.

Per quanto riguarda le destinazioni e la ripartizione dei sergenti allievi ufficiali, i comandi di corpo d'armata e il comando militare della Sicilia dovranno attenersi alle seguenti norme:

Fanteria di linea.

I sergenti allievi ufficiali saranno assegnati ai reggimenti di fanteria dipendenti dai rispettivi comandi di corpo d'armata e ripartiti a seconda delle esigenze del servizio.

Però i comandi di corpo d'armata di Alessandria, Milano, Verona, Firenze, Bari ed il comando militare della Sicilia, oltre a provvedere per i propri reggimenti cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai corpi d'armata di Torino, Udine, Trieste, Bologna, Roma, Napoli ed al comando militare della Sardegna, nella misura seguente:

Corpo d'armata di Alessandria il 20 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Torino ed il 40 per cento al corpo d'armata di Udine.

Corpo d'armata di Milano il 10 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Torino.

Corpo d'armata di Verona il 35 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Trieste ed il 30 per cento al corpo d'armata di Bologna.

Corpo d'armata di Firenze il 20 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna ed il 40 per cento al corpo d'armata di Roma.

Corpo d'armata di Bari il 50 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli ed il 10 per cento al corpo d'armata di Bologna.

Comando militare della Sicilia il 15 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli, il 15 per cento al corpo d'armata di Roma ed il 20 per cento al comando militare della Sardegna.

Granatieri.

Ai reggimenti granatieri saranno assegnati complessivamente non oltre 30 sergenti allievi ufficiali, tratti dagli allievi dei vari corsi di fanteria che raggiungano la statura prescritta e che ne facciano tempestivamente domanda, pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata, al comando del corpo d'armata di Roma che ne farà la scelta.

Bersaglieri.

Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Alessandria Bra) saranno ripartiti, in parti uguali, fra il 4°, 9°, 12°, °, 8°, 11° e 6° reggimenti bersaglieri.

Gli allievi della scuola del comando militare della Sicilia (Palermo) saranno ripartiti fra il 10°, 1°, 2°, 3° e 5° reggimenti bersaglieri.

Alpini.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà il 60 per cento degli allievi della scuola di Bra ai dipendenti reggimenti e metterà gli altri allievi a disposizione del corpo d'armata di Torino.

Il corpo d'armata di Milano assegnerà il 20 per cento degli allievi della dipendente scuola ai dipendenti battaglioni e metterà il rimanente 80 per cento a disposizione del corpo d'armata di Udine per l'assegnazione al 7°, 8° e 9° alpini.

Il corpo d'armata di Verona terrà per sè il 50 per cento degli allievi della dipendente scuola e cederà il 25 per cento al corpo d'armata di Torino e il 25 per cento al corpo d'armata di Udine.

Cavalleria.

Il corpo d'armata di Torino ripartirà i sergenti allievi ufficiali della scuola di Pinerolo, in parti uguali, fra tutti i reggimenti di cavalleria, tenendo conto della statura per quanto riguarda l'assegnazione ai reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova cavalleria.

Artiglieria da campagna.

Tutti i corpi d'armata aventi corsi allievi ufficiali della specialità da campagna assegneranno i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai dipendenti reggimenti.

Però i corpi d'armata di Alessandria, Verona, Firenze, Bari, ed il comando militare della Sicilia, oltre a provvedere per i propri reggimenti, cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai corpi d'armata di Torino, Udine, Trieste, Bologna, Roma, Napoli ed al Comando Militare della Sardegna nelle seguenti misure:

Corpo d'armata di Alessandria il 30 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Torino, il 10 per cento al corpo d'armata di Udine ed il 10 per cento al corpo d'armata di Trieste.

Corpo d'armata di Verona il 40 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine ed il 30 per cento al corpo d'armata di Trieste.

Corpo d'armata di Firenze il 50 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna ed il 20 per cento al corpo d'armata di Roma.

Corpo d'armata di Bari il 40 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli ed il 20 per cento al corpo d'armata di Roma.

Comando militare della Sicilia il 30 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli ed il 20 per cento al comando militare della Sardegna.

Comando militare della Sicilia provvederà anche che tre allievi della specialità, che abbiano riportata buona classifica negli esami e che gradiscano la destinazione, siano assegnati a prestare il prescritto periodo di servizio presso la Scuola di tiro di artiglieria di Bracciano.

Artiglieria da montagna.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà il 40 per cento degli allievi della scuola di Bra ai propri gruppi e cederà il 40 per cento al corpo d'armata di Torino per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 1° reggimento ed il restante 20 per cento al corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al gruppo del 2° reggimento di stanza a Bergamo.

Il corpo d'armata di Verona assegnerà il 75 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 3° e 2° reggimenti e terrà per sè il 25 per cento.

Artiglieria pesante campale.

Gli allievi di tale specialità della scuola del corpo d'armata di Milano saranno ripartiti in parti uguali fra i corpi d'armata di Milano, Torino, Alessandria e Verona.

Quelli della scuola del corpo d'armata di Firenze (Lucca) saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Firenze, Udine, Trieste e Bologna.

Quelli della scuola del comando militare della Sicilia saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Roma, Bari, Napoli e comando militare della Sicilia.

Il comando del corpo d'armata di Milano provvederà anche che tre allievi della specialità, che abbiano riportata buona classifica negli esami e che gradiscano la destinazione, siano assegnati a prestare il prescritto periodo di servizio presso la scuola di tiro di artiglieria di Bracciano.

Artiglieria pesante.

Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Alessandria (Bra) saranno ripartiti, in parti uguali, fra il 1°, il 2° ed il 3° reggimenti pesanti.

Quelli della scuola del corpo d'armata di Verona saranno ripartiti pure in parti uguali, fra il 4° ed il 5° reggimenti pesanti.

Il comando del corpo d'armata di Verona provvederà anche che tre allievi della specialità, che abbiano riportata buona classifica negli esami e che gradiscano la destinazione siano assegnati a prestare in prescritto periodo di servizio presso la scuola di tiro di artiglieria di Bracciano.

Artiglieria da costa.

Il comando del corpo d'armata di Udine assegnerà gli allievi del corso effettuato presso il 2° reggimento artiglieria da costa (Venezia) ai gruppi dello stesso reggimento.

Quelli del corso effettuato presso il 1° reggimento (Spezia) saranno dal corpo d'armata di Firenze assegnati ai gruppi dello stesso reggimento ed al gruppo autonomo della Maddalena.

Il comando militare della Sicilia assegnerà quelli del corso effettuato presso il 3° da costa (Messina) ai gruppi dello stesso reggimento.

Artiglieria controaerei.

Gli allievi di tale specialità saranno ripartiti fra i centri in proporzione del numero dei gruppi costituiti in ciascuno di essi.

Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Milano saranno ripartiti in parti uguali fra i centri dei corpi d'armata di Milano, Torino, Alessandria e Verona.

Quelli della scuola del corpo d'armata di Trieste (Pola) saranno ripartiti fra i centri dei corpi d'armata di Trieste, Bologna, Firenze, Roma.

Quelli della scuola del corpo d'armata di Bari (Campobasso) saranno ripartiti fra i centri dei corpi d'armata di Bari, Napoli, comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

I comandi dei corpi d'armata di Milano e di Trieste provvederanno anche ad assegnare ciascuno tre allievi delle dipendenti scuole e che gradiscano la destinazione alla scuo-

la di tiro artiglieria di Nettuno, per prestarvi il prescritto periodo di servizio. Saranno da preferirsi allievi che abbiano conoscenza delle lingue inglese e tedesca.

Genio.

Zappatori-minatori — Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Alessandria (Bra) saranno ripartiti in parti uguali fra i corpi d'armata di Alessandria, Torino, Milano, Verona, Udine e Trieste.

Quelli della scuola del corpo d'armata di Firenze (Lucca) saranno ripartiti pure in parti uguali fra i corpi d'armata di Firenze, Bologna, Roma, Bari, Napoli, comando militare della Sicilia e comando militare della Sardegna per il battaglione misto di Ozieri.

Telegrafisti — Gli allievi di tale specialità della scuola del corpo d'armata di Milano saranno ripartiti in parti uguali fra tutti i corpi d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, tenendo presente che l'aliquota da assegnarsi alla Sardegna deve essere pari alla metà di quella spettante a ciascun corpo d'armata.

Radio telegrafisti — Gli allievi di tale specialità saranno ripartiti fra i due reggimenti, in proporzione del numero dei battaglioni costituiti in ciascuno di essi.

Pontieri e lagunari — Saranno tutti assegnati ai reparti delle rispettive specialità.

Aerostieri e ferrovieri — L'assegnazione dei sergenti allievi ufficiali a tali specialità sarà effettuata in conformità delle disposizioni di cui alla lettera *c*) del n. 14 della circolare 287 e n. 5 della circolare 638 del *giornale militare* 1927.

Commissariato, sussistenza, amministrazione.

I sergenti allievi ufficiali di commissariato, sussistenza ed amministrazione saranno ripartiti, in parti uguali, fra tutti i corpi d'armata e comandi militari delle isole, tenendo presente che le quote da assegnarsi alla Sardegna dovranno essere pari alla metà di quelle destinate ai corpi d'armata e alla Sicilia.

Specialità carri armati, autoblindomitragliatrici e centri automobilistici.

L'assegnazione dei sergenti allievi ufficiali a tale specialità sarà effettuata in conformità delle disposizioni di cui al

n. 14 (lettere *d* ed *e*) della circolare 287 e n. 5 della circolare 638 del *giornale militare* 1927.

2. — Nel procedere alle assegnazioni ai corpi dei sergenti allievi ufficiali, i comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia seguiranno le norme prescritte dal precedente numero e prenderanno tempestivamente, ove occorra, i necessari accordi per regolare nel miglior modo le assegnazioni stesse, specialmente per quanto riguarda le destinazioni di allievi a reparti staccati di tali corpi.

3. — Si rammenta che gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di anni tre saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di anni due, stabilita pei sottufficiali dall'articolo 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, all'atto della nomina a sottotenente saranno prosciolti anche dalla ferma di due anni.

4. — In relazione al n. 22 della circolare n. 287 del *giornale militare* 1927, gli allievi che comprovino di essere iscritti all'università o in istituti equivalenti per l'anno accademico in corso, se approvati agli esami a sergente, potranno chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimata la scuola per essere richiamati a prestare il periodo di servizio da sergente nell'anno successivo.

Così pure gli allievi dell'attuale corso che, dopo compiuto il servizio da sergente risulteranno idonei all'esame a sottotenente, potranno chiedere, sempre comprovando la loro qualità di studenti universitari di compiere il servizio da ufficiale nell'anno successivo a quello in cui l'avranno compiuto da sergente.

I rinvii di cui sopra saranno disposti dai rispettivi comandi di corpo d'armata e dal comando militare della Sicilia e dovranno sempre formare oggetto di apposite variazioni matricolari ed i comandi di distretto cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in appositi registri.

Si avverte infine che il servizio da sergente dovrà terminare il 30 settembre 1928 quand'anche sia stato eventualmente iniziato presso i corpi posteriormente al 1° luglio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 giugno 1928 - Anno VI.

ncia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
lria..	Il comune di Paderna è aggregato a quello di Spineto che assume la denominazione di « Spineto-Scrivia ».	n. 1108 6 maggio 1928	130
	I comuni di Alzano Scrivia e Molino dei Torti sono riuniti in unico Comune denominato « Molino Alzano » con capoluogo Molino.	n. 1109 6 maggio 1928	130
	I comuni di Brignano del Curone e Frascata sono riuniti in unico Comune con capoluogo Brignano e denominazione « Brignano-Frascata ».	n. 1111 6 maggio 1928	130
	Il comune di Castellero è aggregato a quello di Baldichieri.	n. 1162 13 maggio 1928	135
	I comuni di Coniolo e Quarti sono aggregati al comune di Pontestura.	n. 1178 10 maggio 1928	136
	I comuni di Castel de' Ratti, Molo di Borbera e Torre de' Ratti sono aggregati al comune di Borghetto di Borbera.	n. 1182 10 maggio 1928	137
....	Oltre il territorio indicato all'art. 1, 2° comma del R. decreto 15 aprile 1928, n. 882, sono aggregati al comune di Chiaravalle: *a*) il comune di Camerata Picena; *b*) una zona di territorio di ettari 21, 11, 40 ora appartenente al comune di Monte San Vito e situata a sud-ovest dell'abitato di Chiaravalle. I confini del comune di Chiaravalle sono stabiliti in conformità della pianta topografica vistata in data 10 dicembre 1927, dall'Ufficio del Genio civile di Ancona.	n. 1169 6 maggio 1928	136

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Aosta	I comuni di Perosa Canavese, San Martino Canavese e Vialfrè sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « San Martino Canavese ».	n. 1160 10 maggio 1928
	I comuni di Gressoney la Trinité e Gressoney Saint-Jean sono riuniti in unico Comune denominato « Gressoney ».	n. 1196 20 maggio 1928
	I comuni di Bard e Hône sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Bard.	n. 1204 20 maggio 1928
Bergamo....	Il comune di Rota è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Rota di Magna ».	n. 142 26 gennaio 1928
	Il comune di Borgo di Terzo, Grone, Berzo San Fermo e Vigano San Martino sono riuniti in unico Comune denominato « Borgounito » con sede municipale a Borgo di Terzo.	n. 1201 10 maggio 1928
Bolzano	I comuni di Lappago e Selva dei Molini sono riuniti in unico Comune denominato « Selva dei Molini ».	n. 1107 6 maggio 1928
Brescia.....	Il comune di Brione è aggregato a quello di Ome.	n. 1106 6 maggio 1928
	I comuni di Portese e di San Felice di Scovolo sono riuniti in unico Comune denominato « San Felice del Benaco ».	n. 1202 13 maggio 1928
Cagliari	I comuni di Busachi e di Ula Tirso sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Busachi ».	n. 1158 13 maggio 1928
	I comuni di Fordongianus e di Villanova Truschedu sono riuniti in unico Comune denominato « Fordongianus ».	n. 1163 13 maggio 1928

ncia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
.....	I comuni di Assolo, Nureci e Senis sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Senis ».	n. 1164 13 maggio 1928	135
	I comuni di Maracalagonis, Settimo San Pietro e Sinnai sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Sinnai ».	n. 1195 20 maggio 1928	139
	I comuni di Pimentel e Samatzai sono riuniti in unico Comune con capoluogo Samatzai.	n. 1200 20 maggio 1928	139
iso..	Il comune di Macchia Valfortore è aggregato a quello di Sant'Elia a Pianisi.	n. 1194 10 maggio 1928	139
...	Al comune di Pizzo è aggregata la contermine zona di territorio del comune di Maierato, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 24 aprile 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio Genio civile di Catanzaro.	n. 1175 13 maggio 1928	136
...	La denominazione del comune « Comune della Valsolda » risultante dall'unione dei comuni di Albogasio, Castello Valsolda, Cressogno, Dasio, Drano e Puria, è modificata in quella di « Valsolda ».	n. 1113 6 maggio 1928	130
	Il comune di Croce è aggregato a quello di Menaggio.	n. 1161 13 maggio 1928	135
	I comuni di Buggiolo e Seghebbia sono riuniti in unico comune denominato « Rezzo Cavargna » con sede municipale a Buggiolo.	n. 1198 10 maggio 1923	139
...	Il comune di Lequio Tanaro, eccettuata la frazione Costamagna, è aggregato al comune di Bene Vegienna.	n. 143 26 gennaio 1928	40
	La frazione Costamagna è staccata dal comune di Lequio-Tanaro e aggregata a quella di Piozzo.		

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazz. ufficiale
Cuneo	I comuni di Bra, Pocapaglia e Sanfrè sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Bra ».	n. 1171 6 maggio 1928	
	I comuni di Bagnasco e Battifoglio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bagnasco ».	n. 1185 6 maggio 1928	
	I comuni di Monesiglio, Mombarcaro e Prunetto sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Monesiglio ».	n. 1186 6 maggio 1928	
	I comuni di Bergolo, Cortemilia e Torre Bormida sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cortemilia ».	n. 1187 6 maggio 1928	
Cremona	I comuni di Castelverde, San Martino in Beliseto e Tredossi sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Castelverde »	n. 1179 13 maggio 1928	
	I comuni di Annicco e Barzaniga sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Annicco ».	n. 1180 13 maggio 1928	
Milano.....	Sono disposti i seguenti mutamenti di circoscrizioni territoriali: *a*) i comuni di Lucernate, Mazzo Milanese e Terrazzano nonchè la frazione Passirana del comune di Lainate sono aggregati al comune di Rho; *b*) il comune di Cerchiate è aggregato a quello di Pero. I confini della frazione di Passirana sono delimitati in conformità della pianta topografica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Milano.	n. 1176 13 maggio 1928	
Napoli	I comuni di Casagiove, San Leucio, San Nicola la Strada e San Marco Evangelista sono aggregati a quello di Caserta.	n. 1177 6 maggio 1928	

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
ra.....	I comuni di Albogno, Coimo e Druogno, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Druogno ».	n. 1184 6 maggio 1928	137
	I comuni di Buttogno, Craveggia, Santa Maria Maggiore e Crana, Toceno, Vocogno Prestinone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Maria Maggiore ».	n. 1188 6 maggio 1928	137
	I comuni di Dissimo, Forsogno, Olgia, Re e Villette sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Re ».	n. 1199 13 maggio 1928	139
	I comuni di Finero, Malesco e Zornasco sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Malesco ».	n. 1203 13 maggio 1928	139
l.....	Il comune di Albareto di Borgotaro è aggregato a quello di Borgotaro che assume la denominazione di « Borgo Val di Taro ».	n. 1181 10 maggio 1928	137
■...	Al comune di Sant'Ippolito è aggregato quello di Sorbolongo, nonchè la zona di territorio denominata Palazzina del comune di Serungarina, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 28 marzo 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Pesaro.	n. 1221 10 maggio 1928	139
.....	Al comune di Bientina è aggregata una zona di territorio di ettari 14,97, 27 del comune di Vicopisano, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 23 aprile 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pisa.	n. 1219 17 maggio 1928	139
▪....	I comuni di Dòu, Amblàr e la frazione Sàlter del comune di Sàlter-Màlgolo sono aggregati al comune di Romeno. Il comune di Sàlter-Màlgolo assume la denominazione di « Màlgolo ».	n. 1100 26 aprile 1928	128

Provincia	Variazioni nelle circoscrizion territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazz. Uff.
Trento	I comuni d iBleggio Inferiore e di Bleggio Superiore sono riuniti in unico Comune denominato « Bleggio » con capoluogo nella frazione Santa Croce.	n. 1170 6 maggio 1928	124
	I comuni di Darè e Perugo sono aggregati a quello di Vigo Rendena.	n. 1172 6 maggio 1928	124
	I comuni di Cortina all'Adige, Faogna e Magrè sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Magrè all'Adige ».	n. 1173 6 maggio 1928	124
	I comuni di Iavrè e Verdesina sono aggregati a quello di Villa Rendena.	n. 1183 6 maggio 1928	127
	I comuni di Màlosco, San Felice, Senale e Vasio sono aggregati al comune di Fondo.	n. 1197 13 maggio 1928	128
Treviso.....	I comuni di Asolo, Castelcucco e Monfumo sono riuniti in unico Comune denominato « Asolo ».	n. 1110 6 maggio 1928	124
Varese	Il comune di Abbiateguazzone è aggregato a quello di Tradate.	n. 1112 6 maggio 1928	124

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 28ª, anno 1928, circolare 427:

A pagina 1303 inserire, a piè pagina, la nota seguente:
(3) Devono essere compresi anche nelle segnalazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

A pagina 1304, sostituire, nella 1ª nota a piè pagina, il segno ( ) con (1).

INDICE

delle Tavole comprese nel *Giornale militare* 1928

Quantità delle Tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale venne pubblicata
1	Scudo sannitico – Decorazione concessa alla memoria dei figli caduti in guerra	67
2	Fregi metallici per le truppe della specialità carri armati	145
1	Abbeveratoio pieghevole da campo	[illegible]
11	Divisa dei sottufficiali dei RR. Corpi di truppe Coloniali.	364
9	Divisa della truppa nazionale dei RR. Corpi di truppe Coloniali	434
11	Divisa della truppa indigena	505
2	Tenaglia leggera per tiro ridotto con armi mod. 91 . . .	643
4	Bufetterie per carabinieri reali.	725
1	Distintivi di grado per calzoncini da ginnastica dei sottufficiali e dei caporali maggiori e caporali	847

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

PENSA 30ª — 1928 - ANNO VI — 6 LUGLIO

namento annuo . . . . . L. 30. —
numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre
pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

448 - 17 maggio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1148 - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato. . . . . *Pag.* 1400

449 - 13 giugno 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1927-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti. . » 1401

450 - 13 giugno 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1927-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti » 1402

451 - 13 giugno 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. - Decreto ministeriale che stabilisce un maggiore assegno di L. 4000 per le spese d'ufficio per la scuola di sanità militare di Firenze . . . . . » 1403

452 - 5 luglio 1928 - Anno VI - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi. . . . . » 1404

N. - 453 - 5 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari *Pag.* 1438

» 454 - 5 luglio 1928 - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1443

» 455 - 5 luglio 1928 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive . . . . . » 1443

Circolare N. 448. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1148 - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 17 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, del 9 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

[. 449. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che ilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 7-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti.** — (Divisione cazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — giugno 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

isti gli articoli 607 e seguenti del vigente Regolamento l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e ilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio , n. 443;
ista la legge 7 aprile 1927, n. 504, che approva lo stato previsione della spesa del Ministero della guerra per ercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Decreta:

Art. 1.

assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche nte l'esercizio finanziario 1927-28 per la scuola allievi ufficiali di Rieti, costituita il 1° maggio 1928, è stabilito misura di L. 19,700.

Art. 2.

spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del tolo 22 dello stato di previsione della spesa per l'eser- finanziario 1927-28.

presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

gistrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1928 - *Anno VI*
erra, registro n. 23, *foglio* 246.

N. 450. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1927-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 13 giugno 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151, 607 e seguenti del vigente regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 504, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti è stabilito nella misura di L. 500.

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1928 - *Anno VI Guerra, registro n.* 23, *foglio* 247.

451. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che isce un maggiore assegno di L. 4000 per le spese d'ufficio per la i di sanità militare di Firenze. — (Divisione educazione fisica, zione premilitare e scuole militari). — 13 giugno 1928 -) V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

sti gli articoli 607 e seguenti del Regolamento per l'am- strazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabili- i militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, 3;

sta la legge 7 aprile 1927, n. 504, che approva lo stato revisione della spesa dell Ministero della guerra per rcizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

ssegno di L. 4000 per le spese di ufficio durante l'eser- finanziario 1927-28 per la scuola di sanità militare tato a L. 8000.

Art. 2.

spesa di cui all'articolo precedente va a carico del 22 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 28.

presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti a registrazione.

)ato a Roma, addì 13 giugno 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

istrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1928 - *Anno VI*
istro n. 23, *foglio n.* 245.

N. 452. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 luglio 1928 - Anno VI.

E' stata affidata alla Soc. An. Edoardo Bianchi di Milano, la fornitura, a quantità indeterminata, delle parti di ricambio indicate nelle tariffe qui allegate (n. 1 e n. 2), per biciclette tubolari militari del tipo rigido, del tipo pieghevole e del tipo portamitragliatrici, per truppa e per ufficiali, durante l'esercizio finanziario 1928-1929.

La ditta espleterà direttamente le richieste che le perverranno dai vari enti militari.

I rifornimenti saranno regolati dalle seguenti modalità e condizioni:

Prezzi.

I prezzi unitari da applicarsi nei prelevamenti sono quelli indicati nelle tariffe annesse, (allegato n. 1 e allegato n. 2).

I prezzi stessi si intenderanno per materiali consegnati in porto franco, imballaggio compreso, al corpo od ente richiedente. Essi potranno subire variazioni durante il corso della fornitura; di ogni variazione verrà data ad ogni modo comunicazione con apposita circolare.

Collaudi.

Il collaudo verrà eseguito dagli enti prelevatari alla ricezione dei materiali e si riferirà essenzialmente alla rispondenza delle varie parti (forma, dimensioni, adattamento, connessioni, ecc.).

Qualora da parte di detti enti sorgessero dubbi sulla qualità delle materie prime impiegate dalla ditta nella costruzione o si credesse di non accettare i materiali ricevuti perchè presentanti difetti di costruzione o per altri motivi, gli enti stessi chiederanno alla ditta la loro sostituzione; se questa verrà rifiutata, ne daranno tempestivo avviso all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna, tenendo a disposizione di quest'ultima i materiali che hanno dato luogo a dubbi.

L'officina predetta provvederà a fare eseguire da apposita mmissione le opportune prove di resistenza e di tempera l materiale presso lo stabilimento della ditta Bianchi, la ale sarà tenuta perciò a sostituire tutte le parti che la efata Commissione ritenesse opportuno di rifiutare.

Modalità per i prelevamenti.

prelevamenti saranno eseguiti presso la sede della ditta Milano, mediante « *Richieste di prelevamento* » da conarsi a mano o da farsi recapitare a mezzo posta, mente raccomandata con ricevuta di ritorno.

e « *Richieste di prelevamento* », a madre e figlia, donno essere approntate, anche manualmente, e secondo il *dello allegato* 3, a cura degli enti prelevatari. Saranno nate dal capo del corpo o da chi per esso, munite della a e del bollo di ufficio e numerate progressivamente. Esse terranno l'indicazione del numero di tariffa e di quello catalogo della ditta Bianchi, nonchè la designazione del teriale e della relativa quantità.

n dette richieste dovrà sempre farsi menzione dell'uf- di amministrazione che amministra il corpo od ente levatario.

a ditta nell'evadere sia parzialmente, sia interamente la iesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo dei maiali forniti su appositi « *Buoni di distribuzione* » a tandi *A, B, C,* di cui al modello *Allegato* 4, da provvesi dalla ditta stessa, ed aventi la funzione e la destinae appresso indicate:

ll'atto della spedizione del materiale, come in appresso, litta trasmetterà al corpo i tagliandi *B e C*. Il tagliando errà restituito alla ditta firmato per ricevuta del maale, dal capo del corpo prelevatario o da chi per esso, l tagliando *C* resterà al corpo, per essere allegato alla iesta di carico.

ui predetti tagliandi sarà sempre richiamato dalla ditta, umero, nonchè la data della relativa richiesta di preleento; a ciascuna richiesta di prelevamento potrà quindi ispondere uno o più buoni della ditta a seconda che il eriale richiesto sia stato spedito in una o più volte.

Termini di consegna.

I materiali richiesti saranno dalla ditta consegnati o spediti per ferrovia, a piccola velocità, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prelevamento, se questa verrà rimessa a mano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, se la richiesta di prelevamento verrà trasmessa per posta.

Per i casi di assoluta urgenza, che dovrà dichiararsi nella richiesta di prelevamento, e per materiali che possono essere spediti a mezzo pacco postale, potrà essere domandata la spedizione a mezzo postale.

Il termine predetto si intende per le parti di ricambio relative alle biciclette mod. 1925. Per quelle dei tipi anteriori, tale termine sarà invece di 90 giorni.

Ritardi nelle consegne.

Trascorsi i termini sopra stabiliti senza che la consegna o la spedizione sia stata in parte od in tutto eseguita, verranno applicate alla ditta le penalità di ritardo contemplate dall'art. 4 dei Capitoli generali d'oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale di artiglieria e automobilismo.

Verificandosi frequenti o notevoli ritardi, gli enti prelevatari ne informeranno questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Direzione automobilismo), per i conseguenti provvedimenti.

Pagamenti.

La ditta Bianchi trasmetterà mensilmente a ciascuno ufficio d'amministrazione dei vari enti prelevatari la fattura dei materiali consegnati entro il mese (1 originale e 2 copie) corredate dei tagliandi *B* dei buoni di distribuzione. Sia sulle fatture, sia sulle copie, sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: *Originale - Copia.*

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione della ditta.

l'originale della fattura ed una delle copie suddette, mu-
a della dichiarazione di regolarità della provvista, di
segna in tempo utile (in caso di ritardo se ne indichi la
ata), e di assunzione in carico, nonchè della indicazione
capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, ver-
no dagli Enti prelevatari, unitamente ad una copia della
iesta di carico, subito trasmesse all'officina automobili-
a R. Esercito di Bologna, per i provvedimenti di paga-
ito.
l'altra copia della fattura, unitamente al tagliando *C*,
ie più sopra specificato, rimarranno al corpo.
a dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente
ore:

*Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati prov-
i regolarmente ed in tempo utile, ed assunti in carico
richiesta n. . . . . in data . . . . . .* ».

L'ammontare relativo viene a gravare sul Cap. 24 (*o* 54
i CC. RR.) *parte* B - *Prelevamenti in natura* (*esclusa
zina*) ».

. *B.* — L'allegato n. 2 (tariffa relativa alle parti di ri-
bio per bicicletta militare tipo unico mod. 1925), con-
ra dal n. 3855 in poi, parti che, per poterle identificare
facilità, sono state denominate di « 2ª serie ». Tali
ti dovranno essere impiegate, al bisogno, per le sostitu-
i delle corrispondenti esistenti sulle biciclette ora in
ribuzione, allo scopo di conseguire semplificazione ed
icazione nel materiale.
iò valga di semplice norma, costituendo l'argomento og-
o di apposito Foglio d'ordini di questo Ministero (Di-
one generale artiglieria e automobilismo).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Tariffa dei prezzi delle parti di ricambio per biciclette tubolari militari del tipo rigido, del tipo pieghevole e del tipo portamitragliatrici.

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
1	3	Telaio per truppa 1912 forcellone girevole	N.	350 —
2	3 *bis*	Telaio truppa 1916 a lamina . . .	»	330 —
3	3 *ter*	Telaio truppa 1923 a lamina . . .	»	330 —
4	3 A	Telaio ufficiali	»	350 —
5	4	Parte rigida anteriore del telaio truppa	»	90 —
6	4 *bis*	Parte rigida anteriore del tedaio ufficiali	»	90 —
7	5	Molla ad U ricoperta in cuoio p. sostegno fucile	»	3 25
8	6	Vite fissa per detta	»	0,30
9	7	Gancio mobile per chiusura telaio .	»	0,60
10	8	Vite fissa gancio di chiusura al telaio	»	0,15
11	9	Parte rigida posteriore del telaio .	»	110 —
12	10	Perno di cerniera con nasello . . .	»	0,80
13	11	Dado esagonale con battuta circolare per detto	»	0,40
14	12	Levetta di chiusura	»	0,75
15	13	Bottone godronato con dente per detta	»	0,80
16	14	Molla spirale di pressione al bottone	»	0,20
17	15	Dado con taglio ferma bottone . .	»	0,30
18	16	Perno fissa levetta alla cerniera . .	»	0,30

	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
9	17	Bullone a testa esagonale ferma bussola al bossolo del porta congegno motore	N.	0,55
0	18	Dado esagonale per detto	»	0,30
1	19	Lubrificatore a molla per movimento centrale	»	0,30
2	20	Forcella obliqua posteriore elastica completa	»	70 —
3	21	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniera di congiunzione al foro	»	33 —
4	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniera	»	0,90
5	23	Ranella di cuoio p. interno canotto tubolare	»	0,15
6	24	Buccola filettata di bronzo fosforoso.	»	5,50
7	25	Pistone a forchetta filettato	»	15 —
8	26	Bullone con battuta circolare e nasello fissa detto al telaio in acciaio al nichel	»	1,25
9	27	Dado per detto	»	0,70
0	28	Molla spirale corta di pressione (ricuperatrice)	»	1,20
1	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	2 —
2	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	1,35
3	31	Asta porta molla filettata con testa tonda in acciaio al nichel	»	2,65
4	32	Coppiglia per detta	»	0,05
5	33	Canotto godronato copripolvere, filettato internamente	»	4,50

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
36	34	Forcella orizzontale rigida girevole.	N.	62 —
37	35	Bullone registra anelli	»	0,65
38	36	Dado per detto	»	0,40
39	17 *a*	Bullone fissa lamina in acciaio al nichel	»	1,15
40	17 *b*	Lamina per telaio	»	2,30
41	34 *a*	Forcella orizzontale a lamina . .	»	50 —
42	37	Lubrificatore a molla	»	0,30
43	344	Grano temperato per foro al forcellino	»	0,50
44	38	Forcellone anteriore completo con sospensione	»	88 —
45	39	Forcellone semplice	»	48 —
46	40	Sospensione elastica per il forcellone (p. destra)	»	20 —
—	—	Sospensione elastica per il forcellone (p. sinistra)	»	20 —
47	41	Leva curvata a 3 fori (p. destra) . .	»	3,50
48	42	Leva curvata a 3 fori (p. sinistra) .	»	3,50
49	43	Bullone con nasello di congiunzione, leva curvata e forcellone	»	0,75
50	44	Cuscinetto temperato per detto . . .	»	0,45
51	45	Grano temperato per detto cuscinetto	»	0,30
52	46	Ranella temperata per cuscinetti .	»	0,30
53	47	Dado per bullone di congiunzione in acciaio al nichel	»	0,55
54	48	Asta filettata con cerniera in acciaio al nichel	»	5 —
55	49	Bullone con testa esagonale, fissa asta filettata alla leva curvata	»	0,65

Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
50	Molla spirale	N,	1,30
51	Bottone con taglio registra molla .	»	0,40
52	Canotto porta molla con perno filettato	»	6,20
53	Dado fissa canotto al forcellone . .	»	0,35
54	Coperchio parapolvere godronato con taglio a squadra	»	1,10
55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	»	14 —
56	Calotta inferiore da fissare al forcellone acciaio N. C. 1	»	1,65
57	Anello inferiore porta sfere - acciaio N. C. 1	»	1,65
58	Anello superiore porta sfere - acciaio N. C. 1	»	1,65
59	Calottino superiore filettato registra sterzo - acciaio N. C. 1	»	2,50
60	Ranella d'isolamento con intaccatura (in sostituzione del portafanale)	»	0,60
61	Morsetto ferma manubrio acciaio di IIª	»	3,70
62	Bullone con nasello serra morsetto - acciaio al nichel	»	0,60
63	Dado esagonale per detto acciaio al nichel	»	0,40
64	Anello godronato e filettato serra sterzo	»	1,45
65	Sfere da 1/8	grossa	1,40
66	Ruota anteriore completa senza gomme	N.	67 —
67	Ruota posteriore completa senza gomme	»	75 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
74	68	Mozzo anteriore completo	N.	18 —
75	69	Mozzo posteriore completo	»	21 —
76	70	Corpo del mozzo	»	9 —
77	71	Calotta porta sfere acciaio N. C. 1.	»	1,30
78	72	Tubetto guida olio in ottone . . .	»	0,30
79	73	Lubrificatore a molla	»	0,30
80	74	Asse filettata	»	2,30
81	75	Cono fisso parte destra acciaio N. C. 1	»	1,40
82	76	Cono registrabile acciaio N. C. 1 . .	»	1,40
83	77	Ranella con nasello registra cono sinistro	»	0,15
84	78	Dado a due piani fissa cono sinistro.	»	0,25
85	79	Anello godronato o copri filetto al mozzo anteriore	»	1,50
86	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»	0,60
87	81	Ingranaggio a 18 denti	»	4 —
88	82	Anello filettato fissa ingranaggio . .	»	1,20
89	83	Raggio filettato	»	
90	84	Dado in ottone filettato per detto (niples)	»	0,15
91	85	Ranella d'appoggio dado ottone . .	»	
92	86	Sfere d'acciaio da 1/4	grossa	7 —
93	87	Cerchio forato e verniciato	N.	13,50
94	88	Congegno motore completo	»	24 —
95	89	Bussola porta congegno motore . .	»	15 —
96	90	Asse motore a coni, cementato e rettificato acciaio N. C. 1	»	5,50

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
97	91	Calotta porta sfere destra (con filettatura sinistra)acciaio N. C. 1 . .	N.	3,25
98	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra) acciaio N. C. 1	»	2,50
99	93	Ranella con nasello esterno di registro calotta sinistra	»	1,25
00	94	Anello filettato fissa calotta sinistra.	»	1,30
01	95	Ranella con nasello interno registra bussola	»	1,30
02	133 M	Calotta porta sfere destra acciaio N. C. 1	»	3,30
03	134 M	Calotta porta sfere sinistra acciaio N. C. 1	»	2,50
04	135 R	Ranella con nasello	»	1,25
05	1111 M	Asse motore per tipo lamina acciaio N. C. 1	»	5,50
06	96	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	»	1,60
07	97	Vite fissa calotta destra nella bussola del congegno motore	»	0,25
08	99	Pedivella destra a tre branche, in acciaio al nichel N. C. 1	»	14 —
09	100	Pedivella sinistra semplice in acciaio al nichel N. C. 1	»	9 —
10	101	Chiavetta ferma pedivella acciaio di Iª	»	0,75
11	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	0,30
12	103	Ruota dentata di 44 denti acciaio di IIª	»	10 —
13	104	Vite con testa esagonale fissa ruota dentata alla pedivella	»	0,30

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
114	105	Dado esagonale per detta	N.	0,20
115	106	Pedale destro completo	»	9,50
116	107	Pedale sinistro completo	»	9,50
119	110	Cassa di pedale con tubo a calotta .	»	8 —
120	111	Cono di pedale	»	0,40
121	112	Ranella d'isolamento registra pedale	»	0,10
122	113	Dado esagonale fissa cono al pedale.	»	0,30
123	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa	»	0,80
124	272	Cassa semplice di pedale	»	3,90
125	273	Tubo con calotte per detta	»	3,30
126	115	Manubrio completo	»	34 —
127	116	Manubrio semplice con portaleva saldato	»	25 —
128	117	Coperchietto godronato copriforo al centro del manubrio	»	0,90
129	118	Vite fissa coperchietto al manubrio .	»	0,15
130	119	Manopola di legno con anelli metallici	»	1,80
131	120	Turacciolo di legno per detta . . .	»	0,10
132	121	Vite lunga fissa manopola	»	0,10
133	122	Freno completo	»	35 —
134	123	Leva curvata di comando acciaio di Iª	»	8 —
135	124	Vite perno fissa leva al manubrio . .	»	0,20
136	125	Asta filettata con occhiello all'estremità.	»	2,50
137	126	Asta tubolare filettata per detta . .	»	4 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
38	127	Guida squadra ripiegata ad L. . .	N.	3,50
39	128	Molla spirale di pressione	»	0,80
40	129	Disco con foro quadro di congiunzione freno al forcellone	»	0,70
41	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone	»	0,30
42	131	Leva d'articolazione con fori . . .	»	2,20
43	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare, fissa leve alla guida quadra	»	0,30
44	133	Leva porta pattini, parte destra . .	»	4,20
45	134	Leva porta pattini, parte sinistra .	»	4,20
46	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»	0,25
47	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0,35
48	137	Cuscinetto per detto	»	0,35
49	138	Ranella per detto	»	0,30
50	139	Pattino di fibra	»	0,60
51	140	Tendi catena completo	»	1,80
52	141	Paletta con asta filettata	»	1 —
53	142	Piastrino sagomato a tre fori . . .	»	0,45
54	143	Dado esagonale per detta	»	0,40
55	149	Porta sella diritto	»	2 —
56	150	Porta mantellina parafango completo	»	20 —
57	151	Lastra metallica curvata e sagomata	»	7 —
58	152	Supporto sagomato fissato alle branche della forcella obliqua	»	6 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
159	153	Fascetta per detta	N.	1,75
160	154	Vite per detta fascetta	»	0,30
161	155	Anello mobile per cinghie	»	1 —
162	156	Vite fissa anello	»	0,30
163	157	Dado per detta	»	0,25
164	158	Supporto a fascetta porta mantellina e per fucile posteriore	»	1 —
165	159	Piastrina di rinforzo per supporto porta mantellina	»	0,50
166	160	Cinghia con linguetta per porta fucile posteriore	»	3 —
167	161	Sella completa Bianchi tipo militare.	»	28 —
168	162	Cuoio	»	16 —
169	163	Becco forato	»	0,90
170	164	Bandella arcuata metallica	»	2,70
171	165	Bullone fissa molla alla bandella arcuata	»	0,75
172	166	Ranella forata di appoggio molle fissate ai detti bulloni	»	0,20
173	167	Asticciuola a molla a due ricci destra	»	2 —
174	168	Asticciuola a molla a due ricci sinistra	»	2 —
175	169	Asticciuola a molla a un riccio destra	»	1,50
176	170	Asticciuola a molla a un riccio sinistra	»	1,50
177	171	Dado per bullone fissa molla . . .	»	0,20
178	172	Attacco a becco ferma molle . . .	»	1,50
179	173	Bullone per detto attacco	»	0,60
180	174	Ranella per detto attacco	»	0,20

Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
175	Dado per bullone 173	N.	0,40
176	Vite tendi cuoio	»	1,70
177	Bottone a 4 fori per detta vite . . .	»	0,60
178	Attacco completo di sella	»	4 —
179	Chiavardetta di attacco fermasella acciaio al nichel	»	1,50
180	Dado esagonale per detta	»	0,65
181	Ganasce per attacco sella	»	1,75
182	Piastrina rigata interna per attacco di sella	»	0,80
183	Piastrina liscia esterna	»	0,80
184	Chiodo di rame	»	0,05
185	Serie completa porta spallacci . . .	»	12,50
186	Attacco grande di diamerto mm. 28,6 con anello passa cinghia	»	2,90
187	Attacco inferiore di diametro mm. 20 con occhiello di agganciamento.	»	2 —
188	Attacco inferiore di diametro mm. 17.5 con occhiello per aggancia-mento	»	2 —
189	Vite fissa detti attacchi	»	0,20
190	Chiave a cacciavite adatta per tutte le viti e dadi	»	5 —
192	Ingranaggi a ruota libera a 18 dent..	»	8 —
290	Perno per cerniera filettato con bottone godronato p. telaio da ufficiali	»	2,90
291	Manopole di sughero	»	1,50
193	Freno posteriore completo (Bowden originale)	»	15 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
201	194	Fibre per porta pattini	N.	0,60
202	195	Filo interno per trasmissione . . .	»	1,40
203	196	Guarnizione esterna per detto filo . .	»	5,40
204	303	Parte destra della staffa con fascetta.	»	2,50
205	304	Parte sinistra della staffa con fascetta	»	2,50
206	305	Parte destra della staffa porta pattini	»	3,30
207	306	Parte sinistra della staffa porta pattini	»	5 —
208	307	Vite per fascetta	»	0,40
209	308	Dado per detta	»	0,30
210	309	Viti per fissare le staffe	»	0,40
211	310	Ranella per detta	»	0,30
212	311	Dado per detta	»	0,30
213	312	Porta pattino destro	»	1,60
214	313	Porta pattino sinistro	»	1,60
215	314	Vite fissa porta pattino	»	0,40
216	315	Ranella per detta	»	0,25
217	316	Dado per detta	»	0,30
218	317	Molla di richiamo	»	0,80
219	318	Bullone a croce con dadi registra fili	»	1,65
220	319	Leva semplice	»	8 —
221	320	Supporto per la leva, da fissare al manubrio	»	2,50
222	321	Vite di congiunzione leva al supporto	»	0,40
223	322	Ranella per detta	»	0,25
224	323	Dado per detta	»	0,30
225	324	Bottone di chiusura della leva . . .	»	0,40

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
226	325	Vite di chiusura del supporto . . .	N.	0,40
227	326	Galletto per detta	»	0,40
228	191	Sella da ufficiale (Broochs B. 18). .	»	40 —
228 bis	329	Bandella arcuata per sella	»	3 —
—	334	Risvolto ad U per attacco delle asticciole	»	1,75
229	226	Porta attrezzo completo	»	12 —
230	226 A	Parte superiore completa	»	7 —
231	226 B	Parte inferiore completa	»	5 —
231 bis	280	Vite fissa supporto superiore del porta mantellina	»	0,30
232	281	Cinghietta di cuoio	»	1,50
233	282	Vite fissa cinghietta	»	0,50
234	283	Dado per detta	»	0,30
235	297	Porta fanale per bicicletta da ufficiale	»	2,50
236	284	Porta fanale sagomato	»	2,25
237	285	Porta fanale da applicare alla forcella	»	3 —
238	286	Parte anteriore fissa fanale	»	2 —
239	287	Parte posteriore per detta	»	1 —
240	288	Vite a testa tonda per fissare le due parti	»	0,30
241	289	Dado per detta	»	0,25
242	291	Parafanghi completi (adattabili al tipo ufficiale ed al tipo truppa) . .	»	16 —
243	292	Parafango completo anteriore . . .	»	7,50
244	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»	0,30

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
245	293	Bullone con battuta circolare fissa parafango anteriore alla sospensione elastica	N.	0,30
246	294	Bacchetta per parafango anteriore .	»	1 —
247	295	Parafango completo posteriore . .	»	8,50
248	296	Attacco da fissare il parafango alla forcella obliqua	»	3 —
249	297	Vite a testa tonda di chiusura all'attacco	»	0,40
250	298	Vite a testa tonda fissa attacco al parafango	»	0,50
251	299	Dado per detta	»	0,30
252	300	Bacchetta per parafango posteriore.	»	1 —
253	343	Bullone fissa bacchetta parafango posteriore alla cerniera della forcella obliqua	»	0,50
254	301	Attacco alla forcella orizzontale . .	»	0,60
255	302	Vite per detta	»	0,30
256	400	Forcella obliqua elastica completa.	»	70 —
257	401	Forcella obliqua semplice	»	33 —
258	402	Bullone con battuta circolare per cerniera	»	0,50
259	403	Dado per detta	»	0,25
260	404	Forcella orizzontale	»	62 —
261	405	Piastrina destra	»	6 —
262	406	Piastrina sinistra	»	6 —
263	407	Bullone con battuta circolare fissa piastrina alla forcella	»	1,20
264	408	Tendicatena	»	1,80
265	409	Vite tendicatena con occhiello . .	»	1 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
266	410	Dado per detta	N.	0,30
267	411	Vite fissa tendicatena alla piastrina .	»	0,50
268	412	Ruota completa con dadi a maniglia (senza gomma e senza ruota libera)	»	80 —
269	413	Mozzo completo con due ingranaggi e dado a maniglia	»	35 —
270	414	Corpo del mozzo don due filettature.	»	12 —
271	415	Ingranaggi da 23 denti	»	6 —
272	416	Dado a maniglia	»	4 —
273	404 *bis*	Forcella orizzontale con lamina .	»	50 —
274	200	Cassa n. 1 per dotazioni di mobilitazione di compagnia, in legno forte con coperchio, spigoli ferrati, due fasciature di ferro, due serrature, due maniglie, verniciata in grigio verde e divisa in cassetti .	»	290 —
275	201	Cassa n. 2 come n. 1 con divisioni a scompartimento anzichè a cassetti.	»	230 —
276	202	Cassa n. 3 di mobilitazione per comando di battaglione, come quella n. 2 con cassetta a scompartimento.	»	200 —
277	203	Sacco di tela impermeabile grigio-verde per ruote, anelli, copertoni e telai con anelli di ottone e funicella di chiusura, maniglia passante con rinforzo centrale di cuoio . .	»	125 —
278	204	Sacco tela impermeabile per biciclette di riserva conforme a quello sopradescritto	»	150 —
279	206	Borsa da meccanico di cuoio nero con placca di ottone, 3 cinghie d'attacco passanti e controforte interno, cinghie passanti esterne, e otto interne per attrezzi e cinghie di chiusura del coperchio	»	50 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
280	207	Borsa piccola per serie borse di squadra in cuoio nero con placca in ottone, coperchio e cinghie di chiusura con tre cinghie di attacco, due passanti con controforte interno . .	N.	30 —
281	208	Borsa grande per serie borse di squadra in cuoio nero con placche in ottone, coperchio e cinghia di chiusura con tre cinghie d'attacco, due passanti con controforte interno . .	»	45 —
282	209	Spallacci in cuoio nero con fibbia passante e moschettone con arresto	»	12,50
283	210	Fibbia per spallacci	»	0,80
284	211	Gancio a moschettone per spallaccio	»	1 —
285	212	Anello porta gancio a moschettone .	»	0,50
286	213	Campanello verniciato in grigio-verde	»	2,40
287	214	Pompa telescopica a 3 parti . . .	»	6 —
288	215	Guarnizione di cuoio per pompa .	»	0,20
289	216	Tubetto di gomma ricoperto con raccordi per pompa	»	0,70
290	217	Oleatore in ottone piccolo con catenella per vite di chiusura . . .	»	1,40
291	218	Oleatore di ottone grande con catenella per vite di chiusura	»	4 —
292	219	Leva e monta anelli brevettato . .	»	19 —
293	220	Leva pneumatici	»	4 —
294	221	Pennello per pulizia	»	2,75
295	222	Cacciavite grosso con manico di legno	»	2,20
296	223	Cacciavite piccolo con manico di legno	»	1,25

Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
224	Porta sciabola in metallo verniciato grigio-verde con branche rivestite in cuoio (al paio)	N.	25 —
225	Scatola grande necessaire per riparazioni pneumatici	»	12 —
227	Recipiente per olio e petrolio . . .	»	9 —
228	Recipiente per soluzione di para, talco e vernice grigio-verde	»	7,50
237	Morsetto da banco	»	40 —
238	Lima mezza tonda taglio fino con manico di legno	»	3,30
239	Lima piana smussata a taglio bastardo con manico di legno . . .	»	3,30
240	Lima mezza tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	3,30
241	Lima tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	3,30
242	Forbice mezzana	»	2,50
243	Punteruolo in acciaio	»	1,20
244	Chiave tiraraggi	»	2,50
245	Martello con manico di legno . . .	»	3,30
246	Chiave inglese grande	»	10 —
247	Pinza a mano e tronchesino . . .	»	7,50
248	Morsetto a mano con galletto . . .	»	7,50
249	Attrezzo per smontare le chiavette.	»	15 —
250	Borsellino piccolo di pelle porta viti per meccanico	»	2,50
251	Placca ottone per borsa senza incisioni	»	2,30

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
316	252	Chiodini in ottone per fissare placche alle borse	N.	0,05
317	261	Targa in ottone con trofeo ed inciso in nero i numeri del battaglione e della bicicletta	»	2,10
318	262	Scalpello piccolo per borsa da meccanico	»	2,25
319	263	Punzone in ottone per borsa da meccanico.	»	6 —
320	264	Scatola di latta verniciata in grigio-verde con chiusura ottone a vite per petrolio e benzina	»	5,75
321	265	Chiave speciale da officina leva ingranaggio di ruota	»	31 —
322	266	Morsetto speciale per riparazioni di catene	»	12,50
323	267	Siringa di ottone	»	10 —
324	270	Forbice pieghevole	»	4,25
325	339	Chiave fissa per il montaggio e smontaggio sospensione elastica posteriore	»	12 —
326	340	Chiave snodata	»	15 —
327	—	Borsetta cuoio adatta per mettere la chiave a cacciavite ed altri accessori	»	6 —
		Parti speciali per biciclette portamitragliatrice.		
328	500	Telaio completo	»	450 —
329	501	Parte rigida anteriore del telaio . .	»	150 —
330	502	Bussola in bronzo per supporto dell'arma e del telaietto	»	9 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
31	503	Parte rigida posteriore del telaio .	N.	160 —
32	504	Attacco per i ganci del treppiede .	»	3,50
33	505	Fascetta con lingua a molla di arresto	»	13 —
34	506	Molla per detta	»	1 —
35	507	Vite fissa detta molla	»	0,30
36	508	Vite di chiusura della fascetta . .	»	0,30
37	509	Forcella obliqua elastica	»	85 —
38	510	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniere di congiunzione ai forcellini	»	52 —
39	511	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere	»	1 —
40	512	Dado per detto	»	0,50
41	513	Ranelle di cuoio per interno canotto tubolare	»	0,40
42	514	Bussola filettata in bronzo	»	6 —
43	515	Pistone a forchetta filettata	»	22 —
44	516	Bullone con battuta circolare e nasello fissa detto al telaio	»	1,50
45	517	Dado per detto	»	0,70
46	518	Ranella di cuoio	»	0,40
47	519	Molla spirale lunga di pressione, grande diametro	»	3 —
48	520	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	2,50
49	521	Canotto godronato copripolvere filettato internamente	»	6 —
50	522	Forcella orizzontale girevole . . .	»	70 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
351	523	Forcellone con sospensione elastica, completo	N.	100 —
352	524	Forcellone semplice	»	60 —
353	525	Ruota anteriore completa (senza gomme)	»	70 —
354	526	Ruota posteriore completa (senza gomme)	»	76 —
355	527	Mozzo anteriore completo	»	20 —
356	528	Mozzo posteriore completo	»	25 —
357	529	Corpo del mozzo	»	10 —
358	530	Raggi filettati	»	
	84	Dadi di ottone per detti (niples) . .	»	0,15
	85	Ranelle di appoggio dadi ottone . .	»	
359	531	Guida quadra ripiegata ad L. . .	»	3,50
360	532	Molla spirale di pressione	»	1 —
361	533	Portasella diritto	»	3 —
362	695	Porta moschetto completo	»	75 —
363	696	Porta moschetto reggi culatta del fucile	»	45 —
364	697	Porta moschetto parte superiore . .	»	25 —
365	698	Vite a galletto	»	4 —
366	699	Vite di chiusura della fascetta . . .	»	1 —
367	P. 2	Supporto completo brevettato porta sella e porta mitragliatrici Fiat e Sia con giuoco snodato	»	180 —
368	P.31	Attacco anteriore brevettato girevole e snodato, con molle e contromolle di compensazione chiavistello girevole di chiusura sul telaio, per aggangiamento treppiede Fiat, cassette, recipienti acqua e custodia canne	»	45 —

Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
P 50	Attacco anteriore brevettato a supporto snodato a tre cerniere ricoperto in cuoio con bottone di chiusura godronato per mitragliatrice FIAT con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio	N.	85 —
P 50*qis*	Attacco anteriore brevettato a cerniera chiusura snodata a molla con anello rotondo e bottone godronato per mitragliatrice SIA con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura del telaio	»	80 —
P 140	Mensola a due braccia brevettata con attacco al manubrio forata nei due angoli con supporto inferiore snodato a cerniera e chiusura a galletto da una parte e attacco a fascette all'altra estremità	»	60 —
P 45	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede FIAT in alluminio con la serie di 8 viti per applicazione al treppiede	»	45 —
P 109	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede SIA in alluminio con due viti incassate da applicarsi sugli ultimi segmenti	»	33 —
—	Recipiente per acqua FIAT con piastrina a coulisse e chiavistello per attacco	»	122 —
—	Recipiente per pompa FIAT con piastrina a coulisse chiavistello per attacco e adattamento della pompa	»	140 —
—	Custodia brevettata per canne FIAT con attacco anteriore e calotta di chiusura godronata	»	115 —
—	Custodia brevettata per canne SIA con attacco anteriore a calotta di chiusura godronata	»	122 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
378	—	Chiave speciale Bianchi composta di due pezzi per smontare ingranaggi a scatto libero	N.	29 —
379	—	Attrezzo taglia catene originale . .	»	21 —
380	—	Cassetta per attrezzi FIAT con attacchi	»	175 —
381	—	Cassetta per munizioni FIAT con attacchi	»	95 —
382	—	Cassetta per attrezzi SIA con attacchi	»	145 —

ALLEGATO 2.

ariffa dei prezzi delle parti di ricambio nuove esclusive per la bicicletta militare tipo unico - Modello 1925.

Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
3428	Levetta di chiusura	N.	0,75
3445	Viti per puntalini acciaio al nichel .	»	1 —
3446	Dado per vite acciaio al nichel . . .	»	0,50
3456	Bronzina	»	5,50
203 M	Vita per attacco	»	0,20
3481	Bullone fissa lamina	»	1 —
47 A	Controdado per vite in acciaio al nichel	»	0,30
3490	Forcella anteriore completa di sospensione	»	88 —
3491	Forcella anteriore semplice	»	48 —
3497	Sospensione elastica per il forcellino (parte destra)	»	20 —
3497	Sospensione elastica per il forcellino (parte sinistra)	»	20 —
3502	Bullone per sospensione	»	0,60
3503	Cuscinetto temperato per detto . . .	»	0,40
3505	Grano per levetta	»	0,30
3506	Rondella per dado	»	0,30
3504	Dado per bullone di congiunzione .	»	0,50
3508	Asta filettata per cerniera acciaio al nichel	»	5 —
3511	Bullone per cerniera acciaio al nichel	»	0,65
3513	Bottoni per molla	»	0,50
3514	Canotto completo sospensione . . .	»	7 —

N. d'ordine	Numero del prezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
32	54 A *bis*	Coperchietto per canotto.	N.	1 —
33	3518	Dado per pernetto canotto	»	0,30
34	129 M	Anello serrasterzo	»	1,25
36	3590	Ruota posteriore completa (senza gomma)	»	75 —
38	3593	Mozzo posteriore senza dadi, a disco	»	21 —
39	3594	Corpo del mozzo	»	9 —
40	143	Oleatore	»	0,30
41	3596	Perno per mozzo anteriore e posteriore acciaio N C. 1	»	2,90
42	3597	Cono fisso acciaio al N. C. 1	»	1,40
43	3598	Cono registrabile acciaio al N. C. 1 .	»	1,40
44	3600	Galletto a disco	»	8 —
45	1559	Anello battuto per galletto	»	0,75
46	185	Rondella parapolvere	»	0,20
47	415	Ingranaggio a 23 denti	»	5,25
48	1534	Anello tenuta pignone	»	1,50
49	3606	Raggi	»	0,15
50	3607	Nipples per raggi	»	
51	3605	Cerchio	»	13,50
52	11 M	Dado per chiavetta	»	0,30
53	2100	Pedale destro completo	»	9,50
54	2101	Pedale sinistro completo	»	9,50
55	2102	Asse di pedale a cono con filetto destro acciaio al N. C. 1	»	2,40
56	2153	Asse di pedale a cono con filetto sinistro acciaio N. C. 1	»	2,40

Numero del prezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
2107	Dado esagonale fissa cono al pedale.	N.	0,30
2108	Parapolvere esagonale con taglio in testa	»	0,75
3535	Manubrio completo	»	50 —
3533	Manubrio semplice	»	41 —
3531	Coperchietto	»	0,90
3578	Freno completo	»	35 —
3579	Leva freno acciaio di 1ª	»	6 —
71	Vite fissa leva	»	0,25
3558	Vite per regolazione freno	»	2,50
3563	Guida ad L.	»	6 —
3562	Anello per guida ad L.	»	0,60
3584	Molla di pressione	»	0,30
3556	Molla per freno	»	0,30
3580	Levetta comando nottolino	»	4 —
3531	Nottolino guida asta	»	0,80
3567	Staffa destra completa con porta pattino	»	6 —
3566	Staffa sinistra completa con porta pattino	»	6 —
3564	Dado fissa staffa	»	0,50
105 M	Dado fissa staffa	»	0,30
139 R	Rondella per dado fissa staffa . . .	»	0,20
3575	Pattino	»	0,60
139	Rondella per dado	»	0,20
3583	Rondella per molla di pressione . .	»	0,20
5260	Dado fissa nottolini per guida . . .	»	0,30

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
81	3582	Rondella filettata per nottolino . . .	N.	0,50
82	140	Dado fissa leva freno	»	0,30
83	3540	Tubo reggi sella	»	2 —
84	3610	Portamantellina completo	»	20 —
85	3613	Lastra curvata	»	7 —
86	3620	Supporto a cavalletto	»	6 —
87	3615	Supporto portamantellina	»	6 —
88	6945	Bullone per supporto	»	0,30
89	280	Vite fissa supporto	»	0,30
90	143	Dado per bullone	»	0,30
91	3622	Vite fissa supporto	»	0,30
92	3623	Vite fissa supporto	»	0,30
		(2ª SERIE).		
	3855	Telaio truppa a lamina	»	330 —
	3895	Telaio da Ufficiale a lamina	»	330 —
	3820	Spina bottone per cerniera telaio da ufficiale	»	1,50
	3856 A	Parte rigida anteriore telaio truppa	»	90 —
	3856 B	Parte rigida posteriore telaio truppa .	»	110 —
	3857 A	Forcella posteriore obliqua completa	»	70 —
	3857	Forcella posteriore obliqua semplice.	»	33 —
	3858	Forcella orizzontale a lamina . . .	»	50 —
	3451	Pistone a forchetta	»	15 —
	3859	Supporto mobile anteriore del portamoschetto (senza molla a U) . . .	»	15 —
	3864	Spina per vite della fascetta . . .	»	0,30
	3864 A	Vite fissa detto supporto allo sterzo del telaio	»	0,50

N. d'ordine	Numero del prezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario L.
	3864 B	Galletto per vite fissa supporto al telaio	N.	1, 75
	3864 C	Attacco mobile per spallacci al telaio	»	3, 50
	3866	Molla principale sospensione posteriore	»	2, 50
	3867	Molla di ricupero sospensione posteriore	»	2 —
	3868	Rondella di cuoio sospensione posteriore	»	0, 20
	3869	Rondella di cuoio sospensione posteriore	»	0, 20
	3870	Asta ritegno per sospensione posteriore	»	2, 50
	3872	Attacco porta moschetto posteriore .	»	5 —
	65 A	Vite per detto	»	0, 40
	3874 A	Attacco a gancio per spallacci mm. 17,5.	»	2, 25
	3874 C	Attacco a gancio per spallacci mm. 20	»	2, 50
	3603	Dado per ruota anteriore e posteriore	»	0, 50
	3498 A	Levetta per sospensione destra . . .	»	3 —
	3499	Levetta per sospensione destra . . .	»	3 —
	3589	Ruota anteriore completa s. gomme .	»	67 —
	3591	Mozzo anteriore completo	»	18 —
	193 A	Freno posteriore completo	»	15 —
	303 A	Parte destra della staffa	»	2, 50
	304 A	Parte sinistra della staffa	»	2, 50
	305 A	Parte destra della staffa parte posteriore.	»	3, 30
	306 A	Parte sinistra della staffa parte posteriore	»	5 —
	312 A	Porta pattino destro	»	1, 60
	313	Porta pattino sinistro	»	1, 60

ALLEGATO 3

MATRICE

della *Richiesta di prelevamento* N°.....

(1).....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(Circolare N°..... *giornale militare* 1928)

Numero della tariffa (3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il ....

(*Da conservare dal corpo prelevatario*)

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N°.....

La Ditta.....

Agenzia o deposito di.....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2).....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del Catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... li..... 192..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'Ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere ecc.

agliando A. ALLEGATO 4.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

.....

Consegnato al .....

tro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in

ta ..... rilasciata dal .....

ministrato dall' Ufficio di Amministrazione del .....

pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			Totale ...	.....

A ..... lì ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

— *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dalla ditta.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

Tagliando B. ALLEGATO 4.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

.....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in data ..... rilasciata dal .....

amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

Numero del pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			Totale ...	.....

A ..... lì ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

.....

IL DIRETTORE DELLA DITTA

.....

Vº per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL.....

.....

NB. — Da ritornare alla ditta per essere allegato alla fattura.

gliando C. ALLEGATO 4.

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

.....

Consegnato al .....

stro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in

ta ..... rilasciata dal .....

ministrato dall'Ufficio di Amministrazione del .....

...rezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			Totale ...	.....

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
firma di chi ritira il materiale

.....

IL DIRETTORE DELLA DITTA

.....

(V° per ricevuta dei materiali suindicati):

IL COMANDANTE DEL .....

.....

— Da trattenersi dal corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

N. 453. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 luglio 1928 - Anno VI.

A datare dal 1° luglio c. a. e fino al 30 giugno 1929 alle norme di prelevamento in vigore per il rifornimento a quantità indeterminata delle gomme per autoveicoli e le biciclette dell'Esercito, di cui alle circolari 666 *giornale militare* 1925, 57 *giornale militare* 1926 e circolari successive, dovranno essere apportate le seguenti varianti:

I. — *Tipi delle gomme e prezzi.*

Alle *tariffe, prezzi e sconti* di cui alle sopracitate circolari dovranno essere sostituiti i seguenti listini e sconti:

A) *Pei pneumatici auto*:

a) il listino della ditta Pirelli n. 894 B, in data 26 maggio 1928 per pneumatici a tallone e superflex con lo sconto del 18 per cento;

b) il listino della ditta Pirelli n. 894, in data 26 maggio 1928 per pneumatici a cerchietto rigido (straight side) normali e superflex con lo sconto del 18 per cento.

B) *Pei pneumatici per motocicli e motocarrozzette*:

il listino della ditta Pirelli n. 832 B, in data 20 ottobre 1927 con lo sconto del 24 per cento.

C) *Pei pneumatici, anelli pieni e con foro per ciclo*:

a) il listino della ditta Pirelli per pneumatici per biciclette e cicli motore a tallone, n. 881 B, in data 10 aprile 1928 con lo sconto del 24 per cento;

b) il listino della ditta Pirelli per pneumatici per biciclette e cicli motore a bordi metallici per anelli pieni e con foro per biciclette militari n. 880 B in data 10 aprile 1928, con lo sconto del 24 per cento, con eccezione per gli anelli pieni e con foro per ciclo militare pei quali è fissato lo sconto del 16 per cento.

D) *Per le gomme piene per auto pesanti, trattori, rimorchi ecc.*:

il listino della ditta Pirelli n. 892 B, del 21 maggio 1928 con lo sconto del 42 per cento.

E) *Per le gomme semipneumatiche per auto pesanti, trattori, rimorchi ecc.*:

il listino della ditta Pirelli n. 893 B in data 21 maggio 1928 con lo sconto del 40 per cento.

F) *Per gli accessori per auto, moto e ciclo*:

il listino della ditta Pirelli n. 890 B del 10 maggio 1928 con lo sconto del 22 per cento.

G) *Per i materiali per riparazione pneumatici per auto, moto e ciclo*:

il listino della ditta Pirelli n. 889 B, del 10 maggio 1928 con lo sconto dl 22 per cento.

Verificandosi *variazioni ai prezzi dei listini* della ditta Pirelli, tali variazioni (sia in aumento che in diminuzione) saranno applicate alle forniture in oggetto. Questo Ministero con apposita circolare del *giornale militare* comunicherà le variazioni verificatesi e la decorrenza di tali variazioni.

II. — *Luogo di consegna.*

Ai depositi elencati nella circolare 666 sopracitata dovranno essere aggiunti i depositi di Alessandria, Udine e Caiari per i quali questo Ministero si riserva, con ulteriore circolare, di comunicare gli *indirizzi* dei rappresentanti autorizzati dalla ditta.

III. — *Modalità di prelevamento e di pagamento.*

Le richieste di fornitura debbono essere rivolte per iscritto alla sede della ditta od ai suoi depositi a mezzo di apposite *Richieste di prelevamento* » che saranno firmate dal Capo del corpo od ente richiedente e muniti di dati e di bollo d'ufficio (Modulo 1, allegato alla presente circolare).

L'Agenzia o la ditta nell'evadere sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei materiali consegnati su appositi *Buoni di distribuzione* » (modulo 2 - allegato alla presente circolare) e che hanno la destinazione in appresso indicate:

All'atto della consegna dei materiali l'Agenzia farà apporre sul tagliando *A* la firma di chi effettua materialmente

il ritiro della merce trattenendo lo stesso tagliando *A*, consegnando a mano o trasmettendo per posta al corpo od ente prelevatario i tagliandi *B* e *C*.

Il tagliando *B*, verrà restituito alla ditta o all'agenzia firmato per ricevuta dei materiali dal capo del corpo od ente prelevatario ed il tagliando *C* resterà al corpo.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dovranno sempre essere richiamati il numero e la data della richiesta di prelevamento.

Ad ogni richiesta potranno corrispondere uno o più tagliandi a seconda che il materiale sia stato consegnato in una o più volte.

Sia nell'emissione da parte dei corpi ed enti prelevatari delle richieste di prelevamento e sia nell'emissione da parte della ditta delle relative fatture, dovranno sempre essere tenuti distinti i materiali in cinque gruppi, e cioè:

a) coperture e camere d'aria per auto;

b) anelli di gomma piena e con foro per biciclette militari e coperture e camere d'aria per velo;

c) coperture e camere d'aria per moto;

d) anelli di gomma piena per auto e gomme semipneumatiche per auto e relativi accessori;

e) accessori vari per auto, moto, velo e materiali per riparazioni coperture e camere auto, moto, velo.

I pagamenti verranno eseguiti anzichè con mandati diretti, come precedentemente stabilito, con ordinativi di pagamento emessi dalla direzione dell'Officina automobilistica R. esercito di Bologna salvo il saldo il cui importo verrà corrisposto con mandato diretto.

Per tutto quanto non specificatamente modificato dalla presente circolare, le disposizioni contenute nelle circolari 666 del *giornale militare* 1925 e 57 del *giornale militare* 1926 rimangono invariate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

MATRICE della richiesta di prelevamento

Serie..... N.....

CORPO PRELEVATARIO

.....

Richiesta dei seguenti materiali:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A..... li.....192..

IL.....

Da consegnarsi dal corpo prelevatario

(1).....

RICHIESTA di prelevamento (2).....

Serie..... N.....

La.....

Agenzia di.....

consegnerà per la seguente richiesta.....

al (3).....

Amministrato dall'ufficio Amministrazione del.....

i seguenti materiali:

Numero del listino della ditta	INDICAZIONE DEL MATERIALE	Unità	Quantità
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

A..... li..... 192..

IL.....

(1) Da allegarsi alla fattura.
(2) Pneumatici o parti di ricambio.
(3) Corpo prelevatario.

MODULO 2 (*A*).

Buono di distribuzione N. .....

consegnato al . . . . . .
. . . . . .
dietro presentazione della Richiesta N. . .
in data . . . . . 192. . rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'Ufficio Amministrazione dal . . . . . .
i seguenti materiali per . . . . . .
. . . . . .

Numero del listino	Designazione oggetti	Unità	Quantità
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

. . . . . li . . . . . 192. .

Per ricevuta

(grado e firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. - Quando i materiali vengono spediti in seguito alla ricezione della posta del relativo buono, occorre:
a) indicare il giorno in cui pervenne il buono;
b) allegare le bollette di spedizione dei materiali.

MODULO 2 (*B*).

Buono di distribuzione N. .....

consegnato al . . . . . .
. . . . . .
dietro presentazione della Richiesta N. . .
in data . . . . . 192. . rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'Ufficio Amministrazione del . . . . . .
i seguenti materiali per . . . . . .
. . . . . .

Numero del listino	Designazione oggetti	Unità	Quantità
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

. . . . . li . . . . . 192. .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

Visto per ricevuta dei suindicati materiali
IL COMANDANTE DEL . . . . . .

. . . . . .

NB. - Da trasmettersi all'Ente prelevatario a prelevamento avvenuto. L'Ente dovrà restituirlo firmato per ricevuta all'Agenzia perchè lo alleghi alla fattura.

MODULO 2 (*C*).

Buono di distribuzione N. .....

consegnato al . . . . . .
. . . . . .
dietro presentazione della Richiesta N. . .
in data . . . . . 192. . rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'Ufficio Amministrazione del . . . . . .
i seguenti materiali per . . . . . .
. . . . . .

Numero del listino	Designazione oggetti	Unità	Quantità
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

. . . . . li . . . . . 192. .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

Visto per ricevuta dei suindicati materiali
IL COMANDANTE DEL . . . . . .

. . . . . .

NB. - Da trasmettersi dal Corpo prelevatario.

N. 454. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modifi-**
zioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — (Gabi-
etto - Ufficio coordinamento). — 5 luglio 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto
rritoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Chieti — Tenenza di Montefalcone del Sannio.

Comandi soppressi.

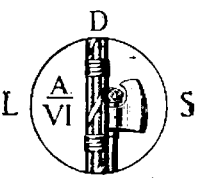
Legione Chieti — Tenenza di Castelmauro.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 455. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILI-
ARI. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento**
minati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927
richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per ridu-
ne di quadri, o di complemento, durante il periodo delle esercita-
ni estive. — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 lu-
o 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che il servizio di prima nomi-
dei sottotenenti di complemento nominati a tale grado in
se all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 venga
estato durante il periodo delle esercitazioni estive che a-
nno termine alla fine del p. v. mese di agosto. Detto ser-
io avrà la durata di un mese.
Durante lo stesso periodo delle esercitazioni estive potran-
essere richiamati in servizio, a domanda, ufficiali in aspet-
tiva per riduzione di quadri, o di complemento, delle armi
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per la durata di
giorni e con modalità analoghe a quelle indicate nella cir-
lare 352 *Giornale militare* 1927, avvertendo, che per gli
iciali delle truppe alpine è consentito il richiamo anche se
ollocati in congedo da meno di due anni, limitatamente,
n inteso, al periodo delle esercitazioni.
Al termine del servizio di cui sopra è cenno, dovrà essere
latto, per ciascun ufficiale, un rapporto in duplice copia
lovrà essere inviata al Ministero (Gabinetto-Ufficio Coor-
amento) una breve relazione sul numero di ufficiali richia-
ti e sui risultati complessivi conseguiti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.



PREZZO L. 1,20

(3806) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

1445

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1928 - ANNO VI — 13 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Il numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

456 – 15 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1157 col quale vengono abrogati i decreti reali e luogotenenziale relativi alla organizzazione del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti . . . . . *Pag.* 1449

457 – 31 maggio 1928 – Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1371 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari . . . . . » 1450

458 – 31 maggio 1928 – Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 1372 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria . . . . . » 1451

459 – 7 giugno 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1373 – Conversione in legge del R. decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova. . » 1452

LIBRERIA DELLO STATO

N. 460 - 7 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1374 - Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . *Pag.* 1453

» 461 - 7 giugno 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1375 - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varia ti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito . . . . . » 1454

» 462 - 7 giugno 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1376 - Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari . . . . . » 1455

» 463 - 7 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto 1478 - Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore . . . . . » 1456

» 464 - 11 giugno 1928 - Anno VI — COLONIE - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Funzione del comando truppe in Tripolitania. . . . . » 1457

» 465 - 14 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1383 - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria . . . . . » 1458

166 - 22 giugno 1923 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29 per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali *Pag.* 1459

167 - 5 luglio 1923 - Anno VI — MATRICOLA - UFFICIALI IN CONGEDO. — Trasferimenti per cambio di residenza degli ufficiali in congedo . . . . . » 1461

63 - 12 luglio 1923 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari . . . . . » 1462

69 - 12 luglio 1923 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari. . . . . » 1469

70 - 12 luglio 1923 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi . . . . . » 1470

71 - 12 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1928-1929 . . . . . » 1471

72 - 12 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1928 29 . . . . . » 1472

73 - 12 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. . . . . » 1505

74 - 12 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze . . . . . » 1505

N. 475 – 12 luglio 1923 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per cure balneo-termali . . . . . *Pag.* 1507

» 476 – 12 luglio 1923 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare » 1508

» 477 – 12 luglio 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro – Fascicoli e quaderni dei materiali di caricamento . . . . . » 1508

» 478 – 12 luglio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908. . . . . » 1509

» 479 – 12 luglio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1928-29. . . . . » 1509

» 480 – 12 luglio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Proroga per la presentazione delle domande di ammissione al 1° corso di abilitazione presso la R. Accademia di Modena, da parte degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie dell'Africa orientale, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 1511

» 481 – 12 luglio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. . . . . » 1511

» 482 – 12 luglio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ultimo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di artiglieria in S. P. E. . . . » 1513

» 433 – 11 luglio 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi in alcune divisioni militari dal 1° settembre 1928 al 31 agosto 1929 » 1517

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1530

Circolare N. 456. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto 1157 col quale vengono abrogati i decreti reali e luogotenenziale tivi alla organizzazione del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed mobilisti. (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare uole militari). — 15 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ciale* n. 135, dell'11 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

ista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, con la quale fu au-zzato il Governo del Re a riconsocere e a disciplinare ituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti ed mobilisti allo scopo di concorrere alla difesa della ia;
itenuto che è venuta meno la necessità di tale corpo e quindi non hanno più ragione d'essere le norme ema- in applicazione dell'anzidetta legge per l'organizzazione corpo stesso;
lla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se-rio di Stato e Ministro Segretario di Stato per la ra;

biamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

no abrogati i regi decreti 19 marzo 1908, n. 142, e 18 o 1911, nn. 1243 e 1244, ed il decreto luogotenenziale glio 1915, n. 1036.

diniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello), sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei ti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 457. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — **Legge n. 1371 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari.** — (Gabinetto). — 31 maggio 1928 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 458. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Legge n. 1372 - Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria.** — ((Gabinetto). — 31 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, . 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio da reclutarsi 1 via straordinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, ia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 459. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1373 - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

N. 460. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFIIALI. — **Legge n. 1374 – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi oncernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della t. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1927, . 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concerenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Reio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della tegia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, ia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del tegno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 461. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1375 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Reigo esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 462. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 1376 - Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 463. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1478 - Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, del 9 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore;
Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 1164;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo ed al secondo comma dell'art. 1 del R.decreto 9 luglio 1926, n. 1304, quale risulta modificato dal R. decreto 12 maggio 1927, n. 1164, sono sostituiti i seguenti, con effetto dal 1° marzo 1928:

« Al Ministro per la guerra spettano le decisioni relative all'ammissione od al richiamo di ufficiali nel Corpo di Stato Maggiore, nonchè quelle inerenti all'eventuale trasferimento di ufficiali di Stato Maggiore nelle armi di provenienza anche senza promozione.

« A tal uopo, egli, sempre quando se ne manifesti la necessità, convoca apposita Commissione, della quale fanno parte il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore ed il generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore. La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per la guerra o in sua assenza dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Per le deliberazioni della Commissione occorre siano presenti due membri oltre il presidente ».

Art. 2.

Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 2 del suaccennato Regio decreto è sostituito il seguente :

« E' in facoltà del Ministro per la guerra di invertire la successione dei due periodi e di fissarne la durata parziale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 464. — COLONIE - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Funzione del comando truppe in Tripolitania.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 giugno 1928 - Anno VI.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, e le successive modificazioni;

Visto il suo decreto in data 1° luglio 1927, col quale è sospesa sino al 1° luglio 1928 l'applicazione dell'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per quanto riguarda la funzione del comando delle truppe in Tripolitania;

Tenuto presente che in Tripolitania perdurano le ragioni per le quali si ritenne necessaria tale sospensiva;

Decreta:

La sospensiva circa l'applicazione dell'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per quanto riguarda la funzione del comando della truppe in Tripolitania è prorogata sino al 1° luglio 1929.

Roma, 11 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDERZONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Registro n. 11 *Colonie, foglio n.* 168. — GAMBERI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 465. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 1383 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1928 – Anno VI. – (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed a colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 466. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **reto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telefiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29 per il Comando gene- dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali.** — (Ispettorato ierale amministrativo). — 22 giugno 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concerti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e bilimenti militari, approvato con R. decreto n. 263 del ebbraio 1928;
Visti gli articoli 147, 149 e 502 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabiliti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, 443;
Vista la legge n. 1005 del 10 maggio 1928 che approva lo to di previsione della spesa per il Ministero della guerper l'esercizio finanziario 1928-1929;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, rante l'esercizio 1928-1929, per il Comando generale delma e per le legioni dei carabinieri reali, è stabilito nella sura seguente:

Comando generale dell'arma	L.	45,000
Ufficio dell'Ispettore amministrativo territore	»	2,300
Ufficio contabilità e revisione	»	4,000
Legione allievi Roma	»	54,900
» » Torino	»	20,100

Legione	territoriale	di	Alessandria	L. 110,000
»	»	»	Ancona	» 95,000
»	»	»	Bari	» 175,000
»	»	»	Bologna	» 135,000
»	»	»	Cagliari	» 162,000
»	»	»	Catanzaro	» 155,000
»	»	»	Chieti	» 140,000
»	»	»	Firenze	» 114,000
»	»	»	Genova	» 148,000
»	»	»	Lazio e Roma . . .	» 250,000
»	»	»	Livorno	» 95,000
»	»	»	Messina	» 158,000
»	»	»	Milano	» 150,000
»	»	»	Napoli	» 190,000
»	»	»	Padova	» 85,000
»	»	»	Palermo	» 215,000
»	»	»	Perugia	» 108,000
»	»	»	Torino	» 108,000
»	»	»	Trento	» 100,000
»	»	»	Trieste	» 180,000
»	»	»	Verona	» 100,000

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 54 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra, per l'esercizio 1928-1929.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 22 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

. 467. — MATRICOLA - UFFICIALI IN CONGEDO. — ferimenti per cambio di residenza degli ufficiali in congedo. — ezione generale personale ufficiali). — 5 luglio 1928 - o VI.

llo scopo di armonizzare le disposizioni contenute nella colare 230 *giornale militare* 1926 concernenti i trasferi- iti degli ufficiali in congedo per cambio di residenza e le iazioni matricolari che ne conseguono, in aggiunta ed a ziale modificazione del § 33 del regolamento per le ma- ole, si dispone:

a) Il *bollettino ufficiale,* per ciascuno di tali trasferi- iti, pubblicherà sempre la seguente variazione:

. . . . . *trasferito al distretto* (*o divisione, zione, etc.*) *di* . . . . . *dal* . . . . . (*data quale si è verificato il movimento*). *Det. M.* . . . . .

b) Gli enti che perdono l'ufficiale, all'atto in cui si fica il movimento, inscriveranno sullo stato di servizio l. 53 originale prima d'inviarlo al nuovo ente di desti- ione, la seguente variazione:

Servizi - Promozioni e variazioni	Data	Stipendi annui
al distretto militare (Divis. direz. ecc.) i . . . . . dal . . . . .)eterminazione ministeriale . . . . . del		

iando però in bianco la sola data della determinazione isteriale che vi sarà poi segnata dall'ente che riceve l'uffi- e, all'atto della pubblicazione del trasferimento sul bol- ino.

c) I trasferimenti degli ufficiali in congedo derivanti da ibio di residenza non devono essere segnalati al Ministero l'elenco mod. 54.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 468. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

E' stata affidata alle officine di Villar Perosa (Torino) la fornitura dei cuscinetti a sfera per gli autoveicoli presso gli enti militari durante l'esercizio finanziario 1928-29.

Le norme di prelevamento in vigore saranno le seguenti:

1. — *Tipi di cuscinetti.*

Sono quelli speficiati nella tariffa A) e listini B, C. D, E ed F che verranno distribuiti ad ogni ente che ha gestione di autoveicoli della direzione dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna.

2. — *Prezzi.*

I prezzi unitari da applicarsi alle singole provviste sono quelli specificati nella tariffa A) sopra citata.

Per tutti i cuscinetti, reggispinta, rosette, reggisfere, catene ed altri articoli non compresi nella tariffa A) predetta, valgono i prezzi dei listini sopracitati delle officine Villar Perosa B, C, D, E ed F con gli sconti seguenti:

Listino B. — Cuscinetti e reggispinta normali, sconto del 65 %.

Listino C. — Cuscinetti oscillanti su sfere, sconto del 65 %.

Listino D. — Cuscinetti a reggispinta speciali, sconto del 65 %.

Listino E. — Sfere, sconto 25 %.

Listino F. — Catene, sconto 55 %.

I prezzi sopra segnati si intendono per merce resa franca di imballo e trasporto al deposito a cui affluiscono le richieste.

Le eventuali variazioni nei prezzi verranno notificate con successive circolari del *giornale militare.*

3. — *Depositi di rifornimento.*

, ditta deve costituire un deposito di materiali presso sede di corpo d'armata e comandi militare delle isole. depositi sono quelli indicati nell'allegato 1 alla pre- circolare.

4. — *Modalità di prelevamento.*

richieste di fornitura debbono essere rivolte per iscritto sede della ditta ed ai suoi depositi a mezzo di apposite *hieste di prelevamento* » che saranno firmate dal capo orpo od Ente richiedente e munite di data e di bollo cio.

lle richieste di prelevamento dovrà essere citato per qualità di cuscinetti o di sfere la denominazione della a della presente circolare o dei listini, il numero cate- o dei cuscinetti o delle sfere, nonchè la relativa nomen- ra anch'essa risultante dalla predetta tariffa o dai i allegati.

genzia o la ditta nell'evadere sia parzialmente sia in- iente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quan- vo e la qualità dei materiali consegnati su appositi *ni di distribuzione* » i cui modelli sono allegati alla nte circolare e che hanno la destinazione in appresso ita.

'atto della consegna dei materiali l'agenzia farà ap- sui tagliandi A la firma di chi effettua materialmente ro della merce trattenendo lo stesso tagliando A, con- ndo a mano o trasmettendo per posta al corpo od ente atario i tagliandi B e C.

tagliando B, verrà restituito alla ditta o all'agenzia to per ricevuta dei materiali dal capo del corpo od prelevatario ed il tagliando C resterà al corpo.

' le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di zione ferroviaria.

tagliandi dovranno essere sempre richiamati il nu- e la data della richiesta di prelevamento. Ad ogni sta potranno corrispondere uno o più tagliandi a se- , che il materiale sia stato consegnato in una o più

5. — *Tempo utile per la consegna.*

I cuscinetti a sfere e le sfere dovranno essere consegnati possibilmente all'atto della presentazione del buono di prelevamento o al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta. In casi particolari, cioè quando trattasi di provvedere cuscinetti o sfere di tipo speciale e poco in uso ma previsti nella tariffa, sarà concordato di volta in volta il termine di consegna con l'ente prelevatario.

6. — *Multe per ritardi nella consegna.*

Trascorsi i termini di tempo prescritti dal numero precedente senza che la provvista sia stata in tutto od in parte ultimata, la ditta incorrerà nelal penalità del 2 % sull'importo dei materiali non consegnati per ogni 10 giorni di ritardo fino a raggiungere il 10 % dei prezzi stessi, tenendo per ultimata la decade incominciata.

7. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà all'ente prelevatario le fatture della merce consegnata in triplice (originale e due copie) e le correderà della parte della richiesta di prelevamento. Sulle fatture dovrà sempre essere apposta in modo ben chiaro l'indicazione di *originale* o *copia*.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario provvederà alla revisione delle fatture e inoltre provvederà alla presa in regolare caricamento dei materiali descritti nelle fatture e completerà queste delle prescritte dichiarazioni di regolare esecuzione della provvista, di assunzione in carico e firme. Il detto ufficio amministrazione trasmetterà all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna tutte le fatture inviate nel mese precedente corredate di una copia della richiesta di scarico.

L'ufficio di amministrazione dell'officina predetta provvederà ai pagamenti a mezzo di ordinativo di pagamento salvo il saldo pel quale sarà emesso mandato diretto.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordinativi di pagamento esigibili presso la sezione di R. tesoreria pro-

nciale di Torino mediante accreditamento in conto cor-nte presso la Banca d'Italia di Torino a favore del Credito liano, sede di Torino. Il saldo del contratto sarà pagato n mandato diretto con le modalità di cui sopra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

1° Corpo d'armata - Torino. — Sede di vendita Officina di llar Perosa, via Goito n. 2 - Torino.

2° Corpo d'armata - Alessandria. — Ditta Attilio Zoccola, Legnano - Alessandria.

3° Corpo d'armata - Milano. — Ditta ing. Celso Cami, Andrea Appiani, 15 - Milano.

4° Corpo d'armata - Verona. — Ditta Sansoè Mario e C., Teatro Filarmonico - Verona.

5° Corpo d'armata - Trieste. — Ditta Miloch e C., via X Ottobre, 4 - Trieste.

6° Corpo d'armata - Bologna. — Ditta Aldo Marchesini, Carbonesi, 4 - Bologna.

7° Corpo d'armata - Firenze. — Ditta rag. Renato San-i, via del Melarancio, 3-*bis* - Firenze.

8° Corpo d'armata - Roma. — Ditta Ignazio Zappa, via là di Rienzo, 309-311 - Roma.

9° Corpo d'armata - Bari. — Ditta Costantino Rocco, via tignani, 69 - Bari.

10° Corpo d'armata - Napoli. — Ditta ing. A. Migliac-e P. Pedersoli, via Agostino Depretis, 125-127 - Napoli.

11° Corpo d'armata - Udine. — Ditta G. Michelazzi e C., Manin, 8 - Udine.

Comando militare della Sicilia. — Ditta prof. A. Dab-le e C., via Libertà, 1 - Palermo. — Ditta G. e C. Trom-ta (Garage Fiat), via L. Manara - Messina.

Comando militare della Sardegna. — S. A. Fiat, sede di dita per la Sardegna, via Caprara, 26 - Cagliari.

Tagliando **A.** ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio di Amministrazione del .....

Tipo autoveicolo	N. del Pezzo O. V. P.	dimensioni del pezzo	QUANTITÀ	IMPORTO

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

.....

N. B. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'Ente militare spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

liando B. ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di ....

onsegnato al .....

ro presentazione della richiesta di prelevamento N. ..... in

..... rilasciata dal.....

ministrata dall'Ufficio Amministrazione .....

N. del pezzo O. V. P.	dimensioni del pezzo	QUANTITÀ	IMPORTO

.....li.....192....

PER RICEVUTA
irma di chi ritira il materiale)

.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V. per ricevuta dei materiali suindicati

IL COMANDANTE DEL.....

.....

— Da ritornare all'Agenzia per essere allegato alla fattura.

Tagliando **C.** ALLEGATO **4.**

Buono di Distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. ..... in data ..... rilasciata dal .....

amministrato dall'Ufficio Amministrazione .....

Tipo autoveicolo	Numero del pezzo O. V. P.	dimensioni del pezzo	QUANTITÀ	IMPORTO

A ..... li ..... 192....

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira il materiale)

.....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

(V° per ricevuta dei materiali suindicati):

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB. — Da trattenersi dal corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

469. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — rnimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in ser- o presso gli enti militari. — (Direzione generale artiglieria ed omobilismo – Divisione automobilismo). — 12 luglio 1928 – no VI.

A datare dal 1° luglio c. a. e fino al 30 giugno 1929 alle me di prelevamento in vigore per il rifornimento a quan- indeterminata delle parti di ricambio per gli autoveicoli t in servizio presso gli Enti militari, e di cui alla circo- e 63 del *giornale militare* 1928, dovranno essere apportate seguenti varianti:

A) *Prezzi.*

o sconto del 10 % ai prezzi unitari riportati nelle ta- di cui al comma II della circolare sopra citata è por- al 12 %.

er le seguenti parti di ricambio, però a modificazione prezzi di tariffa, verranno praticati i seguenti prezzi iali suscettibili sempre dello sconto del 12 %.

	N. di cat.	Prezzo listino	Prezzo speciale
ppo cilindri 18 BL	001185 A	1000	850
» XV ter	3001	950	800
ne trasmissione 18 BL serie)	837185 *bis*	400	300

erificandosi *variazioni ai prezzi* delle sopra citate tariffe a ditta Fiat, questo Ministero con apposita circolare giornale militare comunicherà le variazioni verificatesi decorrenza di tali variazioni.

B) *Luogo di prelevamento.*

lei luoghi di prelevamento indicato nel primo capoverso l'articolo 3 della circolare suddetta debbono essere ag-

giunti i depositi di Udine e di Alessandria per i quali questo Ministero si riserva con ulteriore circolare di comunicare gli indirizzi dei rappresentanti autorizzati dalla ditta.

C) *Pagamenti.*

I pagamenti saranno fatti, anzichè con mandato diretto come precedentemente stabilito, con ordinativi di pagamento emessi dall'officina automobilistica R. Esercito di Bologna salvo il saldo che verrà corrisposto con mandato diretto.

Per tutto quanto non specificamente modificato dalla presente circolare le disposizioni contenute nella circolare 63 del *giornale militare* c. a. rimangono invariate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 470 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni dipendenti che il consiglio di amministrazione dell'Unione Militare ha deliberato di concedere agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi e ai sottotenenti di complemento provenienti dalle scuole di reclutamento che debbano compiere almeno tre mesi di servizio, un credito in merce fino a L. 1000, da estinguersi in tante rate mensili uguali per quanti sono i mesi di servizio che essi dovranno prestare, oltre la tassa di interesse come da tabella.

Pertanto gli ufficiali che intendessero valersi del suddetto credito dovranno rivolgersi al comando del corpo da cui essi andranno a dipendere, il quale, in relazione ai mesi di servizio che essi dovranno compiere, autorizzerà la dipendente amministrazione a rilasciare il buono, dando alla me-

esima incarico di provvedere alla estinzione del debito re-
itivo, col sottoporre gli ufficiali alle prescitte ritenute su-
i assegni in tante rate quanti sono i mesi di servizio che
si dovranno prestare, bene inteso oltre la tassa d'interesse.
Le amministrazioni stesse terranno presente di ritenere
una sola volta, sulle ultime competenze dovute a tali uf-
ciali, il saldo totale del debito, che eventualmente residuas-
all'atto del congedamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 471. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **orme per l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio nanziario 1928-1929.** — (Direzione generale d'artiglieria ed itomobilismo). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

Con decreto Ministeriale n. 562 del 4 giugno 1928 (VI), ubblicato nel *giornale militare* del 22 giugno 1928 disp. 28, ircolare n. 419, è stata prorogata per tutto l'esercizio finan-ario 1928-29 la facoltà di approvare e rendere eseguibili contratti stipulati per la vendita, *in seguito ad asta pub-lica,* dei materiali del gruppo *C* già conferita all'autorità he presso gli enti locali militari presiede l'asta. (V. de-reto ministeriale 18 giugno 1927-V n. 22; *giornale militare* el 26 agosto 1927, dispensa 38, circolare 522).

In conseguenza, durante l'esercizio finanziario 1928-29 do-ranno essere applicate per le alienazioni dei materiali del ruppo *C*, *effettuate ad asta* pubblica le norme emanate con a circolare 577 del *giornale militare* 1927, dispensa 41ª.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 472 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

Il limite di spesa entro il quale comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare stampati gratuitamente, durante l'esercizio 1928-29, dalla tipografia degli stabilimenti militari di pena, è stabilito come dallo specchio che segue:

Le assegnazioni sono state fatte in rapporto alle esigenze dei vari enti debitamente vagliate dai comandi superiori, senza apportarvi, in massima, diminuzioni, e pertanto non potranno essere aumentate.

Prima di prelevare gli stampati, occorrerà tener conto di quelli non impiegati e tener presente che dovranno essere usati anche gli stampati modificati, apportandovi, semprechè sia possibile, le varianti in penna.

Gli stampati che, per nuove esigenze, dovessero prelevarsi oltre il limite stabilito, saranno posti a carico dell'assegnazione per spese d'ufficio, con le norme di cui alla circolare n. 326 del *Giornale militare* del 1921.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Segreteria di S. A. R. il Maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta	200
Segreteria di S. A. R. Vittorio Emanuele di Savoia Aosta conte di Torino	200
Segreterie delle LL. EE. i Marescialli d'Italia . . .	200
Comandi designati d'armata	200
Comandi di Corpo d'armata:	
Torino	1.000
Alessandria	1.000
Milano	2.000
Verona	600

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ne	3.000
este	800
ogna	2.000
enze	7.000
na	2.000
i	1.000
oli	500
nando militare della Sicilia	500
nando militare della Sardegna	900
ffici degli ispettori amministrativi territoriali:	
Torino	300
Alessandria	400
Milano	500
Verona	300
Udine	500
Trieste	160
Bologna	200
Firenze	500
Roma	150
Bari	100
Napoli	400
comando militare della Sicilia	200
comando militare della Sardegna	150
Uffici di contabilità e revisione:	
Torino	1.000
Alessandria	1.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
di Milano	1.500
di Verona	1.500
di Udine	2.000
di Trieste	800
di Bologna	600
di Firenze	500
di Roma	1.000
di Bari	1.200
di Napoli	1.500
del comando militare della Sicilia	2.000
del comando militare della Sardegna	600
Comandi di divisione:	
Torino	1.000
Novara	400
Alessandria	400
Cuneo	400
Genova	450
Milano	1.500
Brescia	400
Piacenza	400
Verona	800
Padova	800
Bolzano	600
Trieste	600
Udine	600
Gorizia	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
la	500
logna	800
renna	800
:ona	800
enze	800
orno	500
na	2.000
ugia	300
i	1.000
eti	650
oli	750
erno	300
anzaro	150
ermo	2.000
sina	500
Ispettorati di mobilitazione:	
ino	200
ara	200
sandria	100
eo	100
ova	100
ino	150
:cia	150
:enza	150
ova	200
ito	150

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Trieste	200
Udine	200
Gorizia	200
Pola	200
Bologna	200
Ravenna	200
Ancona	200
Firenze	100
Livorno	200
Roma	100
Perugia	200
Taranto	200
Chieti	200
Napoli	200
Salerno	200
Catanzaro	150
Palermo	200
Messina	150
Cagliari	300
Enti vari:	
Ispettorato delle truppe celeri	500
Ispettorato delle truppe alpine	250
Ispettorato dell'artiglieria	250
Ispettorato del genio	250
1º Ispettorato di sanità militare	125

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
pettorato di sanità militare	125
spettorato di sanità militare	125
ttorato di commissariato militare 1ª zona . . .	350
ttorato di commissariato militare 2ª zona . . .	350
ttorato tecnico automobilistico - Torino	800
zione superiore del servizio tecnico di artiglieria	600
zione superiore del servizio degli specialisti del nio	250
zione superiore del servizio chimico	6.500
ito geografico militare	1.000
io di amministrazione di personali militari vari	5.000
ando degli stabilimenti militari di pena	27.000
io centrale cure onoranze S.C.G. (1)	400
Comandi di artiglieria di corpo d'armata:	
no	400
andria	400
no	400
na	400
e	600
te	300
gna	400
ize	400
a	400
. . . . .	350
li	400
ando militare della Sicilia	200
ando militare della Sardegna	400

) Nell'assegnazione è compreso quanto occorre all'ufficio del commissario.

— Min. Guerra — *Giornale Ufficiale.*

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Direzioni di artiglieria:	
Torino	2.200
Alessandria	4.000
Piacenza	3.400
Verona	4.000
Venezia	4.000
Trieste	5.000
Bologna	2.000
Firenze	4.180
Roma	2.000
Taranto	2.000
Napoli	2.200
Messina	3.800
Sezione d'artiglieria per la Sardegna	800
Stabilimenti, centri delle esperienze ed uffici vari d'artiglieria:	
Arsenale R. E. di Torino (1)	1.700
Arsenale R. E. di Piacenza	1.700
Arsenale R. E. di Napoli	3.000
1° centro esperienze Nettuno	1.700
2° centro esperienze Ciriè	1.700
Fabbrica d'armi R. E. Terni con la sezione Gardone Val Trompia	1.700
Pirotecnico R. E. Capua	1.500
Sezione del pirotecnico del R. E. Bologna	1.700
Spolettificio R. E. Roma	1.500

(1) Nell'assegnazione è compreso quanto occorre all'ufficio tavole di tiro.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
lverificio R. E. Liri	1.500
boratorio di precisione R. E. Roma	1.700
ione staccata spolettificio R. E. Torre Annunziata	200
Comandi del genio di C. A.:	
ino	600
ssandria	400
ano	700
ona	600
ne	500
este	300
ogna	400
enze	400
ua	400
i	400
oli	400
ando militare della Sicilia	600
ando militare della Sardegna	400
ffici di fortificazione (compresi gli uffici stralci delle soppresse direzioni del genio):	
ino	1.500
ssandria	800
ano	800
ona	3.000
ne	2.500
este	1.500
ogna (1)	2.500

1) Nell'assegnazione è compreso quanto occorre all'ufficio staccato del genio ancona.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Firenze	2000
Roma	2200
Bari	2000
Napoli	2500
Palermo	1500
Cagliari	1500
Stabilimenti, istituti e centri di studio del genio:	
Officina di costruzione Pavia	1500
Officina R. T. ed E. T. Roma	1500
Istituto militare di R. T. ed E. T. Roma	1500
Centro studi ferrovieri Torino	500
Centro studi zappatori, minatori, pontieri Pavia	500
Centro studi telegr. e R. T. Roma	500
Centro studi aerostieri Roma	500
Direzioni di sanità militare:	
Torino	200
Alessandria	200
Milano	200
Verona	250
Udine	200
Trieste	200
Bologna	200
Firenze	200
Roma	200
Bari	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ioli	200
ermo	200
cio di sanità militare della Sardegna	200
Ospedali militari principali: (1).	
ino	5.000
sandria	5.000
ano	5.000
ona	5.900
ne	5.700
este	5.000
ogna	5.700
nze	5.700
ia	11.000
	6.000
oli	9.500
rmo	5.000
Ospedali militari secondari: (1)	
ara	3.000
gliano	3.000
ova	3 000
cia	2.800
enza	4.200
ito	3.100
ova	3.000

) Nelle assegnazioni è compreso quanto occorre alle infermerie presidiarie le commissioni mediche per le pensioni di guerra.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Venezia	3.000
Ancona	3.000
Perugia	3.000
Chieti	3.000
Caserta	3.000
Catanzaro	3 000
Messina	4.500
Cagliari	3.700
Direzioni di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Torino	11.900
Alessandria	11.000
Milano	5.000
Verona	8.800
Udine	6.000
Trieste	3.500
Bologna	5.000
Firenze	8.000
Roma	5.500
Bari	6.000
Napoli	8 500
Palermo	5 500
Sezione di commissariato di Cagliari	3.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Sezioni staccate di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
ara	1.100
cia	750
enza	750
ano	250
ova	250
zia	250
. . . . .	250
enna	500
ona	500
rno	2.700
gia	750
ti	700
rno	220
nzaro	220
sina	1.000
Tribunali:	
unale speciale per la difesa dello Stato	4.000
unale supremo	4.000
» di Torino	3.500
» » Casal Monferrato	1.500
» » Milano	1.500
» » Verona	2.000
» » Trieste	2.100

COMANDI - CORPI - UEFICI	Assegnazioni
Tribunale di Bologna	1.200
» » Firenze	1.500
» » Roma (compresa la sezione di Cagliari)	2.500
» » Bari	1.500
» » Napoli	1.300
» » Palermo	1.300
Delegazioni trasporti:	
Torino	350
Venezia	350
Firenze	350
Roma	350
Napoli	350
Palermo	350
Delegazione di Villa S. Giovanni	350
Ufficio militari imbarchi e sbarchi - Napoli	120
Comandi militari di stazione:	
Torino	150
Alessandria	150
Genova	150
Milano	150
Verona	150
Venezia-Mestre	150
Trieste	150
Udine	150
Firenze	150
Pisa	120

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
gna	150
enza	150
ı	150
avecchia	150
na	150
ıra	150
li	150
ia	150
	150
mo	150
ina	150
usa	150
Biglietterie militari:	
o	50
io	50
na	50
ze	50
	50
i	50
ie	50
Comandi di brigata: (1)	
rigata (granatieri)	150
» di fanteria di linea	150
» » »	150
» » »	150
» » »	501

Nell'assegnazione è compresa la somma di lire 50 per quei comandi di brihe funzionano da comandi di presidio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
5ª brigata di fanteria di linea	150
6ª » » »	110
7ª » » »	150
8ª » » »	150
9ª » » »	200
10ª » » »	200
11ª » » »	100
12ª » » »	150
13ª » » »	150
14ª » » »	150
15ª » » »	150
16ª » » »	150
17ª » » »	150
18ª » » »	150
19ª » » »	150
20ª » » »	200
22ª » » »	150
23ª » » »	150
24ª » » »	150
25ª » » »	150
26ª » » »	150
27ª » » »	150
28ª » » »	150
29ª » » »	150
30ª » » »	200
1ª » alpini (Torino)	250

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
2ª Brigata di alpini (Verona)	250
3ª » » (Udine)	250
Comandi Superiori di cavalleria:	
1º (Torino)	250
2º (Udine)	300
3º (Roma)	250
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, uniti al deposito:	
1º fanteria	5.500
2º »	6.500
2º »	5.500
8º »	4.500
3º »	5.500
4º »	5.500
8º »	5.500
1º »	5.500
2º »	5.500
6º »	5.500
3º »	5.500
4º »	5.500
9º »	5.500
0º »	5.500
1º »	5.500
2º »	5.500
1º »	5.500
2º »	5.500
1º »	4.500
2º »	4.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, disgiunti dal deposito:	
26° fanteria	4.500
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, uniti al deposito:	
1° granatieri	4.700
2° »	4.000
3° »	4.000
3° fanteria	6.300
4° »	4.500
5° »	4.000
6° »	4.000
7° »	4.000
10° »	4.000
11° »	4.000
13° »	4.000
14° »	3.800
15° »	4.500
16° »	4.000
17° »	4.000
19° »	3.700
20° »	4.000
21° »	4.300
22° »	4.000
23° »	4.000
24° »	4.000
27° »	3.700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
fanteria	4.000
»	4.000
»	4.000
»	3.700
»	4.000
»	4.000
»	4 500
»	5.500
»	4.000
»	4.000
»	4.000
»	5.000
»	4.200
»	3.500
»	5.000
»	4.800
»	4.000
»	4.000
»	4.000
»	4.000
»	4.000
»	4.000
»	4.000
»	4.800
»	4.000
»	4.800
»	4.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
67° fanteria	4.000
68° »	4.000
70° »	4.000
71° »	4.000
75° »	4.000
77° »	4.000
78° »	5.000
79° »	4.000
81° »	4.000
83° »	4.800
84° »	3.800
85° »	4.000
88° »	4.500
93° »	4.000
94° »	4.000
225° »	4.000
1° bersaglieri	5.000
2° »	4.000
3° »	4.000
4° »	4.000
5° »	4.000
6° »	4.000
7° »	4.000
8° »	3.000
9° »	4.000
10° »	4.000
11° »	5.720

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, disgiunti dal deposito:	
fanteria	3600
»	7100
»	3600
»	3600
bersaglieri	4400
Depositi disgiunti dai reggimenti:	
fanteria	1500
»	2000
»	1500
»	1500
»	1500
bersaglieri	1500
Depositi succursali:	
granatieri	500
»	500
Reggimenti alpini:	
alpini	7000
»	6500
»	9000
»	10800
»	5500
»	11000
»	7500
»	7500
»	5000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di cavalleria:	
Nizza cavalleria	3.000
Savoia cavalleria	3.500
Cavalleggeri di Novara	3.000
» » Vittorio Emanuele II	3.000
» » Aosta	3.000
» » Saluzzo	4.100
» » Monferrato	3.500
» Guide	3.000
Piemonte reale cavalleria	3.000
Genova cavalleria	3.000
Cavalleggeri di Firenze	3.700
» » Alessandria	3.000
Reggimenti di artiglieria:	
1° campagna	4.800
2° »	4.800
3° »	4.800
4° »	6.000
5° »	4.800
6° »	4.800
7° »	5.300
8° »	4.800
9° »	4.000
10° »	5.000
11° »	4.800
12° »	6.350

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Campagna	4.800
»	4.800
»	5.400
»	6.800
»	4.800
»	5.500
»	4.800
»	4.800
»	4.800
»	5.800
»	6.000
»	4.800
»	4.800
»	4.800
»	4.800
»	4.800
»	4.800
»	5.600
pesante campale	5.050
» »	4.800
» »	7.300
» »	4.800
» »	4.800
» »	4.800
» »	4.800
» »	5.800
» »	5.800

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
10° pesante campale	5.800
11° » »	4.800
12° » »	4.800
Reggimento di artiglieria a cavallo	4.300
1° reggimento artiglieria da montagna	7.500
2° » » »	4.800
3° » » »	7.000
1° » » pesante	5.400
2° » » »	4.800
3° » » »	5.300
4° » » »	5.500
5° » » »	4.800
1° » » da costa	4.800
2° » » »	4.800
3° » » »	10.000
Centri contraerei:	
1°	4.800
2°	4.800
3°	5.000
4°	4.500
5°	4.000
6°	4.800
7°	4.800
8°	3.500
9°	4.800
10°	4.800

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
. . . . .	4.000
. . . . .	4.800
ppo d'artigieria da costa della Sardegna	2.000
Reggimenti genio:	
reggimento	10.000
»	6.000
»	8.000
»	7.000
»	7.000
»	4.800
»	6.000
»	3.500
»	4.000
»	7.200
»	8.000
»	4.000
tieri e lagunari	8.000
ovieri	8.000
adiotelegrafisti	15.000
»	15.000
aglione misto della Sardegna	2.000
ppo aerostieri	4.800
gimento carri armati	12.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Centri automobilistici:	
1°	9.000
2°	4.500
3°	6.200
4°	4.500
5°	3.000
6°	2.500
7°	4 000
8°	3.500
9°	4.500
10°	5.000
11°	3.500
12°	3.000
13°	3.000
Officina automobilistica Bologna	8.000
Depositi allevamenti cavalli:	
Mirandola	900
Lipizza e Prestane	300
Grosseto	2.000
Lazio	1.500
Persano	1.000
Bonorva	700
Distretti militari:	
Agrigento	3.000
Alessandria	10.000
Ancona	4.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ila	2.500
zzo	3.500
oli Piceno	2.500
dino	3.300
rsa	2.500	
	4.800
letta	4.000
iano	1.250
uno	2.500
evento	4.500
gamo	5.000
igna	8.500
iano	3.500
scia	5.000
liari	6.000
anissetta	3.000
ipagna	2.000
ipobasso	1.300
ile Monferrato	2.400
erta	3.500
rovillari	2.000
inia	5.500
inzaro	2.700
ilù	2.200
iti	3.500
io	4.000
enza	1.700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Siracusa	2.300
Sondrio	2.000
Spoleto	2.500
Sulmona	2.200
Taranto	2.600
Teramo	4.000
Torino	13.000
Trapani	2.000
Trento	5.500
Treviglio	3.000
Treviso	3.700
Trieste	4.000
Udine	6.000
Varese	5.800
Venezia	4.900
Vercelli	5.000
Verona	6.600
Vicenza	4.500
Viterbo	3.000
Voghera	2.500
Uffici di leva:	
Agrigento	1.800
Alessandria	2.000
Ancona	700
Aosta	300
Aquila	200

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ezzo	400
coli Piceno	500
ellino	900
ri	500
lluno	500
nevento	900
rgamo	3.000
logna	1.500
lzano	700
escia	1.400
ndisi	600
gliari	1.000
tanissetta	800
mpobasso	850
ania	500
anzaro	1.000
eti	500
no	500
senza	900
emona	500
neo	1.000
na	1.000
rara	400
enze	300
me	350
ggia	500
rli	250

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Frosinone	700
Genova	1.500
Gorizia	1.000
Grosseto	700
Imperia	500
Lecce	800
Livorno	400
Lucca	500
Macerata	250
Mantova	600
Massa	500
Matera	900
Messina	700
Milano	4.500
Modena	500
Napoli	2.400
Novara	1.500
Nuoro	800
Padova	2.000
Palermo	1.800
Parma	1.000
Pavia	900
Perugia	500
Pesaro	250
Pescara	1.000
Piacenza	500
Pisa	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Pistoia	500
Pola	700
Potenza	900
Ragusa	350
Ravenna	200
Reggio Calabria	1.700
Reggio Emilia	400
Rieti	800
Roma	2.000
Rovigo	200
Salerno	800
Sassari	1.000
Savona	600
Siena	300
Siracusa	200
Spezia	200
Taranto	700
Teramo	700
Terni	600
Torino	4.000
Trapani	500
Trento	800
Treviso	400
Trieste	750
Udine	2.800
Varese	2.500
Venezia	1.000
Vercelli	800
Verona	500
Vicenza	1.500
Viterbo	700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Arma dei carabinieri Reali:	
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.	500
Ufficio dell'ispettore amministrativo	300
Ufficio di contabilità e revisione	1.000
Legione allievi CC. RR. Roma	18.000
» » » » Torino	10 000
» territoriale Alessandria	10.000
» » Ancona	12.000
» » Bari	8.000
» » Bologna	9.000
» » Cagliari	13.000
» » Catanzaro	14.000
» » Chieti	12.000
» » Firenze	9.500
» » Genova	14.500
» » Lazio e Roma	22.000
» » Livorno	8.000
» » Messina	18.000
» » Milano	18.000
» » Napoli	16 000
» » Padova	12.000
» » Palermo	20.000
» » Perugia	10.000
» » Torino	10.000
» » Trento	8.000
» » Trieste	10.000
» » Verona	10.000

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 473. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpo militari che, con decreto n. 18 del 4 corrente, il signor CAPRI' Saverio di Giuseppe, da Messina, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 474. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 12 luglio 1928 - Anno VI.

Si comunica la seguente circolare in data 25 giugno u. s., n. 17873, del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale - pel caso tra i dipendenti avventizi ex combattenti vi sia alcuno che intenda partecipare ai concorsi indicati nella circolare stessa:

« Con decreto del 24 maggio p. p., pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 corrente, ed in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, sono stati indetti, in applicazione del disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, i seguenti concorsi per titoli:

1) a 41 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

2) a 32 posti di sotto ispettore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

3) a 51 posti di procuratore di 2ª classe (grado 11°, gruppo *B*) nell'amministrazione delle imposte dirette:

4) ad 11 posti di applicato tecnico (grado 12°, gruppo *C*) nelle coltivazioni dei tabacchi.

« Possono partecipare ai concorsi predetti gli avventizi ex combattenti, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunti dalla data medesima, ma che abbiano al 19 gennaio 1926 prestato almeno un anno di ininterrotto servizio e siano inoltre in possesso dei titoli di studio prescritti e dei requisiti tutti indicati nel bando di concorso.

Si prega codesto on. Ministero di richiamare l'attenzione del dipendente personale ex combattente sulle norme che disciplinano i concorsi suindicati, e si avverte che alle nuove domande da trasmettere a questo Ministero (Ufficio centrale del personale) nel termine improrogabile del 31 luglio p. v., debitamente corredate dei documenti richiesti, occorrerà unire, a prova della tempestiva dichiarazione prescritta, ai sensi del disposto dell'art. 8 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, per prendere parte ai concorsi di sistemazione in genere, le istanze eventualmente prodotte entro il 19 marzo 1926, a codesta on. Amministrazione, nonchè uno speciale rapporto informativo da rilasciarsi, a data corrente, circa la natura del servizio disimpegnato e il modo come esso viene eseguito dal concorrente, nonchè sul di lui sentimento nazionale e sulla devozione allo Stato ».

Gli enti militari dipendenti, ai quali venissero eventualmente presentate dal personale interessato domande di partecipazione ai concorsi suddetti, dovranno trasmettere le domande stesse entro il termine stabilito dalla su riportata circolare, corredate dei documenti richiesti dal citato decreto 24 maggio u. s. e del rapporto informativo prescritto dalla circolare medesima direttamente al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale - dando contemporaneamente notizia a questo Ministero delle singole domande trasmesse e della categoria d'impiego cui ciascuno aspiri, in modo che questa amministrazione centrale possa inviare in tempo utile a quella delle finanze le dichiarazioni eventualmente presentate dagli interessati entro il termine del 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

. 475. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Speciale congedo agli iegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di ra, per cure balneo-termali.** — (Direzione generale personali li e affari generali). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

'oichè l'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra ha berato di ammettere, anche per l'anno in corso, alle balneo-termali ed idropiniche gli invalidi di guerra dimostrino di averne bisogno, la Presidenza del Consi- dei Ministri ha autorizzato le amministrazioni dello o a concedere ai dipendenti impiegati e salariati uno iale congedo per fruire delle cure anzidette.

ale concessione, però, deve essere limitata — giusta le ne già impartite al riguardo dalla detta presidenza ne- scorsi anni — soltanto a quègli invalidi pei quali le cure ano riconosciute *assolutamente indispensabili* dagli uffi- i medici visitatori, e disciplinata in modo che non ne vi pregiudizio al servizio.

concessione si intende estesa anche agli avventizi in sa di sistemazione.

speciale congedo di che trattasi non importa, per gli egati, alcuna perdita dell'indennità di servizio attivo n sarà computato tra i periodi di congedo indicati dal- . 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

er quanto concerne gli operai invalidi degli stabilimenti Stato dovrà osservarsi la disposizione dell'art. 177 ra *d*) del regolamento sullo stato giuridico del perso- salariato dello Stato, che stabilisce il trattamento eco- ico, durante la cura, a metà della paga giornaliera.

quegli invalidi, poi, che, pur avendo bisogno della , non possono effettuarla a carico dell'Opera Nazionale, onseguenza dei limiti di bilancio ad essa imposti, po- ugualmente essere concesso lo speciale congedo, qualora lano di fruire della cura, provvedendovi a proprie spese.

avverte che, a favore di quest'ultimi, sono state otte- , per l'interessamento dell'Opera Nazionale, speciali olazioni da parte dei luoghi di cura, alberghi, ecc.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 476. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la ginnastica militare.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 12 luglio 1928 – Anno VI.

E' stata pubblicata l' « Istruzione per la ginnastica militare - Ediz. 1928 - Parte seconda - Bozze di stampa ».

Tale regolamento sarà diramato a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), in base al medesimo specchio di distribuzione di cui alla Parte prima dell'Istruzione in oggetto (circ. 310 del *giornale militare* corr. anno), con l'avvertenza che in tale specchio in luogo di:

Ispettorato della cavalleria . . . . . copie 5
Ispettorato dei bersaglieri. . . . . » 5

devesi leggere:

Ispettorato delle truppe celeri . . . . » 5

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire 12.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 477. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro - Fascicoli e quaderni dei materiali di caricamento.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 12 luglio 1928 – Anno VI.

Allo scopo di agevolare la diffusione fra gli enti militari e fra gli ufficiali delle Tavole di Tiro, dei Fascicoli e Quaderni dei materiali di caricamento di recente pubblicazione (di cui alle circolari 473, 474, 512, 596, 656 del *giornale militare* 1927, e 230, 231, 388, 389, 390, 391 *giornale militare* corrente anno), questo Ministero determina che tali pubblicazioni non vengano considerate come *Riservate* e che ne sia consentita la vendita agli enti e persone anzicennate.

Dato, però, che si ritiene opportuno di non estendere la vendita delle pubblicazioni stesse al pubblico, si è stabilito di considerarle *Fuori commercio,* contraddistinguendole con tale indicazione sul frontespizio.

Eppertanto, tutti gli enti militari e gli ufficiali che desiderassero acquistare le pubblicazione in questione potranno farne riichesta all'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, avvertendo che le richieste degli ufficiali dovranno essere fatte pel tramite dei comandi, corpi od uffici dai quali dipendono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 478.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

In relazione al n. 2 (quarto comma) della circolare 287 del *giornale militare* 1927 e n. 2 (quinto comma) della circolare 288 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che i militari ascritti a ferma minima, i quali vi hanno implicitamente rinunziato essendo stati ammessi a loro domanda nei corsi allievi ufficiali di complemento, possono, se ne facciano richiesta, compiere come allievi ufficiali la stessa ferma concessa agli allievi con ferma riducibile della rispettiva classe.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 479. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1928-1929.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

Sono indetti concorsi per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso i licei annessi ai collegi militari di Roma e Napoli:

Collegio militare di Roma.

Pel liceo classico: Una cattedra di storia e filosofia ed economia politica.

Pel liceo scientifico: Una cattedra di disegno.

Collegio militare di Napoli.

Pel liceo classico: Una cattedra di lettere italiane e latine;
Pel liceo scientifico: Una cattedra di lettere italiane e latine.

Ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, le cattedre suddette saranno assegnate per titoli a insegnanti di ruolo dell'istruzione che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1925, n. 199, del *giornale militare* (riprodotta nella dispensa n. 22 del bollettino ufficiale dell'istruzione del 28 maggio 1925) e cioè che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

Gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari pel tramite del Ministero dell'istruzione (Divisione VII - Scuole Medie), al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 15 agosto 1928.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendono presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici) esclusi atti di nascita, di moralità, e certificati analoghi, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisti prescritti e la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli, o alcuni di essi, potranno essere inviati, o presentati direttamente al Ministero della guerra anche posteriormente alla domanda, purchè pervengano non oltre il 25 agosto.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dell'istruzione oltre il 15 agosto, nè dei titoli che pervenissero al Ministero della guerra oltre il 25 agosto.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o avessero anche a tal fine presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 480. — SCUOLE MILITARI. — **Proroga per la presentazione delle domande di ammissione al 1° corso di abilitazione presso R. Accademia di Modena, da parte degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie dell'Africa orientale, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 1 luglio 1928 - Anno VI.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione al 1° corso di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, già fissato al 31 luglio p. v. dal n. 27 della circolare 393 del *giornale militare* c. a., per i candidati che rivestano la qualità di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, è prorogato al 31 agosto p. v. per coloro di detti ufficiali che prestano servizio nelle colonie dell'Africa orientale.

Nulla è innovato alle rimanenti disposizioni contenute nella menzionata circolare 393.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 481. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

A senso delle disposizioni contenute nella circolare 335 *giornale militare* 1923, nella circolare 156 *giornale militare* 1924 *e nella circolare* 289 *giornale militare* 1928, si pubblicano i nomi degli ufficiali d'artiglieria e genio ammessi al corso straordinario di complemento della cultura tecnico-professionale che avrà inizio il 1° ottobre 1928:

Capitano ALMICI Ugo, 9 campagna.
Maggiore BATTAGLINI Gino, in servizio di S. M. comando Corpo di S. M.
Capitano BATTISTA Giuseppe, comando militare della Sicilia.
» BONESSA Nicolò, 2 pesante.

Tenente BORGIA Augusto, 1 Centro esperienze ufficio tavole tiro Nettuno.
Capitano CAMBRIA Michele, comando artiglieria della Sicilia.
» CARNESI Giuseppe 1 costa.
Tenente CATANZARO Nunzio, scuola allievi sottufficiali Rieti.
Capitano COMERRO Mario, 3 pesante assegnato 2 centro esperienze.
Tenente DE FRANCESCO Renato, 8 campagna.
Maggiore FACCIO Mario, 1 pesante campale, assegnato comando divisione militare di Alessandria.
Capitano FERRARA Alberto, comando artiglieria carpo armata Bologna.
» FORGIONE Arnaldo, 4 pesante.
Maggiore GIGLIOLI Mario 13 campagna.
Tenente LUCCHESINI Gastone, 1 pesante.
Maggiore MASSERANO Guido, 2 montagna, assegnato istituto geografico militare.
Capitano MELLINI Giulio, 5 campagna.
» MONASTRA Ubaldo, 22 campagna.
Maggiore NICOLARDI Tullio, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
Capitano OTTONE Angelo, 17 campagna.
Maggiore PERRIA Italo, 16 campagna.
Capitano PETITTI Vincenzo, 3 campagna.
Maggiore POLI Mario, 2 montagna.
Capitano PROPERZI Giuseppe, R. accademia d'artiglieria e genio.
» RANDI Umberto, scuola di tiro di artiglieria.
» ROBOTTI Carlo, ispettorato tecnico automobilistico.
Tenente SANTORI Alberto, 17 campagna.
Maggiore SCOTTI Carlo, 1 pesante campale, assegnato comando corpo di S. M.
Capitano SICARDI Giacomo, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
» VERONESI Galeazzo, 3 campagna.
Maggiore TAVAZZANI Giovanni, 1 pesante, assegnato Ministero guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 482. — SCUOLE MILITARI. — **Ultimo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di artiglieria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

Si pubblicano quì di seguito i nomi degli ufficiali inferiori di artiglieria in S. P. E. iscritti all'ultimo corso di perfezionamento che avrà luogo presso l'accademia militare d'artiglieria e genio dal 1° ottobre 1928 al 31 marzo 1929:

Tenente AGAMENNONE Mario, 5 pesante.
» ALESSANDRI Amedeo, 19 campagna.
Capitano BAZZANI Attilio, 4 campagna.
Tenente BACCHELLI Adalberto, 8 contraerei.
» BALDINO Vittorio, Scuola allievi ufficiali complemento Roma.
» BARIOGLIO Dante, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
» BONFIRRARO Antonio, 13 campagna.
» BONGIOVANNI Giovanni, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
Capitano CAROLEI Gaetano, 13 campagna.
» CAPONE Pasquale, 9 pesante campale.
» CHIAPPARELLI Emilio, 10 campagna.
Tenente CALDANA Giuseppe, 2 costa.
Capitano CARLEI Vincenzo, a disposizione Ministero colonie.
Tenente CRISTOFORI Biagio, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
Capitano D'ALESSIO Pietro, 12 contraerei.
» D'ALFONSO Amedeo, 19 campagna.
» DEL PIANTO Guido, 8 contraerei.
» DE RUBEIS Angelo, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
» DE SIVO Giacinto, 10 centro automobilistico.
» DIANI Egidio, 13 campagna.
» DONATI Bonaccorso, 19 campagna.

Tenente DELLE PIANE Valentino, 2 pesante campale.
» ELIA Domenico, 4 centro contraerei.
Capitano FIERLI Quirino, 7 pesante campale.
» FRANCO Luigi, 6 contraerei.
Tenente GATTUSO Antonino, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
» GILARDI Lorenzo, 16 campagna.
» GIUSSANI Alberto, 7 pesante campale.
» GOBBO Mario, 2 contraerei.
» GONNELLI Ugo, 3 montagna.
Capitano LODI Antonio, disposizione Ministero colonie.
» LUCERI Amleto, 16 campagna.
Tenente LARUSSA Achille, 8 pesante campale.
» LA ROVERE Filippo, 5 campagna.
» LONGO Domenico, 5 contraerei.
» LONGO Giovanni di Luigi, 4 pesante campale.
» LUCCA Gaetano, 24 campagna.
Capitano MASTROVITA Giuseppe, 7 pesante campale.
» MAZZARELLA Alfonso, 2 costa.
» MONTANARI Arturo. 5 contraerei.
» MONTI Luigi, 2 pesante campale.
» MORINO Giovanni, 10 centro automobilistico.
» MOSCONI Giuseppe, 4 centro automobilistico.
Tenente MARCANTE Gino, Scuola allievi ufficiali complemento Pola.
» MARIOTTINI Luigi, 1 costa.
» MASSIMI Rodolfo, 7 contraerei.
» MAUGERI Luigi, Scuola allievi ufficiali complemento Campobasso.
Capitano NASTRI Michele, 10 contraerei.
Tenente NAVARRO Ugo, 1 contraerei.
» ORANI Orazio, 9 pesante campale.
Capitano ORLANIO Salvatore, istituto geografico militare.
» PANNELLI Achille, 24 campagna.
» PAOLINI Marino, 5 pesante campale.
» PASQUALI Aldo, Comando artiglieria corpo armata Bologna.

pitano PETRINI Duilio, officine R. E. Piacenza.
» PIAZZA Carlo, 12 campagna.
» PORRECA Oreste, 10 pesante campale.
» PROZZILLO Enrico, 16 campagna.
nente PAPPAGALLO Mario, direzione genio e costruzioni aeronautiche.
» PATRUNO Giuseppe, 9 pesante campale.
» PEJRACHE Giovanni, 1 montagna.
» PIPITONE Vincenzo, 10 pesante campale.
» PICIOCCHI Alfonso, 17 campagna.
» PITRUZZELLA Virgilio, 22 campagna.
» PILAN Adolfo, 30 campagna.
» PUGLISI Nicolò, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
» PANSINI Giuseppe, 2 montagna.
pitano RABBIA Giovanni, 1 montagna.
» RAUDINO Salvatore, 8 pesante campale assegnato Ministero guerra.
» ROSSOTTO Domenico, 1 montagna.
» RICCI Renato, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
» RICCIARDI Enrico, reggimento carri armati.
nente RODELLA Umberto, 12 campagna.
» ROSSI Giuseppe, 6 campagna.
pitano SCUDERI Italo, 18 campagna.
» SIRCANA Leone, a disposizione Ministero esteri.
nente SPESSOTTI Dino, 3 montagna.
» STEFANI Vittorio, 3 montagna.
» STERLE Mario, 2 costa.
pitano TERLIZZI Giove, comando artiglieria corpo armata Napoli.
» TROIANI Arturo, 13 campagna.
nente TELESCA Luigi, 4 pesante.
» TRAVAGLINI Volrico, 3 pesante.
pitano VALENTINO Antonio, 2 montagna.
» VARRIALE Arturo, 28 campagna.
» VINTANI Leo, 3 pesante.
» VISCIOLA Armando, 7 campagna.

Tenente VALLE Alfredo, 8 pesante campale.
» VIGNALI Ercole, 13 contraerei.
» ZOCCHELLO Fernando, 23 campagna.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio nelle ore antimeridiane del 30 settembre c. a.

2. — I comandi, reparti ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali comandati al corso, affinchè possano presentarsi il giorno fissato.

3. — Gli enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopra elencati, provvederanno che tali documenti, completamente aggiornati con le note dell'anno in corso, siano fatti pervenire all'accademia per il giorno in cui ha inizio il corso.

Ove qualcuno degli enti sopra detti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in questione, dovrà darne immediato e motivato avviso all'accademia, salvo a curarne l'invio non appena venutone in possesso.

4. — Per il 15 ottobre p. v. il comando dell'accademia invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad essa presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso degli ufficiali.

5. — Circa gli attendenti valgono le disposizioni di cui al n. 6 della circolare 383 *giornale militare* 1925 per la parte relativa agli ufficiali provvisti di cavallo e gli ufficiali che recano seco la famiglia. Per gli altri ufficiali si rammenta che sarà provveduto a cura dei comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio di un numero di attendenti corrispondente alla metà degli ufficiali dipendenti comandati al corso. Tali attendenti dovranno raggiungere la scuola due giorni prima della data fissata per la presentazione degli ufficiali. I comandi predetti cureranno altresì che gli attendenti stessi siano scelti tra i militari non iscritti a ferma ridotta e che per ottimi precedenti penali e disciplinari diano affidamento di prestare utile servizio durante la loro permanenza all'accademia.

6. — Per lo svolgimento dei corsi si richiamano le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle « Norme e programmi d'insegnamento » in quanto non contrastino con la succitata circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 483. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Appalto dei foraggi in alcune divisioni militari dal 1° settembre 1928 al 31 agosto 1929.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 luglio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che pel giorno 3 agosto 1928 siano indette, alla sede di ciascuna delle competenti direzioni di commissariato, le aste per gli appalti dei foraggi (avena, fieno, paglia), dal 1° settembre 1928 al 31 agosto 1929, per i quadrupedi del Regio esercito, dell'arma dei carabinieri reali (1), degli enti della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale, stanziati nel territorio delle seguenti divisioni militari: Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Genova, Milano, Brescia, Padova, Livorno e Napoli, i cui contratti di fornitura foraggi in corso sono stati disdetti ai sensi del n. 15 dell'avviso d'asta allegato alla circolare 337 del *giornale militare* del 1927, e prorogati a richiesta dell'Amministrazione sino al 31 agosto p. v.

La fornitura sarà suddivisa in lotti ed ogni lotto abbraccierà il territorio di una divisione militare.

Gli elementi di base per l'appalto risultano dallo specchio che segue. Le aste saranno tenute col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo indicato nell'avviso d'asta, diminuito del ribasso percentuale stabilito in apposita scheda segreta dell'Amministrazione nel modo indicato negli articoli 73 *c*), 75 e 76, del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

---

(1) Con le avvertenze, per quel che riguarda i CC. RR., indicate nell'avviso d'asta.

Si avverte che si procederà al deliberamento definitivo nella prima seduta anche se venga presentata una sola offerta (art. 69 regolamento citato).

Le offerte dovranno quindi contenere la percentuale del ribasso (unico per il fieno, per la paglia e per l'avena) sui prezzi di base, ribasso da controntarsi, come accennato, con quello stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Le singole direzioni di commissariato militare interessate pubblicheranno immediatamente gli avvisi d'asta per le rispettive imprese, dei quali si unisce il modulo, avvertendo di pubblicare nello stesso locale, unitamente all'avviso proprio, quelli che riceveranno dalle altre direzioni di commissariato.

Alle stesse pubblicazioni procederanno nei propri locali anche le direzioni di commissarato non interessate, alle quali pertanto quelle interessate dovranno all'uopo inviare tempestivamente i necessari esemplari dei rispettivi avvisi d'asta.

Alla pubblicazione dell'avviso d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno provvederà la direzione di commissariato di Roma, con avviso unico per tutte le direzioni interessate.

L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistati direttamente per proprio conto dall'Amministrazione militare, e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri, relative al servizio di tali surrogati, non troveranno applicazione. Però i concorrenti all'asta dovranno assumere l'incarico della distribuzione di detti surrogati, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, indicato nello specchio che segue, alle condizioni dell'unito avviso d'asta ed a quelle altre di carattere speciale che per ogni divisione saranno pattuite nel rispettivo contratto.

Qualora uno o tutti i detti surrogati siano distribuiti direttamente dall'Amministrazione militare, le imprese non avranno alcun diritto a compenso di distribuzione.

Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso, come base d'asta, il prezzo dei generi ed il compenso di distribuzione dei surrogati segnati nello specchio.

Per la paglia il prezzo sarà unico per la paglia mangiativa, per la paglia da casermaggio ed eventualmente per quella da lettiera.

La paglia da lettiera è esclusa dal contratto nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame, e l'Amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente, in qualunque tempo

per qualsiasi durata, senza che perciò l'aggiudicatario del rvizio foraggi possa sollevare eccezione o pretesa di sorta. Però detto aggiudicatario è obbligato, se richiesto e nella sura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera prezzo della paglia da casermaggio.

L'impresario sarà obbligato ad effettuare, a sue spese e n mezzi propri e nei propri magazzini, la distribuzione ai rpi, del fieno, della paglia e dell'avena, ed eventualmente ll'orzo, della crusca e delle carrube, in tutti i presidi, sal- restando però la facoltà dell'Amministrazione militare, ando lo creda opportuno, di richiedere la consegna dei ge- ri in magazzini militari, da designarsi entro il territorio l rispettivo lotto, per procedere alla distribuzione diretta vari corpi.

In corrispettivo dell'obbligo di trasportare e consegnare se richiesto — i foraggi nei magazzini e fienili dei comandi, parti o stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti della Re- a aeronautica — con le modalità e limitazioni indicate ll'avviso d'asta — spetta all'assuntore, per ogni quintale generi come sopra effettivamente trasportato e consegna- , il compenso fisso indicato nello specchio che segue.

Lo stesso compenso spetta all'assuntore per il trasporto e consegna come sopra dell'erba per i quadrupedi dei co- andi, reparti e stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti lla Regia aeronautica, messi all'alimento verde.

Naturalmente l'assuntore del servizio ha l'obbligo di riti- re a sua cura e spese, dai magazzini dell'arma dei CC. RR. degli enti della Regia aeronautica, i sacchi vuoti con i ali avrà fornito l'avena, od, eventualmente gli altri ge- eri, ai detti magazzini.

L'Amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed sindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di eno, di paglia e di avena nei territori di ciascuna divisione l all'estero, senza che per ciò l'assuntore possa elevare pro- este o chiedere indennizzi di sorta.

Ogni ufficio appaltante segnerà nel rispettivo avviso di sta, per ciascuna divisione, l'ammontare del deposito per oncorrere all'asta del relativo lotto d'impresa, desumendolo allo specchio innanzi riportato.

Il deposito eseguito dal deliberatario sarà poi convertito n definitivo, a senso delle vigenti disposizioni.

I capi degli uffici appaltanti, nelle indicazioni che dovran- o dare ai concorrenti, a' termini dei capitoli d'oneri, in

ordine ai luoghi da considerare montuosi, terranno presenti le disposizioni della circolare 28 maggio 1927, n. 5222.

Alle persone che ne facciano domanda, saranno date le indicazioni necessarie per valutare la entità del servizio nei vari presidi alla data in cui il servizio si inizia, ma con la espressa avvertenza che tali indicazioni hanno carattere di semplici informazioni approssimative e non potranno essere invocate poi dalle imprese per ottenere quanto non è esplicitamente concesso dai capitoli d'oneri (1).

I capi degli uffici appaltanti dovranno trovarsi nelle loro sedi nei giorni degli incanti, presiedere personalmente il seggio, e trovarvisi pure il giorno nel quale si debba provvedere a trattativa privata.

Ciascuno di essi comunicherà per telegramma al Ministero i risultati dell'asta, indicando per quali divisioni furono presentate offerte, i prezzi offerti, i nomi degli offerenti, e se e quali offerte furono presentate per persona da nominare.

In caso di diserzione della trattativa, i capi degli uffici appaltanti, nell'informarne il Ministero, indicheranno, riservatamente, i prezzi che essi proporrebbero a base del nuovo appalto.

Come è detto nell'avviso d'asta, gli acconti quindicinali per le somministrazioni eseguite ai quadrupedi del Regio esercito, compresi quelli dei CC. RR., verranno corrisposti ai fornitori dalle direzioni di commissariato militare.

Gli uffici appaltanti invieranno al Ministero le dichiarazioni indicanti le sezioni di tesoreria nelle quali le imprese chiederanno vengano effettuati i pagamenti dei saldi delle contabilità.

Gli uffici che fossero eventualmente sforniti di capitoli d'oneri dovranno farne telegraficamente richiesta a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), limitatamente al numero di esemplari strettamente necessario per uso di ufficio e per conoscenza dei concorrenti alle aste.

Le direzioni di commissariato interessate invieranno direttamente al Ministero due esemplari degli avvisi d'asta, appena stampati.

---

(1) Per le legioni dei CC. RR. comprese nei lotti d'impresa divisionale i concorrenti alle aste potranno prendere conoscenza del numero, della entità e della ubicazione dei relativi reparti a cavallo presso i comandi di legione interessati; ai quali pertanto — sempre con l'espressa avvertenza di cui sopra — le direzioni di commissariato inviteranno i concorrenti a rivolgersi all'uopo.

Intervenuto il deliberamento e stipulati i contratti forali, ne dovrà essere trasmessa sollecitamente al competente ɔmando di corpo d'armata, per la relativa approvazione, ɔpia autentica in carta libera, corredata di copia delle riceute provvisorie dei depositi e degli atti di deliberamento.

Approvati i contratti, ogni direzione di commissariato inressata ne trasmetterà copia al Ministero completata degli stremi del relativo decreto di approvazione e della sua regirazione presso la Corte dei conti, nonchè della registrione del contratto da parte del fisco.

Le informazioni riservate per la compilazione della scheda segreta saranno inviate dalle direzioni di commissariato interessate i modo che pervengano al Ministero (Direttore generale dei servizi logistici) non più tardi del giorno 23 corrente.

visione	Prezzo dei generi al quintale (in lire)			Compenso di aggiudicazione succedendi avenna al Q.le (in lire)	Ammontare presunto del contratto (in lire)	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto (in lire)	Compenso per un Q.le di generi trasportati nei magazzini nei fienili dei CC. RR. e degli enti aeronautici	
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso d'asta (in lire)
.....	125 —	54 —	2[illegible] —	2.00	8.000.000	400.000	Torino (1)	1.00
.....	125 —	53 —	25 —	2.00	3.850.000	192.500	id. (2)	2.00
ria.....	122	44 —	21 —	2.50	4.600.000	230.000	Alessandria	0.80
.....	124	45 —	23 —	2.50	4.400.000	220.000	id.	0.80
.....	121 —	51 —	27	2.00	1.350.000	67.500	Genova	2.50
.....	123 —	38 —	25 —	3.50	6.400.000	320.000	Milano	3.75
.....	125 —	47 —	24 —	2.75	2.700.000	135.000	id.	3.75
.....	120 —	40 —	22 —	3.00	5.600.000	280.000	Padova	1.00
.....	120	46 —	21 —	2.00	3.750.000	187.500	Livorno	2.00
.....	111.16	47.12	23,98	3.25	6.700.000	335.000	Napoli (3)	5.00

Pei comandi, reparti e stazioni compresi nel territorio della Divisione militare di Torino.
Pei comandi, reparti e stazioni compresi nel territorio della Divisione militare di Novara.
Pei comandi, reparti e stazioni compresi nel territorio della Divisione militare di Napoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare dell'11 luglio 1928.
(Modulo dell'avviso d'asta per le imprese foraggio)

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI .....

AVVISO D'ASTA.

per la fornitura dei foraggi nelle divisioni militari .....; dal 1° settembre 1928 al 31 agosto 1929, con deliberamento definitivo anche se vi sia una sola offerta, a senso degli articoli 69, 73-*c*), 75 e 76, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete portanti il ribasso sul prezzo di base stabilito dalla amministrazione militare, ribasso da confrontarsi con quello fissato dall'amministrazione stessa nella propria scheda segreta.

1. — Si notifica che alle ore 11 del giorno 3 agosto 1928, avrà luogo presso questa direzione in via ..... avanti il direttore titolare, un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto, in tanti distinti lotti quante sono le divisioni militari sotto indicate, della fornitura dei foraggi ai quadrupedi del Regio esercito, compresi quelli delle legioni territoriali dei carabinieri Reali (1), degli enti della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale, e della paglia da casermaggio, nei territori delle divisioni militari di ..... di .....

2. — Per quel che concerne l'arma dei carabinieri Reali l'impresa divisionale avrà, se richiesta, l'obbligo di somministrare, alle condizioni contrattuali, i foraggi altresì per quei reparti e per quelle stazioni che venissero eventualmente creati ex novo o ripristinati durante il corso dell'esercizio contrattuale, o prima del 1° settembre p. v.

Per quanto riguarda i comandi, reparti e stazioni dell'arma dei carabinieri Reali e gli enti della Regia aeronautica, le imprese, anzichè distribuire i generi ed eventualmente i surrogati, e l'erba per i quadrupedi messi all'alimento verde, nei propri magazzini, come di massima, assumono l'obbligo — se richieste — di trasportarli a loro cura e spese, nei magazzini e nei fienili dei carabinieri Reali (2)

(1) La direzione di commissariato di Torino aggiungerà: «e della legione allievi carabinieri di Torino.

(2) La direzione di Commissariato di Torino, aggiungerà: «Tale obbligo, per la legione territoriale CC. RR. di Torino è esteso, a tutti i reparti dell'arma» La direzione di commissariato di Alessandria aggiungerà: «Tale obbligo, per la legione territoriale CC. RR. di Alessandria rimane esteso anche alle stazioni di Stradella; Bressana, Nizza Monferrato, Villanova d'Asti, San Damiano d'Asti, Moncalvo; Racconigi, Cancelli, Felizzano.

degli enti aeronautici, ricevendo per ogni quintale effettivamente asportato il compenso fisso (non soggetto a ribasso d'asta) indicato er ogni territorio legionale dei carabinieri Reali nello specchio più ltre esposto. Resta inteso che le imprese debbono ritirare, a loro ompleta cura e spesa, dai detti magazzini, i sacchi vuoti con i quali vranno fornito l'avena o, eventualmente, gli altri generi.

Per altro, gli enti della Regia aeronautica avranno facoltà di rovvedersi i generi direttamente con acquisti ad economia, oppure i concludere accordi con altri fornitori per la provvista di foraggi, on l'obbligo della consegna ai magazzini degli enti dell'aeronauca, nelle località ove, a loro insindacabile giudizio, per speiali ragioni, non ritengano il caso di servirsi dell'impresa, la quale on potrà per questo fatto accampare alcun diritto o pretesa. Tali cquisti potranno riferirsi a tutti i generi o a uno solo di quelli ie compongono la razione. *Quando però siasi deciso di ricorrere questo metodo, esso dovrà essere seguito per tutta la durata del ontratto con l'impresa divisionale.*

Parimenti le imprese non potranno sollevare eccezioni se per tami reparti dei carabinieri Reali l'amministrazione militare creesse di prelevare direttamente i generi — tutti o parte — dai maazzini delle imprese, esonerando così queste dal trasporto di cui l secondo comma del presente numero e sopprimendo il corrisponente compenso fisso di trasporto.

I pagamenti degli acconti quindicinali pei foraggi prelevati dai arabinieri Reali e dagli enti della Regia aeronautica saranno fatti alle direzioni di commissariato militare con i fondi messi all'uopo loro disposizione.

3. — In relazione al § 95 del Capitolato d'oneri, l'amministrazioe militare si riserva la facoltà di obbligare l'impresa a fornire palia da lettiera lunga cm. 40.

4. — E' esclusa dal contratto la fornitura della paglia da lettiera ei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame l'amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al etto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di ppaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi duata, senza che perciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa ollevare eccezioni o pretese di sorta.

Però l'aggiudicatario sarà obbligato, se richiesto e nella misura n cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo conrattuale.

5. — L'Impresa rimane obbligata sino al 31 agosto 1929 e, se ichiesta, anche per il mese di settembre 1929 a continuare, in tutto l territorio compreso nell'attuale circoscrizione territoriale della livisione militare per cui è rimasta deliberataria, il servizio foraggi er i quadrupedi del R. Esercito, delle legioni dei carabinieri Reali, legli enti della Regia aeronautica e degli altri corpi armati dello tato, anche se il detto territorio, per qualsiasi eventuale sostanziale nodificazione della presente circoscrizione militare, venga a costiuire parte di altra divisione militare ora esistente o che sarà creata *x novo.*

Per tale fatto l'impresa non potrà accampare ragioni o pretese di sorta, rimanendo completamente esclusa, per qualsiasi motivo, ogni e qualunque richiesta di compensi extracontrattuali o comunque di indennizzi.

Verificandosi l'eventualità di mutamenti nella circoscrizione, l'esecuzione del contratto rimarrà sino alla scadenza affidata alla direzione di commissariato che avrà stipulato il contratto.

6. — L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistati direttamente e per proprio conto dell'amministrazione militare e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri relative al servizio surrogati non avranno applicazione. I concorrenti dovranno però esplicitamente impegnarsi di assumere il servizio della distribuzione dell'orzo, della crusca e delle carrube, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, per quintale, di seguito indicato, accettando con tale compenso l'obbligo del ritiro dei generi dai magazzini militari del luogo o dalle stazioni ferroviarie o tranviarie o dagli scali marittimi prossimi al luogo di distribuzione e del loro trasporto nei propri magazzini.

Qualora uno o tutti i detti generi siano distribuiti direttamente dall'amministrazione militare, non daranno luogo a compensi di distribuzione.

L'impresario dovrà custodire tutti i generi che gli verranno consegnati, risponderà personalmente di ogni eventuale perdita o deterioramento ed eseguirà le distribuzioni con le norme che gli saranno indicate.

A titolo di calo di distribuzione, crivellatura e vagliatura, ecc. dell'orzo, della crusca e delle carrube, viene concesso all'assuntore l'abbuono del 2 per cento sulle quantità poste in distribuzione. Il dazio è a carico dell'amministrazione militare.

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio il fieno di produzione istriana non è escluso dalla fornitura sempre quando, bene inteso, raggiunga le condizioni ed i requisiti prescritti dal § 82 dei capitoli d'oneri. In tutti gli altri mesi dell'anno detto fieno è escluso dalla fornitura in modo assoluto.

7. — A parziale modificazione dei paragrafi 59 e 100 dei capitolati d'oneri, l'amministrazione militare ha pieno diritto di far consumare, senza alcun obbligo o limite di preavviso all'impresa, sia provvedendo direttamente alla distribuzione sia facendo obbligo della distribuzione all'impresa, il fieno e la paglia di sua proprietà, comunque avuti e ovunque esistenti, sia prima del contratto, sia dopo la stipulazione del medesimo, facendoli anche affluire da località trovantisi nella circoscrizione di altre divisioni militari anche dipendenti da diversi corpi d'Armata, limitatamente però ad un massimo di un mese per l'anno solare, in base alla forza media dei quadrupedi nei presidi dove i foraggi dovranno essere consumati senza che l'impresario abbia diritto di rifornire altrettante quantità od abbia diritto ad alcun compenso o risarcimento.

L'Amministrazione militare, senza alcun obbligo e limite di preavviso all'impresa, si riserva altresì il diritto di distribuire direttamente avena di sua proprietà, *per una quantità corrispondente al fabbisogno complessivo del lotto d'impresa di due mesi al mas-*

mo. L'avena potrà essere fatta consumare fino ad esaurimento, ıll'amministrazione nei presidi di ogni divisione militare in cui ıvena stessa si trovi depositata prima dell'inizio del contratto o sarà introdotta, per averla successivamente l'amministrazione ımunque acquistata, durante l'esecuzione del contratto, restando rmo nel medesimo periodo dei detti due mesi l'obbligo dell'impresa fornire e distribuire l'avena negli altri presidi della divisione in ıi non sarà distribuita dall'amministrazione militare.

8. — L'Amministrazione militare si riserva pertanto il diritto eno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di ena, di fieno e di paglia nei territori di ciascuna divisione ed al- estero, senza che l'assuntore possa, per questo, elevare proteste o clamare indennizzi di sorta.

9. — Relativamente al servizio avena, le imprese hanno l'ob- igo di avere i fondi prescritti dal § 122 del Capitolato di oneri, entre, data la durata annuale dell'appalto, sono esonerate dal- bbligo del fondo scorta avena, e quindi non avranno applicazione disposizioni del capitolato d'oneri relative al detto fondo scorta.

10. — A modificazione del § 86 del Capitolato d'oneri, i requisiti ll'avena sono stabiliti come segue:

« L'avena deve essere in perfetto stato di conservazione, a grani eni, sana, asciutta, senza macchie e scorrevole facilmente nella ano. Deve essere scevra completamente di pietruzze e di terriccio ben purgata di semi eterogenei, dei quali potrà essere tollerata presenza nelle seguenti proporzioni:

a) semi alibili, quali grano, orzo, segala, spelta, purchè a icchi intieri, sani e senza difetti, fino alla misura massima del per cento;

b) semi non alibili, ma non nocivi (veccia), fino alla misura assima dell'1 per cento;

c) semi nocivi (*lolium temulentum*, ricino, segala cornuta, ecc.), ıo ad un messimo dell'1 per mille.

Il peso di ogni ettolitro non dovrà essere minore di kg. 44 e rrà constatato secondo i più razionali sistemi commerciali in iQ ».

Il § 26 del Capitolato d'oneri è sostituito dal seguente:

« E' vietato sub-appaltare il servizio. Se l'impresa violasse tale vieto si renderebbe passibile della penale di L. 1000, fermo il suo bbligo di disdire immediatamente il sub-appalto, poichè in caso ntrario, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'anda- ento del servizio, sarebbe passibile della confisca della cauzione, se l'amministrazione lo riterrà, della rescissione del contratto appalto e del riappalto o della continuazione ad economia a suo ınno, sino al termine del'esercizio contrattuale. L'amministrazione ilitare rimane estranea ad ogni interesse tra l'impresa ed i suoi ppresentanti, commessi, operai, terzi, ecc. ».

11. — Il § 32 del Capitolato d'oneri, fermo rimanendo il primo inea, viene modificato nel senso che, quando la decisione ministe- ale non riesca a comporre la controversia, questa sarà deferita

alla magistratura ordinaria e non già al giudizio di un collegio arbitrale. Nel contratto si dichiarerà esplicitamente che questa modificazione è stabilita di comune accordo fra le parti.

La lettera *a*) del § 105, relativo ai compensi per le esercitazioni di campagna, rimane modificata nella maniera seguente:

a) Per le somministrazioni alle esercitazioni nelle quali l'impresa sia tenuta a distribuire in pianura i generi con impianto di magazzini carreggiati a seguito di *truppe mobili*, ossia al seguito di *truppe al campo mobile*, mentre nessun compenso spetta per le somministrazioni alle truppe al *campo fisso*, oppure spostate da una sede all'altra.

12. — Si avverte che l'ammontare del contratto è indicato in misura approssimativa, ai semplici effetti della tassa di registro, e però l'assuntore non potrà, comunque sollevare eccezioni o vantare pretese qualora l'importo del contratto medesimo sia per risultare maggiore o minore.

13. — Nel calcolare i prezzi netti dei generi appaltati debbono essere abbandonate le cifre decimali oltre il centesimo e l'arrotondamento della cifra, effettuato ad esclusivo vantaggio dell'erario, è obbligatorio per l'impresa.

14. — I prezzi di base, il compenso di distribuzione dei generi surrogati dell'avena, l'ammontare presunto del contratto, il deposito cauzionale per concorrere all'appalto ed il compenso per il trasporto dei generi nei magazzini e fienili dei carabinieri Reali e della Regia aeronautica, risultano dal seguente specchio:

Divisione	Prezzo dei generi			Compenso distribuzione succedanei avena (in lire)	Ammontare presunto del contratto (in lire)	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto (in Lire)	Compenso per un Q.le di generi trasportato nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. e degli enti aeronautici	
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso d'asta (in lire)

15. — La fornitura comincierà col 1º settembre 1928 e terminerà l 31 agosto 1929 sarà retta dai capitoli d'oneri per la fornitura l foraggio e della paglia da lettiera ai quadrupedi del R. Esercito della paglia per il casermaggio militare, approvati con decreto inisteriale 4 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 2 apri- 1920, reg. 166, fogl. 153, salvo le varianti sopra specificate, i quali pitoli faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tte le direzioni e sezioni di commissariato militare.

Qualora entro il 30 giugno 1929 non venga, da una delle due rti, data — con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — sdetta all'altra parte, il contratto s'intenderà prorogato, agli ssi prezzi e condizioni, per un altro anno a decorrere dal 1º set- nbre 1929.

Quand'anche però da una delle parti sia data la disdetta, le prese, su richiesta dell'amministrazione militare, saranno sempre nute a continuare le distribuzioni dei foraggi durante il mese settembre 1929 agli stessi prezzi e condizioni del loro contratto, clusa la costituzione dei fondi prescritti dai paragrafi 122 e 136 l capitolato d'oneri.

Lo stesso obbligo, qualora il contratto resti prorogato fino al agosto 1930, le imprese avranno, se richieste, per il mese di set- nbre successivo.

La richiesta di proroga per il mese di settembre 1929 o 1930 vrà farsi — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ri- no — entro il giorno 20 del mese di agosto rispettivamente pre- iente.

16. — Potranno concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e nili, legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali in nome collettivo già costituite pre- ientemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare le loro erte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non an- iore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o muni- ale del luogo in cui sono domiciliate.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la pre- ntazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa re- mare indennità di sorta.

I consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e si- li enti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrrere 'appalto della fornitura, dovranno presentare, unitamente alle 'o offerte e alla prova del richiesto deposito:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qual- si modificazione fino al giorno della domanda, il regolamento o egolamenti interni quando esistano per l'applicazione delle dispo- ioni dello statuto, più le prove di aver adempiuto alle disposi- ni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

Le società commerciali in nome collettivo, che intendano concorrere all'appalto della fornitura, dovranno presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della cancelleria del Tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

17. — Le offerte delle società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società, nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa direzione per mezzo della posta, ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare purchè pervengano prima che l'asta sia dichiarata aperta.

Le offerte potranno essere ritirate fino a quando l'asta non sia dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno più essere ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte, incondizionate, su carta filogranata col bollo ordinario di tre lire, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sul bollo, saranno valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione alle aste e però le offerte di coloro che hanno mandato di

:ura non verranno accettate e non avranno valore se i mandatari .esibiranno in originale, od in copia autentica, l'atto di procura :iale.
Un solo procuratore non potrà rappresentare più di un concor-e.
Nelle offerte sarà indicato in lire e centesimi il ribasso — unico l'avena, per il fieno e per la paglia — per ogni cento lire di :ri, sui prezzi di base. Il compenso fisso di distribuzione dei ogati e quello pel trasporto dei generi nei magazzini e fienili carabinieri Reali e degli enti dell'Aeronautica non sono soggetti)asso d'asta.
Il deliberamento sarà fatto a favore del concorrente il quale a offerto il ribasso maggiore, purchè superiore od uguale al sso stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione.
Non saranno accettate offerte che contenessero ribassi diversi l'avena, per il fieno e per la paglia.
Il ribasso dovrà essere espresso in tutte lettere, od in cifre, ma tuto poi in lettere. Si avverte che, in caso di discrepanza od ri, rimane stabilito che saranno considerati accettabili i ribassi favorevoli per l'amministrazione militare.

8. — Nel caso di deserzione di questo incanto, questa direzione /erà fino alle ore 12 del giorno 9 agosto 1928 offerte private, hè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso ta, e delibererà in pubblica seduta l'appalto al miglior offerente)e se unico.
Nella trattativa privata non saranno accettate offerte per per-ı da nominare.

9. — Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'in-o e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di eteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso ta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ui sarà pubblicato a cura della direzione di commissariato di ıa e nei bollettini ufficiali delle provincie, in cui verrà inserito ıra di ciascuna direzione interessata.
Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari capitoli d'oneri, che si dovranno tenere affissi nei magazzini istribuzione.

. . . . . addì . . . . . luglio 1928 - Anno VI

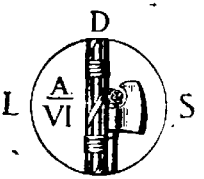
IL DIRETTORE DI COMMISSARIATO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 giugno 1928-VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Udine.	Il comune di San Giovanni di Manzana è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Giovanni al Natisone ».	n. 1220 13 maggio 1928	140

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono rimasti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 2,20

(3948) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

ORNALE MILITARE UFFICIALE

'ENSA 32ª — 1928 - ANNO VI — 20 LUGLIO

namento annuo . . . . . in 30
numero separato fino a 16 pagine cent. 40 — Se il Giornale si compone di oltre
8 pagine aumenta di cent. 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

. 484 - 7 luglio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA - DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria. . . . . *Pag.* 1532

485 - 12 luglio 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo » 1533

» 486 - 12 luglio 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo. . . . . » 1541

» 487 - 19 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 1544

» 488 - 19 luglio 1928 - Anno VI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta per l'Opera di Previdenza sull ammontare dei sussidi . . . . . » 1544

» 489 - 19 luglio 1928 - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1545

N. 490 - 19 luglio 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento per tenenti colonnelli commissari, per l'anno 1928 . . . . . Pag. 1545

» 491 - 19 luglio 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi. 1546

» 492 - 19 luglio 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Normalizzazione dei materiali occorrenti alle amministrazioni statali 1549

» 493 - 19 luglio 1928 - Anno VI. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabelle graduali e numeriche di formazione di pace dell'Ispettorato delle truppe celeri » 1552

» 494 - 19 luglio 1928 - Anno VI. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia. . . . . » 1553

» 495 19 luglio 1928 - Anno VI. — SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra. 1553

» 496 - 19 luglio 1928 - Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Bardature a sella da truppa 1554

NOTIFICAZIONI 1555

ERRATA-CORRIGE. 1555

Circolare N. 484. — FONDAZIONI. — **Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA - DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 luglio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 223 del *giornale militare* corrente anno, si invitano i comandi dei reggimenti e le direzioni degli uffici dell'arma di artiglieria a trasmettere a questo Ministero — non oltre il 31 agosto p. v. — un elenco, *anche se negativo,* di sottufficiali che abbiano « benemerenze eccezionali acquistate con lungo ed onorato servizio » e di fa-

glie di militari di truppa, in servizio, « le quali sempre rilando modello di morigeratezza e di onestà vantino paottiche benemerenze ».
Ciò perchè gli uni e le altre possano concorrere ai premi evisti dall'art. 6 dello statuto delle due fondazioni indite in epigrafe.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 485. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi r lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effetto.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 luglio 1928 - nno VI.

Nel concorso a premi bandito con circolare 802 *giornale ilitare* 1927 sono stati giudicati meritevoli di premio i seenti lavori:

Grado	Cognome e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo	*Annotazioni*
		CORPO D'ARMATA DI TORINO			
		Ufficiali superiori			
Colonnello	BOBBIO Emilio	Da Konigratz alla Marna	3°	500	
Ten. col.	COZZOLINO Antonio	L'artiglieria in una divisione di fanteria di prima linea inquadrata nella marcia alla battaglia, secondo i regolamenti degli eserciti francesi, belga, inglese, tedesco e italiano	3°	500	
Maggiore	MARINI Giuseppe	La coscienza imperiale nel medio evo	3°	500	
		Ufficiali inferiori			
Capitano	ROVERE Giorgio	Le conseguenze della deficenza d'informazioni nella guerra di movimento studiate attraverso lo sviluppo della guerra balcanica	2°	750	
Tenente	CAROLLO Olindo	Preparazione grafica del tiro d'artiglieria	2°	750	
Tenente	VACCA Pietro	La nazione organizzata per la guerra	2°	750	
Capitano	GIOVENALE Argan	Considerazioni circa l'influenza dei fattori sociali e politici nell'evoluzione storica delle istruzioni militari	3°	375	
Capitano	LUCISANO Alessandro	Studio di balistica esterna	3°	375	

		CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA *Ufficiali Superiori*		
Colonnello	FASELLA Alfredo	Le norme per l'impiego delle grandi unità ediz. 1913, ed il loro fondamento storico.	2°	1.000
Ten. colonn.	SCAROINA Michele	Vicende somale	2°	1.000
Ten. colonn.	PALUMBO Antonio	La conquista della Siria (1919-1925)	3°	500
		Ufficiali Inferiori.		
Tenente	CORRADO Angelo	La frontiera italo-francese	2°	750
Capitano	PERFETTI Fortunato	Il comandante dev'essere uno psicologo	3°	375
		CORPO D'ARMATA DI MILANO *Ufficiali Superiori.*		
Ten. colonn.	GARASSINO Pietro	Le autostrade ed il loro sfruttamento per i trasporti militari in guerra.	3°	500
		Ufficiali Inferiori.		
Tenente	GIAMPAOLI Mario	Dell'Albania e di alcune questioni balcaniche.	2°	750
Capitano	ROSSI Rinaldo	Le Alpi orobiche - Prealpi bergamasche	2°	750
Tenente	MALIZIA Nicola	Istituzioni e uomini medievali	3°	375
		CORPO D'ARMATA DI VERONA *Ufficiali Superiori.*		
Colonnello	DELLA BONA Guido	Possibilità e modalità dell'intervento dell'aviazione nelle operazioni alpine	2°	1.000
Ten. colonn.	DE MARCHI Arnaldo	La campagna d'inverno sui laghi Masuriani.	2°	1.000
Colonnello	MERZARI Manlio	Teatro d'operazioni della frontiera nord-orientale	2°	1.000
Ten. colonn.	BALLARINI Oreste	Contributo dell'Italia nella guerra mondiale.	3°	500

Grado	Cognome e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo	*Annotazioni*
		Ufficiali inferiori			
Capitano	BERIONNI Idumeo	Il libretto personale.	1°	1.500	
Capitano	CELADA Luigi	Le operazioni militari in Italia, nel Tirolo, nel Voralberg e nell'Austria inferiore, durante la campagna Napoleonica del 1805 in Germania.	2°	750	
Tenente	DOGLIANI Giacomo	Cenni monografici sulla zona dello Oetz.	2°	750	
Capitano	LERZ Adriano	La controbatteria.	3°	375	
Capitano	MASCIA Umberto	Il calvario degli italiani.	3°	375	
		CORPO D'ARMATA DI UDINE			
		Ufficiali superiori.			
Tenente col.	BOFFA Cesare	Il disciplinamento scientifico delle esercitazioni tattiche.	1°	2.000	
Tenente col.	GROTTI Vincenzo	I gruppi sahariani.	2°	1.000	
Tenente col.	SPREGA Ugo	Colpi di mano.	3°	500	
		Ufficiali inferiori.			
Capitano	MOLTONI Emilio	Un punto delicato per le nostre frontiere terrestri: il cuneo ticinese.	1°	1.500	
Capitano	ARENA Fabrizio	La guerra futura.	2°	750	
Tenente	PEDERZANI Adelmo	Il prologo di un grande dramma.	2°	750	
		CORPO D'ARMATA DI TRIESTE			
		Ufficiali superiori.			
		N. N.			

Grado	Cognome e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo	Annotazioni
		Ufficiali inferiori			
Capitano	AGUS CADEDDU Guglielmo	Perchè e come andammo in Crimea.	3°	375	
		CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA			
		Ufficiali superiori			
Colonnello	PORTA Giuseppe	Aspetti dell'azione offensiva delle minori unità di fanteria.	2°	1.000	
Ten. colonnello	QUAGLIA Enrico	1806-1815: Studio sull'arte militare napoleonica.	3°	500	
Maggiore	AURILIA Domenico	La battaglia del Metauro.	3°	500	
		Ufficiali inferiori			
Capitano	MONTANARI Mario	La difesa della difesa permanente.	2°	750	
Tenente	NEBBIA Vittorio	Criteri d'impiego del battaglione mitraglieri di brigata.	2°	750	
Tenente	LATINI Renato	La guerra generale dell'ellenismo nel V° secolo dell'era volgare.	3°	375	
Tenente	MILONE Antonio	I valori etici di una battaglia nel ciclo storico di una guerra.	3°	375	
		CORPO D'ARMATA DI FIRENZE			
		Ufficiali superiori			
Ten. colonnello	ANGELICA Domenico	Situazione attuale dell'Italia, ecc.	2°	1.000	
Ten. colonnello	DALL'ERA Achille	Cenni monografici sull'Uebi Scebeli nella Somalia italiana.	2°	1.000	
Ten. colonnello	VERCHIANI Augusto	Diamo proiettili all'artiglieria.	3°	500	
Ten. colonnello	MASSA Augusto	Diritto di proprietà e sue limitazioni di guerra.	3°	500	
Maggiore	SPADA Antonio	La grande guerra, ecc.	3°	500	

Grado	Cognome e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo	*Annotazioni*
		Ufficiali inferiori			
Capitano	COPPELLOTTI Celestino	Istruzione sulla costruzione e sul funzionamento dei posti di segnalazione con gli aerei.	2°	750	
Tenente	CHECCACCI Ettore	Gli spacci cooperativi militari	2°	750	
		CORPO D'ARMATA DI ROMA			
		Ufficiali superiori			
Ten. col.	BARBASSETTI Curio	La forma e la sua influenza sull'efficienza degli eserciti moderni	2°	1.000	
Ten. Col.	NEGRO Guglielmo	Le ferrovie nelle operazioni militari	2°	1.000	
		Ufficiali inferiori			
Capitano	D'ERAMO Ennio	L'evoluzione della nave da guerra della battaglia dello Jalù al trattato di Washington	3°	375	
Tenente	LANZETTA Domenico	La disciplina militare	3°	375	
		CORPO D'ARMATA DI NAPOLI			
		Ufficiali superiori			
Colonnello	ROMERO Federico	La Campania	2°	1.000	
Colonnello	GIGLIARELLI Ugo	Il dopo guerra, nella evoluzione delle minori unità di fanteria presso i principali eserciti europei	3°	500	
Ten. Col.	ZENONE Riccardo	Influenza della Senussia sull'espansione militare italiana in Cirenaica	3°	500	
Maggiore	DEL GIUDICE Giovanni	Rispondo a me stesso	3°	500	

		Ufficiali inferiori		
Capitano	TRAMONTI Nino	Profilo storico del fenomeno coloniale	3°	375
		CORPO D'ARMATA DI BARI		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	DE NATALE Pietro	La teoria schlieffeniana della manovra annibalica	2°	1.000
		Ufficiali inferiori		
		N. N.		
		COMANDO MILITARE DELLA SICILIA		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	DONADEO Alfredo	Economia alimentare civile e militare in tempo di guerra	2°	1.000
Ten. col.	CASSATA Ruggero	La Sicilia nel Mediterraneo	2°	1.000
Colonnello	MASCI Francesco	Il concetto di azione e l'architettura della manovra nello studio dei problemi tattici	3°	500
		Ufficiali inferiori		
Tenente	POLI Giuseppe	Il 2° corpo d'armata in Francia	2°	750
Tenente	FATUZZO Giacomo	L'impiego delle mitragliatrici pesanti in alta montagna	2°	750
Tenente	CAGLIA' Pietro	Profili di soldati	3°	375
Capitano	LA NIGRA Michele	Della Senussia e della sua influenza sulla nostra azione politico-militare in Libia	3°	375
Capitano	ANGELINI Giuseppe	La battaglia di Adua	3°	375

Grado	Cognome e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo	*Annotazioni*
		MINISTERO DELLA GUERRA			
		Ufficiali superiori			
Ten. col.	CASARINI Arturo	Le grandi battaglie d'ogni giorno	2°	1.000	
Ten. col.	STABARIN Alberto	L'elettrificazione ferroviaria ed i suoi pericoli in guerra	3°	500	
		Ufficiali inferiori			
Capitano	MONARI Raimondo	Gas asfissianti di uso bellico e loro classificazione	2°	750	
Capitano	PREDAZZI Carlo	Da Kumanovo a Monastir	3°	375	

p. Il Ministro: Ugo CAVALLERO.

N. 486. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo.** — abinetto - Ufficio coordinamento). — 12 luglio 1928 - Anno VI.

Nel concorso a premi bandito con circolare 803 *giornale ilitare* 1926 sono stati giudicati meritevoli di premio i seenti lavori:

Grado	Cognome e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo	*Annotazioni*
		CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA			
		Ufficiali Superiori			
Colonnello	FERRERI Giovanni	Fortificazione permanente di montagna	2°	1.000	
Ten. colonnello	CALIGARIS Andrea	Sul fronte francese fino alla Marna 1914	3°	500	
		Ufficiali Inferiori			
Tenente	CAPPELLONI Arnaldo	Della manovra con carrucole del pallone frenato in ascensioni di guerra, ecc.	2°	750	
Capitano	LEONARDI Raffaele	Riflessioni sui ponti stradali militari adottati nella guerra mondiale	3°	375	
		CORPO D'ARMATA DI UDINE			
		Ufficiali Superiori			
Maggiore	CHIESA Amilcare	Quattro parole alla buona ai giovani ufficiali inferiori	1°	2.000	
Ten. colonnello	CAPPELLO Girolomo	Il servizio della leva militare in Italia dopo la guerra	3°	500	
		Ufficiali inferiori			
Tenente	ANGELINI Giannino	Il servizio informazioni in pace e in guerra	2°	750	
Capitano	ROSSETTO Vittorio	Il peso che sulla vittoria ha la somma dei minimi imponderabili	2°	750	
Tenente	TREVISAN Mario	Tribuna del fante	3°	375	

Grado	Cognome e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo	*Annotazioni*
		CORPO D'ARMATA DI FIRENZE			
		Ufficiali Superiori			
Maggiore	CELENTANI Luigi	Le isole Tremiti e la difesa dell'Adriatico	2°	1.000	
Colonnello	SINOPOLI Salvatore	La guerra in Albania e in Macedonia. Pagine misconosciute di gloria italiana.	3°	500	
Colonnello	SARFATTI Gualtiero	La disciplina come elemento fondamentale della educazione del soldato	3°	500	
Colonnello	MARTINI Ettore	Guerra, per le valanghe, nella zona delle Tofane	3°	500	
Colonnello	BRUNI Romolo	Monografia delle nuove terre redenti	3°	500	
		Ufficiali inferiori			
Tenente	GUAITA Arnaldo	Stazioni a scintilla e selettività	2°	750	
Tenente	ATTAL Salvatore	La difesa aerea e territoriale	2°	750	
Capitano	VINCENTI MARERI Giovanni	Gli ufficiali in congedo	3°	375	
Sottotenente	BASSI Ugo	Lineamenti della espansione coloniale italiana	3°	375	
		CORPO D'ARMATA DI NAPOLI			
		Ufficiali Superiori			
Ten. col.	ALIMENTI Orlando	Il servizio veterinario di un corpo mobilitato	3°	500	
		Ufficiali inferiori			
Capitano	VITTI Domenico	Il fattore dei fattori in guerra	3°	375	

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 487. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 luglio 1928 - Anno VI.

Sono disponibili 3 posti di applicato (gruppo C, grado 12°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'Amministrazione della guerra ed ai sottufficiali che hanno chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, ad uno degli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b)*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037.

Quelli degli aventi diritto che intendano concorrere a tali impieghi, dovranno presentare, *non oltre il 5 agosto* 1928, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei concorrenti e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscano, o meno, delle indennità per caro-viveri, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo delle medesime.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 488. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenuta per l'Opera di Previdenza sull'ammontare dei sussidi.** — (Ragioneria centrale). - 19 luglio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare n. 595 del *giornale militare* 1926, si partecipa a tutte le Amministrazioni dipendenti che per recente determinazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza i sussidi caritativi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato ai

opri funzionari civili e militari, operai, ecc.; oltre che go-
re delle esenzioni dalla imposta di R. M., accordata col
decreto 20 settembre 1926, n. 1643, sono esenti altresì
lla ritenuta per l'Opera di previdenza del 2 %.

S'intende pertanto abrogata la disposizione di cui all'ulti-
o comma della circolare medesima, avvertendo che i sussi-
corrisposti a partire dal 1° luglio corrente debbono pagar-
al netto, con la sola deduzione dell'importo della tassa di
llo per quietanza.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 489. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modifi-
azioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabi-
etto - Ufficio coordinamento). — 19 luglio 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto
erritoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione Genova. — La tenenza di Borgotaro ha cambiato
a sua denominazione in quella di Borgo Val di Taro.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 490. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo d'avan-
iamento per tenenti colonnelli commissari. per l'anno 1928.** — (Dire-
ione generale personale ufficiali). — 19 luglio 1928 - Anno VI.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398,
ull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito nonchè del
paragr. 18 delle norme esecutive per la prima applicazione
ella legge predetta (circ. 207, *giornale militare* 1926) il Mi-
istero determina la formazione di un quadro suppletivo di
vanzamento pel 1928 per i tenenti colonnelli commissari in
S. P. E. fino a DONADEO Alfredo compreso (anzianità 31
marzo 1923).

I documenti di avanzamento relativi ai suddetti tenenti colonnelli dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale ufficiali - Divisione 2ª) non oltre il 10 agosto 1928.

Il Ministero fa riserva di far conoscere l'epoca e la località in cui avranno luogo gli esami.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 491. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 luglio 1928 - Anno VI.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito, si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1928:

Fanteria.

SPERNAZZATI Ettore, 6 reggimento bersaglieri.
FERLENGHI Guido, 81 reggimento fanteria.
JUELE Vincenzo, 11 reggimento fanteria.
BANCALE Emilio, in servizio di S. M. Corpo d'armata Milano. (S. Capo di S. M.).
DEBERNARDI Carlo, 79 reggimento fanteria.
CAPPONE Annibale, 37 reggimento fanteria.
LAI Mario Luigi Carlo, 9 reggimento bersaglieri.
GRILLO Luigi, 38 reggimento fanteria.
PRENCIPE Carlo Felice, 29 reggimento fanteria.
RE Mario, Scuola allievi ufficiali complemento Torino.
NUVOLONI Luigi, Corpo S. M. Capo di Stato Maggiore Divisione militare di Bari.
PERSICO Roberto, Distretto militare di Pisa.
ROLLA Leopoldo, 21 reggimento fanteria.
FERRARI nob. di Carpi Giacomo, 3 reggimento granatieri.
LEVI Carlo, 41 reggimento fanteria.
CARINI Luigi, Scuola allievi ufficiali complemento Milano.

ARINETTI Guido, 1 reggimento fanteria.
RIMI Giuseppe, 54 reggimento fanteria.
)TURRI Renato, Scuola centrale di fanteria.
USSO Biagio, in servizio di S. M. Corpo armata Roma. (S. Capo di S. M.).
LIVOTTI Giov. Battista, 12 reggimento fanteria.
ALIGIAN Ercole, Scuola allievi ufficiali complem., Roma.
IGLIACCIO Teodorico, distretto militare di Sarzana.
ERIONI Antonio, 46 reggimento fanteria (Ass. ispett. mobil. Comando mil. della Sardegna).
INGUA Carlo, 37 reggimento fanteria.
ALLEGARI Virgilio, distretto militare di Oristano.
NELLI Livio, 7 reggimento bersaglieri.
OLLINI Clotario, comandante in 2ª Collegio milit. Napoli.
OROZZI Augusto, 8 reggimento bersaglieri.
EOTINI Luigi, 8 centro automobilistico.
ERTINELLI Giuseppe, Acc. mil. fanteria e cavalleria.
OSATI Raffaele, 3 reggimento fanteria (ass. ispett. mob. div. mil. di Messina).
ARANTO Arturo, Corpo S. M. Comando scuola centrale.
COVAZZI Giulio, 23 reggimento fanteria.
ELOTTI Carlo, 1 reggimento granatieri (ass. Ministero guerra).
BRATE Arturo, Distretto militare di Pavia.
ODI Arturo, Scuola allievi ufficiali complemento Palermo.
ARTORIS Francesco, Corpo S. M. Capo di S. M. div. militare Cuneo.
ÕRO-LIN nob. uomo Patrizio Veneto Giorgio, in servizio di Stato Maggiore comando divisione militare di Gorizia. (Capo di S. M.).
I GIORGIO Umberto, in servizio di S. M. Ministero guerra, Corpo di S. M.
IODA Benvenuto, 4 reggimento alpini.
ENEDICTI Oreste, 33 reggimento fanteria.
HIOLINI Luigi, in servizio di S. M. Ministero guerra, Corpo di S. M.
IGAT Pietro, 7 reggimento fanteria.
AVANTI Tito, Corpo di S. M. - S. Capo di S. M. corpo d'armata di Verona.

Cavalleria.

ARONA Giliberto, Comando C. A. Torino (Ufficio precettazione quadrupedi).
VACCARI Umberto, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
GAUTIER barone Edoardo, reggimento cavalleggeri Guide.
FORNERIS Pietro, reggimento cavalleggeri Saluzzo.

Artiglieria.

TRALDI Sergio, S. M. - Capo di S. M. comando divisione Bolzano.
GRANDI Felice, Accademia militare artiglieria e genio.
SILVANO Carlo, 11 campagna.
MAURIELLO Giovanni, 9 pesante campale.
MARENGO Stefano, 27 campagna.
di GIULIO Riccardo, 12 campagna.
CARLOMAGNO Nicola, 18 campagna (ass. Dir. sup. servizio tecnico d'artiglieria).
COZZOLINO Antonio, 5 campagna.
NEGRI Paride, S. M. Comando Corpo S. M.
ROMANO Giacomo, a dispos. Min. finanze (ass. comit. mobilitazione civile - Osserv. industriale).
MUSSA Camillo, 8 centro automobilistico.
DUGONE Carlo, 2 pesante.
ADORNI Riccardo; in servizio di S. M. - Capo S. M. com. divisione Torino.

Genio.

SCARSELLA Paolo, comando genio del com. mil. Sicilia.
DOTTO Giovanni, 2 reggimento radiotelegrafisti.
URSINO Filippo, com. genio C. A. Alessandria.
CRESPI Ottorino, Ufficio fortificazioni com. mil. Sardegna.
MAMMOLI Giulio, 8 genio (assegn. Min. Guerra).
CAMPINI Domenico, Ufficio fortif. C. A. Firenze.
MILONE Catello, Reggimento pontieri e lagunari.
PAPONE Agostino, in servizio di S. M. Ministero guerra.
MANERA Mario, ispett. tecnico automobilistico.

Servizio specialisti del Genio.

MANNOZZI Lorenzo, Direzione sup. servizio specialisti del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 492. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Normalizzazione dei ateriali occorrenti alle amministrazioni Statali.** — (Gabinetto - Uffio coordinamento). — 19 luglio 1928 - Anno VI.

Per opportuna conoscenza e norma degli enti dipendenti, riportano in istralcio due decreti pubblicati sulla *Gazzetta fficiale* del Regno, riguardanti la normalizzazione dei maiali occorrenti alle amministrazioni statali.

R. DECRETO N. 3046 in data 31 dicembre 1923.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 23 - 1924).

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, deliberazione della Commissione Suprema di Difesa, di anare, con successivi decreti Presidenziali — uditi, con rere favorevole, i Ministri interessati — disposizioni tenti a precisare le forme, le dimensioni, le caratteristiche cniche e tutti quegli altri elementi che servono a definire individuare i materiali di uso occorrenti a tutte le Amministrazioni statali, nonchè le norme per la compilazione i disegni costruttivi e dei capitolati tecnici di oneri, e ciò lo scopo di raggiungere la normalizzazione di detti materiali, e dei relativi criteri di fabbricazione, di provvista e di ollaudo.

Art. 2.

Tutte le Amministrazioni dello Stato, a partire, per ciauna, dalle date che saranno prefissate nei decreti Presidenziali di cui al precedente art. 1, avranno l'obbligo di uniormarsi alle prescrizioni formulate nei decreti stessi, sia elle lavorazioni che si eseguiscono negli stabilimenti dipendenti, sia nei contratti di acquisto di materiali, pena la deidenza e la nullità dei contratti medesimi.

E' fatta facoltà alle singole Amministrazioni di allontanarsi dalle norme suddette:

a) nel ricambio di parti deteriorate di materiali preesistenti, quando queste parti non possono essere agevolmente ostituite con altre conformi alle prescrizioni statuite con li anzidetti decreti Presidenziali;

b) quando per esigenze del loro impiego, i materiali devono corrispondere a caratteristiche speciali, che escono dalle norme e dai limiti considerati negli stessi decreti Presidenziali.

Nel caso elencato alla lettera *b*), le modificazioni dovranno essere però limitate al minimo indispensabile e dovranno essere sollecitamente date in comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

DECRETO PRESIDENZIALE 18 marzo 1924.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 76-1924).

Art. 1.

Sono rese obbligatorie per il materiale statale le seguenti tabelle di normalizzazione:

1° Filettatura sistema metrico - Diametri da 1 a 10 mm.

2° Filettatura sistema metrico - Diametri da 6 a 80 mm.

con riserva di normalizzare più tardi le teste dei bulloni, i dadi, le filettature speciali e le tolleranze di lavorazioni a seconda del grado di precisione richiesto nelle lavorazioni stesse.

Art. 2.

Le tabelle sono dal Comitato U.N.I.M. di Milano (via Grossi n. 2).

Esse, autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa, sono cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 1.

Art. 3.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti ed uffici tecnici ad essi superiori.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni statali, a partire dalla data del presente decreto, di attenersi nei progetti di materiali nuovi alle tabelle di normalizzazione di cui al precedente art. 1.

Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente creto, i progetti e disegni dei materiali già regolamentari e si commetteranno, e si allestiranno, dovranno esser man ano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse allestimento dovranno essere uniformate ad esse.
Inoltre a partire dal compimento di tale anno, le parti ricambio non esistenti nei magazzini, e che saranno acquiatè per sostituzioni, dovranno conformarsi alle tabelle prette.

Art. 5.

Quando gli allestimenti e le sostituzioni di cui al precente articolo risultassero tecnicamente difficoltosi sarà amesso in via provvisoria e non oltre il 1° gennaio 1930 l'acuisto da parte delle Amministrazioni statali di viti non noralizzate metricamente, preferibilmente conformi alle tabeldi normalizzazione Whitworth n. 3 e n. 4 edite dal Comito U.N.I.M.
Da tale data in poi ogni qualvolta Amministrazioni statali debbano impiegare viti non aventi le filettature metriie obbligatorie, dovranno sollecitamente darne comunicaone alla Commissione Suprema di Difesa.

Successivamente sono state pubblicate le seguenti tabelle i normalizzazione:

Tabelle normalizzazione disegni - Decreto Presidenziale ottobre 1924 - *Gazz. Uff.* n. 252, 1924).

Tabelle normalizzazione filettature per viti - Decreto del apo del Governo 25 agosto 1926 (*Gazz. Uff.* n. 213, 1926).

Tabelle normalizzazione varie - Decreto del Capo del Goerno 3 aprile 1928 (*Gazz. Uff.* n. 101 - 1928).

In ottemperanza ai decreti sopra menzionati, il Ministero etermina che, gli enti del Regio esercito, si attengano, nel compilazione dei progetti di nuovi materiali, alle tabelle lite dal comitato U. N. I. M.
E pertanto dispone che i sottoelencati Uffici ed Enti si rovvedano, in ragione di almeno una copia per ciascuno, elle dette tabelle, già pubblicate, e predispongano per provedersi di volta in volta di quelle che saranno edite in avveire, rivolgendosi, per l'acquisto di tali copie, direttamente l citato Comitato:

Ispettorato dell'Artiglieria.

Ispettorato del Genio.

Direzione superiore del servizio tecnico di Artiglieria.
Direzione superiore del servizio degli specialisti del Genio.
Ispettorato tecnico automobilistico.
Stabilimenti di artiglieria.
Officine del genio militare.
Centri esperienze di artiglieria.
Officina automobilistica R. Esercito.
Reggimenti del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 493. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Tabelle graduali e numeriche di formazione di pace dell'Ispettorato delle truppe celeri.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento) — 19 luglio 1928 – Anno VI.

E' approvata la seguente tabella graduale e numerica di formazione di pace dell'Ispettorato delle truppe celeri, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 1223 del 28 maggio 1928 (circ. 399 del *giornale militare* 1928).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Tabella graduale e numerica di formazione di pace dell'Ispettorato delle truppe celeri.

Ufficiali.

Generale di brigata addetto		1	(1)
Colonnello o tenente colonnello capo ufficio		1	(1)
Ufficiali addetti	tenenti colonnelli o maggiori	3	(2)
	capitani	4	(3)
Totale ufficiali		9	

(1) - di cavalleria o dei bersaglieri.
(2) - uno dei bersaglieri, uno di cavalleria, uno d'artiglieria (specialità a cavallo o leggera autotrainata o portata).
(3) - uno dei bersaglieri, uno di cavalleria, uno delle specialità carri armati ed autoblindomitragliatrici ed uno dei bersaglieri, o di cavalleria.

Sottufficiali.

Dattilografi e scritturali	2
Totale sottufficiali . . .	2

Truppa.

Caporali maggiori o caporali:	
— dattilografi e scritturali	2
— disegnatori	1
— telefonisti	1
— ciclisti	1
Soldati:	
— telefonisti	1
— dattilografi e scritturali	2
— Ordinanze d'ufficio e ciclisti	2
Totale truppa	10

N. 494. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 luglio 1928 - Anno VI.

Sotto la data del 30 giugno u. s. è stato soppresso l'Ospedale militare secondario di Venezia.

Per la resa della gestione si costituirà in sua vece un ufficio stralcio, che cesserà di funzionare col 31 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 495. — SCUOLE MILITARI. — **Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento — 19 luglio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 187 *giornale militare* 1927, relativa alla istituzione dei corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra, si comunica che il prossimo corso applicativo avrà inizio giovedì 3 gennaio 1929 e che i tenenti colonnelli che verranno chiamati agli esperimenti

nello stesso anno 1929, potranno frequentare detto corso senza che sia, all'uopo, necessario l'inoltro di apposita domanda.

I comandi di corpo si asterranno, fino a nuovo avviso, dall'inoltrare domande di ufficiali superiori aspiranti alla ammissione al corso applicativo.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 496. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Bardature a sella da truppa.** — (Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo). — 19 luglio 1928 - Anno VI.

Il Ministero, per ragioni di unificazione, è venuto nella determinazione di mantenere in servizio due soli tipi di cavezza-briglia, e precisamente:

8ª/1760 — Cavezza-briglia da cavalleria.

8ª/1547 — Cavezza-briglia per cavallo montato di batteria.

La prima (8ª/1760) dovrà essere impiegata nelle bardature a sella da truppa, tanto per la cavalleria, quanto per i CC. RR. a cavallo; la seconda (8ª/1547), che differisce dalla precedente solo per la colorazione, dovrà continuare ad essere impiegata nelle bardature a sella da truppa per il solo servizio di artiglieria.

In conseguenza, le briglie da cavalleria mod. 916 (8ª/438) e le briglie-cavezza con redini, filetto e morso (8ª/2006) dovranno considerarsi abolite.

Le legioni dei CC. RR. segnaleranno all'arsenale R. Esercito di Torino il fabbisogno di cavezze-briglia (8ª/1760) loro occorrenti per la sostituzione delle attuali briglie-cavezza; detto stabilimento provvederà al loro allestimento e distribuzione in cambio delle briglie-cavezza (8ª/2006). A sostituzione ultimata, l'arsenale R. Esercito di Torino provvederà alla trasformazione delle briglie cavezze ricevute, in altrettante cavezze-briglia per cavallo montato di batteria (8ª/1547).

Le briglie di cavalleria Mod. 916 dovranno usarsi fino a consumazione e sostituirsi con la cavezza-briglia (8ª/1760) di mano in mano che saranno dichiarate fuori servizio.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

NOTIFICAZIONI

Si porta a conoscenza di tutti i Comandi ed Uffici interessati che la colonna 7ª (scuole allievi ufficiali di complemento) della tabella alla circoscrizione territoriale alla data del 1° luglio 1928, dovranno essere apportate le seguenti modificazioni:

1° in corrispondenza del corpo di armata di Napoli dovrà essere cancellato: « Caserta-C. Fontana »;

2° in corrispondenza del corpo di armata di Bari dovrà essere aggiunto: « Campobasso-C. Rindone ».

Sotto la data 1° luglio 1928 hanno cominciato a funzionare:

a) la direzione di artiglieria del corpo d'armata di Udine, con sede a Venezia;

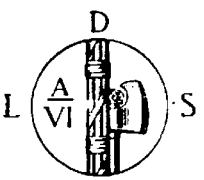
b) l'ufficio staccato di artiglieria con sede a Treviso;

c) l'ufficio stralcio della disciolta sezione staccata di artiglieria in Padova.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31, anno 1928, circolare 472, pagina 1485, in corrispondenza della 4ª brigata di fanteria, nella colonna « assegnazioni »: invece di 501, leggasi 150.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.



PREZZO L. 0,70

(4018) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

PENSA 33ª — 1928 - ANNO VI — 25 LUGLIO

onamento annuo . . . . . L. 36. —
l numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre
16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

497 - 7 giugno 1928 - Anno VI — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1536 - Indennizzo di licenziamento agli operai in servizio presso le amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 1559

498 - 14 giugno 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE - SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 1590 - Disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria . . . . . » 1561

499 - 30 giugno 1928 - Anno VI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 1565

500 - 30 giugno 1928 - Anno VI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA, — Decreto ministeriale col quale é sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 1566

501 - 26 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 1567

N. **502 – 26 luglio 1928** – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Variante al conto di costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna *Pag.* 1568

» **503 – 26 luglio 1928** – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti alla tabella n. 10 della circolare 689 *giornale militare* 1926 . . . . . » 1568

» **504 – 26 luglio 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume 1° Addestramento del pezzo – Fascicolo: Torre binata da 381/40 V , ... » 1569

» **505 – 26 luglio 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat mod. 1926 . . . . . » 1570

» **506 – 26 luglio 1928** – Anno VI — SERVIZIO TERRITORIALE. — Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi . . . . . » 1573

» **507 – 26 luglio 1928** – Anno VI — TRASPORTI. — Spedizione di materiali in conto corrente. Indicazioni da apporre sulle lettere di vettura e sulle richieste mod. 444.. . . . . » 1573

NOTIFICAZIONI . . . . . » 1575

AVVISO . . . . . » 1580

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 158

Circolare N. 497. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto 1536 - Indennizzo di licenziamento agli operai in servizio presso le amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria e autobilismo). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* 162, del 13 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo to giuridico e sul trattamento economico dei salariati lo Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, 2114;
Visto il regolamento per l'approvazione del testo unico desimo, approvato con il R. decreto 31 dicembre 1924, 2262;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, contenente me per il trattamento di quiescenza dei salariati statali;
Tenuta presente la dichiarazione XVII della Carta del voro, approvata dal Gran Consiglio fascista nella seduta 21 aprile 1927;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le fize, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli operai temporanei in servizio presso le Amministrani dello Stato spetta, all'atto del licenziamento, un inmizzo nella misura stabilita dal seguente articolo 2.
Per la liquidazione dell'indennizzo si tiene conto soltanto servizi resi in modo continuativo, con esclusione di quelche abbiano già dato luogo a liquidazione di indennità.
Con decreto dei Ministri da cui il personale dipende, da anarsi di concerto con il Ministro per le finanze, il tratamento di cui al comma precedente può essere esteso agli aricati provvisori.

Non spetta indennizzo ai salariati espulsi, a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie, e per loro volontà, nonchè a quelli il cui licenziamento sia immediatamente seguito dalla riassunzione in qualità di operai permanenti, incaricati stabili od impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 2.

L'indennizzo di cui al precedente articolo 1 è commisurato:

a una giornata di paga, per il primo anno compiuto di servizio;

a due giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti dal secondo al quarto;

a tre giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti dal quinto al dodicesimo;

a quattro giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti successivamente al dodicesimo.

Art. 3.

L'indennizzo di cui al precedente articolo 2 è dovuto anche in caso di morte del salariato e spetta alla vedova o agli orfani, con le norme degli articoli 24 e 25 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Alla liquidazione dell'indennizzo provvedono, in ogni caso, le singole Amministrazioni da cui direttamente dipendeva il salariato.

Art. 4.

L'indennizzo di cui agli articoli 14 e 15 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, è dovuto anche in caso di morte dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile e spetta alla vedova o agli orfani, secondo le norme degli articoli 24 e 25 del decreto stesso.

Art. 5.

L'art. 179 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio spettante, in complesso, alle operaie puerpere deve essere almeno di L. 100.

Le leggi sulla Cassa di maternità non sono applicabili
: operaie dello Stato.
Alle operaie giornaliere sarà corrisposto un sussidio di
ternità nella misura di L. 100 ».

Art. 6.

l presente decreto ha effetto dal giorno della sua pub-
:azione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

)rdiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
to, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
reti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
ervarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

N. 498. — DISPOSIZIONI VARIE - SCUOLE MILITARI. — **decreto-legge n. 1590 – Disposizioni relative agli studi universitari ingegneria.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1928 – Anno VI. — *Gazzetta ufficiale* n. 169, del 21 luglio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, conver-
) in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1134;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare
posizioni integrative e modificative di quelle vigenti sul-
:dinamento degli studi universitari di ingegneria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
: la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le fi-
nze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso biennale di studi propedeutici di ingegneria può essere seguito, oltre che presso gli Istituti indicati nell'articolo 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, anche presso la Regia accademia militare di artiglieria e genio di Torino.

Il primo anno del corso triennale di studi di applicazione può essere seguìto anche presso la Regia accademia navale di Livorno.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze, saranno stabilite le norme, anche di carattere complementare e integrativo, per l'istituzione ed il funzionamento del corso propedeutico presso la Regia accademia militare e del primo anno del corso di applicazione presso la Regia accademia navale; nonchè quelle transitorie occorrenti per disciplinare la carriera scolastica degli attuali allievi delle Accademie suddette e le condizioni per l'ammissione di essi e degli ufficiali provenienti dai corsi delle Accademie medesime ai corsi di applicazione.

Art. 2.

All'art. 3 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è sostituito il seguente:

« Coloro che hanno frequentato il corso biennale ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi all'esame di licenza, consistente in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturità dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione ».

Art. 3.

All'art. 4 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è sostituito il seguente:

« La Commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o del primo biennio delle Scuole di ingegneria di Milano, Torino e Genova, o del

iennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno e ell'Accademia militare di Torino; gli altri due membri del- Commissione sono designati dal Ministro per la pubblica truzione tra i professori di ruolo del corso di applicazione resso le Scuole di ingegneria ».

Art. 4.

All'art. 5 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è ggiunto il seguente comma:

« E' obbligatoria la presentazione dell'attestato di licenza er tutti gli studenti che intendano inscriversi al corso di pplicazione, qualunque sia la Facoltà o Scuola di proveienza ».

Art. 5.

All'art. 8 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è ostituito il seguente:

« Coloro che hanno seguìto l'intero corso di studi propeeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato utti gli esami di profitto, sono ammessi a sostenere l'esae di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgiento di un progetto specifico per un determinato ramo 'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una iscussione orale.

« Il relativo diploma di laurea viene conferito dalle Scuo- d'ingegneria, giusta il disposto dell'art. 4 del R. decreto settembre 1923, n. 2102.

« All'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ngegnere sono ammessi esclusivamente i laureati in ingeneria ».

Art. 6.

L'art. 10 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è brogato.

Art. 7.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e del genio, che bbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di appliazione d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseuire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti, rispetivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applica-

zione presso una Scuola d'ingegneria, previa valutazione, da parte del Consiglio della scuola stessa, dei corsi seguìti e degli esami superati.

Alle medesime condizioni possono essere inscritti in una Scuola di ingegneria gli ufficiali delle predette armi che abbiano regolarmente compiuti i corsi quadriennali dell'Accademia d'artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Regia accademia navale di Livorno, secondo l'ordinamento approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e susseguenti modifiche, e che aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti al primo anno del triennio di applicazione presso una Scuola d'ingegneria, previa valutazione, da parte del Consiglio della scuola stessa, dei corsi seguìti e delle prove superate, limitatamente però agli anni dal 1928-29 al 1930-31.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto andranno in vigore a decorrere dall'anno accademico 1928-29.

Le disposizioni di cui all'art. 5 avranno immediata attuazione; ma nelle sessioni dell'anno accademico 1927-28 l'esame di laurea in ingegneria consterà di una discussione orale su argomenti atti ad accertare la maturità scientifico-tecnica dei candidati.

Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica non oltre l'anno accademico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, o da esse diverse.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello tato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei ecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di sservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

N. 499. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - ERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col iale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le mi e munizioni.** — (Gabinetto). — 30 giugno 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINIA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un omitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1926, che designa i iembri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello PASETTI cav Antonio è nominato iembro del Comitato superiore tecnico per le armi e muni- ioni dal 1° giugno 1928, in sostituzione dell'ammiraglio i divisione FOSCHINI comm. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti er la registrazione.

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI.

N. 500. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 30 giugno 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1927, che nomina il capitano di fregata Pezza cav. Alberto membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata Pezza cav. Alberto cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni ed è sostituito, dal 16 maggio 1928, dal capitano di fregata BRIVONESI cav. Bruto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI.

N. 501. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IM·IEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni :llo Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari nerali). — 26 luglio 1928 - Anno VI.

Sono disponibili alcuni posti nel grado 12° del ruolo del rsonale delle Ragionerie centrali (unica sede: Roma), nel ruolo degli ufficiali di ragioneria della Intendenza di nanza (Gruppo C.) spettanti, a norma delle vigenti dispo·zioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra ed sottufficiali che hanno chiesto di aspirare, e siano stati conosciuti idonei, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*, l R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei ttufficiali, sostituito con l'articolo 1 del R. decreto-legge giugno 1927, n. 1037.

Gli aventi diritto, che intendano concorrere a tali im·eghi, dovranno presentare, non oltre il 15 agosto 1928 ap·sita domanda su carta bollata da L. 3, indicando, nella edesima, gli impieghi ai quali desiderano concorrere, av·rtendo che, per l'impiego di ufficiale di ragioneria delle ntendenze di finanza, gli aspiranti dovranno dichiarare di sere disposti ad accettare qualsiasi destinazione.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttaente a questo Ministero (Direzione generale personali ci·li e affari generali) corredate dalle copie dei documenti atricolari (civili e militari per gli applicati) e da quelli ratterstici, e da una dichiarazione dell'autorità militare dicante gli assegni in godimento, e cioè: decorrenza; sti·ndio (annuo lordo) o paga giornaliera; indennità caro veri mensile lorda; altri eventuali assegni di carattere ntinuativo.

La presente vale come notificazione a tutti gli interes·ti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 502. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Variante al conto di costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 26 luglio 1928 - Anno VI.

E' approvata la seguente variante al conto di costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna di cui alla circolare n. 115 del *giornale militare* c. a.:

Invece di:

Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	12,00
Prezzo di costo	»	216,98
Prezzo di conteggio	»	217,00

Leggasi:

Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	13,25
Prezzo di costo	»	218,23
Prezzo di contaggio	»	218,25

Conseguentemente il prezzo del categorico n. 28 della seconda categoria sezione *A.* del Nomenclatore dei materiali dei Servizi logistici rimane fissato in L. 218,25.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 503. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Varianti alla tabella n. 10 della circolare 689 *giornale militare* 1926.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 26 luglio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero, valendosi della facoltà di cui all'avvertenza C della tabella 10 della circolare 689 *giornale militare* 1926, determina che alla tabella stessa vengano apportate le seguenti varianti:

1. — Di contro ad « uffici revisione e contabilità di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia, del comando militare della Sardegna e del comando generale dell'arma

i CC. RR. »,porre, nella colonna 1ª (colonnelli), il n. 1, nella colonna 2ª (ten. colonnelli), sostituire il n. 12 col 11.

2. — Di contro a « Istituto geografico militare», cancel·e il n. 1 nella colonna 1ª (colonnelli) e porre il n. 1 nelcolonna 2ª (ten. colonnelli).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 504. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento 'artiglieria - Volume 1° Addestramento del pezzo - Fascicolo: re binata da 381/40 V.** — (Gabinetto - Ufficio Coordina-nto). — 26 luglio 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata l'istruzione : Addestramento dell'ar-lieria - Vol. I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: rre binata da 381/40 - V - Parte 2ª: Servizio della torre. Detta pubblicazione sarà diramata a cura del Ministero fficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio distribuzione:

lcio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
lcio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Prin-cipe di Piemonte	»	1
nistero della guerra - Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	2
nistero della guerra - Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	2
greteria della Commissione suprema di difesa . .	»	1
lcio di S. E. il Capo di S. M. Generale	»	1
nando del corpo di S. M.	»	10
lcio del capo di S. M. della R. Marina	»	1
lcio del capo di S. M. della R. Aeronautica . . .	»	1
lcio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
nistero delle colonie	»	6
ettorato dell'artiglieria	»	2
ezione superiore del servizio tecnico di artiglieria .	»	2
nandi di corpo d'armata	»	2
nando militare della Sicilia	»	2
nando militare della Sardegna	»	2
nandi di divisione	»	1

Biblioteca centrale militare	copie	1
Biblioteca di presidio	»	1
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna.	»	2
Comandi di reggimento da costa (1° e 3°)	»	12
Comando del 2° reggimento da costa	»	30
Direzioni di artiglieria	»	1

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 4.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 505. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat mod. 1926.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 26 luglio 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata l'istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat mod. 1926.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio del Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del Primo Aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	5
Direzione generale genio	»	2
Direzione generale servizi logistici	»	2
Divisione educazione fisica e scuole	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Servizio ippico e veterinario	»	1

greteria Commissione suprema di difesa	copie	2
cio di S. E. il capo di S. M. Generale	»	2
nando del corpo di Stato Maggiore	»	50
cio del capo di S. M. della R. Marina	»	2
cio del capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
cio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	2
istero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
greteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
nandi designati d'armata	»	2
ettorati delle truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	5
ezione superiore del servizio tecnico di artiglieria (compresi gli stabilimenti)	»	10
ezione superiore degli specialisti del genio	»	2
mando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
mando generale R. Guardia di finanza	»	2
mandi di corpo d'armata	»	5
mando militare della Sicilia	»	5
mando militare della Sardegna	»	5
mando di divisione	»	5
mando truppe Tripolitania ed Enti dipendenti	»	200
mando truppe Cirenaica ed Enti dipendenti	»	160
mando truppe Eritrea ed Enti dipendenti.	»	106
mando truppe Somalia ed Enti dipendenti	»	106
mandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
mandi del genio di corpo d'armata e delle isole	»	2
idetti e missioni militari all'estero	»	1
ovveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

omando scuola di guerra	»	5
omando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	30
omando R. accademia fanteria e cavalleria	»	10
omando R. accademia artiglieria e genio	»	10
omando scuola d'applicazione di fanteria	»	10
omando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
omando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
omando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
omando scuola allievi ufficiali di complemento	»	5
omando scuola allievi sottufficiali	»	5
omando collegio militare	»	5

Arma di fanteria (di linea, bersaglieri ed alpini).

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Arma di cavalleria.

Comando superiore	»	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	5

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Distretti e centri automobilistici.

Comando distretto	»	1
Comando compagnia distrettuale	»	1
Comando centro automobilistico	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena	»	2
Comando di compagnia di disciplina	»	1
Comando di reclusorio militare	»	1
Comando carcere militare	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto della istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

. 506. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Date anniversarie ıtti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle ɛ armi e corpi.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — uglio 1928 - Anno VI.

lla circolare n. 277 del *giornale militare* 1925 la dicitura ɾ. 1152):

« 28° reggimento fanteria

ata da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Presa di Gorizia) »

è sostituita dalla seguente:

« 28° reggimento fanteria

ata da commemorarsi: 23 luglio 1866 (Combattimenti di go e Levico) ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

. 507. — TRASPORTI. — **Spedizione di materiali in conto cor-**
. Indicazioni da apporre sulle lettere di vettura e sulle richieste .444. — (Direzione generale servizi logistici). - 26 luglio 1928-o VI.

uesto Ministero ha rilevato che alcuni enti militari non ongono sulle lettere di vettura e sulle richieste mod. 444, satta denominazione dei materiali o delle merci che spe-ono.

ıle inesattezza rende impossibile una precisa valutazione ammontare dei trasporti che l'Amministrazione ferro-ia esegue per conto di quella della guerra, ed è perciò ssario che essa venga senz'altro evitata.

ɛrtanto, si invitano tutti gli enti dipendenti a specifi-, sulle lettere di vettura e sulle richieste mod. 444, i ɛriali o le merci che spediscono, secondo le denomina-i stabilite dalle « Condizioni e tariffe per i trasporti ɛ cose » — visibile presso le stazioni ferroviarie — o, ıto meno, secondo quelle dei nomenclatori dell'Ammi-ɛazione militare.

Si aggiunge che questo Ministero, per ragioni di bilancio, dovrà procedere, in contraddittorio con quello delle Comunicazioni, ad un esperimento di tassazione, che sarà eseguito sulla base dei documenti di spedizione relativi ai trasporti che saranno effettuati dal 15 agosto al 15 settembre 1928, e dal 1° al 31 gennaio 1929.

E' perciò necessario che tutti gli enti dipendenti si attengano sin d'ora scrupolosamente alla disposizione di cui sopra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 luglio 1928 - Anno VI.

ncia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
dria..	Il comune di Varengo è aggregato a quello di Gabbiano.	n. 1362 31 maggio 1928	153
	I comuni di Corsione e Villa San Secondo sono riuniti in unico Comune con capoluogo Villa e denominazione « Villa Corsione ».	n. 1361 31 maggio 1928	153
	I comuni di Ponzano Monferrato e di Salabue sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Ponzano-Monferrato ».	n. 1528 21 maggio 1928	163
l.....	I comuni di Mergo e Rosora sono riuniti in unico Comune con capoluogo nella frazione Angeli e denominazione « Rosora-Mergo ».	n. 1515 31 maggio 1928	162
.....	I comuni di Mazzè e Villareggia sono riuniti in unico Comune denominato « Mazzè ».	n. 1360 31 maggio 1928	153
no....	I comuni di Endine, Pian Gaiano e Ranzanico sono riuniti in unico comune denominato « Endine Gaiano » con capoluogo in località Casotto di Ranzanico.	n. 1519 7 giugno 1928	163
	I comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello e Spinone sono riuniti in unico Comune denominato « Spinone dei Castelli » con capoluogo Spinone.	n. 1521 7 giugno 1928	163
.....	Il comune di Castrezzone è aggregato a quello di Muscoline.	n. 1511 31 maggio 1928	162

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Brescia.....	I comuni di Corticelle Pieve e Quinzanello sono aggregati al comune di Dello.	n. 1512 31 maggio 1928	162
	Il comune di Maderno e Toscolano sono riuniti in unico Comune denominato « Toscolano-Maderno ».	n. 1527 14 giugno 1928	163
Cagliari.....	I comuni di Goni e di San Basilio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Basilio ».	n. 1513 31 maggio 1928	162
Chieti.....	Il comune di Fallascoso è aggregato a quello di Torricella Peligna.	n. 1358 31 maggio 1928	153
Como.....	I comuni di Careno e di Nesso sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Nesso ».	n. 1363 31 maggio 1928	153
	Il comune di Maggianico è aggregato a quello di Lecco.	n. 1365 31 maggio 1928	153
	I comuni di Plesio e di Breglia sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Plesio ».	n. 1366 31 maggio 1928	153
	I comuni di Imbersago, Paderno d'Adda e Robbiate sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Robbiate ».	n. 1514 31 maggio 1928	162
	I comuni di Carcano e Vill'Albese sono riuniti in unico Comune denominato « Albavilla » con capoluogo Vill'Albese.	n. 1526 14 giugno 1928	163
Cosenza.....	I comuni di Fagnano Castello, Malvito e Santa Caterina Albanese, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Fagnano Castello ».	n. 1357 31 maggio 1928	153
	I comuni di Cervicati e San Marco Argentano sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « San Marco Argentano ».	n. 1506 31 maggio 1928	162

la	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
....	I comuni di Ruffia e Scarnafigi sono riuniti in unico Comune denominato « Scarnafigi-Ruffia » con capoluogo a Scarnafigi.	n. 1505 31 maggio 1928	162
	I comuni di Pietraporzio e Sambuco sono riuniti in unico Comune denominato « Sambuco-Pietraporzio » con capoluogo Sambuco.	n. 1525 7 giugno 1928	163
....	I comuni di Credera e Rubbiano sono riuniti in unico Comune denominato « Credera-Rubbiano » con capoluogo Credera.	n. 1518 7 giugno 1928	163
....	I comuni di Dol-Ottelza, Locavizza di Aidussina, Planina, Sturia delle Fusine e Ustie sono aggregati a quello di Aidussina.	n. 1510 31 maggio 1928	162
	Il comune di Sebrèglie è aggregato a quello di Cerchina.	n. 1520 7 giugno 1928	163
.....	I comuni di Mendatica e Montegrosso Pian Latte sono riuniti in unico Comune denominato « Mendatica-Montegrosso » con capoluogo Mendatica.	n. 1359 31 maggio 1928	153
.....	I comuni di Camigliano e Pastorano sono riuniti in unico Comune denominato « Camigliano » con capoluogo a Pastorano.	n. 1400 31 maggio 1928	154
.....	Il comune di Cuzzago è aggregato a quello di Premosello.	n. 1503 31 maggio 1928	162
	I comuni di Anzola D'Ossola e di Migiandone sono aggregati al comune di Ornavasso.	n. 1516 31 maggio 1928	163

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Novara.....	I comuni di Fomarco e Rumianca sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pieve Vergonte ».	n. 1524 7 giugno 1928	163
	Il comune di Tappia è aggregato a quello di Villadossola.	n. 1529 14 giugno 1928	163
	I comuni di Cimamulera, Pallanzeno e Piedimulera sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Piedimulera ».	n. 1539 14 giugno 1928	163
Pavia.....	I comuni di Castellaro de' Giorgi e Torre Beretti sono riuniti in unico Comune denominato « Torre Beretti e Castellaro » con capoluogo Torre Beretti.	n. 1509 31 maggio 1928	162
R. Calabria..	I comuni di Caraffa del Bianco Casignana. Samo e San'Agata del Bianco sono riuniti in unico Comune denominato « Samo di Calabria ».	n. 1504 31 maggio 1928	162
Savona.....	Il comune di Rocchetta Cengio è aggregato a quello di Cengio.	n. 1364 31 maggio 1928	153
	Il comune di Biestro è aggregato a quello di Pallare.	n. 1507 31 maggio 1928	162
Torino.....	I comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Gassino e San Raffaele e Cimena sono riuniti in unico Comune con capoluogo Gassino.	n. 1523 14 giugno 1928	163
Treviso.....	Il comune di Refrontolo è aggregato a quello di Pieve di Soligo.	n. 1502 31 maggio 1928	162

ncia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
...	I comuni di Ivano Fracena, Samone, Scurelle, Spera e Villa Agnedo sono aggregati al comune di Strigno.	n. 1508 7 giugno 1928	162
	I comuni di Calavino e Lasino sono riuniti in unico Comune con capoluogo Lasino e con denominazione « Madruzzo ».	n. 1522 7 giugno 1928	163
.....	Il comune di Veccana è aggregato a quello di Castello Valtravaglia che assume la denominazione di « Castelveccana ».	n. 1517 7 giugno 1928	163

3. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti ialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano te in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto ilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provin· leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

Il R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi dal o giugno al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui ll'art. 44 della legge 11 marzo 1926 su l'ordinamento del R. Esercito ubblicato nel *giornale militare* dispensa 26 del 1928, a pag. 1152, è tato registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1928 - Guerra - Registro 24, foglio 71.

AVVISO

E' stata pubblicata, edita dalla Casa Editrice cav. E. Schioppo, Torino, con la 2ª serie dei *Breviari* SCHIOPPO

LA GUERRA NEI SECOLI XVIII E XIX

del generale di brigata *Arturo Vacca Maggiolini.*

L'opera si compone di 2 volumi di complessive 1200 pagine, con atlante annesso.

Il costo dell'intera opera è di L. 50.

Le richieste di acquisto, accompagnate dal relativo importo, dovranno essere rivolte alla *Casa Editrice cav. Enrico Schioppo* - vicolo Benevello in via Giuseppe Verdi - Torino (112).

Per gli ufficiali, i corpi sono autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'art. 74, lettera *C* del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, anticipando la spesa che sarà poi ritenuta ratealmente agli ufficiali.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 17, anno 1928, circolare 260:

A pagina 721, nona riga, invece di: artiglieria da campagna, leggasi: artiglieria da montagna.

Dispensa 28, anno 1928, circolare 430:

A pagina 1311, terz'ultima riga, invece di: 145, leggasi: 144.

Dispensa 29, anno 1928, circolare 434:

A pag. 1319, 9ª riga, sostituire la dicitura della lettera *e)* con la seguente:

lettera *e)* calzatura. Armi apiedi e servizi: calzettoni di lana cachi e scarpe di cuoio naturale. Armi a cavallo e su automezzi: gambali e scarpe di cuoio naturale;

lettera *f)* armamento: cartuccera o sciabola, o bandoliera e sciabola, a seconda dell'arma, servizio e specialità.

A pag. 1323, n. 29, dopo il 1° comma: Cordelline. Sono portate con la grande uniforme, ecc. aggiungere: per i militari dei CC. RR. si applicano nel modo prescritto per i medesimi in Italia.

PREZZO L. 0,60

(4188) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA
DELLA GUERRA 1584
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1928 - ANNO VI — 3 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Il numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 508 - 25 luglio 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale riflettente la nomina del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 1583

» 509 - 19 luglio 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale - Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma. . . . . » 1584

» 510 - 26 luglio 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali. . . . . » 1587

» 511 - 27 luglio 1928 - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio . . . . . » 1588

» 512 - 2 agosto 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste. . . . » 1589

» 513 - 2 agosto 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi . . . . . » 1590

LIBRERIA DELLO STATO

N. 514 – 2 agosto 1928 – Anno VI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i Podestà . . . . . *Pag.* 1590

» 515 – 2 agosto 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale di Roma . . . . . » 1591

» 516 – 3 agosto 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impiego tattico della Divisione . . . . . » 1593

» 517 – 2 agosto 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo . . . . . » 1596

» 518 – 2 agosto 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Mense allievi ufficiali di complemento » 1598

» 519 – 2 agosto 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi di cessione e di addebito delle derrate . . . . . » 1599

» 520 – 2 agosto 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria (bozze di stampa) – Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Testo e tavole (bozze di stampa) . . . . . » 1600

ircolare N. 508. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL RVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale ttente la nomina del presidente del Tribunale speciale per la difesa o Stato.** — (Gabinetto). — 25 luglio 1928 - Anno VI. — *zzetta ufficiale* n. 176, del 30 luglio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvenenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 7, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per ttuazione della predetta legge;

Visto il decreto Ministeriole 4 gennaio 1927, relativo alla tituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

l luogotenente generale della M.V.S.N. Cristini on. avv. ido, è nominato presidente del Tribunale speciale per la esa dello Stato, in sostituzione del defunto generale di pò di armata S. E. Sanna cav. Carlo.

l presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma addì, 25 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 509. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale – Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 19 luglio 1928 – Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 10 e 17 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, concernente la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma;

Ritenuta la necessità di coprire il posto di direttore tecnico della sezione magistrale di scherma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma di cui agli articoli 10 e 17 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circolare 90 *giornale militare* corrente anno).

Al concorso possono partecipare i maestri civili di scherma del ruolo del Ministero della guerra ed i sottotenenti maestri di scherma del R. Esercito che rivestano tale grado alla data del presente decreto.

Art. 2.

Le domande dei maestri di scherma che intendono partecipare al concorso, compilate su carta da bollo da L. 3 e indirizzate al Ministero della Guerra, dovranno essere presentate improrogabilmente al comandante del corpo entro il 15 agosto p. v., insieme con i titoli che gli aspiranti ritengano di esibire, e che riguardino in massima studi, lavori o pubblicazioni sull'arte della scherma.

Le istanze medesime saranno dai comandi di corpo rimes- pel tramite gerarchico al Ministero (Direzione generale rsonali civili e affari generali) in modo che vi giungano n oltre il 31 agosto p. v.

Art. 3.

Le autorità gerarchiche, nel trasmettere le domande, esprieranno il loro parere in separati rapporti, relativamente le qualità fisiche, intellettuali e morali dei concorrenti, rnendo insieme indicazioni circa la considerazione goduta gli aspiranti nell'ambiente schermistico, sì da mettere luce il necessario ascendente per aspirare alla speciale ca- a.

Art. 4.

L'esame delle domande e dei titoli è devoluto ad una Commissione che sarà costituita nel modo seguente:

un ufficiale generale designato dal Ministero;

il capo della Divisione educazione fisica e scuole;

un ufficiale superiore del R. Esercito;

un capitano addetto alla scuola centrale di educazione ica disimpegnerà le funzioni di segretario senza voto.

La commissione, presi in esame i titoli pervenuti, sottorrà i candidati ai seguenti esperimenti, che avranno svolmento presso la scuola centrale di educazione fisica in Roa (Farnesina) in epoca che la commissione stessa determinerà:

a) svolgimento di una lezione teorico-pratica impartita maestri di scherma;

b) correzione di una lezione svolta ad allievi;

c) assalto accademico con un altro maestro in una delle e armi, a scelta della Commissione;

d) interrogazioni varie attinenti alla teoria della herma.

Art. 5.

Al termine degli esperimenti la commissione, tenendo con- dei titoli anzidetti, delle qualità fisiche, morali ed intelttuali, e dell'esito degli esperimenti, formerà una graduaria con un massimo di 20 punti, attribuendo da 0 a 10

punti per i risultati degli esperimenti e da 0 a 10 punti per il complesso dei titoli presentati e delle qualità possedute dai candidati.

A parità di media fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) i feriti in combattimento, purchè in possesso dell'indispensabile idoneità fisica;

b) gl'insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) i più anziani di età.

La graduatoria sarà rimessa al Ministero per l'approvazione.

Art. 6.

Il Ministero, si riserva la facoltà di non addivenire alla nomina, qualora, a suo insindacabile giudizio, non riconosca alcuno dei candidati meritevoli di coprire il posto meno a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1928 - Anno VI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1928 - *Anno VI Guerra, registro n.* 28, *foglio n.* 437.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Norme esecutive.

1. — A sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, il maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma è assegnato al grado 9° gruppo B della Tabella annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ad esso è affidata la direzione tecnica della sezione magistrale di scherma, sotto la dipendenza diretta del comandante della

uola di educazione fisica, verso il quale è responsabile del- indirizzo e dell'andamento dell'istruzione della scherma detto istituto.

Al suddetto maestro direttore può essere affidata la di- zione dell'insegnamento della scherma, agli ufficiali e sot- fficiali dei corsi che si svolgono presso la scuola centrale educazione fisica.

2. — L'ufficiale generale e l'ufficiale superiore del Regio sercito che dovranno far parte della commissione di cui al 4 del sopra riportato decreto Ministeriale vengono desi- ati nella persona del:

generale di brigata BASTICO cav. uff. Ettore;

tenente colonnello del reggimento piemonte reale ca- lleria BITOSSI cav. Gervasio.

3. — Il termine, per la presentazione delle domande di rtecipazione al concorso, è prorogato al 30 agosto p. v., ello di trasmissione al Ministero da parte dei comandi di rpo, al 10 settembre p. v.

Roma, addì 26 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 510. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - si per allievi sottufficiali. — (Direzione generale leva, sottuf- ali e truppa). — 26 luglio 1928 – Anno VI.

A parziale modificazione di quanto è stabilito al n. 11 la circolare 22 del *giornale militare* del corrente anno, esto Ministero determina che gli aspiranti allievi sottuf- ali ammessi ai corsi, da iniziarsi il 1° novembre p. v., avrebbero dovuto aver luogo presso i reggimenti Savoia alleria, cavalleggeri di Alessandria e cavalleggeri di Fi- ze, presso i centri automobilistici di Milano e di Roma resso la compagnia di sussistenza di Milano, siano as-

segnati, invece che agli enti in parola, rispettivamente ai seguenti enti, presso i quali dovranno svolgersi i corsi predetti:

cavalleggeri Vittorio Emanuele II (Voghera), cavalleggeri di Saluzzo (Pordenone), cavalleggeri di Aosta (Ferrara), centro automobilistico di Alessandria, centro automobilistico di Bologna, scuola allievi sottufficiali di Caserta (Casagiove).

I comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione dovevano svolgersi i corsi — ora mutati di sede — cureranno che gli aspiranti allievi sottufficiali siano informati del nuovo ente a cui dovranno presentarsi per frequentarvi il relativo corso. I comandi in parola, inoltre, trasmetteranno a quelli nel cui territorio si svolgeranno i corsi summenzionati un elenco nominativo degli aspiranti ammessi a frequentare tali corsi, nonchè i documenti che concernono detti aspiranti.

Coll'occasione, si avverte che, come fu già disposto colla circolare 260 del *giornale militare* c. a., fino al 30 settembre 1928 potranno essere accettate le domande d'ammissione ai corsi allievi sottufficiali del 1° novembre p. v., limitatamente alle specialità: fanteria di linea, bersaglieri, alpini ed artiglieria da montagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 511. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 luglio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 18 marzo 1928 - Anno VI, n. 742;

Decreta:

La Commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definiti-

ıente agli specialisti del genio e proporre quali di essi sano ottenere tale assegnazione è così costituita:

ienerale di brigata GUIDETTI comm. Angelo - Ispettore genio, *presidente;*

laggior generale GUASCO comm. Giuseppe - Direttore eriore servizi specialisti del genio, *membro;*

laggior generale PRANPOLINI cav. uff. Demetrio - Adto alla Direzione superiore servizio specialisti del genio, *mbro;*

/ice segretario Ministero guerra ALLARI dott. Costan- *segretario.*

l presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti · la registrazione.

Roma, 27 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 512. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **mmissione alle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — gosto 1928 - Anno VI.

In relazione all'articolo 68 del Regolamento per l'ammiıtrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che con deto n. 1034 del 21 giugno 1928, il signor CESARI Pompidi Ugo, residente in *Verona,* Corso Vittorio Emanuele, 50, è stato riammesso a concorrere alle forniture dello ato, dalle quali era stato escluso con decreto ministeriale 60 in data 30 novembre 1914.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 513. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 2 agosto 1928 - Anno VI.

Si riportano qui di seguito, per norma degli enti interessati, i cambiamenti verificatisi negli agenti rappresentanti della R.O.M.S.A. (Raffineria Olii Minerali Società Anonima) Fiume, per il rifornimento degli Olii lubrificanti auto, giusta la circolare 439 del *giornale militare*, Dispensa 29ª del 30 giugno c. a.

A tali nuovi depositi rifornitori gli enti prelevatari dovranno d'ora innanzi rivolgere le proprie richieste:

Padova - *Aldo Albertazzi* - Via degli Zabarella, 16 - Deposito Magazzini raccordati Altichiero.
Udine - *Lorenzo Cita* - Via dei Teatri, 17.
Messina - *Lorenzo Cuzzo Crea* - Viale S. Martino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 514. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i Podestà.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 2 agosto 1928 - Anno VI.

Il Ministero delle comunicazioni informa che con la legge 14 giugno 1928, n. 1394, in vigore dal 19 luglio u. s., sono state emanate nuove norme per il carteggio che i Podestà scambiano sia nei rapporti fra loro che con gli uffici statali a totale carico dell'Erario.

In base a tali norme è ammesso alla esenzione di tassa il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, indirizzato ai podestà dalle amministrazioni centrali e dalle autorità ed uffici statali a totale carico dell'Erario che esercitino la la loro competenza o giurisdizione nel territorio dei rispettivi comuni.

E' ammesso, invece, alla riduzione a metà delle tasse rmali, (escluse però quelle di raccomandazione, assicuione, espresso, posta pneumatica e posta aerea) il carigio ufficiale, regolarmente contrassegnato, che i podestà scambiano tra loro o che essi indirizzano a *qualunque* icio statale a totale carico dell'Erario. La francatura del teggio ufficiale spedito dai podestà è, però, obbligatoria, ertanto, ove non sia regolarmente francato, non ha corso a restituito ai mittenti.
Le presenti disposizioni abrogano tutte le precedenti in teria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 515. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 50 uffili in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 ago- 1928 - Anno VI.

Il Ministero ha stabilito di ammettere 50 ufficiali in S. E. al corso di cutura coloniale, della durata di mesi 5, e avrà inizio il 6 novembre 1928, presso l'Istituto Colole Fascista di Roma.
Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda carta da bollo da L. 3) e che, oltre ad assoggettarsi al gamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seenti condizioni:

1. — Rivestano il grado da tenente a maggiore incluso.

2. — Siano in possesso della licenza di liceo o di istito tecnico o di titoli equivalenti.

3. — Abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali itudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano oscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e strere.
Inoltre, a parità delle altre condizioni, la frequenza ai rsi di che trattasi sarà titolo di preferenza per l'invio gli ufficiali in colonia.

Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

Durante il corso degli ufficiali rimarranno effettivi ai reggimenti, depositi o direzioni di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal Comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso non percepiranno alcuna diaria od indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il giorno 5 novembre p. v. e saranno tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione di lire 90 e di lire 10 per tassa di esami, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'Istituto coloniale fascista (via Giustiniani n. 5, Roma, 119), all'inizio del corso.

Nessun ufficiale, senza gravi giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali; sarà senz'altro rinviato al corpo dal comando della divisione militare di Roma, chi per profitto e disciplina lascerà a desiderare, senza che perciò abbia diritto alla restituzione della tassa pagata.

Il suddetto comando nel segnalare a questo Ministero tale provvedimento proporrà anche le sanzioni disciplinari che riterrà opportune.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'Istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferma coloniale e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare scuole militari se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) Geografia delle colonie italiane;

b) Storia antica ed archeologia delle colonie italiane;

c) Storia della colonizzazione moderna e delle Colonie Italiane;

d) Legislazione coloniale italiana;
e) Nozioni di istituzioni islamiche;
f) Cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;
g) Nozioni di arte militare coloniale;
h) Nozioni di igiene coloniale;
i) Condizioni economico-commerciale delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a musei, biblioteche, ecc.

Il Ministero si riserva di escludere gli ufficiali delle armi, corpi o specialità ove esistano deficienze di organico.

I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il giorno 30 settembre p. v., al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.

Il Ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 516. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per l'impiego tattico della Divisione.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 agosto 1928 - Anno VI.

Sono state pubblicate le *Norme per l'impiego tattico della Divisione* - Edizione 1928.

Saranno diramate a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	15
Direzione generale personale ufficiali	»	10
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	6
Direzione generale servizi logistici	»	4
Direzione generale sanità militare	»	3
Centro chimico militare	»	3
Servizio ippico e veterinario	»	2
Commissione suprema di difesa	»	2

Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore generale	copie	2
Comando del corpo di Stato Maggiore	»	100
Ministero della R. marina (Gabinetto)	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della Marina	»	2
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto)	»	2
Ufficio del capo di S. M. dell'aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia.	»	10
Comando militare della Sardegna	»	10
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	10
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Comando generale arma CC. RR. (compresi comandi di zona e di legione dell'Arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e Missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi del genio di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Direzione d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	20
Comando scuole centrali	»	20
Comando scuola centrale di fanteria	»	10
Comando scuola centrale d'artiglieria	»	10
Comando scuola centrale del genio	»	5
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	10

omando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	copie	10
omando scuola di fanteria	»	10
omando scuola di cavalleria	»	5
omando scuola di sanità militare	»	2
omando scuola di tiro artiglieria	»	2
omando scuole allievi ufficiali di complemento	»	2
omando scuole allievi sottufficiali	»	2
omando collegi militari	»	2
omando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Arma di fanteria.

omando di brigata	copie	1
omando di reggimento	»	2
omando di deposito	»	1
omando di battaglione	»	1
omando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

omando superiore di cavalleria	copie	1
omando di reggimento	»	2
omando di deposito	»	1
omando di gruppo	»	1
omando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento e di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Centri automobilistici.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di compagnia	»	1

Distretti, gruppo chimico, servizio automobilistico.

Comando distretto	copie	1
Gruppo chimico	»	1
Officina automobilistica R. Esercito	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	copie	1
Associazione Nazionale ufficiali in congedo	copie	2

L'ufficio di pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 7.00.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 517. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 2 agosto 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle circolari 370 del *giornale militare* 1921 e 304 del *giornale militare* 1922, avrà luogo anche nell'anno corrente presso l'Ispettorato tecnico automobilistico in Torino un corso superiore automobilistico per ufficiali in S.P.E.

1. — Detto corso avrà inizio il 20 ottobre 1928 e terminerà il 30 aprile 1929, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. — Prenderà parte al corso un numero massimo di 32 ufficiali, scelti da questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo

armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna in conformità di quanto è detto al successivo comma 3. Detti ufficiali saranno così ripartiti:

3 Ufficiali superiori di Stato Maggiore.

15 Maggiori o capitani complessivamente appartenenti corpi delle varie specialità di artiglieria aventi in organico automezzi.

1 Maggiore o capitano del reggimento pontieri e lagunari el genio.

2 Ufficiali del reggimento carri armati.

7 Maggiori o capitani dei centri automobilistici.

4 Maggiori o capitani delle varie armi da destinarsi ai entri automobilistici.

3. — I prefati comandi di corpo d'armata e delle Isole roporranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) non iù tardi del 5 settembre p. v., il nome di un ufficiale da mmettere al corso di cui sopra per ciascuna delle unità lipendenti delle seguenti armi, corpi e specialità:

Reggimenti artiglieria pesante campale;
Reggimenti artiglieria pesante;
Centri artiglieria controaerei;
Reggimento genio pontieri e lagunari;
Centri automobilistici;

arà altresì segnalato il nome di un maggiore o capitano appartenente ad una delle varie armi (fanteria, cavalleria, genio) ed il nome di due ufficiali del reggimento carri armati.

Dovrà inoltre essere segnalato per ciascuna delle unità lipendenti (ad eccezione dei centri automobilistici) il nome legli ufficiali che hanno già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Gli ufficiali superiori di Stato Maggiore verranno designati dal comando del corpo di Stato Maggiore.

4. — Nel formulare le proposte di cui sopra dovrà essere data la preferenza agli ufficiali che ne facciano domanda, tenendo presente che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie superiori (istituto o liceo) o

istituto equipollente. Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

Gli ufficiali proposti dovranno avere la classifica almeno di buono con tre.

5. — I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati nel *giornale militare*.

6. — Al termine del corso il comando del corpo d'armata di Torino, cui è affidata l'alta vigilanza del corso stesso, riferirà a questo Ministero, (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo e Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento) sullo svolgimento e sui risultati ottenuti.

7. — Al termine del corso gli ufficiali allievi dovranno rientrare ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, ad eccezione dei 4 delle varie armi, i quali, se idonei, saranno trasferiti nei centri automobilistici.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 518. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Mense allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 agosto 1928 - Anno VI.

Le scuole allievi ufficiali di complemento sono autorizzate a disporre, per i corsi che si inizieranno il 1° agosto c. a. e il 15 gennaio 1929 (circolare 288 *giornale militare* c. a.), la gestione diretta delle mense, da tenersi con le modalità in vigore.

La quota delle somministrazioni straordinarie, in aumento alla razione normale, previste dal n. 7 della circolare 137 *giornale militare* s. a., è fissata in L. 0.68 e però, tenuto conto del costo della razione ordinaria in L. 3.877, la quota complessiva giornaliera per convivente sarà di L. 4.55.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 519. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi di ssione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi ıgistici). — 2 agosto 1928 - Anno VI.

Dal 1° luglio c. a., le cessioni dei generi, nei casi in cui ɔno consentite dalle disposizioni in vigore, e gli eventuali ddebiti nei casi di perdite ed avarie dei generi stessi non iustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuate i prezzi seguenti:

nice correttivo dell'acqua al litro	L.	12 —
vena al q.le	»	105 —
acao al kg.	»	11 —
affè crudo al kg.	»	23 —
affè tostato al kg	»	27.60
arne congelata al kg.	» (1)	4.50
onserva di pomodoro (concentrato doppio in scatole da 1.5 e 10 kg.) al kg.	»	2.90
rusca e cruschello al q.le	»	65 —
arina per pane all'83 % al q.le	» (2)	160 —
ieno al q.le	»	65 —
ormaggio (grana) al kg.	»	17.70
alletta al kg.	»	2.15
rano al q.le	» (2)	130 —
ardo nazionale al kg.	»	9.60
ane per razione da grammi 70, raz.	»	1 —
aglia mangiativa e da lettiera al q.le	»	25 —
asta al kg.	»	2.60
iso al kg.	»	2 —
catolette di carne bovina fabbricazione nazionale od estera, l'una	»	3.50
ucchero comunè al kg.	»	6.90

(1) Vale anche per l'assunzione in carico.
2) Vale per i soli addebiti.

Per le cessioni i prezzi s'intendono franco al magazzino love i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi al-ro titolo sono a carico dei cessionari.

Negli eventuali addebiti di generi che non siano sopra spe-ificati sarà applicato il prezzo di costo.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali, che ne hanno diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

Le precedenti circolari relative ai prezzi di cessione viveri ed addebiti s'intendono abrogate e sostituite dalla presente.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal Ministro, una copia della presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 520. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria (bozze di stampa) — Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria - Testo e tavole - (bozze di stampa).** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 agosto 1928 - Anno VI.

Sono state pubblicate le seguenti istruzioni:

Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 *per fanteria* (Bozze di stampa). — *Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da* 65/17 *per fanteria - Testo e tavole* - (Bozze di stampa).

Dette pubblicazioni saranno diramate a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	3
Direzione generale personale ufficiali	»	1
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale genio	»	1

nando del Corpo di S. M.	copie	10
ettorato dell'artiglieria	»	30
ettorato delle truppe celeri - truppe alpine - del genio e tecnico automobilistico	»	1

Comandi.

comandi designati d'armata	copie	1
comandi di corpo d'armata	»	1
comando militare della Sicilia	»	1
comando militare della Sardegna	»	1
comandi di divisione	»	1

Scuole militari:

comando scuola di guerra	copie	4
comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	10
comando Regia accademia di fanteria e cavalleria . .	»	4
comando Regia accademia di artiglieria e genio . .	»	4
comando scuola di applicazione di fanteria . . .	»	2
comando scuola di applicazione di cavalleria . .	»	2
comando scuola di tiro d'artiglieria	»	1
comandi scuole allievi ufficiali di complemento . .	»	1
comandi scuole allievi sottufficiali	»	1
comandi collegi militari	»	1

Arma di fanteria:

comandi di brigata	copie	1
comandi di reggimento granatieri e fanteria di linea	»	6
comandi di reggimento bersaglieri e alpini . . .	»	1

Arma di cavalleria:

nandi superiori di cavalleria	copie	1

Arma di artiglieria:

comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna . . .	copie	1
comandi di reggimento di artiglieria da campagna .	»	6
e direzioni di artiglieria	»	1

Carri armati:

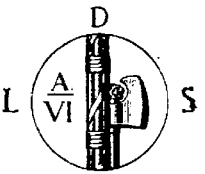
Al centro di formazione carri armati	copie	1

Enti vari:

Ufficio di S. E. il capo di Stato Maggiore Generale . .	copie	1
Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia marina .	»	1
Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica	»	1
Ufficio del capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. . .	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia . . .	»	1
Segreteria della Commissione Suprema di difesa . .	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria .	»	5
Ministero delle colonie (ufficio militare e comandi dipendenti)	»	10
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale della Regia guardia di finanza . .	»	1
Alla biblioteca centrale militare	»	1
Alla biblioteca di presidio	»	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio . .	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.



PREZZO L. 0,60

(4301) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

ORNALE MILITARE UFFICIALE

ENSA 35ª 1928 - ANNO VI 7 AGOSTO

namento annuo . . . . . L. 30. —
numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre
pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

521 - 6 agosto 1928 - Anno VI — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . . . . *Pag.* 1603

Circolare N. 521. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in con-**
o illimitato di militari di truppa. — (Direzione generale leva,
ufficiali e truppa). — 6 agosto 1928 - Anno VI.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. Questo Ministero determina che il giorno 1° settem-
p. v., abbia principio l'invio in congedo illimitato dei
litari di truppa che risposero alla chiamata alle armi del-
classe 1907 iniziata il 23 aprile 1927.
a durata delle operazioni relative viene fissata in 8 gior-
in modo che l'8 settembre il congedamento sia ultimato.

2. Per la designazione dei militari da congedare in cia-
no dei giorni compresi tra le date suindicate (1°-8 set-
bre 1928) i Comandi interessati daranno la precedenza ai
nti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di
, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servi-
.

3. I militari di truppa non vincolati a ferma speciale che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo la chiamata della classe 1907, o per avere interruzioni di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto 16 mesi e mezzo di permanenza alle armi alla data dell'8 settembre p. v., saranno inviati in congedo illimitato successivamente a mano a mano che compiranno detto periodo di servizio.

In conformità delle disposizioni precedentemente emanate e riconfermate con la circolare n. 15027 del 4 marzo 1926, diretta ai Comandi dei corpi d'armata, si rammenta che i militari nati prima del 1904, possono, a domanda ed in qualunque tempo siano giunti alle armi, essere inviati in congedo dopo aver compiuto solo 12 mesi di servizio, semprechè beninteso non si trovino nelle speciali condizioni indicate nei comma 5° e 6° della circolare ora citata.

4. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 105 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma; e ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, per il principio sancito dal paragrafo 857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza, anche straordinaria; purchè però di durata determinata.

I militari che impresero servizio con ritardo per essere stata sospesa, con provvedimento collettivo imposto da ragioni sanitarie, la presentazione alle armi delle reclute dei loro comuni, sono considerati giunti in servizio alla data normale.

5. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute, nelle forme prescritte, dipendenti da cause di servizio.

6. Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione, ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.
Giusta il paragrafo 679-bis del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento verrà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno cui i militari abbiano titolo al congendamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

8. I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei Comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.
I militari, che quali comandati od aggregati od in qualsiasi altra posizione prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, debbono essere congedati, allorchè ciò produca risparmio di spese di viaggio, a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza.
In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

9. Saranno pure congedati senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro quelli dei militari che abbiano titolo al congedo i quali si trovino in licenza di qualsiasi natura.
Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.
A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, si intende, i casi di cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

10. I congedandi che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero dalle regie autorità diplomatiche o consolari.

11. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che a senso del paragrafo 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato, e non abbiano riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè, se nel frattempo commettessero infrazioni, incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal Codice penale militare.

12. Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto dal paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della Raccolta delle disposizioni in vigore) affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

13. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« *Mandato in congedo illimitato* ..... (circolare n. ..... del *giornale militare* 1928 - Anno VI) il ..... ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

14. I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) saranno compilati a cura dei comandanti dei corpi, a senso del paragrafo 942 del regolamento sul reclutamento, anzichè dei comandi dei depositi, come venne transitoriamente praticato nel dopo guerra.

15. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi lovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura lell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti al-'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del rego-amento sul reclutamento (nn. 608 e seguenti della Raccol-a) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale mi-itare* del 1925.

Si rammenta per ogni buon fine quanto dispone l'ultimo apoverso del paragrafo 942 *quinquies* del regolamento sul eclutamento (n. 612 della Raccolta) e cioè che in nessun aso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per uestioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta; iemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato defe-ito al Ministero.

16. I fogli di congedo saranno consegnati ai militari ongedandi, all'atto della partenza per le case loro, a cura ei comandi dei depositi o centri che provvedono al conge-amento.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o entro a senso del precedente n. 8, i comandi interessati in-ieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al orpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovino in licenza nel Regno e che deb-ono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di ongedo illimitato sarà inviato per il tramite del comando ell'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui si rovano in licenza.

Per i militari residenti all'estero i fogli di congedo do-anno essere inviati alle autorità indicate al precedente . 10.

istemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

17. Questo Ministero richiama tutti i corpi interessati lla diligente osservanza del disposto del paragrafo 86 del re-olamento per le matricole a riguardo della parificazione dei ue fogli matricolari mod. 59 originali ed invita a curare che ano esattamente e rigorosamente applicate le disposizioni ella circolare 432 del *giornale militare* 1926, relativa alle notazioni da iscriversi nello specchietto *C* dei detti fogli.

Si rammenta con l'occasione che essi dovranno annotare, nel medesimo specchietto *C*, per i militari che siano buoni conoscitori di lingue estere (esclusi gli allogeni) la qualifica « *buon interprete* » ovvero « *buon traduttore di lingua* » (indicare quale e se appresa per pratica o per studio, ecc.). Spetta ai comandanti dei corpi di accertare e valutare, con i mezzi a loro disposizione, se i militari siano effettivamente buoni conoscitori di lingue estere, e se, per la coltura generale posseduta, possano funzionare come semplici interpreti o anche come traduttori.

I comandi dei centri automobilistici dovranno riportare nell'apposito specchio *C*, dei fogli matricolari mod. 59 l'indicazione della specializzazione dei militari, secondo una delle qualifiche indicate dalla circolare 229 del *giornale militare* corrente anno.

18. Per la sistemazione matricolare i Comandi interessati osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare 189 del *giornale militare* 1923.

Per effetto del decreto ministeriale del 23 luglio 1927 sono rimasti esclusi dall'effettiva ammissione alla ferma abbreviata (ora riducibile) i militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 82 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

Di tale esclusione non occorre far menzione nella matricola dei militari che saranno inviati in congedo, in applicazione della presente circolare, avendo essi compiuto la ferma ordinaria.

Ma è indispensabile ne sia presa nota nella matricola dei militari, *compresi nella chiamata della classe* 1907 *e rimasti allora regolarmente* in congedo per cause varie, sia che abbiano poi preso servizio con la chiamata della classe 1908, sia che trovinsi tuttora in congedo. I comandi dei corpi pertanto ed i comandi dei distretti militari provvederanno perchè nella matricola dei militari di cui trattasi (dalla quale deve già risultare che essi erano stati dichiarati ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata per uno dei titoli indicati dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806.

rrispondente all'attuale art. 82 del testo unico) sia appo-a la seguente variazione:

« *Escluso dall'ammissione alla ferma riducibile perchè* *n compreso nei limiti fissati dal decreto ministeriale del* *luglio* 1927 (circolare n. ..... del *giornale militare* 1928 · nno VI) li . . . . . ».

19. Per la sistemazione della forza in congedo si osser-ranno le norme della circ. n. 584 del *giornale militare* 26.

A tale proposito si richiama l'attenzione sulla necessità lla esatta applicazione del paragrafo 5 di detta circolare, r il quale il foglio matricolare, da rimettere, dopo la pa-ficazione, al distretto militare di residenza (o a quell'altro te che assuma nella propria forza in congedo il militare ngedato) *deve essere sempre quello che era già tenuto lla sezione matricola.*

A chiarimento, poi, del disposto del paragrafo 9 della cir-lare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, re-tiva alla iscrizione nel ruolo 71-B, da apporsi nel ruolo d. 57, deve, come è ovvio, *essere materialmente inserita* a ra del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruo-, mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quel-ltro ente che assume nella propria forza in congedo il mi-are congedato) la iniziativa di partecipare al distretto mi-are di leva l'avvenuta iscrizione del militare nel ruolo 71 *B*, diante il consueto elenco variazioni mod. 62.

Provvedimenti sanitari.

20. *I militari che all'atto del congedamento si trovino effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti risita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà por-e speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni rassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al overo di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove infermi saranno convenientemente curati fino alla scom-rsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi po-nno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento; essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

21. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto quelli affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza, affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica.

All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

22. Tutti i militari congedandi che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, devono essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico deve rilasciare apposita dichiarazione, nella quale devono essere descritti gli eventuali esiti di esse. e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione deve essere vistata dall'autorità che provvede al congedamento ed il giudizio diagnostico sarà comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo e della avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

23. I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei
ni tra il 1° e l'8 settembre prossimo venturo secondo le
me che saranno all'uopo emanate da questo Ministero
mando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio trasporti), e
la designazione dei militari da congedare in ciascun gior-
si regoleranno, come è detto al precedente n. 2.
l movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordina-
n base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

Riassunzione in servizio e riassoldamenti.

24. Questo Ministero autorizza in via eccezionale a trat-
ere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei
itari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso
l'art. 137 del vigente testo unico delle leggi sul recluta-
ito, qualora, per essere abili scritturali o dattilografi, la
) opera sia ritenuta utile al servizio.

25. Nei giorni che precedono il congedamento i comandi
corpi in cui prestano servizio militari di truppa che, a
so degli articoli 129 e 130 del citato testo unico, possono
ere ammessi al riassoldamento, daranno opera per in-
re gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga
le nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vin-
o annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici con-
si ai riassoldati. Le norme relative a tali vantaggi sono
lle contenute nelle circolari 25 e 26 del *giornale militare*
1913.
comandati dei corpi infine faranno presente ai militari
truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, com-
ibilmente con le esigenze del servizio, essi possono con-
rlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e
cialità.

Dichiarazioni di residenza.

26. Poichè, per effetto delle disposizioni che regolano la
temazione della forza in congedo e le successive operazio-
in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del recapito
singoli militari in congedo ha assunto una importanza
lto maggiore che nel passato, i comandi di corpo porranno
ciale cura perchè in occasione del congedamento sia ese-

guito quanto prescrivono gli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155, e perchè la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso indirizzo dei militari stessi.

Espatrio di militari congedandi.

27. I comandi dai quali dipendono militari congedandi che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto, vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi, tenendo all'uopo presente quanto è disposto dalla circolare 211 (n. 12) del *giornale militare* del 1923.

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi sino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Disposizioni varie.

28. Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il Ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

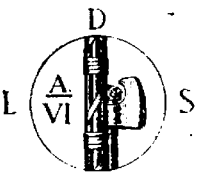
Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare le autorità interessate si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento,* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.*) in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

29. I comandi dei corpi segnaleranno il 25 settembre 1928 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione truppa) in modo che vi pervengano non più tardi del 30 settembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.



PREZZO L. 0,40

(4340) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1928 - ANNO VI — 10 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . E. 80 —
Il numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 522 - 23 ottobre 1927 - Anno V — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 2030 - Modificazioni alle norme relative al trattamento economico dei salariati dello Stato. . . . . *Pag.* 1615

» 523 - 27 ottobre 1927 - Anno V — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132 - Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi . . . » 1617

» 524 - 7 giugno 1928 - Anno VI — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1343 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1925, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi . . . . . » 1623

» 525 - 9 agosto 1928 - Anno VI — PERSONALE OPERAIO. — Procedura pel riconoscimento di lavori insalubri. agli effetti della pensione, ad operai permanenti » 1636

» 526 - 1° marzo 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Cirenaica (2 gennaio 1927 al 30 gingno 1928) e in Tripolitania (1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928) . . . . . » 1637

N. 527 - 26 febbraio 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 619 che approva il nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti. . . . . *Pag.* 1639

» 528 - 7 giugno 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1369 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti » 1665

» 529 - 7 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1559 - Aggiunta al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, contenente norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo veterinario nel R. Esercito . . . . . » 1715

» 530 - 23 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . » 1716

» 531 - 6 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili . . . . . » 1750

» 532 - 9 agosto 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . . » 1752

» 533 - 9 agosto 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . . . . » 1753

» 534 - 9 agosto 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo . . . . . » 1758

» 535 - 9 agosto 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento . . . . . » 176

N. 536 - 9 agosto 1928 - Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaioli . . . . . *Pag.* 1766

» 537 - 9 agosto 1928 - Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata . . » 1769

» 538 - 9 agosto 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 71-B., contenute nella circolare 584 del *giornale militare* del 1926 . . . . . » 1769

» 539 - 9 agosto 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 1775

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1777

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1780

Circolare N. 522. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto n. 2030 - Modificazioni alle norme relative al trattamento economico dei salariati dello Stato.** — (Direzione generale d'artiglieria e autonobilismo). — 23 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 261 dell'11 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è modificato come appresso:

« Il numero degli operai temporanei e giornalieri varia a seconda delle esigenze dei servizi e dei lavori, e le loro paghe sono determinate — seguendo i criteri di cui al successivo art. 16, e tenendo presenti, ove ne sia il caso, i salari medi della piazza o della regione circostante — dall'Amministrazione centrale ovvero, quando lo consentano i singoli regolamenti, dagli organi dirigenti responsabili, ai quali ultimi è vietato di eccedere, per qualsiasi motivo, gli assegni di fondi loro fatti, nei limiti delle disposizioni del bilancio, dalle singole Amministrazioni centrali ».

Art. 2.

L'art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è modificato come segue:

« Criteri analoghi a quelli stabiliti dal secondo comma del precedente art. 15 sono seguiti per gli operai temporanei e giornalieri, fermo restando, quanto alla paga, il disposto del primo comma del precedente art. 5 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI

N. 523. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge . 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 mago 1928, n. 1132 – Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.** — Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 27 ottore 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 265 del 16 novemre 1927 e n. 134 del 9 giugno 1928 - Anno VI). (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare orme per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercosi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato er l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'inerno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione contro la tubercolosi per e persone di ambo i sessi, che sono assicurate contro la inalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 1 del R. decreto 0 dicembre 1923, n. 3184, e per le persone della gente di iare contribuenti alla Cassa degli invalidi della marina ercantile.
Restano ferme, anche per l'assicurazione contro la tuercolosi, le eccezioni stabilite per l'assicurazione contro la nvalità e la vecchiaia dai nn. 1 e 3 dell'art. 2 del predetto . decreto.

(1) L'Assicurazione contro la tubercolosi è obbligatoria per tutti ndistintamente i salariati d'ambo i sessi, in forza alle dipendenti mministrazioni militari, con decorrenza 1° luglio 1928.

Art. 2.

Ferma restando al Ministero dell'interno la direttiva tecnica per lo sviluppo e la coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antitubercolare nonchè la vigilanza sui servizi stessi, l'assicurazione ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia al ricovero:

a) in ispeciali luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e post-sanatoriale;

b) in istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare agli aventi diritto un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria provinciale.

Quali componenti della famiglia agli effetti del presente decreto si intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i figli legittimi o naturali nonchè i fratelli e sorelle conviventi ed a carico, gli uni e gli altri di età non superiore ai 15 anni. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino corrisposti almeno 12 contributi quindicinali nei due anni precedenti la domanda di ricovero.

Art. 3.

Si provvede agli scopi indicati nell'articolo precedente con il contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella misura seguente:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale a carico dell'assicurato	Contributo quindicinale a carico del datore di lavoro
1ª fino a L. 8	0,50	0,50
2ª oltre L. 8	1,00	1,00

Per la determinazione della retribuzione e per la riscossione dei contributi si applicano le stesse norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ed al regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 4.

L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale potrà a tale effetto servirsi dei propri istituti ospedalieri, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale di cui all'art. 10.

Il ricovero degli assicurati è ordinato, salvo che non sia disposto in via d'urgenza ai termini dell'art. 79 della legge 7 luglio 1890, n. 6972, dalla Cassa Nazionale, sentito il Consorzio antitubercolare della Provincia in cui risiede l'assicurato.

Contro il rifiuto di concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso al Comitato speciale, che delibera sentito il Consorzio antitubercolare predetto, nei casi in cui la prestazione abbia per oggetto il ricovero e la cura dell'assicurato.

Art. 5.

Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia ai sensi dell'art. 2 hanno diritto, in caso di ricovero, ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura seguente:

classe 1ª di contributi — indennità giornaliera L. 4.
classe 2ª di contributi — indennità giornaliera L. 6.

Tale indennità è corrisposta con le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

Art. 6.

Se il ricovero in un istituto di cura è concesso ad una persona che abbia liquidato o liquidi una pensione di vecchiaia o di invalidità per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale o altre Casse speciali autorizzate in base al titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, o per effetto di altre leggi, che stabiliscono un trattamento di quiescenza, una parte della pensione sarà devoluta a favore della gestione di cui all'art. 10, e la misura

della indennità giornaliera di cui all'articolo precedente sarà ridotta secondo le norme che stabilirà il regolamento, tenuto conto degli oneri di famiglia del pensionato.

Art. 7.

Le prestazioni dell'assicurazione, in caso di mancanza di disponibilità di posti negli istituti indicati all'art. 8, possono essere sostituite dalle seguenti:

a) ricovero presso istituti del tipo di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione approvata dal Comitato speciale, sentito il Consorzio provinciale antitubercolare competente;

b) cura a domicilio nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento;

c) indennità giornaliera anche durante la cura a domicilio nella misura indicata all'art. 5 e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 8.

La Cassa nazionale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed arredamento degli istituti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 occorrenti per l'applicazione del presente decreto, anticipandone l'importo, di cui si rimborserà, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi corrisposti per l'assicurazione a norma dell'art. 3.

Art. 9.

La Cassa nazionale può affidare la gestione degli istituti di cui all'articolo precedente ad istituzioni sanitarie che diano affidamento di buona amministrazione, mediante convenzioni approvate dal Comitato speciale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituita per l'assicurazione contro la tubercolosi una gestione autonoma amministrata dal Consiglio di amministrazione della Cassa e da un Comitato speciale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale stabilisce i principî di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi, specialmente quando occorre coordinarli con quelli delle altre assicurazioni affidate alla Cassa nazionale medesima; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili; approva i bilanci consuntivi della gestione.

Il Comitato speciale provvede alla ordinaria amministrazione della gestione, ed in particolare delibera:

a) sulle questioni generali di natura sanitaria;

b) sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori, e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

c) su ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del Ministero dell'interno.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione predetta.

Art. 11.

Il Comitato speciale di cui all'articolo precedente è composto come segue:

a) il presidente della Cassa nazionale;

b) quattro consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

c) i rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;

d) il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

e) un rappresentante della Croce rossa italiana e *un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia* (1);

f) il legale rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici;

g) il direttore generale della Cassa nazionale.

(1) Aggiunta apportata con la legge 20 maggio 1928, n. 1132.

Il capo del servizio sanitario presso la Cassa nazionale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

I componenti del Comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente della Cassa nazionale ed in sua assenza od impedimento dal vicepresidente che lo sostituisce.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 12.

Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il regolamento stabilirà quali membri sanitari dovranno partecipare alla costituzione delle Commissioni arbitrali previste dal citato titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per la risoluzione delle controversie predette.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 39, 41, 42 *e* 43 *del R. decreto* 30 *dicembre* 1923, *n.* 3184(1), relative alla vigilanza e dalle penalità, si applicano anche per l'assicurazione di cui al presente decreto.

Sono estese a tutti gli atti in dipendenza del presente decreto le esenzioni fiscali concesse da precedenti leggi e decreti per le assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per l'interno, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

---

(1) Testo modificato in conformità alla legge 20 maggio 1928, n. 1132.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 524. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto n. 1343 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 7 ottobre 1925, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927 - V, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927 - (V), n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, visto, d'ordine, Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 1.

Per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, si osservano le disposizioni del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, in quanto le disposizioni stesse siano applicabili e non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono riscossi cumulativamente, con un' unica marca, insieme a quelli per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia e per la disoccupazione.

Nei casi in cui per i contributi dell'assicurazione, invalidità e vecchiaia siano stabiliti modi speciali di determinazione e di riscossione, questi valgono anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, e la riscossione si effettua cumulativamente.

Art. 3.

Per le categorie di assicurati contro la tubercolosi, per le quali vigono speciali regolamenti di previdenza, per quanto concerne il loro trattamento nei casi di invalidità e di vecchiaia, e per gli inscritti alle Casse speciali, autorizzate nei termini del titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, l'accertamento e la riscossione de icontributi sono fatti con le modalità stabilite dal Comitato speciale, di cui all'art. 10 del decreto-legge.

Qualora gli assicurati predetti siano soggetti anche all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si applicano le modalità stabilite per le riscossioni relative a tale assicurazione.

Art. 4.

Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti, secondo l'art. 3 del decreto legge, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa, per quest'ultima parte, sulle mercedi corrisposte, sono prelevati sulle somme versate alla Cassa nazionale, in esecuzione dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Art. 5.

Per le persone della gente di mare inscritte alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, la classe di retribuzione è stabilita in base alle tabelle di competenze medie in vigore per detta Cassa.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono commisurati alla durata della navigazione, risultante dai ruoli di equipaggio e sono accertati e riscossi con i sistemi, mezzi e privilegi in vigore per i contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e disoccupazione degli inscritti marittimi.

Nei casi previsti dall'art. 537 del Codice di commercio, è dovuto alla Cassa Nazionale, da chi vi sia obbligato, il rimborso delle spese da essa sostenute per le cure stabilite dal decreto-legge, per non più di quattro mesi dal giorno dello sbarco, nonchè per l'eventuale rimpatrio, quando lo sbarco avvenga in porto straniero.

In tal caso non è dovuta l'indennità giornaliera di cui all'art. 5 del decreto-legge.

Art. 6.

Per i giornalieri di campagna i contributi sono fissati nella seguente misura:

contributo	giornaliero	L.	0.10
»	settimanale	»	0.50
»	quindicinale	»	1 —

Per la riscossione si applica l'ultimo comma dell'art. 29 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 7.

La Cassa Nazionale è autorizzata a ricevere assicurazioni facoltative, nei limiti e alle condizioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria, per i casi e con le modalità e cautele da determinarsi dal Comitato speciale e da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 8.

La Cassa Nazionale, per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 8 del decreto-legge, richiede il parere dei Consorzi provinciali antitubercolari interessati, sulla scelta delle località nelle quali intende costruire gli istituti di cura di cui all'art. 2, lettera *a*) del decreto-legge medesimo, e sulle caratteristiche tecniche degli istituti predetti.

I Consorzi debbono esprimere il loro parere e restituire gli atti, nel termine di un mese dal ricevimento della richiesta, senza di che si riterrà che essi nulla abbiano da osservare.

I progetti tecnici per la costruzione e l'arredamento degli istituti, unitamente ai pareri di cui al precedente comma ed all'estratto del verbale di approvazione del Comitato spe-

iale, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero lell'interno, ai sensi degli articoli 8 e 10 (secondo comma) lel decreto-legge.

Il Ministero dell'interno può dichiarare di pubblica utiità l'occupazione delle aree destinate alla costruzione deli istituti di cura predetti.

Al Ministero dell'interno devono essere presentati i verali di collaudo, in base ai quali, previ gli accertamenti del aso, esso emette l'ordinanza che autorizza l'apertura del'istituto di cura.

Quando la Cassa Nazionale intenda organizzare gli istituti postsanatoriali (convalescenziari) a tipo agricolo ed industriale e avviare al lavoro i ricoverati che ne posseggono requisiti, i relativi progetti tecnici e i programmi di esercizio devono essere approvati, oltre che dal Ministero dell'interno, anche dal Ministero dell'economia nazionale. Per uanto concerne la vigilanza sugli istituti predetti si applicano le norme di cui al titolo IV del Regolamento di igiene el lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, enuta presente la speciale condizione dei lavoratori.

Art. 9.

La Cassa Nazionale deve interpellare i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, quando ritenga di valersi i uno degli istituti previsti dall'art. 2 del decreto legge; ppure quando intenda affidare la gestione degli istituti, di ui all'art. 2, lett. *a*, del medesimo decreto legge ad istituioni che diano affidamento di buona amministrazione.

Il Consorzio provinciale antitubercolare deve, nel termine assimo di un mese dalla ricevuta comunicazione, trasmetere il proprio parere alla Cassa Nazionale; in mancanza si iterrà che esso nulla abbia da osservare.

Art. 10.

Le convenzioni previste dagli articoli 7, lette. *a*, e 9 del ecreto legge dovranno determinare i modi di esercizio, da arte della Cassa Nazionale, delle ispezioni e, in genere, del ntrollo per quanto riguarda il trattamento dei ricoverati, nchè i casi ed i modi di pronunzia di risoluzione delle conenzioni medesime.

Art. 11.

La domanda per il ricovero in uno dei luoghi di cura previsti dal decreto legge deve essere presentata direttamente, od inviata in piego postale raccomandato, alla Cassa Nazionale, a cura dell'assicurato, anche se riguardi persona di sua famiglia, o, in rappresentanza dell'assicurato, a cura del Podestà o di enti assistenziali.

Quando la domanda sia presentata al Consorzio provinciale antitubercolare o ad altra autorità, gli atti devono essere subito trasmessi alla Cassa Nazionale.

Art. 12.

L'accertamento diagnostico è fatto presso gli istituti ospedalieri della Cassa Nazionale, presso quelli con i quali la Cassa abiba stabilito speciali accordi, presso i dispensari dipendenti dai Consorzi previnciali antitubercolari e presso gli altri organi che siano indicati dal Comitato speciale.

Qualora nel comune di residenza dell'assicurato, o in altro più vicino in confronto del comune in cui è situato l'istituto ospedaliero della Cassa Nazionale, esista un dispensario dipendente dal Consorzio provinciale antitubercolare, l'accertamento diagnostico ha luogo presso detto dispensario, col concorso di un medico di fiducia della Cassa Nazionale.

Se le condizioni del malato non consentono il di lui allontanamento dal luogo di residenza, l'accertamento diagnostico, in mancanza degli istituti di cui ai precedenti comma, è fatto per mezzo del dispensario mobile del Consorzio provinciale antitubercolare, con il concorso di un medico di fiducia della Cassa Nazionale.

Art. 13.

Effettuati gli accortamenti diagnostici, le domande, con tutti i relativi documenti sanitari, devono essere trasmesse dalla Cassa Nazionale al Consorzio provinciale antitubercolare competente, insieme con la determinazione presa in merito all'ammissione od al rifiuto di ricovero.

Il Consorzio deve restituire gli atti, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Cassa Nazionale, muniti del proprio parere.

La Cassa Nazionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti dal Consorzio, se la decisione è favorevole al ricovero e dà avviso per lettera raccomandata all'assicurato, indicando il giorno ed il luogo in cui la persona da ricoverare deve presentarsi per essere ammessa al ricovero.
Quando invece la Cassa Nazionale decida per il rifiuto di ricovero, il relativo avviso deve essere comunicato all'assicurato ed al Consorzio, nello stesso termine di dieci giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14.

La cura a domicilio, prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 7 del decreto legge, è disposta dalla Cassa Nazionale, in sostituzione del ricovero, soltanto in mancanza di posti in uno degli istituti previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 e dalla lettera *a*) dell'art. 7 del decreto legge medesimo.
Per la cura a domicilio si osservano, in quanto applicabili, le norme per il ricovero e la cura negli istituti di cui agli articoli precedenti.
In pendenza della procedura di cui al precedente articolo, sempre quando l'accertamento diagnostico abbia dato esito positivo, la Cassa Nazionale può disporre, in via provvisoria, la cura a domicilio, nei casi in cui ritenga ciò necessario per le condizioni del malato.

Art. 15.

La cura a domicilio deve cessare appena si manifesti la possibilità di far luogo al ricovero in uno degli istituti previsti dall'articolo precedente, secondo le istruzioni impartite dalla Cassa Nazionale, di concerto con il Consorzio provinciale antitubercolare competente, tenendo conto delle condizioni sanitarie degli assistiti e della anzianità delle domande di ricovero.

Art. 16.

La cura a domicilio comprende le prestazioni mediche, i medicinali e l'assistenza integrativa reputata più conveniente all'indole della malattia ed alle condizioni familiari dell'assicurato, con le modalità stabilite dal Comitato speciale di cui all'art. 10 del decreto legge.

In nessun caso la spesa complessiva per la cura a domicilio potrà superare quella corrispondente per un uguale periodo di degenza ospedaliera o sanatoriale, in base alle tariffe stabilite dal Comitato speciale predetto.

Art. 17.

La cura a domicilio si svolge sotto il controllo della Cassa nazionale e dei Consorzi provinciali antitubercolari competenti per territorio, i quali ultimi esercitano la loro vigilanza direttamente o per tramite dei dispensari antitubercolori.

Tanto la Cassa nazionale quanto i Consorzi si avvarranno per questa funzione di assistenti sanitarie visitatrici abilitate ai sensi di legge.

Art. 18.

All'assistenza sanitaria domiciliare si provvede in ciascuna provincia a mezzo di medici compresi in apposito elenco, compilato da una Commissione composta dal presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, o da un suo delegato, dal medico fiduciario della Cassa nazionale e dal segretario provinciale del sindacato fascista medico.

L'elenco dei medici abilitati all'assistenza domiciliare deve essere affisso, per quindici giorni successivi, nell'albo della Prefettura ed in quello dei singoli Comuni della provincia.

Ogni controversia relativa alla compilazione dell'elenco predetto è decisa in prima istanza dal Prefeto, ed in seconda istanza dal Ministero dell'interno, in base a ricorso delle parti interessate, da prodursi alla autorità competente, rispettivamente entro cinque giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco ed entro quindici dalla data di comunicazione della decisione di prima istanza.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie devono essere sottoposte, previo parere del Sindacato nazionale fascista medici, all'approvazione degli organi predetti.

Art. 19.

Nei casi nei quali la cura a domicilio possa essere sostituita o integrata da un trattamento ambulatorio, gli assistiti possono essere dalla Cassa nazionale avviati ad un dispensario dipendene dal Consorzio provinciale antitubercolare.

Il Consorzio terrà di tali cure registrazioni a parte, e trasmetterà, alla fine di ciascun mese, alla Cassa nazionale, un elenco nominativo con le essenziali notizie sull'inizio e sull'indole delle prestazioni, sulla dimissione e sull'esito.

Dette prestazioni dànno diritto a compenso, a favore del Consorzio, secondo apposita tariffa, deliberata dal Comitato speciale di cui all'art. 10 del decreto-legge e approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 20.

Il ricorso al Comitato speciale contro il rifiuto di ricovero o di cura, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, deve essere proposto dall'assicurato nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 13 del presente regolamento.

Il diritto di ricorso, nel termine di un mese dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, spetta anche al Consorzio provinciale antitubercolare.

Il ricorso, accompagnato da tutti i docupmenti atti a sostenere le ragioni, deve essere trasmesso alla Cassa nazionale.

La decisione del Comitato speciale deve essere comunicata all'assicurato ed al Consorzio provinciale antitubercolare.

Contro le decisioni del Comitato speciale, e soltanto dopo esourito il ricorso predetto, l'assicurato può iniziare la procedura di cui all'art. 12 del decreto-legge.

Art. 21.

La Cassa nazionale trasmetterà mensilmente al Consorzio provinciale àntitubercolare interessato l'elenco delle persone ricoverate o curate a domicilio.

Il Consorzio provinciale antitubercolare, oltre alle misure adottate dalla Cassa nazionale, dispone, nei confronti delle suddette persone e delle loro famiglie, le misure di vigilanza e di profilassi che riterrà necessarie.

Art. 22.

La Cassa nazionale deve dare avviso ai Consorzi provinciali antitubercolari delle dimissioni dagli Istituti di cura

e della cessazione delle cure a domicilio per l'adozione, da parte dei Consorzi medesimi, degli ulteriori eventuali provvedimenti di loro competenza.

Art. 23.

Nelle provincie nelle quali è obbligatoria l'assicurazione contro le malattie, ai sensi del decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la cura a domicilio è esercitata dalle casse di malattia, nei confronti dei propri assicurati e delle persone di loro famiglia.

Le casse di malattia esercitano tale funzione secondo le disposizioni del presente regolamento e le norme che saranno fissate da apposite convenzioni da stipularsi tra la Cassa nazionale e le casse di malattia, pel tramite delle rispettive Federazioni regionali e da approvarsi dal Comitato speciale per la tubercolosi, previo parere dei competenti Consorzi provinciali antitubercolari.

La Cassa nazionale è tenuta a rimborsare alle casse di malattia le spese da queste sostenute per la cura a domicilio dei propri assicurati e delle persone di loro famiglia, nei limiti di cui al capoverso dell'art. 16 del presente regolamento.

Il Ministro per l'economia nazionale disporrà la riduzione dei contributi di malattia previsti dal decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, in dipendenza del minor onere derivante dal funzionamento dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Art. 24.

Quando tra le persone di famiglia degli assicurati vi siano fanciulli al disotto dei 15 anni o donne gestanti o in puerperio o madri nutrici riconosciute affette da tubercolosi, la Cassa nazionale deve darne avviso alla locale Federazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.

Art. 25.

L'indennità giornaliera, di cui all'art. 5 del decreto-legge, decorre dal giorno in cui si inizia il ricovero o la cura a domicilio dell'assicurato ed è corrisposta, di regola, alla fine di ogni settimana, comprendendo in questa anche i giorni festivi, e per non più di sei mesi.

In caso di grave bisogno tale termine può essere prorogato, con deliberazione del Comitato speciale di cui all'art. 10 del decreto legge.

In caso di ricovero dell'assicurato il pagamento è fatto al coniuge, se convivente; in mancanza di questo, quando esistano figli legittimi o naturali oppure fratelli e sorelle conviventi e a carico (questi e quelli di età non superiore a 15 anni) il pagamento è fatto alla persona, designata dall'assicurato, che ha cura dei minorenni.

Il Comitato speciale stabilisce i documenti che debbono essere prodotti per il conseguimento della indennità giornaliera.

Quando risulti che l'assicurato, curato a domicilio, presti opera retribuita, il pagamento dell'indennità giornaliera resta sospeso per tutto il tempo della prestazione d'opera.

Per coloro i quali sono assicurati anche contro la disoccupazione involontaria, non è dovuto il sussidio di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio.

Art. 26.

Agli assicurati che sono soggetti anche alla assicurazine obbligatoria contro le malattie spetta il trattameno più favorevole, tra l'indennità giornaliera, di cui all'art. 5 del decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2055, e il sussidio di malattia di cui all'art. 6, n. 2, del decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Al pagamento relativo provvedono le competenti casse di malattia, salvo rimborso, da parte della Cassa nazionale, della somma corrispondente alle indennità giornaliere stabilite per l'assicurazione contro la tubercolosi.

Art. 27.

Se il ricoverato in un istituto di cura è anche titolare di una pensione di invalidità o di vecchiaia, liquidata per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale o presso le casse speciali, di cui al precedente articolo 3, o per effetto di altre leggi che stabiliscono un trattamento di quiescenza, e se la sua famiglia comprende cinque o più persone, tra quelle indicate all'art. 2 del decreto-legge, non si fa luogo a riduzione della pensione e della indennità. Se il numero

delle persone di famiglia è minore di cinque, la indennità è ridotta di tanti decimi della pensione quante sono le persone che mancano a completare il numero di cinque.

Se non vi sono persone di famiglia, la pensione è ridotta alla metà.

In ogni caso però la riduzione non può superare la metà della spesa per il ricovero ospitaliero se la pensione è liquidata per invalidità di cui la tubercolosi sia la causa principale e il terzo negli altri casi.

Art. 28.

L'assicurazione contro la tubercolosi ha bilancio e patrimonio separati e distinti dalle altre gestioni della Cassa nazionale.

Al bilancio affluiscono le entrate, i redditi, le donazioni, i lasciti e ogni altra sopravvenienza inerente all'assicurazione e vi fanno carico gli oneri e le spese speciali del servizio ed una quota parte di spese generali della Cassa nazionale, da determinarsi, annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29.

La Cassa nazionale forma e iene aggiornato lo schedario degli assicurati e delle persone di loro famiglia, previste dall'art. 2 del decreto-legge, la cui visita sanitaria abbia rivelato lesioni tubercolari.

Lo schedario è coperto dal segreto professionale.

La statistica della morbosità e della mortalità tubercolare, risulta dall'attività assicurativa della cassa, è presentata, alla fine di ogni anno, insieme con il bilancio della gestione, al Ministero dell'economia nazionale e a quello dell'interno.

Alla fine di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1929, è presentata ai Ministeri suddetti anche una revisione delle basi tecniche dell'assicurazione.

I moduli per lo schedario e per la statistica sono compilati dalla Cassa nazionale ed approvati dai Ministeri predetti.

Art. 30.

Le riscossioni ed i pagamenti per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono, di regola, affidati agli uffici

stali, ai Comuni ed agli uffici della Cassa nazionale. Con liberazione del Comitato speciale possono essere affidati che ad altri uffici pubblici.
Il Ministero delle comunicazioni, d'accordo con la Cassa zionale, stabilisce le norme per i servizi affidati agli uffici stali ed i compensi da corrispondersi per i servizi medeni.

Art. 31.

I capitali, che non debbano essere tenuti disponibili per le cessità della gestione, possono essere investiti nei modi di piego autorizzati per i capitali della Cassa nazionale.
Essi possono, inoltre, essere investiti in mutui ai Consorzi ovinciali antitubercolari o ad altri enti morali, per la co·ruzione e l'adattamento di speciali luoghi di cura, a tipo natoriale od ospedaliero sanatoriale, con la garanzia pre·ta dall'art. 1, ultimo comma, della legge 24 luglio 1919, 1382, o con le altre ammesse dalle leggi e dai regolamenti lla Cassa nazionale, che saranno giudicate idonee dal Co·itato speciale.

Art. 32.

Agli effetti del capoverso dell'art. 12 del decreto-legge, il inistro per l'economia nazionale è autorizzato a nominare, aggiunta ai normali componenti le Commissini arbitrali, cui agli articoli 25 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, 3184, due membri sanitari effettivi e due supplenti, sce·iendoli negli elenchi di cui all'art. 18 del presente regola·ento.
Peraltro, ove alcuno dei membri sanitari componenti le edette Commissioni sia inscritto in tali elenchi, la nomina limitata al numero dei rimanenti, così effettivi come sup·enti.
I membri sanitari, nominati ai sensi del presente articolo, no chiamati a comporre le Commissioni, in sostituzione de·i altri, solo per la trattazione di ricorsi concernenti l'as·urazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 33.

La vigilanza sull'applicazione del decreto-legge e del pre·ute regolamento è esercitata nei modi e nelle forme stabi·e per la vigilanza sull'assicurazione obbligatoria per la in·lidità e la vecchiaia.

Sono applicabili, al riguardo, tutte le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del relativo regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 34.

Il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, e il presente regolamento entrano in vigore il 1° luglio 1928.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

N. 525. — PERSONALE OPERAIO. — **Procedura pel riconoscimento di lavori insalubri, agli effetti della pensione, ad operai permanenti.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 9 agosto 1928 Anno VI.

Taluni enti, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, che ha soppresso, com'è noto, i consigli d'amministrazione, continuano a sottoporre a deliberazioni collegiali gli atti relativi ai lavori insalubri da riconoscersi, al personale operaio permanente, ai sensi del Decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100 (circolare 413 *giornale militare* 1919), costituendo, di volta in volta, commissioni speciali che non trovano più fondamento in alcuna disposizione legislativa o regolamentare, e valendosi degli stessi moduli a stampa già in uso per le deliberazioni dei soppressi Consigli d'amministrazione.

Si avvertono pertanto tutti gli enti che hanno alle dipendenze personale operaio, che anche il verbale di riconoscimento dei lavori insalubri, nei casi previsti dal citato Decreto Luogotenenziale ,deve essere fatto esclusivamente sotto forma di regolare *atto amministrativo,* compilato cioè, per le Direzioni o Stabilimenti di artiglieria e auto, dal capo ufficio di amministrazione responsabile della tenuta della

natricola e controfirmato dal Direttore a norma dell'art. 73 lel vigente Regolamento sul servizio del materiale d'artiglie- ria e auto, e, per tutti gli altri enti, dall'ufficiale o funzio- nario preposto alla gestione amministrativa dell'ente, e con- rofirmato dal capo dell'ufficio di amministrazione dell'ente tesso, a norma delle disposizioni contenute nel libro I, ti- olo I, capo I del vigente regolamento per l'amministrazione la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti.

A giustificazione dell'atto amministrativo, dovranno esse- e opportunamente conservati le testimonianze e le atte- tazioni raccolte, e tutti gli altri documenti sui quali l'atto fondato e che sono richiamati nell'atto stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 526. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto col quale viene nomi- ata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di vanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe ope- nti in Cirenaica (2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928) e in Tripoli- tania (1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928).** — (Gabinetto del inistro - Ufficio personale dei generali). — 1° marzo 1928 - nno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alla stensione delle norme di avanzamento per le promozioni per ierito di guerra alle truppe operanti nelle colonie;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento de- li ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 447, che, a mente el capoverso dell'art. 1 del precedente decreto, dichiara pplicabili le disposizioni del decreto stesso alle truppe che anno preso parte alle operazioni militari in Cirenaica dal gennaio 1927 al 30 giugno 1928 ed a quelle in Tripolitania al 1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione che, secondo l'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, dovrà dar parere sulle proposte di avanzamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto stesso, per i gradi di ufficiale, è costituita come segue:

Presidente:

S. A. R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, Duca d'Aosta, Maresciallo d'Italia.

Membri:

FERRARI cav. Giuseppe Francesco, generale d'armata;
GRAZIOLI cav. Francesco, generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'armata;
VACCARI cav. Giuseppe, generale di Corpo d'armata;
ROMEI LONGHENA cav. Giovanni, generale di Corpo d'armata;
VILLA SANTA cav. Nino Salvatore, colonnello di fanteria, *segretario*.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 527. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 619 che approva il nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto l'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, che autorizza la compilazione di un nuovo testo unico delle disposizioni legislative in vigore sull'Opera anzidetta;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, numero 2093, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento di detto testo unico, le disposizioni contenute nello stesso decreto-legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

TITOLO I.

Costituzione, fini e proventi dell'Opera di previdenza.

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'Opera di previdenza, istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, ha la sua sede in Roma, ed è amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 2.

(Art. 9, comma 1°, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) i personali civili di ruolo ordinario dello Stato in servizio al 1° febbraio 1918, e quelli assunti posteriormente;

b) gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, nonchè dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta.

Gli ufficiali in servizio permanente, che cessano da tale posizione e passano in altra categoria, sono iscritti all'Opera di previdenza ed assoggettati al prescritto contributo durante gli eventuali periodi di richiamo.

Sono pure iscritti all'Opera di previdenza i funzionari del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, del Ministero della Real Casa, e del Senato del Regno in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente.

L'iscrizione all'Opera di previdenza delle suindicate categorie di personali è inoltre subordinata alla condizione e sia ad esse assicurato un trattamento di quiescenza a rico dello Stato o degli Enti dai quali dipendono.

Art. 3.

rt. 2 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036; articoli 1 e 4 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 936; art. 1 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, e art. 2 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Alle iscrizioni dei personali menzionati nell'articolo predente sono da aggiungersi le seguenti categorie, tenendo nto della decorrenza rispettiva per ciascuna di esse indita. Quelli assunti posteriormente alla decorrenza fissata r la propria categoria sono iscritti all'Opera di previdenza lla data della loro assunzione in servizio:

a) i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina lella Regia aeronautica, nonchè dei corpi organizzati milirmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

b) i marescialli dei Reali carabinieri e della Regia guar- di finanza, dal 1° luglio 1923;

c) i comandanti e i capi guardia delle carceri, dal febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, e di nuovo dal 1° dinbre 1923;

d) i nocchieri delle Capitanerie di porto per il periodo l 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, e di nuovo dal 1° dinbre 1923;

e) i funzionari provenienti dal cessato regime dal 1° luo 1923, giusta gli articoli 1 e 4 del R. decreto 19 aprile 23, n. 936;

f) il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza l 1° gennaio 1924, ad eccezione di coloro che hanno optagiusta l'art. 14 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, r il trattamento di riposo stabilito dall'art. 15 della legge luglio 1907, n. 543;

g) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati dal febbraio 1918 al 30 giugno 1919, e di nuovo dal 1° luo 1927.

Art. 4.

(Art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art 7 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma è soggetto dal 1° luglio 1927 al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguito in base all'art. 12, comma 1°, del presente testo unico.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, eliminato dai ruoli anteriormente al 1° luglio 1927, non ha diritto ai benefici dell'Opera di previdenza.

Questa disposizione è pure estesa ai superstiti di detto personale.

Art. 5.

(Art. 1 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

A decorrere dal 1° luglio 1927, il personale titolare (stabile e in prova), direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio, delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, di quelle passate al Ministero dell'istruzione per effetto dei Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200, delle scuole ed istituti d'arte, degli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, delle scuole superiori di architettura, di cui all'art. 15 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, nonchè il personale titolare delle Regie stazioni sperimentali, è iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, ed è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio.

Art. 6.

(Art. 2 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Il personale delle predette Regie scuole professionali, in servizio al 1° luglio 1927, che trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita col decreto

ogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, rimane iscritto 'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello ato dalla data con la quale ne aveva acquistato il diritto r effetto del penultimo comma dell'art. 36 del R. decreto ottobre 1923, n. 2523, e dell'art. 21 del R. decreto-legge maggio 1924, n. 749.

Art. 7.

(Art. 3 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Con decorrenza dal 1° luglio 1923 è confermata l'iscrizione 'Opera di previdenza del personale proveniente dal ces- to regime, direttivo, insegnante, di amministrazione e laboratorio delle sopra menzionate Regie scuole profes- nali situate nei territori annessi al Regno.

Art. 8.

(Art. 2 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino essere iscritte all'Opera di previdenza decadono, unita- ente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stes- elargisce, e non hanno diritto al rimborso dei contributi gati.

Nel caso di riammissione all'iscrizione o di successivo pas- ggio in categorie di personale ammesse alla iscrizione al-)pera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno ritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di rvizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di evidenza.

Art. 9.

rt. 3 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036; art. 2 e 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34; articoli 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 8 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

L'Opera di previdenza ha per fine:

1° di conferire assegni vitalizi a favore degli iscritti di- ensati dal servizio per infermità o età avanzata senza di- tto a pensione, nonchè a favore delle vedove e degli altri ngiunti degli iscritti all'Opera di previdenza, che non nno diritto a pensione, e si trovano nelle condizioni di ti al titolo II del presente testo unico;

2° di provvedere al ricovero, all'educazione ed alla istruzione degli orfani dei personali civile e militare dello Stato;

3° di conferire borse di studio ai figli dei funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo, che frequentano scuole medie superiori o iniziano i corsi universitari, o di perfezionamento in Italia o all'estero;

4° di liquidare un'indennità di buon'uscita al personale civile o militare dello Stato, che lascia il servizio con diritto a pensione, ovvero ai loro superstiti che trovansi nelle condizioni di cui al titolo VI del presente testo unico;

5° di concorrere nelle spese che a causa di gravi operazioni chirurgiche o di grave infermità debbono sostenere i funzionari in servizio attivo, o in aspettativa per motivi di salute;

6° di inviare figli di funzionari in servizio attivo di grado non superiore al 9° in luoghi di cura marina o montana durante la stagione estiva, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

Art. 10.

(Art. 13, comma 1°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

I benefici, di cui al precedente articolo 9, non competono agli iscritti dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti, o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari senza diritto a pensione. Conseguentemente, anche le loro famiglie decadono dal godimento di detti benefici.

Art. 11.

(Art. 7 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Le entrate dell'Opera di previdenza sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti;

b) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

c) dai proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro pro-vento destinato all'Opera;

e) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'Opera.

Le entrate medesime saranno versate all'Opera di previ-denza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 12.

(Art. 8 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Sino al 31 dicembre 1928 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza, eccettuati quelli per i quali è altri-menti disposto dal presente testo unico, è costituito da una ritenuta in ragione del 0.70 per cento sugli stipendi, e dalla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed as-segni, ad eccezione delle indennità di caro viveri.

A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di L. 1.40 per cento sugli stipendi, esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

I contributi legalmente corrisposti all'Opera di previden-za non sono rimborsabili.

Art. 13.

(Art. 4 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Il personale delle scuole professionali di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è assoggettato, dalla data con la quale acquistò il diritto all'iscrizione all'Opera di previdenza, al contributo di L. 0.70 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, e di L. 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione dell'indennità di caro viveri.

Il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio sarà pure applicato a questo personale a decorrere dal 1° gen-naio 1929.

Art. 14.

(Art. 6 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Gli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza ed i loro aventi causa, i quali, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, ri-chiedano l'indennità stabilita dall'art. 15 della legge 14 lu-

glio 1907, n. 543, perdono il diritto ai benefici dell'Opera di previdenza, e, qualora abbiano conseguito durante il servizio alcuno dei benefici che l'Opera concede agli iscritti ed alle loro famiglie, non potranno ottenere la restituzione dei contributi versati.

Titolo II.

Assegni vitalizi.

Art. 15.

(Art. 9, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Ha diritto ad un assegno vitalizio l'iscritto senza diritto a pensione dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità, che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal seguente art. 26.

Art. 16.

(Art. 9, comma 2°, n. 1, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'assegno vitalizio compete alla vedova dell'iscritto non separata legalmente dal marito per sentenza pronunziata per colpa di lei e passata in giudicato, purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.

Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età, è necessario che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, a meno che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Art. 17.

(Art. 9, comma 2°, n. 1, R decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Insieme con la vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni, nonchè agli orfani maggiorenni di ambo i sessi inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali da accertarsi con le norme da fissare nel regolamento, e che si trovino nelle condizioni richieste dal successivo art. 21.

Qualora non spetti pensione od assegno, oppure venga a cessare l'una o l'altro a favore della vedova e degli orfani minorenni, l'Opera di previdenza, dopo compiuto l'accerta-

nento di cui al comma precedente, liquida agli orfani ed lle orfane nubili maggiorenni inabili al lavoro per difetti lsici o mentali l'assegno in misura pari a quella stabilita a avore degli orfani minorenni nella tabella *A* annessa al pre- ente testo unico di leggi.

Art. 18.

Art. 9, comma 3°, n. 2, 3, 4, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Se alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto l'asse- no non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati ei precedenti articoli 16 e 17, possono farne domanda gli ltri congiunti che abbiano i requisiti richiesti, secondo l'or- ine di precedenza appresso indicato:

1° le orfane maggiorenni nubili e le orfane vedove, che bbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

2° il padre dell'iscritto, purchè inabile al lavoro, e, in ancanza di questo, la madre tuttora vedova, inabile al avoro;

3° i fratelli e le sorelle nubili o vedove, inabili al lavoro, urchè privi di altri fratelli e sorelle e di ascendenti o di- cendenti, in condizione di corrispondere loro gli alimenti.

Art. 19.

(Art. 10, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

I superstiti degli iscritti di cui al precedente articolo 18 ono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora sistano altri superstiti di ordini precedenti, che abbiano di- itto a pensione o ad assegno vitalizio.

Art. 20.

(Art. 11 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è riversi- ile alla madre inabile al lavoro.

Se i genitori dell'iscritto, entrambi inabili al lavoro, siano :parati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno pettante al padre si divide in parti uguali fra i coniugi.

Art. 21.

(Art. 12 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nel precedente articolo 18 il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, e che siano nullatenenti.

Art. 22.

(Art. 14 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 1°, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

La misura dell'assegno vitalizio spettante all'iscritto, con decorrenza dal 1° luglio 1927, è eguale a tanti sessantesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto, quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione effettivamente prestati, escludendo dal computo di tali servizi quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1200, nè superiore ad un terzo dello stipendio stesso.

Se l'assegno da conferirsi all'iscritto ha la decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, la misura dell'assegno si liquida sulla base media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio.

In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base alla tabella annessa al presente testo unico di leggi.

Art. 23.

(Art. 15 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Gli assegni vitalizi alla vedova, ai figli ed agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° luglio 1927 in poi, sono liquidati in base alle rispettive tabelle annesse al presente testo unico di leggi, in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito al funzionario civile o militare in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, si applicano le norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno stesso.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani ha luogo soltanto nei casi previsti per il reparto delle pensioni degli impiegati dello Stato e con le medesime norme.

Art. 24.

(Art. 1, commi 1 e 2, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Gli assegni alle vedove sono aumentati di L. 200 se esse hanno uno o due orfani minorenni a loro carico, e di L. 400 quando il numero di detti orfani è superiore a due.

Art. 25.

(Art. 18 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto procuratori del registro e degli applicati ed aiuto conservatori delle ipoteche, e i loro superstiti, i quali, essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o di vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911, n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, l'eventuale differenza tra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'Opera e il sussidio loro concesso.

A quelli che, dopo aver ottenuto l'assegno dell'Opera di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'Opera sarà ridotto dell'importo di detto sussidio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla istituzione dei ruoli sopra indicati.

Art. 26.

(Art. 19 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

La concessione degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, da parte dell'Opera di previdenza, dell'assoluta inabilità a proficuo lavoro, da farsi con le norme da fissarsi dal regolamento sull'Opera stessa.

Perde il diritto all'assegno vitalizio l'iscritto che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla dispensa dal servizio.

Art. 27.

(Art. 32, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 28.

(Art. 32, commi 2 e 3, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'ufficiale iscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma ha diritto all'assegno vitalizio dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del detto assegno di riforma.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma, o morto in servizio lasciando diritto ad un assegno temporaneo, hanno diritto all'assegno vitalizio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.

Art. 29.

(Art. 20, commi 1 e 2, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Coloro che, avendo diritto ad ottenere un assegno vitalizio, lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 30.

(Art. 20, comma 3, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Le rate di assegno non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 31.

(Art. 13, comma 4, R. decreto 4 giugno 1925, n 1036).

Le superstiti dell'iscritto, alle quali sia stato conferito l'assegno vitalizio, ne perdono il godimento quando contraggano matrimonio.

Art. 32.

(Art. 13, comma 2, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto, o dei suoi superstiti, non è cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti

sul bilancio dello Stato, o delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, oppure a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Qualora il concessionario di un assegno vitalizio ottenga il conferimento della pensione o dell'assegno dallo Stato o da uno degli enti indicati nel 1° comma del presente articolo, cessa il diritto all'assegno vitalizio nei riguardi dell'Opera di previdenza, e l'Amministrazione provvede al recupero delle rate scadute, ed eventualmente pagate dopo la decorrenza della pensione o la liquidazione dell'assegno.

Titolo III.

Assistenza scolastica e ricovero in convitti.

Art. 33.

(Art. 21 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 9, è destinata un'assegnazione annuale al ricovero, all'educazione e all'istruzione degli orfani degli scritti.

Tale assegnazione è erogata:

a) nel collocamento di orfani in convitti;

b) nel conferimento di borse di studio a favore di orfani che meglio si distinguono per condotta e profitto, sia nel corso elementare, sia in quello degli istituti medi, comprese le scuole professionali, sia nei corsi universitari o in quelli di istituti superiori equipollenti, e sia anche per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero.

Le borse di studio sono conferite mediante concorso per titoli e destinate per compiere il corso degli studi consentito dal Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento dei posti in convitto.

Il collocamento degli orfani può avere luogo sia nei convitti di detti enti sia in altri convitti.

Art. 34.
(Art. 22, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria, o di aspettativa per riduzione di quadri, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Art. 35.
(Art. 22, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza in base al presente testo unico, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'Opera stessa, e che trovinsi nelle condizioni richieste nel precedente art. 34.

Art. 36.
(Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 1°, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, o che iniziino od abbiano già iniziato gli studi in Regie università, o in altri Regi istituti superiori equipollenti, oppure vogliano seguire corsi di perfezionamento in Italia o all'estero, purchè dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

Art. 37.
(Art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 2°, legge 16 giugno 1927, n. 969).

Per concorrere alle borse di studio indicate nel precedente art. 36, eccettuate quelle di perfezionamento, il candidato deve comprovare di avere conseguita, nella sessione estiva

dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, oppure l'ammissione al corso universitario, o ad altro istituto superiore equipollente, con una media non inferiore a otto decimi.

Coloro che hanno già iniziato un corso di studi universitari, o di altro istituto superiore equipollente, debbono dimostrare di avere a suo tempo conseguita l'ammissione ad uno dei corsi predetti, in unica sessione e con una media generale non inferiore a otto decimi, e di avere inoltre superati gli esami nelle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà, per tutti i corsi frequentati, con una media non inferiore a otto decimi.

Art. 38.

(Art. 21, lettera *d*), R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 3°, legge 16 giugno 1927, n. 969).

Le borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, così in Italia che all'estero, sono conferite, per la durata massima di tre anni, agli orfani degli iscritti, nonchè ai figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo inscritti all'Opera di previdenza, che abbiano conseguita una laurea, o un diploma di studi superiori, da non oltre due anni, con una media generale non inferiore a otto decimi.

Art. 39.

(Art 20 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 8, comma 4°, legge 16 giugno 1927, n. 969).

L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso di studi pel quale la borsa è stata concessa.

Le rate delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 40.

(Art. 2, comma 3°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno il numero dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio da mettere a concorso, e fissa le norme necessarie per il loro conferimento.

TITOLO IV.

Assistenza sanitaria.

Art. 41.

(Art. 6, commi 1 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 10 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere nella spesa che i funzionari civili o militari in servizio attivo, oppure in aspettativa per causa di provata infermità, devono sostenere per onorari a chirurgi, per retta di degenza ed accessori, qualora essi siano ricoverati in una clinica ospitaliera del Regno per subirvi una grave operazione chirurgica.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 l'Opera di previdenza è pure autorizzata a concorrere nella spesa per retta di degenza, onorario ed accessori a carico dei funzionari indicati nel comma precedente, che siano ricoverati per gravi malattie presso una clinica ospitaliera del Regno.

Se a cagione di speciali circostanze non siasi verificata la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera, od anche privata, l'Opera di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1928, è autorizzata a concorrere nella spesa a carico dell'iscritto su motivata e documentata proposta del Capo dell'Amministrazione centrale, dalla quale il funzionario dipende.

Art. 42.

(Art. 6, commi 1 e 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Il concorso dell'Opera di previdenza nella spesa di cui al precedente art. 41, si effettua mediante pagamento a favore della clinica.

Però, se a causa di eccezionali circostanze comprovate nel modo indicato nel 3° comma del precedente art. 41, la degenza per malattia o per atto operativo non ha avuto luogo in una clinica ospitaliera o privata, il pagamento potrà farsi direttamente al funzionario.

Per coloro che si trovino in servizio all'estero o nelle colonie per esigenze del loro ufficio, il pagamento viene eseguito a mezzo dell'economo cassiere dell'Amministrazione centrale da cui essi dipendono.

Art. 43.

(Art. 3, comma 2, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, art. 11, commi 1 e 2, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

La somma da erogarsi dal 1° gennaio 1928 per concorso nelle spese di malattie non deve in ogni anno eccedere le L. 650,000.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 la somma da erogarsi annualmente per concorso in casi di gravi operazioni chirurgiche viene elevata da L. 500,000 a L. 650,000.

Art. 44.

(Art. 11, comma 3, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, e art. 5 R. decreto 4 marzo 1926, n. 415).

Il concorso dell'Opera di previdenza a favore di ciascun iscritto non può superare, durante l'anno solare, le L. 2000 per malattie, e le L. 4000 per atti operativi.

In nessun caso a ciascun iscritto può concedersi, in complesso, nell'anno solare, una somma superiore a L. 4000.

TITOLO V.

Cure marine e montane.

Art. 45.

(Art. 7, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purchè il padre sia in servizio attivo, e abbia grado non superiore al nono.

Art. 46.

(Art. 7, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

La somma da erogarsi per la finalità di cui al precedente art. 45 non deve in ogni anno superare le 300,000 lire.

Art. 47.

(Art. 7, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al precedente art. 45, l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

TITOLO VI.
Indennità di buon'uscita.

Art. 48.

(Art. 5, commi 1 e 2, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Al personale civile o militare dello Stato iscritto all'Opera di previdenza, avente diritto alla normale pensione vitalizia, che sia collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, dopo almeno sei anni completi di compartecipazione all'Opera stessa, è corrisposta, a titolo d'indennità di buon'uscita, una somma pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivo da lui prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'Opera di previdenza.

In nessun caso l'indennità di buon'uscita può essere inferiore a L. 1200.

Sulla somma liquidata in base al precedente primo comma è concesso l'aumento di un decimo se il servizio ritenuto valido supera gli anni 30; se è superiore agli anni 35 l'aumento è di due decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento è di tre decimi.

Art. 49.

(Art. 29 R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 3°, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Ai funzionari civili o militari cessati dal servizio nel periodo dal 1° febbraio 1924 al 31 dicembre 1925 l'indennità di buon'uscita viene liquidata in ragione di tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio prestati nelle categorie ammesse a fruire dei benefici dell'Opera di previdenza. L'indennità non può in questo caso superare l'importo di quattro mensilità di stipendio, e in ogni caso il limite massimo di L. 5000. I servizi prestati anteriormente al 1° febbraio 1918, sempre nelle categorie suddette, si computano per metà ai fini della valutazione dell'indennità di buon'uscita.

Al personale civile o militare collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1926 in poi, e non oltre il 31 dicembre 1927, l'indennità predetta viene liquidata senza la

iduzione a metà del periodo di servizio anteriore al 1° febraio 1918, ed in misura non inferiore a L. 1200, nè superiore a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo.

Art. 50.

(Art. 5, comma 2, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buon'uscita sono esclusi i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio, e quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria.

Art. 51.

(Art. 9, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, è dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionario civile o militare. Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per metà.

Art. 52.

(Art. 25 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 1036).

Qualora l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio per il diritto a pensione, muoia prima del collocamento a riposo, l'indennità di buon'uscita è corrisposta alla vedova non separata legalmente a seguito di sentenza pronunciata per di lei colpa e passata in giudicato. In mancanza della vedova l'indennità spetta alla prole minore e alle figlie nubili maggiorenni.

Art. 53.

(Art. 26 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buon'uscita all'atto del loro collocamento in detta posizione, sempre quando però essi abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per il diritto alla pensione normale.

Art. 54.

(Art. 27 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

I periodi di richiamo in servizio degli ufficiali già collocati in posizione ausiliaria sono cumulabili, purchè di durata non inferiore a tre mesi, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita, fermo rimanendo che nessun contributo spetta all'Opera di previdenza durante il periodo trascorso in posizione ausiliaria.

Art. 55.

(Art. 9, commi 4 e 5, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

I funzionari civili o militari dello Stato richiamati in servizio, che maturino il diritto ad un'indennità di buon'uscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

La nuova liquidazione sarà fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvide alla liquidazione originaria.

Art. 56.

(Art. 9, comma 6, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

L'indennità di buon'uscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

Titolo VII.

Disposizioni varie.

Art. 57.

(Art. 28 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, nonchè le

rme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle mande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri tituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi prestiti.

Art. 58.

(Art. 29 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

E' a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stindi e per le indennità fisse pagate effettivamente al pernale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa. Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo ato alla fine di ogni anno.
Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro rsonale farà carico all'Opera di previdenza.

Art. 59.

(Art. 30 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

I bilanci preventivi dell'Opera di previdenza sono sottosti all'approvazione del Ministro per le finanze.
Il conferimento degli assegni vitalizi di diritto, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono sottoposti al riontro preventivo della Corte dei conti; per gli altri atti ll'Opera di previdenza il riscontro della Corte dei conti ene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 60.

(Art. 33 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'Ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale gli iscritti e lo svolgimento degli oneri dell'ente, e provderà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecni ed all'eventuale revisione delle tabelle di determinazione gli impegni verso gli iscritti.

Art. 61.

(Art. 4, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

L'Opera di previdenza può investire capitali di sua proietà nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da ibire, sotto la sua diretta dipendenza, a convitti per l'eduzione e l'istruzione degli orfani dei personali civile e miare dello Stato.

Art. 62.

(Art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Agli Istituti, che hanno convitti propri per le finalità indicate nel precedente art. 61, l'Opera di previdenza è autorizzata a concedere mutui nei casi in cui gli Istituti stessi debbano provvedere alla costruzione, all'acquisto o al restauro di edifici propri aventi la detta destinazione

Art. 63.

(Art. 9, commi 1 e 2, R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, indi art. 6 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, testo unico).

L'Opera di previdenza è tenuta a versare un contributo annuo di L. 5,500,000 alla Cassa dei depositi e prestiti per la costituzione di un fondo destinato a mitigare le quote di fitto degli alloggi agli impiegati dello Stato, civili e militari, nelle città capoluoghi di provincia, secondo che delibererà il Comitato centrale dell'Istituto nazionale creato col Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Art. 64.

(Art. 31 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni, le borse di studio e le indennità di buon'uscita a carico dell'Opera di previdenza non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Art. 65.

(Art. 32, comma 4°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Opera di previdenza, e i documenti che le corredano, sono esenti dalla tassa di bollo.

TITOLO VIII.

Gestione della Cassa di sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 66.

(Art. 34 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli oneri e le attività della Cassa di sovvenzioni, di cui lla legge 22 luglio 1906, n. 623, sono stati trasferiti al- Opera di previdenza costituita col R. decreto 26 febbraio 920, n. 219.

Art. 67.

(Art. 35 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036,
e art. 1 R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886).

Il settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun nco del lotto, oltre le L. 5000, viene versato all'Opera di revidenza come ordinaria entrata annuale per il conferi- ento degli assegni vitalizi facoltativi della Cassa sovven- oni.

Art. 68.

(Art. 10 legge 16 giugno 1927, n. 969,
e art. 38 e 40, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni so-) concessi mediante concorso per titoli ad ex-impiegati ci- li dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° feb- aio 1918, ed ai loro superstiti come appresso, purchè non ano titolari di una rivendita di generi di privativa, e sia-) privi di assegno fisso a carico di enti pubblici:

1° ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal ser- zio per infermità o età avanzata, senza diritto a pensione;

2° a vedove senza pensione contro le quali non sia ata pronunziata sentenza definitiva di separazione per lo- colpa, o che alla cessazione dal servizio del marito con- o un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contrat- dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, ec- tto che esista prole anche se postuma;

3° a prole orfana senza pensione (prole minorenne, prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di età), purchè il matrimonio dell'autore sia avvenuto prima dell'abbandono del servizio attivo, e non sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna;

4° ai genitori.

Un quarto dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918 ed ai loro superstiti, indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 69.

(Art. 40, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 68, è pure subordinata alle seguenti condizioni:

a) che per gli ex impiegati siano trascorsi due anni dal diritto alla concessione dell'indennità per una volta tanto liquidata dalla Corte dei conti;

b) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi quattro anni dal diritto alla concessione dell'indennità stessa.

Art. 70.

(Art. 6, comma 3, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Il numero degli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi annualmente, mediante concorsi per titoli, non può eccedere quello delle eliminazioni accertate durante l'anno precedente al bando di concorso.

Art. 71.

(Art. 38, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 72.

(Art 6, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 38, comma 2°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

La misura degli assegni da corrispondersi sui fondi della ıssa sovvenzioni è deliberata dal Consiglio d'amministra-ɔne nella maniera seguente:

a) per gl'impiegati dispensati dal servizio a causa di fermità o di età avanzata senza diritto a pensione, da 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello sti-ndio percepito dagli ex funzionari;

b) per la vedova con prole minorenne sino ad un mas-no di L. 1200 annue;

c) per la vedova senza prole, o con prole maggiorenne, nchè per gli orfani, sino ad un massimo di L. 1000 annue;

d) per i genitori sino ad un massimo di L. 800 annue.

Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio ccessivo al bando di concorso.

Art. 73.

(Art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Qualora non siano sufficienti le entrate della Cassa sov-nzioni per provvedere all'onere derivante dalla misura de-i assegni fissati col precedente art. 72, l'Opera di previden-vi supplirà con le proprie entrate annuali.

Art. 74.

(Art. 42 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni ıo al raggiungimento della maggiore età.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla com-rtecipazione all'assegno uno o più orfani, ovvero una o à figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro ota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.

Art. 75.

(Art. 38, comma 2°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni vitalizi facoltativi conferiti sui fondi della ssa sovvenzioni non sono cedibili, nè sequestrabili.

Art. 76.

(Art. 41 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni) al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le orfane nubili al raggiungere della maggiore età, o anche prima se contraggano matrimonio o conseguano un pubblico impiego.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

VOLPI.

N. 528. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1369 - provazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 feb- io 1928, n. 619, sull'Opera di Previdenza dei personali civile e mili- e dello Stato e dei loro superstiti.** — (Direzione generale perso- li civili e affari generali). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — *zzetta ufficiale* n. 177, del 31 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e 13 l R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, coi quali il Go- no del Re fu autorizzato a emanare le norme regolamen- i del nuovo testo unico di leggi sull'Opera di previdenza i personali civile e militare dello Stato;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, che approva il tto testo unico;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato r le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del te- unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previ- nza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro perstiti, approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 - An- VI - n. 619, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segre- io di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei ecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

TITOLO I.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE.

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati, ne amministra il patrimonio ed assegna agli iscritti all'Opera stessa che ne abbiano diritto, e alle loro famiglie, i benefici contemplati dal testo unico di leggi approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del Ministro per le finanze.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

Il rendiconto della gestione dell'Opera di previdenza, revia deliberazione del Consiglio di amministrazione, è ottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per a sua approvazione e, dopo parificato dalla Corte dei conti, iene presentato al Parlamento in allegato alla relazione ella Commissione medesima.

Art. 5.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e egli Istituti di previdenza, nelle situazioni contabili da ubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella re- azione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare istintamente la situazione dell'Opera di previdenza e tutto iò che si riferisce alla sua gestione.

Art. 6.

Presso ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale è stituita una contabilità speciale con la denominazione *Opera di previdenza a favore dei personali civile e mili- are dello Stato e dei loro superstiti* » per la riscossione delle itenute e delle altre entrate dell'Opera stessa, le quali deb- ono essere concentrate presso la Regia tesoreria centrale, on le modalità di cui agli articoli 35 a 38 del presente re- olamento.

Le Sezioni del Tesoro, istituite presso le Intendenze di nanza, esplicano la loro funzione anche per quanto riguar- a la gestione dell'Opera.

Art. 7.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e egli Istituti di previdenza, rappresentante dell'Opera di revidenza, a mezzo del tesoriere centrale o delle Sezioni i Regia tesoreria provinciale, riceve i fondi in numerario li spettanza dell'Opera stessa.

Le somme così introitate sono, a seconda delle esigenze el servizio di cassa, versate nel conto corrente infruttifero, stituito tra il Tesoro dello Stato e gl'Istituti di previdenza er far fronte ai pagamenti da effettuarsi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, o restano presso la Tesoreria entrale per i pagamenti da farsi dalla medesima.

I fondi disponibili sono temporaneamente versati nel conto corrente fruttifero istituito pure tra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di previdenza, con le stesse modalità e norme che regolano il conto corrente fruttifero fra la Cassa depositi e il Tesoro dello Stato.

Art. 8.

I fondi dell'Opera di previdenza che risultino in eccedenza in rapporto agli impegni, sono investiti, nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'Opera, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, nei modi appresso indicati:

1° in acquisto o costruzione di edifici da adibire a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli impiegati ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619;

2° in mutui ad Istituti di educazione ed istruzione degli orfani degli iscritti per gli scopi di cui all'art. 62 del testo unico predetto;

3° in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'Opera di previdenza, e in mutui per opere pubbliche al saggio del 6.50 per cento, ovvero al saggio che sarà determinato dal Ministro per le finanze, da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064;

4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti al saggio del 6.50 per cento annuo ai fini delle operazioni attive della Cassa medesima, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 9.

I beni immobili che pervengono all'Opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possano essere adibiti a isti-

i di educazione e di istruzione o a scuole professionali. n attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono ère affittati per un tempo non maggiore di un triennio.

Art. 10.

l Consiglio di amministrazione della Direzione generale la Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ibera sul modo e sul tempo più opportuno alle aliena- ni dei beni immobili di cui al precedente art. 9, sulla di- ione dei beni stessi in lotti, sul prezzo d'asta e sulle con- ioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre le permute e sugli affitti degli immobili e sull'istitu- ne dei convitti.

Art. 11.

li incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza la cui Provincia sono situati i beni.
l procedimento per gl'incanti e, ove ne sia il caso, per licitazioni e le trattative private è regolato dalle appo- e disposizioni del regolamento di contabilità generale lo Stato, ed è riservata al Ministro per le finanze l'appro- ione dei contratti.

Art. 12.

a Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e li Istituti di previdenza può richiedere l'opera degli Uf- tecnici di finanza e di quelli del Genio civile per la co- uzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per immobili di proprietà dell'Opera di previdenza, o per gli altri nei quali questa possa avere interesse.

Art. 13.

I beni mobili infruttiferi che non siano utilizzabili per istituti e per le scuole di cui al primo comma del pre- ente articolo 9, sono alienati nei modi e nelle forme che, ondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'ammi- trazione della Direzione generale della Cassa depositi e estiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 14.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di Tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del tesoro sulla Tesoreria centrale a favore della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Opera di previdenza.

Art. 15.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati in favore dell'Opera di previdenza, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli iscritti e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 16.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nel compilare i bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza a norma dell'art. 60 del predetto testo unico, determina la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri in convitti e alle borse di studio in corso di godimento, e fa le previsioni degli oneri latenti relativi ai vari benefici che l'Opera di previdenza assegna a favore degli iscritti e dei loro superstiti.

Art. 17.

Dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti e ai loro superstiti, la Direzione generale predetta determina altresì le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Opera di previdenza.

Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio di amministrazione per le erogazioni facoltative connenti le varie finalità di beneficenza in modo che il vare capitale degli impegni che si assumono ogni anno per li erogazioni facoltative non superi le relative disponilità.

Art. 18.

Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico del-Opera di previdenza la Direzione generale suindicata dermina volta per volta il valore capitale degli assegni conriti, nonchè dei vari còmpiti assunti per legge dall'Opera essa, e il Consiglio di amministrazione provvede affinchè totale di detti impegni non ecceda il valore delle attività ell'Opera di previdenza.

Art. 19.

Le domande dirette al conseguimento dei benefici del-Opera di previdenza, e i documenti che si uniscono, sono enti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato uso cui debbono servire.

La legalizzazione degli atti da esibire all'Opera di preidenza, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuiamente ai sensi dell'art. 21 del testo unico della legge per tasse sulle concessioni governative approvato con Regio ecreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 20.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e egli Istituti di previdenza, qualora sia possibile, chiede 'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzaione di quelli non regolari; si riserva inoltre la facoltà di ichiedere tutte le informazioni e quei documenti necessari er accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, l'iabilità al lavoro e le altre circostanze addotte dagli inteessati.

Art. 21.

Al pagamento delle borse di studio, dell'indennità di uon'uscita, nonchè delle somme dovute per assistenza saniaria, per ricovero di orfani in convitti, e di ogni altra

spesa, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede mediante mandati diretti, e stabilisce altresì i modelli da tenere presso di sè e presso le Sezioni del tesoro.

Art. 22.

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'Opera di previdenza, in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed in quello sulle pensioni civili dello Stato.

TITOLO II.

ISCRIZIONE ALL'OPERA DI PREVIDENZA. CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI E NORME PER LA RELATIVA RISCOSSIONE.

CAPO I.

Iscrizione all'Opera di previdenza.

Art. 23.

Sono iscritte all'Opera di previdenza le categorie dei personali (civile e militare) indicate dagli articoli 2 a 7 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (anno VI), n. 619.

L'iscrizione avviene di diritto dalla data di decorrenza della nomina di detti personali a posti di ruolo.

Per i volontari, uditori e simili, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione in servizio, comunque retribuito, purchè avvenuta in seguito a regolare nomina.

Art. 24.

Il funzionario civile o il militare, collocato a riposo, ovvero destituito, dimissionario, o comunque dispensato dal servizio, cessa contemporaneamente di essere iscritto all'Opera di previdenza.

Art. 25.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria od in condo provvisorio cessano di essere iscritti all'Opera di predenza, salvo ad esservi riammessi nel caso di richiamo in rvizio.

Capo II.

Contributi degli iscritti.

Art. 26.

Sino a tutto l'anno 1928 il contributo dell'iscritto all'Ora di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione L. 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili pensione e di L. 2 per cento sulle altre competenze ed segni, ad eccezione delle indennità di caro viveri.
Dal 1° gennaio 1929 in poi è dovuto sul solo stipendio ll'iscritto all'Opera di previdenza un contributo unico in gione di L. 1.40 per cento, che è trattenuto dall'Amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende durante il serzio di ruolo.

Art. 27.

Il contributo di cui al precedente articolo 26 è pure ›vuto:

a) sugli assegni eventualmente percepiti, in luogo dello ipendio, dai volontari, dagli uditori e simili;

b) sulla parte di stipendio che si corrisponde ai funonari civili o ai militari durante il periodo di aspettativa er infermità;

c) sulla quota di stipendio spettante agli ufficiali duante il periodo di aspettativa per riduzione di quadri;

d) quando il funzionario civile o il militare viene richiaato in servizio dopo essere stato collocato a riposo, purchè richiamo avvenga con decreto sottoposto alla registrazioe della Corte dei conti;

e) durante i periodi di richiamo in servizio degli ufciali dalla posizione ausiliaria, o dal congedo provvisorio.

Art. 28.

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, iscritto all'Opera di previdenza in base all'art. 4 del testo unico 26 febbraio 1928 (VI), n. 619, paga soltanto il contributo dell'1.40 per cento sullo stipendio con decorrenza dalla data del rispettivo passaggio alla dipendenza delle Amministrazioni del Governatorato di Roma o degli altri tre Comuni predetti.

Per il periodo precedente a tale passaggio, qualora sia rimasta qualche partita da sistemare, il contributo spettante all'Opera di previdenza è del 0.70 per cento sullo stipendio, e del 2 per cento sulle altre competenze, esclusa la indennità caro viveri.

Art. 29.

Il personale iscritto all'Opera di previdenza in base all'art. 5 del testo unico predetto, è soggetto dal 1° luglio 1927 o dalla successiva data di iscrizione al contributo unico dell'1.40 per cento sul solo stipendio.

Art. 30.

Sino a tutto l'anno 1928 il personale iscritto all'Opera di previdenza in virtù dell'art. 6 del citato testo unico paga il contributo del 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione, e del 2 per cento sulle competenze e sugli assegni diversi, caro viveri escluso, con decorrenza dal 1° gennaio 1922 o dalla data successiva di iscrizione.

Dal 1° gennaio 1929 in poi sarà invece dovuto il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio in applicazione del precedente art. 26, comma 2°, del presente regolamento.

Art. 31.

Il personale proveniente dal cessato regime, iscritto all'Opera di previdenza dal 1° luglio 1923, giusta l'art. 7 del citato testo unico, è tenuto al pagamento del contributo di 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e del 2 per cento sulle altre competenze e sugli as-

gni diversi, caro viveri escluso, fino a tutto il 1928, mentre
l 1° gennaio 1929 pagherà anch'esso il contributo unico
L. 1.40 per cento sul solo stipendio in base alla disposi-
one menzionata nel precedente art. 30, comma 2°.

Capo III.

Norme per la riscossione dei contributi.

Art. 32.

Entro il mese di luglio di ogni anno le ragionerie delle
mministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di
andato diretto sulla Tesoreria centrale a favore della Di-
zione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Isti-
ti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza,
versamento della somma rappresentante l'importo com-
essivo delle ritenute nella misura di 0.70 per cento sino
31 dicembre 1928, e dell'1.40 per cento dal 1° gennaio
29 in poi, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio
r il pagamento degli stipendi al personale dipendente,
i cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 33.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute al-
Opera di previdenza per i contributi di cui al precedente
ticolo, è fatto dalle competenti ragionerie delle Ammi-
istrazioni centrali dopo la chiusura dell'esercizio finan-
rio, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle
sorerie. Le somme versate in più per un esercizio sono
mpensate in occasione dei versamenti relativi agli eser-
izi successivi.

Art. 34.

Parimenti con mandati diretti sulla Tesoreria centrale,
testati alla Direzione generale della Cassa depositi e pre-
iti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'O-
era, le competenti ragionerie provvedono mensilmente al
ersamento delle somme trattenute sugli stipendi in conse-
uenza di provvedimenti disciplinari presi a carico del per-
onale delle relative Amministrazioni centrali.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono a versare alla fine di ogni mese, mediante vaglia del tesoro intestati nel modo stabilito dal comma precedente, le somme trattenute allo stesso titolo sugli stipendi del personale delle Amministrazioni provinciali.

Art. 35.

Durante l'anno 1928, nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di Regia tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento liquidate sugli assegni variabili pagati nel mese in un'unica quietanza di contabilità speciale.

Art. 36.

Quando gli assegni variabili pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione e su altri fondi speciali pagati a tutto il 31 dicembre 1928 siano contabilizzati al lordo, le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente articolo, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di Regia tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.

Art. 37.

Le Amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta del 2 per cento effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente sino al 31 dicembre 1928, alla fine del detto anno, mediante unico mandato diretto sulla Tesoreria centrale, intestato al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 38.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di Regia tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'Opera di previdenza in

n unico vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale el Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli stituti di previdenza, e lo inviano direttamente alla Dire- one generale della Cassa depositi.

Art. 39.

Le ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono nnualmente alla Direzione generale della Cassa depositi e restiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del- Opera di previdenza, dopo la chiusura dell'esercizio finan ario, la dimostrazione delle somme dovute all'Opera me- esima sulle spese accertate col rendiconto consuntivo indi- ndovi, in corrispondenza di quelle versate a tale titolo gli stanziamenti di bilancio, le compensazioni effettuate condo la norma contenuta nel precedente art. 33 e le mme che eventualmente risultino anticipate in conto del- esercizio successivo.

Art. 40.

I contributi dovuti dal personale dipendente dal Senato el Regno, dalla Camera dei deputati, dal Ministero della eal Casa, dalle Regie scuole menzionate negli articoli 5, 7 del testo unico, dal Fondo per il culto, dagli Economati i benefici vacanti, dalle Amministrazioni del dazio con- mo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, devono essere rsati semestralmente non oltre il 30 giugno ed il 31 di- mbre di ogni anno, a cura delle rispettive Amministra- oni, alla Regia tesoreria provinciale, previo ritiro della re- iva quietanza di contabilità speciale.

Art. 41.

Entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, le Am- inistrazioni indicate nel precedente art. 40 devono tra- mettere alla Direzione generale della Cassa depositi e pre- iti e degli Istituti di previdenza l'elenco del personale critto all'Opera di previdenza, con l'indicazione degli sti- ndi corrisposti nel semestre scaduto, delle somme versate Tesoreria per conto dell'Opera e della quietanza di con- bilità speciale rilasciata a loro favore.

Nei casi di eliminazione di funzionari, occorre indicare data, nonchè la causale della cessazione dal servizio.

Art. 42.

Per il personale delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 40, soggetto alla ritenuta del 2 per cento sugli assegni variabili, l'elenco dovrà contenere anche l'indicazione degli assegni medesimi liquidati a tutto il 31 dicembre 1928, le somme corrispondenti versate in Tesoreria e la quietanza di contabilità speciale.

Art. 43.

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le sezioni del Tesoro ritirano dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in un unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni di Regia tesoreria predette.

Le sezioni del Tesoro inviano tale situazione alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Art. 44.

La vigilanza sulla riscossione delle entrate dell'Opera è esercitata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che con la scorta dei documenti indicati nei precedenti articoli accerta l'esattezza dei versamenti effettuati e notifica alle varie amministrazioni le eventuali differenze riscontrate.

TITOLO III.

Assegni vitalizi.

Capo I.

Delle domande e dei documenti necessari per ottenere gli assegni vitalizi.

Art. 45.

L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre l'istan-

a. l'atto di nascita e il decreto col quale eventualmente la Corte dei conti gli ha liquidata l'indennità per una volta anto.

Art. 46.

L'assegno vitalizio a favore delle persone di famiglia ell'iscritto viene conferito nell'ordine di precedenza stabilito dagli articoli 16, 17 e 18 del testo unico approvato co[n] [R]. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

I superstiti dell'iscritto menzionati in ciascuno degli articoli predetti possono domandare l'assegno vitalizio, quando non abbiano diritto a pensione, e quando coloro che li precedono, secondo l'ordine di parentela indicato negli articoli stessi, non posseggano i requisiti richiesti per ottenere la pensione o l'assegno vitalizio.

Art. 47.

Non è dovuto l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza gli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, neanche quando essi risultino successivamente scritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Parimenti non è dovuto l'assegno alla famiglia, quando l'iscritto ha cessato dal servizio per una delle cause menzionate nel comma precedente senza diritto a pensione.

Art. 48.

Per ottenere l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare direttamente, o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, apposita domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti negli articoli 45 e 49 a 55 del presente regolamento.

Nell'istanza si debbono indicare: le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

L'istanza e tutti i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 49.

La vedova dell'iscritto, con o senza orfani minorenni, o con orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 del testo unico, deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) atto di matrimonio dell'iscritto;

b) atto di nascita proprio e dei figli minorenni o inabili al lavoro;

c) atto di morte del marito;

d) decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidata l'indennità;

e) certificato municipale di notorietà rilasciato in base alle risultanze del registro di anagrafe e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti lo stato di famiglia alla data della morte dell'iscritto, e se contro la vedova fu o meno pronunziata sentenza di separazione personale per sua colpa, e se i coniugi convissero sempre insieme.

Dal detto certificato deve inoltre risultare se la vedova goda assegno fisso a carico dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del testo unico predetto.

Qualora la vedova abbia a suo carico orfani minorenni di precedente matrimonio del marito, deve pure esibire l'atto di morte della prima moglie dell'impiegato, ed il verbale per la nomina del tutore.

Art. 50.

Gli orfani e le orfane nubili minorenni, e gli orfani e le orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, privi anche di madre, devono inviare, oltre l'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, gli atti di nascita di essi richiedenti, il decreto dell'eventuale indennità conferita dalla Corte dei conti, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 49.

Per gli orfani e le orfane nubili minorenni e per gli inabili eventualmente interdetti o inabilitati, dovrà inoltre prodursi il verbale di nomina del tutore o del curatore.

Art. 51.

Gli orfani e le orfane nubili minorenni d'impiegata scritta all'Opera di previdenza, pur essendo vivente il padre, possono conseguire l'assegno. A tale uopo essi debbono nviare, oltre la domanda, l'atto di matrimonio e quello di norte della madre, l'atto di nascita di ciascuno di essi, il lecreto col quale la Corte dei conti ha liquidata l'indennità, il certificato municipale di notorietà redatto nel modo richiesto dal precedente art. 49. Se privi di ambedue i genitori, occorre aggiungere l'atto di morte del padre e il verbale di nomina del tutore.

Se l'impiegata lascia orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, questi possono avere diritto all'assegno soltanto nel caso che siano pure privi del genitore. In tal caso ai documenti indicati nel precedente comma occorre aggiungere i seguenti:

a) certificato del medico comunale nel quale siano specificati i difetti fisici o mentali che rendono il richiedente nabile al lavoro;

b) certificato municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti la condizione economica di tutti i componenti la famiglia lasciata dall'iscritta.

Art. 52.

Le orfane nubili ultra quarantenni, e quelle già vedove alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto con età superiore ai 40 anni, purchè siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quelli di morte dei genitori, l'atto di nascita di esse richiedenti, il certificato di stato libero e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente art. 49.

Se la richiedente è vedova, occorre aggiungere l'atto di matrimonio e quello di morte del marito.

Art. 53.

Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare, oltre la domanda,

il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'iscritto, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente. Da tale certificato deve inoltre risultare se egli goda o meno pensione od assegno fisso a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del testo unico predetto.

La madre dell'iscritto, se vedova e inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.

Art. 54.

I fratelli e le sorelle dell'iscritto, nubili o vedove, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 18, n. 3, del testo unico, devono inviare, oltre la domanda e il rispettivo atto di nascita, l'atto di matrimonio e quello di morte dei genitori, l'atto di morte dell'iscritto, il certificato del medico comunale attestante l'inabilità al lavoro, ed il certificato municipale comprovante lo stato di famiglia e la condizione economica di tutti i componenti la famiglia stessa. Da tale certificato deve inoltre risultare che il richiedente non gode pensione od assegno a carico dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del predetto testo unico.

Se vi sono minorenni devesi unire il verbale di nomina del tutore.

Le sorelle debbono produrre il certificato di stato libero; e se vedove altresì l'atto di matrimonio e quello di morte del marito.

Art. 55.

Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 56.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, itolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'i-critto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio he loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono resentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autenca della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal ompetente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del odice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve resentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'asegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia delatto di morte.

Art. 57.

A richiesta della Direzione generale della Cassa depositi prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del-Opera di previdenza, i Ministeri inviano lo stato autentico i servizio, e forniscono le notizie e i documenti necessari he sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto al-'assegno vitalizio dei richiedenti; la Corte dei conti, l'Ufcio pensioni di guerra e la Cassa nazionale per le assicuazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordiari di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali ia stato domandato o ai quali sia stato conferito l'assegno italizio dall'Opera di previdenza.

Capo II.

Liquidazione e pagamento degli assegni vitalizi.

Art. 58.

Gli anni di servizio valutabili per la liquidazione degli ssegni vitalizi a favore degli iscritti all'Opera di previdenza ono quelli che, in base alle leggi sulle pensioni, vengono itenuti validi per determinare la misura della pensione, urchè effettivamente prestati.

Sono esclusi gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi itolo previsti dalle leggi sulle pensioni ed i servizi riscatati.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di salute è omputato per metà.

Art. 59.

L'assegno vitalizio spettante all'iscritto con decorrenza dal 1° luglio 1927, viene liquidato sulla base dell'ultimo stipendio goduto dal funzionario.

Se l'assegno è con decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, la liquidazione si effettua sulla base media dello stipendio percepito dal funzionario nell'ultimo triennio della carriera.

In nessun caso l'assegno potrà essere superiore ad un terzo dello stipendio, nè inferiore a L. 1200.

Art. 60.

Qualora dal computo degli anni di servizio risulti liquidabile all'iscritto un assegno inferiore a quello spettante alla vedova in base all'art. 23 del suddetto testo unico, l'assegno stesso dovrà in tal caso essere elevato alla misura pari a quella risultante a favore della vedova secondo lo stipendio goduto dal marito in relazione alla tabella *A* annessa al testo unico medesimo.

Art. 61.

Il servizio prestato in qualità di volontario, uditore e simili è valutabile soltanto quando è seguito da servizio di ruolo.

Art. 62.

Il servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo dell'Amministrazione della Real Casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'Amministrazione della Real Casa agli effetti della pensione, ma esclusi qualsiasi aumento o maggiorazione ed i servizi riscattati.

Art. 63.

Gli assegni vitalizi spettanti ai superstiti degli iscritti con decorrenza dal 1° luglio 1927 sono liquidati in conformità delle rispettive tabelle annesse al predetto testo unico, prendendo per base l'ultimo stipendio goduto dall'iscritto durante il servizio effettivo, comprendendovi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora la decorrenza di tali assegni sia anteriore al ° luglio 1927, la liquidazione viene effettuata in base alle ıorme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto al- 'assegno.

Art. 64.

Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, l'annualità vitalizia, orrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figl · quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità n annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base lle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 7:9.

Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani, si ottengono trasformando e singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciaıcun orfano, in base alle tabelle suddette, e si detraggono ·ispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il liritto ad ognuno di essi.

Art. 65.

Nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, il servizio valutabile è quello che, in base alle leggi sulle pensioni, era ritenuto valido per determinare la misura della pensione alla data li decorrenza dell'assegno medesimo.

Art. 66.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani viene eseguito con le norme dell'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli assegni con decorrenza dal 1923.

Per gli assegni con decorrenza dal 1924, quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'iscritto, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è ripartito nel modo seguente:

il 40 per cento spetta alla vedova ed il rimanente è diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

L'assegno vitalizio è diviso in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.

Art. 67.

I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro, beninteso in relazione alle loro normali occupazioni ed alla loro condizione sociale.

Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 68.

I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente articolo 67.

Art. 69.

Se, a giudizio della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.

Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.

Art. 70.

Il medico militare, incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da esso rilevati;

2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

3° il tempo a cui risale l'invalidità.

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene seguita da un collegio di medici militari in attività di ervizio, ai quali la Direzione generale della Cassa depoiti e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice ell'Opera di previdenza, corrisponderà i relativi onorari.

Art. 71.

Le eliminazioni e le riduzioni dell'assegno vitalizio per essazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo el mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

Art. 72.

Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla ndennità per una sola volta in base alle leggi sulle penioni, si deve attendere la liquidazione di detta indennità, rima di conferire l'assegno.

Gli interessati possono però richiedere che sia intanto oro corrisposto un acconto sull'assegno stesso, che dovrà ssere loro conferito, sempre quando risulti in modo evi.ente la impossibilità di conseguire la pensione di Stato.

Art. 73.

L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipenienza della guerra, se è provvisto di pensione, non può iquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato onferito, se ne deve effettuare il ricupero con le norme issate al riguardo per gli acconti sulle pensioni dello Stato, se ne fa poscia il relativo versamento all'Opera di preidenza.

Nessun onere può gravare sull'Opera di previdenza a ausa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti ai loro superstiti.

Art. 74.

Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto ndicati negli articoli 16, 17 e 18 del testo unico abbiano onseguito il godimento di altri assegni a carico degli enti ndicati nell'art. 32 del testo unico medesimo, l'assegno vializio concesso dall'Opera di previdenza viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

Art. 75.

Gli assegni vitalizi sono liquidati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Art. 76.

In base alla deliberazione di conferimento dell'assegno vitalizio la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette apposito decreto, facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.

Il decreto viene notificato agli interessati per mezzo del governatore o del podestà del Comune designato nella domanda.

Il governatore o il podestà se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla Direzione generale predetta.

Art. 77.

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene notificato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 78.

I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale prelletta può farsi rappresentare dalla Regia avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 79.

Finchè le deliberazioni non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della Corte dei conti, la Direzione generale suddetta, amministratrice dell'Opera di previdenza, pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario alla riscossione delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Opera di previdenza al ricupero eventuale delle quote d'assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

Art. 80.

Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore pel pagamento delle pensioni degli Istituti di previdenza; esso viene eseguito a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui le rate si riferiscono.

I titoli pagati dalle sezioni di Tesoreria provinciale per conto dell'Opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute nelle Istruzioni generali sul servizio del Tesoro.

TITOLO IV.

ASSISTENZA SCOLASTICA E RICOVERO IN CONVITTI.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 81.

Entro il mese di giugno di ogni anno la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in convitti di istruzione e di educazione, in rapporto all'assegnazione di cui agli articoli 33 e 36 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 82.

Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse di studio debbono essere presentate, entro il termine fissato dal bando di concorso, corredate di tutti i documenti.

Nella domanda deve essere specificato se il richiedente concorre per l'uno o per l'altro dei benefici, e quali corsi di istruzione intenda seguire.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tali domande entro il mese di settembre.

Art. 83.

Le domande e i documenti da produrre per concorrere a posti in convitto o a borse di studio sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 65 del testo unico sopra indicato.

Art. 84.

Per concorrere ad una borsa di studio o ad un posto in convitto l'orfano del funzionario civile o militare deve farne domanda corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita del concorrente;
b) atto di morte dell'impiegato o del militare;
c) atto di matrimonio dei genitori;

d) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di re testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello tato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia asciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione conomica di ciascun membro della famiglia, e se il conorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assitito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

e) il decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la ensione, o l'assegno temporaneo;

f) la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del nilitare;

g) il certificato scolastico, compilato in maniera conorme alle condizioni fissate nel bando di concorso.

Se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori leve aggiungere l'atto di morte della madre, e l'atto di no nina del tutore.

L'orfano di impiegato del cessato regime deve anche esibire un certificato dell'Amministrazione comprovante che l padre prestò servizio alle dipendenze dello Stato italiano lopo il 3 novembre 1918.

Capo II.

Ricovero nei convitti.

Art. 85.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e legli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di revidenza, provvede al ricovero degli orfani in convitti, love possano frequentare le scuole elementari e le scuole li secondo grado, tenendo conto, per quanto sia possibile, lelle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

Art. 86.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Art. 87.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

1° orfani di ambedue i genitori;
2° orfani di padre impiegato;
3° orfani di madre impiegata.

I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro in ragione di merito in base alla condotta, al profitto, nonchè alla corrispondenza fra l'età e la scuola frequentata, e con preferenza a quelli privi di pensione o appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni.

A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

Art. 88.

Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattasi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori.

Gli orfani e le orfane aspiranti al ricovero in convitto, ed appartenenti a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente articolo, dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio con le stesse norme ivi indicate.

Art. 89.

L'orfano appartenente a famiglia che gode già il beneficio di due borse di studio per corsi superiori alle elementari, non è ammesso al concorso per posto in convitto, ma può concorrere anch'esso ad una borsa di studio.

Art. 90.

L'orfano, al quale è conferito un posto in convitto, deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nell'avviso di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione.

L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Art. 91.

La permanenza in convitto non deve durare oltre il 8° anno di età. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia agli orfani meritevoli convertire il posto in convitto on una borsa di studio. Qualora poi concorrano eccezionali ircostanze di famiglia, e l'orfano ritenuto meritevole si rovi all'ultimo anno del corso di studi di 2° grado, il Conglio di amministrazione può consentire la permanenza in onvitto per questo solo anno.

Art. 92.

Gli orfani che tengano cattiva condotta o non siano prossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto.
Il Consiglio di amministrazione può consentire ai non romossi, per una sola volta, di ripetere la classe, se trattisi i orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati al capo dell'Istituto scolastico e dal rettore del convitto, on siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, empre quando però essi non siano in ritardo nel corso degli tudi, secondo i termini fissati nel successivo art. 94 del preente regolamento.
Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di ui al comma precedente, e siano un'altra volta riprovati el corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro ieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami.

Capo III.

Borse di studio.

Art. 93.

Le borse di studio sono conferite per compiere il corso egli studi elementari, medi, professionali, di istruzione sueriore o di perfezionamento, per il quale sono accordate.

Art. 94.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che on siano con gli studi in ritardo per più di un anno, se ebbono frequentare le scuole elementari o quelle medie di ° grado.

Il limite predetto è elevato a due anni tanto per gli orfani, quanto per i figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), che debbono frequentare le scuole medie di secondo grado, oppure le Università od altri Istituti di istruzione superiore.

Il computo degli anni di ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso di istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di 6 anni.

Art. 95.

Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'Opera di previdenza.

Art. 96.

Gli orfani forniti di borsa di studio per le scuole elementari debbono prendere parte al concorso se desiderano ottenere la borsa di studio per frequentare le scuole medie di primo grado.

Parimenti i beneficiari delle borse di studio, dopo ultimato il corso d'istruzione di secondo grado, debbono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi d'istruzione superiore.

Art. 97.

Gli orfani, ai quali fu concesso il posto gratuito in convitto, possono ottenere, su istanza debitamente motivata di chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio.

Tale concessione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 98.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

a) orfani di ambedue i genitori;
b) orfani di padre impiegato;
c) orfani di madre impiegata.

l concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie no graduati tra di loro in ragione di merito in base alla ndotta, al profitto, alla corrispondenza fra l'età e la scuola equentata, ed in base alla condizione economica della miglia, con preferenza agli orfani di guerra, nonchè ai nciulli e giovani appartenenti, rispettivamente, alle isti-zioni dei Balilla e degli Avanguardisti, a norma degli ar-oli 30 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 7 lettera c) lla legge 3 aprile 1926, n. 2247.

Gli orfani e le orfane che appartengono a famiglie le ali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio no collocati in graduatoria, dopo tutti gli orfani e le or-ne di famiglie, che non hanno avuto alcun beneficio, e no graduati fra di loro con le stesse norme indicate nei e commi precedenti.

Art. 99.

I figli degli iscritti (civili o militari) in servizio attivo, che pirino ad ottenere una borsa di studio per le scuole me-e di secondo grado, debbono unire alla domanda i seguenti cumenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° l'atto di matrimonio dei genitori;

3° il certificato municipale di notorietà redatto nel odo stabilito dal precedente art. 84 (lettera *d*);

4° il certificato scolastico da cui risulti la conseguita mmissione alla scuola media di 2° grado, o la promozione a classe superiore della scuola stessa, nella sessione estiva ll'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, con i voti portati in ciascuna materia, e nel complesso una media nerale non inferiore a 8 decimi.

Art. 100.

I figli degli iscritti in servizio attivo, civili o militari, e concorrono per una borsa di studio allo scopo di iniziare corso universitario o di altro Istituto superiore equipol-nte, devono produrre, oltre l'istanza, i documenti indicati numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 99, nonchè un certi-ato della competente autorità, comprovante che l'a-irante ha superato, in unica sessione, nell'anno scolastico

in cui si bandisce il concorso, tutti gli esami prescritti per accedere ai detti corsi superiori. Nel certificato debbono essere indicati i voti riportati nei singoli esami, la cui media non deve essere inferiore a otto decimi.

Coloro poi che hanno già iniziati gli studi di cui al comma precedente debbono produrre, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 99, il certificato scolastico della conseguita ammissione agli studi superiori in unica sessione, e con una media generale di almeno 8 decimi. Devono inoltre produrre un certificato della competente autorità con i voti riportati nei singoli esami sostenuti durante i corsi già frequentati. La media generale di detti voti non deve essere inferiore a otto decimi. Dal certificato stesso deve pure risultare che gli esami superati sono tutti quelli consigliati dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Art. 101.

I concorrenti alle borse di studio per corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero, debbono produrre i documenti segnati nel precedente art. 84 o i primi tre menzionati nel successivo art. 99, secondo che trattisi di orfani, o di figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), nonchè un certificato della competente autorità scolastica, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea, o il diploma di studi superiori, da non oltre due anni, e che la votazione riportata nell'esame di laurea o di diploma è di almeno otto decimi.

I candidati possono unire le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

Art. 102.

Degli orfani di uno stesso iscritto, uno solo può in ciascun anno ottenere uno dei benefici messi a concorso nell'anno stesso, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 103.

Dei figli degli iscritti in servizio attivo (civili o militari) uno solo può in ciascun anno ottenere una delle borse di studio di cui è cenno nei precedenti articoli 99, 100 e 101.

Art. 104.

L'importo delle borse di studio è fissato anno per anno n deliberazione del Consiglio di amministrazione e viene aduato a seconda dei corsi d'istruzione.

Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate: prima in ottobre, su presentazione di un'attestazione del po dell'Istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui ulti l'avvenuta iscrizione; la seconda in marzo, su esibi- ne di altro certificato in carta libera, da cui risulti la equenza dall'inizio dell'anno scolastico.

Art. 105.

Per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno l corso elementare o medio deve essere prodotto un certi- ato, in carta libera, dal quale risulti l'iscrizione alla classe periore.

Per le Università e gli altri Istituti d'istruzione superiore ve prodursi un certificato da cui risulti l'approvazione tro il 31 dicembre in tutte le materie obbligatorie consi- ate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati, e la iscri- ne al corso superiore.

La conferma delle borse di studio ai fini dei corsi di spe- lizzazione delle Facoltà di carattere tecnico è subordinata 'esibizione del documento comprovante l'ammissione a i corsi.

Art. 106.

Il beneficio della borsa di studio cessa per coloro che non no promossi alla classe superiore.

Trascorso un anno da tale perdita, il Consiglio d'ammi- trazione può consentire il ripristino di detto beneficio per a sola volta, e in particolari circostanze, sempre quando beneficiario non sia in ritardo nel corso degli studi, e è: di oltre un anno se frequenta le scuole elementari o corso medio di primo grado, e di non oltre due anni se quenta il corso medio di secondo grado o l'Università od ro Istituto d'istruzione superiore.

Capo IV.

Rapporti con enti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani.

Art. 107.

Le convenzioni di cui all'art. 61 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619, debbono stipularsi con Istituti eretti in ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione ed alla istruzione degli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza.

Le convenzioni sono stipulate dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 108.

Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie, appositamente indicate nel bando di concorso.

Art. 109.

A cura della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, viene esercitata la diretta sorveglianza sui convitti degli enti che hanno assunto la educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri convitti.

Art. 110.

I mutui di cui nell'art. 62 del predetto testo unico sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti. Essi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro per le finanze con apposito decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti.

I mutui sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso del capitale e degli interessi, al saggio ordinario di quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni se lo consente la forma della garanzia offerta.

L'Opera di previdenza, a garanzia del mutuo, prende ipoeca di primo grado sugli edifici di cui gli Istituti dimotrino essere proprietari, e si deve assicurare in pari tempo l mezzo occorrente per la regolare riscossione delle rate nnuali di ammortamento del prestito.

Se l'Istituto non possiede beni immobili, la garanzia deve ssere data in una delle forme indicate dall'art. 75, comi 2° e 3°, (libro II, parte prima), del testo unico di leggi ulla Cassa depositi e prestiti approvato col R. decreto gennaio 1913, n. 453.

Art. 111.

Nelle convenzioni per mutui con garanzia ipotecaria sugli difici di proprietà degli Istituti deve essere stabilito che, ualora, entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo cessasse il funionamento dei convitti di quegli Istituti, l'Opera di preidenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio, estituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta a somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile, in ase a perizia del Genio civile.

Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al omma precedente debbono essere trascritte.

Art. 112.

Alle domande per la concessione dei mutui di cui al preedente art. 110 gli Istituti debbono unire, oltre i documenti relativi alla natura del prestito richiesto, i propri tatuti, i regolamenti dei convitti e le loro modificazioni, ionchè i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.

TITOLO V.

Assistenza sanitaria.

Art. 113.

Gli iscritti civili o militari, in attività di servizio, o in spettativa per causa di provata infermità, che siano cotretti a sottoporsi a grave atto operativo presso una clinica spitaliera o privata possono chiedere all'Opera di previlenza un concorso nella spesa a loro carico per onorario ai hirurgi, per retta di degenza ed accessori.

Art. 114.

Gli iscritti di cui al precedente articolo, che siano ricoverati dal 1° gennaio 1928 in poi presso una clinica ospitaliera o privata a causa di gravi malattie, possono egualmente chiedere all'Opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per retta di degenza, onorario ai medici ed accessori.

Art. 115.

L'iscritto, civile o militare, che dal 1° gennaio 1928 in poi trovisi in condizione di subire l'atto operativo, o trascorrere il periodo della malattia fuori di una clinica ospitaliera od anche privata, può chiedere il beneficio di cui ai precedenti articoli, purchè il mancato ricovero in clinica ospitaliera o privata sia dovuto a particolari circostanze da documentarsi nel modo richiesto dal seguente art. 118.

Art. 116.

Ove si verifichi il ricovero in una clinica ospitaliera o privata per i casi previsti dai precedenti articoli 113 e 114, la domanda deve essere inviata direttamente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera, dal capo dell'ufficio o dal comandante di Corpo o reparto autonomo, accompagnata da una dichiarazione, dalla quale risulti:

a) il grado e lo stipendio annuo del richiedente;

b) lo stato di famiglia con indicazione dell'età e dell'eventuale professione dei componenti;

c) un giudizio sullo stato economico e sulla convenienza della concessione.

All'istanza deve unirsi il certificato medico comprovante l'avvenuto ricovero nella clinica ospitaliera o privata.

Qualora l'atto operativo o la degenza per malattia si compia per speciali ed urgenti necessità in una clinica privata, il capo dell'ufficio o comandante di Corpo o reparto autonomo riferirà pure in merito alle ragioni che hanno determinato il ricovero del funzionario nella detta clinica.

Art. 117.

Quando si verifichi la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera o privata, l'iscritto, dopo dimesso dalla clinica, trasmette, a mezzo dell'ufficio da cui dipende, il referto medico dell'operazione alla quale fu sottoposto, o della malattia sofferta, e l'estratto del conto che indichi distintamente l'ammontare dovuto per retta di degenza, onorario ed accessori.

Art. 118.

Nei casi in cui l'iscritto non sia ricoverato in una clinica ospitaliera o privata, la domanda per il concorso dell'Opera di previdenza viene trasmessa dall'Amministrazione centrale dalla quale l'iscritto dipende, corredata del referto del chirurgo o del medico curante con l'ammontare dell'onorario dovuto, nonchè del conto dei medicinali o materiali specializzati, debitamente vistato dal medico che li prescrisse. L'iscritto potrà inoltre aggiungere altri documenti giustificativi delle spese eventualmente incontrate per prestazioni accessorie ricevute.

Il concorso dell'Opera viene pertanto subordinato alla presentativa proposta che in base ai documenti predetti farà il capo dell'Amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende. Nella proposta saranno indicati il grado, lo stipendio e lo stato di famiglia del richiedente.

Art. 119.

L'Opera di previdenza si riserva la facoltà di assumere informazioni o richiedere documenti per accertare circostanze di fatto necessarie per la concessione del concorso e per la determinazione della corrispondente misura.

Art. 120.

Il concorso dell'Opera di previdenza è deliberato insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed eccezionalmente, in caso di provata urgenza e gravità, dal direttore generale. Esso non può eccedere la misura stabilita dall'art. 44 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 121.

Le istanze pel conseguimento del beneficio dell'assistenza sanitaria e i documenti che le corredano sono esenti dalla tassa di bollo, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 65 del predetto testo unico.

Art. 122.

Al pagamento della somma deliberata si provvede mediante mandati diretti emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per conto dell'Opera a favore dell'Amministrazione della clinica ospitaliera o del rappresentante della clinica privata.

Qualora concorrano le circostanze per le quali la degenza o l'atto operativo non abbia potuto aver luogo in una clinica ospitaliera o privata, il pagamento viene effettuato mediante emissione di mandato a favore dell'iscritto. Concorrendo circostanze eccezionali, il pagamento può effettuarsi a mezzo del capo dell'ufficio.

Se poi trattasi di funzionario che si trovi all'estero o nelle colonie per ragioni di servizio, il pagamento si effettua mediante emissione di mandato a favore dell'economo-cassiere dell'Amministrazione dalla quale detto funzionario dipende.

TITOLO VI.

Cure marine e montane.

Art. 123.

Ogni anno viene bandito dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera, il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane, dei figli degl'iscritti in attività di servizio aventi grado non superiore al nono.

L'avviso di concorso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ne viene data comunicazione alle Amministrazioni centrali, per la pubblicazione nei rispettivi bollettini.

Esso deve contenere la richiesta dei seguenti documenti:

a) atto di matrimonio dell'impiegato;

b) atto di nascita del concorrente;

c) attestazione medica conforme al modulo annesso al- ıvviso stesso;

d) dichiarazione del capo dell'ufficio civile o militare lativa allo stato di famiglia, al grado, e allo stipendio ll'iscritto, e con un giudizio sullo stato economico del :hiedente.

Art. 124.

Possono aspirare al beneficio di cui al precedente arti- lo i figli degli iscritti riconosciuti bisognosi di cure clima- :he a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, :ficienza di sviluppo e simili, purchè alla data dell'avviso concorso abbiano compiuto i sette anni, e non abbiano ıperato i dodici anni.

Art. 125.

Dei figli di un iscritto avente grado non superiore al ɔno, uno solo può conseguire il beneficio della cura ma- na o montana nell'anno in cui si bandisce il concorso. Ma : il numero dei figli minorenni a carico è maggiore di nque, può il beneficio estendersi a due di essi.

Art. 126.

La domanda, firmata dall'iscritto in attività di servizio, :ve essere trasmessa alla Direzione generale della Cassa epositi e prestiti per il tramite del capo dell'ufficio o del ɔmandante di Corpo o reparto autonomo dal quale l'iscrit-) dipende, non oltre il termine stabilito nell'avviso di con- ɔrso.

Art. 127.

Per la permanenza nelle colonie marina o montana la lirezione generale suddetta, amministratrice dell'Opera di revidenza, prenderà accordi con gli enti che gestiscono le ɔlonie stesse circa l'ammissione ed il mantenimento dei ıncilli, nonchè l'ammontare della relativa spesa per cia- cuno di essi.

La detta Direzione generale esercita la sorveglianza diretta delle colonie di cura, alle quali i fanciulli sono affidati, e regola la materia delle responsabilità delle colonie stesse, verso gli ammessi, durante la loro permanenza.

Art. 128.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza delibera sulle domande per l'ammissione al beneficio della cura climatica, dando la preferenza ai fanciulli che ne sono maggiormente bisognosi e che appartengono a famiglie di condizione economica più disagiata.

Art. 129.

L'Opera di previdenza assume l'onere della retta individuale per la permanenza dei fanciulli nelle colonie marine o montane, e provvede pure al pagamento della spesa per i viaggi di andata e di ritorno entro i limiti da indicarsi nel bando di concorso.

La fornitura dei prescritti capi di corredo e le eventuali spese accessorie sono a carico dell'impiegato.

TITOLO VII.

Indennità di buon'uscita.

Capo I.

Norme per la liquidazione dell'indennità di buon'uscita.

Art. 130.

L'indennità di buon'uscita a favore dei funzionari civili o dei militari, iscritti per almeno sei anni completi all'Opera di previdenza e collocati a riposo, dal 1° gennaio 1928 in poi, con diritto alla pensione ordinaria, per aver compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, viene liquidata in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'Opera stessa.

L'indennità viene elevata a L. 1200, se dalla liquidazione risulti una somma inferiore.

Art. 131.

L'indennità di buon'uscita di cui al precedente art. 130 ene aumentata di uno, due o tre decimi, a seconda che servizio effettivo prestato in categorie di personale iscritte l'Opera di previdenza sia superiore ad anni 30, ad anni 35, ppure ad anni 39 e mesi sei.
Questa disposizione è applicabile soltanto a coloro che quistano il diritto a detta indennità dal 1° gennaio 1928 poi.

Art. 132.

Agli iscritti all'Opera di previdenza (civili o militari) ie posseggano i requisiti indicati nel precedente art. 130, a siano collocati a riposo con effetto anteriore al 1° ge- aio 1926, l'indennità di buon'uscita viene liquidata in ase a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile, quanti no gli anni di servizio effettivamente prestati in categorie personale ammesse ai benefici dell'Opera di previdenza, lcolando per metà il servizio prestato prima dell'iscrizione l'Opera medesima.
L'indennità non potrà essere superiore a L. 5000, nè a uattro mensilità dello stipendio.

Art. 133.

Ai funzionari civili e ai militari iscritti all'Opera di pre- lenza, purchè siano provvisti dei requisiti di cui nel prece- nte art. 130 e siano collocati a riposo con decorrenza dal gennaio 1926 in poi, ma non oltre il 31 dicembre 1927, ndennità di buon'uscita viene liquidata in base a tanti ntesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni servizio effettivamente prestati in categorie di personale mmesse ai benefici dell'Opera di previdenza.
L'indennità viene elevata a L. 1200, se dalla liquida- ne risulti una somma inferiore, e viene ridotta a quattro cimi dell'ultimo stipendio annuo, se risulti una somma periore.

Art. 134.

La vedova dell'iscritto morto prima del collocamento a oso, con diritto alla pensione ordinaria per avere com- uto il prescritto periodo minimo di servizio, o, in man- nza della vedova, gli orfani minorenni e le orfane nubili

maggiorenni ottengono l'indennità di buon'uscita in misura eguale a quella spettante all'iscritto in base alle disposizioni menzionate negli articoli precedenti.

Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunziata per colpa della moglie, l'indennità viene invece corrisposta agli orfani minorenni e alle orfane nubili maggiorenni.

Art. 135.

La liquidazione dell'indennità di buon'uscita viene eseguita in base a quella parte soltanto degli assegni corrisposta all'iscritto a titolo di stipendio, esclusa qualsiasi indennità, anche se valida per la pensione.

Art. 136.

Qualora dal calcolo degli anni di servizio riconosciuti validi ai fini della liquidazione della indennità di buon'uscita risulti una frazione di anno superiore a sei mesi, essa sarà computata per un anno intero.

Art. 137.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buon'uscita sono computati i soli effettivi servizi di ruolo, prestati nelle categorie dei personali iscritti all'Opera di previdenza in base agli articoli 2 a 7 del testo unico predetto.

Non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, i periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio e neppure quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria o in congelo provvisorio.

Art. 138.

I periodi di aspettativa per motivi di salute o per riduzione di quadri, trascorsi anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, non sono computabili agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita.

Detti periodi, se trascorsi dopo l'iscrizione all'Opera di previdenza, sono invece valutabili ai soli effetti della determinazione del sessennio d'iscrizione occorrente per conseguire il diritto all'indennità di buon'uscita.

Però, qualora il diritto all'indennità sia sorto con de-renza dal 1° gennaio 1928, i periodi di cui al secondo nma del presente articolo sono calcolati per metà nel nputo degli anni di servizio, in base ai quali deve ef-tuarsi la liquidazione.

Art. 139.

Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare gl'impiegati civili, chiamati o richiamati alle armi, viene utato, per la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, itatamente al periodo durante il quale essi abbiano ser-o con grado non inferiore a maresciallo.

Art. 140.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, che si tro-no nelle condizioni volute dall'art. 53 del predetto testo ico, possono chiedere la liquidazione dell'indennità di on'uscita, la quale viene eseguita con le norme in vigore a data del collocamento in posizione ausiliaria.
Nel caso che per effetto di richiamo in servizio debbasi ocedere a nuova liquidazione, questa viene eseguita con stesse norme legislative con le quali si procedette alla li-idazione originaria.

Art. 141.

L'indennità di buon'uscita non è dovuta agl'iscritti desti-ti dall'impiego o comunque cessati dal servizio con la dita totale del diritto a pensione.
Questa disposizione è estesa alle loro famiglie, anche ando si ottenga il trattamento di quiescenza di cui al-rt. 186 del testo unico di leggi sulle pensioni appro-o con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Capo II.

Delle domande e dei documenti.

Art. 142.

Per ottenere la liquidazione dell'indennità di buon'uscita mpiegato civile o il militare, che trovasi nelle condizioni hieste, deve farne domanda alla Direzione generale della

Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, per il tramite dell'Amministrazione centrale da cui dipendeva alla data di cessazione dal servizio.

Nella domanda, oltre le generalità relative all'impiego e al grado, l'avente diritto deve indicare il proprio domicilio e il luogo dove desidera effettuare la riscossione dell'indennità.

Alla domanda devesi, dall'Amministrazione centrale, aggiungere la copia autentica dello stato di servizio dell'iscritto, ed uno speciale foglio di liquidazione in cui sono riassunti i dati essenziali sul diritto all'indennità di buon'uscita col relativo ammontare.

Anche nei casi in cui l'indennità di buon'uscita spetti alla vedova dell'iscritto, o ad altri aventi causa, la domanda deve pervenire all'Opera di previdenza pel tramite dell'Amministrazione centrale dalla quale il funzionario dipendeva, onde possano esservi uniti i due documenti indicati nel comma precedente.

Art. 143.

La vedova dell'iscritto, morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale, deve unire all'istanza i seguenti documenti:

1° certificato di morte dell'iscritto;

2° certificato di matrimonio dell'iscritto;

3° atto notorio, rilasciato dal sindaco su conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;

b) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa.

Art. 144.

La domanda degli orfani minorenni dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificati di morte di ambo i genitori;

2° certificato del matrimonio da essi contratto;

3° la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;

4° i certificati di nascita dei minorenni richiedenti;

5° copia del verbale di nomina del tutore;

6° copia della deliberazione del Consiglio di famiglia ie autorizza il tutore, giusta gli articoli 296 e 297 del Coce civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori.

Art. 145.

Qualora nella ripartizione dell'indennità concorrano ineme ai minori orfane nubili maggiorenni, occorre aggiunere ai documenti menzionati nel precedente art. 144 il rispettivo atto di nascita ed il certificato comprovante lo stao nubile alla data di morte del padre.

Se invece l'indennità spetta soltanto ad orfane nubili iaggiorenni, basta si producano i documenti descritti ai umeri 1, 2, 3 del 1° comma del precedente art. 144 e gli ltri due indicati al 1° comma del presente articolo.

Art. 146.

Quando l'iscritto all'Opera di previdenza muoia dopo il ollocamento a riposo, l'indennità di buon'uscita, alla quale gli abbia eventualmente acquistato il diritto, ma che non bbia riscosso, viene corrisposta agli eredi.

Sia nel caso di successione legittima che testamentaria, li aventi diritto, per ottenere il pagamento di detta indenità, debbono produrre, insieme con l'istanza, i documenti rescritti dall'art. 298 del vigente regolamento per l'ammiistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 147.

Le domande per il conseguimento dell'indennità di buona scita e i documenti che le corredano sono esenti dalla assa di bollo, in applicazione dell'art. 65 del testo unico li leggi sull'Opera di previdenza.

TITOLO VIII.

CASSA SOVVENZIONI PER IMPIEGATI E SUPERSTITI DI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.

CAPO I.

Costituzione e finalità della Cassa sovvenzioni.

Art. 148.

La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è gestita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

Art. 149.

Scopo della Cassa è di conferire assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni e gli altri non siano titolari di rivendita di generi di privativa e non godano pensione od assegno continuativo sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di uno degli altri enti pubblici menzionati nell'articolo 32 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 150.

Al conseguimento delle sue finalità la Cassa sovvenzioni provvede coi mezzi indicati agli articoli 67 e 73 del predetto testo unico di leggi sull'Opera di previdenza.

CAPO II.

Conferimento degli assegni vitalizi facoltativi.

Art. 151.

Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito a concorsi per titoli, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 71 del testo unico predetto.

Art. 152.

Possono prendere parte ai concorsi per la concessione di ti assegni vitalizi gli ex impiegati civili dello Stato, nchè i superstiti di impiegati civili dello Stato, compresi le categorie indicate nell'art. 68 del predetto testo unico, npre che abbiano i requisiti fissati nell'articolo stesso, e n siano esclusi per effetto del successivo art. 69 del ci- o testo unico.

Art. 153.

Il conferimento degli assegni ha luogo con riguardo alla rata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata delttesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'arante in relazione alla di lui condizione sociale.

Art. 154.

Pel conferimento degli assegni vitalizi facoltativi la Dizione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istiti di previdenza indice annualmente concorsi nel mese di tembre.

L'avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del gno e ne viene data comunicazione ai Ministeri, alle Preture, alle Intendenze di finanza, ai Tribunali, alle Direni provinciali delle poste e dei servizi elettrici, agli uffici l Genio civile ed ai Provveditorati regionali degli studi.

Esso deve indicare:

a) le categorie di persone ammesse a concorrere;

b) il termine utile per la presentazione delle domande lei documenti;

c) l'elenco dei documenti che ciascuna categoria deve odurre a corredo delle domande.

Art. 155.

Gli aspiranti agli assegni vitalizi devono nelle domande dicare il preciso domicilio e unirvi i documenti prescritti n oltre il termine fissato dal bando di concorso. Non otmperandosi a tale condizione, le domande non possono esre prese in considerazione.

La domanda e i documenti sono esenti dalle tasse di bol- , giusta l'ultimo comma dell'art. 68 de' suddetto testo ico.

Art. 156.

Gli ex impiegati usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione dovranno produrre:

1° l'atto di nascita;

2° lo stato di servizio;

3° una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non risultino dallo stato di servizio;

4° il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

5° un certificato municipale di data posteriore all'avviso di concorso da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica dei diversi componenti la famiglia.

Dal detto certificato deve inoltre risultare se l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa, o goda di assegno fisso a carico di enti pubblici.

Art. 157.

Le vedove debbono produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale con le notizie richieste al precedente art. 156, anche per i figliuoli non conviventi;

3° l'atto di matrimonio;

4° l'atto di morte del marito;

5° il certificato di conservata vedovanza, di data posteriore al bando di concorso;

6° il decreto o certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale liquidazione dell'indennità per una volta tanto, e, se questa non fu concessa, un certificato dal quale risulti che non fu pronunziata sentenza definitiva di separazione per colpa delle aspiranti;

7° lo stato di servizio dell'impiegato;

8° gli atti di nascita degli orfani minorenni eventualmente esistenti.

Art. 158.

La prole orfana (orfani ed orfane minorenni o inabili a ɔficuo lavoro per difetti fisici o mentali, e orfane nubili che se maggiorenni) deve produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale indicato nell'art. 156, dal ale risulti specificatamente la professione e la condizione nomica e di famiglia di tutti i figliuoli lasciati dall'im-gato;

3° l'atto di matrimonio dei genitori;

4° l'atto di morte del padre;

5° l'atto di morte della madre o, in sua vece, l'attesta-ne che la madre è passata a nuove nozze;

6° il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti ntualmente liquidò l'indennità o la pensione all'uno o altro dei genitori, o all'aspirante. In sostituzione dei de-ti potrà prodursi un certificato della Corte stessa;

7° lo stato di servizio dell'impiegato.

Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di no-ıa del tutore.

Le orfane maggiorenni debbono produrre il certificato di to libero di data posteriore all'avviso di concorso.

Per gli inabili deve inoltre prodursi un certificato del lico comunale, dal quale risulti per quale malattia o di-o fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente ina-a proficuo lavoro.

Art. 159.

superstiti d'impiegati civili iscritti all'Opera di previ-za, che possono partecipare ai concorsi per assegni vita-facoltativi nella misura e con le modalità indicate nello . 68 del predetto testo unico, debbono produrre:

a) se orfane nubili maggiorenni, o orfani inabili a ficuo lavoro, i documenti indicati all'art. 158 del pre-te regolamento, e far risultare dal certificato municipale notorietà la loro nullatenenza:

b) se genitori, oltre l'atto di nascita ed il certificato notorietà, l'atto di matrimonio, l'atto di nascita e di te dell'iscritto, il decreto o un certificato della Corte conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'in-nità a favore dell'iscritto o eventualmente a favore della ova ed, in mancanza, lo stato di servizio, ed inoltre un ificato del medico comunale dal quale risulti la malattia difetto per il quale l'aspirante sia inabile al lavoro.

Art. 160.

Gli assegni concessi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età in base a presentazione, da parte del legale rappresentante di essi, dell'atto di morte della vedova o del nuovo matrimonio da essa contratto.

Quando, per qualsiasi causa, vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.

Art. 161.

E' in facoltà dell'Amministrazione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli indicati agli articoli precedenti.

Capo III.

Pagamento degli assegni vitalizi facoltativi.

Art. 162.

La misura degli assegni vitalizi facoltativi viene determinata dal Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nei limiti indicati nell'art. 72 del testo unico predetto.

Art. 163.

La decorrenza degli assegni vitalizi facoltativi è dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso.

Art. 164.

Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli e si effettua con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate mensili, a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Volpi.

N. 529. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1559 - Aggiunta R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, contenente norme per gli esami l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo erinario nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 - no VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 165, del 17 luglio 1928 - no VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398;
Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro gretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la erra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, che stabilisce le rme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a elta per gli ufficiali del Corpo veterinario nel Regio eser- o, è aggiunto all'art. 11 il seguente capoverso:

« In caso di assenza o d'impedimento del colonnello capo . servizio veterinario, sarà nominato presidente della Com- ssione il tenente colonnello veterinario in servizio per- nente effettivo più anziano fra gl'inscritti a ruolo ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ervarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 530. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1928-29, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Ispettorato generale amministrativo). 23 luglio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto n. 263 del 2 febbraio 1928;

Visti gli articoli 147 e 149 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge n. 1005 del 10 maggio 1928 che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29:

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari è stabilito nella misura seguente:

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Segreteria di S. A. R. il Maresciallo d'Italia EMANUELE FILIBERTO di Savoia - Duca d'Aosta . .	12.000
Segreteria di S. A. R. VITTORIO EMANUELE di Savoia Aosta conte di Torino	12.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia CADORNA conte Luigi	12.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia PECORI-GIRALDI conte Guglielmo	10.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
greteria di S. E. il Maresciallo d'Italia GIARDINO iaetano	12.000
greteria di S. E. il Maresciallo d'Italia BADOGLIO ?ietro	12.000
greteria di S. E. il Maresciallo d'Italia CAVIGLIA :nrico	12.000
mando designato d'armata di Torino	11.000
mando designato d'armata di Firenze	11.000
mando designato d'armata di Bologna	9.400
mando designato d'armata di Napoli	9.900
ficio del Capo di S. M. Generale	12.000
greteria di S. E. il generale d'armata MORRONE 'aolo	5.000
greteria di S. E. il generale d'armata TASSONI onte Giulio	4.000
greteria di S. E. il generale d'armata MONTUORI .uca	3.800
greteria di S. E. il generale d'armata FERRARI iiuseppe Francesco	4.000
ìcio dell'Ordinario militare	1.600
Comandi corpo d'armata e comandi militari delle isole:	
:ino	34.000
ssandria	34.000
ano	42.000
rona	40.000
ine	56.000
este	39.000
ogna	41.000
enze	39.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Roma	34.000
Bari	25.000
Napoli	32.000
Comando militare della Sicilia	28.000
Comando militare della Sardegna	35.000
Uffici degli ispettori amministrativi territoriali:	
Torino	3.500
Alessandria	2.800
Milano	3.000
Verona	2.000
Udine	3.300
Trieste	3.000
Bologna	3.200
Firenze	2.900
Roma	3.000
Bari	2.700
Napoli	3.400
Palermo	4.200
Cagliari	2.100
Uffici di contabilità e revisione:	
Torino	5.100
Alessandria	2.300
Milano	4.200
Verona	3.800
Udine	4.700
Trieste	5.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ologna	3.100
irenze	2.400
oma	6.200
ari	4.200
apoli	4.300
omando militare della Sicilia	4.200
omando militare della Sardegna	4.100
Comandi di divisione:	
orino	38.000
ovara	19.500
lessandria	14.000
uneo	16.000
enova	31.000
ilano	36.000
rescia	15.000
iacenza	18.500
erona	24.000
adova	28.000
olzano	28.000
rieste	33.000
dine	26.000
orizia	22.000
ola	24.000
ologna	22.000
avenna	22.000
ncona	16.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Firenze	20.000
Livorno	20.000
Roma	42.000
Perugia	22.000
Bari	21.000
Chieti	21.000
Napoli	23.000
Salerno	16.000
Catanzaro	13.500
Palermo	24.000
Messina	19.000
Ispettorati di mobilitazione:	
Torino	4.900
Novara	3.700
Alessandria	2.800
Cuneo	1.700
Genova	1.700
Milano	3.700
Brescia	1.700
Piacenza	1.800
Verona	2.700
Padova	2.200
Trento	3.600
Trieste	2.300
Udine	2.400
Gorizia	2.200
Pola	2.100

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ılogna	2.200
ıcona	2.700
ıvenna	1.700
renze	3.000
vorno	3.000
ıma	2.800
rugia	1.700
ıranto	3.000
ıieti	3.500
poli	2.800
ılerno	1.900
tanzaro	1.500
ılermo	4.000
ssina	2.600
gliari	3.900
Enti vari:	
pettorato delle truppe celeri	7.000
pettorato delle truppe alpine	10.000
pettorato dell'artiglieria	13.000
pettorato del genio (1)	15.000
Ispettorato di sanità militare	4.500
Ispettorato di sanità militare	4.500
Ispettorato di sanità militare	4.800
pettorato di commissariato militare 1ª zona	3.200
pettorato di commissariato militare 2ª zona	5.000

(1) Nell'assegnazione sono comprese lire 5000 per la Direzione superiore de-visis degli specialisti del genio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Ispettorato tecnico automobilistico	14.000
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	44.000
Direzione del Centro chimico militare	13.000
Istituto geografico militare	21.000
Ufficio di amministrazione di pers. mil. vari (1)	41.000
Comando degli stabilimenti militari di pena	22.000
Ufficio centrale cure onoranze S.C.G. (2)	32.000
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole:	
Torino	6.300
Alessandria	11.000
Milano	9.500
Verona	11.000
Udine	12.000
Trieste	5.900
Bologna	10.000
Firenze	6.400
Roma	5.800
Bari	5.500
Napoli	7.700
Comando militare della Sicilia	4.800
Comando militare della Sardegna	4.900
Direzioni di artiglieria: (3)	
Torino	18.500
Alessandria	28.000

(1) Nell'assegnazione sono comprese lire 4500 per la commissione veterani e lire 5000 per le quattro sezioni di statistica.
(2) Nell'assegnazione sono comprese lire 8000 per l'ufficio del Commissario.
(3) Comprese le sezioni staccate.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ıcenza	14.000
rona	25.000
nezia	38.000
ieste	20.000
logna	25.000
enze	18.000
ma	20,000
ranto	9.900
poli	18.000
ssina	10.000
zione d'artiglieria per la Sardegna	9.900
'tabilimenti, centri delle esperienze ed uffici vari d'artiglieria:	
ienale R. E. di Torino (1)	26.000
ienale R. E. di Piacenza	12.000
ienale R. E. di Napoli	15.000
:entro esperienze Nettuno	9.500
:entro esperienze Ciriè	8.000
)brica d'armi R. E. Terni con la sezione Gardone al Trompia	13.500
otecnico R. E. Capua	10.000
ione del pirotecnico del R. E. Bologna	8.000
)lettificio R. E. Roma	10.000
verificio R. E. Liri	7.700
)oratorio di precisione R. E. Roma	12.000
ione staccata spolettificio R. E. Torre Annunziata	5.000

(1) Compreso l'ufficio tavole di tiro.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Comandi del genio di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole:	
Torino	6.600
Alessandria	7.900
Milano	7.400
Verona	7.500
Udine	12.000
Trieste	6.000
Bologna	7.400
Firenze	6.500
Roma	7.900
Bari	3.500
Napoli	5.500
Comando militare della Sicilia	5.500
Comando militare della Sardegna	5.700
Uffici fortificazioni (compresi gli uffici stralci delle soppresse direzioni del genio):	
Torino	8.900
Alessandria	11.000
Milano	9.000
Verona	7.500
Udine	30.000
Trieste	20.000
Bologna	18,000
Firenze	11.000
Roma	14.500
Bari	9.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ıpoli	8.500
ılermo	12.000
ıgliari	6.300
Stabilimenti, istituti e centri di studio del genio:	
'ficina di costruzione Pavia	10.000
'ficina R. T. ed E. T. Roma	8.000
tituto militare di R. T. ed E. T. Roma	1.800
ntro studi ferrovieri Torino	1.000
ntro studi zappatori, minatori, pontieri Pavia	9.000
ntro studi telegr. e R. T. Roma	3.800
ntro studi aerostieri Roma	2.000
Direzioni di sanità militare:	
rino	3.500
essandria	2.600
ilano	3.800
rona	3.100
line	5.000
ieste	3.500
logna	3.500
renze	3.000
ma	1.500
ri	3.400
ıpoli	3.200
ılermo	3.400
fficio di sanità militare della Sardegna	3.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Ospedali militari principali: (1)	
Torino	23.000
Alessandria	12.000
Milano	27.000
Verona	16.000
Udine	19.500
Trieste	16.500
Bologna	18.000
Firenze	21.000
Roma (2)	35.000
Bari	20.000
Napoli	29.000
Palermo	15.500
Ospedali militari secondari: (1)	
Novara	6.000
Savigliano	9.000
Genova	11.000
Brescia	7.000
Piacenza	20.000
Trento	10.500
Padova	7.000
Venezia (Ufficio stralcio)	2.550
Ancona	8.500
Perugia	8.000

(1) Nelle assegnazioni è compreso quanto occorre alle commissioni mediche per le pensioni di guerra ed alle infermerie presidiarie.
(2) Nell'assegnazione è compresa la quota di lire 4.300 per il campo sanatoriale di Anzio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Chieti	9.000
Caserta	8.000
Catanzaro	8.000
Messina	18.000
Cagliari	19.500
Direzioni di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Torino	40.000
Alessandria	25.000
Milano	25.000
Verona	32.000
Udine	20.000
Trieste	20.000
Bologna	24.000
Firenze	29.000
Roma (1)	32.000
Bari	17.500
Napoli	30.000
Palermo	17.000
Sezione di commissariato della Sardegna	10.500
Sezioni staccate di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Novara	5.000
Cuneo	5.200
Genova	14.000
Brescia	6.000

(1) Compresa l'assegnazione di lire 2000 per la rivista di artiglieria e genio.

COMANDI - CORPI - UEFICI	Assegnazioni
Piacenza	7.000
Bolzano	3.500
Padova	7.000
Gorizia	3.700
Pola	3.400
Ravenna	2.600
Ancona	6.000
Livorno	7.000
Perugia	4.800
Chieti	4.000
Salerno	3.000
Catanzaro	3.000
Messina	5.000
Tribunali:	
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	55.000
Tribunale supremo militare	34.000
Tribunale militare di Torino	15.500
» » Casal Monferrato	8.500
» » Milano	21.000
» » Verona	19.500
» » Trieste	11.500
» « Bologna	11.000
» » Firenze	9.800
» » Roma (compresa la sezione di Cagliari)	21.000
» » Bari	5.700
» » Napoli	7.700
» » Palermo	13.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Delegazioni trasporti:	
Torino	13.000
Venezia	13.000
Firenze	9.500
Roma	9.500
Napoli	13.000
Palermo	9.500
Ufficio militari imbarchi e sbarchi - Napoli	3.100
Delegazione di Villa S. Giovanni	500
Comandi militari di stazione:	
Torino	1.400
Alessandria	1.500
Genova	1.600
Milano	1.600
Verona	1.200
Venezia-Mestre	1.700
Trieste	2.000
Udine	2.000
Firenze	2.000
Pisa	1.700
Bologna	2.000
Piacenza	1.500
Roma	2.000
Civitavecchia	2.000
Ancona	1.500
Pescara	1.200

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Napoli	3.200
Foggia	1.500
Bari	2.200
Palermo	2.100
Messina	1.700
Siracusa	1.700
Biglietterie militari:	
Torino	500
Milano	500
Bologna	500
Firenze	500
Roma	500
Napoli	500
Trieste	500
Comandi di brigata: (1)	
21ª brigata (granatieri)	3.200
1ª » di fanteria di linea	4.100
2ª » » »	4.100
3ª » » »	3.000
4ª » » »	3.000
5ª » » »	2.900
6ª » » »	3.800
7ª » » »	3.800
8ª » » »	4.000

(1) Nell'assegno stabilito è compresa la somma di lire 500 per quei comandi di brigata che funzionano da comando di presidio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
9ª » » »	4.000
0ª » » » (1)	8.400
1ª » » »	3.100
2ª » » »	3.500
3ª » » »	4.000
4ª » » »	3.100
5ª » » »	3.500
6ª » » »	3.500
7ª » » »	1.500
8ª » » »	3.200
9ª » » »	2.300
0ª » » » (2)	8.400
2ª » » »	4.300
3ª » » »	1.600
4ª » » »	3.500
5ª » » »	3.500
6ª » » »	3.500
7ª » » »	3.500
8ª » » »	3.800
9ª » » »	2.900
0ª » » »	4.000
1ª » alpini (Torino)	7.000
2ª » » (Verona)	7.500
3ª » » (Udine)	6.500

(1) Nell'assegnazione sono comprese lire 4900 per le spese del comando del presidio e dell'ufficio di difesa della piazza di Venezia.

(2) Nell'assegnazione è compreso quanto occorre al comando del presidio e l'ufficio di difesa della piazza di Spezia.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Comandi Superiori di cavalleria:	
1° (Torino)	5.500
2° (Udine) (1)	6.400
3° (Roma)	5.500
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, uniti al deposito:	
1° fanteria	15.000
2° »	17.000
12° »	15.000
18° »	16.500
33° »	15.000
34° »	15.000
38° »	16.000
41° »	15.000
42° »	15.000
56° »	15.000
73° »	15.000
74° »	15.000
89° »	15.000
90° »	17.000
91° »	15.000
92° »	15.000
151° »	15.000
152° »	15.000
231° »	15.500
232° »	15.000

(1) Nell'assegnazione sono comprese lire 500 per il Comando del presidio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, disgiunti dal deposito:	
6° fanteria	13.500
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, uniti al deposito:	
1° granatieri (1)	13.500
2° »	11.500
3° »	11.500
3° fanteria	11.500
4° »	11.500
5° »	12.500
6° »	11.500
7° »	14.500
0° »	11.500
1° »	11.500
3° »	11.500
4° »	11.500
5° »	11.500
6° »	13.000
7° »	11.500
9° »	11.500
0° »	11.500
1° »	12.000
2° »	11.500
3° »	12.000
4° »	13.500
7° »	11.500

(1) Nell'assegnazione sono comprese L. 2000 per il reparto autonomo G. Medic i

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
28° fanteria	11.500
29° »	11.500
30° »	11.500
31° »	11.500
35° »	11.500
36° »	11.500
37° »	11.500
40° »	11.500
43° »	11.500
44° »	11.500
45° »	11.500
46° »	11.500
47° »	11.500
49° »	11.500
50° »	12.000
51° »	11.500
52° »	11.500
53° »	11.500
54° »	11.500
55° »	11.500
57° »	11.500
58° »	11.500
61° »	11.500
62° »	13.500
63° »	11.500
65° »	11.500
66° »	11.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
fanteria	13.500
»	11.500
»	11.500
»	14.500
»	13.000
»	14.500
»	14.000
»	11.500
»	14.000
»	11.500
»	11.500
»	12.000
»	13.000
»	11.500
»	11.500
»	11.500
bersaglieri	14.000
»	11.500
»	11.500
»	11.500
»	11.500
»	11.500
»	11.500
»	11.500
»	11.500
»	11.500
»	12.500
»	13.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, disgiunti dal deposito:	
8° fanteria	12.500
9° »	21.000
59° »	11.500
157° »	12.000
12° bersaglieri	13.000
Depositi disgiunti dai reggimenti:	
8° fanteria	5.000
9° »	5.000
26° »	5.000
59° »	5.000
157° »	6.000
12° bersaglieri	4.800
Depositi succursali:	
1° granatieri	2.500
2° »	2.500
Reggimenti alpini:	
1° alpini	18.000
2° »	18.000
3° »	31.000
4° »	27.000
5° »	22.000
6° »	32.000
7° »	21.000
8° »	20.000
9° »	19.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di cavalleria:	
a cavalleria	8.000
ia cavalleria	9.000
lleggeri di Novara	8.500
» » Vittorio Emanuele II	8.400
» » Aosta	9.000
» » Saluzzo	9.000
» » Monferrato	8.500
» Guide	8.500
ionte reale cavalleria	9.000
va cavalleria	8.000
lleggeri di Firenze	8.000
» » Alessandria	8.000
Reggimenti di artiglieria:	
mpagna	13.000
»	13.000
» (1)	14.000
»	15.000
»	12.500
»	14.000
»	12.500
»	12.000
»	14.500
»	13.500
»	12.000
»	12.000

(1) Nell'assegnazione sono comprese L. 1.000 per il laboratorio militare siero tanico.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
13° Campagna (1)	16.000
14° »	12.000
15° »	13.000
16° »	19.000
17° »	12.000
18° »	12.000
19° »	12.000
20° »	12.000
21° »	14.500
22° »	13.500
23° »	15.000
24° »	13.500
25° »	12.000
26° »	14.000
27° »	14.500
28° »	15.000
29° »	12.000
30° »	12.000
1° pesante campale	14.000
2° » »	14.000
3° » »	14.000
4° » »	14.000
5° » »	14.000
6° » »	17.000
7° » »	14.000
8° » »	15.500
9° » »	14.000

(1) Nell'assegnazione sono comprese L. 3.000 per il laboratorio batteriologico veterinario militare.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
esante campale	17.500
» »	15.000
» »	14.000
imento di artiglieria a cavallo	12.000
ggimento artiglieria da montagna	26.000
» » »	20.000
» » »	15.000
» » pesante	17.500
» » »	14.000
» » »	18.000
» » »	17.500
» » »	15.000
» » da costa	14.000
» » »	18.000
» » »	17.000
po artiglieria da costa della Sardegna	7.000
Centri contraerei:	
. . . . .	15.500
. . . . .	14.000
. . . . .	17.000
. . . . .	13.000
. . . . .	12.000
. . . . .	14.000
. . . . .	14.000
. . . . .	14.000
. . . . .	14.000
. . . . .	14.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
12°	14.000
13°	14.000
Reggimenti genio:	
1°	20.000
2°	20.000
3°	19.000
4°	20.000
5°	18.000
6°	17.000
7°	20.000
8°	16.000
9°	20.000
10°	20.000
11°	22.000
12°	20.000
Reggimento pontieri e lagunari	23.000
» ferrovieri	20.000
1° radiotelegrafisti	33.000
2° »	22.000
Battaglione del genio della Sardegna	5.000
Gruppo aerostieri del genio	15.000
Reggimento carri armati	40.000
Centri automobilistici:	
1°	14.000
2°	18.000
3°	17.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
4°	12.000
5°	10.000
6°	13.500
7°	12.000
8°	18.000
9°	12.000
0°	14.000
1°	14.000
2°	12.000
3°	13.000
Officina automobilistica Bologna	30.000
Depositi allevamento quadrupedi:	
Mirandola	4.000
Lipizza e Prestane	2.000
Grosseto	4.000
Lazio	3.000
Persano	3.700
Sonorva	2.500
Distretti militari:	
Agrigento	9.500
Alessandria	13.000
Ancona	9.000
Aquila	5.400
Arezzo	6.700
Ascoli Piceno	6.000
Avellino	8.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Aversa	5.200
Bari	8.500
Barletta	5.800
Bassano	5.000
Belluno	7.500
Benevento	6.200
Bergamo	8.800
Bologna	13.000
Bolzano	8.700
Brescia	13.500
Cagliari	13.000
Caltanissetta	9.500
Campagna	5.000
Campobasso	4.800
Casale Monferrato	8.000
Caserta	5.000
Castrovillari	6.000
Catania	12.500
Catanzaro	10.000
Cefalù	6.100
Chieti	7.500
Como	10.500
Cosenza	6.300
Cremona	9.000
Cuneo	8.000
Ferrara	8.500
Firenze	18.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ggia	7.000
rli	8.500
osinone	11.500
eta	5.300
nova	12.000
rizia	10.500
osseto	6.000
rea	6.500
cce	7.000
cco	5.900
vorno	8.000
di	9.000
cca	8.500
cerata	7.500
ntova	8.500
ssa	5.500
ssina	22.000
lano	45.000
dena	10.000
ndovì	5.500
nza	6.800
poli	18.000
la	10.000
to	11.000
vara	8.000
istano	7.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Orvieto	8.000
Padova	14.000
Palermo	16.500
Parma	7.600
Pavia	4.500
Perugia	8.000
Pesaro	7.500
Piacenza	7.000
Pinerolo	5.600
Pisa	10.000
Pistoia	12.000
Pola	8.500
Potenza	6.500
Ravenna	7.500
Reggio Calabria	9.000
Reggio Emilia	9.000
Roma	30.000
Rovigo	7.000
Sacile	8.000
Salerno	9.000
San Remo	6.000
Sarzana	8.300
Sassari	7.800
Savona	7.000
Siena	8.000
Siracusa	8.100
Sondrio	6.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
poleto	9.000
ulmona	6.000
aranto	6.000
eramo	7.000
orino	28.000
apani	7.500
rento	15.000
reviglio	10.500
reviso	9.000
rieste	11.000
line	10.500
arese	17.000
enezia	10.500
ercelli	7.400
erona	15.000
cenza	8.500
terbo	8.500
ghera	7.500
Uffici provinciali di leva:	
grigento	800
essandria	3.400
ncona	750
sta	2.100
quila	850
ezzo	300
coli Piceno	700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Avellino	1.600
Bari	2.600
Belluno	600
Benevento	900
Bergamo	2.600
Bologna	1.200
Bolzano	4.400
Brescia	3.000
Brindisi	500
Cagliari	6.600
Caltanissetta	1.300
Campobasso	700
Catania	2.200
Catanzaro	850
Chieti	850
Como	3.000
Cosenza	2.000
Cremona	1.100
Cuneo	1.700
Enna	1.300
Ferrara	850
Firenze	1.200
Fiume	1.250
Foggia	1.900
Forlì	1.100
Frosinone	1.300
Genova	1.900

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Gorizia	2.000
Grosseto	450
Imperia	850
Lecce	1.000
Livorno	1.000
Lucca	1.200
Macerata	500
Mantova	1.300
Massa	1.100
Matera	1.700
Messina	2.200
Milano	6.000
Modena	1.300
Napoli	3.000
Novara	1.400
Nuoro	4.000
Padova	2.200
Palermo	4.500
Parma	2.000
Pavia	1.500
Perugia	850
Pesaro	1.000
Pescara	850
Piacenza	2.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Pisa	1.100
Pistoia	1.250
Pola	2.500
Potenza	1.500
Ragusa	1.300
Ravenna	700
Reggio Calabria	1.000
Reggio Emilia	1.200
Rieti	1.500
Roma	4.500
Rovigo	1,000
Salerno	1.200
Sassari	2.600
Savona	850
Siena	500
Siracusa	1.300
Spezia	750
Taranto	500
Teramo	1.100
Terni	1.300
Torino	4.400
Trapani	1.700
Trento	4.700
Treviso	1.700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
ieste	1.500
line	3.400
rese	4.000
enezia	4.000
rcelli	2.200
rona	1.500
cenza	3.000
terbo	1.300

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del pitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1928-29. La spesa però riferentesi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato va a rico de' capitolo dell'esercizio 1928-29 corrispondente al *ter* dell'esercizio 1927-28 e che sarà precisato in seguito.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione la Corte dei conti.

Roma, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 531. — SCUOLE MILITARI. — **Esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 6 agosto 1928 - Anno VI.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circ. 90 *giornale militare* corrente anno) questo Ministero dispone quanto appresso nei riguardi dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma:

1. I sottotenenti maestri di scherma che aspirino al passaggio nel ruolo dei maestri civili ne faranno domanda su carta da bollo di L. 3 indirizzata al Ministero della guerra. Dette domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 31 agosto ai rispettivi comandanti di corpo.

2. Agli esperimenti che avranno luogo nel corrente anno, saranno ammessi, oltre i sottotenenti maestri di scherma che a sensi dell'articolo 12 del citato R. decreto-legge numero 2115, raggiungeranno il limite di età di 55 anni nel 1929, anche i sottotenenti maestri di scherma che abbiano raggiunto o che raggiungeranno il predetto limite di età nel corrente anno 1928.

3. I comandi di corpo inoltreranno le istanze in parola per il tramite delle autorità gerarchiche, la quali, dopo avervi espresso in calce il loro parere, le rimetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano non oltre il 15 settembre p. v.

4. Per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili è nominata una commissione che per il corrente anno sarà composta come segue:

Presidente: il generale di divisione DHO cav. Giovanni;

Membri:

il ten. colonn. LODOMEZ cav. Enrico;

L'ufficiale superiore medico addetto ai gabinetti scientifici presso la suddetta scuola centrale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario senza diritto a oto un capitale addetto alla scuola.

5. La commissione si riunirà il 25 settembre p. v. presso a scuola centrale di educazione fisica, e dopo presa visione elle singole domande, sottoporrà anzitutto gli interessati speciale visita medica al fine di accertare se conservino le ttitudini fisiche per bene disimpegnare le funzioni di maetro civile di scherma nel R. esercito.
Il risultato di tale visita è inappellabile.

6. Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica aranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertaento delle necessarie attitudini professionali:

a) svolgimento di una lezione di scherma per una delle re armi a scelta della commissione;

b) assalto in un'arma a scelta della commissione stessa.

7. La commissione delibererà a maggioranza di voti circa 'idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo dei maetri civili, e stabilirà quindi una classificazione per punti di erito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 er i dichiarati idonei.
I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in due ditinte graduatorie di merito, in base al punto di classificaione. Una graduatoria per i candidati che abbiano comiuto o vengano a compiere i 55 anni di età entro il 31 diembre 1928, ed altra graduatoria per i candidati che ragiungeranno detto limite di età nel 1929. In ciascuna delle uddette due graduatorie, a parità di media fra candidati, vranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) i feriti in combattimento, salvo beninteso il requiito dell'idoneità fisica di cui al n. 5;

b) gl'insigniti di medaglia al valore militare o di ltra attestazione speciale di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come ombattente;

d) i più anziani di età. Dello svolgimento degli espeimenti verrà redatto apposito verbale. Le graduatorie saanno inviate per l'approvazione al Ministero della guerra. Direzione generale personale civili e affari generali).

I posti vacanti attualmente, o che si rendessero vacanti entro il 31 dicembre 1928, saranno devoluti per ordine di graduatoria esclusivamente agli aspiranti che abbiano raggiunto o raggiungeranno i 55 anni di età entro il 31 dicembre 1928 (1ª graduatoria). I posti invece che si renderanno vacanti nell'anno 1929 saranno assegnati ai candidati compresi nella seconda graduatoria.

8. Dai suddetti esperimenti sono dispensati i sottotenenti maestri di scherma che avranno compiuto il 55° anno di età anteriormente al 18 febbraio 1928, nel quale giorno è entrato in vigore il citato R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 532.— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 9 agosto 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari l'esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato delle seguenti ditte:

1. — Ditta CAPRI Saverio da Messina e la persona dello stesso CAPRI Saverio di Giuseppe, da Messina, commerciante in legna (Decreto del Ministero della guerra del 4 giugno 1928, n. 18).

2. — Impresa MARTORANO Francesco, fu Gerardo, residente a Potenza (determinazione del Ministero dei lavori pubblici del 30 giugno 1928, n. 6114).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 533. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1928 - Anno VI.

Gli annuali concorsi a premi per studi e monografie di argomento militare si svolgeranno, nell' anno finanziario 1928-29, con le seguenti modalità:

1. — Vengono istituiti due concorsi a premi, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del Regio Esercito, presso ciascuno degli enti sottoindicati:

a) comandi dei corpi d'armata territoriali e comando militare della Sicilia, per tutti i comandi, corpi, riparti, uffici, servizi, stabilimenti e scuole di reclutamento di ufficiali in complemento stanziati nel territorio di propria giurisdizione, ad eccezione delle scuole ed uffici centrali indicati successivamente. Gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna faranno capo al comando militare della Sicilia. Quelli delle colonie faranno invece capo ai seguenti comandi:

per la Tripolitania e Cirenaica: al comando del Corpo d'armata di Trieste;

per l'Eritrea e per la Somalia: al comando del Corpo d'armata di Bari.

b) Ministero della guerra (Comando del corpo di Stato maggiore - ufficio addestramento), per tutte le divisioni ed uffici del ministero (compresi gli ispettorati delle varie armi e la direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria), per i comandi e le truppe del presidio del Dodecanneso, per le scuole e collegi militari (personale permanente delle varie scuole e ufficiali allievi della scuola di guerra), escluse le scuole di reclutamento di ufficiali di complemento.

2. — I lavori dovranno essere presentati nel mese di aprile 1929.

3. — Ciascun concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di argomento militare.

4. — I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, presentati in precedenti concorsi, premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come temi d'esame o come materie d'insegnamento. Ugualmente ne saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi d'ufficio.

5. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografia, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « concorso a premi fra ufficiali in S. P. E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado e Ente presso cui l'ufficiale fa servizio.

6. — Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1ª gennaio al 30 aprile 1929. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

7. — Per ciascuna categoria di concorrenti, e presso ciascuna degli enti interessati, saranno nominate commissioni, composte com'è indicato in appresso, le quali procederanno all'esame dei lavori concorrenti, e formuleranno proposte per l'assegnazione dei premi.

La nomina delle commissioni e la loro composizione dovranno essere notificate entro il mese di aprile 1929, per mezzo di apposite circolari, a cura degli enti interessati.

Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatrici della rispettiva categoria.

— Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:
un generale di brigata, *presidente;*
due colonnelli, *membri;*
un tenente colonnello o maggiore, *segretario* (senza
);

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:
un colonnello, *presidente;*
due tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*
un capitano, *segretario* (senza voto).

c) per l'aggiudicazione dei due *premi assoluti* di cui al
igr. 11:
una commissione unica composta di:
un generale di brigata, *presidente;*
due colonnelli, *membri;*
un tenente colonnello o maggiore, segretario (senza
).

uesta ultima commissione sarà costituita presso questo istero (Comando del corpo di S. M. - ufficio addestra- to), indipendentemente da ogni altra.
lle commissioni potranno essere assegnati membri ag- iti, per l'esame di temi di carattere scientifico.
ei limiti del possibile, tutte le suddette commissioni sa- io annualmente rinnovate.

In ogni commissione i giudizi dovranno essere emessi ciascun componente, partitamente per ogni lavoro, con espressi in ventesimi, intendendosi che i 12 ventesimi resentano già la classifica di un lavoro che può aspi- ad un premio, salvo la disponibilità di premi.
una seduta finale di ciascuna commissione saranno rac- i i giudizi dei singoli membri, e sarà formulato il giudi- definitivo, la classifica, e la conseguente proposta d'as- azione dei premi.
ffatte conclusioni dovranno essere espresse senza cono- e gradi e nomi dei concorrenti, nè riparti o comandi cui appartengono.

— Le commissioni terranno presente lo scopo dei con- i in oggetto, che è sopratutto quello di stimolare gli uf- li allo studio di argomenti di interesse militare; onde lodevole tentativo può essere incoraggiato.

Esse avranno facoltà, con la somma a loro disposizione, (compresa in essa anche l'ammontare del 1° premio nel solo caso che nessun lavoro ne fosse giudicato meritevole), di assegnare quel numero di secondi e terzi premi, ciascuno dell'ammontare di seguito indicato, che reputeranno opportuno. Il solo primo premio dovrà essere unico.

11. — Sono inoltre istituiti due *premi assoluti,* uno per la categoria ufficiali superiori, l'altro per la categoria ufficiali inferiori. Essi saranno assegnati a quel lavoro tra i meritevoli di primo premio, che in ciascuna delle dette categorie eccellesse tra gli altri.

Il premio assoluto, che è indivisibile, deve intendersi in aumento del primo premio aggiudicato allo stesso lavoro.

12. — Le commissioni presenteranno entro il 1° giugno 1929 le loro conclusioni agli enti che le hanno nominate. Questi trasmetteranno per il 5 giugno seguente al Ministero della guerra (Comando del corpo di S. M. - Ufficio addestramento), un semplice elenco dei lavori che hanno partecipato al concorso (titolo e motto), e di quelli premiati, accludendovi soltanto questi ultimi con le relative buste contenenti i nomi degli autori, chiuse.

I lavori cui è stato conferito il primo premio saranno ritirati dal segretario della commissione per i *premi assoluti.* Detta commissione espleterà il suo lavoro e riferirà entro il 30 giugno.

La distribuzione dei premi dovrà essere fatta non appena siano stati pubblicati sul giornale militare i nomi degli ufficiali vincitori dei concorsi.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso gli enti che hanno nominato le commissioni esaminatrici, per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1929; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

13. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, quelli che riterrà meritevoli.

14. — Sul capitolo 25 dello stato di previsione per l'esercizio 1928-29 sono assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare:

1° L. 7000 per ciascun dei seguenti enti: al Ministero della guerra, Corpi d'armata di Alessandria, Milano, Udine, Trieste, Bologna, Napoli, Bari e comando militare della Sicilia;

2° L. 5300 ai Corpi d'armata di Torino, Verona, Firenze e Roma.

I premi, con le modalità dette al paragr. 10 e 11, saranno della seguente entità:

Primi premi:

Per gli ufficiali superiori	L. 1600
Per gli ufficiali inferiori	» 1200

Secondi e terzi premi:

del numero che le commissioni crederanno opportuno di aggiudicare, fino alla concorrenza della somma assegnata ai singoli enti per primi, secondi e terzi premi):

Per gli ufficiali superiori	secondi premi	L. 800
	terzi premi	» 400
Per gli ufficiali inferiori	secondi premi	L. 600
	terzi premi	» 300

Inoltre, per i 2 *premi assoluti* da assegnarsi dalla commissione centrale per i lavori vincitori di primi premi (come è detto al paragr. 11):

Per gli ufficiali superiori 1 premio di L. 3000
Per gli ufficiali inferiori 1 premio di » 2000

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 534. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1928 - Anno VI.

1. — Gli ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri e gli ufficiali in congedo, (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva e congedo assoluto, possono partecipare ai concorsi a premio per studi e monografie di argomento militare indetti presso i sottoindicati comandi di corpo d'armata:

a) comando del Corpo d'armata di Alessandria, per gli ufficiali delle predette categorie, in forza ai comandi di Divisione o di distretto militare, alle direzioni o agli uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Torino, di Alessandria e di Milano;

b) comando del Corpo d'armata di Udine, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei Corpi d'armata di Verona, Udine e Trieste;

c) comando del Corpo d'armata di Firenze, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e del Comando militare della Sardegna;

d) comando del Corpo d'armata di Napoli, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei Corpi d'armata di Napoli, Bari, del Comando militare della Sicilia, e nelle colonie.

2. — I lavori dovranno essere presentati nel mese di aprile 1929.

3. — Ogni concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. — I lavori dovranno avere carattere di composizione monografia, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

Quelli che fossero stati in precedenza comunque pubblicati, o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie, saranno esclusi dal concorso.

5. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca nè timbri), sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premi fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto sul rovescio della busta, lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta chiusa, di formato più piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza.

6. — I concorrenti verranno ripartiti in due categorie (ufficiali superiori ed ufficiali inferiori) per ciascuna delle quali saranno nominate, presso i predetti comandi di corpo d'armata, apposite commissioni per l'esame dei lavori posti a concorso e per l'aggiudicazione dei premi. Tali commissioni dovranno essere nominate entro il mese di aprile 1929.

7. — Le commissioni avranno la seguente composizione

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:

1 generale di brigata, *presidente;*

2 colonnelli, *membri;*

1 tenente colonnello o maggiore, *segretario* (senza voto);

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:

1 colonnello, *presidente;*

2 tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*

1 capitano, *segretario* (senza voto).

Potranno essere scelti, per la composizione delle commissioni, anche ufficiali in congedo che gradiscano l'incarico; ad essi non sarà però dovuta indennità, nè alcun altro compenso per tale servizio. Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatirici della rispettiva categoria.

Alle commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

8. — In ogni commissione i giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente, partitamente per ogni lavoro, con voti espressi in ventesimi, intendendosi che i 12 ventesimi rappresentano già la classifica di un lavoro che può aspirare ad un premio, salvo la disponibilità di premi.

In una seduta finale di ciascuna commissione saranno raccolti i giudizi dei singoli membri, e sarà formulato il giudizio definitivo, la classifica, e la conseguente proposta d'assegnazione dei premi.

Siffatte conclusioni dovranno essere espresse senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti, nè riparti o comandi cui essi appartengono.

10. — Le commissioni terranno presente lo scopo dei concorsi in oggetto, che è sopratutto quello di stimolare gli ufficiali allo studio di argomenti di interesse militare; onde ogni lodevole tentativo può essere incoraggiato.

Esse avranno facoltà, con la somma a loro disposizione, (compresa in essa anche l'ammontare del primo premio nel solo caso che nessun lavoro ne fosse giudicato meritevole) di assegnare quel numero di secondi e terzi premi, ciascuno dell'ammontare di seguito indicato, che reputeranno opportuno. Il solo primo premio dovrà esser unico.

11. — Le commissioni presenteranno entro il 1° giugno 1929 le loro conclusioni agli enti che le hanno nominate. Questi trasmetteranno per il 5 giugno seguente al Ministero guerra (Comando del corpo di S. M. - Ufficio addestramento) un semplice elenco dei lavori che hanno partecipato al concorso (titolo e motto), e di quelli premiati, accludendovi soltanto questi ultimi con le relative buste contenenti i nomi degli autori, chiuse.

La distribuzione dei premi dovrà essere fatta non appena siano stati pubblicati sul *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori dei concorsi.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso gli enti che hanno nominato le commissioni esaminatrici, per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1929; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

12. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, quelli che riterrà meritevoli.

13. — Sul capitolo 25 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1928-29 sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, L. 7700 per ognuno dei comandi di Corpo d'armata presso cui è bandito il concorso.

I premi relativi, con le modalità dette al n. 9, saranno della seguente entità:

Primi premi.

Per ufficiali superiori	L. 1600
Per ufficiali inferiori	» 1200

Secondi e terzi premi.

(nel numero che le commissioni crederanno opportuno di aggiudicare, fino alla concorrenza della somma totale assegnata ai singoli enti):

Per ufficiali superiori:

secondi premi	L. 800
terzi premi	» 400

Per ufficiali inferiori:

secondi premi	» 650
terzi premi	» 300

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 535. — CONCORSI E GARE. — **Concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1928 - Anno VI.

Nell'intento di assicurare all'insegnamento nelle scuole allievi ufficiali di complemento unità di indirizzo e di improntarlo alle finalità pratiche ed immediate che i corsi si prefiggono, questo Ministero ha deciso di addivenire all'adozione di libri di testo obbligatori per tutte le suddette scuole.

Indice all'uopo un concorso per la compilazione dei libri di testo, sulla base delle seguenti norme:

A) *Norme per l'ammissione al concorso.*

1. Possono concorrere alla presentazione dei libri di testo tutti gli ufficiali del R. Esercito sia in servizio effettivo come delle altre categorie.

2. Le materie d'insegnamento per le quali sono richiesti i testi risultano dal fascicolo « Norme generali e programmi di insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento - Edizione 1928 » e sono le seguenti:

organica militare (programma A);
tattica (programma B);
fortificazione (programma C);
topografia (programma D);
armi, esplosivi e tiro per la fanteria (programma E);
armi, esplosivi e tiro per l'artiglieria (programma F);
speciale del genio (programma G);
automobilismo (programmi H ed L);
amministrazione e contabilità (programma I).

Lo sviluppo particolareggiato di ciascun programma è quello riportato dall'accennato fascicolo, nel quale sono altresì contenuti i criteri che debbono presiedere al relativo insegnamento e il numero di ore di lezione assegnato a ciascuna materia.

3. Ciascun ufficiale concorrente non potrà presentare più un testo per ciascuna materia.
E' lasciata facoltà ai concorrenti di presentare al corso anche testi già attualmente in uso presso le singole uole e che, a giudizio dei rispettivi autori, presentino i quisiti di cui al successivo n. 4.

4. I testi proposti debbono essere svolti in modo da coituire guida *utile e completa* per il rispettivo insegnamen-, tenendo conto essenzialmente delle finalità immediate e atico-applicative che l'insegnamento nei corsi a. u. si prege. Essi dovranno inoltre corrispondere esattamente ai ngoli programmi particolareggiati di cui dianzi e richiere, per il loro sviluppo, il numero di ore di lezione fissato r la rispettiva materia.
I testi che non rispondano ai criteri su accennati ancor è compilati con spiccata competenza, non saranno presi considerazione agli effetti del presente concorso.
Per quelle materie i cui programmi (come risulta dalle ngole avvertenze) comportino uno sviluppo di trattazione lle varie parti diverso a seconda dell'arma o specialità i appartiene l'allievo, il testo relativo dovrà anche connere per esteso e distintamente lo sviluppo di ciascuna tali parti.

B) *Modalità da seguirsi nella presentazione dei lavori.*

5. I testi dovranno pervenire raccomandati in duplice emplare a cura dei singoli interessati direttamente a queo Ministero (Comando del Corpo di S. M. - Ufficio Addeamento) entro il 30 novembre p. v. Quelli che giungesro eventualmente oltre tale termine non saranno presi in nsiderazione.

6. I singoli testi non dovranno contenere nè il nome delautore, nè altra indicazione atta a farli riconoscere: doanno bensì essere contrassegnati da un motto distintivo. ale motto verrà ripetuto, a cura dell'autore, sull'esterno una busta suggellata, nella quale sarà contenuta una heda col nome, cognome, grado e luogo di residenza del ncorrente.

7. Sia il testo che la scheda suggellata dovranno essere contenuti in unico piego chiuso privo, a sua volta, di timbri, bolli o altre indicazioni atte a identificarne la provenienza.

Per i testi attualmente già in uso non valgono le oradette prescrizioni: essi potranno essere trasmessi col nome in chiaro del rispettivo autore.

8. I testi dovranno essere compilati a stampa o dattilografati ed essere completi di disegni, grafici, tavole, allegati, ecc., eventualmente posti a corredo della parte descrittiva.

C) *Esame dei testi proposti — Premi del concorso.*

9. L'esame dei lavori presentati è affidato al giudizio inappellabile di quattro commissioni:

— una per le materie di: organica, tattica, fortificazione;

— una per le materie: armi portatili, artiglieria;

— una per le materie: topografia, speciale del genio, automobilismo;

— una per le materie: amministrazione e contabilità.

Dette commissioni saranno nominate da questo Ministero.

Ad esse è devoluta la facoltà di stabilire se e quali lavori presentino i requisiti di cui al precedente n. 4 e di fissare il merito comparativo dei vari lavori per ogni singola materia.

10. Per esprimere il giudizio sui testi presentati ciascun componente di ogni commissione — esaminato ogni singolo lavoro — gli attribuirà un voto espresso in ventesimi.

In una seduta finale di ciascuna commissione saranno accolti i giudizi dei singoli membri, e saranno formulati per ciascuna materia il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione dei premi.

Siffatte conclusioni dovranno essere espresse senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti, nè riparti o comandi cui essi appatengono, salvo, bene inteso, per quei testi già editi e quindi divenuti di pubblico dominio.

11. Le commissioni presenteranno entro il 15 gennaio 29 le loro conclusioni al comando del Corpo di Stato ggiore — Ufficio addestramento — al quale faranno per- ire anche tutti i testi avuti in esame, comprese le re- ive buste chiuse contenenti i nomi degli autori.
A cura dell'ufficio predetto saranno aperte soltanto le ste dei testi indicati meritevoli di premio.
I nomi degli ufficiali premiati verranno pubblicati sul *rnale militare,* insieme con l'indicazione del premio ad i attribuito; la distribuzione dei premi sarà fatta subito po tale pubblicazione.
I testi non premiati, con le relative buste chiuse, reste- mo depositati presso l'ufficio addestramento per essere stituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta tro un mese dalla pubblicazione dei nomi dei vincitori l *giornale militare.*
I lavori non ritirati, dopo tale data, saranno distrutti nza aprire le buste contenenti i nomi degli autori.

12. Per le singole materie sono stabiliti i seguenti premi:

MATERIA	1° Premio Lire	2° Premio Lire	3° Premio Lire
ganica	3000	1500	500
ttica	5000	2500	1000
rtificazione	3000	1000	500
pografia	3000	1000	500
mi, esplosivi e tiro (fanteria) . . .	3000	1000	500
mi, esplosivi e tiro (artiglieria) . .	5000	2500	1000
eciale del genio	5000	2500	1000
tomobilismo	3000	1500	500
mministrazione e contabilità. . . .	2000	800	400

13. Ciascun premio è unico e inscindibile: qualora tutti parte dei lavori siano giudicati non meritevoli di premio, n si farà luogo a concessione di tutti o di parte dei premi essi.

D) *Proprietà letteraria dei testi.*

14. I testi comunque premiati diventano proprietà del Ministero, il quale si riserva di valersene come meglio crederà in tutto o in parte per la compilazione di testi ufficiali nei quali non figurerà il nome dell'autore.

Il Ministero si riserva inoltre la facoltà di farli riprodurre e di cederli a pagamento, o meno, sia agli allievi ufficiali di complemento, sia a quegli enti o personali che ne facessero richiesta, senza che perciò ne derivi diritto a compenso alcuno al rispettivo autore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 536. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi allievi armaiuoli.** – (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). – 9 agosto 1928 - Anno VI.

Il Ministero determina che presso la Fabbrica d'armi Regio Esercito di Terni vengono effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaioli nelle epoche qui appresso indicate:

1° *Corso* - da 1° settembre al 20 ottobre 1928; vi parteciperanno:

1 militare per ogni battaglione di fanteria effettivo;

1 militare per ogni battaglione di bersaglieri effettivo;

1 militare per ogni battaglione di alpini effettivo;

1 militare per ogni battaglione del reggimento carri armati;

1 militare per ogni comando di scuola o accademia;

3 militari per ogni comando di reggimento di cavalleria;

1 militare per il centro chimico militare.

2° *Corso* - dal 25 ottobre al 15 dicembre 1928; vi parteeranno:

2 militari per ogni comando di reggimento di artieria (tutte le specialità compresi i centri controaerei);
2 militari per ogni comando di reggimento genio — ıppo areostieri — battaglione misto della Sardegna;
2 militari per ogni comando di centro automobilico;
1 militare per ogni comando di reggimento di fania;
1 militare per ogni comando di reggimento alpini;
1 militare per ogni comando di reggimento bersaeri;
1 militare pel comando di reggimento carri armati;
1 militare per il centro chimico militare.

3° *Corso* - dal 9 gennaio al 28 febbraio 1929; vi parteciano:

2 militari per ogni comando di scuola o accademia;
1 militare per ogni comando di reggimento cavalleria;
2 militari per ogni comando di reggimento fanteria;
3 militari per ogni comando di reggimento bersaglieri;
2 militari per ogni comando di reggimento alpini;
2 militari pel comando reggimento carri armati.

4° *Corso* - dal 4 marzo al 24 aprile 1929; vi partecipeno:

2 militari per ogni comando di reggimento d'artiglie(tutte le specialità compresi i centri controaerei);
2 militari per ogni comando di reggimento genio, ppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna;
2 militari per ogni comando di centro automobilio;
1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria;
1 militare per ogni comando di reggimento alpini;
1 militare pel comando reggimento carri armati.

militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di regento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle dipenı officine o laboratori; quelli avviati per conto dei bat-

taglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione stessi per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti ai lavori nelle officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente fra quelli che, per intelligenza, buona volontà e — se possibile — per precedenti professionali, diano il migliore affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle Isole faranno conoscere a questo Ministero (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Div. A.P. - Sez. 2ª), non oltre il 20 agosto, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderenna parte a ciascun corso costituiranno un *distaccamento provvisorio* presso il 4° reggimento artiglieria pesante in Terni, ed il Comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento stesso.

I comandi interessati trasmetteranno le eventuali pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento, e cureranno che gli allievi stessi giungano a Terni disarmati e col corredo in perfetto ordine.

La Fabbrica d'armi R. Esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo Ministero (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Div. A.P. - Sez. 2ª) pel tramite della Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, alla quale spetta l'alta direzione dei corpi, una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle Isole provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti, facciano intervenire *in tempo utile* i militari ai corsi in parola, ed inviando, a suo tempo a questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Div. A.P. - Sez. 2ª) l'elenco dei militari comandati a frequantare ciascun corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 537. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio a carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — gosto 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare 193 del *giornale litare* del corrente anno, il maggiore generale commissa- GRITTI gr. uff. Luigi è sostituito nella carica di pre- ente della commissione per il collaudo della carne con- ata, dal pari grado SUARDI cav. uff. Giuseppe.
La presidenza della commissione continuerà ad aver sede Milano presso quell'Ispettorato militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 538. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **lificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e la tenuta dei ruoli 71-B., contenute nella circolare n. 584 del nale militare del 1926.** — (Direzione generale leva, sottuffi- i e truppa). — 9 agosto 1928 - Anno VI.

Alle disposizioni contenute nella circolare 584 del *giorna- nilitare* del 1926, riguardanti la sistemazione della forza congedo e la tenuta dei ruoli modello 71-B, sono appor- e le seguenti modificazioni ed aggiunte:

. — Alla scopo di rendere possibile in ogni momento e più breve tempo l'accertamento della forza di ciascuna sse di militari in congedo illimitato, questo Ministero scrive la tenuta di un registro numerico mod. 71-D, come allegato 1 alla presente circolare.

. — A tal uopo ogni registro (complessivamente tanti nti sono le classi di nascita dei militari appartenenti forza in congedo illimitato) è diviso in 36 pagine cor- ondenti ai singoli 36 fascicoli dei ruoli mod. 71-*b*, pre- tti dal successivo n. 5; ogni pagina è divisa in 7 colonne nodo analogo allo specchio numerico allegato alla circo- 584.

3. — I Comandi dei distretti militari e gli altri enti indicati nel n. 1 della succitata circolare 584 disporranno per l'impianto e la tenuta scrupolosa dei detti registri. In essi dovrà essere inscritta numericamente la forza in congedo, distinta per gradi, della propria circoscrizione territoriale.

4. — I registri 71-D (alla tenuta dei quali sarà espressamente adibito per i distretti di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino un militare scritturale dispensandolo da ogni altro servizio) dovranno esser mantenuti al corrente degli aumenti e delle diminuzioni, con cifra complessiva, sulla base di uno speciale foglietto ordinativo, conforme all'allegato n. 2 della presente circolare, da emettersi a firma del capo reparto e separato per ogni singola arma e specialità.

I registri 71-D dovranno essere iniziati per ogni classe all'atto del suo invio in congedo colla cifra della forza qual risulta dall'impianto dei rispettivi ruoli mod. 71-*B*.

Per le classi già in congedo essi dovranno essere iniziati per ogni classe colla cifra della forza quale per ciascuna di esse risulta dai mod. 71-B al 1° gennaio 1929.

5. — Ai prescritti 33 fascicoli del ruolo mod. 71-B dovranno essere aggiunti un fascicolo n. 34 per la M. V. S. N. in base a norme che saranno date a parte e tanti altri fascicoli quante sono le milizie speciali della M. V. S. N. nei quali dovranno inscriversi i militari che risultino appartenenti alle milizie stesse. Tali altri fascicoli porteranno i nn. 35, 36 e successivi (1).

6. — Gli specchi numerici, di cui al n. 35 della circolare 584 del 1926, anzichè al principio di ogni anno, dovranno essere trasmessi semestralmente e cioè il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno.

7. — Al momento della compilazione degli specchi numerici i distretti militari e gli altri enti interessati provvederanno alla parifica con i ruoli mod. 71-B ed alla chiusura

(1) Allo stato attuale delle disposizioni, i militari da iscriversi nei fascicoli di cui al n. 5 sono quelli appartenenti alla milizia nazionale forestale ed alla milizia portuaria, giusta i Regi decreti-legge 20 gennaio 1928, n. 162, e 28 ottobre 1927, n. 2073. Pertanto i fascicoli 35 e 36 debbono rispettivamente intitolarsi alla « milizia nazionale forestale » ed alla « milizia portuaria ».

lla forza in congedo quale risulta nel semestre, operando, e occorra, il controllo coi foglietti ordinativi, dopo di che esti potranno essere distrutti.

3. — I registri mod. 71-D, che hanno fogli intercalari, ranno stampati e forniti a cura del comando degli stabili- nti militari di pena di Gaeta dal quale i distretti e gli al- enti saranno avvertiti, non appena ne sarà effettuata la mpa, per le relative richieste.

La presente circolare entrerà in vigore col 1° gennaio 1929.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.
alla circolare n. 538 del *giornale militare* del 1928
N. 71-D del Catalogo

DISTRETTO MILITARE DI.....

Registro della situazione numerica della forza in congedo illimitato divisa per gradi, arma, corpo, specialità o servizio.

Classe .....

AVVERTENZE

I - Il presente registro serve a tenere aggiornata la situazione numerica della forza in congedo illimitato della classe cui si riferisce in modo da rendere possibile l'accertamento della forza della classe stessa in qualsiasi momento e nel più breve termine.

II - Ciascun distretto militare deve curare che, a mezzo del capo reparto dal quale dipende l'Ufficio della forza in congedo, tale registro sia giornalmente tenuto al corrente degli aumenti e delle diminuzioni.

III - Le aggiunte o depennazioni della forza in congedo debbono essere operate sul registro in base ad uno speciale foglietto ordinativo da emettersi a firma del capo reparto.

Pagina 1.

..... (1)

Data dell'ordine della variazione.	Soldati	Caporali e caporali maggiori	Sergenti e sergenti maggiori	Marescialli	Totale	Residenti all'estero (compresi nelle precedenti colonne).

(1) Ciascuna pagina porta l'indicazione dell'arma o specialità del corrispondente fascicolo 71-B.

ALLEGATO N. 2
alla circolare n. 538 del *Giornale militare* del 1928

DISTRETTO MILITARE DI .....
Ufficio forza in congedo

Foglietto ordinativo degli aumenti e diminuzioni da apportarsi sul registro modello 71-D.

Arma, Corpo, Specialità o servizio (1).. .....

	Soldati	Caporali e Cap. magg.	Sergenti e Serg. magg.	Marescialli	Residenti all'estero (compresi nelle precedenti colonne)
Aumenti					
Diminuzioni					

li .....

IL CAPO REPARTO

(1) Indicare la stessa denominazione corrispondente all'intestazione del fascicolo su cui i militari sono inscritti.

N. 539. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare di pari oggetto n. 336 del 4 maggio c. a. ed in applicazione delle disposizioni relative allo svolgimento degli esami facoltativi a scelta, contenute nella circolare 205 del 29 marzo 1928, i seguenti ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ammessi alle prove orali ed applicative degli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta:

Arma di fanteria.

Maggiore CINTI Agostino
Id. AZZOLINI Giuseppe

Capitano BARBERO PIETRO
Id. ALISA Pasquale
Id. RAGGHIANTI Eugenio
Id. PIERUCCI Carlo
Id. GIORGETTI Lucio
Id. DEL GIUDICE Gerolamo
Id. BAGNA Pier Giuseppe
Id. LATINI Tommaso
Id. TABJ Vincenzo
Id. MUSU Sebastiano
Id. CASPARI Raffaele
Id. BONGIOVANNI Giovanni
Id. DELLA MARTINA Mario
Id. SICLARI Carlo
Id. ROSSI Euplio
Id. D'ANDREA Alfredo
Id. PAVESI Armando
Id. COHEN Moisé
Id. DRAGO Michele
Id. SALERNO Giuseppe

Tenente	ROUX Felice
Id.	NEBBIA Vittorio
Id.	LANZETTA Domenico
Id.	BERTACCHI Mario
Id.	LONGO Vincenzo
Id.	ANSELMI Alcide
Id.	ROSA Nicolò
Id.	FERRERI Lorenzo
Id.	MORETTI Clemente
Id.	ZUCCHERMAGLIO Ferruccio
Id.	CAMPINI Ugo
Id.	MARCELLI Bruno

Arma di cavalleria.

Capitano POCCETTI Weiss

Arma di artiglieria.

Capitano	BOCCIA Gino
Id.	SESSA Gennaro
Id.	BERTINI Alberto

Arma del genio.

Capitano	AMIONE Carlo
Id.	MONTANARI Mario

A modificazione di quanto venne stabilito con la circolare 212 del *giornale militare* c. a. le date di inizio delle prove orali ed applicative e le località di svolgimento saranno le seguenti:

Maggiori e capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si presenteranno al Comando del presidio di Benevento il mattino del 3 ottobre alle ore 9.

I tenenti si presenteranno al Comando del presidio di Caserta il mattino del 14 ottobre alle ore 9.

La Commissione esaminatrice si riunirà a Benevento il mattino del 1° ottobre e si sposterà successivamente a Caserta secondo gli ordini e con le modalità che stabilirà il presidente della Commissione.

Gli ufficiali di tutte le armi interverranno senza cavalli e senza attendenti, muniti dell'occorrente per scrivere e disegnare e forniti di equipaggiamento di campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

riazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 luglio 1928 - Anno VI.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Il Comune di Castellania è aggregato a quello di Carezzano.	n. 1605 28 giugno 1928	170
I comuni di Castelvero d'Asti e Cerreno d'Asti sono aggregati al comune di Piovà	n. 1606 28 giugno 1928	170
Il comune di Cantarana è aggregato a quello di Villafranca d'Asi.	n. 1688 28 giugno 1928	175
I Comuni di Montalero e di Rosingo sono aggregati a quello di Cerrina.	n. 1678 28 giugno 1928	17
I comuni di Verres e di Arnaz sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Verres ».	n. 1680 28 giugno 1928	176
Il comune di Castelli Calepio è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Calepio in « Castel de' Conti ».	n. 1549 7 giugno 1928	165
Il comune di Torbiato è aggregato a quello di Adro.	n. 1679 28 giugno 1928	176
Il comune di Provezzo è aggregato a quello di Provaglio d'Iseo.	n. 1682 28 giugno 1928	176
I comuni di Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche, Pettoranello di Molise e Sant'Agapito sono aggregati a quello d'Isernia.	n. 1599 21 giugno 1928	170
I comuni di Limosano e Sant'Angelo Limosano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Limosano ».	n. 1689 21 giugno 1928	175
I comuni di Acquaro e Dasà sono riuniti in unico comune con capoluogo Acquaro.	n. 1685 21 giugno 1928	175

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gaz. Uff.
Como.....	I comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro sono riuniti in unico comune denominato « Santa Maria Rezzonico ».	n. 1690 21 giugno 1928	1
Gorizia.....	I comuni di Termenizza e Voissizza di Comeno sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Termenizza.	n. 1683 28 giugno 1928	1
Novara.....	Il comune di Anzino è aggregato a quello di Bannio.	n. 1604 21 giugno 1928	1
	I comuni di Pella, Pogno, San Maurizio d'Opaglio, nonchè la parte del territorio del comune di Isola San Giulio, situata sulla sponda occidentale del Lago d'Orta e delimitata secondo la pianta di cui al seguente art. 2, sono riuniti in unico comune denominato « Castelli Cusiani » con capoluogo a San Maurizio d'Opaglio. I confini del comune di Castelli Cusiani sono stabiliti in conformità della pianta topografica vistata in data 1° febbraio 1928 dall'ingegnere Capo del Genio civile di Navara-	n. 1702 28 giugno 1928	1
	I comuni di Gignese, Nocco e Vezzo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Gignese ».	n. 1687 13 maggio 1928	1
Pavia.....	Il comune di Badia è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Badia Pavese ».	n. 1548 31 maggio 1928	1
	I comuni di Cecima, Pizzocorno, San Ponzo Semola e Trebbiano Nizza sono riuniti in unico comune con denominazione e Capoluogo « Ponte Nizza ».	n. 1602 21 giugno 1928	1
Rovigo.....	I comuni di Castelnuovo Bariano e Massa Superiore sono riuniti in unico comune denominato « Castelmassa » con capoluogo Massa Superiore.	n. 1677 14 giugno 1928	1

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
La frazione Villa Penna è staccata dal comune di Campli ed aggregata a quello di Bellante.	n. 1527 28 giugno 1928	170
I comuni di Ronzone, Ruffrè, Sarnonico e Sèio sono aggregati a quello di Cavareno	n. 1600 21 giugno 1928	170
I comuni di Celadizzo, Celentino, Cogolo, Comasine e Peio sono riuniti in unico comune denominato « Peio » con capoluogo a Cogolo.	n. 1686 28 giugno 1928	175
I comuni di Malborghetto e Ugovizza Valbruna sono riuniti in unico comune con denominazione « Malborghetto Valbruna » e la sede Municipale a Malborghetto.	n. 1599 28 giugno 1928	170
I comuni di Armio, Biegno, Cadero con Graglio ed il comune di Lozzo eccettuata la frazione Piero, sono riuniti in unico comune denominato « Veddasca » con sede municipale ad Armio.	n. 1601 21 giugno 1928	170
Il comune di Monteviasco nonchè la frazione Piero predetta sono aggregati al comune di Curiglia, che assume la denominazione di « Curiglia con Monteviasco »		
Il comune di Treschè-Conca è aggregato al comune di Roana.	n. 1603 28 giugno 1928	170
Il comune di Asigliano è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Asigliano Veneto ».	n. 1631 14 giugno 1928	172

— **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti ilmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano : in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto ito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provin- leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 34ª, anno 1928, circolare 516:

A pagina 1596, 11ª riga, ove dice: Associazione Nazionale ufficiali in congedo, leggasi invece: Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Dispensa 22ª, anno 1928, circolare 327:

A pagina 927, 6ª e 14ª riga, invece di: art. 108 leggasi articolo 88.

Dispensa 31ª, anno 1928, circolare 481:

A pagina 1512, depennare i maggiori MASSERANO Guido e NICOLARDI Tullio ed i capitani CARNESI Giuseppe e FERRARA Alberto.

Dispensa 31ª, anno 1928, circolare 482:

A pagina 1513, dopo D'ALFONSO Amedeo, aggiungasi capitano DAL MONTE Riccardo.

A pagina 1516, VALLE Alfredo, anzichè 8 pesante campale, leggasi: 10 pesante campale.

PREZZO L. 4,20

(4382) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

PENSA 37ª — 1928 - ANNO VI — 16 AGOSTO

...amento annuo ..... L. 30. —
...numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre ...6 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

540 - 14 agosto 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1909 *Pag.* 1781

Circolare N. 540. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appar...enti alla classe 1909.** — (Direzione generale leva sottufficiali truppa - Divisione leva. — 14 agosto 1928 - Anno VI.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il ...gno la leva sui giovani nati nel 1909 e determina che la ...ssione di questa leva sia aperta il giorno 1° settembre 1928 chiusa il 28 febbraio 1929.
In conseguenza col 31 agosto 1928 dovrà considerarsi ...iusa la leva sulla classe 1908 ai termini dell'art. 50 del ...sto unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva ...viteranno le amministrazioni comunali a trasmettere su...to e ad ogni modo prima del 1° settembre 1928 i certificati ... morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe ...09 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. I giovani che possiedono i requisiti voluti dalla legge sulla leva marittima, per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare a mente dell'art. 6 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

A tale fine le capitanerie di porto faranno conoscere agli uffici provinciali di leva, mediante elenchi nominativi, muniti di bollo d'ufficio e di firma autografa del capitano di porto, le generalità degli inscritti compresi nelle liste della leva marittima; in base ai quali i consigli di leva, o per loro delegazione i commissari di leva, dovranno procedere — senza speciale autorizzazione di questo Ministero — alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti compresi nei detti elenchi, anche se in rapporto a costoro sia stata eventualmente pronunciata decisione di arruolamento. In questo caso sarà revocata la decisione stessa, e, se già avvenuta l'inscrizione sui ruoli del R. Esercito, si provvederà alla relativa cancellazione.

L'autorizzazione di questo Ministero sarà invece necessaria allorquando gli elenchi nominativi delle capitanerie di porto giungessero agli uffici provinciali di leva dopo il termine di chiusura della sessione di leva.

4. I consigli di leva provvederanno altresì, giusta il n. 11 della circolare 198 del *giornale militare* 1926, alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamente volontario nella R. Marina.

5. I comandi dei distretti provvederanno colla massima sollecitudine ad informare gli uffici di leva, in applicazione del n. 10 della citata circolare 198 del *giornale militare* 1926, degli arruolamenti o trasferimenti di inscritti marittimi nel R. Esercito, nella R. Aeronautica, nella R. Guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali, e gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra e a darne comunicazione alle Capitanerie di porto competenti.

Non debbono invece essere reinscritti nelle liste della leva di terra, ai sensi dell'art. 30 della legge sulla leva

narittima n. 1066 del 23 giugno 1927, i marittimi che si rovino incorporati in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie.

6. Qualora si verificassero delle esuberanze tra gli inscritti sulle liste di leva marittima ed il fabbisogno di uomini da incorporarsi nella R. Marina, le capitanerie di porto, prima della chiusura della sessione della leva di terra, faranno conoscere agli uffici provinciali di leva le generalità degli inscritti esuberanti al contingente della leva di mare. Gli uffici provinciali di leva, ricevendo tali comunicazioni, provvederanno senz'altro a reinscrivere sulle liste della leva di terra i giovani in tal modo segnalati.

7. Si rammenta che, giusta quanto fu disposto con la circolare Ministeriale n. 4008 del 7 agosto 1927, il nulla osta per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 18° anno di età deve essere rilasciato dai commissari di leva.

Inscritti arruolatisi volontari.

8. Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare, anche nell'ultima leva, che tutti i vari corpi militari e gli enti interessati non si sono attenuti alle tassative prescrizioni del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Raccolta) di guisa che è avvenuto che giovani, i quali si trovano già sotto le armi, sono poi stati dichiarati renitenti.

Ad ovviare a tale grave inconveniente questo Ministero raccomanda a tutti i *comandanti di corpo e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè ai comandi della R. Aeronautica, della Milizia Nazionale forestale e portuaria, del Corpo degli agenti di P. S. e della R. Guardia di finanza* la scrupolosa osservanza delle disposizioni suscitate, giuste le quali 15 giorni prima che comincino presso ciascuna provincia le operazioni dell'esame personale ed arruolamento, debbono trasmettere alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod, n. 8 dei giovani militari che si trovano iscritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragioni di età concorrono alla leva chiamata. In tale elenco dovranno essere trascritte nella colonna osservazioni le indicazioni relative alla statura, ed alla professione, arte o mestiere.

I comandi dei corpi e delle scuole militari dovranno subito verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nell'anno 1908, incorporati nei loro singoli reparti, e dell'eseguita verifica daranno comunicazioni al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), non oltre il 31 dicembre p. v.

9. Per accordi già intervenuti col comando generale della milizia volontaria per la sicurrezza nazionale, i comandi della M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a senso del R. decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva, ricevendo dalle amministrazioni comunali, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari, dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal..... (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolatosi nei reparti M. V. S. N. dislocati in Libia ».

Prima di prendere tale decisione dovranno però assumere informazioni telegrafiche al rispettivo comando di Milizia per conoscere se perdura la dislocazione in Libia, condizione questa indispensabile per pronunciarne l'arruolamento senza visita.

10. Disposizioni analoghe a quanto è detto nel numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

11. In tutti i casi in cui inscritti della leva 1909 contraggano arruolamento volontario (e cioè prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento) i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

12. I comandi di distretto, dopo aver ricevuto il foglio matricolare di cui al precedente numero con la decisione presa dagli organi di leva a riguardo del volontario, dovranno inviare copia del foglio stesso regolarmente completata all'ufficio di leva competente, che dovrà conservarla nella scheda personale del volontario predetto.

13. Il Ministero autorizza i consigli di leva a cancellare in via amministrativa la nota di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 8 e 9 e 11 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

14. Gli inscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi del 1° corso della R. Accademia di aeronautica, devono essere rimandati alla ventura leva per legale motivo, non potendo essi considerarsi come già arruolati volontari nella R. Aeronautica, in quanto ale arruolamento si verifica per essi solamente dopo conseguito il passaggio al 2° corso.

Liste di leva.

15. Sulle liste di leva della classe 1909 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili: essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del ispettivo comune.

16. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive.

17. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni.

18. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli iscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni

a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

Costituzione del Consiglio di leva e delle commissioni mobili. Scelta del personale.

19. A senso del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, i consigli di leva debbono essere costituiti del presidente, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, del commissario di leva e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra. A questo ultimo restano pertanto affidate anche le attribuzioni che erano di competenza dell'ufficiale delegato in 2ª.

20. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 28, procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 29 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, tenendo presente che di esse farà d'ora in poi parte anche il commissario di leva.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione leva -) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al Ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

21. Non appena ricevuta la presente circolare, i singoli uffici di leva, previe le necessarie intese col magistrato presidente del consiglio di leva, dovranno invitare le amministrazioni provinciali a designare i loro rappresentanti nel numero necessario a costituire i consigli di leva e le singole commissioni ed a segnalarli ai rispettivi uffici di leva.

La carica di membro della commissione mobile di arruolamento è cumulabile con quella di membro del consiglio di leva. Di conseguenza i rappresentanti dell'amministrazione

ovinciale, sia effettivi che supplenti, designati per far
rte del consiglio di leva potranno anche fare rispettiva-
ente parte di una commissione mobile.
Specialmente nei casi in cui il giro della commissione mo-
e sia prolungato potranno essere designati più rappresen-
nti dell'amministrazione provinciale per sostituirsi a vi-
ida in determinati periodi.
Potranno anche essere scelti per le sedute dei singoli man-
menti i rappresentanti dell'amministrazione provinciale,
ppresentanti dei mandamenti stessi.

22. I comandi di Corpo d'armata ed i comandi militari
la Sicilia e della Sardegna dopo ricevuto dai singoli uffici
leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esem-
re dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 33,
stineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle com-
ssioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e
lli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa ne-
sari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi
2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regola-
nto sul reclutamento.
comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteran-
al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione
nplementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva
omi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e com-
ssioni.

23. — La scelta degli ufficiali delegati dovrà, possibilmente,
ere fatta fra ufficiali superiori che abbiano appartenuto
abbiano prestato servizio nei distretti militari, e possegg-
o così una esperienza personale del servizio di leva in ge-
e e specialmente della materia delle assegnazioni delle
lute ai corpi.
'enuto conto del forte lavoro presso i distretti militari,
linistero raccomanda che sia, nei limiti del possibile, evi-
o che la scelta dell'ufficiale delegato cada su ufficiali ad-
ti ai distretti medesimi.
i consigli di leva ed alle Commissioni mobili nella cui
risdizione si trovano distretti e mandamenti di recluta-
nto per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere trat-
lai reparti di truppa da montagna.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi dei corpi d'Armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna sulla necessità che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Si ricorda inoltre che gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente eccezionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

24. Tanto alle sedute dei Consigli di leva, (fatto eccezione per i consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) quanto a quelle delle commissioni mobili, prenderà parte un solo ufficiale delegato dal Ministro per la guerra, il quale dovrà provvedere anche alla predesignazione di cui al n. 162 della presente circolare, un ufficiale dei carabinieri reali ed un ufficiale medico.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio, ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nelle operazioni di predesignazione. Inoltre ai detti consigli di leva dovranno essere destinati due ufficiali medici.

25. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di Corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, richiameranno la loro attenzione sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

26. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabiniri reali.

I Comandi di corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

27. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni ıobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con ı massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha ssunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, pecialmente in dipendenza dell'attuale sistema di chiamata di assegnazione delle reclute.

E' quindi necessario, perchè commissari di leva ed ufficiali elegati possano bene adempiere alle loro mansioni, che sia- o destinati per scritturali elementi veramente idonei e che uesti non siano in alcun modo sostituiti durante il corso elle operazioni di leva. Qualunque sostituzione special- ıente in corso di operazioni di commissione mobile potrebbe ortare grave intralcio al regolare funzionamento delle com- ıissioni stesse, ed è perciò da evitarsi *in modo assoluto*.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

28. Il giorno 1° settembre 1928, in apposita seduta, dovrà a tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della :va sulla classe 1909. A tal uopo essi saranno convocati ella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del ıagistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della rovincia dei giovani deceduti e di quelli che saranno dati ı nota dalle capitanerie di porto come iscritti della leva i mare (1) e non ancora cancellati a senso del n. 3;

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro 'era di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole ɔmmissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 56 e :guenti della presente circolare;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e ıppletive del consiglio di leva.

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere :cluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche ılle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda enzione anche di coloro che dovranno concorrere alla leva ma- ttima.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato, tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

29. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

30. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

Inoltre i consigli di leva di Milano, di Torino, di Bologna, di Firenze, di Roma, di Napoli e di Palermo, dovranno particolarmente provvedere all'esame personale ed arruolamento oltre che dei capilista, degli inscritti nati nei due primi quadrimestri del 1909, e successivamente di quelli nati nel terzo quadrimestre.

Presso i consigli di leva delle predette provincie poi dovrà esser fissato un certo numero di sedute suppletive, immediatamente dopo il 31 gennaio 1929, per gli inscritti nati nei due primi quadrimestri della classe 1909, e che, per una ragione qualsiasi non abbiano potuto subire visita nelle sedute ordinarie presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

31. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1909 si svolgeranno fra il 15 settembre 1928 ed il 31 gennaio 1929 senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi e (salva l'eccezione stabilita per le commissioni dal n. 56) entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva, d'intesa col rispettivo comando di corpo d'Armata o col rispettivo comando mili-

della Sicilia e della Sardegna, in relazione al numero i iscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruo-ento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono as-re alle sedute.

' opportuno che tali intese vengano svolte con ogni ur-a ed in modo definitivo prima di addivenire alla com-zione della tabella delle sedute.

. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le e degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle missioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna ta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fis-il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle umibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovran procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determi-approssimativamente il numero degli inscritti, che, per re sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero nti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o dete-in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno editi dal presentarsi a visita.

er raggiungere il numero di inscritti da visitarsi po-no invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti versi comuni.

. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato A) erà la data del 1° settembre 1928. Esso dovrà dovunque re stampato esclusivamente in lingua italiana. I commis-capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubbli-in tutti i comuni prima dell'8 settembre 1928 e ne metteranno subito due esemplari a questo Ministero, uno omando del corpo d'Armata (o comando militare della ia e della Sardegna) ed uno a tutti gli uffici di leva Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio. Altro plare del manifesto dovrà essere trasmesso all'ispettore obilitazione competente per territorio.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve re fatto in base agli articoli 60, 72 e 76 del testo unico leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437 ed agli

elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

L'art. 2 dell'elenco A stabilisce che « saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non raggiunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri ».

A chiarimento della sopradetta disposizione si avverte che essa va intesa nel senso che « devono essere dichiarati rivedibili quegli inscritti il cui perimetro toracico, *raggiunga* o *superi* i 77 centimetri, ma non raggiunga gli 80 ».

35. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 108 del Testo Unico della legge sul reclutamento, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1.54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei RR. carabinieri, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1.54.

36. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 31 dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

37. *All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare, mediante opportune interrogazioni agli inscritti, se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.*

. Gli inscritti in capolista quali rivedibili dovranno es-
muniti per riconoscimento personale della « carta di
tità », di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di
blica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848. A tale effetto
ffici di leva dovranno subito invitare le amministra-
i comunali a provvedere a quanto occorre.
alora eccezionalmente un inscritto in capolista fosse
cante della carta di identità, dovrà apporre all'atto della
a, a meno che sia analfabeta, la firma su di un foglio da
dere poi alla scheda personale.
le firma dovrà essergli fatta fare prima di consegnargli
heda.
: la firma esistente sulla carta di identità od apposta al-
o della visita risulterà differente da quella già apposta
casione delle precedenti visite, il presidente del consiglio
lla commissione mobile dovrà seduta stante disporre,
mezzo dell'ufficiale dei RR. carabinieri presente alla se-
. stessa, gli opportuni accertamenti per stabilire se siasi
icata sostituzione di persona.

. Giusta quanto è prescritto dal n. 125 della Raccolta
: disposizioni in vigore, gli uffici di leva debbono a
o del Podestà competente fare intimare precetto a pre-
arsi a visita agli inscritti che furono rimandati per le-
motivo, non appena siano venute a cessare le cause che
rminarono il rimando stesso.

Assegnazione a servizio sedentario.

. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo
anente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata
per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o
rmità che, giusta l'elenco B approvato col R. decreto
ennaio 1923, n. 24, limitano l'idoneità al servizio mili-

i conseguenza, tutti gli inscritti di leva i quali, tra-
so il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti
nfermità presunte sanabili e che non siano di quelle com-
e nel nuovo elenco B sopra indicato che limitano ma
escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere rifor-
i quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del
iglio di leva.

41. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver soltanto luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione; perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente, astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

42. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di membri di famiglia.

43. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quella località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presi-

a dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osserva-
: stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale
are da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il
rio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio
va.

. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni ocu-
od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione
spedale militare principale del capoluogo del corpo
mata.
r la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale
ologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti
ti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella
Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospe-
marittimo di Pola.
ielli della provincia di Spezia potranno essere inviati
spedale marittimo di Spezia anzichè a quelli di Firenze
Genova.
ielli della provincia di Matera potranno essere inviati
spedale marittimo di Taranto anzichè a quello di Na-
o all'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni.
lle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso
ervazione potrà aver luogo presso la locale infermeria
idiaria.

. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in
vazione, come quelle dei membri di famiglia che chie-
di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, pos-
effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o
e infermerie presidiarie in località già sede di ospedale
ari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e
rchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra
ione militare o anche da differente corpo d'armata.

. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi
imperfezioni e infermità approvati con R. decreto nu-
24 del 14 gennaio 1923 dà la facoltà al medico perito di
orre in taluni casi che gli inscritti siano sottoposti al-
me di apposita Commissione sanitaria da convocarsi
cordo fra il presidente del consiglio di leva e il diret-
di sanità del corpo d'Armata.
seguito alla riforma del servizio della leva il detto
può trovare applicazione soltanto per le visite che si
uiscono innanzi ai consigli di leva. Rimane pertanto

inteso che per le visite che si eseguono innanzi alle commissioni mobili il medico perito, ove ricorrano le ipotesi previste dal citato n. 8, dovrà astenersi dal fare le proposte per il giudizio dell'apposita Commissione sanitaria e dovrà, invece, inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare.

47. La visita in osservazione, già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un iscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di inviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dall'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

48. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'inscritto, quali sono stati apposti sulla scheda, e fare apporre dall'inscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Inoltre se il visitando è munito di carta di identità, l'ufficiale delegato dovrà indicare anche tale circostanza a tergo del biglietto, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva.

Si richiamano tutte le autorità alla più stretta osservanza di tali disposizioni ed all'obbligo del controllo delle firme per assicurarsi che non siasi verificata sostituzione di persona.

49. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazione tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capiluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

50. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

51. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nella scheda personale dell'inscritto. Farà eccezione il caso di dichiarata idoneità ai servizi sedentari, per il quale varrà il disposto del n. 41, comma 3° della presente circolare.

Nati nell'anno 1906.

52. Ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle leve successive, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

E pertanto i capilista nati nell'anno 1906 residenti nel Regno, affetti da infermità ed imperfezioni, che a senso del testo unico delle leggi sul reclutamento o dell'elenco delle infermità possono dar luogo alla riforma soltanto dopo che sia trascorso il periodo di rivedibilità, potranno essere visitati nell'ultimo trimestre del corrente anno dalle commissioni mobili nelle sedute che queste terranno presso i mandamenti, cui i detti capilista appartengono, semprechè tali sedute abbiano luogo non più tardi del 31 dicembre p. v. In caso contrario i predetti capilista dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva per una delle sedute ordinarie o straordinarie da tenersi non oltre il detto termine del 31 dicembre p. v.

I renitenti ed omessi poi nati nel 1906, residenti nel Regno che risulteranno affetti da una delle infermità od imperfezioni sovraspecificate, dovranno essere rimandati alle

sedute che il consiglio di leva o le commissioni mobili terranno entro l'ultimo trimestre del corrente anno, durante le quali le visite dei renitenti e degli omessi in parola si effettueranno analogamente a quanto è stato dianzi disposto per i capilista.

Visite per delegazione.

53. La concessione della visita per delegazione dovrà essere subordinata all'obbligo che il visitando produca al consiglio o commissione delegati, la carta di identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848.

Gli uffici di leva dovranno preavvertire di tale obbligo coloro che chiedono la visita per delegazione.

Potrà farsi eccezione a tale obbligo nel caso di cui al seguente n. 54 e 55; i consigli di leva e le commissioni dovranno però in altro modo idoneo assicurarsi dell'identità personale del visitando

54. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva, e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

55. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Commissioni mobili di leva.

56. Come è detto nel n. 28 della presente circolare, nella seduta del 1° settembre 1928 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di leva.

Dovendo le visite di tutti gli iscritti di leva della provincia avere termine entro il 31 gennaio 1929 i consigli di

leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al Ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al Ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Udine, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Tanto per gli uffici che hanno un solo commissario, quanto per quelli che ne hanno un maggior numero, il giro delle commissioni mobili dovrà essere preordinato in modo che ogni due settimane almeno uno dei commissari sia in sede e trattenendovisi non meno di un giorno.

57. Le sedute dovranno per ciascun mandamento svolgersi ininterrottamente nei giorni feriali.

Terminata la seduta, e nel giorno stesso, dovranno essere compiute sotto la personale cura e responsabilità del commissario di leva e dell'ufficiale delegato, per la parte rispettivamente di propria competenza, tutte le ulteriori operazioni di scritturazione e di matricola relative alle decisioni pronunciate nella giornata. Solamente nei mandamenti formati di comuni molto popolosi, la commissione, ove sia necessario e sotto la personale responsabilità del commissario, potrà fermarsi un giorno di più oltre a quelli fissati per le sedute.

58. Il giro delle commissioni mobili di cui all'articolo precedente dovrà anche essere prestabilito in modo che possibilmente le commissioni stesse si rechino nei mandamenti montani nella stagione meno rigida onde rendere meno disagevole l'affluenza degli inscritti nelle località destinate alla visita

59. Le commissioni mobili di leva devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comune a senso dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

60. Laddove, parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

61. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 33 della presente circolare.

62. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quel-

le degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 33 della presente circolare.

63. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

64. — Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile, ma appartenente alla stessa provincia, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

65. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

66. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile, ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio il rappresentante della amministrazione provinciale e, se anche questi sia assente, la presidenza provvisoria sarà assunta dal commissario di leva, il quale disimpegnerà pure le funzioni di relatore.

Il presidente provvisorio però avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

67. Le commissioni mobili di leva devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva tre giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni con popolazione in parte allogena le commissioni potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

68. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento, o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

69. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

70. La maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

All'inizio delle sedute la commissione mobile insieme coll'ufficiale medico e quello dei carabinieri avranno cura di accertare che la misura metrica per la misura della statura sia stata di recente verificata, e che, ad ogni modo, essa non presenti alterazione o rotture. Di ciò dovrà essere redatto apposito processo verbale da allegarsi agli atti.

71. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai sindaci, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste, seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

72. Sarà opportuno che i singoli uffici di leva invitino i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

73. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche le commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da due lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

Si richiama in proposito quanto è detto nei precedenti numeri 53, 54 e 55.

74. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

75. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

76. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di leva, questa dovrà procedere alla visita.

La decisione stessa dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva.

La relativa decisione dovrà essere trascritta sulle liste di leva, previa aggiunzione delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

77. Le commissioni mobili di leva dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

). La commissione mobile di leva agisce in rappresen-
za del consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono
amente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da par-
el consiglio.
ssa può emettere qualunque decisione che per legge sia
ompetenza del consiglio di leva. Quando si tratti di di-
i alla ferma minima gli inscritti di leva od il rappresen-
e del Comune possono chiedere che la decisione sia ri-
sa al consiglio di leva.
ale domanda deve però essere fatta prima che la com-
sione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in me-
sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ri-
o al Ministero della guerra a senso dell'art. 36 del testo
o delle leggi sul reclutamento.
er decidere su domande di riduzione di ferma basate su
gata inabilità a lavoro proficuo di membri di famiglia,
ommissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita
membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata
bilità.
a visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per
isite dinanzi ai consigli di leva.
ffettuata la visita, è inibito agli inscritti od al rappre-
tante del Comune di avvalersi della facoltà di chiedere il
rio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita
à avuto risultato negativo, gli interessati potranno chie-
e solamente di sottoporre l'infermo a visita collegiale
sso un ospedale militare.
lle decisioni della commissione mobile sulla scheda e
e liste deve premettersi l'indicazione del capoluogo di
ndamento e la data in cui sono state pronunciate.

9. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta ec-
ione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere
sciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato mem-
della commissione il foglio provvisorio di congedo illi-
ato.
a coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati do-
nno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

0. I renitenti arruolati dalle commissioni mobili devono,
e tutti gli altri renitenti arruolati, essere subito avviati
armi. Dovrà perciò anche per essi redigersi subito il
lio matricolare modello 59.

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di leva, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

81. Per ogni seduta della commissione mobile di leva deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

82. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

83. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo Prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva -) per mezzo dell'Ispettorato di mobilitazione della Divisione Militare territoriale, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva.

84. All'atto della visita gli inscritti per i quali non siano stati prodotti documenti diretti a provare titolo a ferma minima o riducibile, dovranno essere interrogati per accertare se abbiano titolo a dette ferme.

In caso affermativo essi dovranno essere avvertiti dell'obbligo che loro incombe di presentare tutti i documenti necessari al consiglio di leva e, se trattati di titolo a ferma ri-

ibile, entro i termini indicati nel seguente n. 85. Inoltre rà essere fatta sulla scheda e sulla lista (nonchè sul lio allegato mod. *C*) la seguente annotazione « Ha dichia- o di avere titolo a ferma minima (o riducibile) ».

5. *I titoli a ferma minima* possono essere fatti valere in lsiasi tempo.

uelli *a ferma riducibile* invece devono essere fatti valere, to pena di decadenza, non più tardi del giorno di chiu- a della sessione 28 febbraio 1929, o, se sorti nell'ultimo nestre della sessione o posteriormente, entro 90 giorni la data in cui sono sorti.

'er coloro che ai sensi del n. 52 siano rimandati alle se- e dell'ultimo trimestre del corrente anno il termine utile far valere i titoli a ferma riducibile resta fissato a 90 rni a decorrere dalla data di arruolamento.

consigli di leva dovranno sempre decidere in merito alle nande tardive di ascrizione alla ferma riducibile o di ri- oscimento dei relativi titoli. Essi potranno accogliere tali nande quando gli interessati comprovino in modo non bio che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore omunque ad essi non imputabili.

6. Poichè finora non si è fatto mai luogo all'effettiva am- sione alle agevolazioni inerenti all'ascrizione alla ferma icibile per il titolo di cui all'art. 82 n. 8 del testo unico e leggi sul reclutamento, per gli inscritti della classe 1909 mati alla leva con la presente circolare, i consigli di e le commissioni mobili dovranno astenersi dal pronun- e qualsiasi decisione in merito a domande di ascrizione rma riducibile per il titolo stesso.

n conseguenza gli uffici comunali sono dispensati dal re- ere e trasmettere alle autorità di leva i documenti che li interessati fossero richiesti per comprovare l'ammis- ie alla ferma riducibile per il suddetto titolo.

el caso che il Ministero intendesse avvalersi della facoltà oncedere anche a coloro che siano in possesso di tale ti- una effettiva riduzione di ferma, ne darebbe notizia pestiva, per mettere gli interessati in grado di far valere empo il titolo stesso.

87. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di ferma minima o di ferma riducibile debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Nel caso che la commissione mobile non abbia potuto prendere alcuna decisione sulla domanda di ferma minima o riducibile per incompleta o irregolare documentazione, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti o rettificati dovranno essere inviati, non alla commissione mobile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

88. Nei casi in cui la ferma minima o quella riducibile siano invocate nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere diminuzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

89. Per conseguire la ferma *minima* gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare ovvero dimostrare di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli per mancata istituzione dei corsi nelle località di rispettiva residenza. Analogamente dovranno fare, per conseguire la ferma *riducibile*, gli inscritti che vi abbiano titolo, nati posteriormente all'anno 1907.

90. Per comprovare di aver frequentato con esito favorevole i corsi premilitari gli inscritti dovranno produrre apposito certificato da rilasciarsi esclusivamente dai competenti comandi della M. V. S. N. che hanno presieduto ai corsi, e tali certificati dovranno essere conservati nelle relative schede personali.

nalogamente la prova di non aver avuto la materiale sibilità di frequentare i corsi di istruzione premilitare rà essere fornita mediante attestazione da rilasciarsi ai goli interessati dai competenti comandi della M. V. S. N. chè però a tale effetto è necessario tener conto del co- ne di residenza e non di quello sulle cui liste l'iscritto è ipreso, è necessario che per poter far luogo al rilascio la detta attestazione, sia fatta prima constare la circo- nza della residenza dell'iscritto nel comune stesso me- nte dichiarazione dell'autorità municipale.

1. Sul merito delle attestazioni rilasciate dai comandi a milizia volontaria per la sicurezza nazionale per giu- care la mancata frequenza dei corsi premilitari, come e sul diniego delle attestazioni stesse, i consigli di leva commissioni mobili debbono astenersi dal fare qualsiasi igine, spettando al comando generale della milizia sud- a di esercitare eventuali controlli e di esaminare i ri- i che in proposito fossero prodotti.

consigli di leva o le commissioni mobili peraltro consi- ranno senz'altro giustificata, senza che occorrano atte- ioni dei comandi della milizia, la mancata frequenza dei i premilitari da parte degli inscritti di leva che si tro- in alcuna delle condizioni seguenti:

a) residenza all'estero dell'inscritto nel periodo ante- e all'apertura della leva sulla classe di nascita;

b) titolo d'ascrizione a ferma minima o a ferma riduci- sorto in epoca tale, che sia mancato materialmente il o di compiere uno o entrambi i corsi di istruzione pre- are.

. Gli inscritti ammessi a ferma riducibile dovranno es- avvertiti dai consigli di leva e dalle commissioni mo- che l'effettiva diminuzione del servizio sarà concessa so- quanto il Ministro per la guerra si valga, mediante sito decreto ministeriale, della facoltà di cui all'art. 106 esto unico delle leggi sul reclutamento, nel qual caso anche determinato la durata del servizio stesso.

. Nel caso in cui, il consiglio di leva o la commissione le, pur riconoscendo l'esistenza del titolo alla ferma mi- od alla ferma riducibile, non possano pronunciare

l'ammissione alla ferma stessa per mancanza del certificato di istruzione premilitare di cui al precedente n. 90 dovranno pronunciare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale e sulla lista leva:

« Riconosciuto il titolo a ferma minima (o riducibile) per l'art. . . . n. . . . . del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437. Non ammesso a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare ».

Simile variazione sarà anche trascritta sul mod. 59 e, se pronunciata in seduta successiva a quella di arruolamento, sarà comunicata ai comandi di distretto militare con modello 15 e ai comandi di corpo (se il militare è già incorporato) con mod. 15-*quater*.

Qualora successivamente venga comprovata l'esistenza del requisito mancante, verrà usata la seguente formula:

« *Ammesso a ferma minima (o riducibile) per il titolo di cui all'art. . . . n. . . .)* ».

Le partecipazioni saranno fatte alle autorità militari nei modi consueti coi modelli 15, 15-*bis* e 15-*ter*.

94. Ai documenti prescritti dal n. 13 della circolare 101 del *giornale militare* 1923, per comprovare, agli effetti della ammissione a ferma minima o riducibile, la qualità di pensionato, dovrà essere aggiunto un certificato del capo dell'amministrazione comunale, che potrà essere anche annotato sui documenti suddetti, attestante che alla data d'apertura della leva ovvero a quell'altra data in cui il titolo alla riduzione anzidetta si sia costituito, la già conseguita pensione non era stata revocata.

95. Nel determinare sui titoli a ferma minima o riducibile allegati dagli inscritti, i consigli di leva e le commissioni avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 della Raccolta) secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o presso la commissione ovvero nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro, debbono: 1° sospendere ogni decisione in merito a domande di ferma minima o riducibile la cui concessione dipenda dall'accertamento dell'allegata inabilità;

invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano
e l'infermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello;
decidere poi subito, in caso di rinunzia alla visita d'ap-
llo, ovvero rinviare la decisione di loro competenza sino a
e abbiano avuto conoscenza della relazione del collegio
dico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di
pello.
Per l'invio a visita presso un ospedale o infermeria ten-
si presente anche quanto è detto nel n. 43.

6. — L'identità della persona di famiglia da visitarsi agli
tti di constatare se esista o meno l'allegata inabilità a
oro proficuo, dovrà essere accertata mediante esibizione
parte di essa della « carta di identità » di cui all'art. 159
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre
6, n. 1848.

7. Il collegio medico che deve procedere presso gli ospe-
i militari (o infermerie presidiarie) a visita in grado
ppello di un membro di famiglia di un inscritto per ac-
tare se esista o meno la sua allegata inabilità a lavoro
ficuo deve essere costituito da un numero di ufficiali me-
i non inferiore a tre.
n caso contrario, qualora sorgesse divergenza di parere,
ncherebbe la possibilità di compilare relazioni di mag-
anza e minoranza, come richiede il paragrafo 136 del-
truzione permanente per le operazioni della leva.

8. L'ascrizione alla ferma minima importa una effetti-
diminuzione dell'obbligo di servizio alle armi in tempo
pace.
e deriva che la rinuncia alla ottenuta ferma minima non
più farsi dopo chiamati alle armi gli uomini con i quali
ii che ha conseguito la ferma minima avrebbe dovuto
stare servizio se fosse stato arruolato con ferma ordi-
ia.
rascorso tale termine l'assunzione del servizio alle armi
parte di colui che ha conseguito ferma minima non po-
più farsi se non assumendo la ferma speciale stabilita
l'arruolamento volontario nei casi consentiti dalla legge,
hiedendo, ove ne abbia i titoli, l'ammissione ai corsi al-
i ufficiali di complemento.

99. Per lo stesso principio affermato nel numero precedente la rinuncia alla ascrizione alla ferma riducibile non può più farsi dopo ottenuto il congedamento per effetto di detta ascrizione.

La riassunzione in servizio quindi non potrà più in tal caso avvenire se non contraendo la ferma di tre anni.

Denuncia dei titoli di studio.

100. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persone che eventualmente li accompagnano.

101. L'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di leva o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal sindaco essere trasmessi, insieme col rendiconto

lle somme pagate, al comando del distretto militare che trà fare osservazioni anche in merito alla legittimità del- mpedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

102. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del pro- io mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di ggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla le del consiglio o della commissione mobile del manda- nto di residenza.

103. Per la concessione dei mezzi di viaggio devono osser- rsi le disposizioni contenute nella circolare 508 del *giorna- militare* 1920, tenendo però presente quanto è detto nel 101 di questa circolare.

Devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per as luta povertà loro e delle loro famiglie non possono in al- u modo far fronte alle spese pel viaggio e soggiorno fino a sede della commissione mobile o del consiglio di leva. n è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circostan- di essere nullatenente o di appartenere in genere alla sse degli operai, di contadini e simili, che traggono i o mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i comandi dei distretti militari devono ac- tare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, miglior modo possibile che gli inscritti proposti per concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di sog- rno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A uopo i comandanti locali dei carabinieri Reali, che fanno te delle commissioni comunali, qualora ritengano che da te delle commissioni stesse non siano state scrupolosa- nte osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti iferirne opportunamente al comandante del distretto mi- re, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti com- ti dagli uffici comunali e di apportarvi quelle modifica- ni che esso riterrà del caso.

arà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distret- nilitari prendano in tal senso opportuni accordi coi co- ndanti dell'Arma interessati, ed invitino inoltre gli uf- comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui ra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità i inscritti indigenti.

104. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia

I distretti stessi, non oltre il 30 giugno 1929, dovranno inviare al Ministero della guerra (Ispettorato Generale Amministrativo) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

105. L'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, deve essere corrisposta dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quella del ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno l'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto deve essere corrisposta fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

Nell'effettuare il pagamento delle indennità di viaggio dovranno tenersi presenti le seguenti norme:

a) se si tratta di percorsi eseguiti in via ordinaria, la giornata, agli effetti della indennità di soggiorno, deve computarsi in ragione delle tappe (di 25 chilometri ciascuna), analogamente a quanto dispone il § 10 delle norme complementari al regolamento per le indennità eventuali;

b) per i viaggi compiuti per via ordinaria, senza avvalersi di mezzi pubblici di trasporto, non può effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio;

c) se trattasi invece di viaggi compiuti coi mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tramvie, automezzi), l'indennità di sog-

)rno deve computarsi secondo l'art. 3, § 2 della circolare
0 del *giornale militare* del 1925, modificato col R. decreto
7492 del 13 agosto 1926.
In questo caso spetta all'iscritto il rimborso delle spese
viaggio per essersi servito dei detti mezzi di trasporto
r recarsi alla sede dell'ospedale e per ritornare.
Per comprovare le indennità pagate agli iscritti inviati
osservazione è sufficiente che allo specchio nominativo
lle indennità medesime (mod. 42 R. A.) sia allegato sola-
nte il certificato di viaggio rilasciato dall'ufficiale dele-
to all'iscritto.
Tutti indistintamente i certificati di viaggio, anche quelli
'ativi ad iscritti inviati in osservazione dalle commssioni
)bili, dovranno essere inviati dall'ospedale stesso al con-
glio di leva.

106. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di
ritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la ta-
fa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per
loro trasporto sia a carico dello Stato.
Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a
ita presso un ospedale militare a senso dell'art. 85 del
to unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, nu-
ro 1437.

Inscritti residenti in Colonia.

107. A norma del § 1 dell'Istruzione per il servizio della
a all'estero, il servizio della leva per i nazionali resi-
ti in Libia, Eritrea, Somalia italiana e nell'Oltre Giuba
ffidato ai governatori (1). Questi provvederanno all'esame
rsonale degli inscritti che si trovano alla sede del Gover-
con gli ufficiali medici che sono a disposizione del me-
simo. Per gli inscritti invece dimoranti in altre località,
Governatori provvederanno alle visite stesse a mezzo dei
nandi di presidio ove siano ufficiali medici. Nello stesso
do si procederà anche per gli inscritti che risiedono nelle
le italiane dell'Egeo.

(1) Per gli inscritti dell'Oltre Giuba è competente il Governo della
nalia.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *F* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del Governatore agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla ferma minima.

108. I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificati agli iscritti per mezzo dei Governatori, i quali, dopo averne preso nota in appositi registri, le comunicheranno agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazione di riforma, ecc.).

Essendo stato rilevato che qualche ufficio di leva ha omesso di notificare ai Governatori competenti le decisioni di cui sopra, il Ministero richiama i detti uffici alla osservanza scrupolosa di quanto è disposto nel presente numero.

Inscritti residenti all'estero.

109. Per gli inscritti residenti all'estero sono applicabili gli articoli 70, 112, 113, 114 e 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e le norme contenute nelle circolari 247 e 365 del *giornale militare* del 1926.

110. Giusta il n. 3 della sopracitata circolare 247, pei residenti all'estero la leva sulla classe 1908 si chiuderà il 31 dicembre 1928, salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1929 in conformità del n. 10 della circolare stessa.

In tale seduta del 31 gennaio 1929 i consigli di leva adotteranno la decisione del caso per quegli inscritti la cui posizione sia stata fino allora tenuta sospesa. Quelli che non risultino essersi costituiti alle regie autorità diplomatiche e consolari per regolarizzare la loro posizione coscrizionale saranno dichiarati renitenti.

111. In base alle disposizioni sopra citate per i residenti l'estero, la leva sulla classe 1909 si aprirà il 1° gennaio)29 e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. Le autotà diplomatiche e consolari potranno quindi pronunciare decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della asse stessa sino al 31 dicembre 1929; e gli inscritti resinti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tarda suddetta data 31 dicembre 1929.

112. Se al momento in cui viene presa in esame la posizioe degli inscritti della classe 1909 risulti che taluno abbia lasciato atto di sottomissione per espatriare, dovrà essere certato se l'inscritto siasi di fatto recato all'estero e se si trovi ancora.
Ove risulti che l'inscritto non sia ancora espatriato, o ab a già fatto ritorno nel Regno, dovrà procedersi alla sua mediata precettazione per l'esame personale, e dovrà esrgli ritirato il passaporto.
Ove si tratti di rimpatriati soltanto temporaneamente, si ranno presenti, per la regolarizzazione della loro posizio, le disposizioni del § 122 e seguenti della Istruzione per il rvizio della leva all'estero, integrate, per quel che riguarda ermini di presentazione alle autorità del Regno, dalle nore contenute nel n. 3 della circolare 365 del *giornale milire* del 1926.

113. Se nel prendere in esame la posizione degli inscritti lla classe 1909, non è ancora aperta la leva all'estero nei niti di tempo fissati dal precedente n. 111, i consigli e le nmissioni mobili si asterranno dall'adottare una decisione oro riguardo, pronunciando soltanto il rimando ad una luta speciale da tenersi prima della chiusura della sesne ordinaria della leva nel Regno.
Se invece la leva all'estero è già aperta, i consigli di leva e commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruoamento con diritto alla dispensa provvisoria di quelli che biano rilasciato l'atto di sottomissione per espatriare o i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o conare la dichiarazione di sottomissione all'arruolamento, e nderanno anche la decisione di loro competenza circa gli ntuali titoli alla ferma minima o alla ferma riducibile da invocati.

I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constare la loro insanabile inabilità, e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

114. Per gli inscritti residenti all'estero invece, per i quali in una delle sedute suddette non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva o le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1930, ed in questa provvederanno senz'altro alla dichiarazione di *renitenza* di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1929, a meno che si presentino personalmente.

115. Tutte le decisioni di cui sopra s'intendono prese in conto della leva sulla classe 1909 e devono essere annotate sulle liste della leva stessa sebbene già chiusa.

116. Prima di adottare per gli inscritti residenti all'estero la decisione di ammissione alla dispensa provvisoria i consigli di leva dovranno accertare con esattezza se eventualmente alcuno di essi non sia nel frattempo rimpatriato.

117. Le visite all'estero devono effettuarsi in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, scritti in lingua francese, elenchi già stati distribuiti alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Si avverte che, per mero errore di stampa, nella tabella che fa seguito all'art. 52 dell'elenco *A* delle imperfezioni suddette, la misura limite del perimetro toracico in rapporto a statura, da m. 1,75 a 1,80, è indicata per la idoneità in cm. 84, e, per la temporanea inabilità, in cm. 85.

Tali cifre, in conformità di quanto è stabilito dall'elenco infermità, approvato con R. decreto n. 24 del 14 gennaio 1923 (art. 2), devono intendersi senz'altro sostituite, in ognuno di questi casi, con quella di cm. 83.

118. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a fer-
a riducibile senza limiti di tempo finchè rimangono al-
estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni
alla data del rimpatrio, ovvero, se trattasi di titoli sorti
iccessivamente al rimpatrio, nei limiti di tempo stabiliti
er gli inscritti residenti nel Regno.

Norme procedurali.

119. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva.
Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva
ercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario
ù anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di
ficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commis-
ri di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati
corrispondere direttamente col Ministero e colle varie au-
rità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.
Ciascun ufficio di leva dovrà avere un unico archivio ed
1 unico protocollo, qualunque sia il numero dei commis-
ri di leva ad esso assegnato.

120. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un com-
issario di leva le funzioni di segretario del consiglio di
va possono essere attribuite indistintamente o al commis-
rio capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi col-
ghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario
po.

121. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni
obili di leva sono prese a maggioranza di voti.
Gli articoli 24 e 31 del Testo Unico delle leggi sul reclu-
mento 5 agosto 1927 provvedono per l'eventualità di parità
i voti e di mancanza di taluno dei membri dei consigli
delle commissioni mobili.

122. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commis-
oni mobili deve partecipare un solo commissario di leva.
In caso di improvvisa malattia del commissario di leva,
alora non sia disponibile sul posto altro commissario del-
provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero del-
guerra, (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e
l frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficia-

le delegato. Contemporaneamente il presidente dovrà trasmettere al Ministero un certificato del perito medico attestante la natura della malattia e la sua probabile durata.

123. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste di leva, dei fogli matricolari e dei modelli 15, dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al n. 25 della presente circolare, e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

124. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'ufficiale delegato, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate dal presidente.

125. I consigli di leva devono tenere presente:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927;

b) il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

c) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922) (1);

d) l'istruzione per il servizio della leva all'estero con le modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dalla legge n. 551 del 25 marzo 1926, e dalle disposizioni contenute nelle circolari del *giornale militare* n. 247 e 365 del 1926.

e) la circolare n. 415 del *giornale militare* del 1928.

---

(1) Le disposizioni contenute nella raccolta dovranno opportunamente essere armonizzate in relazione alle innovazioni contenute nel nuovo testo unico.

noltre i consigli di leva e le commissioni mobili dei ter-
ori annessi dopo la guerra dovranno anche tenere pre-
ıte il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331, di estensione
le leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori an-
ssi e l'istruzione per la sua applicazione in quanto non
sostituita dalle norme contenute nella presente circolare.
Per la città di Fiume ed i territori annessi in virtù del
decreto 22 febbraio 1924, n. 211, il consiglio di leva e
commissione mobile della provincia del Carnaro terranno
che presente il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213.

26. Gli ufficiali delegati disimpegneranno le loro fun-
ni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del
rnale militare del 1911 ed i chiarimenti dati con le cir-
ari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 feb-
io 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato di-
sto dalla circolare n. 288 del *giornale militare* del 1920 a
uito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile
0, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente cir-
ıre specialmente ai numeri 161 e seguenti.

27. Per effetto dell'art. 13 del R. decreto 9 ottobre 1922,
366, il n. 179 della Raccolta di disposizioni in vigore
e intendersi modificato nel senso che le richieste dei cer-
ati penali degli inscritti devono essere rivolte non più
Procuratore del Re, ma al cancelliere capo del Tribunale.

28. Dal § 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. de-
o 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul
ıtamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva
nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle
orità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva
rtificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi
i certificati devono avere pieno valore in sostituzione
moduli nn. 87, 88 e 90 prescritti dal regolamento sul re-
amento.

---

1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di dispo-
ni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edi-
e 1922.

129. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere indicato il nome e cognome di ciascun inscritto, il rispettivo numero della lista e la data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere segnata la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

130. Gli uffici di leva, ogni qualvolta ritengano di chiedere notizie o fare assumere informazioni, dovranno, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti rivolgersi sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione, che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandanti delle stazioni.

131. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario e sottofirmato per disteso; questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile, e le successive modificazioni, e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 165) coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. *Ad esso spetta pertanto la*

rsonale responsabilità della esattezza dei documenti me- simi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con decisioni prese dal consiglio di leva.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della sta di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche do- la seduta;

c) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di ese- ire il controllo fra la decisione presa sulla scheda per- nale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo est'ultima insieme al commissario di leva;

d) la mancanza di perfetta rispondenza dei dati tra- ritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti eso- ri dal servizio militare. Il Ministero quindi ogni qualvol- abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matri- lari od altre rilevanti manchevolezze prenderà severissi- misure a carico degli ufficiali delegati. A questo ri ardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di inge si in qualsiasi modo della compilazione e della revisione i fogli matricolari.

I comandanti dei distretti militari poi dovranno richia- re nel modo più esplicito l'attenzione degli ufficiali dele- ti sulla grande importanza delle operazioni di leva cui no addetti e sulla delicatezza della compilazione dei do- menti matricolari. I comandi di distretto militare alla iusura della sessione faranno conoscere ai rispettivi co- ndi da cui dipendono gli ufficiali delegati, il modo col ale i medesimi hanno svolto l'opera loro. Di tali informa- ni i comandi suddetti terranno conto nella compilazione lle note caratteristiche dei suddetti ufficiali;

e) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle mmissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per anto sommaria, di tutte le operazioni svoltesi nella se- ta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 la Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclu- mento del R. Esercito, i verbali delle sedute dei consigli di a e delle commissioni mobili di leva dovranno essere com- ati in modo conforme allegato F della presente circo- e ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche

essere stampati. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle modificazioni contenute nel predetto allegato, modificazioni che devono rigorosamente essere applicate, annullando i precedenti moduli o portando ad esso a mano, ove possibile, le necessarie modificazioni. In special modo il Ministero esige che vi siano indicate tutte indistintamente le ferme minime e riducibili concesse in ciascuna seduta e che non manchi l'indicazione del risultato della visita subìta da membri di famiglia agli effetti di accertare l'allegata inabilità a lavoro proficuo.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione, e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi la propria firma.

Per coloro che non avessero preso parte alla seduta il commissario di leva dovrà apporre con un timbro la parola « assente » nello spazio destinato alla firma;

f) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, agli iscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

g) il n. 441 della Raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. Esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Inoltre, per effetto della circoscrizione provinciale di leva e della abolizione dei circondari, la lista generale dei renitenti deve essere unica per tutta la provincia, anzichè divisa per circondario.

D'ora innanzi nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'Arma dei CC. RR. dovrà essere indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

132. Gli uffici di leva dopo la chiusura della leva trasmetranno al Ministero un elenco conforme al prospetto alleto G, in cui debbono indicare nelle apposite colonne il mero delle renitenze cancellate in via amministrativa, ello dei renitenti denunciati all'autorità giudiziaria dunte la leva stessa e quello delle sentenze di condanna o di soluzione pronunciate durante il detto periodo dall'autoà medesima a riguardo dei renitenti, che dovranno essere stinti per classi.

133. Qualora un renitente venga tradotto in stato di arre- ad un consiglio di leva che non sia quello al quale aprtiene per fatto di leva, sarà dal consiglio stesso subito itato per delegazione, e se riconosciuto abile, sarà subito viato alle armi.
L'ufficio di leva che ha visitato il renitente, avvertirà il mando di distretto militare che dovrà tenere in forza il litare, salvo a farne nei modi consueti l'assegnazione ad corpo non appena avrà ricevuto dall'ufficio di leva comtente il foglio matricolare.

134. Ai renitenti stati dichiarati ammissibili all'eventuale ma riducibile debbono applicarsi le stesse disposizioni ntenute nel n. 466 della Raccolta di disposizioni in vire per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

135. Si ricorda che, giusta le disposizioni in vigore, i reenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista nerale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordiscritto del presidente del consiglio di leva.
E' quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli gano presente tale disposizione a riguardo dei renitenti chiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei nitenti, per permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da rte della forza pubblica.

136. I signori magistrati presidenti di consiglio e di comssione mobile, sono pregati di vigilare perchè le norme ddette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Mitero.

137. E' fatto assoluto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificati o dichiarazioni oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

138. Giusta il disposto del n. 165 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a ferma minima od ascritti alla ferma riducibile.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi del distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

139. I mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater* e 31 devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

In uno speciale fascicolo, regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* avuti in carico.

140. E' assolutamente vietato di compilare i modelli 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15 *quater* prima della seduta in cui dovranno essere prese le decisioni da parteciparsi coi modelli stessi.

Nei detti modelli, oltre l'articolo del testo unico delle gi sul reclutamento in base al quale è stata presa la de- ione dovrà essere indicato sempre anche il numero del- rticolo stesso.

41. I detti modelli debbono essere sempre spediti ai co- ndi interessati in pieghi raccomandati ed accompagnati un elenco in doppia copia indicante le generalità dei mi- ri cui i detti elenchi si riferiscono.
I comandanti cui i detti elenchi sono stati trasmessi ri- nosciuto che il piego contiene tutti i modelli indicati nel- lenco, apporrà su una copia dell'elenco stesso la propria na per ricevuta e la restituirà in piego raccomandato al- fficio di leva competente.
Dopo avere provveduto alle formalità relative alle deci- ni comunicate coi modelli in parola, i detti comandanti tituiranno in piego raccomandato la parte seconda dei delli suaccennati.

42. Qualora in casi assolutamente eccezionali l'ufficio leva debba redigere o annullare un duplicato di mod. 15, *bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, il commissario capo dell'ufficio leva o il commissario addetto alla commissione mobile mpilerà una dichiarazione, nella quale siano indicate cause per le quali è stato necessario redigere o annullare luplicato stesso e qualora trattasi di smarrimento, quali tiche siano state fatte per rintracciare l'originale.
Tali dichiarazioni dovranno essere compilate su apposito istro a pagine numerate, ed a tergo della matrice del du- ato dovrà essere segnato il numero della pagina dove la hiarazione è contenuta.
Si avvertono a questo proposito i commissari che essi sa- no tenuti responsabili della regolare tenuta dei predetti delli sui quali non dovranno esistere nè abrasioni nè so- pposizioni di nomi.

43. Anche i mod. 58, 59, 61 e 62 la cui spesa andava pri- a carico dell'amministrazione prefettizia vengono ora niti dall'amministrazione della guerra.
Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richie- del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di vincia, il quale richiederà i documenti stessi al comando li stabilimenti militari di pena di Gaeta.

144. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 33 gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva, un elenco numerico del numero degli inscritti distinti per comune, compresi in esso i capilista.

145. In base a quanto è prescritto dal n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione stessa quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio, per le commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al Ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

146. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1909 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1909 ».

147. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale mebro della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione tornata in sede avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la iusura dei lavori della commissione, egli dovrà apporre lle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la guente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compito e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data... . l'Ufficiale..... ». La firma dovrà essere da lui apposta mano.
Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui asmessi nel modo consueto al comando del distretto miare.

148. Negli elenchi coi quali, in applicazione del n. 172 lla Raccolta di disposizioni in vigore, si trasmettono ai stretti militari i fogli matricolari, dovranno essere tenuti stinti gli arruolati con ferma ordinaria da quelli con fera minima e riducibile.

149. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da porsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà esre apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la rmula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 lla Raccolta).
Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il miore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi ggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo l consiglio di leva o della commissione mobile a seconda i casi.
I fogli stessi dovranno essere spediti al comando del diretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da elenco in doppia copia (v. n. 172 della Raccolta).

150. Per assicurare sempre meglio il funzionamento del uovo sistema di chiamata alle armi e di assegnazione delle *clute ai corpi, sul foglio matricolare dovrà indicarsi con maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta omune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale cui la località è servita, quando il comune o la frazione on ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espresmente l'inscritto.*

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o prefessione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *B*, alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con assoluta esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama agli ufficiali delegati quanto è detto alla lettera *b*) del precedente n. 131.

151. I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

152. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento, o di riforma.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di marzo 1929 i comandi distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione truppa).

153. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli ar-

lati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, a dovrà essere considerata come distretto militare.
fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

54. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei co-ni deve essi si recano insieme con le commissioni.
o spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi milita-sclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un re di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai letti funzionari ed ai rappresentanti dell'amministra-e provinciale è data anche perchè ciascuno di esso possa vvedere alle spese per il pernottamento.

55. Nelle località dove esistono caserme o locali dema-i sufficienti il comando locale di presidio od in mancan-quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè bbiano alloggio durante la permanenza della commis-e mobile i militari di truppa addetti alla commissione sa.
uando manchino caserme o locali demaniali adatti o chi un comando militare dovrà provvedervi l'ammini-zione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, nu-o 1310, i cui compensi furono quadruplicati, giusta il decreto-legge 2 giugno 1925, n. 775 (Circ. 274 *giornale tare* 1925).

6. L'indennità giornaliera di L. 50 per il rappresentante amministrazione provinciale facente parte della com-ione mobile spetta anche per i giorni in cui la commis-e non tiene seduta quando la commissione stessa si tro-ori della normale residenza del rappresentante provin-stesso.

7. Ai signori presidenti di Tribunale, presidenti dei igli di leva, spettano le indennità di soggiorno, ai sensi art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918,

n. 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, quando si recano fuori la loro residenza per il cennato incarico.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di soggiorno coll'indennità e ciò in relazione al principio sancito nell'art. 12 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 (articolo 33 del Testo Unico 5 agosto 1927) per i presidenti delle commissioni mobili.

158. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di soggiorno superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918).

159. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri dei consigli di leva e delle commissioni mobili, dovranno prendere visione del registro dei verbali delle sedute per poter meglio effettuare il necessario controllo.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

160. Per effetto dell'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1909 non possono più emigrare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libera la emigrazione di quelli che otterranno la iscrizione alla ferma minima, come pure di quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio).

Qualora risulti che qualche inscritto, il quale prima dell'apertura della leva abbia rilasciato l'atto di sottomissione per emigrare, non sia poi più di fatto emigrato, gli uffici di leva procureranno che sia ritirata e annullata la copia dell'atto di sottomissione rimasta in possesso dell'interessato affinchè non avvenga che questi se ne valga per espatriare a leva aperta.

Si richiama l'attenzione degli uffici di leva su quanto è stato disposto con la circolare 432 del *giornale militare* 1928, giusta la quale il limite di concessione del passaporto agli

scritti di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro o r altre ragioni, fissato dall'articolo stesso con le parole fino all'apertura della leva della propria classe » va inteso senso restrittivo, limitatamente cioè alla apertura della a della propria classe di nascita ».
In conseguenza il passaporto ai rivedibili ed ai rimandati r legali motivi ad una leva successiva a quella della loro sse di nascita, deve, di massima, essere negato, salvo spe- le autorizzazione del Ministero.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

161. In occasione dell'esame ed arruolamento degli in- itti della classe 1909 dinanzi al consiglio di leva od alle mmissioni mobili dovrà accertarsi l'attitudine degli arruo- i a servire nelle varie armi e specialità. Questo accerta- nto non deve confondersi con l'assegnazione vera e pro- a delle reclute ai corpi, la quale invece, tenendo conto del idizio espresso, verrà fatta dai comandi di distretto mi- are secondo le prescrizioni che questo Ministero si riser- di dare in occasione della chiamata alle armi della clas- 1909.

162. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e spe- lità pur essendo formulato presso gli organi di leva, è di mpetenza dell'autorità militare, la quale vi provvede pres- i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo l'ufficiale delegato.

163. Gli ufficiali anzidetti, non appena pronunciato l'ar- olamento di un inscritto da parte del consiglio o delle mmissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudi- sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità, andosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'uffi- le medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.
Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive isioni del comando del distretto militare circa l'assegna- ne da dare alla recluta, deve peraltro fornire la prima e al lavoro delle assegnazioni: epperò si richiama tut- l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla necessità che ompito loro affidato sia disimpegnato con la più attenta a in guisa da riuscire al suo scopo, che è quello di assi-

curare la esattezza e la speditezza delle operazioni delle assegnazioni ai corpi, operazioni che i distretti militari debbono poter bene eseguire senza la presenza delle reclute.

164. Nei casi in cui l'inscritto sia inviato in osservazione e che in seguito all'osservazione stessa sia riconosciuto idoneo, l'ufficiale delegato dovrà compilare il mod. C basandosi sulle qualità fisiche messe in rilievo nella visita e sui requisiti professionali.

165. Il giudizio di predesignazione al servizio nelle varie armi e specialità dovrà essere possibilmente emesso su esibizione di certificati comprovanti un determinato mestiere, arte o professione, vidimati dall'autorità comunale. Gli ufficiali delegati dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C*, che sarà subito stampato a cura dei diseretti militari e che sarà unito poi al fogilo matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *B*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'attitudine a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrà dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria, in ordine di attitudine, per la fanteria o artiglieria, ecc. ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 a 1 a seconda della constatata maggiore o minore attitudine.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modnello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato dall'ufficiale che ha proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

66. Il foglio conforme all'allegato *C* deve essere *impian*
o per tutti indistintamente gli inscritti riconosciuti ido-
ed arruolati; ma in esso il giudizio di predesignazione
ı dovrà essere pronunciao per le reclute che si trovano
le seguenti condizioni:

a) reclute in possesso di titoli di studio per i quali sus-
:a l'obbligo della denuncia e della frequenza ai corsi al-
i ufficiali di complemento in base al R. decreto 31 dicem-
1923, n. 3224;

b) reclute che abbiano dichiarato di aver titolo all'iscri-
ıe alla ferma minima in base alle disposizioni del testo
.co 5 agosto 1927, anche nel caso che non abbiano com-
ıvato di possedere il requisito della istruzione premilitare.

'er le reclute nella condizione di cui alla lettera *a*) al po-
del giudizio di predesignazione, saranno inserite, a mano
on stampiglia, le parole: « obbligato alla frequenza dei
si allievi ufficiali ».

67. Per le reclute che comprovino, od anche soltanto di-
ırino, di aver titolo alla ferma riducibile il giudizio di
designazione dovrà essere pronunciato. Però gli ufficiali
:gati, anche se ne riconoscessero l'attitudine, si asterran-
dal predesignare dette reclute per la cavalleria e l'arti-
ria a cavallo e per le seguenti specialità e servizi: ra-
:elegrafisti, pontieri e lagunari, ferrovieri, servizio chi-
o e servizi di scritturazione.

68. Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i co-
ıdanti dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di
:gnazione delle reclute della classe 1908, indicheranno al
sidente del consiglio di leva (affinchè ne possa informare
ufficiali delegati) per quali armi e specialità di servizio
bano essere effettuate le predesignazioni.
a predesignazione alle varie armi e specialità di servizio
rà esser fatta senza limitazione di percentuale.

69. Per le singole armi e specialità dovrà essere tenuto
to delle avvertenze che seguono e dei limiti di statura
cati nella tabella iscritta nel sucessivo n. 170.

Granatieri.

Ai granatieri saranno predesignati i giovani aventi i requisiti richiesti per la fanteria e la statura non inferiore al minimo prescritto per la specialità.

Fanteria di linea.

I giovani da predesignarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Nel fare tale predesignazione dovrà tenersi presente che in occasione della chiamata alle armi l'assegnazione delle reclute alla fanteria dovrà esser fatta col preciso criterio di destinarvi i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei comuni montani, dei comuni quasi montani e dei comuni di collina e pedemontani. Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano, (qualunque sia il distretto di appartenenza) che ne facciano domanda e abbiano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Alla tabella di reclutamento per le truppe alpine vanno aggiunti i seguenti distretti: Aquila, Sulmona, Teramo e Chieti.

I comuni dai quali devono essere tratte le reclute da assegnare ai battaglioni alpini, sono per ogni distretto indicati nel seguente prospetto.

uni dai quali devono essere tratte le reclute per i battaglioni alpini.

Comuni montani	Comuni quasi montani
Distretto militare di Aquila.	
umoli – Amatrice – Antroco – Cittaducale – Castel Angelo – Petrella Salto – arisciano – Calascio – Castel del Monte – Poggio Picense – S. Pio delle Camere – Stefano di Sessanio – Borna – Cittareale – Posta Borgocollefegato – Fiamiano – Pescorocchiano – apestrano – Caporciano – rapelle – Calvisio – Castelecchio Calvisio – Collepietro Ofena – Villa S. Lucia degli bruzzi – Castelvecchio Subequo – Acciano – Castel di eri – Cagliano Aterno – Goiano Sicoli – Molina Aterno – ecinaro – Leonessa – Monereale – Campotosto – Capignano – Pizzoli – Barete – agnano Amiterno – Scoppito 'ornimparte.	Aquila – Navelli – Ocre – Rocca di Cambio – Rocca di Mezzo – S. Demetrio nei Vestini – Fagnano Alto – Fontecchio Fossa – Prata d'Ansidonia – S. Eusanio – Forconese – Tione – Villa S. Angelo.
Distretto militare di Sulmona.	
gliano dei Marsi – Massa 'Albe – Carsoli – Oricola – astel di Sangro – Civitella lfedena – Pescocostanzo – ivisondoli – Roccaraso – controne – Villetta Barrea – lfedena – Ateleta – Barrea – elano – Ajelli – Ovindoli – ivitella Roveto – Balsorano – anistro – Civita d'Antino – lorino – S. Vincenzo valle oveto – Gioia de' Marsi – pi – Ortucchio – Pescasseoli – Pescina – Bisegna – erchio – Cocullo – Colarme – Ortona dei Marsi – Pra-	N. N.

Comuni montani	Comuni quasi montani
Segue: **Distretto militare di Sulmona**	
tola Peligna – Pentima – Prezza – Rajano – Roccacasale – Vittorito – Sulmona – Introdacqua – Pacentro – Pettorano sul Gizio – Rocca Pia – Scanno – Villalago – Anversa degli Abruzzi – Bugnara – Campo di Giove – Cansano – Tagliacozzo – Cappadocia – Castellafiume – Sante Marie – Trasacco – Collelongo – Luco nei Marsi – Villavallelonga – Lecce de' Marsi.	N. N.
Distretto militare di Teramo.	
Civitella Casanova – Carpineto della Nora – Vicoli – Brittoli – Cortino – Crognaleto – Farindola – Montebello di Bertona – Corvara – Poscosansonesco – Castiglione a Causaria – Fano Adriano – Pietracamela – Isola del Gran Sasso – Castelli – Rocca Santa Maria – Valle Castellana.	Bisenti – Arsita – Basciano – Castel Castagna – Castiglione Messer Raimondo – Cermignano – Penna S. Andrea – Catignano – Civitaquana – Cugnoli – Nocciano – Villa Celiera – Montorio al Vomano – Penne – Torre de' Passeri – Alanno – Pietranico – Bussi – Tossiccia – Colledara.
Distretto militare di Chieti.	
Caramanico – Musellaro – Roccacaramanico – Salle – S. Eufemia a Maiella – Lama dei Peligni – Civitella Messer Raimondo – Fara S. Martino – Palena – Taranta Peligna.	Castiglione Messer Marino – Castelguidone – Fraine – Schiavi di Abruzzo – Roccaspinalveti – Guardiagrele – Casacanditella – Filetto – Rapino – Pennapiedimonte – Pretoro – S. Martino sulla Marrucina – S. Valentino in Abruzzo Citeriore – Abbateggio – Bolognano – Manopello – Letto Manopello – Roccamorice – Serramonacesca – Tocco da Casauria – Turrivalignani – Popoli – Torricella Peligna – Colledimacine – Fallascoso – Gessopalena – Montenerodomo – Pennadomo – Villa S. Maria – Borrello – Fallo – Buonanotte – Gamberale – Civitalupar lla – Montelapiano – Pizzoferrato – Quadri – Rosello – Rojo del Sangro.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo.
Per coloro che siano abili nel ciclismo, tale abilità dovrà essere indicata nel mod. *C* (tra le qualità fisiche in genere).

Zappatori-minatori del genio.

Per i zappatori-minatori saranno preferibilmente predesignati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, segnatori, aggiustatori meccanici, fabbri teleferisti.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Per i telegrafisti e radiotelegrafisti del genio saranno presignati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferrovia;

b) studenti che possano produrre come titolo minimo di idoneità l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici telegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.
Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si darà l'assoluta prferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio o a corrente di zona.

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza ai giovani che abbiano pratica di cavalcare ed a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo; ma, in mancanza di tali elementi, si predesigneranno per la cavalleria anche giovani che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Si dovrà evitare che alla cavalleria siano destinati giovni, che, pur avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati.

Artiglieria.

Gli inscritti da predesignare all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelil richiesti per la cavalleria.

Quelli da predesignarsi per l'artiglieria da montagna dovranno essere prescelti fra quelli degli stessi comuni montani, quasi montani, di collina e pedemontani indicati per gli alpini. Tali giovani devono essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Potranno essere prescelti anche fra gli ascritti al Club alpino come è detto per gli alpini.

Saranno predesignati pel reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Fotoelettricisti.

Le reclute da predesignare per la compagnia fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei, dovranno essere di professione elettricisti ed aiuti, motoristi ed aiuti, conduttori di automezzi e meccanici.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna.

Treno di artiglieria.

Per le compagnie treno dei reggimenti di artiglieria da ampagna dovranno essere predesignati giovani che abbiano requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da ampagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere predesignati gio- ani manifestamente robusti e preferibilmente di professione arcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di arche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali mura- ri, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere predesignati i barcaiuoli, gon- olieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di arche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte udenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Per i ferrovieri del genio saranno predesignati gli inscritti enti qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle rrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie, manovali ilitati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegra- ti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, enatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nchè operai di officina, sempre che risultino in servizio lle ferrovie dello Stato o secondarie.

Tutti dovranno avere la statuta minima prescritta ad ec- zione dei macchinisti e fuochisti, che, potranno essere desi- ati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *C*, gli ufficiali incaricati lla predesignazione non dovranno perciò apporre l'anno- zione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di i l'inscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Aerostieri.

Per il gruppo aerostieri del genio dovranno predesignarsi giovani che esercitino i seguenti mestieri: sarti, cordai, cestai, fotografi, elettricisti, falegnami-ebanisti, fabbri, fumisti e tubisti, motoristi, meccanici, magnetisti, nichelatori, orologiai, saldatori autogeni, stagnini, tornitori in legno, tipografi, cuochi, calzolai, disegnatori, telefonisti, verniciatori e pittori, vulcanizzatori di gomme.

Servizio chimico.

Dovranno essere predesignati per il servizio chimico giovani che siano riconosciuti avere l'apparato respiratorio perfettamente sano, provvisti di titoli scientifici in chimica, studenti di chimica in istituti superiori ed operai di industrie chimiche in genere e preferibilmente quelli che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante. Vi saranno predesignati inoltre giovani esercenti i mestieri di piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, fonditori, cementisti e meccanici di precisione.

Servizio automobilistico.

I giovani da predesignarsi per il servizio automobilistico dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di avere servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Speciale cura dovrà essere posta perchè tutti i giovani aventi i requisiti per l'assegnazione ai centri automobilistici non sfuggano alla predesignazione per tale specialità.

Carri armati.

Per il reggimento carri armati saranno predesignati i ovani che abbiano i requisiti richiesti per l'arma di fan-ia e per il servizio automobilistico.

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflet-ıo la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere pre-signati di preferenza i giovani che vi acconsentano.
Si predesigneranno poi pel servizio di aiutante gli stu-ıti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o ɔmatologica, chimica e farmacia, coloro che siano prov-ti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfetta-'e e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli lini minori.
Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente ı siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno predesignati i giovani di profes-ne fornai, panettieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, ınmessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballa-i, manovali, ecc.

Reparti distrettuali.

giovani che risultino idonei ad essere adibiti a mansioni fficio (studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, lito-ıfi, ecc.), saranno predesignati per i reparti distrettuali. r essi, il giudizio sul mod. *C*, sarà espresso con la pa-a « scritturale » accompagnato da un coefficiente adegua-al titolo di studio posseduto e del quale sarà fatta, come scritto, espressa menzione nello stesso mod. *C*.
)ltre a detto giudizio, espresso in linea principale, sarà ò anche inserito nel mod. *C* il giudizio (o i giudizi) di designazione per l'arma o corpo pel quale l'inscritto pre-ti la necessaria attitudine.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno predesignati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre predesignati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno predesignati per la manovra e governo inscritti che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

Potranno essere predesignati per l'assegnazione a servizi o reparti speciali in qualità di operai, i giovani che presenteranno un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio:

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardineri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per la predesignazione come operai è sufficiente il limite minimo di statura.

170. I limiti di statura, da tenersi presenti dagli organi di leva per la predesignazione delle reclute alle varie armi,

rpi, specialità e servizi, appariscono dalla seguente ta-
lla:

Armi, corpi e specialità	Limiti di statura		*Annotazioni*
	minimo	massimo	
ıtieri	1.75	indeterminato	
ria di linea	1.50	1.74 (1)	
glieri	1.65	1.75	
i	1.50	indeterminato	
leria (Cavalleggieri)	1.58	1.68	
(Lancieri)	1.60	1.70	
a campagna (batterie)	1.60	1.70	
l. (gruppi someggiati)	1.68	indeterminato	
esante campale	1.60	1.70	
cavallo	1.60	1.70	
a montagna	1.72	indeterminato	
esante e da costa	1.65	indeterminato	
ıntroaerei	1.50	1.70	
ıppatori-minatori	1.50	indeterminato	
legrafisti e radiotelegra-fisti	1.50	indeterminato id.	
toelettricisti	1.50	id.	
ıntieri	1.66 (2)	id.	
gunari	1.50	id.	
rrovieri	1.60	id.	
ırostieri	1.50	id.	
o chimico	1.50	indeterminato	
di artiglieria	1.50	1.70	
o automobilistico	1.50	indeterminato	
ırmati	1.50	id.	
e sussistenza	1.50	id.	
gnie distrettuali	1.50	id.	
militari	1.50	id.	

Questo limite potrà peraltro essere anche oltrepassato, quando se
ıifesti la necessità.
Per i barcaiuoli di fiume m. 1,58.

171. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare superfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di predesignazione a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituisce affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità; detto giudizio è stato infatti istituito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non per la tutela dell'interesse delle singole reclute.

La definitiva assegnazione ai corpi, che sarà poi fatta dai comandi dei distretti, dovrà quindi rimanere subordinata soltanto alle esigenze dei servizi; in vista delle quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato dagli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Per queste considerazioni è vietato di comunicare alle reclute la predesignazione ricevuta.

Disposizioni speciali per i distretti militari.

172. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli inscritti arruolati con ferma ordinaria, controlleranno se i giudizi principali di idoneità pronunciati presso gli organi stessi corrispondono alle norme contenute nel precedente n. 169, basandosi all'uopo sulle indicazioni concernenti i requisiti fisici e professionali degli inscritti, contenute nei fogli matricolari e nei fogli conformi all'allegato *C*.

Riscontrando inesattezze gravi o irregolarità, detti comandi sono autorizzati a procedere alla modificazione del giudizio principale d'idoneità in quello corrispondente alle norme anzidette, dandone prontamente conoscenza all'ufficiale delegato che lo pronunciò, pel tramite del presidente del consiglio di leva.

173. — I comandi dei distretti militari, provveduto all'impianto del ruolo mod. 57 con gli elementi contenuti nel foglio matricolare, avranno pure cura di far prendere menzione sul ruolo stesso — senza però farne oggetto di apposita variazione — del giudizio di predesignazione, modificato, se del caso, a senso di quanto sopra è detto. Procederanno dipoi alla formazione dei pacchi dei fogli matricolari, distinguendoli per tutte le armi e specialità, partendo beninteso dai giudizi principali di predesignazione, ma te-

ndo presente soltanto come direttiva generale, la propor-
one delle quote indicate nelle tabelle d'assegnazione della
asse precedente.

In qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i
mandi dei distretti avranno così già predisposto il lavoro
r procedere con la massima speditezza all'assegnazione
lle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno
i dal Ministero.

174. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti mi-
ari che il mod. *C*, insieme con i documenti professionali
nasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo
no sino alla chiamata alle armi della classe successiva
910); avendo cura di raggrupparli per comune, non appena
tti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

Rendiconti della leva.

175. Essendo assolutamente indispensabile di conoscere al
ù presto possibile i risultati e la situazione della leva sui
ovani della classe 1909, questo Ministero *raccomanda in
do particolare l'accurata ed esatta compilazione del mo-
llo allegato* D, *che dovrà essere trasmetto al Ministero*
irezione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione
a) *entro la prima decade del gennaio* 1929 *per le decisioni
onunciate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili
o a tutto il* 31 *dicembre* 1928; successivamente il detto
odello dovrà essere compilato e trasmesso a cura del ri-
ettivo commissario di leva *nella prima decade di ogni
se per le decisioni pronunciate dai consigli di leva o
lle commissioni mobili durante il mese precedente.*

Nei territori mistilingui il modello allegato *D* dovrà es-
e compilato, *nei limiti di tempo sovrastabiliti,* in quattro
mplari, e cioè uno per gli inscritti che parlano la lingua
liana, un altro per quelli che parlano la lingua tedesca,
terzo per quelli che parlano la lingua croata, ed un quarto
ine per quelli che parlano la lingua slovena.

Si richiama l'attenzione dei commissari di leva su quanto
ovradisposto, avvertendo che non sarà tollerato alcun ri-
do nella trasmissione delle suddette indicazioni oltre i
mini dianzi stabiliti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1909.

Il presidente del consiglio di leva per la provincia di . . . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio:

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1909 e tutti gli altri iscritti in capolista od aggiunti alle liste di leva della classe 1909 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva — comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli invece residenti negli altri comuni debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località), e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 155 Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

3. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare , in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi el 15 settembre 1928 dichiarare alla capitaneria di porto da cui ipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva i terra.

4. I giovani nati nel 1909 o in anni precedenti che furono omes- nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni mminate dalla legge.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provin- a nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere sitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla mmissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone su- to domanda in carta da bollo da L. 2 all'ufficio di leva della pro- ncia in cui risiedono.

6. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un co- me diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere sitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone manda in carta bollata da 2 lire, 10 giorni prima dell'inizio del o della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla i, consentirà avvertendone i richiedenti.

7. Gli inscritti in capolista e gli iscritti stati ammessi a visita delegazione dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della ta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

8. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiede- di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per zzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia entica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato del- torità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino lo Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dal- torità competente.

9. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, sa- no corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di ggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscri- ne mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta dall'au- tà comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui ri- gono a disposizione del consiglio di leva o della commissione ile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

10. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi per l'arruolamento alla Regia autorità diplomatica o consolare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1929. Se residenti all'estero con regolare passaporto già da prima dell'apertura della leva (purchè però non soltanto per ragioni di studio) possono essere dispensati dal servizio in applicazione dell'art. 112 del Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

11. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Avranno però diritto all'inscrizione alla ferma minima (di tre mesi) gli inscritti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile al lavoro proficuo;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

e) nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

g) nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

h) nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

i) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

l) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

m) orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia;

n) figlio di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

o) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi od in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

p) figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

q) fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

12. Gli inscritti che non si trovino nelle suindicate condizioni, potranno ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile (non inferiore a 6 mesi) se si troveranno in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre vivente;

b) figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova;

e) primogenito di orfani di padre e di madre;

f) orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

g) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;

h) figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

i) figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

l) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

m) fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

n) fratello consanguineo di militare che trovasi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, rassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio Esercito (arte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia Marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di P. S.

Per gli inscritti della classe 1909 ora chiamati alla leva i consigli di leva e le commissioni mobili dovranno astenersi dal pronunciare qualsiasi decisione per l'ammissione a ferma riducibile per titolo di fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva (art. 82, n. 8 del Testo unico leggi sul reclutamento per il Regio Esercito.

In conseguenza gli uffici comunali sono dispensati dal redigere e trasmettere alle autorità di leva i documenti che dagli interessati fossero richiesti per comprovare l'ammissione alla ferma riducibile per il detto titolo dell'art. 82, n. 8.

Se il Ministero peraltro intenderà avvalersi della facoltà di conferire anche a coloro che siano in possesso di tale titolo una effettiva riduzione di ferma, ne darà notizia tempestiva, per mettere gli interessati in grado di far valere in tempo il titolo stesso.

13. L'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile di cui alle lettere *n*), *o*), *p*), *q*) del precedente n. 10 ed alle lettere *h*), *l*), *m*), *n*), *o*) del precedente n. 11 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione od il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle ascrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

14. Per ottenere l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile, gli inscritti chiederanno ai rispettivi comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

15. Per conseguire l'ascrizione alla ferma minima gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, a meno che essi dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli. Eguale prova deve essere prodotta per conseguire la ferma riducibile degli inscritti nati dopo il 1907.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi dal competente comando della Milizia volotaria per la sicurezza nazionale agli interessati che ne faranno richiesta, dietro esibizione del libretto personale. La prova di essersi trovato nella materiale impossibilità di frequentare i detti corsi dovrà essere fornita mediante una attestazione da rilasciarsi ugualmente dal competente Comando della detta Milizia.

Per poter far luogo al rilascio di tale attestazione è necessario però che sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione municipale.

16. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli alla ferma minima o alla ferma riducibile.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma riducibile non più tardi del giorno di chiusura della sessione (28 febbraio 1929), altrimenti incorreranno nella perdita di ogni diritto alla ferma stessa. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

17. Si avvertono sin d'ora gli inscritti che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo dal servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), debbono essere presentati al comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

18. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando, la loro dichiarazione, con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimato dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi; e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

19. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

20. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico del vecchio ordinamento) o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

21. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì, 1° settembre 1928.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca la commissione mobile di leva	Comune i cui iu critti devono presentarsi a visita	Destin ti alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ora	Csservazioni

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 28 febbraio 1929

Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1930

ALLEGATO B.

lelle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tenere presenti nella redazione del foglio allegato *C*

i

ti ferroviari

llisti

burchiai, remaioli di

i

cavallari

i

fessionisti

i

di caldaie

Cordai

Cuochi

Dattilografi

Deviatori ferroviari

Disegnatori

Disinfettatori

Droghieri

Elettricisti

Fabbri

Facchini

Falegnami

Fantini

Fonditori

Fontanieri

Forgiatori

Fornai

Fotoelettricisti

Fuochisti

Frenatori ferroviari

Gassisti

Giardinieri

Gondolieri

Guardafili

Imballatori

Impiegati

Infermieri

Litografi

Lavandai

Lattai

Macellai

Macchinisti ferroviari

Maniscalchi

Manovali

Manovratori ferroviari

Marinai

Materassai

Meccanici, meccanici-aggiustatori, meccanici di precisione

Minatori

Motociclisti e conduttori di motocarrozzette

Motoristi

Mugnai

Muratori

Operai chimici

Orologiai

Panettieri

Pastai

Pescatori

Pirotecnici

Pizzicagnoli

Pittori

Radiomotoristi

Radiotelegrafisti

Ramai

Sarti

Sellai

Saldatori autogeni

Scenografi

Scrivani

Stendifili

Stippettai

Stradini

Studenti

Tappezzieri

Teleferisti

Telefonisti

Telegrafisti

Terrazzieri

Tornitori in legno in metallo

Velai

Verniciatori

Vetrai

Vulcanizzatori di gomme

Zappatori

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1909 (1). . . . . .

del comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficiente . . . . . / giudizi secondari . . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

Ha dichiarato di aver titolo alla ferma (5) . . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) cognome e nome.

(2) se pesante o leggero: muscoloso o no: se abbia deficienze fisiche e quali ecc.

(3) allegare al presente i certificati professionali.

(4) evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia.

(5) *riducibile* ovvero *minima*. Nel caso che l'inscritto non abbia fatto dichiarazioni di sorta, l'intera linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compila il foglio.

Mese di nascita degli inscritti	Numero degli inscritti nelle liste di leva	Non arruolati: Cancellati	Renitenti	Rimandati per legittimi impedim.	Riformati	Rivedibili	ARRUOLATI: Idonei ad incondizionato servizio: con ferma ordinaria	con ferma riducibile: Art. 81 n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	Totale	Art. 82 n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	n. 7	Totale	Totale (col. 14 e 22)	con ferma minima: Art. 83 n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	n. 7	n. 8	n. 9	n. 10	n. 11	n. 12	n. 13	n. 14	n. 15	Totale	Idonei limitatamente (assegnati ai servizi sedent.): con ferma ordinaria	con ferma riducibile	con ferma minima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Genn.																																									
Febb.																																									
Marz.																																									
April.																																									
Magg.																																									
Giug.																																									
Lugl.																																									
Agost.																																									
Settem.																																									
Ottobr.																																									
Novem.																																									
Dicem.																																									
TOTALE																																									

..... (*data*) ..... 192.... – Anno ..... *Il Commissario di leva* (firma) .....

AVVERTENZA. – Gli idonei ad incondizionato servizio ascritti alla ferma riducibile e minima, dovranno essere segnalati con due cifre soprastante l'una all'altra. La cifra superiore dovrà indicare il numero degli ammessi effettivamente alla ferma riducibile o minima; la cifra inferiore dovrà invece indicare il numero degli inscritti ai quali fu riconosciuto soltanto il titolo alla ferma stessa.

ALLEGATO E.

GOVERNO DELLA . . . . . .

Esito dell esame personale di un inscritto residente in Colonia

Numeri e classe	Cognome e Nome Nascita e Residenza	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medica
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti in Colonia	figlio di .... e della ..... nato addì ..... nel comune di .... provincia di ..... dimorante in	Statura m. ..... Torace m. ..... Capelli { Colore .... forma .... Naso ..... Mento ..... Occhi ..... Colorito ..... Dentatura ..... Segni particolari .... Professione	Addì ..... 19.... .... L'UFFICIALE MEDICO Il ..... (1)
Classe di provenienza (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)			

(1) Governatore o Comandante del Presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

ALLEGATO F.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Commissione mobile di leva per il mandamento di . . . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1909, emanato con la colare n. 540 *giornale militare* 1928 ed in base all'apposito mani- to emanato dal Consiglio di leva di . . . . . data 1° settembre 1928, si è riunito oggi in . . . . . Consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruo- amento degli inscritti del comune (o dei comuni) di . . . . . Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . commissario di leva;

. . . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra;

. . . . . rappresentante dell'amministrazione provinciale.

Assistono il . . . . . perito sanitario . . . . . ,, il . . . . . dei RR. CC. signor . . . . . nonchè il (1) . . . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (Consiglio o com- sione) commissario di leva sig. . . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, or- a che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle essarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso critto:

Inscritti presentati effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . .

b) mandati rivedibili . . . . . » . . .

c) riformati . . . . . » . . .

d) mandati in osservazione . . . . . » . . .

e) rimandati alle sedute dell'ultimo trimestre 1929 . . . . . » . . .

f) rimandati alle sedute suppletive . . . . . » . . .

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale dele- o per la predesignazione (dove esista).

Dei n. . . . arruolati sono stati ammessi a ferma minima gli inscritti (1).

Sono stati ammessi a ferma riducibile gli inscritti (2).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 85 del T. U. delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437, i seguenti membri di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (3).

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controll per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali modello 9 delle decisioni prese dal Consiglio o la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consta la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19....

L'ufficiale delegato *Il rappresentante dell'Amm. prov.*

Il commissario di leva

Il perito medico *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente (4)

---

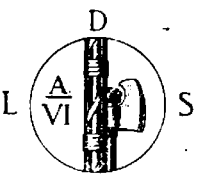
(1), (2) e (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 131, lettera *e*) della presente circolare.

(4) Per i non intervenuti lo spazio destinato alla firma dovrà essere annullato dal commissario di leva con un timbro contenente la parola « assente ».

ALLEGATO G

umerico dei renitenti cui fu cancellata in via amministrativa la nota di re-za, dei renitenti denunciati, condannati ed assolti durante la leva della 1909.

mune	Renitenti cancellati in via amministrativa	Renitenti denunciati	Sentenze		Classe
			di condanna	di assoluzione	



PREZZO L. 2,10

(4357) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

1863

MINISTERO DELLA GUERRA

)RNALE MILITARE UFFICIALE

NSA 38ª — 1928 - ANNO VI — 17 AGOSTO

mento annuo . . . . . L. 30. —
mero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone
agine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

1 - 14 giugno 1928 - Anno VI — COLONIE. — R. decreto-legge n. 1801 - Disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali . . . . . *Pag.* 1865

2 - 4 agosto 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio tecnico d'artiglieria e dai capitani d'artiglieria permanentemente aggregati al servizio stesso, compresi nei limiti d'anzianità per la partecipazione agli esami a scelta facoltativa per il quadro d'avanzamento dell'anno 1928. . . . . » 1867

3 - 10 agosto 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — Nomina della commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. . . . . » 1868

4 - 16 agosto 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . » 1869

5 - 16 agosto 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modelli di decreti di approvazione di contratti e di svincolo di depositi cauzionali » 1872

LIBRERIA DELLO STATO

N. 546 – 16 agosto 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da osservare ai fini fiscali dagli enti che fruiscono dei servizi appaltati dal R. Esercito 1873

» 547 – 16 agosto 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito – Depositi distributori. . . . . » 1873

» 548 – 16 agosto 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1929 . . . . . » 1878

» 549 – 16 agosto 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei tenenti colonnelli di cavalleria nella riserva. 1882

» 550 – 16 agosto 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari «Coppa militare delle Alpi». . . . . » 1882

» 551 – 16 agosto 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Pinerolo . . . . . » 1883

» 552 – 16 agosto 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Settimo corso artificieri del genio . . . . » 1883

» 553 – 16 agosto 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 1884

» 554 – 16 agosto 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per la determinazione della densità dell'aria, del sito e delle componenti del vento » 1885

» 555 – 16 agosto 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 105/28 V – 362, V – 465, V – 565 . . . . » 1886

N. 556 - 16 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale degli ufficiali di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 1887

» 557 - 16 agosto 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcìa » 1887

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1888

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1888

Circolare N. 541. — COLONIE. — **R. decreto-legge n. 1801 - Disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1928 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 185, del 9 agosto 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, sul collocamento fuori ruolo dei dipendenti statali, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, sul divieto di assunzione di personale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la destinazione nelle varie Colonie di personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e di quello per le colonie, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La destinazione in qualunque Colonia del personale civile e militare non appartenente all'Amministrazione coloniale in applicazione degli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, può essere disposta anche d'ufficio.

Il personale destinato in Colonia, in applicazione del precedente comma, è collocato fuori del proprio ruolo organico ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni. Quando ciò non si renda possibile, causa la disposizione limitatrice di cui all'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, è considerato comandato, ai sensi dell'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, anche se rivesta grado inferiore al sesto dell'ordinamento gerarchico.

Lo stipendio e le competenze del personale comandato sono a carico dei bilanci dei Governi coloniali e il provvedimento di comando è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con quelli per le colonie e per le finanze.

Il personale del Regio corpo del Genio civile destinato in Colonia può essere collocato fuori ruolo, anche in deroga al disposto del citato art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, numero 1387.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — ROCCO — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

N. 542. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio tecnico d'artiglieria e dai capitani d'artiglieria permanentemente aggregati al servizio stesso, compresi nei limiti d'anzianità per la partecipazione agli esami a scelta facoltativa per il quadro d'avanzamento dell'anno 1928.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 4 agosto 1928 – Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, e le norme esecutive per la sua applicazione;

Vista la circolare 111 *giornale militare* c. a. che ha stabilito i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali in s. p. e. per fare domanda di partecipazione agli esami a scelta facoltativa per il quadro d'avanzamento dell'anno 1928;

Decreta:

E' nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e ai paragrafi 31 e 32 dell'art. 8 delle norme esecutive del R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, prodotti dai capitani del servizio tecnico d'artiglieria e dai capitani d'artiglieria permanentemente aggregati al servizio stesso.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, GARRONE comm. Renzo, *presidente.*

Tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, *membro.*

Maggior generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membro.*

Funzionerà da segretario il vice-segretario nell'Amministrazione centrale della guerra TREVISANI cav. dott. Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 543. — FONDAZIONI. — **Nomina della commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1928 - Anno VI.

La Commissione aggiudicatrice del premio, per il quadriennio 1925-1928, della *Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S.P.E.*, eretta in ente morale con R. decreto 26 febbraio 1925 n. 460 (circ. 254 *giornale militare* 1925), è costituita come segue:

Presidente: Tenente generale medico in S.P.E. GUALDI comm. Carlo;

Membri: Maggior generale medico in S.P.E. BERNUCCI cav. uff. Rodolfo; maggior generale medico in P.A. SALINARI comm. prof. Salvatore; tenente generale medico nella riserva FERRERO di Cavallerleone cav. di gr. cr. conte Luigi, per la R. Accademia medica di Roma; dott. professore DONATI comm. Mario, per la R. Accademia medica di Torino.

I titoli per concorrere al premio dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) non oltre il 26 agosto 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 544. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **lenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della pesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-1929.** - Ragioneria centrale). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza degli uffici del Ministero e degli nti militari interessati l'unito decreto col quale si appro- a la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiun- ono allo stato di previsione della spesa del Ministero del- guerra per l'esercizio finanziario 1928-29.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai apitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolar- ente impegnate, devono essere in ogni caso autorizzate reventivamente dal Ministero (Ragioneria centrale).

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento sull'amministrazione el patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ap- rovato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 10 maggio 1928, n. 1005 con la quale si pprova lo stato di previsione della spesa del Ministero del- guerra per l'esercizio finanziario 1928-29;

Decreta:

Articolo unico.

' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiun- ono allo stato di previsione del Ministero della guerra per esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 er spese residue dell'esercizio 1927-28 e degli esercizi pre- edenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscrit- nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti er la registrazione.

Roma, 1° luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 per spese residue dell'esercizio 1927-28 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

CAPITOLI		
Numero esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE	Numero esercizio 1928-29
67	Spese per la guerra	69
68	Spese per la guerra concerneni le armi e munizioni	70
69	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica . .	71
70	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita) . .	72
71	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita) . . .	73
73	Artiglieria a difesa delle coste, studi provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	74
74	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita) .	75
75	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	76
76	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e da assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (spesa ripartita)	77
80	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra	78
81	Spese per l'amministrazione, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270	79

CAPITOLI

Numero esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE	Numero esercizio 1928-29
83	Spese per la coniazione di medaglie d'argento al valor militare da conferirsi ai superstiti francesi delle campagne del 1859	80
84	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti	81
85	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra .	82
86	Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386	83
87	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710, e 11 maggio 1923, n. 472)	84
89	Fondo a disposizione del capo di Stato Maggiore generale per studi ed esperienze riservate, interessanti le tre armi	85

l Ministro delle finanze:
VOLPI.

p. *Il Ministro della guerra*:
CAVALLERO.

N. 545. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modelli di decreti di approvazione di contratti e di svincolo di depositi cauzionali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

Questo Ministero rende noto di aver disposto, presso il comando degli stabilimenti militari di pena, per la ristampa dei modelli dei decreti per l'approvazione dei contratti di cui all'art. 24 del « Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari » (circolare 148 del *giornale militare* c. a.).

Inoltre, tenuto conto della facoltà concessa alle stesse autorità in materia di svincolo dei depositi cauzionali, si è disposta altresì la stampa dei modelli dei relativi decreti.

Tali modelli sono stati compresi nel catalogo degli stampati e contrassegnati coi numeri seguenti:

363-B « Decreto di approvazione di contratto da parte del comandante del presidio, del comandante del corpo e del comandante del distaccamento ».

363-C « Decreto di approvazione di contratto da parte del comandante del Corpo d'Armata, del comandante militare della Sicilia e della Sardegna, e del comandante generale dell'Arma dei CC. RR. ».

363-D « Decreto di svincolo dei depositi riflettenti contratti di durata superiore a tre mesi ».

I comandi interessati dovranno chiedere il quantitativo dei modelli loro occorrenti direttamente al comando degli stabilimenti militari di pena, in Gaeta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 546. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da osservare ai fini fiscali dagli enti che fruiscono dei servizi appaltati dal R. Esercito.** — (Ragioneria). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

Quando si verifichi il caso, non infrequente, che nei contratti dell'amministrazione militare concernenti l'appalto dei vari servizi occorrenti ai bisogni dell'esercito, sia compresa la facoltà ai RR. CC., agli enti della R. aeronautica ed in genere a tutte le Forze Armate dello Stato di avvalersi dei servizi medesimi, al cui pagamento provvedono poi essi direttamente, i comandi ed i corpi in genere, che hanno stipulato i suddetti contratti, dovranno invitare gli enti interessati che fruiscono di tali servizi a comunicare — ogni qualvolta effettuano dei pagamenti ai fornitori — l'ammontare preciso di essi all'ufficio incaricato della liquidazione dei contratto agli effetti della tassadi registro, ufficio del quale daranno, a tale scopo, chiara indicazione agli enti medesimi.

L'Ufficio predetto curerà l'annotazione di tutte le somme pagate in apposito registro, agli effetti fiscali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 547. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito - Depositi distributori.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

Ferme restando le disposizioni per il rifornimento della benzina contenute nella circolare 438 del *giornale militare* c. a., si riporta un nuovo elenco completamente aggiornato dei depositi della Società fornitrice (S.N.O.M.) presso i quali gli enti militari dovranno rivolgere le proprie richieste di prelevamento.

Tale elenco sostituisce l'analogo allegato n. 3 della surrichiamata circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco dei depositi della Società Nazionale Oli Minerali (S. N. O. M.) esistenti nelle circoscrizioni dei Corpi d'Armata territoriali e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Circoscrizione Militare	Rappresentante interessato per la fornitura	Deposito fornitore
1° Corpo d'Armata		
TORINO	*Torino* — GIANOLI & COPPA — Via Po n. 3.	Lingotto
NOVARA	*Novara* — QUAGLIOTTA rag. Giovanni — Corso Vittoria n. 4.	Novara
2° Corpo d'Armata		
ALESSANDRIA	*Alessandria* — MIGNONE dott. Secondo — Corso Lamarmora n. 21.	Alessandria
CASALE MONFERR.	*Casale Monferrato* — BORGNIS Luigi — Piazza 6 Marzo.	Casale Monferrato
VOGHERA	*Voghera* — GIALMA Frisa & C. — Via Torino n. 32.	Voghera
CUNEO	*Cuneo* — MASANTE Giacomo — Vicolo Barra di Ferro n. 4.	Cuneo
GENOVA	*Genova* — SILIATO S. Leonardo — Piazza S. Matteo n. 15.	Genova
SAVONA	*Savona* — BECCARIA geom. Pietro.	Savona o Vado Ligure (1)
SAN REMO	*Sanremo* — GROSSI Paolo — Corso Trento e Trieste.	San Remo o Vado Ligure (1)
3° Corpo d'Armata		
MILANO	*Milano* — CASSONI Attilio — Via Monte di Pietà n. 15.	Musocco
LODI	*Lodi* — GARBELLI Gino — Via XX Settembre.	Lodi
MONZA	*Monza* — FONTANA Priamo — Via De Amicis n. 6.	Monza
COMO	*Como* — DELL'OCA Saba — Via Milano n. 34.	Camerlata
LECCO	*Lecco* — RIVA, AIROLDI & SACCHI — Casella Postale n. 18.	Lecco
VARESE	*Varese* — COLLI Pietro — Viale Magenta n. 37.	Varese
PAVIA	*Pavia* — GORINI Achille di Carlo — Via della Zecca n. 5.	Pavia
BRESCIA	*Brescia* — AMISTANI F. & C. — Via Nino Bixio n. 1.	Brescia
BERGAMO	*Bergamo* — ALBERTINI Giovanni — Via Silvio Spaventa n. 11.	Bergamo
SONDRIO	*Sondrio* — MAGNI Filippo — Via Beccaria, n. 6.	Sondrio
CREMONA	*Cremona* — MONCASSOLI Giovanni — Via Favagrossa n. 6.	Cremona
PIACENZA	*Piacenza* — CIGALA Enea — Via Cavour, n. 35.	Piacenza

(1) La consegna della merce può aver luogo indifferentemente dalle due sedi di deposito.

Circoscrizione Militare	Rappresentante interessato per la fornitura	Deposito fornitore
4° Corpo d'Armata		
VERONA	*Verona* — LOCATELLI Ferdinando — Via Mazzini n. 50.	S. Martino Buonalbergo
MANTOVA	*Mantova* — NOVO Antonio — Via Oberdan n. 4.	Mantova
VICENZA	*Vicenza* — COLOGNESE & RONCHI.	Vicenza
VENEZIA	*Venezia* — CIACCIA Vincenzo & C. — S. Marco-S. Moisè, n. 2045.	Venezia
TRENTO	*Trento* — A. FICHEL — Via S. Trinità, n. 5.	Trento
BOLZANO	*Bolzano* — MAZURA Riccardo — Via Molini, n. 4.	Bolzano
5° Corpo d'Armata		
TRIESTE	*Trieste* — MANN & ROSSI — Piazza Dalmazia n. 1.	Trieste
POLA	*Pola* — REVERE Guido — Via Promontore n. 1.	Pola
6° Corpo d'Armata		
BOLOGNA	*Bologna* — MUGGIA Angelo & Figlio — Via Nazario Sauro n. 25.	Bologna
MODENA	*Modena* — SANTUNIONE & BERTESI — Piazza Mazzini n. 1.	Modena
REGGIO EMILIA	*Reggio E.* — CONTI Igino — Barriera S. Stefano - Strada Cavazzoli.	Reggio Emilia
RIMINI	*Rimini* — LEONARDI dott. Giovanni.	Rimini
RAVENNA	*Ravenna* — MELDOLESI rag. Enzo — Via Farini n. 8-A.	Ravenna
FORLÌ	*Forlì* — BENDI rag. Alberto — Via Broni n. 1-B.	Forlì
FERRARA	*Ferrara* — ORSI Luigi — Via Cairoli, n. 3.	Ferrara
LENDINARA	*Lendinara* — DAL FIUME Alberto — Viale Stazione.	Lendinara
ANCONA	*Ancona* — Società Anonima BETTITONI Luigi & F. — Piazza Stazione n. 9.	Ancona
ZARA	*Zara* — PATTIERA Marcello.	Zara
MACERATA	*Macerata* — SERAFINI rag. Giuseppe — Via Regina Margherita n. 32.	Macerata
FERMIGNANO	*Fermignano* — DONATI dott. Lamberto.	Fermignano
PARMA	*Parma* — BISTOLFI Guido — Viale P. Toschi n. 6.	Parma

CIRCOSCRIZIONE MILITARE	RAPPRESENTANTE INTERESSATO PER LA FORNITURA	DEPOSITO FORNITORE
7° Corpo d'Armata		
FIRENZE	*Firenze* — GUETTA Mario & Figlio — Via Buffalini n. 11-A.	Castello
AREZZO	*Arezzo* — PALLEGGI & VANNUCCI — Via De Manini n. 1.	Arezzo
SIENA	*Siena* — MARTELLI Renato — Via del Paradiso n. 4.	Siena
LIVORNO	*Livorno* — Società O. COPPINI — Via Indipendenza n. 8.	Livorno
SPEZIA	*Spezia* — E. PONGIGLIONE & C. — Via Massimo d'Azeglio n. 1.	Spezia
MASSA CARRARA	*Massa C.* — CUTURI Gianfranco.	Massa Carrara
LUCCA	*Lucca* — S. A. V. I. O. — Via del Poggio n. 18.	Lucca
PISA	*Pisa* — MUGNETTI dott. Ugo.	Pisa
GROSSETO	*Grosseto* — Filiale della S. A. O. COPPINI.	Grosseto
8° Corpo d'Armata		
ROMA	*Roma* — MARZANO & FASCE — Via del Tritone n. 125.	Roma
VITERBO	*Viterbo* — PARENTI Romolo & C.	Viterbo
FROSINONE	*Frosinone* — ZEPPIERI Virgilio.	Frosinone
PERUGIA	*Perugia* — BEDARIDA dott. Enrico — Via Mazzini n. 6.	Perugia
SPOLETO	*Spoleto* — SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE AGRICOLA.	Spoleto
ORVIETO	*Orvieto* — VILLANI Alberto.	Orvieto
CIVITAVECCHIA	*Civitavecchia* — COLOCCI Guido.	Civitavecchia
TERNI	*Terni* — FERRANTI Alfredo & Figli — Via Faustini n. 13.	Terni
9° Corpo d'Armata		
BARI	*Bari* — G. J. NUOVO — Piazza Umberto I n. 42.	Bari
LECCE	*Lecce* — CHIRIATTI avv. Antonio.	Lecce
TARANTO	*Taranto* — BUONO Giuseppe — Via De Cesare n. 2.	Taranto
CHIETI	*Chieti* — ARTESE Nicola.	Chieti
AQUILA	*Aquila* — TARALLI Carmine — Via Rosso Guelfaglione n. 30.	Aquila
CAMPOBASSO	*Campobasso* — A. MANFREDINI & C. — Via Ferrari, n. 86.	Campobasso
TERAMO	*Teramo* — NANNI & D'ANTONIO.	Teramo
S. BENEDETTO DEL TR.	*S. Benedetto del Tronto* — FLAIANI Ettore.	S. Benedetto del Tronto

CIRCOSCRIZIONE MILITARE	RAPPRESENTANTE INTERESSATO PER LA FORNITURA	DEPOSITO FORNITORE
10° Corpo d'armata		
NAPOLI	*Napoli* — CUTOLO Carlo & Figli — S. Brigida n. 39.	Napoli
CASERTA	*Caserta* — Succ. C. CUTOLO & F. — gestita da VOZZA & PAPA.	Casagiove-Caserta
NOLA	*Nola* — Succ. C. CUTOLO & F. — gestita da PETRUCCI Lionello.	Nola
CASSINO	*Cassino* — CONTI Tommaso.	Cassino
BENEVENTO	*Benevento* — BASILE Adolfo — Via Valfortore.	Benevento
SALERNO	*Salerno* — SORIENTE & NOSCHESE — Corso Garibaldi n. 266-268.	Salerno
POTENZA	*Potenza* — PERRETTI Antonio — Via Meridionale.	Potenza
AVELLINO	*Avellino* — D'ARGENIO Francesco Paolo — Via Due Principati n. 18.	Avellino
CATANZARO	*Catanzaro* — LARUSSA & BOSSI — Via Duomo n. 3.	Catanzaro
COSENZA	*Cosenza* — PERUGINI & ZAGARESE — Corso Mazzini.	Cosenza
CASTROVILLARI	*Castrovillari* — SPECIALE Ugo.	Castrovillari
REGGIO CALABRIA	*Reggio C.* — MAURO Roberto di Davide — Corso Garibaldi.	Reggio Calabria
11° Corpo d'Armata		
UDINE	*Udine* — TRAVANI Attilio — Via Aquileia n. 83.	Udine
PORDENONE	*Pordenone* — Fratelli MANTOVANI.	Pordenone
GORIZIA	*Gorizia* — Succ. MANN & ROSSI — Via Salcano, n. 32.	Gorizia
PADOVA	*Padova* — ALBERTAZZI Aldo — Via Zabarella n. 16.	Padova
TREVISO	*Treviso* — CIACCIA Vincenzo & C.	Treviso
SEDICO BRIBANO	*Sedico Bribano* — FAVRETTI Giuseppe.	Sedico Bribano
Comando militare della Sicilia		
PALERMO	*Palermo* — BAZAN & ing. FERRUZZA — Via Principe Belmonte, 87.	Palermo
TERMINI IMERESE	*Termini Imerese* — CALDARA Lorenzo & Figlio.	Termini Imerese
CALTANISETTA	*Caltanissetta* — CANGITANO avv. Salvatore.	Caltanissetta
GIRGENTI	*Girgenti* — INDELICATO Giuseppe.	Girgenti
TRAPANI	*Trapani* — TEDESCO DOMINGO Gaspare.	Trapani
MESSINA	*Messina* — CUZZOCREA Leandro — Via S. Martino, n. 158.	Messina
CATANIA	*Catania* — CONSALVO Stramondo — Via Ventimiglia n. 41.	Catania
SIRACUSA	*Siracusa* — Fratelli MALFITANO fu Michele.	Siracusa
Comando milit. della Sardegna		
CAGLIARI	*Cagliari* — DEVOTO cav. Dino — Corso Vittorio Emanuele, n. 134.	Cagliari
SASSARI	*Sassari* — CONTI & SAVIOLI — Piazza Rosario, n. 5.	Sassari

N. 548. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1929.** - (Direzione generale personale ufficiali). - 16 agosto 1928 - Anno VI.

A norma degli articoli 15, 54, 57 e 61 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, nonchè del paragrafo 71 delle norme esecutive per la sua prima applicazione (circolare 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio permanente per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento normali ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa, per il 1929.

ARMI o CORPI	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro d'avanzamento			
	Colonnelli	T. Colonnelli	Maggiori	Capitani
Carabinieri Reali	1° marzo 1925 fino a LAZZARI Pio	1° febbraio 1924		
Fanteria	16 settembre 1917	30 giugno 1923 fino a MONTANARI E.		
Cavalleria		31 dicembre 1923 fino a FRANCIA Em.		
Artiglieria	16 settembre 1917	1° dicembre 1918 fino a SANTOVITO Ugo		
Genio	6 gennaio 1918 fino a BUZZI LANGHI Ang.	31 marzo 1926 fino a MERCADANTE Ginesio		
Sanitario militare — Ufficiali medici	31 marzo 1924	2 dicembre 1917		
Sanitario militare — Uff. chim. farm.				
Commissariato militare — Uff. commissari	30 settembre 1925	31 marzo 1926 fino a BONELLI Secondino		
Commissariato militare — Uff. di sussist.				
Amministrazione		31 marzo 1925 fino a GRECO Vincenzo		
Veterinario militare		30 giugno 1923 fino a PERUCCI Pietro	30 giugno 1923 fino a POGGIOLINI Renzo	

ALLEGATO N. 2.

Limite d'anzianità per la iscrizione sul quadro d'avanzamento ordinario per l'anno 1929 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E.

ARMI O CORPI	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendersi sul quadro d'avanzamento		
	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali	31 dicembre 1924	20 agosto 1919	15 gennaio 1920 fino a Savona Ferdinando
Fanteria	31 marzo 1926	1° aprile 1917 fino a Carrera Attilio	31 Agosto 1917
Cavalleria	31 marzo 1926 fino a Barto Guglielmo	23 agosto 1917 fino a Meschieri Emilio	1° agosto 1916 fino a Maniscalco Salv.
Artiglieria	31 marzo 1926 fino a Bazzarello Guglielmo	22 aprile 1917 fino a Pecorini Alfonso	1° maggio 1920 fino a Carturan Francesco
Genio	1° gennaio 1927 fino a Bologni Giuseppe	31 dicembre 1923 fino a Giovannini Vittorio	16 aprile 1925 fino a Zecchini Ugo
Sanitario militare — ufficiali medici	28 ottobre 1917	16 gennaio 1916 fino a Mastrolanni Anton.	9 luglio 1926 fino a Bo[illegible]li Vincenzo
Sanitario militare — ufficiali chimici farmacisti	1° maggio 1916	1° agosto 1925	
Commissariato militare — ufficiali commissari	31 marzo 1926 fino a Rigatuso Mauro	24 marzo 1918	1° settembre 1926 fino a Trapani Antonio
Commissariato militare — ufficiali di sussistenza	31 marzo 1926 fino a Moccia Roberto	18 aprile 1915	10 febbraio 1918
Amministrazione	31 dicembre 1923 fino a Tardiola Augusto	27 ottobre 1918 fino a Murari Francesco	
Veterinario militare		13 maggio 1917	17 marzo 1918
Ufficiali già appartenenti alla specialità treno di artiglieria	31 marzo 1926	12 aprile 1917	1° febbraio 1917
Ufficiali già appartenenti alla specialità treno del genio			

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri nza diritto al richiamo, valgono gli stessi limiti fissati r i colleghi pari grado in S.P.E.

I documenti di avanzamento per gli ufficiali in S.P.E. per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri mpresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno perve- re entro le date sottoindicate:

Colonnelli e tenenti colonnelli non oltre il 31 ottobre 1928 orredati dal libretto personale completato con le note ratteristiche per il 1928).

Maggiori, tenenti e sottotenenti che non debbono sotto- rsi all'esame od esperimento, non oltre il 15 novem- e 1928.

Capitani e tenenti che debbono presentarsi agli esami od perimenti non oltre il 31 ottobre 1928 (per i capitani oc- rre il libretto personale completato con le note caratte- stiche per il 1928).

Per i tenenti colonnelli in S.P.E. compresi nei limiti di nzianità, a parziale modificazione della circolare 495 *gior- ale militare* c. a. il corso applicativo presso la Scuola di erra avrà inizio il 7 anzichè il 3 gennaio.

Per i capitani in S.P.E. compresi nei limiti di anzianità r l'inscrizione sul quadro di avanzamento per il 1929 si olgeranno due corsi applicativi presso le scuole centrali . Civitavecchia, uno dal 7 gennaio al 23 marzo ed un al- o dal 1° aprile al 15 giugno 1929.

Gli ufficiali ammessi ai corsi si dovranno presentare al omando della Scuola la mattina del giorno precedente a uello in cui ha inizio il corso applicativo.

I tenenti colonnelli e capitani in A.R.Q. compresi nei miti del quadro del 1929 saranno ammessi al corso di truzione che si svolgerà presso le scuole centrali di Civi- vecchia dtl 26 novembre al 24 dicembre c. a.

Per i limiti di anzianità relativi alla formazione del qua- ro di avanzamento a scelta facoltativa per il 1929, il Mi- stero fa presente che potranno concorrere al detto avan- mento gli ufficiali che al 1° gennaio 1929 si vengano a ovare nella prima metà del ruolo.

Il Ministero si riserva di far conoscere il nome degli uf- iali che occupino l'ultimo posto della metà del rispet- vo ruolo.

Le domande per la scelta facoltativa dovranno pervenire al Ministero non oltre il 28 febbraio 1929 corredate dalla prescritta dichiarazione da parte delle autorità di primo grado, le quali dovranno fare una esatta e scrupolosa valutazione dei requisiti e delle attitudini dei candidati prima di pronunziare il giudizio per la loro ammissibilità agli esami facoltativi.

Per i capitani delle varie armi con la domanda di ammissione agli esami a scelta verrà trasmesso anche lo stato di servizio da cui dovrà risultare il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale è stato preposto al Comando effettivo del reparto in relazione alla norma dell'articolo 59 legge 11 marzo 1926, n. 398.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 549. — AVANZAMENTO. — **Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei tenenti colonnelli di cavalleria nella riserva.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio coordinamento). - 16 agosto 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione di quanto è disposto con la circolare 460 del *giornale militare* 1926, il Ministero estende i limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1928 dei tenenti colonnelli di cavalleria nella riserva, fino al 6 giugno 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 550. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ».** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

Nella gara « *Coppa militare delle Alpi* » di cui alla circolare 8 del *giornale militare* 1927, svoltasi quest'anno dal 14 al 21 luglio sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Categoria autovetture per ufficiali:

1° *classificato*: Tenente MENNIELLI Luigi del 10° centro automobilistico.

Pertanto la « *Coppa militare delle Alpi* » premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso del 10° centro automobilistico.

Categoria autocarri per militari di truppa:

1° *classificato*: Soldato CACCIAGLI Giovanni del 4° centro automobilistico.

Pertanto la « *Targa militare delle Alpi* » per autocarri, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso del 4° centro automobilistico.

Categoria motocicli per militari di truppa:

1° *classificato*: Caporale maggiore DELLE FUSINI Giuseppe dell'11° centro automobilistico.

Pertanto la « *Targa militare delle Alpi* » per motocicli, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso dell'11° centro automobilistico.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 551. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Pinerolo.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

E' approvato il programma della corsa *Premio Baudenasca* (categoria militare), compresa nel concorso ippico che avrà luogo a Pinerolo nel prossimo ottobre.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle norme contenute nella circolare 769 del *Giornale militare* 1927, con i propri cavalli di proprietà o a carica, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 552. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Settimo corso artificieri del genio.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

Dal 1° al 30 settembre p. v. avrà luogo presso l'officina di costruzione di Pavia il VII corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale per ciascuno dei reggimenti di corpo di armata e del reggimento in Sicilia.

1 sottufficiale;
1 caporale maggiore o caporale;
4 soldati della classe 1908.

Per la scelta del personale partecipante al corso saranno osservate le norme contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* del 1922.

Qualora i reggimenti non potessero inviare detto numero di graduati, questi potranno essere sostituiti con altrettanti soldati.

I militari comandati a frequentare il corso dovranno presentarsi alla direzione dell'officina di costruzioni del genio nella mattinata del 30 corrente, e saranno presi in aggregazione dal 3° reggimento genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 553. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazione ai comandi, corpi ed uffici.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 agosto 1928 - Anno VI.

L'ufficio pubblicazioni di questo Ministero provvederà a distribuire gratuitamente la sotto indicata pubblicazione secondo lo specchio di diramazione annesso alla circolare 210 *giornale militare* 1928.

Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico - Annuario militare del Regno d'Italia, vol. I, parte 3ª: Sunti storici ed organici delle armi dei corpi e servizi del R. Esercito.

Prezzo di vendita L. 25.

Tale volume costituisce allegato permanente all'Annuario militare: l'ufficio storico provvederà di volta in volta alla compilazione e diramazione delle aggiunte e varianti che si renderanno necessarie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 554. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici per la erminazione della densità dell'aria, del sito e delle componenti del to.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — agosto 1928 - Anno VI.

Come parte integrante delle Tavole di tiro a scale lineari stribuite con circolari 230 e 231 *giornale militare* c. a., e le altre in corso di stampa, sono stati pubblicati i gra- per la determinazione della densità dell'aria, del sito elle componenti del vento, che a cura dell'ufficio pubbli- zioni militari di questo Ministero, saranno distribuite ne qui di seguito viene indicato:

nistero della guerra:

Gabinetto del Ministro	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
Direzione generale d'artiglieria e automobilismo . .	»	10
nistero delle finanze - Provveditorato gener. dello Stato	»	2
ettorato d'artiglieria	»	50
rezione superiore del servizio tecnico d'artiglieria .	»	4
mando della scuola di guerra	»	2
mando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio	»	20
mando dell'accademia militare d'artiglieria e genio .	»	300
mandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole .	»	10
mando della scuola di tiro di artiglieria	»	300
mando della scuola centrale di artiglieria	»	100
mandi di reggimenti di artiglieria e centri controaerei	»	50
rezione della Rivista d'artiglieria e genio	»	10

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.20; la pubblicazione cui trattasi verrà però considerata « Fuori commercio » ceduta agli enti ed agli ufficiali con le modalità indicate lla circolare 477 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 555. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 105/28 V - 362 V - 465 V - 565.** — Direzione generale artiglieria ed automobilismo). - 16 agosto 1928 - Anno VI.

Sono state pubblicate le Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 105/28 relative alle velocità V=362, V=465, V=565, che a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	per	sorta	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	»	»	4
Direzione generale d'artigl. ed automobilismo	»	»	»	8
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	»	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	»	»	50
Direzione Superiore del serv. tecn. d'artiglieria	»	»	»	2
Comando della scuola di guerra	»	»	»	20
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	20
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio	»	»	»	20
Comando della scuola di tiro di artiglieria	»	»	»	250
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	»	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»	»	»	2
Comando di reggimento artigl. pesante camp.	»	»	»	20
Centri esperienze di artiglieria	»	»	»	2
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	»	»	2

Il prezzo dei singoli esemplari delle pubblicazioni di cui trattasi — che sono da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 0.40.

Le pubblicazioni stesse verranno cedute agli Enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 556. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cul-**
a tecnico-professionale degli ufficiali di artiglieria e genio. — (Dire-
ne generale personale ufficiali). — 16 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministero determina di concedere una terza sessione di
ami nel 1929 agli ufficiali di artiglieria e genio che avendo
equentato per il passato corsi di completamento di cultura
nico-professionale, non abbiano superato i relativi esa-
finali.
Poichè però tale agevolazione non deve portare aggravio
uno all'erario, la partecipazione agli esami della terza
ssione non darà diritto a nessuna indennità nè a rimborso
lle spese di viaggio nè a speciale licenza all'infuori dei
orni strettamente necessari per il viaggio e gli esami.
Gli ufficiali che intendessero fruire della concessione do-
annò inoltrare apposita domanda al comando della R. Ac-
demia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio
n oltre il 31 dicembre 1928 il quale comando comunicherà
giorni degli esami agli interessati pel tramite dei rispet-
i corpi.
Il comando della R. Accademia e della scuola d'applica-
ne di artiglieria e genio trasmetterà inoltre a suo tempo
questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali)
elenco degliu fficiali che sostennero gli esami indican-
ne l'esito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 557.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. -
ruzione di mascalcia. — (Direzione generale leva, sottufficiali e
uppa) — 16 agosto 1928 - Anno VI.

Anche in quest'anno dovrà riprendersi, presso la scuola di
valleria di Pinerolo, l'istruzione di mascalcia con le mo-
alità contenute nella circolare 376 del *giornale militare*
927.
Peraltro dovrà essere prolungato di un mese il corso al-
evi maniscalchi e a tale uopo si determina che ne sia antici-
ato l'inizio al 1° settembre p. v.
In conseguenza dovranno svolgersi subito le pratiche per
ammissioni al corso stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.

I venti posti che, ai sensi della circolare 281 del *giornale militare* corrente anno, sono stati messi a concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma, verranno completamente assorbiti dagli aspiranti provvisti dei prescritti titoli di studio.

Conseguentemente gli esami, di cui è cenno al n. 13 della suddetta circolare non avranno luogo.

I comandi, corpi ed uffici interessati, daranno comunicazione di quanto sopra ai propri dipendenti che hanno partecipato al concorso.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31, anno 1928, circolare 482:

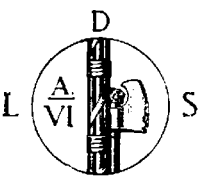
A pagina 1513 depennare il tenente CRISTOFORI Biagio e dopo il tenente DELLE PIANE Valentino, aggiungasi il tenente DE LA FOREST DE DIVONNE Ippolito, 5 campagna.

Dispensa 32, anno 1928, circolare 490:

A pagina 1545 nella parentesi ove si legge: anzianità 31 marzo 1923, leggasi invece: anzianità 31 marzo 1926.

Dispensa 34, anno 1928, circolare 519:

A pagina 1599, 24ª riga, invece di: Pane per razione da grammi 70, leggasi: Pane per razione da grammi 700.



PREZZO L. 0,70

(4512) Roma, 1928 - Anno VI - Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

PENSA 39ª — 1928 - ANNO VI — 24 AGOSTO

namento annuo . . . . . L. 30. —
numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 6 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

558 - 7 giugno 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1819 - Riconoscimento dei gradi del personale della Regia guardia di finanza richiamato dal congedo nel R. Esercito e nella R. Marina . . . . . *Pag.* 1891

559 - 7 giugno 1928 - Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1557 concernente i viaggi degli ufficiali in accompagnamento dei comandi di brigata alpini in periodo di escursioni e manovre . . . . . » 1892

560 - 21 giugno 1928 - Anno VI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — R. decreto n. 1815 - Cessione gratuita di materiali del R. Esercito alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . . » 1894

561 - 30 giugno 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Capo del Governo relativo all'approvazione degli elenchi dei valichi della frontiera terrestre attraverso i quali è consentito il passaggio alle persone munite dei prescritti documenti » 1895

LIBRERIA DELLO STATO

N. **562 – 5 luglio 1928** – Anno VI — PERSONALE OPERAIO. — Decreto del Capo del Governo – Approvazione degli statuti dell'Associazione nazionale impiegati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati guerra, marina, aeronautica; dell'Associazione nazionale rivenditori generi di privative; dell'Associazione nazionale lottisti, e dell'Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privative . . . . *Pag.* 1904

» **563 – 23 agosto 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste. . . . » 1910

» **564 – 23 agosto 1928** – Anno VI — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Concorso per l'ammissione di 120 ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito e della R. Marina ad un corso di pilotaggio » 1911

» **565 – 23 agosto 1928** – Anno VI — COLONIE – EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla divisa della truppa indigena (*con 11 tavole di disegno*) . . . . . » 1916

» **566 – 23 agosto 1928** – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche . . . . . » 1960

» **567 – 23 agosto 1928** – Anno VI — MATRICOLA. — Inscrizione del distretto di leva sui modelli 53 . . . . . » 1962

» **568 – 23 agosto 1928** – Anno VI — MATRICOLA. — Variazione da inserire sulla parte prima del libretto personale . . . . . » 1962

» **569 – 23 agosto 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. – Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925 » 1963

» **570 – 23 agosto 1928** – Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Nono corso per artificieri di artiglieria » 1964

» **571 – 23 agosto 1928** – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sostituzione di due componenti l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato . . . . . » 1966

572 -23 agosto 1928 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1907 . . . . *Pag.* 1966

573 - 23 agosto 1928 - Anno VI. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi di perfezionamento dei subalterni di artiglieria e genio della specialità treno » 1967

TIFICAZIONE . . . . . » 1968

RATA-CORRIGE . . . . . » 1969

Circolare N. 558. - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUP- . — **R. decreto n. 1819 - Riconoscimento dei gradi del personale della gia guardia di finanza richiamato dal congedo nel R. Esercito e nella Marina.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — *Gazzetta ufficiale* n. 190, del 16 agosto 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281;
Visti gli articoli 12 e 144 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto agosto 1927, n. 1437;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottufficiali e graduati della Regia guardia di finanza congedo, i quali siano richiamati alle armi nel Regio esercito e nella Regia marina, saranno incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nella predetta Regia guardia

di finanza, giusta la tabella di equiparazione, allegata al regolamento di disciplina militare; gli appartenenti al ramo mare presteranno servizio col loro grado nella corrispondente categoria del C.R.E.M. della Regia marina.

Le guardie comuni invece saranno incorporate come semplici soldati nel Regio esercito o comuni di prima classe nella Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 559. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1557 concernente i viaggi degli ufficiali in accompagnamento dei comandanti di brigata alpini in periodo di escursioni e manovre.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — ((*Gazzetta ufficiale* n. 167, del 19 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma *c*) del paragrafo 60 del regolamento per le indennità eventuali, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è sostituito dal seguente:

« *c*) agli ufficiali degli stati maggiori di reggimento alpini o d'artiglieria durante le escursioni di compagnia, invernali e primaverili, e durante il primo e secondo periodo delle grandi escursioni, nonchè al comandante di brigata alpini e all'ufficiale al suo seguito, per tutto il periodo di escursioni e manovre ».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Norme esecutive

Ai comandanti di brigata alpini è concesso di farsi accompagnare durante il periodo delle escursioni e manovre, da un numero di sottufficiali e militari di truppa strettamente indispensabile per poter assicurare il funzionamento del Comando di brigata stesso. I militari predetti che alla stregua delle disposizioni vigenti vengono a trovarsi in servizio isolato e che per ragioni del loro incarico non possono partecipare al rancio, hanno diritto alla indennità di soggiorno limitatamente al periodo delle escursioni e manovre di che trattasi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 560. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **R. decreto n. 1815 – Cessione gratuita di materiali del R. Esercito alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.** — (Gabinetto). — 21 giugno 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 16 agosto 1928 – Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che la difesa territoriale controaerea è stata affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Considerato che, in conseguenza di ciò, è necessario porre la Milizia suddetta in possesso dei materiali destinati alla difesa sopra cennata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I materiali del Regio esercito destinati alla difesa territoriale controaerei sono ceduti gratuitamente, con semplice passaggio di carico, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Spetta al Ministero della guerra di designare i materiali di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il passaggio di carico avrà luogo gradualmente ed in conformità degli accordi che all'uopo verranno presi dal Ministero della guerra con il Comando generale della Milizia predetta.

Di ogni passaggio di carico verrà data comunicazione volta per volta al Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 561. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto del Capo del Governo relativo all'approvazione degli elenchi dei valichi della frontiera terrestre attraverso i quali è consentito il passaggio alle persone munite dei prescritti documenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 16 agosto 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848;

Ritenuta la necessità di determinare i valichi della frontiera terrestre attraverso i quali è consentito il passaggio alle persone munite dei prescritti documenti;

Decreta:

Sono approvati gli acclusi elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Elenco dei valichi della frontiera terrestre del Regno d'Italia aperti al transito per le persone munite di passaporto o di altri documenti internazionalmente equipollenti.

CONFINE ITALO-FRANCESE.

Provincia di Imperia.

Ponte S. Ludovico	valico stradale
Ventimiglia - Scalo	» ferroviario
Ponte S. Luigi	» stradale
Piena - Scalo - (1)	» ferroviario
Valico di Piena (strada della valle Roia) . .	» stradale

(1) Comincierà a funzionare con l'apertura all'esercizio della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

Provincia di Cuneo.

Valico di S. Dalmazzo di Tenda (strada della valle Roia)	valico	stradale
S. Dalmazzo di Tenda - Scalo - (1)	»	ferroviario
Valico di S. Grato (valle della Gordolasca) (aperto solo nella stagione estiva)	»	stradale
Vallone di Madonna delle Finestre (Punto di controllo: Madonna delle Finestre) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Valico di Ciriegia (vallone Boreone) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Vallone del Rio Millefuons (Punto di controllo: Mollières) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Vallone del torrente Mollières (Punto di controllo: Mollières) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Vallone di Ciastiglione o di Planet (Termine n. 87) (Punto di controllo: S. Anna di Vinadio) (aperto solo nella stagione estiva).	»	»
Colle della Maddalena	»	»
Colle del Sautron o Citrone (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Colle dell'Agnello (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Colle delle Traversette (aperto solo nella stagione estiva)	»	»

Provincia di Torino.

Colle del Monginevro	valico	stradale
Colle del Frejus (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Bardonecchia - Scalo -	»	ferroviario
Colle del Moncenisio	»	stradale

Provincia di Aosta.

Colle del Piccolo S. Bernardo	valico	stradale

CONFINE ITALO-SVIZZERO.

Provincia di Aosta.

Colle del Gran S. Bernardo	valico	stradale

Provincia di Novara.

Valico di Paglino (*Sempione*)	valico	stradale
Domodossola - Scalo -	»	ferroviario
Iselle - Scalo -	»	»
Ponte della Ribellasca (Valle Vigezzo)	»	stradale
Ponte della Ribellasca (ferrovia Vigezzina)	»	ferroviario
Valico di Piaggio Valmara (strada Cannobio-*Brissago*)	»	stradale
Piaggio Valmara	»	lacuale
Cannobio	»	»

(1) Comincierà a funzionare con l'apertura all'esercizio della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

Provincia di Varese.

uino - Scalo -	valico	ferroviario
laccagno - Scalo -	»	»
ino - Tronzano - Scalo -	»	»
alico di Zenna (*Dirinella*) (strada Pino-*Gerra*)	»	stradale
enna	»	lacuale
alico di Palone (*Cassinone*) (strada Dumenza-*Sessa*)	»	stradale
alico di Fornasette (strada Luino-*Ponte Tresa*)	»	»
alico di Cremenaga (ponte sul Tresa) . .	»	»
onte Tresa	»	»
onte Tresa	»	lacuale
orto Ceresio	»	»
alico Termine di Porto Ceresio (strada Porto Ceresio-*Brusino Arsizio*)	»	stradale
alico di Gaggiolo (strada Cantello-*Stabio*) .	»	»

Provincia di Como.

almorea - Scalo - (Ferrovia Cairate-*Mendrisio*)	valico	ferroviario
omo S. Giovanni - Scalo - (funziona solo per l'uscita dal Regno)	»	»
hiasso - Scalo - (stazione internazionale) (funziona solo per l'ingresso nel Regno) . .	»	»
onte Chiasso	valico	stradale
iocca di Orimento (valico interno per l'accesso alla zona del Monte Generoso. - Funziona solo nella stagione estiva).	»	»
alico di Val Mara (strada Lanzo d'Intelvi-*Arogno*) (aperto solo per i viaggiatori dell'auto-corriera)	»	»
. Margherita (scalo lacuale ed accesso alla funicolare del Belvedere di Lanzo d'Intelvi. - Funziona solo nella stagione estiva)	»	lacuale
orlezza	»	»
ria	»	»

Provincia di Sondrio.

asso dello Spluga	valico	stradale
alico di Villa di Chiavenna (*Castasegna*) .	»	»
irano - Scalo - (ferrovia del Bernina) . .	»	ferroviario
alico di Piattamala (strada Tirano-*Poschiavo*)	»	stradale
asso di Foscagno (valico interno che immette nella zona di Livigno dichiarata fuori della linea doganale)	»	»
onte del Gallo (funziona solo nella stagione estiva: in uscita dal Regno per i passaporti già controllati al Passo di Foscagno, ed in entrata per tutti i possessori di passaporto).	valico	stradale
iogo di S. Maria o di Bormio (*Umbrail*) .	»	»

Provincia di Bolzano.

asso di Tubre	valico	stradale

CONFINE ITALO-AUSTRIACO.

Provincia di Bolzano.

Passo di Resia	valico	stradale
Passo del Brennero	»	»
Brennero - Scalo	»	ferroviario
S. Candido - Scalo	»	»
Valico di Prato alla Drava	»	stradale

Provincia di Udine.

Valico di Coccau	valico	stradale
Tarvisio - Scalo	»	ferroviario

CONFINE ITALO-JUGOSLAVO.

Provincia di Udine.

Valico di Fusine Laghi (*Ratece*)	valico	stradale
Fusine Laghi - Scalo	»	ferroviario

Provincia di Gorizia.

Passo Moistrocca (q. 1612)	valico	stradale
Piedicolle - Scalo	»	ferroviario
Passo di Piedicolle	»	stradale
Valico di Podiplescia (*Podpleskan*)	»	»
Valico di Bresenza	»	»
Valico di Cotedarsizza (*Hotedrazica*)	»	»

Provincia di Trieste.

Valico di Caccia (*Caccevas*)	valico	stradale
Postumia - Scalo	»	ferroviario

Provincia di Fiume.

Valico di Giussici	valico	stradale
Valico di Mattuglie	»	»
Valico di S. Nicolò	»	»
Valico di S. Giovanni	»	»
Ponte di Sussak	»	»
Fiume - Scalo	»	ferroviario

Provincia di Zara.

Valico di Dicolo	valico	stradale
Valico di Boccagnazzo	»	»
Valico di Mùrvizza	»	»
Valico di Babindub	»	»
Valico di S. Elena	»	»

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Elenco dei valichi della frontiera terrestre del Regno d'Italia aperti al transito per le persone munite di tessera di frontiera.

CONFINE ITALO-FRANCESE.

Provincia di Imperia.

Ponte di S. Ludovico	valico	stradale
Ventimiglia - Scalo	»	ferroviario
Ponte della ferrovia Ventimiglia-Mentone (aperto al transito solo per il personale della Compagnia P. L. M.)	»	stradale
Ponte di S. Luigi	»	»
Passo del Roncone (q. 648)	»	»
Passo del Vescovo (q. 363)	»	»
Valico di Colla Paola	»	»
Valico di Piena (strada della valle Roia)	»	»
Valico di Scaffa di Giou (q. 1421)	»	»
Mulattiera della Cappella di Casa Giovanna (strada del Passo di Muratone)	»	»

Provincia di Cuneo.

Valico di S. Dalmazzo di Tenda	valico	stradale
Valico di S. Grato (valle della Gordolasca) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Valico di Ciriegia (Vallone Boreone) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Vallone del Rio Millefuons (Punto di controllo: Mollières) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Vallone del torrente Mollières (Punto di controllo: Mollières) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Vallone di Ciastiglione o di Planet (Termine n. 87) (Punto di controllo: S. Anna di Vinadio) (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Colle di Puriac (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Colle della Maddalena	»	»
Colle del Sautron o del Citrone (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Colle dell'Agnello (aperto sono nella stagione estiva)	»	»
Colle delle Traversette (aperto solo nella stagione estiva)	»	»

Provincia di Torino.

Colle della Croce (aperto solo nella stagione estiva)	valico	stradale
Colle d'Abries (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Colle Bousson o Bourget (aperto solo nella stagione estiva)	»	»

Colle del Monginevro	valico	stradale
Colle della Scala (aperto solo nella stazione estiva)	»	»
Colle del Frejus (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Bardonecchia - Scalo	»	ferroviario
Colle del Piccolo Moncenisio (aperto solo nel stagione estiva)	»	stradale
Colle del Moncenisio	»	»

Provincia di Aosta.

Col du Rhème (aperto solo nella stagione estiva)	valico	stradale
Col du Mont (aperto solo nella stagione estiva)	»	»
Colle del Piccolo San Bernardo	»	»
Col de la Seigne (aperto solo nella stagione estiva)	»	»

CONFINE ITALO-SVIZZERO

Provincia di Aosta.

Colle del Gran San Bernardo	valico	stradale

Provincia di Novara.

Valico di Paglino (*Sempione*)	valico	stradale
Ponte della Ribellasca (Valle Vigezzo)	»	»
Valico di Piaggio Valmara	»	»
Piaggio Valmara	»	lacuale
Cannobio	»	»

Provincia di Varese.

Valico di Zenna (*Dirinella*)	valico	stradale
Zenna	»	lacuale
Valico di Biegno (Mulattiera Biegno - *Indemini*)	»	stradale
Valico di Monte Clivo (strada Dumenza - *Astano*)	»	»
Valico di Palone (*Cassinone*) (strada Dumenza *Sessa*)	»	»
Valico Termine di Dumenza (Termine n. 43) (Cancello che si apre solo per i pochi proprietari dei terreni intersecati dalla rete)	»	»
Valico di Fornasette (strada Luino-*Ponte Tresa*)	»	»
Valico di Cremenaga (ponte sul Fiume Tresa)	»	»
Valico di Somneggio (*Madonna del Piano*)	»	»
Ponte Tresa	»	»
Ponte Tresa	»	lacuale
Lavena (aperto per i soli abitanti della frazione Torrazza del comune svizzero di Caslano)	»	»
Brusimpiano	»	»
Porto Ceresio	»	»
Valico Termine di Porto Ceresio (strada Porto		

Ceresio-*Brusino Arsizio*)	valico	stradale
Valico di Ca del Monte (*Serpiano*) . . .	»	»
Valico di Ponte di Saltrio (strada Saltrio-*Arzo*)	»	»
Valico di Arzo di Clivio (strada Clivio per *Arzo* e *Besazio*)	»	»
Valico di Bellavista di Clivio (strada Clivio-*Ligornetto*)	»	»
Valico di S. Pietro di Clivio (strada Clivio-*S. Pietro-Stabio*)	»	»
Valico di Gaggiolo (strada Cantello-*Stabio*) .	»	»

Provincia di Como.

Valico di Rodero (strada Rodero-*Stabio*) . .	valico	stradale
Valico di S. Margherita di Bizzarone (Cancello che si apre solo per i pochi proprietari dei terreni intersecati dalla rete)	»	»
Valico di Bizzarone o Brusata (strada Bizzarone-*Novazzano*)	»	»
Valico di Somazzo o Pignora (strada Uggiate-*Novazzano*)	»	»
Valico di Pauzzella o Pausella (Cancello che si apre solo per i pochi proprietari dei terreni intersecati dalla rete)	»	»
Valico di Ronago (strada Ronago-*Novazzano*)	»	»
Valico del Crociale dei Mulini (strada Ronago-*Baterna*)	»	»
Valico di Drezzo (strada Drezzo-*Pedrinate*) .	»	»
Passarella che conduce al dormitorio dei ferrovieri (Chiasso) (Aperto solo per il passaggio dei ferrovieri)	»	»
Ponte Chiasso	»	»
Valico di Brogeda (Cancello che si apre solo per le poche persone abitanti in case poste nell'immediata prossimità della rete) . .	»	»
Valico di Pizzamiglio (strada Maslianico-*Chiasso*)	»	»
Valico di Cascina (Cancello che si apre solo per i pochi proprietari dei terreni intersecati dalla rete)	»	»
Valico di Rongiana (strada S. Ambrogio-*Rongiana*) (Termine n. 60) . .	»	»
Passo Bonello	»	»
Valico di Erbonne (mulattiera Erbonne-*Scudelatte*)	»	»
Valico di Val Mara (strada Lanzo d'Intelvi-*Arogno*)	»	»
S. Margherita (aperto solo nella stagione estiva)	»	lacuale
Porlezza	»	»
Oria	»	»

Provincia di Sondrio.

Passo dello Spluga	valico	stradale
Valico di Villa di Chiavenna (*Castasegna*)	»	»
Sentiero di Baite Alte (Termine n. 21) (aperto, limitatamente alla stagione estiva, per i soli proprietari di terreni posti oltre la linea di confine)	»	»
Sentiero di Lughina (Termine n. 27) (aperto, limitatamente alla stagione estiva, per i soli proprietari di terreni posti oltre la linea di confine)	»	»
Sentiero Crotto-Mazza (aperto, limitatamente alla stagione estiva, per i soli proprietari di terreni posti oltre la linea di confine)	»	»
Tirano scalo (ferrovia del Bernina)	»	ferroviario
Valico di Piattamala (strada Tirano-*Poschiavo*)	»	stradale
Sasso del Gallo	»	»
Sentiero del Taglione (aperto, limitatamente alla stagione estiva, per i soli proprietari di terreni posti oltre la linea di confine)	»	»
Sentiero delle Zocche (aperto, limitatamente alla stagione estiva, per i soli proprietari di terreni posti oltre la linea di confine)	»	»
Sentiero di Pracampo (aperto, limitatamente alla stagione estiva, per i soli proprietari di terreni posti oltre la linea di confine)	»	»
Passo di Foscagno (Valico interno che immette nella zona di Livigno, dichiarata fuori della linea doganale)	»	»
Forcola di Livigno (funziona solo nella stagione estiva durante la quale rimane chiuso il confine politico della zona di Livigno)	»	»
Ponte del Gallo (funziona solo nella stagione estiva, durante la quale rimane chiuso il confine politico della zona di Livigno)	»	»
Giogo di S. Maria o di Bormio (*Umbrail*)	»	»

Provincia di Bolzano.

Passo di Tubre	valico	stradale

CONFINE ITALO-AUSTRIACO.

Provincia di Bolzano.

Passo di Resia	valico	stradale
Passo del Brennero	»	»
Valico di Prato alla Drava	»	»

Provincia di Udine.

Passo di Monte Croce Carnico	valico	stradale
Valico di Coccau	»	»

CONFINE ITALO-JUGOSLAVO.

Provincia di Udine.

lico di Fusine Laghi (*Ratece*)	valico	stradale
sine Laghi - Scalo.	»	ferroviario

Provincia di Gorizia.

sso Moistrocca (q. 1612)	valico	stradale
sso di Sorica	»	»
sso di Piedicolle	»	»
lico di Podiplescia (*Podpleskan*)	»	»
lico di Podlaniscia (*Podplaniskian*)	»	»
lico di Bresenza	»	»
lico di Tratta	»	»
lico di Cotedarsizza (*Hotedrazica*)	»	»
lico di Mondonovo (Termine n. 45)	»	»

Provincia di Trieste.

lico di Grude o *Kalce*	valico	stradale
lico di Gargiarezza (*Garcarevec*)	»	»
lico della Segheria (Termine n. 49-XII)	»	»
lico di Caccia (*Caccevas*)	»	»
lico di Molini	»	»
lico del Castello (strada del castello di Windischgraetz tra i termini n. 49-CXVIII e 49-CXIX)	»	»
lico di Uncia (*Unec*)	»	»
lico di Slivenza (*Slivice*)	»	»

Provincia di Fiume.

lico di Otosca Dolina (*Laze*)	valico	stradale
lico di Dolina dei Noccioli (*Lescova Dolina*)	»	»
lico di quota 909	»	»
lico di Monte Cifri	»	»
lico di Pian della Secchia (*Cabranska Polica*)	»	»
lico di Case di Caccia di Ermesburgo	»	»
lico di Clana (bivio di *Studena*)	»	»
lico di Monte Murato (*Sidovie*)	»	»
lico di Bresa	»	»
lico di Obadi	»	»
lico di Giussici	»	»
lico di Smogori	»	»
lico di Mattuglie	»	»
lico di Ferlania	»	»
lico del casello ferroviario n. 38	»	»
lico del casello ferroviario n. 39	»	»
lico del sottopassaggio ferroviario al campo sportivo	»	»
lico del casello ferroviario n. 40	»	»
lico di S. Nicolò	»	»
lico di S. Giovanni	»	»
lico di Val Scurigne	»	»

Valico di Drenova	valico	stradale
Valico di S. Caterina	»	»
Ponte di Sussak	»	»
Fiume - Ponte Cartiera (aperto per i soli operai addetti alla cartiera Smith e Meynier)	»	»
Fiume - Diga Cagni (aperto per i soli operai addetti a Porto Baros)	»	»
Provincia di Zara.		
Valico di Dicolo	valico	stradale
Valico di Boccagnazzo	»	»
Valico di Mùrvizza	»	»
Valico di Babindub	»	»
Valico di S. Elena	»	»

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. 562. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto del Capo del Governo – Approvazione degli statuti dell'Associazione nazionale impiegati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati guerra, marina, aeronautica; dell'Associazione nazionale rivenditori generi di privative; dell'Associazione nazionale lottisti, e dell'Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privative.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 5 luglio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 187, dell'11 agosto 1928 – Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1927, con il quale è autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato ed è approvato il relativo statuto; e nello stesso tempo sono autorizzate le Associazioni nazionali aderenti alla Associazione generale stessa, con riserva di approvazione dei relativi statuti da presentarsi al Ministero delle corporazioni entro novanta giorni dalla data del detto decreto;

Ritenuto che l'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato ha, nel termine suindicato, presentato per l'approvazione degli statuti delle Associazioni nazionali come sopra autorizzate;

Visto l'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, la marina e per l'aeronautica;

Decreta:

Sono approvati gli statuti delle seguenti Associazioni nazionali aderenti all'Associazione generale fascista addetti aziende industriali dello Stato e autorizzate con il proprio decreto 20 aprile 1927:

1° . . . . . omissis . . . . .

2° . . . . . omissis . . . . .

3° Associazione nazionale salariati Guerra, Marina, Aeronautica;

4° . . . . . omissis . . . . .

5° . . . . . omissis . . . . .

6° . . . . . omissis . . . . .

I testi dei detti statuti vengono pubblicati in allegato al presente decreto.

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per la Guerra, la Marina e l'Aeronautica

MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze

VOLPI

Statuto dell'Associazione nazionale fascista salariati Guerra, Marina e Aeronautica.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista salariati guerra, marina, aeronautica inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i salariati che prestano servizio nelle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 2.

L'Associazione nazionale si divide:
1° in Sezioni operai;
2° in Sezioni capi operai.

Art. 3.

L'Associazione nazionale si propone di assistere moralmente e materialmente i propri aderenti, uniformandosi in ciò alle direttive della Associazione generale fra gli addetti alle aziende industriali dello Stato.

Art. 4.

Organi dell'Associazione nazionale sono:
a) il Congresso nazionale al quale partecipano i segretari delle Sezioni operai e capi operai;
b) il Direttorio nazionale, composto dai rappresentanti degli operai e dei capi operai;
c) il segretario nazionale.

Art. 5.

Il Congresso nazionale si raduna ogni anno, secondo le disposizioni dello statuto dell'Associazione generale, per deliberare:
1° sulla relazione morale e finanziaria del segretario nazionale;
2° per l'esame delle questioni interessanti le categorie;
3° per la nomina del Direttorio nazionale.

Art. 6.

Non possono partecipare al Congresso quelle Sezioni che non siano in regola con l'Amministrazione centrale.
Tutte le deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale debbono essere sottoposte alla ratifica del segretario generale della Associazione generale.

Art. 7.

Il segretario nazionale è designato dal Direttorio nazionale e nominato dal segretario dell'Associazione generale. Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile.

Art. 8.

Il segretario nazionale in relazione alle deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale, ratificate secondo il disposto di cui al precedente art. 6, svolge le seguenti attività:

1° accoglie i desiderata, esposti dalle Sezioni e dai singoli associati, e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venire meno al rispetto assoluto delle prerogative delle Amministrazioni della guerra, della marina, dell'aeronautica;

2° sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi alle Amministrazioni interessate o alle superiori autorità, nell'interesse delle categorie, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

3° svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere a tutti i salariati le benemerenze del Fascismo, attraverso la sua concezione e le sue opere;

4° vigila sul funzionamento delle dipendenti Sezioni.

Art. 9.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione nazionale provvede il segretario amministrativo dell'Associazione generale, giusta le disposizioni all'uopo impartite dal Consiglio d'amministrazione della Associazione generale stessa.

Art. 10.

Per costituire una Sezione di operai e di capi operai è necessaria l'adesione di almeno venti di questi.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione di categoria o dipenderanno direttamente dalle Segreteria nazionale.

Art. 11.

Nessuna Sezione può costittuirsi senza la preventiva autorizzazione del segretario nazionale.

Art. 12.

I soci sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo della Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo delle segreterie provinciali o direttamente dalla segreteria amministrativa.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato secondo le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione generale.

Art. 13.

Ogni associato deve versare un contributo mensile per il funzionamento della propria Sezione, della Segreteria nazionale e dell'Associazione generale. Le disposizioni inerenti alla misura, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con le modalità previste dall'art. 18 dello statuto dell'Associazione generale.

Art. 14.

Il segretario nazionale e quelli sezionali devono essere scelti fra gli inscritti al P. N. F. o dare affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 15.

I segretari ed i Direttori sezionali sono nominati dalle assemblee sezionali, o, in casi eccezionali, dal segretario nazionale coll'approvazione del segretario generale.

Art. 16.

I componenti del direttorio tanto nazionale che sezionale non possono eccedere il numero di sei.

Art. 17.

Il segretario sezionale ha la responsabilità del buon andamento della Sezione; mantiene i contatti con le superiori gerarchie provinciali e nazionali e le informa su tutte le questioni che interessano la propria sezione; provvede ad applicare e far rispettare gli ordini ricevuti; convoca periodicamente il Direttorio sezionale, informandolo sulle questioni in corso o consultandolo sull'azione da svolgere.

Art. 18.

L'amministrazione sezionale sarà tenuta secondo le disposizioni impartite dalla Segreteria generale.

Art. 19.

L'ammissione alle sezioni deve essere chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad associazioni i cui principi o scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni derivanti dal presente statuto, da quello dell'Associazione generale, dal relativo regolamento nonchè dalle disposizioni emanate dalla stessa Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati del P. N. F.

Art. 20.

Il segretario nazionale, udito il segretario generale, ha facoltà di applicare a quelli associati che si rendessero passibili di provvedimenti disciplinari, le seguenti punizioni:

a) deplorazione;

b) sospensione;

c) espulsione.

1° La deplorazione si applica per le lievi mancanze, quali: trasgressione agli ordini dei segretari sezionali, morosità, riprovevole condotta morale, contegno non rispettoso verso le gerarchie locali, pubblica critica degli atti od ordini delle gerarchie predette, ecc.

2° La sospensione è determinata per recidiva nelle mancanze che provocarono la deplorazione o per minaccie e vie di fatto verso gli altri associati.

3° La espulsione è inflitta per gravi atti di indisciplina, quali: ostinata morosità, recidiva nelle mancanze che provocarono la sospensione, vie di fatto contro gerarchi, manifesto eccitamento fra gli organizzati contro le gerarchie locali o centrali, condotta notoriamente informata a principi

antinazionali, raccolta di firme per eventuali proteste od altro, tentata formazione di gruppi extra Associazioni, presentazioni di dimissioni per motivi non giustamente provati, esercizio della usura e tutti quegli altri gravi atti che saranno ritenuti passibili di una punizione superiore alla sospensione.

Il punito ha diritto di presentare ricorso al segretario generale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudizio del segretario generale è inappellabile.

Art. 21.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere preso a carico dei segretari sezionali da parte del segretario nazionale senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 22.

Il provvedimento di scioglimento delle Sezioni è di esclusiva competenza del segretario generale, il quale, in ogni caso dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 24 dello statuto dell'Associazione generale.

E' comunque in facoltà del segretario nazionale, in casi particolarmente gravi ed urgenti di applicare il provvedimento di cui al comma precedente nonchè di quello riportato dall'art. 21 senza aver avuto la preventiva autorizzazione del segretario generale.

In tali casi i provvedimenti stessi sono immediatamente esecutivi, ed il segretario nazionale ne risponde al segretario generale, al quale si rivolgerà per la necessaria ratifica.

N. 563. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che con decreto n. 47 in data 1° agosto 1928, i signori Andrea, Urbano, Sebastiano e Ciro MONTUORI di Marino sono stati riammessi a concorrere alle forniture dello Stato, dalle quali erano stati esclusi con i decreti Ministeriali numeri 240 e 266 in data rispettivamente 23 aprile e 13 giugno 1924.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 564. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Concorso per l'ammissione di 120 ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito e della R. Marina ad un corso di pilotaggio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

Per opportuna conoscenza degli interessati si riporta qui di seguito il decreto del Ministero dell'aeronautica riguardante l'ammissione di 120 ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina ad un corso di pilotaggio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso bando di concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di 120 ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina che intendano essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma aeronautica (ruolo combattente).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di 120 ufficiali subalterni del Regio esercito e della Regia marina che chiedano di essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma aeronautica (ruolo combattente).

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano completato — quali ufficiali di complemento — gli obblighi di servizio di prima nomina rispettivamente presso il Regio esercito o la Regia marina e non abbiano superato il 26° anno di età, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

b) siano celibi o vedovi senza prole.

Coloro che si trovino nelle predette condizioni e che desiderino essere ammessi al concorso dovranno presentare, non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta legale da L. 3 diretta al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole, per il tramite del rispettivo Distretto militare o Comando militare marittimo di ascrizione.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero debitamente legalizzato;

c) titolo di studio posseduto;

d) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna di rimanere in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica per la durata di un anno a partire dalla data del con-

eguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o 'idrovolante, e di accettare il trasferimento nei ruoli degli fficiali di complemento dell'arma aeronautica.

Il Comando di Distretto militare o il Comando militare arittimo di ascrizione, ricevute le domande, vi allegheranno opia dello stato di servizio e del libretto personale e le rasmetteranno con tutta sollecitudine al rispettivo Minitero della guerra o della marina, a cura dei quali saranno atte pervenire a quello dell'aeronautica insieme col nulla sta all'eventuale trasferimento dell'aspirante nei ruoli egli ufficiali di complemento dell'arma aeronautica.

Art. 4.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare il suo satto domicilio, e dichiarare se ha preso parte in precedenza, oppur no a concorsi del genere. In caso affermativo ovrà indicare le ragioni che gli hanno impedito di frequentare il corso di pilotaggio o di conseguire il brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Le domande che non contengano le dichiarazioni di cui opra, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il diritto di escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di poter ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti fosse superiore ai posti messi a concorso, sarà data la preferenza a quei candidati che avranno presentati maggiori titoli di studio, ed a parità di titoli ai più giovani di età.

Art. 7.

Gli aspiranti, le cui domande saranno accettate, riceveranno personalmente notizia presso quale istituto medico-legale, ed in qual giorno, dovranno sottoporsi ad una visita psicofisiologica per stabilire la loro idoneità al pilotaggio. Se riconosciuti idonei, saranno richiamati in servizio presso la Regia aeronautica, dal giorno di presentazione all'Isti-

tuto medico-legale, ed avviati quindi alle scuole di pilotaggio per seguire il corso d'istruzione per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso alcun gravame.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il più ampio diritto di dimettere dal corso d'istruzione di pilotaggio coloro che dimostrassero inattitudine al volo, o che per qualsiasi altra ragione credesse di dover allontanare dalle scuole.

In tal caso gli ufficiali saranno prosciolti dall'obbligo contratto e verranno ricollocati in congedo.

Saranno egualmente ricollocati in congedo coloro che non conseguissero il brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, nel limite massimo di tempo stabilito.

Art. 9.

All'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, i candidati saranno trasferiti con il corrispondente grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma aeronautica (ruolo combattente).

Art. 10.

Durante la permanenza al corso gli ufficiali allievi avranno diritto:

a) agli assegni spettanti ai pari grado in S. P. E.;

b) ad un'indennità mensile di L. 150 fino al conseguimento del brevetto di primo grado;

c) ad un'indennità mensile di L. 300 dalla data di conseguimento del brevetto di cui al comma *b*) del presente articolo fino al conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante;

d) ad un'indennità di volo nella misura di L. 900 mensili, dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare e finchè siano in attività di volo.

Inoltre, durante la permanenza ai campi gli ufficiali usufruiranno della mensa, alla quale verranno corrisposti dall'amministrazione per ogni convivente e per ogni giornata di presenza gli assegni di vitto relativi.

Art. 11.

Gli ufficiali concorrenti, insieme col personale avviso di resentazione agli accertamenti psicofisiologici di cui all'ar-icolo 7 del presente bando, riceveranno i documenti di iaggio per presentarsi all'Istituto medico-legale che dovrà ottoporli alla prescritta visita.

A visita ultimata, secondo l'esito di essa riceveranno dallo stituto stesso i documenti di viaggio per raggiungere l'ente ui sono destinati, se idonei, o per rientrare alla propria esidenza se non idonei.

A questi ultimi, dal giorno di presentazione all'istituto nedico-legale fino a tutto il giorno in cui saranno messi in ibertà dall'istituto stesso, sarà corrisposta un'indennità iornaliera lorda di L. 40 ed il rimborso delle spese di iaggio.

Art. 12.

Con trasferimento nel ruolo gli ufficiali di complemento ell'arma aeronautica (ruolo combattente), gli interessati ssumono l'obbligo dell'allenamento periodico, a norma del . decreto 21 giugno 1925, n. 1943, e successive modifica-ioni.

Quando siano ammessi a detto allenamento essi sono con-iderati richiamati in servizio, e percepiscono gli assegni del roprio grado, oltre all'indennità di spostamento e di tra-ferta, e all'indennità di volo in ragione di L. 900 mensili.

A coloro che abbiano ultimato l'allenamento periodico e uperato con esito favorevole le prove finali stabilite, viene orrisposto un premio di L. 1000.

Art. 13.

Nessun titolo potranno vantare gli ammessi al corso di ilotaggio per la nomina ad ufficiali in servizio permanente ella Regia aeronautica. Essi, al fine di cui sopra, ed ove si rovino nelle condizioni volute dalle norme in vigore, po-tranno solamente concorrere all'ammissione ad eventuali orsi d'integrazione presso la Regia accademia aeronautica.

Roma, 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

N. 565. — COLONIE - EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla divisa della truppa indigena** (*con* 11 *tavole di disegno*). — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 434 del *giornale militare* c. a. riguardante la divisa della truppa nazionale dei Regi Corpi di truppe coloniali, si pubblicano le principali prescrizioni riguardanti l'uniforme della truppa indigena dei Regi Corpi di truppe coloniali medesimi.

Capo I.

Vari tipi di uniforme.

I militari indigeni vestono tre specie di uniforme:

grande uniforme;
uniforme di marcia (*piccola uniforme per gli zaptiè*);
uniforme ordinaria.

Le circostanze nelle quali si veste ciascuna specie di uniforme sono le stesse previste per la truppa nazionale dei Regi Corpi.

L'uniforme di marcia si usa anche come uniforme di fatica. Nell'interno degli alloggiamenti, i militari indigeni, non di servizio, sono liberi di vestire come vogliono. Ad eccezione dei militari indigeni dei Reali Carabinieri, per i quali è prescritto l'uso dell'uniforme di fatica (marcia), con la facoltà d'indossare il camiciotto al di sopra dei pantaloni e di togliere la fascia distintivo e la cravatta.

Capo II.

ERITREA.

1. Gli uomini delle bande e del chitet non hanno uniforme: vestono all'indigena, ed hanno come distintivo un semplice nastro cinto attorno alla testa: rosso per le bande, bianco-roso-verde per il chitet.

§ 1. — *Grande uniforme.*

2. La *grande uniforme si compone dei seguenti oggetti*:

a) *copricapo*: tarbusc di feltro rosso con fiocco o fiocchetto distintivo.

Per la cavalleria, invece del fiocco, una fascia di seta scozzese ed una penna d'aquila.

Sul tarbusc, i distintivi di grado, di tiratore e puntatore elto, e — per gli zaptiè, la cavalleria, il genio, la sanità, i automobilisti — il fregio metallico dell'arma o corpo. Gli ptiè al di sotto del fregio, applicano la coccarda tricolore;

b) *giubbetto* di tela bianca, con cordelline e decorazioni;

c) *camicia* di tela bianca;

d) *cravatta* di tela bianca;

e) pantaloncini di tela bianca;

f) *fascia distintivo.*

g) *soprabiti* (non sotto le armi): mantellina grigio-verde, r tutti eccetto la cavalleria, i cannonieri e gli automobili- i; pastrano grigio-verde per la cavalleria, i cannonieri e gli itomobilisti;

h) *armamento.*

Sotto le armi.

Fanteria:

sciumbasci: moschetto per cavalleria, sciabola mod. 88;
mitraglieri e conducenti: moschetto T. S.;
gli altri: armamento fucile mod. 91.

Cavalleria:

sciumbasci, bulucbasci, trombettieri e mitraglieri: scia- la mod. 71; pistola mod. 89 o 74, moschetto per cavalleria bandoliera con giberna;
conducenti: moschetto e pistola;
gli altri: come gli sciumbasci ,ed in più la lancia.

Artiglieria e genio:

sciumbasci: pistola mod. 89 o 74 e bandoliera, sciabola od. 88;
gli altri: moschetto T. S. con baionetta e bandoliera con berna.

Automobilisti:

sciumbasci: sciabola mod. 88, pistola mod. 89 o 74 e ban- oliera;
gli altri: moschetto T. S. con baionetta e bandoliera.

Zaptiè: moschetto per cavalleria, pistola mod. 89 e 74 e ındoliera.

Gli sciumbasci hanno inoltre la sciabola mod. 88.

Non sotto le armi:

sciumbasci di cavalleria, artiglieria e genio: pistola;
zaptiè: pistola e bandoliera;
gli altri: baionetta.

§ 2. — *Uniforme di marcia.*

3. L'*uniforme di marcia* si compone dei seguenti oggetti:

a) *copricapo*: tarbusc di feltro rosso come per la grande uniforme, con copertina di tela cachi.

Per i militari indigeni della compagnia costiera, è consentito l'uso del turbante bianco in luogo del tarbusc;

b) *giubba* di tela kaki, *giubbetto* di tela kaki per gli zaptiè e la cavalleria, coi nastrini delle decorazioni;

c) *camicia* di tela bianca;

d) *cravatta* di tela kaki;

e) *pantaloni corti* di tela kaki;

f) *fascia distintivo;*

g) *fascie gambiere* di panno kaki. Per gli zaptiè e la cavalleria; *gambali*: l'uso dei gambali è facoltativo per gli sciumbasci delle altre armi o corpi e per i militari indigeni del treno addetti a speciali servizi;

h) *sandali*: facoltativi;

i) *soprabiti*: mantellina g. v. per tutti eccetto l'artiglieria; pastrano g. v. per l'artiglieria;

l) *armamento*: come per la grande uniforme « sotto le armi ».

§ 3. — *Uniforme ordinaria.*

4. L'*uniforme ordinaria* è identica alla grande uniforme, senza le cordelline: in luogo delle decorazioni, i relativi nastrini.

A diporto l'armamento è quello stabilito per la grande uniforme « non sotto le armi ».

§ 4. — *Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.*

5. *Armamento.* — Il militare indigeno, qualunque uniforme indossi, è sempre armato con lo speciale armamento prescritto per ogni arma, specialità e grado.

6. *Bandoliera.* — Si porta a tracolla, come è prescritto per truppa nazionale, sulla giubba o giubbetto.

7. *Giberne.* — Si portano alla cintola, sopra la fascia distintivo.

8. *Tarbusc.* — Con l'uniforme di marcia va coperto con il opri-tarbusc.

Nei servizi armati, in quelli di ordinanza, di vigilanza e di spezione, si assicura col sottonuca.

9. *Copri-tarbusc.* — Si applica sul tarbusc, nell'uniforme i marcia, in modo da coprirlo fino all'orlo inferiore.

10. *Fregi e distintivi speciali per tarbusc.* — I fregi (per li zaptiè, la cavalleria, il genio, la sanità, e gli automobisti) si portano sul davanti del tarbusc.

La fascia di seta scozzese (per la cavalleria) si avvolge sul arbusc con una estremità a frangia cadente sull'orecchio detro: la penna nera di aquila si porta infilata nella fascia, opra l'orecchio destro.

Il nastro giallo (per il treno) si avvolge attorno alla somità del tarbusc.

11. *Distintivi di grado.* — Si portano sul davanti del tarusc, sopra il fregio quando esista: e sulle maniche del giubetto e della giubba, a metà distanza fra gomito e spalla.

12. *Distintivi di tiratore e di puntatore scelto.* — Si porano sul davanti del tarbusc, alquanto inclinati rispetto alla erticale, sotto il distintivo di grado, e sopra il fregio quando sista.

13. *Turbante.* — (Per la compagnia costiera). Si porta avolto attorno al capo.

14. *Camicia.* — S'indossa fuori dei pantaloncini con la tenuta di tela bianca; dentro i pantaloni con la tenuta di tela aki.

15. *Cravatta.* — Si avvolge attorno al collo: nelle marcie nell'interno degli alloggiamenti si può togliere.

16. *Giubbetto e giubba.* — Si portano completamente abottonati: solo nelle marce e nei servizi di fatica i comandanti di reparto possono autorizzare che la giubba venga ganciata ed aperta fino al secondo bottone.

Dalle falde, dalle tasche e dalla bottoniera, non debbono porgere oggetti di sorta.

17. *Decorazioni e nastrini di decorazioni.* — Si portano rispettivamente sul giubbetto e sulla giubba nel modo e nell'ordine stabilito per la truppa nazionale.

18. *Distintivi di anzianità.* — Si portano sulle maniche, sotto i distintivi di grado od al loro posto.

19. *Distintivo di promozione per merito di guerra.* — Si porta sulle maniche, sotto i distintivi di grado , al disopra dei distintivi di anzianità.

20. *Distintivi di mitragliere, mitragliere scelto, musicante, trombettiere, tamburino, sellaio, maniscalco; bracciale internazionale.* — Si portano sulla manica destra, sotto i distintivi di grado o di anzianità, od al loro posto.

21. *Cordelline.* — Si portano sul lato destro del petto. La trecciuola si applica sotto la controspallina destra, verso la cucitura della spalla: un capo passa dietro e sotto il braccio destro, e va a fermarsi al secondo bottone del giubbetto; l'altro capo, senza passare sotto il braccio, va a fermarsi al primo bottone.

22. *Fascia distintivo.* — Indossando il giubbetto si avvolge attorno alla vita, sopra i pantaloni e sotto il giubbetto.

Indossando la giubba si avvolge attorno alla vita, e sopra la giubba.

23. *Soprabiti.* — Sono indossati con l'uniforme di marcia, e con le altre uniformi non sotto le armi, quando venga ordinato. Con l'uniforme di marcia, la mantellina va indossata o portata a tracolla, il pastrano va indossato o portato sulla sella, nel modo prescritto per la truppa nazionale.

Con le altre uniformi la mantellina ed il pastrano vanno indossati: gli sciumbasci, fuori servizio, possono indossare la mantellina color nero di loro proprietà.

§ 5. — *Descrizione di taluni oggetti di divisa.*

24. *Bandoliera e giberne.* — Del tipo regolamentare nel R. Esercito, di cuoio naturale.

25. *Tarbusc.* — Ha forma conica, altezza dai 16 ai 18 cm., diametro superiore cm. 13.

E' di feltro rosso, munito di sottonuca, e di fiocco di lana o fiocchetto di seta lungi 15 cm., il cui colore varia secondo l'arma o corpo (vedi n. 43).

Il turbasc per la cavalleria non è munito di fiocco o fiocchetto.

26. *Copertina per tarbusc.* — E' di tela cachi, sagomata modo da coprire il tarbusc fino all'orlo inferiore.

27. *Fregi e distintivi speciali per tarbusc.*

Zaptiè: coccarda tricolore, fregio granata con fiamma.
Cavalleria: fascia di seta scozzese, fregio dei reggimenti ncieri, e penna nera di aquila.
Genio: fregio degli zappatori del genio.
Treno: nastro giallo della larghezza di 1 cm.
Sanità: fregio delle compagnie di sanità.
Autonomobilisti: fregio degli automobilisti.
I fregi sono metalici.

28. *Distintivi di grado.* — Sul tarbusc sono costituiti da ellette metalliche, identiche a quelle prescritte per la truppa azionale.

Sulle maniche, sono costituiti da galloni di tessuto di lana ossa, fatti ad angolo, uno sotto l'altro, con la punta rivolta erso la spalla, soppannati di panno nero a triangolo.

Lo sciumbasci porta sul tarbusc tre stellette disposte a riangolo equilatero, con la base parallela all'orlo inferiore el tarbusc; e sulle maniche tre galloni.

Il bulucbasci: 2 stellette in linea orizzontale, e due galloni.

Il muntaz: una stelletta, ed un gallone.

29. *Distintivi di tiratore e di puntatore scelto.* — Consistono ispettivamente in un fucile ricamato in argento, e in un cannoncino ricamato in oro. su panno nero.

30. *Turbante.* — (Per la compagnia costiera). — Consiste n una striscia di tela bianca, lunga circa 5 metri, larga circa 70 cm.

31. *Camicia.* — Di tela bianca, lunga fino al ginocchio.

32. *Cravatta.* — Di tela bianca o cachi, del tipo regolamenare nel R. Esercito.

33. *Giubbetto.* — E' di tela bianca (per l'uniforme di marria degli zaptiè e dalla cavalleria è di tela cachi), ad un solo petto, con due tasche laterali esterne, bottoniera scoperta quattro bottoni di osso di metallo bianco per gli zaptie): il busto inferiore deve arrivare alla cintura. Il bavero è diritto chiuso da un gangherino. Le maniche terminano con una manopola a punta.

I soli zaptiè portano sul bavero gli alamari di lana bianca soppannati di panno scarlatto.

34. *Cordelline.* — Sono di tessuto bianco, rivestito di lana del colore o dei colori della fascia distintivo (di colore rosso e bianco per gli zaptiè graduati). Sono costituite da una trecciuola, e due cordoncini muniti ciascuno di un puntale in metallo bianco. La trecciuola ha due capi, di cui uno (che passa sotto il braccio) è lungo cm. 73, l'altro cm. 52: i due capi terminano in un occhiello. I cordoncini hanno il diametro di 1 cm., ed assieme ai puntali sono lunghi cm. 25.

35. *Giubba.* — E' di tela cachi: ad un solo petto, con bottoniera scoperta (cinque bottoni di frutto), e controspalline della stessa stoffa cucite alla spalla ed assicurate mediante un bottone di frutto cachi verso il collo; lunga fino a coprire il cavallo dei pantaloni. Il bavero è diritto, chiuso da un gangherino. Ha quattro tasche a taglio orizzontale con cannello, chiuse da un'aletta con bottone di frutto. Le maniche terminano con una manopola dritta. I soli zaptiè portano sul bavero gli alamari di lana bianca, soppannati di panno scarlatto. Gli zaptiè usano bottoni di metallo bianco.

36. *Distintivi di anzianità.* — Sono i seguenti:

1 stelletta di	panno	rosso	per chi ha servito	2	anni;
2 stellette	id.	id.	id.	6	id.
3 id.	id.	id.	id.	10	id.
1 stelletta di	tessuto d'argento		id.	12	id.
2 stellette	id.	id.	id.	14	id.
3 id.	id.	id.	id.	16	id.
1 stelletta di	tessuto	d'oro	id.	20	id.
2 stellette	id.	id.	id.	24	id.
3 id.	id.	id.	id.	28	id.

ed oltre.

Le punte di ciascuna stella sono lunghe 1 cm. e mezzo dal centro.

37. *Distintivi di promozione per merito di guerra.* — Consiste in una corona reale ricamata in oro, delle stesse dimensioni di quella stabilita per la truppa nazionale.

38. *Distintivi di musicante, trombettiere, tamburino, operaio, sellaio, maniscalco.* — Identici a quelli prescritti per la truppa nazionale, ricamati in filo rosso su panno nero.

39. *Distintivi di mitragliere e mitragliere scelto.* — Identici a quelli prescritti per la truppa nazionale, ricamati rispettivamente in filo rosso e argento, su panno nero.

40. *Bracciale internazionale.* — Identico a quello prescritto per la truppa nazionale.

41. *Pantaloncini corti.* — Sono di tela cachi, identici ai pantaloni corti prescritti per la truppa nazionale.

Per i militari indigeni della compagnia costiera sono aperti in fondo e corti al di sopra del ginocchio, identici ai pantaloncini prescritti per la truppa nazionale, senza risvolti.

42. *Pantaloncini.* — Sono di tela bianca: stretti alla caviglia per gli zaptiè e per l'artiglieria; stretti subito dopo il ginocchio per tutti gli altri.

43. *Fascia distintivo.* — E' di lana di vario colore, lunga m. 2,30 larga cm. 40, sfrangiata alle estremità.

I colori della fascia distintivo e del fiocco o fiocchetto del tarbusc, sono i seguenti:

Zaptiè: fascia rossa e fiocchetto turchino.
1° battaglione: fascia e fiocco rosso;
2° id. id. id. azzurro;
3° id. id. id. cremisi;
4° id. id. id. nero;
5° id. id. id. scozzese;
6° id. id. id. verde;
7° id. id. id. rosso e nero;
8° id. id. id. rosso e azzurro;
9° id. id. id. rosso e bianco;
10° id. id. id. azzurro e bianco;
11° id. id. id. turchino e nero;
12° id. id. id. verde e nero.

Compagnia costiera: fascia e fiocco bianco e nero.

Deposito reclutamento Libia e Somalia: fascia e fiocco rosso e verde.

Cavalleria: fascia e fiocco rosso.

Batterie indigene: fascia gialla e fiocchetto nero.

Cannonieri: fascia e fiocco giallo.

Genio: fascia cremisi e fiocchetto nero.

Sanità: fascia e fiocco bianco.

Sussistenza: fascia azzurra e fiocchetto nero.

Treno: fascia gialla e fiocco rosso e giallo.

44. *Fasce gambiere.* — Di panno cachi, del tipo prescritto per la truppa nazionale.

45. *Gambali.* — Di cuoio naturale, del tipo prescritto per la truppa nazionale delle armi a cavallo.

46. *Sandali.* — Di cuoio naturale, del tipo indigeno.

47. *Soprabiti.* — Mantellina e pastrano di panno grigio-verde, del tipo prescritto per la truppa nazionale, senza stellette.

CAPO III.

SOMALIA.

1. Gli uomini delle bande e dei gogle vestono all'indigena, con i seguenti distintivi:

bande: turbante di tela bianca (dub); un cordoncino appeso al collo: di color verde per il capo comandante, di color rosso per il capo, di color nero per il sottocapo; il cordoncino è completato da due fiocchi dello stesso colore, cui è appeso il fischietto;

gogle: futa bianca; attorno al capo un nastro annodato alle nuca: di color rosso per i gogle delle residenze, di colore azzurro per i gogle dei commissariati; sul nastro due stellette per il capo, una stelletta per il sottocapo.

§ 1. — *Grande uniforme.*

2. La *grande uniforme* si compone dei seguenti oggetti:

a) *copricapo*: tarbusc di feltro rosso, con fiocco distintivo. Sul tarbusc i distintivi di grado, di tiratore e puntatore scelto, e — per gli zaptiè, gli automobilisti, la compagnia cannonieri, le batterie cammellate — il fregio o distintivo speciale, metallici.

Per i soli zaptiè a cavallo: *turbante* bianco in luogo del tarbus, con fregio (per gli zaptiè semplici) o penne di struzzo (per i graduati);

b) camiciotto di tela bianca, con decorazioni e cordelline.

Per i soli zaptiè a cavallo, sopra il camiciotto, *giubbetto* di seta bianca con decorazioni;

c) *pantaloncini corti* di tela bianca; *pantaloni corti* di tela bianca per gli zaptiè;

d) *fascia distintivo;*

e) *fascie gambiere;*

f) *sandali;*

g) *armamento*. Sotto le armi:

militari del Regio corpo: fucile o moschetto con baionetta mod. 91, per tutti eccetto gli sciumbasci; moschetto da cavalleria, pistola mod. 89 con bandoliera e sciabola, per gli sciumbasci;

zaptiè a piedi: moschetto T. S. e pistola mod. 89 con bandoliera, eccetto gli sciumbasci; moschetto da cavalleria, pistola mod. 89 con bandoliera e sciabola, per gli sciumbasci;

zaptiè a cavallo: moschetto da cavalleria, pistola modello 89 con bandoliera, e sciabola.

Non sotto le armi:

militari del Regio corpo: baionetta, per tutti eccetto gli sciumbasci; pistola, senza bandoliera, per gli sciumbasci;

zaptiè a piedi ed a cavallo: pistola senza bandoliera.

§ 2. — *Uniforme di marcia.*

3. L'*uniforme di marcia* si compone dei seguenti oggetti:

a) *copricapo*: tarbusc di feltro rosso, come per la grande uniforme;

b) *camiciotto* di tela cachi, coi nastrini delle decorazioni;

c) *pantaloncini corti* di tela cachi; *pantaloni corti* di tela cachi per gli zaptiè a cavallo e per gli sciumbasci degli zaptiè a piedi;

d) *fascia distintivo;*

e) *fasce gambiere;*

f) *sandali;*

g) *soprabito*: mantellina;

h) *armamento*: come per la grande uniforme « sotto le armi ».

§ 3. — *Uniforme ordinaria.*

4. L'*uniforme ordinaria* è identica alla grande uniforme, senza le cordelline, e — per gli zaptiè a cavallo — senza il giubbetto, con il tarbusc in luogo del turbante: sul camiciotto, anzichè le decorazioni, i relativi nastrini.

A diporto, l'armamento è quello stabilito per la grande uniforme « non sotto le armi ».

§ 4. — *Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.*

5. *Armamento.* — Il militare indigeno, qualunque uniforme indossi, è sempre armato con le speciale armamento prescritto.

6. *Bandoliera.* — Si porta a tracolla, come è prescritto per la truppa nazionale, sopra il camiciotto, o sopra il giubbetto (per la grande uniforme degli zaptiè a cavallo).

7. *Giberne.* — Si portano alla cintola, sopra la fascia distintivo.

8. *Turbante* (per la grande uniforme degli zaptiè a cavallo). — Si porta avvolto attorno al capo. Le penne di struzzo (per i graduati) si portano infilate nel turbante.

9. *Fregi e distintivi speciali per tarbusc e per turbante.* — I fregi (per gli zaptiè e gli automobilisti), i numeri e le lettere distintivi (per gli zaptiè, le batterie cammellate, la compagnia cannonieri), si portano sul davanti del tarbusc. Il fregio per gli zaptiè semplici a cavallo si porta sul davanti del turbante. Con la grande uniforme gli zaptiè al di sotto del fregio, applicano la coccarda tricolore.

10. *Distintivi di grado.* — Si portano sul davanti del tarbusc, sopra il fregio (per gli zaptiè e gli automobilisti) o sopra il distintivo speciale (per le batterie cammellate e la compagnia cannonieri); e sulle maniche del camiciotto a metà distanza fra gomito e spalla.

11. *Distintivi di tiratore e di puntatore scelto.* — Si portano sul davanti del tarbusc, alquanto inclinati rispetto alla verticale, sotto il distintivo di grado, e sopra il fregio (per gli zaptiè e gli automobilisti) o sopra il distintivo speciale (per le batterie cammellate e la compagnia cannonieri).

12. *Camiciotto.* — Si porta dentro i pantaloncini o pantaloni corti, completamente abbottonato. Solo nelle marce e nei servizi di fatica, i comandanti di reparto possono autorizzare a sbottonarlo.

Dalle falde, dalle tasche e dalla bottoniera, non debbono sporgere oggetti di sorta.

13. *Giubbetto* (per la grande uniforme degli zaptiè a cavallo). — Si porta sopra il camiciotto, completamente abbottonato.

14. *Decorazioni e nastrini di decorazioni.* — Si portano sul camiciotto o sul giubbetto, nel modo e nell'ordine stabilito per la truppa nazionale.

15. *Distintivi di anzianità.* — Si portano sulle maniche, sotto i distintivi di grado od al loro posto.

16. *Distintivo di promozione per merito di guerra.* — Si porta sulle maniche, sotto i distintivi di grado, al disopra dei distintivi di anzianità.

17. *Distintivi di mitragliere, autoblindomitragliere, trombettiere, tamburino, zappatore; bracciale internazionale.* — Si portano sulle maniche, sotto i distintivi di grado e di anzianità od al loro posto.

18. *Cordelline* (escluse per gli zaptiè a cavallo). — Si portano sul lato destro del petto. La trecciuola si applica sotto la controspallina destra, verso la cucitura della spalla: un capo passa dietro e sotto il braccio destro, e va a fermarsi al secondo bottone del camiciotto; l'altro capo — senza passare sotto il braccio — va a fermarsi al primo bottone.

19. *Fascia distintivo.* — Si avvolge attorno alla vita e sopra i pantaloncini o pantaloni corti.

20. *Fasce gambiere.* — Si portano con tutte le uniformi, quando venga ordinato.

21. *Sandali.* — Si portano con tutte le uniformi, quando venga ordinato.

22. *Mantellina.* — Si indossa con l'uniforme di marcia, quando venga ordinato.

§ 5. — *Descrizione di taluni oggetti di divisa.*

23. *Bandoliera e giberne.* — Del tipo regolamentare nel R. Esercito, di cuoio naturale.

24. *Tarbusc.* — Ha forma conica, altezza dai sedici a diciotto centimetri, diametro superiore cm. 13. E' di feltro rosso, munito di fiocco di lana lungo cm. 15 il cui colore varia secondo l'arma o corpo (V. n. 40).

25. *Turbante* (per la grande uniforme degli zaptiè a cavallo). — Consiste in una striscia di tela bianca, lunga circa 5 m., larga circa 70 cm.

26. *Fregi e distintivi speciali per tarbusc.* — Zaptiè a piedi; fregio granata con fiamma, metallico; numero di matricola in ottone, con coccarda per la grande uniforme.

Zaptiè a cavallo: due sciabole incrociate, in metallo bianco, sormontate dal fregio granata con fiamma, con coccarda per la grande uniforme.

Automobilisti: fregio metallico degli automobilisti.

Batterie cammellate: numero progressivo del reparto, in ottone.

Compagnia cannonieri: lettere CC, in ottone.

27. *Fregi e distintivi speciali per turbante* (per la grande uniforme degli zaptiè a cavallo). — Fregio granata con fiamma per gli zaptiè semplici; penne di struzzo bianche e nere per i muntaz e i bulucbasci; penne di struzzo bianche per gli sciumbasci.

28. *Distintivi di grado.* — Sul tarbusc sono costituiti da stellette metalliche, identiche a quelle prescritte per la truppa nazionale.

Sulle maniche sono costituiti da galloni di tessuto di lana rossa fatti ad angolo, uno sotto l'altro, con la punta rivolta verso la spalla, soppannati di panno nero a triangolo.

Lo sciumbasci porta sul tarbusc 3 stellette disposte a triangolo equilatero, con la base parallela all'orlo inferiore del tarbusc, e sulle maniche tre galloni.

Il bulucbasci: due stellette in linea orizzontale, e due galloni.

Il muntaz: una stelletta ed un gallone.

29. *Distintivi di tiratore e di puntatore scelto.* — Consistono rispettivamente in un fucile ricamato in argento, e un cannoncino ricamato in oro su panno nero.

30. *Camiciotto.* — E' di tela bianca o cachi.

Il camiciotto di tela bianca ha sul davanti la bottoniera scoperta (due bottoni), il colletto rovesciato e fermato da un bottone; due tasche superiori esterne con cannello ed alette sagomate a punta fermate da un bottone; controspalline della stessa stoffa cucite alla spalla e fermate da un bottone verso il collo; maniche lunghe con polsini abbottonati: i bottoni sono di osso.

Il camiciotto di tela cachi ha la stessa foggia di quello bianco, con un solo bottone sul petto i bottoni sono di cuoio.

Il camiciotto bianco per gli zaptiè a piedi ha le seguenti differenze: senza tasche, bottoniera coperta, bavero di tela rossa, diritto, chiuso da un gangherino; per gli zaptiè a cavallo ha le seguenti differenze: bavero di tela rossa, diritto, bottoniera coperta ed esternamente una finta bottoniera di stoffa rossa costituita da quattro bottoni sul petto e due sul bavero.

Il camiciotto cachi per gli zaptiè a piedi porta sul bavero gli alamari di tela rossa (fatta eccezione per gli alievi zaptiè); per gli zaptiè a cavallo ha il bavero di tela rossa, diritto, la bottoniera coperta, ed esternamente una finta bottoniera di stoffa rossa costituita da quattro bottoni sul petto e due sul bavero.

31. *Giubbetto* (per la grande uniforme degli zaptiè a cavallo). — E' di seta bianca, ad un solo petto: bottoniera scoperta (quattro bottoni di metallo bianco, bordatura di galloni in rosso.

32. — *Distintivi di anzianità.* Sono i seguenti:

1 stelletta di	panno	rosso	per chi ha servito	2	anni;
2 stellette	id.	id.	id.	id.	6	id.
3 id.	id.	id.	id.	id.	10	id.
1 stelletta di	tessuto	d'argento	id.	id.	12	id.
2 stellette	id.	id.	id.	id.	14	id.
3 id.	id.	id.	id.	id.	16	id.
1 stelletta di	tessuto	d'oro	id.	id.	20	id.
2 stellette	id.	id.	id.	id.	24	id.
3 id.	id.	id.	id.	id.	28	id.

ed oltre.

Le punte di ciascuna stella sono lunghe 1 cm. e mezzo dal centro.

33. *Distintivi di promozione per merito di guerra.* — Consiste in una corona reale ricamata in oro, delle stesse dimenzioni di quella stabilita per la truppa nazionale.

34. *Distintivi di trombettiere, tamburino, zappatore.* — Identici a quelli prescritti per la truppa nazionale, ricamati in filo rosso per gli ascari, in filo di argento per i graduati su panno nero.

35. *Distintivi di mitragliere e di autoblindomitragliere.* — Identici a quelli prescritti per la truppa nazionale, ricamati in filo rosso per gli ascari, in filo di argento per i graduati - su panno nero.

36. *Bracciale internazionale.* — Identico a quello prescritto per la truppa nazionale.

37. *Cordelline.* — Sono di lana, del colore o dei colori della fascia distintivo (di colore rosso per gli allievi zaptiè e zaptiè semplici a piedi, rosso e bianco per gli zaptiè graduati a piedi), e costituite da una trecciuola, e due cordoncini muniti ciascuno di un puntale in metallo bianco. La trecciuola ha due capi, di cui uno (che passa sotto il braccio) è lungo cm. 73, l'altro cm. 52: i due capi terminano in un occhiello. I cordoncini hanno il diametro di 1 cm., ed assieme ai puntali sono lunghi cm. 25.

38. *Pantaloncini corti.* — Sono di tela bianca o cachi, composti di due gambali che giungo fino a 6 cm. sopra il ginocchio, a taglio ampio.

39. *Pantaloni corti.* — Sono di tela bianca o cachi.

Per gli sciaumbasci degli zaptiè a piedi: di tela bianca o cachi, del tipo prescritto nel R. E. per le armi a cavallo.

Per gli altri graduati e zaptiè semplici a piedi: di tela bianca, di foggia zuava.

Per tutti gli zaptiè a cavallo: di tela bianca, del tipo prescritto nel R. E. per le armi a cavallo; di tela cachi, del tipo come sopra con doppia pistagna rossa della larghezza di 10 mm.

40. *Fascia distintivo.* — E' di lana di vario colore, lunga merti due e trenta, larga cm. 40, sfrangiata alle estremità.

I colori della fascia distintivo e del fiocco del tarbusc, sono i seguenti:

Comando R. Corpo: fascia e fiocco bianco e nero;
1° batt. Benadir: fascia e fiocco cremisi;
2° id. id. id. id. verde;
3° id. id. id. id. scozzese;
4° id. id. id. id. rosso;
5° id. id. id. id. azzurro;
6° id. id. id. id. rosso e azzurro;

Squadriglia autoblindo: fascia e fiocco bianco e azzurro;
Artiglieria: fascia e fiocco giallo;
Deposito: fascia e fiocco giallo e rosso;
Zaptiè: fascia rossa e fiocco azzurro;
Zaptiè a cavallo (solo con la grande uniforme): fascia ossa.

41. *Fasce gambiere.* — Di panno grigio verde, del tipo escritto per la truppa nazionale.
Per i soli zaptiè a cavallo, di panno cachi con l'uniforme marcia, di tela bianca con le altre uniformi.

42. *Sandali.* — Di cuoio naturale, del tipo indigeno.

43. *Mantellina.* — Di panno grigio verde, del tipo preritto per la truppa nazionale, senza stellette.

Capo IV.

TRIPOLITANIA.

1. — Per i militari indigeni dei reparti eritrei misti, la uiforme è quella stabilita per l'Eritrea.
Gli Spahis vestono all'indigena, con i seguenti distintivi: kia, sottotakia, farmula di panno rosso con fregio e filettura di color bianco, fascia distintivo di color rosso, rnus.
I gregari delle bande vestono all'indigeno, ed hanno come stintivo una fascia di tela di vario colore, stabilito di lta in volta.

§ 1. — *Grande uniforme.*

2. — La *grande uniforme* si compone dei seguenti oggetti:

a) *Copricapo*: takia di feltro rosso con fiocco, e sottota- a (marga). Per i sahariani, takia di tela bianca (cabus da) con fiocchetto, e turbante (smala).
Sulla takia i distintivi di grado, di tiratore e puntatore elto, e — per gli zaptiè, la cavalleria, artiglieria, treno, nità — il fregio metallico dell'arma o corpo.

b) *Giubbetto* di tela bianca (*camiciotto* di tela o panno chi per gli zaptiè) e *farmula* di panno con alamari e fregi, decorazioni; *giubba* di tela bianca, con decorazioni - per ahariani.

c) *Camicia* di tela bianca (per i sahariani lunga oltre il ginocchio).

d) *Cravatta* di tela bianca.

e) *Pantaloni corti di tela bianca* (di tela o panno cachi per gli zaptiè); *pantaloni lunghi* di tela bianca per i sahariani.

f) *Fascia distintivo.*

g) *Fasce gambiere* per la fanteria, artiglieria conducenti di cavalleria, sanità, plotone invalidi; *gambali* per gli zaptiè, cavalleria, treno: fuori servizio: è facoltativo l'uso dei gambali per gli sciumbasci delle altre armi (sahariani esclusi).

h) *Calzatura*: sandali di cuoio naturale per la fanteria, artiglieria, conducenti di cavalleria, sanità, plotone invalidi; - balghe o scarpe speciali da meharisti (spedri) per i sahariani; - stivalett di cuoio naturale per gli zaptiè, cavalleria, treno: fuori servizio: è facoltativo l'uso dello stivaletto di cuoio naturale per gli sciumbasci delle altre armi (sahariani esclusi).

i) *Soprabiti*: mantellina cachi per la fanteria, conducenti di cavalleria, artiglieria, sanità, plotone invalidi; - pastrano cachi per gli zaptiè ed il treno; - bornus per i sahariani e la cavalleria.

1. *Armamento.* — Sotto le armi.

Zaptiè: come per la truppa dei CC. RR.

Sciumbasci di fanteria; sciumbasci, bulukbasci e cariche speciali degli squadroni savari: moschetto mod. 91 da cavalleria, pistola mod. 89 con bandoliera, e sciabola mod. 71.

Muntaz e ascari di fanteria: fucile mod. 91 con cartuccera.

Muntaz e ascari degli squadroni savari (cariche speciali escluse): moschetto mod. 91 da cavalleria con cartucciera, e sciabola mod. 71.

Sahariani e Spahis: moschetto mod. 91 da cavalleria con cartuccera.

Muntaz e ascari di artiglieria e del treno: moschetto T. S con cartuccera.

Muntaz e ascari di sanità : daga.

Non sotto le armi: bandoliera e sciabola, o baionetta, o daga - a seconda dell'arma, specialità, e grado.

I militari del plotone invalidi sono di massima disarmati. Se armati, ricevono il fucile mod. 91 con cartuccera ovvero la sciabola mod. 71 e la pistola mod. 89, a seconda che trattisi di ascari e muntaz o di bulucbasci e sciumbasci.

§ 2. — *Uniforme di marcia.*

L'*uniforme di marcia* si compone dei seguenti oggetti:

a) *Copricapo*: come per la grande uniforme.

b) *giubba* di tela cachi (bianca per i sahariani) con i trini delle decorazioni; camiciotto di tela cachi per gli tiè a piedi; camiciotto di tela o panno cachi per gli zaptiè avallo.

c) *Camicia*: come per la grande uniforme.

d) *Cravatta*: come per la grande uniforme.

e) *Pantaloni corti* di tela cachi (compresi gli zaptiè a li); *pantaloni corti* di tela o panno cachi per gli zaptiè a allo; *pantaloni lunghi* di tela bianca per i sahariani.

f) *Fascia distintivo.*

g) *Fasce gambiere o gambali*: come per la grande uni-

h) *Calzatura*: come per la grande uniforme.

i) *Soprabiti*: come per la grande uniforme.

l) *Armamento*: come per la grande uniforme « sotto le ni ».

§ 3. — *Uniforme ordinaria.*

. L'*uniforme ordinaria* è identica a quella di marcia. A diporto l'armamento è quello stabilito per la grande unime « non sotto le armi ».

§ 4. — *Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.*

5. *Armamento.* — Il militare indigeno, qualunque uniforme lossi, è sempre armato con lo speciale armamento preitto per ogni arma, specialità e grado.

3 *Bandoliera.* — Si porta a tracolla, come è prescritto r la truppa nazionale, sopra la farmula o sopra la giubba camiciotto.

7. *Cartuccera.* — Si porta alla cintola, sopra la fascia dintivo; nella grande uniforme, gli spallacci debbono risulre sotto la farmula.

8. *Copricapo.* — La tachia s'indossa sulla sottotakia; nelle marce, e nei servizi di fatica nell'interno degli alloggiamenti, può essere consentito l'uso della sola sottotakia.

Il turbante (per i sahariani) si porta avvolto attorno al capo, sulla takia: nelle marce, o quando opportuno per ragioni di clima o di stagione, può fasciare tutto il capo ed il collo, lasciando liberi solo gli occhi.

9. *Fregi.* — Si portano sul davanti della takia.

10. *Distintivi di grado.* — Si portano sul davanti della takia, sopra il fregio quando esista; e sulle maniche del giubbetto o giubba o camiciotto, a metà distanza fra gomito e spalla.

11. *Distintivi di tiratore e puntatore scelto.* — Si portano sul davanti della takia, alquanto inclinati rispetto alla verticale, sotto il distintivo di grado, e sopra il fregio quando esista.

12. *Giubbetto. giubba. camiciotto.* — Si portano completamente abbottonati: solo nelle marce e nei servizi di fatica, i comandanti di reparto possono autorizzare che la giabba venga sganciata ed aperta fino al secondo bottone.

Il camiciotto si porta dentro i pantaloni.

Dalle falde, dalle tasche, e dalla bottoniera non debbono sporgere oggetto di sorta. Nel giubbetto e nella giubba gli zaptiè adoperano bottoni di metallo bianco.

13. *Farmula.* — Si indossa sul giubbetto o sul camiciotto, con gli alamari abbottonati.

14. *Decorazioni e nastrini di decorazioni.* — Si portano nel modo e nell'ordine prescritto per la truppa nazionale.

15. *Distintivi di anzianità.* — Si portano sulle maniche, sotto i distintivi di grado od al loro posto.

16. *Distintivo di promozione per merito di guerra.* — Si porta sulle maniche, sotto i distintivi di grado, al di sopra dei distintivi di anzianità.

17. *Distintivi di operaio, sellaio, cavallerizzo scelto; bracciale internazionale.* — Si portano sulla manica destra, sotto i distintivi di grado e di anzianità od al loro posto.

18. *Camicia.* — Si porta dentro i pantaloni: la camicia lunga dei sahariani si porta fuori dei pantaloni.

19. *Cravatta.* — Si porta nel modo prescritto per la truppa nel R. Esercito: nelle marce e nell'interno degli alloggiamenti, si può togliere.

20. *Fascia distintivo.* — Con la grande uniforme, si avvolge attorno alla vita, sopra i pantaloni e sotto il giubbetto; i sahariani la portano attorno alla vita ed incrociata sul petto, e sopra la giubba.

Con le uniformi di marcia ed ordinaria, si avvolge attorno alla vita e sopra la giubba: gli zaptiè la portano sopra i pantaloni.

21. *Sandali.* — Si portano sempre affibiati: nelle marce e nei servizi di fatica, i comandanti di reparto possono autorizzare che vengano tolti.

22. *Soprabiti.* — Sono portati con tutte le uniformi nella stagione invernale e quando venga ordinato.

Mantellina: va indossata (o portata a tracolla) nel modo prescritto per la truppa nazionale.

Pastrano: va indossato (o portato sulla sella) nel modo prescritto per la truppa nazionale.

Bornus; si porta agganciato e con i lembi naturalmente pendenti, o rialzati e tenuti fermi dietro al collo dai fiocchetti. Con l'uniforme di marcia i comandanti di reparto possono prescrivere che la cartuccera venga portata sopra il bornus, al quale siano stati rialzati i lembi nel modo anzidetto: così pure che il bornus venga arrotolato e portato sul davanti della sella, attorno alla « ragla ».

§ 5. — *Descrizione di taluni oggetti di divisa.*

23. *Bandoliera e cartuccera.* — Del tipo prescritto per la truppa nazionale.

24. *Copricapo.* — Takia: è una calotta di feltro rosso granato, del tipo comunemente usato dagli indigeni, munito di fiocco di seta bleu lungo circa 25 cm. La takia per i sahariani (cabus beda) è di tela bianca, terminante al centro della calotta con un fiocchetto di cotone (lungo cm. 5) dello stesso colore.

Sottotakia (marga): è una calotta di tela di cotone bianco, del tipo comunemente usato dagli indigeni.

Turbante - per i sahariani (smala): consist ein una striscia di tela bianca, lunga circa 5 m., larga circa 70 cm.

25. *Fregi per takia.* — Sono metallici, di tipo analogo a quelli di prescrizione nel R. Esercito, nelle varie armi e corpi, e precisamente:

zaptiè: fregio dei carabiniere, con coccarda per la grande uniforme;

savari: fregio dei palafrenieri;

batterie: fregio dei reggimenti da montagna con al centro il numero della batteria;

cannonieri: fregio dei reggimenti da campagna con al centro il numero della compagnia;

treno: fregio delle compagnie treno;

sanità: fregio delle compagnie di sanità.

26. *Distintivi di grado.* — Sul tarbusc sono costituiti da stellette metalliche, identiche a quelle prescritte per la truppa nazionale.

Sulle maniche sono costituiti da galloni di tessuto di lana rossa fatti ad angolo, uno sotto l'altro, con la punta rivolta verso la spalla, soppannati di panno nero a triangolo.

L sciumbasci porta sul tarbusc tre stellette disposte a triangolo equilatero, con la base parallela all'orlo inferiore del tarbusc, e sulle maniche tre galloni.

Il bulukbasci: due stellette in linea orizzontale, e due galloni.

Il muntaz: una stelletta, ed un gallone.

Il uakil: sulle maniche una stella di panno rosso a cinque punte, con le punte di mm. 25 dal centro, soppannate di panno turchino a triangolo di foggia e dimensioni analoghe a quello stabilito pre gli altri distintivi di grado.

27. *Distintivi di tiratore e di puntatore scelto.* — Consistono rispettivamente in un fucile ricamato in argento, e in un cannoncino ricamato in oro - su panno nero.

28. *Giubbetto.* — E' di fustagno bianco (o millerighe), ad un solo petto, con due tasche laterali inferiori e bottoniera scoperta (tre bottoni di osso di metallo per gli zaptiè): il busto inferiore deve arrivare alla cintura. Il bavero è diritto e chiuso da un gangherino. Le maniche terminano con una monopola a punta.

29. *Farmula.* — E' di panno di vario colore, con fregio li cordoncino di lana di mm. 1 alle bordure anteriori, e fi- ettature dello stesso cordoncino ai bordi superiori ed alle uciture. E' chiusa anteriormente da due alamari costruiti on cordoncino di lana dello stesso colore di quello usato er i fregi e spesso mm. 8, fissati al lembo sinistro mediante lue bottoni metallici cuciti con l'alamaro alla farmula: nel embo destro, simmetrici a quelli di sinistra, altri bottoni ell'interno dei due lembi. Ha due tasche.

Il colore del panno e del cordincino, e la foggia dei bot- oni sono i seguenti:

eparto od arma	Colore del panno	Colore del cordoncino	Bottoni	*Annotazioni*
	scarlatto	bianco	quelli da Ufficiali	Sulla parte posteriore della farmula una striscia orizzontale larga cm. 8 dei colori della fascia, a striscie trasversali di cui tre alternate
aglione Libico	nero	bianco		
» »	azzurro	rosso		
» »	rosso	nero		
» »	cremisi	nero		
» »	giallo limone	scozzese		
» »	nero	cremisi	quelli di prescrizione per l'arma di fanteria nel R. Esercito	
drone Savari	nero	bianco		
» »	azzurro	»		
» »	cremisi	»		
» »	verde	»		
» »	giallo limone	»		
» »	nero	»		
» »	rosso	»		
ria - Treno	nero	giallo arancio	id. p. artigl.	
	bianco	rosso	id. p. fanteria	

I militari del plotone invalidi conservano la farmula del eparto di provenienza.

30. *Giubba.* — E' di tela cachi, oppure di fustagno bian- o o millerighe per i sahariani; ad un solo petto, con bot- oniera scoperta (5 bottoni di frutto: di metallo bianco per li zaptiè) e controspalline; lunga fino a coprire il cavallo lei pantaloni. Il bavero è diritto, e chiuso da un gangherino. Ha quattro tasche a taglio orizzontale con cannello, chiuse la una aletta con bottoni di frutto. Le maniche terminano on una manopola a punta.

31. *Camiciotto.* — E' di tela cachi per gli zaptiè a piedi, di ela o panno cachi per gli zaptiè a cavallo; ad un solo petto, on bottoniera scoperta (bottoni metallici) e controspalline;

bavero diritto con gli alamari soppannati di panno scarlatto; due tasche superiori laterali, chiuse da un'aletta sagomata a punta: le maniche terminano con una manopola diritta.

32. *Distintivi di anzianità.* — Sono i seguenti:

1 stelletta di	panno	rosso	per chi ha servito	2	anni;
2 stellette	id.	id.	id.	6	id.
3 id.	id.	id.	id.	10	id.
1 stelletta di	tessuto	d'argento	id.	12	id.
2 stellette	id.	id.	id.	14	id.
3 id.	id.	id.	id.	16	id.
1 stelletta di	tessuto	d'oro	id.	20	id.
2 stellette	id.	id.	id.	24	id.
3 id.	id.	id.	id.	28	id.

ed oltre.

Le punte di ciascuna stelletta sono lunghe 1 cm. e mezzo dal centro.

33. *Distintivo di promozione per merito di guerra.* — Consiste in una corona Reale ricamata in oro, delle stesse dimensioni di quella stabilita per la truppa nazionale.

34. *Distintivi di operaio, sellaio, cavallerizzo scelto, ecc.* — Identici a quelli prescritti per la truppa nazionale, ricamati in filo rosso su panno nero.

35. *Camicia.* — E' di tela bianca, del tipo di prescrizione nel R. Esercito. La camicia per i sahariani (surìa) è lunga fino ad arrivare 10 cm. sotto il ginocchio.

36. *Cravatta.* — E' di tela bianca, del tipo regolamentare nel R. Esercito.

37. *Pantaloni corti.* — Per la fanteria, conducenti di cavalleria, artiglieria, sanità plotone invalidi: di tela bianca o cachi, del tipo di prescrizione nel R. Esercito per la truppa da montagna.

Per gli zaptiè, cavalleria, treno: della stessa tela, (ovvero di panno cachi per gli zaptiè a cavallo), del tipo di prescrizione nel R. Esercito per le armi a cavallo.

38. — *Pantaloni lunghi* per i sahariani (surnal). — Sono di tela bianca, del tipo comunemente usato dagli indigeni, senza bottoniera, stretti alla caviglia.

39. *Mutande.* — Di cotone bianco, del tipo regolamentare nel R. Esercito.

40. *Farsetto a maglia.* — Di lana, di lana del tipo regolamentare nel R. Esercito.

41. *Fascia distintivo.* — E' di lana di vario colore, lunga m. 2,30, larga cm. 40, sfrangiata all'estremità.

I colori della fascia distintivo sono i seguenti:

Zaptie: rosso;
1° battaglione libico: nero;
2° id. id. azzurro;
3° id. id. rosso;
4° id. id. cremisi;
5° id. id. scozzese;
6° id. id. nero e cremisi (fondo nero, striscia centrale longitudinale cremisi).

1° squadrone savari: nero;
2° id. id. azzurro;
3° id. id. cremisi;
4° id. id. verde;
5° id. id. giallo limone;
6° id. id. bianco e nero;
7° id. id. bianco e rosso;
Artiglieria - treno: giallo arancio;
Sanità: bianco e rosso (fondo bianco, striscia centrale longitudinale rossa).

I militari del plotone invalidi conservano la fascia del reparto di provenienza.

Per i gruppi sahariani, la fascia distintivo — dei colori sottoindicati — è del tipo analogo a quello degli altri reparti, lunga m. 3,20, con frangia di cordone alle estremità:

1° gruppo: rosso;
2° id. verde;
3° id. nero;
4° id. azzurro.

I colori della fascia distintivo e del fiocco del tarbusc per i battaglioni eritrei misti sono i seguenti:

17° battaglione: bianco e nero;
18° id. bianco e giallo;
19° id. verde e azzurro;
20° id. verde e cremisi;
25° id. nero e cremisi;
26° id. verde e rosso;

42. *Fasce gambiere.* — Di panno cachi, del tipo prescritto per la truppa nazionale.

43. *Gambali.* — Di cuoio naturale, del tipo prescritto nel R. Esercito per la truppa delle armi a cavallo: per gli zaptiè a piedi, del tipo a stecca.

44. *Stivaletti.* — Di cuoio naturale, del tipo prescritto per la truppa nazionale.

45. *Speroni.* — Del tipo prescritto per la truppa nazionale.

46. *Sandali.* — Di cuoio naturale, del tipo indigeno.

47. *Balghe.* — Del tipo indigeno.

48. *Pezze da piedi.* — Di cotone bianco, del tipo regolamentare nel R. Esercito.

49. *Soprabiti.* — Mantellina: di panno cachi, del tipo prescritto per la truppa nazionale, senza stellette.

Pastrano: di panno cachi, del tipo prescritto per la truppa nazionale, senza stellette. Per gli zaptiè, e di foggia sarda con cappuccio foderato di panno scarlatto.

Bornus: di panno turchino, con fregi e filettature di cordoncino di lana rossa del diametro di circa 1 mm., del tipo usato dagli indigeni.

Capo V.

CIRENAICA.

1. Per i militari indigeni dei reparti Eritrei misti, l'uniforme è quella stabilita per l'Eritrea.

Gli spahis vestono all'indigena, con la fascia distintivo di colore nero e bleu a striscie longitudinali per quelli del 1° gruppo, di colore bleu e cremisi a striscie longitudinali per quelli del 2° gruppo.

I gregari delle bande vestono all'indigena, con una fascia distintivo di vario colore.

§ 1. — *Grande uniforme.*

2. La *grande uniforme* si compone dei seguenti oggetti:

a) *copricapo*: takia di feltro rosso con fiocco, e sottotakià.

Per i meharisti, takia di tela bianca con fiocchetto, e turbante di tela bianca.

Sulla takia i distintivi di grado, di tiratore e puntatore scelto, e — per gli zaptiè, la cavalleria, artiglieria, treno, sanità, il fregio metallico dell'arma o corpo. Gli zaptiè con la grande uniforme sottopongono la coccarda tricolore al fregio metallico.

b) *Camiciotto* di tela bianca, e farmula di panno con alamari e fregi, e decorazioni. Per i meharisti camiciotto di tela bianca, con decorazioni. Per gli zaptiè camiciotto di tela o panno cachi.

c) *Cravatta* di tela bianca (per gli zaptiè).

d) *Pantaloni corti* di tela bianca; di tela o panno cachi per gli zaptiè; *pantaloni lunghi* di tela bianca per i meharisti.

e) *Fascia distintivo.*

f) *Fasce gambiere* per la fanteria, artiglieria, conducenti di cavalleria, plotone invalidi; *Gambali* per gli zaptiè e la cavalleria.

g) *Calzatura*: stivaletti di cuoio naturale per tutti, esclusi i meharisti; balghe per i meharisti (sandali per i meharisti eritrei).

h) *Soprabiti*: mantellina cachi per armi a piedi; pastrano cachi per le armi a cavallo; bornus per i meharisti.

i) *Armamento.* Sotto le armi:

Zaptiè: come per la truppa dei CC. RR.

Armi a piedi: fucile mod. 91; per gli sciumbasci moschetto e pistola.

Armi a cavallo: moschetto, pistola e sciabola.

Non sotto le armi: bandoliera e sciabola o baionetta, a secondo dell'arma, specialità e grado.

§ 2. — *Uniforme di marcia.*

3. *L'uniforme di marcia* si compone dei seguenti oggetti:

a) *Copricapo*: come per la grande uniforme. Per i meharisti turbante di tela cachi.

b) *Giubba* di tela cachi, con nastrini delle decorazioni; *camiciotto* di tela cachi per gli zaptiè a piedi e per i meharisti; *camiciotto* di tela o panno cachi per gli zaptiè a cavall.o.

c) *Cravatta* di tela bianca (per gli zaptiè).

d) *Pantaloni corti* di tela cachi (compresi gli zaptiè a piedi; pantaloni cort di tela o panno cachi per gli zaptiè a cavallo; *pantaloni lunghi* di tela cachi per i meharisti.

e) *Fascia distintivo.*

f) *Fasce gambiere o gambali*: come per la grande uniforme.

h) *Calzatura*: come per la grande uniforme.

i) *Soprabiti*: come per la grande uniforme. Per i meharisti *barracano* in luogo del bornus.

l) *Armamento*: come per la grande uniforme « sotto le armi ».

§ 3. — *Uniforme ordinaria.*

4. *L'uniforme ordinaria* è identica a quella di marcia.

A diporto l'armamento è quello stabilito per la grande uniforme « non sotto le armi ».

§ 4. — *Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.*

5 *Armamento.* — Il militare indigeno, qualunque uniforme indossi, è sempre armato con lo speciale armamento prescritto per ogni arma, specialità e grado.

6 *Bandoliera.* — Si porta a tracolla, come è prescritto per la truppa nazionale, sopra la farmula o sopra la giubba o camiciotto.

7. *Giberne.* — Si portano alla cintola, sopra la fascia distintivo; nella grande uniforme gli spallacci devono risultare sotto la farmula.

8. *Copricapo.* — La takia s'indossa sulla sottotakia; nelle marce e nei servizi di fatica nell'interno degli alloggiamenti può essere consentito l'uso della sola sottotakia.

Il turbante (per i meharisti) si porta avvolto attorno al capo: nelle marce, o quando opportuno per ragioni di clima o di stagione, può fasciare tutto il capo ed il collo, lasciando liberi solo gli occhi.

9. *Fregi.* — Si portano sul davanti della takia.

10. *Distintivi di grado.* — Si portano sul davanti della takia, sopra il fregio quando esista; e sulle maniche del camiciotto o della giubba, a metà distanza fra gomito e spalla.

11. *Distintivi di tiratore puntatore scelto.* — Si portano sul davanti della takia, alquanto inclinati rispetto alla verticale, sotto il distintivo di grado, e sopra il fregio quando esista.

12. *Camiciotto, giubba.* — Si portano completamente abbottonati: solo nelle marce e nei servizi di fatica i comandanti di reparto possono autorizzare a sbottonarli fino al secondo bottone.

Dalle falde, dalle tasche, e dalla bottoniera non debbono sporgere oggetti di sorta. Gli zaptiè adoperano i bottoni di metallo bianco.

13. *Farmula.* — Si indossa sul camiciotto bianco, con gli alamari abbottonati.

14. *Decorazioni e nastrini di decorazioni.* — Si portano nel modo e nell'ordine prescritto per la truppa nazionale.

15. *Distintivi di anzianità.* — Si portano sulle maniche, sotto i distintivi di grado od al loro posto.

16. *Distintivo di promozione per merito di guerra.* — Si porta sulle maniche, sotto i distintivi di grado, al di sopra dei distintivi di anzianità.

17. *Distintivi di operaio, sellaio, cavallerizzo scelto; bracciale internazionale.* — Si portano sulla manica destra, sotto i distintivi di grado e di anzianità, od al loro posto.

18. *Cravatta* (per gli zaptiè). — Si porta nel modo prescritto per la truppa del R. Esercito.

19. *Fascia distintivo.* — Con la grande uniforme si avolge attorno alla vita sopra i pantaloni e sotto la farmula; meharisti la portano attorno alla vita ed inscrociata sul etto.

Con le uniformi di marcia ed ordinaria, si avvolge attorno lla vita e sopra la giubba: gli zaptiè e i meharisti la porano sopra i pantaloni.

20. *Fasce gambiere.* — Si portano sopra gli stivaletti e sopra le estremità inferiori dei pantaloni, come è prescritto per la truppa nazionale.

21. *Soprabiti.* — Sono portati con tutte le uniformi nella stagione invernale e quando venga ordinato.

Mantellina: va indossata (o portata a tracolla) nel modo prescritto per la truppa nazionale.

Pastrano: va indossato (o portato sulla sella) nel modo prescritto per la truppa nazionale.

Bornus: si porta agganciato e con i lembi naturalmente pendenti, o rialzati e tenuti fermi dietro al collo dai occhetti.

Barracano: Si porta avvolto alla persona secondo l'uso indigeno.

§ 5. — *Descrizione di taluni oggetti di divisa.*

22. *Bandoliera e giberne.* — Del tipo prescritto per la truppa nel R. Esercito, di cuoio naturale.

23. *Copricapo.* — Takia: è una calotta di feltro rosso granato, del tipo comunemente usato dagli indigeni, munito di fiocco di seta bleu lungo circa 25 cm. La takia per i meharisti è di tela bianca, terminante al centro della calotta con un fiocchetto di cotone (lungo cm. 5) dello stesso colore.

Sottotakia: è una calotta di tela di cotone bianco, del tipo comunemente usato dagli indigeni.

Turbante - per i meharisti: consiste in una striscia di tela bianca o cachi lunga circa 5 m., larga circa 70 cm.

24. *Fregi per takia.* — Sono metallici, di tipo analogo a quelli di prescrizione nel R. Esercito, nelle varie armi e corpi, e precisamente:

zaptiè: fregio dei CC. RR. (con coccarda tricolore con la grande uniforme);

savari: fregio dei palafrenieri;

batterie: fregio dei reggimenti da montagna con al centro il numero della batteria;

cannonieri: fregio dei reggimenti da campagna con al centro il numero della compagnia;

treno: fregio delle compagnie treno;

sanità; fregio delle compagnie di sanità.

25. *Distintivi di grado.* — Sul tarbusc sono costituiti da stellette metalliche, identiche a quelle prescritte per la truppa nazionale.

Sulle maniche sono costituiti da galloni di tessunto di lana rossa fatti ad angolo, uno sotto l'altro, con la punta rivolta verso la spalla, soppannati di panno nero a triangolo.

Lo sciubasci porta sul tarbusc tre stellette disposte a triangolo equilatero, con la base parallela all'orlo inferiore del tarbusc. e sulle maniche tre galloni.

Il bulucbasci: due stellette in linea orizzontale e due galloni.

Il muntaz: una stelletta ed un gallone.

Il uakil: sulle maniche una stella di panno rosso a cinque punte, con le punte di mm. 25 dal centro, soppannate di panno turchino a triangolo di foggia e dimensioni analoghe a quelle stabilite per gli altri distintivi di grado.

26. *Distintivi di tiratore e di puntatore scelto.* — Consistono rispettivamente in un fucile ricamato in argento e in un cannoncino ricamato in oro su panno nero.

27. *Camiciotto.* — E' costruito in tela bianca; per gli zapiè in tela o panno cachi.

Il camiciotto di tela bianca è una specie di camicia, un po' larbata alla vita, con collo diritto, e polsini a tre bottoni; unga fin quasi al ginocchio.

Il camiciotto di tela o panno cachi è ad un solo petto, con ottoniera scoperta (bottoni metallici) e controspalline, baero diritto con gli alamari soppannati di panno scarlatto; ue tasche laterali superiori, chiuse da un'aletta sagomata a unta: le maniche terminano con una manopola diritta.

28. *Farmula.* — E' di panno di vario colore, con fregio di ordoncino di lana di mm. 1 alle bordure anteriori, e filettaura dello stesso cordoncino ai bordi superiori ed alle cuciure. E' chiusa anteriormente da due alamari costruiti con ordoncino di lana dello stesso colore di quello usato per i egi e spesso mm. 8, fissati al lembo sinistro mediante due ottoni metallici cuciti con l'alamaro alla farmula: nel lem- destro, simmetrici a quelli di sinistra, altri bottoni nelnterno dei due lembi. Ha due tasche.

I bottoni sono di metallo bianco.

I colori del panno e del cordoncino sono rispettivamente i seguenti:

Zaptiè: scarlatto e argento;
7° battaglione libico: bleu e rosso;
9° id. id. verde e nero;
Comando cavalleria: nero e bianco;
4° Squadrone savari: celeste e bianco;
5° id. id. cremisi e bianco;
6° id. id. verde e nero;
7° id. id. giallo e bianco;
8° id. id. bleu e nero;
Artiglieria: giallo e nero;
Autogruppo: marrone e nero.

I militari del plotone invalidi conservano la farmula del reparto di provenienza.

29. *Giubba.* — E' costruita in tela cachi, chiusa al collo, a bavero diritto, sprovvista di martingala e con le due tasche inferiori tagliate un poco obbliquamente, Gli zaptiè adoperano i bottoni di metallo bianco.

30. *Distintivi di anzianità.* — Sono i seguenti:

1 stelletta di	panno	rosso	per chi ha servito	2	anni;
2 stellette	id.	id.	id.	6	id.
3 id.	id.	id.	id.	10	id.
1 stelletta di	tessuto	d'argento	id.	12	id.
2 stellette	id.	id.	id.	14	id.
3 id.	id.	id.	id.	16	id.
1 stelletta di	tessuto	d'oro	id.	20	id.
2 stellette	id.	id.	id.	24	id.
3 id.	id.	id.	id.	28	id.
				ed	oltre.

Le punte di ciascuna stelletta sono lunghe 1 cm. e mezzo dal centro.

31. *Distintivo di promozione per merito di guerra.* — Consiste in una Corona Reale ricamata in oro, delle stesse dimensioni di quella stabilita per la truppa nazionale.

32. *Distintivi di operaio, sellaio, cavallerizzo scelto, ecc.* — Identici a quelli prescritti per la truppa nazionale, ricamati in filo rosso su panno nero.

33. *Cravatta.* — E' di tela bianca, del tipo regolamentare el R. Esercito.

34. *Pantaloni corti.* — Di tela bianca o cachi (per gli zaptiè cavalo di tela o panno cachi); del tipo di prescrizione nel . Esercito per le truppe da montagna (per le armi a ca- allo, del tipo di prescrizione nel R. Esercito per le truppe cavallo).

35. *Pantaloni lunghi* per i meharisti. — Di tela bianca o chi del tipo comunemente usato per gli indigeni, senza ottoniera, stretti alla caviglia.

36. *Mutande.* — Di cotone bianco, del tipo regolamentare el R. Esercito.

37. *Farsetto a maglia.* — Di lana, del tipo regolamentare el R. Esercito.

38. *Fascia distintivo.* — E' di lana di vario colore, lunga . 2,30, larga cm. 40, sfrangiata ale estremità.
I colori della fascia distintivo sono i seguenti:

Zaptiè: rosso;
7° battaglione libico: bleu e rosso a striscie verticali;
9° id. id. nero e verde id. id.
Comando cavalleria: bianco e nero id. id.
4° squadrone savari: celeste;
5° id. id. cremisi;
6° id. id. verde;
7° id. id. nero e giallo a striscie verticali;
8° id. id. nero e bleu id. id.
Artiglieria: giallo canarino;
Autogruppo: marrone;
Treno: marrone;
Deposito: verde e rosso a striscie verticali;
1° squadrone meharisti: nero e rosso a scacchiera;
2° id. id. nero e arancione id.
3° id. id. nero e verde id.
4° id. id. nero e bianco id.

I colori della fascia distintivo e del fiocco del tarbusc per i battaglioni eritrei misti sono i seguenti:

13°	battaglione:	giallo e rosso	a striscie	verticali;
14°	id.	giallo e bleu	id.	id.
15°	id.	arancione		
16°	id.	bianco e verde	id.	id.
21°	id.	nero e verde	id.	id.
22°	id.	giallo e verde	id.	id.
23°	id.	giallo e bianco	id.	id.
24°	id.	verde e violetto	id.	id.

39. *Fascie gambiere.* — Di panno cachi, del tipo prescritto per la truppa nazionale.

40. *Gambali.* — Di cuoio naturale, del tipo prescritto nel R. Esercito per la truppa delle armi a cavallo: per gli zaptiè a piedi del tipo a stecca.

41. *Stivaletti.* — Di cuoio naturale, del tipo prescritto per la truppa nazionale.

42. *Speroni.* — Del tipo prescritto per la truppa nazionale.

43. *Balghe.* — Del tipo indigeno.

44. *Pezze da piedi.* — Di cotone bianco, del tipo regolamentare nel R. Esercito.

45. *Soprabiti.* — Mantellina: di panno cachi, del tipo prescritto per la truppa nazionale, senza stellette.

Pastrano: di panno cachi, del tipo prescritto per la truppa nazionale senza stellette. Per gli zaptiè, è di foggia sarda con cappuccio foderato di panno scarlatto.

Bornus: di panno turchino, con fregi e filettature di cordoncino di lana rossa del diametro di circa 1 mm., del tipo usato dagli indigeni.

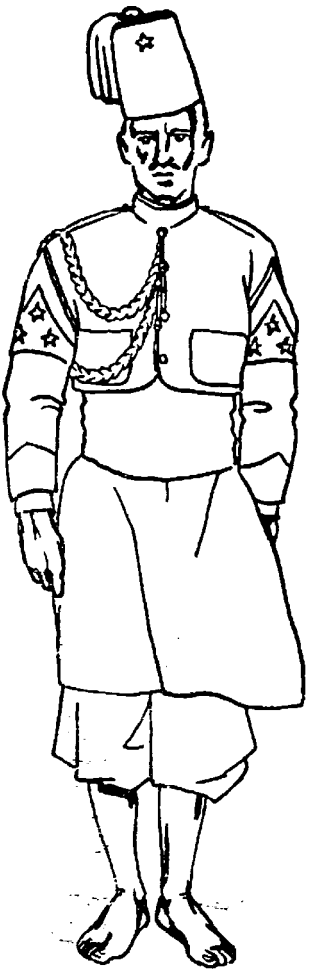
Barracano: Larga striscia di tessuto di lana (di color bianco naturale o grigio, o avana chiaro), lunga m. 4,50, larga m. 1,30, con frangia.

Il Ministro: FEDERZONI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

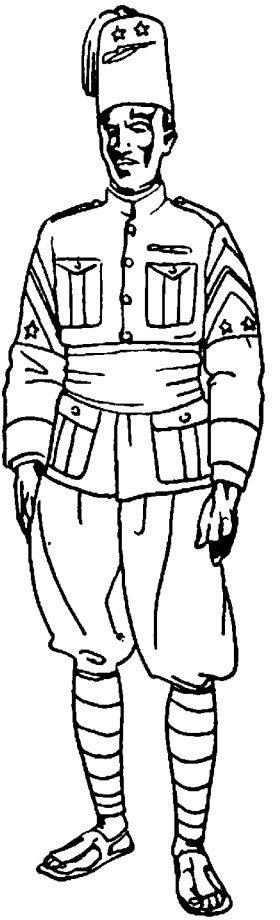
ERITREA

Grande uniforme



ERITREA

Uniforme di marcia



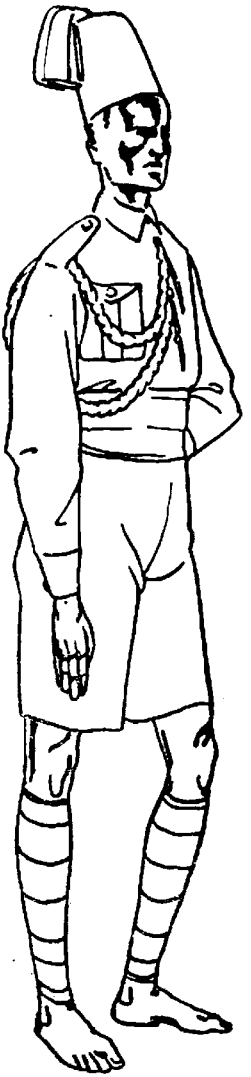
ERITREA

Uniforme ordinaria



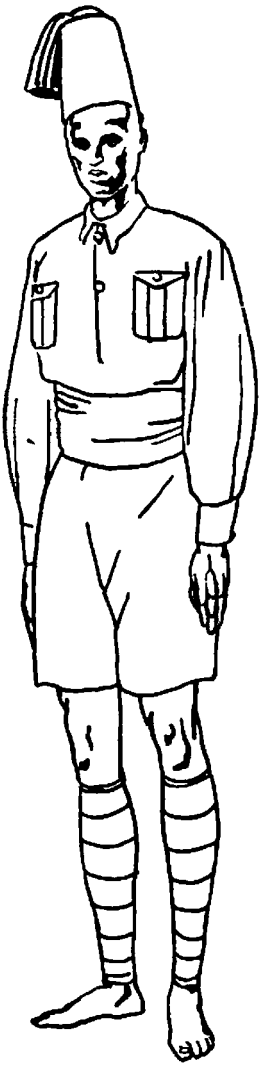
SOMALIA

Grande uniforme



SOMALIA

Uniforme di marcia



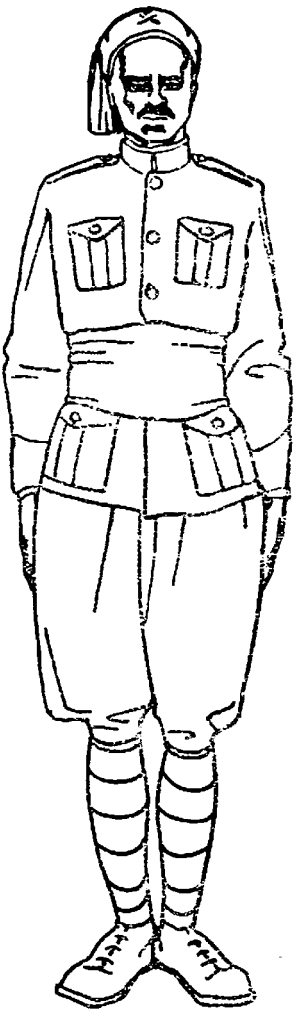
TRIPOLITANIA

Grande uniforme



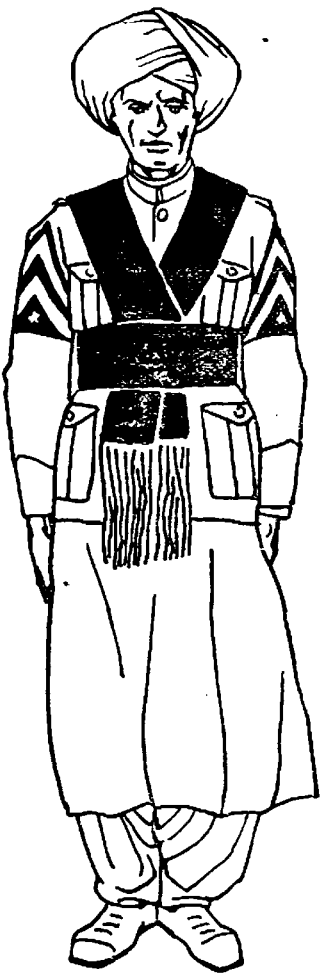
TRIPOLITANIA

Uniforme di marcia



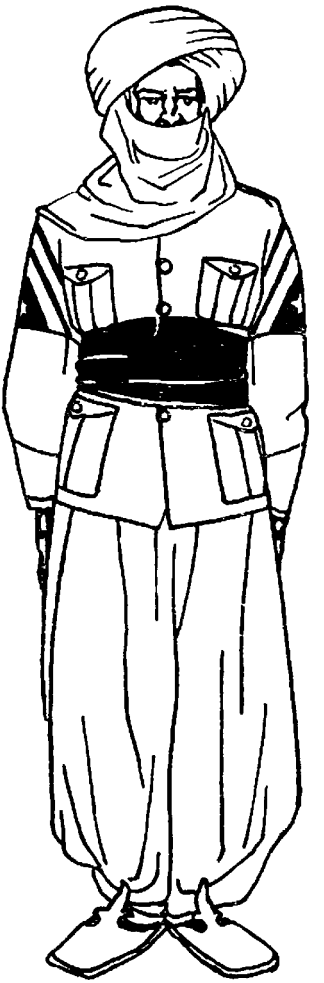
TRIPOLITANIA

Grande uniforme sahariani



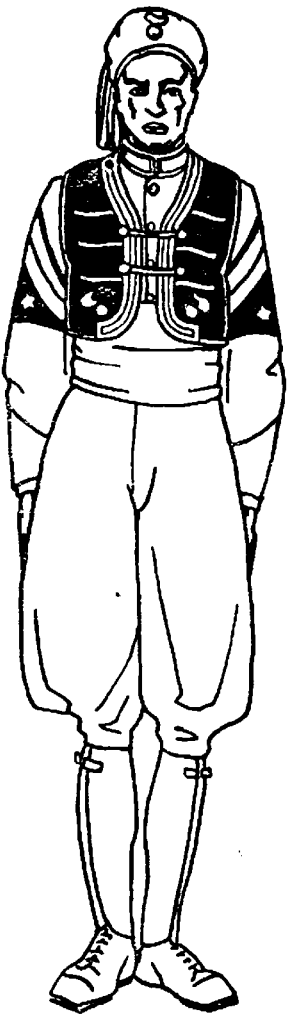
TRIPOLITANIA

Uniforme di marcia sahariani



LIBIA

Grande uniforme « Zaptiè »



LIBIA

Piccola uniforme « Zaptiè



N. 566. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

1. — Il primo corso per gli ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche di cui alle circolari 171 e 245 *giornale militare* c. a. sarà svolto dal 1° ottobre 1928 al 31 gennaio 1929.

2. — Il corso comprenderà due periodi dei quali il primo (addestramento teorico) della durata di circa un mese, si svolgerà in Roma presso il gruppo aerostieri e il secondo (addestramento pratico), presso un campo scuola aerostatica del gruppo stesso.

3. — Potranno chiedere l'ammissione al corso, ufficiali inferiori di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e carri armati, purchè al 1° gennaio 1928 non abbiano superato 35 anni di età e se capitani abbiano un'anzianità non anteriore alle sottoindicate:

Fanteria - 14 maggio 1917;
Cavalleria - 18 settembre 1917;
Artiglieria - 29 luglio 1917.

4. — Il numero massimo di ufficiali d'ammettere al corso è di 20.

5. — Le domande di ammissione (in carta da bollo di L. 3) dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 10 settembre p. v. con i seguenti allegati:

certificato d'idoneità al servizio aerostatico, rilasciato dai competenti Ospedali territoriali;

breve rapporto delle autorità compilatrici delle note caratteristiche, dal quale risulti, con giudizio esplicito, se per cultura professionale, carattere, condotta, ecc. l'ufficiale dà affidamento di seguire il corso con profitto.

Le autorità gerarchiche, nell'inoltrare le domande, esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

6. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando del ruppo aerostieri in Roma la mattina del 1° ottobre p. v.

7. — Il comando del gruppo aerostieri proporrà a questo linistero (Direzione generale personale ufficiali) il ritorno i corpi di provenienza degli ufficiali allievi che durante lo volgimento del corso dimostreranno di non possedere le atitudini per lo speciale servizio.

8. — Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti, la parte del comando del gruppo aerostieri, ad appositi sperimenti teorico-pratici: quelli riconosciuti idonei alla arica di osservatore dal pallone frenato riceveranno il precritto brevetto rilasciato dall'Ispettorato del genio per degazione di questo Ministero. Sui loro libretti personali arà inoltre apposta l'annotazione di « Ha frequentato il rimo corso aerostatico ed è abilitato al servizio di osseratore dal pallone frenato brevetto n. . . . in data . . . . . ilasciato dall'Ispettorato dell'arma del genio ».

9. — Durante l'intero corso gli ufficiali allievi continueanno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai uali riceveranno gli assegni ordinari e le indennità, comrese le indennità aerostatiche previste dalla circolare 460 el *giornale militare* 1925, art. 4, in base alle comunicazioni he al riguardo farà il comando del gruppo aerostieri ai orpi interessati.

10. — Gli ufficiali ammessi al corso non dovranno farsi seuire dai rispettivi attendenti. Quelli aventi diritto alle raioni foraggio conserveranno il diritto alle razioni stesse, na dovranno lasciare i cavalli presso i corpi cui gli ufficiali tessi appartengono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 567. — MATRICOLA. — **Inscrizione del distretto di leva sui modelli 53.** — (Direzione generale personali ufficiali - Divisione matricola e libretti personali). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

Allo scopo di far risultare dallo stato di servizio Mod. 53 di un ufficiale il Distretto cui l'ufficiale stesso appartiene per fatto di leva (ciò che talora non risulta, come, ad esempio, quando il servizio sia stato iniziato con l'arruolamento volontario), si prescrive, in aggiunta alle disposizioni contenute nel paragrafo 20 del Regolamento per le matricole del R. Esercito, quanto appresso:

All'atto della compilazione dei due originali dello stato di servizio modello 53, gli enti interessati annoteranno al quadro (1) — dopo l'indicazione della provincia di nascita e prima di quella riguardante il giuramento — i seguenti dati:

« Inscritto nelle liste di leva del Comune di . . . . . Distretto militare di . . . . . ».

Nella prossima ristampa dei Mod. 53 sarà apportata ai nuovi modelli l'aggiunta sopra indicata, che, intanto, sarà invece inscritta a mano su quelli già in distribuzione, quando siano posti in uso.

Per quanto riguarda, poi, gli stati di servizio già compilati, man mano che venga a risultare, in sede di revisione, di aggiornamento, di parifica, ecc., che essi manchino dell'indicazione del distretto di leva, l'ente interessato provvederà, senz'altro, alla inscrizione di tali dati ed a comunicare a questo Ministero, per mezzo del Mod. 54, la relativa variazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 568. — MATRICOLA. — **Variazione da inserire sulla parte prima del libretto personale.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

Per gli ufficiali comandati a far parte delle commissioni per gli esperimenti all'avanzamento a scelta e ad anzianità, dovrà essere inscritto, d'ora in poi, nel quadro — Incarichi speciali disimpegnati — la relativa variazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 569. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione Generale artiglieria d automobilismo). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

Sono stati pubblicati i seguenti grafici del calcolatore per l tiro mod. 1925:

per il cann. da 75-27 shrapnel e granata torpedine i=1000 V=288, 5 1° arco;

per il cann. da 75-27 shrapnel e granata torpedine i=1000 V=288, 5 2° arco;

per il cann. da 75-27 shrapnel e granata torpedine i=1000 V=460, 1° arco;

per il cann. da 75-27 sharpnel e granata torpedine i=1000 V= 460, 2° arco;

he — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — saranno distribuiti come di seguito viene indicato:

Ispettorato dell'artiglieria, copie n. 5 di ogni grafico;

Direzione superiore del servizio tecnico artiglieria, copie n. 2 di ogni grafico.

Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole, copie n. 1 di ogni grafico.

Scuola di guerra, copie n. 1 di ogni grafico.

Scuola di applicazione di artiglieria e genio, copie n. 25 di ogni grafico.

Accademia militare di fanteria e cavalleria, copie n. 10 di ogni grafico.

Accademia militare di artiglieria e genio, copie n. 25 di ogni grafico.

Scuola centrale di artiglieria, copie n. 8 di ogni grafico.

Scuola di tiro di artiglieria, copie n. 50 di ogni grafico.

Scuole di reclutamento di allievi ufficiali di complemento, copie n. 5 di ogni grafico.

Scuole allievi sottufficiali, copie n. 5 di ogni grafico.

Comandi di reggimenti di artiglieria da campo ed a cavallo, copie n. 1 di ogni grafico.

Comandi di gruppo da 75-27, copie n. 1 di ogni grafico.

Comandi di batteria da 75-27, copie n. 1di ogni grafico.

Centri di esperienze di artiglieria, copie n. 1 di ogni graafico.

Ufficio tavole di tiro, copie n. 1 di ogni grafico.

Direzione della rivista di artiglieria e genio, copie n. 1 di ogni grafico.

Il grafico relativo alla velocità V=460, 1° arco (che porta l'indicazione anno 1928) che con la presente circolare si pone in distribuzione, sostituisce ed abroga il grafico analogo già in distribuzione presso i reparti, i quali pertanto provvederanno a versarlo al Laboratorio di precisione del Regio Esercito.

In attesa che i grafici siano allestiti in numero sufficiente per effetuarne la distribuzione di cui sopra, l'ufficio pubblicazioni limiterà pel momento la distribuzione alle sole batterie.

Il prezzo di ogni esemplare per ciascuna delle suddette pubblicazioni è di L. 4.00. Le pubblicazioni di cui trattasi però non verranno poste in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 570. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Nono corso per artificieri di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

Dal 1° ottobre al 22 dicembre p. v., avrà luogo presso la direzione del 1° centro artiglieria di Nettuno, e colle modalità stabilite dalle circolari n. 46 *giornale militare* 1922, e n. 106 del *giornale militare* 1927, il 9° corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

1° tutti i sottufficiali dell'arma di artiglieria, addetti ai depositi munizioni ed esplosivi che, comunque, non abbiano frequentato alcun corso di istruzione sugli esplosivi;

2° per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa; un sergente maggiore o sergente, 1 caporal maggiore, 2 caporali, 20 soldati (1 sergente o caporal maggiore, 1 caporale, 4 soldati per il gruppo da costa della Sardegna);

3° per ogni reggimento artiglieria pesante campale: 1 caporal maggiore o caporale, 4 soldati;

4° per ogni reggimento di artiglieria da campagna o per reggimento di artiglieria a cavallo: un caporal maggiore caporale;

5° per ogni reggimento di artiglieria da montagna: due ldati;

6° per ogni centvo controaerei: un sergente maggiore o rgente, 1 caporale, 4 soldati.

Qualora i corpi non dispongano di graduati di truppa nel mero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti r raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Tutti reggimenti o centri che sono attualmente sprovvisti i sottufficiali artificieri dovranno inviare al corso medesio, in più del personale sopra elencato, un maresciallo o rgente maggiore di carriera. Inoltre il 16° reggimento arglieria da camgna invierà, oltre il personale suddetto ,un rgente maggiore o sergente.

Il personale comandato al 9° corso artificieri dovrà giunre a Nettuno:

a) il 22 settembre quello dei reggimenti pesanti da co- a e del gruppo da costa della Sardegna;

b) il 25 settembre quello dei reggimenti da campagna;

c) il 28 settembre quello dei centri controaerei e dei ggimenti pesanti campali, passando aggregato alla 1ª comagnia esperienze, e dovrà essere provvisto di corredo al mpleto ed in perfette condizioni (specie di calzatura) e nza armi.

Restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° ella circolare 46 del *giornale militare* 1922, essendo assolumente necessario che il personale comandato a frequentae il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel coma sopra indicato,sul quale in particolare modo si richiama attenzione dei comandanti di corpo in armonia alle prescrioni di cui sopra ed allo scopo di evitare il ripetersi degli nconvenienti verificatisi gli scorsi anni, si raccomanda di nviare a Nettuno militari che siano soggetti a *ferma norale,* di sana costituzione fisica, non analfabeti, e, sopra-

tutto, di morale e di condotta politica assolutamente ineccepibile. A tale scopo dovranno essere richieste subito dai corpi le necessarie informazioni ai reali carabinieri, e, non appena giunte, dovranno essere comunicate alla direzione del 1° centro esperienze di Nettuno.

Per permettere di predisporre in tempo gli alloggi necessari, si prega di comunicare al più presto alla detta Direzione del 1° centro esperienze il numero dei sottufficiali che frequenteranno il corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 571. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Sostituzione di due componenti l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione delle precedenti circolari 16 e 82 del *giornale militare* c. a. si determina che il maggiore commissario del R. Esercito RIGATUSO cav. Mauro e il maggiore commissario della R. Marina CORAUCCI cav. Armando cessino di far parte dell'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze armate dello Stato, e che siano rispettivamente sostituiti dal maggiore commissario del R. Esercito DE ROSA cav. Nicola e dal capitano commissario della R. Marina COMPARETTI sig. Egidio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 572 — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1907.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

Con riferimento al n. 28, 1° comma della circolare 521 del c. a., il Ministero determina che le disposizioni contenute nella circolare 499 del *giornale militare* 1927, relativa agli oggetti di corredo che dovevano essere lasciati ai congedandi della classe 1906, siano integralmente estese al congedamento dei militari di truppa della classe 1907 ordinato con la circolare in principio citata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

. 573. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi di ezionamento dei subalterni di artiglieria e genio della specialità o. — (Direzione generale personale ufficiali). – 23 agosto 1928 – no VI.

Con riserva di emanare le conseguenti disposizioni legi. tive, questo Ministero determina di ammettere al corso perfezionamento per ufficiali inferiori di artiglieria ed a ello di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del nio, corsi che avranno inizio il 1° ottobre p. v. presso la gia Accademia d'artiglieria e genio, i subalterni della ecialità treno delle armi di artiglieria e genio che intenssero di far passaggio nel ruolo combattente della propria na, purchè risultino in possesso del normale titolo di dio (licenza liceale o d'istituto tecnico o titolo equipolte).

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Direzione nerale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª) corredate del titolo di studio e di un rapporto informativo delle autorità territoriali, non oltre il 10 settem- 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 agosto 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Alessandria..	La denominazione del comune di Frassinello Monferrato è modificata in quella di « Frasisnello-Olivola ».	n. 1722 7 giugno 1928	178
Bergamo....	I comuni di Fondra e di Trabuchello sono riuniti in unico comune denominato « Isola di Fondra » con capoluogo a Trabuchello.	n. 1713 28 giugno 1928	177
	I comuni di Brembate di Sotto e di Grignano sono riuniti in unico comune denominato « Brembate » con capoluogo a Brembate di Sotto.	n. 1714 28 giugno 1928	177
Brescia.....	I comuni di Goglione Sopra e Goglione Sotto sono riuniti in unico comune denominato « Prevalle ».	n. 1711 28 giugno 1928	177
	Il comune di Milzano è aggregato a quello di Pralboino.	n. 1712 28 giugno 1928	177
	Il comune di Paitone è aggregato a quello di Nuvolento.	n. 1719 28 giugno 1928	178
Como	I comuni di Capiate, Consonno e Olginate sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Olginate ».	n. 1715 28 giugno 1928	177
	I comuni di Ferledo e Varenna sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Varenna ».	n. 1716 28 giugno 1928	177
Gorizia.....	I comuni di Battaglia della Bainsizza, Gargaro e Santo Spirito della Bainsizza sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Gargaro ».	n. 1684 28 giugno 1928	178

cia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
.....	I comuni di Ceconico, Dole, Idria di Sotto, Ledine e Voschia sono aggregati al comune di Idria.	n. 1795 3 luglio 1928	185
	I comuni di Boriano, Comeno, Dol Grande, Gabrovizza, Goriano, Liscovizza della Madonna e Scherbina sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Comeno.	n. 1796 5 luglio 1928	185
	I comuni di Brestovizza in Valle, Opacchiasella e Sella delle Trincee sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Opacchiasella ».	n. 1757 5 luglio 1928	185
.....	Le zone di territorio dei comuni di Alezio, Sannicola, Neviano e Parabita, indicate nella pianta planimetrica vistata in data 24 aprile 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Lecce sono aggregate al comune di Tuglie. La parte della frazione San Simone, ora appartenente al comune di Alezio e delimitata nella pianta anzidetta, è aggregata a quello di Sannicola.	n. 1793 28 giugno 1928	185
.....	Il comune di Nova è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Nova Milanese ».	n. 1681 28 giugno 1928	178
.....	Il comune di Pietrarubbia è aggregato a quello di Macerata Feltria.	n. 1717 28 giugno 1928	177
	I comuni di Talamello e Maiolo, nonchè la frazione di Biano del comune di Sant'Agata Feltria, sono aggregati al comune di Mercatino Marecchia. I confini dei comuni di Mercatino Marecchia e Sant'Agata Feltria sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata il 10 maggio 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Pesaro.	n. 1703 28 giugno 1928	178

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
arese.....	I comuni di Muceno e di Musadino sono aggregati a quello di Porto Valtravaglia.	n. 1718 28 giugno 1928	178
	I comuni di Arbizzo, Cadegliano e Viconago sono riuniti in unico comune denominato « Cadegliano-Viconago » con capoluogo a Cadegliano.	n. 1721 21 giugno 1928	178
rento....	Il comune di Valdagno è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Valdagno di Trento ».	n. 1720 28 giugno 1928	178
enezia.....	Il comune di Cona è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte.	n. 1731 21 giugno 1928	177
icenza.....	Il comune di Novale è aggregato a quello di Valdagno.	n. 1794 28 giugno 1928	185

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto è stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

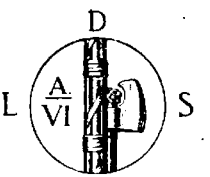
Dispensa 31, anno 1928, circolare 481:

A pagina 1512 depennare il capitano PETITTI Vincenzo.

A pagina 1511 depennare il capitano BATTISTA Giuseppe.

Dispensa 38, anno 1928, circolare 549:

A pagina 1882, invece di: fino al 6 giugno 1928, leggasi: fino al 6 giugno 1918.



PREZZO L. 2,10

(4640) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

IORNALE MILITARE UFFICIALE

SPENSA 40ª — 1928 - ANNO VI — 28 AGOSTO

)onamento annuo . . . . . L. 30. —
ıi numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

. 574 - 21 agosto 1928 - Anno VI — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare . . *Pag.* 1971

Circolare N. 574. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio mobilitazione). — 21 agosto 1928 - Anno VI.

La nuova circoscrizione militare territoriale (circolare 3 *giornale militare* c. a.) — basata su quella amministrativa, nella quale non è più fatto cenno ai circondari e ai mandamenti amministrativi — impone, ogni qualvolta necessiti di distinguere o di delimitare la giurisdizione di ciascun distretto militare, di procedere all'elecazione di tutti i comuni compresi nel territorio di ogni singolo distretto (R. decreto 2381 del 17 novembre 1927 - Anno VI).

Allo scopo di evitare che, per studi od operazioni di carattere continuativo, od occasionale (dove occorra citare determinate aliquote di distretto) si sia costretti ad elencare tutti i comuni facenti parte delle aliquote stesse, il che non contribuirebbe a conferire ai lavori la celerità, la snellezza l'esattezza desiderate, questo Ministero è venuto nella determinazione di ripartire il territorio di ciascun distretto in un numero vario di *zone militari*, ciascuna delle quali è stata

studiata e delimitata in relazione alle esigenze delle più importanti operazioni da compiere per parte sia dei distretti, sia delle autorità territoriali e centrali.

Le predette zone, quali vengono specificate qui di seguito, si riferiscono alla situazione dei comuni aggiornata alla data del 1° agosto 1928 (comprese cioè le notificazioni contenute nella dispensa 36 *giornale militare* 1928); gli enti tutti interessati provvederanno a mantenerle al corrente, tenendo conto delle successive periodiche varianti nelle circoscrizioni dei comuni che quindicinalmente verranno indicate nelle apposite notificazioni del *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TABELLA DELLA RIPARTIZIONE

ıe militari del territorio di ciascun distretto militare

tto re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
	Corpo d'armata di TORINO.	
	Torino 1	Torino.
	Torino 2	Caselette - Druent - Pianezza - S. Gillio Torinese - Val della Torre - Venaria Reale - Barbania - Borgaro Torinese - Caselle Torinese - Ciriè - Corio - Fiano - Leyni - Nole - Robassomero - Rocca Canavese - S. Francesco al Campo - S. Maurizio Canz.
	Torino 3	Alpignano - Collegno - Grugliasco - Rivalta di Torino - Rivoli - Rosta - Villarbasse.
	Torino 4	Beinasco - Bruino - Candiolo - Orbassano - Piossasco.
	Torino 5	Carignano - Carmagnola - Piobesi Torinese - Poirino - Pralormo - Villastellone - Vinovo - Isolabella.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TORINO	Torino 6	Arignano - Campiano - Chieri - Pecetto Torinese - Riva presso Chieri - Santena - La Loggia - Moncalieri - Nichelino - Revigliasco Torinese - Trofarello.
	Torino 7	Brusasco Cavagnolo - Casalborgone - Castagneto Po - Cinzano - Lauriano - Gassino - Rivalba - S. Mauro Torinese - S. Sebastiano da Po - Sciolze - Verrua Savoia - Andezeno - Baldissero Torinese - Marentino - Montaldo Torinese - Pavarolo - Pino Torinese - Moriondo Torinese.
	Torino 8	Brandizzo - Chivasso - Foglizzo - Montanaro - Rondissone - Settimo Torinese Torazza Piemonte - Verolengo - Ala di Stura - Balangero - Balme - Cafasse Cantoira - Ceres - Chialamberto - Coassolo - Germagnano - Groscavallo - Lanzo Torinese - Lemie - Mathi - Mezzenile - Monastero di Lanzo - Traves - Usseglio - Viù - Bosconero - Favria Oglianico - Feletto - Forno Canavese - Levone - Lombardore - Rivara - Rivarolo Canavese - S. Benigno Canavese - Volpiano.

·ctto tare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
OLO	Pinerolo 1	Pinerolo - Abbadia Alpina - Airasca - Angrogna - Bobbio Pellice - Bricherasio - Buriasco - Castagnole Piemontese - Cercenasco - Garzigliana - Luserna S. Giovanni - Macello - None - Osasco - Pancalieri - Piscina - Porte - San Germano Ghisone - S. Pietro Val Lemina - S. Secondo di Pinerolo - Scalenghe - Torre Pellice - Vigone - Villar Pellice - Volvera - Bibiana - Campiglione - Cavour - Villafranca Piemontese - Massello - Perrero - Praly.
	Pinerolo 2	Cumiana - Fenestrelle - Frossasco - Perosa Argentina - Pinasca - Pragelato - Roure - Villar Perosa - Bousson - Cesana Torinese - Champlas du Col - Clavières - Fenils - Mollieres - Sauze di Cesana - Solomiac - Thures - Vayes.
	Pinerolo 3	Bardonecchia - Chiomonte - Désertes - Exilles - Giaglione - Gravere - Mattie - Meana di Susa - Oulx - Salbertrand - S. Giorgio - S. Antonino di Susa - Villarfocchiardo - Avigliana - Buttigliera Alta - Chiusa di S. Michele - Coazze - Giaveno - Reano - S. Ambrogio di Torino - Trana.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PINEROLO	Pinerolo 4	Susa - Borgone Susa - Bruzolo - Bussoleno - Chianoc - Chiavrie - Condove - Ferrera Cenisio - Foresto di Susa - Frassinere - Mocchie - Mompantero - Novalesa - S. Didero - Venaus - Almese - Rubiana.
NOVARA	Novara 1	Novara - Bellinzago Novarese - Borgolavezzaro - Caltignaga - Cameri - Cerano - Galliate - Marano Ticino - Mezzomerico - Momo - Romentino - Sozzago - Terdobbiate - Tornaco - Trecate - Vaprio d'Agona - Oleggio - Arona - Dormeletto - Invorio - Meina - Paruzzaro - Sovazza.
	Novara 2	Barengo - Biandrade - Briona - Carpignano Sesia - Casalbeltrame - Casaleggio - Casalino - Castellazzo - Garbagna Novarese - Ghemme - Granozzo con Monticello - Landiona - Mandello Vitta - Nibbiola - Recetto - Romagnano Sesia - S. Pietro Mosezzo - Sizzano - Vespolate - Vicolungo - Vinzaglio - San Nazzaro Sesia - Casalvolone - Agrate

to e	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
RA	*Segue:* Novara 2	Conturbia - Gozzano - Boca - Bogogno - Borgomanero - Briga - Castelletto Ticino - Cavaglio d'Agogna - Cavallirio - Comignago - Cressa - Cureggio - Divignano - Fara Novarese - Fontaneto d'Agogna - Gargallo - Gattico - Maggiora - Pombia - Prato Sesia - Suno - Varallo Pombia - Veruno - Soriso - Grignasco - Borgoticino.
	Novara 3	Ameno - Armeno - Madonna del Sasso - Cesara - Coiromonte - Isola S. Giulio - Pettenasco - Casale Corte Cerro - Gravellona Toce - Omegna - Quarna - Miasino - Orta Novarese - Valstrona - Domodossola - Agaro - Antronaschieranco - Baceno - Bannio - Bognanco - Beura - Calasca - Cardezza - Castiglione d'Ossola - Crodo - Druogno - Formazza - Macugnaga - Malesco - Masera - Montecrestese - Mozzio - Montescheno - Piedimulera - Premia - Re - Salecchio - S. Maria Maggiore - Trasquera - Trontano - Vanzone con S. Carlo - Varzo - Viceno - Villa d'Ossola - Ceppo Morelli - Cravegna - Crevola d'Ossola - Castelli Cusiani.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: NOVARA	Novara 4	Brovello - Carpugnino - Gignese - Graglia Piana - Massino - Nebbiuno - Pisano - Stresa - Stropino - Lesa Belgirate - Pallanza - Baveno - Bieno - Cossogno - Mergozzo - Miazzina - Ornavasso - Premosello - Rovegro - Santino - Unchio - Vogogna - Arizzano Sup. - Aurano - Cambiasca - Cannero - Cannobbio - Caprezzo - Cargiago - Cavaglio Spoccia - Falmenta - Ghiffa - Gurro - Intra - Intragna - Oggebbio - Premeno - Trarego - Viggiona - Cursolo Orasso - Pieve Vergonte.
IVREA	Ivrea 1	Ivrea - Albiano d'Ivrea - Alice Superiore - Andrate - Azeglio - Bajo Dora Banchette - Boilengo - Borgofranco d'Ivrea - Brosso - Burolo - Caravino - Carema - Ciconio - Castellamonte - Cesnola - Chiaverano - Colleretto Parella - Drusacco - Fiorano Canavese - Gauna - Issiglio - Lessolo - Locana - Loranzè - Lugnacco - Neugliano - Montalto Dora - Montestrutto - Novareglia - Palazzo Canavese - Parella - Pavone Ca-

etto are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
EA	*Segue :* Ivrea 1	navese - Pecco - Piverone - Pont Canavese - Quagliuzzo - Quassolo - Quincinetto - Rueglio - Salerano Canavese - Samone - S. Giorgio Canavese - Settimo Vittone - Strambinello - Tavagnasco - Trausella - Traversella - Valchiusella - Vistrorio - Agliè - Bairo - Lusigliè - Ozegna - S. Giusto Canavese - Nomaglio - Alpette - Baldissero Canavese - Borgiallo - Campiglia Soana - Campo Canavese - Canischio - Ceresole Reale - Chiesanova - Cintano - Colleretto Castelnuovo - Cuorgnè - Frassineto - Ingria - Muriaglio - Moasca - Pertusio - Prascorsano - Pratiglione - Priacco - Ribordone - Ronco Canavese - Salassa - Sale Castelnuovo - Salto - S. Colombano Belmonte - S. Ponzo Canavese - Sparone - Torre di Bairo - Valperga - Valprato - Vidracco Villa Castelnuovo - Barone - Borgomasino - Caluso - Candìa Canavese - Cossano Canavese - Cuceglio - Maglione - Mazzè - Montalenghe - Masino - Orio Canavese - S. Martino Canavese - Settimo Rottaro - Strambino Romano - Vestignè - Vico Canavese - Vische.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: IVREA	Ivrea 2	Aosta - Allein - Antey Saint Andrè - Arvier - Bionaz - Brissogne - Chambave - Chamois - Cogne - Courmayeur - Doues - Chatillon - Etroubles - Fenis - La Magdeleine - La Salle - La Thuile - Morgex - Nus - Ollomont - Oyace - Pré S. Dider - Quart - Rhemes - S. Marcel - S. Oyen - S. Rhèmy - S. Vincent - Torgnon - Villeneuve - Valgrisanche Valpelline - Valsavaranche - Valtournanche - Ayas - Bard - Brusson - Challant - Champorcher - Donnaz - Fontainemore - Gressoney - Issine - Issogne - Lilianes - Montjovet - Perlos - Pont Bozet - Pont S. Martin - Verrés.
VERCELLI	Vercelli 1	Vercelli - Albano Vercellese - Arborio - Asigliano Vercellese - Balocco - Buronzo - Caresana - Caresanablot - Casanova Elvo - Cascine S. Giacomo - Collobiano - Desana - Formigliana - Gattinara - Chislarengo - Gifflenga - Greggio - Lignana - Motta dei Conti - Olcenengo - Oldenico - Pertengo - Pezzana - Prarolo - Quinto Vercellese - Rive

;tto ıre	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ELLI	*Segue:* Vercelli 1	- Rovasenda - Roasio - Sali Vercellese - Stroppiana - Villa del Bosco - Villarboit - Borgo Vercelli - Villata - Alice Castello - Bianzè - Borgo d'Ale - Carisio - Crova - Livorno Ferraris - Moncrivello - Salasco - Saluggia - S. Germano Vercellese - Santhià - Tronzano Vercellese - Cigliano - Costanzana - Fontanetto da Po - Lamporo - Palazzolo Vercellese - Ronsecco - Tricerro - Trino - Crescentino - Lenta.
	Vercelli 2	Biella - Andorno Cacciorna - Benna - Bioglio - Borriana - Brusnengo - Callabiana - Camandona - Camburzano - Campiglia Cervo - Candelo - Casapinta - Castelletto Cervo - Castelletto Villa - Cavaglià - Cerreto Castello - Cerrione - Chiavazza - Cossato - Cossila - Croce di Mosso - Crosa - Curino - Donato - Dorzano - Gaglianico - Graglia - Lessona - Magnano - Massazza - Masserano - Mezzana Mortigliengo - Miagliano - Mongrando - Mottalciata - Muz-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; VERCELLI	*Segue;* Vercelli 2	zano - Netro - Occhieppo inferiore - Occhieppo superiore - Pettinengo - Piedicavallo - Pistolesa - Pollone - Ponderano - Portula - Pralungo - Pray - Quaregna - Quittengo - Ronco Biellese - Roppolo - Rosazza - Sagliano Micca - Sala Biellese - Saluzzola - Sandigliano - S. Giuseppe di Casto - S. Paolo Cervo - Selve Marcone - Soprana - Sordevolo - Strona - Tavigliano - Ternengo - Tollegno - Torrazzo - Trivero - Vallanzengo - Valle Mosso - Valle superiore Mosso - Valle S. Nicolao - Veglio - Verrone - Vigliano Biellese - Villanova Biellese - Viverone - Zimone - Zubiena - Zumaglia - Castellengo - Lozzolo - Piatto - Valdengo.
	Vercelli 3	Varallo - Agnona - Alagna Valsesia - Arango - Balmuccia - Boccioleto - Borgosesia - Breja - Campertogno - Carcoforo - Cellio - Cervarolo - Cervatto - Civiasco - Cravagliana - Crevola Sesia - Doccio - Fobello - Foresto Sesia - Isolella - Locarno - Mollia - Morca

to ce	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LLI	*Segue:* Vercelli 3	- Morondo - Parone - Pila - Piode - Quarona - Rassa - Rima S. Giuseppe - Rimasco - Rimella - Riva Valdobbia - Roccapietra - Rossa - Sabbia - Scopa Scopello - Valduggia - Valmaggio - Vocca - Ailoche - Caprile - Crevacuore - Guardabosone - Postua - Serravalle Sesia - Sostegno - Camasco - Coggiola - Mosso S. Maria - Campello Monti.

Corpo d'armata di ALESSANDRIA.

RIA		
	Alessandria 1	Alessandria.
	Alessandria 2	Borgoratto Alessandrino - Bosco Marengo - Casalcermelli - Cassine - Castellazzo Bormida - Castelletto Scazzoso - Castelspina - Felizzano - Frascaro - Fresonara - Frugarolo - Gamalero - Lu - Masio - Oviglio - Predosa - Quargnento - Quattordio - S. Salvatore Monferrato - Sezzadio - Solero - Castello d'Annone - Cerro Tanaro - Refrancore - Alluvioni Cambio - Bassignano - Montecastello - Pavone d'Alessandria - Pietra Marazzi - Valenza - Villabella - Pecetto di Valenza - Rivarone.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ALESSANDRIA	Alessandria 3	Acqui - Alice bel Colle - Bistagno - Bubbio - Carponeto - Cartosio - Castelletto d'Erro - Castelnuovo Bormida - Cassinasco - Castelrocchero - Cavatore - Cessole - Denice - Grognardo - Cassinello - Malvicino - Melasso - Merana - Mombaldone - Monastero Bormida - Montabone - Montechiaro d'Acqui - Morbello - Morsasco - Olmo Gentile - Orsara Bormida - Pareto - Ponti - Ponzone - Ricaldone - Rivalta Bormida - Roccaverano - Rocchetta Palafea - S. Giorgio Scarampi - Serole - Sessame - Spigno Monferrato - Strevi - Terzo - Vesime - Visone - Cremolino - Loazzolo - Molare - Montaldo Bormida - Prasco - Rocca Grimalda - Trisobbio - Quaranti
	Alessandria 4	Bergamasco - Bruno - Calamandrana - Carentino - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Cortiglione - Fontanile - Incisa Belbo - Maranzana - Nizza Monferrato - Vaglio Serra - Mombaruzzo.

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Casale 1	Casale Monferrato - Balzola - Borgo San Martino - Bozzole - Frassineto Po - Giarole - Morano sul Po - Pomaro Monferrato - Ticineta - Valmacca - Villanova Monferrato - Mirabello Monferrato.
Casale 2	Aramengo - Cocconato - Robella - Tonengo - Brusaschetto - Camino - Castel S. Pietro Monferrato - Cellamonte Frassinello Monferrato - Gabiano - Moncestino - Occimiano - Ozzano Monferrato - Rossignano Monferrato - Terruggia - Treville - Villamiroglio - Mombello Monferrato - Pontestura - San Giorgio Monferrato - Cerrina - Serralunga di Crea - Solonghello - Ponzano Monferrato - Altavilla Monferrato - Camagna - Conzano - Cuccaro Monferrato - Fubine - Viarigi - Vignale.
Casale 3	Camerano Casasco - Capriglio - Castell'Alfero - Chiusano d'Asti - Cinaglio - Cortandone - Cortanze - Cortazzone - Cossombrato - Maretto - Marmorito -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue : CASALE	*Segue :* Casale 3	Montafia - Montechiaro d'Asti - Moransengo - Passerano - Piea - Roatto S. Paolo Solbrito - Soglio - Viale Villa Corsione - Castelnuovo d'Asti Albugnano - Berzano di S. Pietro Buttigliera d'Asti - Frinco - Alfianc Natta - Calliano - Castelletto Merli Cereseto - Colcavagno - Corteranzo Cunico - Grazzano Monferrato - Moncalvo - Montiglio - Murisengo - Odalengo Grande - Odalengo Piccolo - Ottiglio - Penango - Rinco - Sala Monferrato - Scandeluzza - Tonco - Villadeat - Casorzo - Castagnole Monferrato Grana - Montemagno - Mondonio - Piovà.
	Casale 4	Asti - Castiglione d'Asti - Monale - Portocomaro - Scurzolengo - Serravalle d'Asti - Sessant - Settime.
	Casale 5	Calosso - Canelli - Castagnole Lanze Coazzolo - Costigliole d'Asti - Moasca - S. Marzano Oliveto - Azzano d'Asti - Baldichieri - Cellarengo - Du

to re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LE	*Segue:* Casale 5	sino S. Michele - Ferrere - Isola d'Asti - Mongardino - Revigliasco d'Asti - Rocca d'Arazzo - Rocchetta Tanaro - S. Marzanotto - Tigliole - Valfenera - Vigliano d'Asti - Villafranca d'Asti - Villanova d'Asti - Celle Enomondo - Cisterna d'Asti - S. Damiano d'Asti - S. Martino Alfieri - Vagherano - Antignano - Agliano - Belveglio - Castelnuovo Calcea - Mombercelli - Montalto Scarampi - Montegrosso d'Asti - Vinchio.
IA	Tortona 1	Voghera - Bastida de' Dozzi - Broni - Casei Gerola - Cervesina - Corana - Cornale Godiasco - Montesegale - Pizzale - Retorbito - Rivanazzano - Rocca Susella - Silvano Pietra - Zavattarello - Ruino - Romagnese - Pregola - Albaredo Arnaboldi - Arena Po - Barbianello - Bosnasco - Campospinoso - Canevino - Canneto Pavese - Casanova Lonati - Castana - Cicognola - Donelasco - Golferenzo - Mezzanino - Mon-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TORTONA	*Segue;* Tortona 1	tecalvo Versiggia - Montescano - Montù Beccaria - Pietra dei Giorgi - Pinarolo Po - Portalbera - Rea - Redavalle - Rovescala - S. Cipriano Po - S. Damiano al Colle - S. Maria della Versa - Stradella - Verrua Siccomario - Volpara - Zenevredo - Varzi - Bagnaria - Cella di Bobbio - Menconico - Val di Nizza - Valverde - Sagliano di Crema - S. Margherita di Bobbio - Ponte Nizza.
	Tortona 2	Costeggio - Bastida Pancarana - Borgoratto Mormorolo - Bottarone - Branduzzo - Bressana - Calvignano - Casatisma - Castelletto Po - Codevilla - Corvino S. Quirico - Fortunago - Lirio - Lungavilla - Montalto Pavese - Montebello - Montù Berchielli - Mornico Losana - Oliva Gessi - Pancarana - Robecco Pavese - Rocca dei Giorgi - S. Giulietta - S. Albano di Bobbio - Staghiglione - Torrazza Coste - Torre del Monte - Torricella Verzate - Verretto.

to e	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NA	Tortona 3	Tortona - Avolasca - Berzano di Tortona - Brignano Frascata - Carbonara Scrivia - Carezzano - Casalnoceto - Casasco - Cassano Spinola - Castellar Guidobono - Castelnuovo Scrivia - Cerretto Grue - Costa Vescovato - Cuquello - Dernice - Fabbrica Curone - Forotondo - Garbagna - Gavazzana - Gremiasco - Groppo - Guanzora - Isola Sant'Antonio - Malvino - Molino Alzano - Momperone - Monleale - Montacuto - Montegioco - Montemarzino - Piovera - Pontecurone - Pozzol Groppo - Sale - San Sebastiano Curone - Sant'Agata Fossili - Sardigliano - Sarezzano - Sorli - Spineto Scrivia - Vargo - Viguzzolo - Villalvernia - Villaromagno - Volpedo - Volpeglino.
	Tortona 4	Novi Ligure - Basaluzzo - Capriata d'Orba - Francavilla Bisio - Gavi - Pasturana - Pozzolo Formigaro - Tassarolo - Parodi Ligure.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TORTONA	Tortona 5	Albera Ligure - Serravalle Scrivia - Arquata Scrivia - Borghetto di Borbera - Cabella Ligure - Cantalupo Ligure - Carrega - Carrosio - Fraconalto - Grondona - Mongiardino Ligure - Roccaforte Ligure - Rocchetta Ligure - San Cristofaro - Stazzano - Vignole di Borbera - Voltaggio - Ovada - Casaleggio Boiro - Castelletto d'Orba - Lerma - Montaldeo - Mornese - Silvano d'Orba - Tagliolo bel Forte.
CUNEO	Cuneo 1	Cuneo - Castellatto Stura - Centallo - Cervasca - Acceglio - Bernezzo - Busca - Caraglio - Cartignano - Castelmagno - Macra - Dronero - Elva - Lottulo - Marmora - Montemale di Cuneo - Monterosso Grana - Paglieres - Pradleves - Roccabruna - S. Damiano Macra - San Pietro di Monterosso - Stroppo - Tarantasca - Valgrana - Villar S. Costanzo - Prazzo.

te re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
50	Cuneo 2	Vignolo - Beinette - Aisone - Argentera - Demonte - Gaiola Moiola - Valloriate - Vinadio - Sambuco Pietraporzio - Borgo S. Dalmazzo - Rittana - Roccasparvera - Boves.
	Cuneo 3	Peveragno - Chiusa di Pesio - Andonno - Entraque - Limone Piemonte - Robilante - Roccavione - Vernante - Valdieri.
	Cuneo 4	Briga Marittima - Tenda.
	Cuneo 5	Venasca - Villafalletto - Brossasco - Casteldelfino - Costigliole di Saluzzo - Frassino - Melle - Piasco - Pontechianale - Rossana - Sampeyre - Bellino - Saluzzo - Bagnolo Piemonte - Barge - Cardè - Crissolo - Envie - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Moretta - Oncino - Paesana - Polonghera - Revello - Rifreddo - Sanfront - Scarnafigi di Ruffia - Verzuolo - Villanova Solaro - Pagno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CUNEO	Cuneo 6	Fossano - Savigliano - Cervere - Genola - Marene.
	Cuneo 7	Vottignasco - Monasterolo di Savigliano - Racconigi - Caramagna Piemonte - Casalgrasso - Cavallerleone - Cavallermaggiore - Murello.
MONDOVÌ.	Mondovì 1	Mondovì - Bastia Mondovì - Briaglia - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Monastero di Vasco - Montaldo di Mondovì - Murazzano - Niella Tanaro - Pamparato - Pianfei - Roburent - Rocca de' Baldi - Roccaforte Mondovì - S. Michele Mondovì - Torre di Mondovì - Vicoforte - Villanova Mondovì - Castellino Tanaro - Cigliè - Igliano - Marsaglia - Rocca Cigliè - Carrù - Belvedere Langhe - Bonvicino - Clavesana - Parigliano - Magliano Alpi - Piozzo - Bene Vagienna - Dogliani.
	Mondovì 2	Margarita - Montanera - Morozzo - S. Albano Stura - Trinità - Salmour.

to e	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ivì	Mondovì 3	Ceva - Camerana - Alto - Capruana - Castelnuovo di Ceva - Montezemolo - Nucetto - Priero - Priola - Bagnasco - Garessio - Ormea - Monesiglio - Saliceto - Lesegno - Livio - Mombasiglio - Sale delle Langhe - Viola.
	Mondovì 4	Bossolasco - Castelletto Monforte - Cerretto delle Langhe - Cissone - Cravazana - Feisoglio - Monforte d'Arba - Niella Belbo - Roddino - Serravalle delle Langhe - Sinio - Somano - Monchiero Novello - Perno.
	Mondovì 5	Alba - Barbaresco - Barolo - Benevello - Borgomale - Castiglione Falletto - Castino - Diano d'Alba - Grinzano Cavour - La Morra - Lequio Berria - Mango - Montelupo Albese - Neive - Neviglio - Roddi - Rodello - S. Stefano Belbo - Serralunga d'Alba - Trezzo Tinella - Cossano Belbo - Castiglione Tinella - Verduno - Narzole - Cherasco.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MONDOVÌ	Mondovì 6	Baldissero d'Alba - Corneliano d'Alba - Guareno - Magliano Alfieri - Montaldo Roero - Monticello d'Alba - Brà - Ceresole d'Alba - Sommariva del Bosco - Sommariva Perno - Canale - Castagnito - Castellinaldo - Montà - Monteu Roero - S. Stefano Roero - Vezza d'Alba - Govone - Priocca - S. Vittoria d'Alba.
	Mondovì 7	Castelletto Uzzone - Cortemilia - Gorzegno - Levice - Perletto - Scaletta Uzzone - Pezzolo Valle Uzzone.
GENOVA	Genova 1	Genova - Busalla - Campomorone - Casella - Ceranesi - Crocefieschi - Isola del Cantone - Mignanego - Ronco Scrivia - S. Olcese - Savignone - Vobbia - Serra Riccò - Avegno - Bogliasco Pieve - Camogli - Canepa - Lumarzo - Moconesi - Neirone - Portofino - S. Margherita Ligure - Recco - Uscio - Tribogna - Sori - Arenzano - Mele - Davagna - Fascia - Fontanigorda - Gorreto - Montebruno - Rondanina - Propata - Rovegno - Tor-

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; Genova 1	riglia - Val Brevenna - Montoggio - Bargagli - Borzonasca - Chiavari - Carasco - Cogorno - Cicagna - Coreglia Ligure - Favale d. Malvaro - Lavagna - Lorsiga - Mezzanego - Ne - Orero - Rezzoaglio - S. Colombano Certenoli - S. Rufino - S. Stefano d'Aveto - Zoagli - Rapallo - Sestri Levante - Casarza - Moneglia - Castiglione Chiavarese.
Genova 2	Campo Ligure - Masone - Rossiglione.
Savona 1	Savona - Albissola Marina - Albissola Superiore - Bergeggi - Noli - Quiliano - Segno Spotorno - Vado Ligure - Vezzi Portio - Ellera - Varazze - Celle Ligure - Cogoletto Stella.
Savona 2	Mioglia - Pontinvrea - Sassello - Martina Olba - Olba - Tiglietto.
Savona 3	Cairo Montenotte - Altare - Bormida - Brovida - Carcare - Cengio - Cosseria Dego - Giusvalla - Mallare - Murialdo - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Roccavignale - Santa Giulia - Millesimo - Bardinetto - Massimino Calizzano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SAVONA	Savona 4	Albenga - Alassio - Andora - Arnasco - Balestrino - Borghetto S. Spirito - Boissano - Campochiesa - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Cenesi - Ceriale - Cisano sul Neva - Erli - Onzo - Garlenda - Laigneglia - Loano - Nasino - Ortovero - Stellanello - Testico - Toirano - Vellego - Vendone - Villanova Albenga - Zuccarello - Finale Ligure - Bardino Nuovo - Bardino Vecchio - Borgio - Calice Ligure - Magliolo - Giustenice - Ranzi Pietro - Orco Feglino - Pietra Ligure - Rialto - Tovo S. Giacomo - Verezzi.
SAN REMO	San Remo 1	S. Remo - Bajardo - Ceriana - Ospedaletti - Ventimiglia - Airole - Apricale - Castel Vittorio - Dolceacqua - Isolabona - Olivetta S. Michele - Perinaldo - Rocchetta Nervina - Pigna Camporosso - Taggia - Badalucco - Molini di Triora - Riva S. Stefano - Triora - Carpasio - Montalto Ligure - Castellaro - Bordighera - Seborga - Vallebona - Vallecrosia - S. Biagio della Cima - Boscomare - Cipresso.

	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MO	San Remo 2	Imperia - Aurigo - Borgomaro - Caravonica - Chiusanico - Chiusavecchia - Civezza - Conio - Diano Marina - Dolcedo - Pantasina - Pianavia - Pietrabruna - Pontedassio - Prelà - S. Lazzaro Reale - Tavole - Valloria Marittima - Vasia - Villa Talla - Ville S. Pietro - Ville S. Sebastiano - S. Lorenzo al Mare - Cervo - Moltedo Superiore - Diano Castello - Diano Arentino - Diano S. Pietro - Montegrazie - Aquila d'Arroscia - Armo - Borghetto d'Arroscia - Cartari e Calderana - Cosio d'Arroscia - Moano - Pieve di Teco - Pornassio - Ranzo - Rezzo - Vessalico - Cesio - Arzeno d'Oneglia - Mendatica Montegrosso.

Corpo d'armata di MILANO.

o.	Milano 1	Milano.
	Milano 2	Arese - Assago - Basiglio - Bollate - Bresso - Buccinasco - Cesano Boscone - Cesate - Cormano - Corsico - Cusago - Garbagnate Milanese - Locate Triulzi -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MILANO	*Segue:* MILANO 2	Novate Milanese - Opera - Pero - Pieve Emanuele - Rozzano - Senago - Settimo Milanese - Trezzano sul Naviglio - S. Donato Milanese - Carpiano - Cerro al Lambro - Melegnano - S. Giuliano Milanese.
LODI	Lodi 1	Lodi - Abbadia Cerreto - Boffalora d'Adda - Borghetto Lodigiano - Caselle Lurani - Castiraga Vidardo - Cazzimani - Cervignano - Comazzo - Cornegliano Landense - Corte Palasio - Crespiatica - Dresano - Galgagnano - Graffignana - Lodi Vecchio - Mairago - Marudo - Massalengo - Merlino - Mulazzano - Montanaso Lombardo - Ossago - Paullo - Pieve Fissiraga - Salerano sul Lambro - S. Colombano al Lambro - S. Martino in Strada - S. Angelo Lodigiano - Sordio - S. Zenone al Lambro - Tribiano - Valera Fratta - Villanova Sillaro - Villavesco - Zelo Buon Persico - Colturano - Modiglia - Vizzolo Petrabissi - Casaletto Lodigiano - Casalmaiocco.

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Lodi 2	Brembio - Codogno - Camairago - Caselle Landi - Castiglione d'Adda - Cavacurta - Corno Giovine - Corno Vecchio - Fombio - Guardamiglio - Livraga - Maccastorna - Maleo - Meleti - Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - S. Fiorano - S. Rocco al Porto - S. Stefano Lodigiano - Secugnago - Senna Lodigiano - Somaglia - Terranuova dei Passerini - Turano - Vittadone - Casalpusterlengo - Castelnuovo Bocca d'Adda - Bertonico - Cantonale - Zorlesco.
Lodi 3	Cassano d'Adda - Cambiago - Gessate - Gorgonzola - Gressago - Inzago - Liscate - Masate - Melzo - Pessano con Bornago - Pozzo d'Adda - Pozzuolo Martesana - Rodano - Settala - Trezzano Rosa - Trezzo sull'Adda - Truccazzano - Vaprio d'Adda - Basiano - Bellinzago Lombardo - Busnago - Bussero - Cernusco sul Naviglio - Vignate - Cornate d'Adda - Roncello - Linate al Lambro - Cassina dei Pecchi - Pantigliate - Peschiera Borromeo - Pioltello - Segrate - Cavenago d'Adda.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MONZA	Monza 1	Monza - Aicurzio - Albiate - Arcore - Be lusco - Besana in Brianza - Biassono Briosco - Camparada - Carnate - C rugate - Correzzana - Lesmo - Lissone Macherio - Ornago - Renate - Mezz go - Ronco Briantino - Rugginello Sovico - Subbiate - Veduggio con Co zano - Velate Milanese - Triuggio - Be nareggio.
	Monza 2	Agrate Brianza - Balsamo - Brugherio Burago di Molgora - Caponago - Cin sello - Cologno Monzese - Concorrezzo Muggiò Oreno - Sesto S. Giovanni Vedano al Lambro - Villa S. Fiorano Vimercate - Vimodrone - Cavenago Brianza.
	Monza 3	Desio - Barlassina - Bovisio - Carat Brianza - Cesano Maderno - Cusano M lanino - Giussano - Lentate sul Sev so - Masciago Milanese - Meda Nova - Paderno Dugnano - Seregno Seveso - Varedo - Verano Brianza - C riano Laghetto - Limbiate - Solaro Misinco - Cogliate - Lazzate.

o e	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
A	Monza 4	Abbiategrasso - Abbairate - Bareggio - Besate - Binasco - Cassinetta di Lugagnano - Cisliano - Corbetta - Gaggiano - Gudo Visconti - Morimondo - Motta Visconti - Ozzero - Robecco sul Naviglio - Rosate - Sedriano - Vittuone - Zelo Surrigone - Bubbiano - Noviglio - Lacchiarella - Zilido S. Giacomo - Calvignasco - Casarile - Vernate - Vermezzo.
	Monza 5	Boffalora sopra Ticino - Casorezzo - Magenta - Marcallo con Casone - Mesero - Ossona - S. Stefano Ticino - Cuggiono - Busto Garolfo - Inveruno - Nosate - Magnago - Castano Primo - Buscate - Arconate - Turbigo - Robecchetto con Induno - Bernate Ticino.
	Como 1	Como - Albate - Albiolo - Fogliano - Binago - Bizzarone - Blevio - Breccia - Brunate - Faloppio - Camnago Volta - Carate Urio - Lieto Colle - Valmorea - Cernobbio - Civiglio Gironico - Nesso - Faggeto - Lario - Laglio Brienno - Lez-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; COMO	*Segue;* Como 1	zeno - Lipomo - Villa Guardia - Mo tano Lucino - Maslianico - Moltrasio Montorfano - Piazza S. Stefano - P gnana - Ponzate - Rebbio - Ronago Rovenna - S. Fermo della Battagl - Solzago - Sobbiate - Torno - Uggia te - Zebbio Velese - Olgiate Comasco
	Como 2	Alzate Brianza - Appiano Gentile - Ar sio - Asnago - Bernate di Rosales - Br gnano - Brenna - Cabiate - Cadorago Cagno - Cantù - Capiago - Carbona te - Carimate - Carugo - Rodero - Ca snate - Cassina Rizzardi - Cermenat -Cirimido - Cremnago Cucciago - Fe negrò - Figino - Serenza - Fino Mor nasco - Grandate - Guanzate - Intimia no - Inverigo - Limido Comasco - Lo cate Varesino - Lomazzo - Luisago Lurago Marinone - Lurate Caccivio Mariano Comense - Minoprio - Mozza te - Novedrate - Oltrona S. Mamette Romanò Brianza - Rovi Porro - Senna Comasco - Tavernerio - Trevano - Tu rate - Vertemate - Villa Romanò.

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Como 3	Alserio - Anzano del Parco - Fabbrica Durini - Lambrugo - Lurago d'Erba Merone - Moiane - Monguzzo - Nibionno - Orsenigo - Rogeno - Introzzo.
Como 4	Erba - Albese - Arcellasco - Cassano Albese - Civenna - Costa Masnaga - Parravicino - Pontelezza - Albavilla - Bellano - Colico - Dervio - Esino Lario - Perledo - Sueglio - Tremenico - Varenna - Vendrogno - Vestrono - Menaggio - Albogasio - Argegno - Bellagio - Blessagno - Rezzo Cavargna - Carlazzo - Casasco d'Intelvi - Valsolda - Castiglione d'Intelvi - Carvagna - Cerano d'Intelvi - Claino con Osteno - Colonno - Corrido - Cremia - Cusino - Dizzasco - Domaso - Dongo - Garzeno - Gera - Grandola ed Uniti - Gravedona - Griante - Laino - Lenno - Lanzo d'Intelvi - Loveno - Mezzegra - Montemezzo - Musso - Oliveto Lario - Ossuccio - Pellio Intelvi - Pianello del Lario - Pigra - Plesio - Ponna - Porlezza - Ramponio Verna - Sala Comacina - S. Bar-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: Como	*Segue:* Como 4	tolomeo Val Cavargna - S. Fedele d'Intelvi - S. Nazzaro Val Cavargna Schignano - Sorico - Stazzona Germasino - Tremezzo - Trezzone - Consiglio di Rumo - Campione - Santa Maria Rezzonico.
Lecco	Lecco 1	Lecco - Abbadia Lariana - Annone di Brianza - Ballabio - Barzio - Cassina Valsassina - Cesello di Brianza - Civate - Concenedo - Consonno - Cremeno - Introbio - Lierna - Malgrate Mandello del Lario - Moggio - Mortevrone - Oggionno - Pasturo - Valmadrera - Bindo - Casargo - Cortenova Valassina - Margno - Pagnona - Parlasco - Premana - Taceno.
	Lecco 2	Airuno - Barzago - Barzanò - Brivio Bulgiago - Capiate - Cassago Brianza - Casatenuovo - Cernusco Montevecchio - Castello di Brianza - Cremello Dolzago - Ello - Galbiate - Imberido - Lomagna - Merate - Missaglia - Ol

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: LECCO 2	ginate - Osnago - Primaluna - Robbiate - Rovagnate - S. Maria Hoè - Sirone - Sirtori - Valgreghentino - Verderio Inferiore - Verderio Superiore - Viganò - Villa Vergano - Colle Brianza - Garlate - Monticello - Olgiate Calco - Asso - Bosisio - Canzo - Caslino d'Erba - Castelmarte - Lasnigo - Garbagnate Monastero - Longone al Segrino - Molteno - Proserpio - Pusiano - Valbrona - Eupilio - Santa Valeria.
Varese 1	Azzate - Carnago - Caronno Ghiringhello - Casciago - Malnate - Castiglione Olona - Castronno - Daverio - Crosio della Valle - Galliate Lombardo - Gazzada Schianno - Gornate Olona - Lomnago - Lonate Ceppino - Lozza - Morazzone - Morosolo - Osmate - Lentate - Ternate - Tradate - Vedano Olona - Venegono Superiore - Venegono Inferiore - Varese - Cadrezzate - Angera - Comabbio.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; VARESE	Varese 2	Gallarate - Albizzate - Arsago - Besna - Cardano al campo - Casale Litta Casorate Sempione - Cassano Magn go - Cavaria ed Uniti - Ferno - Gol secca - Jerago con Orago - Lonate Po zolo - Mornago - Oggiona con S. St fano - Samarate - Sesto Calende Solbiate Arno - Somma Lombardo Sumirago - Vizzola Ticino - Vergia - Castellana - Ispra - Mercallo - Tain
	Varese 3	Busto Arsizio - Cairate - Canegrate - F gnano Olona - Gorla Maggiore - Gorl Minore - Legnano - Marnate - Olgiat Olona - S. Giorgio su Legnano - S. Vi tore Olona - Solbiate Olona - Par biago - Pogliano - Vanzago.
	Varese 4	Rho - Arluno - Cornaredo - Nerviano Pregnana Milanese - Caronno Milan se - Cerro Maggiore - Cislago - Lain te - Rescaldina - Saronno - Mazzo M lanese - Terrazzano.

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Varese 5	Arcisate - Ardena - Bardello - Bedero Valcuvia - Besozzo - Brebbia - Biandronno - Bisuschio - Bregano - Brenno Useria - Brusimpiano - Cabiaglio - Cantello - Caravate - Casalzuigno - Cassano Valcuvia - Cittiglio - Cocquio Trevisago - Cuasso al Monte - Cuvio - Malgesso - Ferrera di Varese - Gavirate - Marzio - Gemonio - Lavena - Laveno Mombello - Leggiuno Sangiano - Masciago Primo - Monvalle - Orino Azzio - Porto Ceresio - Rancio Valcuvia - Trevedona Monate - Valganna - Luino - Agra - Arbizzo - Brezzo di Bedero - Brissago Valtravaglia - Cremonaga - Cugliate - Cunardo - Dumenza - Fabiasco - Maccagno - Muceno - Marchirolo - Montegrino Valtravaglia - Musadino - Pino Lago Maggiore - Porto Valtravaglia - Tronzano Lago Maggiore - Viconago - Castelveccana - Cazzago Brabbia - Comerio - Cadegliano - Veddasca - Curiglia con Monteviasco.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PAVIA	Pavia 1	Pavia - Bascapè - Baselica Bologna Battuda - Bereguardo - Borgarello Bornasco - Carbonara al Ticino - Ca piguago - Casorate Primo - Cava M nara - Giussago - Landriano - Marc gnago - Mezzana Rabattone - Mirabell ed Uniti di Pavia - Rognano - S. G nesio - S. Martino Siccomario - S ziano - Sommo - Torre del Mangano Torre d'Isola - Torrevecchia Pia - To riano - Travaco Siccomario - Trivo zio - Trovo - Turago Bordone - Ve lezzo Bellini - Vidigulfo - Villanov d'Ardenghi - Zeccone - Zinasco - Do no - Zerbolo - Abbuzzano - Corteolon - Badia Pavese - Belgioioso - Cer nova - Chignolo Po - Copiano - Cost dei Nobili - Cura Carpignano - Fil ghera - Fossarmato - Genzone - Gere zago - Inverno - Lardirago - Linarolo Magherno - Marzano - Miradolo - Mo ticelli Pavese - Pieve Porto Morone Roncaro - S. Cristina e Bissone S. Alessio con Vialone - S. Zenone

to re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
A	*Segue:* Pavia 1	Po - Spessa - Torre d'Arese - Torre dei Negri - Valle Salimbene - Villanterio - Vistarino - Zerbo - Mede - Ferrera Erbognone - Pieve Albignola - Breme - Sannazzaro dei Burgondi - Scaldasole - Frascarolo - Galliavola - Gambarana - Lomello - Mezzana Bigli - Pievè del Cairo - Semiana - Sartirana Lomellina - Suardi - Torreberetti e Castellaro - Valle Lomellina - Velezzo Lomellina - Villa Biscossi - Goido.
	Pavia 2	Alagna - Mortara - Albonese - Candia Lomellina - Castello d'Agogna - Cergnago - Cilavegna - Confienza - Cozzo - Gravellona Lomellina - Groppello Cairoli - Langosco - Nicorvo - Olevano Lomellina - Ottoliano - Palestro - Parona - Robbio - Rosasco - S. Giorgio Lomellina - S. Angeli Lomellina - Terrasa - Valeggio - Zeme - Castelnovetto - Ceretto Lomellina - Borgo S. Siro - Vigevano - Cassolnovo - Gambolò - Garlasco - Tromello.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BRESCIA	Brescia 1	Brescia - Bovezzo - Camignone - Castegnato - Cellatica - Collebeato - Concesio - Gussago - Nave - Orne - Ospitaletto - Paderno Franciacorta - Rodengo Saiano - Roncadelle - S. Eufemia della Fonte - Torbole Casaglio - Travagliato - Bovegno - Gardone Va Trompia - Collio - Lodrino - Lumezzane - Marcheno - Pezzane - Polaveno - Sarezzo - Tavernole sul Mella - Iseo - Marone - Monticelli Brusati - Provaglio di Iseo - Salò Marasino - Monte Isola.
	Brescia 2	Borgasatollo - Botticino - Castenedolo Mazzano - Nuvolento Rezzato - S. Zeno Naviglio - Sele - Novolera - Lonato - Bedizzole - Calvagese della Riviera - Desenzano del Garda - Padenghe - Pozzolengo - Sermione - Salò Agnosine - Anfo - Avenone - Bagolino - Barghe - Belprato - Bione - Capovalle - Casto - Gardone Riviera - Gargnano - Gavardo - Goglione Sopra Goglione Sotto - Idro - Lavenone - Le

...tto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CIA	*Segue:* BRESCIA 2	vrange - Limone del Garda - Livemmo - Manerba - Mura - Muscoline - Navono - Nozza - Odolo - Onodegno - Paitone - Polpenazze - Prandaglio - Preseglie - Presegno - Provaglio di Sotto - Puegnago - Raffa - Sabbio Chiese - S. Felice del Benaco - Sopra Ponte - Soprazocco - Tignale - Toscolano Maderno - Tremosine - Treviso Bresciano - Vallio - Villanova sul Clisi - Vobarno - Volciano - Vestone.
	Brescia 3	Breno - Edolo - Angolo - Artogne - Bienno - Borno - Capo di Ponte - Ceto Cerveno - Cimbergo Paspardo - Corteno - Erbanno - Darfo - Esine - Gianico - Incudine - Lozio - Loveno - Malonno - Paisco - Pian Camuno - Ponte di Legno - Valsaviore - Sonico - Mù - Vezza d'Oglio - Villa Carcina - Vione - Cividate - Malegno - Gorzone - Temù - Ossimo - Pisogne - Zone - Gedegolo.
	Brescia 4	Berlingo - Capriano Azzano - Castel Mella - Lograto - Mairano - Poncarale Flero - Corzano - Barbariga - Comezzano Cissago - Cossirano - Dello - Trenzano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BRESCIA	Brescia 5	Bagnolo Mella - Montichiari - Acquafredda - Calcinato - Calvisano - Carpenedolo - Ghedi - Isorella - Remedello - Visano.
BERGAMO	Bergamo 1	Bergamo - Albegno - Azzano S. Paolo - Caprino Bergamasco - Carenno - Curnasco - Curdomo - Valbrembo - Paladina - Ponteranica - Ranica - Sombreno - Sorisole - Torre Boldone - Almenno S. Salvatore - Almè con Villa - Almenno S. Bartolomeo - Barzana - Bedulita - Berbenno - Brumano - Bruntino - Calolziocorte - Capizzone - Cisano Bergamasco - Corna - Costa Imagna - Erve - Fuipiano Valle Imagna - Montemarenzo - Palazzago - Pontida - Roncola - Rossino - Rota d'Imagna - Strozza - Torre dei Busi - Vercurago - Villa d'Adda - Villa d'Almè - Valsecca - Ubiale Clanezzo - Zogno - Averara - Blello - Branzi - Brembilla - Camarata Cornello - Carona - Cassiglio - Cusio - Dossena - Fondra - Foppolo

...tto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
...AMO	*Segue;* Bergamo 1	Gerosa - Mezzoldo - Olmo al Brembo - Ornica - S. Martino de' Calvi - Piazza Torre - Piazzolo - Roncobello - S. Giovanni Bianco - S. Pellegrino - S. Brigida - Sedrina - Serina - Taleggio - Trabuchello - Valnegra - Valtorta - Vedeseta - Oltre il Colle - Bracca di Costa Serina - Lallio - Orio al Serio - Stezzano - Treviolo - Locatello - Lorentino - S. Omobono Imagna.
	Bergamo 2	Albino - Alzano Lombardo - Aviatico - Gorle - Nembro - Nese - Pedrengo - Pradalunga - Rosciate - Selvino - Seriate - Villa di Serio - Casazza di Mologno - Grumello del Monte - Adrara S. Martino - Adrara S. Rocco - Albano S. Alessandro - Rocca del Colle - Berzo S. Fermo - Bolgare - Borgonnito - Castel dei Conti - Carobbio degli Angeli - Chiuduno - Costa de' Monticelli - Credaro - Entratico - Foresto Sparso - Gandosso - Gaverina - Corlago - Predore - S. Paolo d'Argon - Telgate - Torre dei Roveri - Trescore Balneario

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BERGAMO	*Segue:* Bergamo 2	- Viadanica - Zandobbio - Sarnico - Clusone - Ardesio - Dezzo di Scalve - Valbondione - Casnigo - Cerete - Castione della Presolana - Cazzano S. Andrea - Cene - Colzate - Fino del Monte - Gandino - Gazzaniga - Gorno - Gromo - Leffe - Oltressenda Alta - Oltressenda Bassa - Oneta - Parre - Peja - Piario - Ponte di Nossa - Premolo - Rovetta - Schilpario - Songavazzo - Vertova - Vilminore di Scalve - Parzanica - Lovere - Tavernola Bergamasco - Vigolo - Bossico - Castro - Costa di Volpino - Endine Gaiano - Pianico - Riva di Solto - Rogno - Sellere - Solto - Collina - Sovere - Spinone dei Castelli - Scaronzorosciate - Cenate.
	Bergamo 3	Bonate di Sopra - Bonate di Sotto - Bottanuco - Calusco d'Adda - Capriate S. Gervasio - Carvico - Marne - Presezzo - Sotto il Monte - Suisio - Terno d'Isola - Riviera d'Adda - Centrisola Ambivere - Brembate Sotto - Mapello - Ponte S. Pietro.

...tto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LIO	Treviglio 1	Treviglio - Antegnate - Arcene - Arsago d'Adda - Barbata - Bariano - Boltiere - Brignano Gera d'Adda - Calvenzano - Canonica d'Adda - Caravaggio - Covo - Casirate d'Adda - Castel Rozzone - Ciserano - Cividate al Piano - Cologno al Serio - Comunnuovo - Fara - Fara Olivana con Sola - Dalmine - Fontanella - Fornovo di S. Giovanni - Ghisalba - Isso - Levate - Lurano - Misano Gera d'Adda - Morengo - Mozzanica - Osio di Sopra - Osio di Sotto - Pagazzano - Pontirolo Nuovo - Pognano - Pumenengo - Spirano - Torre Pallavicina - Urgnano - Verdellino - Verdello - Grassobio - Zanica - Calcinate - Mornico al Serio - Cavernago.
	Treviglio 2	Chiari - Castelcovati - Castrezzato - Roccafranca - Rudiano - Pompiano - Pontoglio - Palosco - Urago d'Oglio - Calcio - Cortenuova - Martinengo - Romano di Lombardia.
	Treviglio 3	Adro - Rovato - Borgonato - Coccaglio - Cazzago S. Martino - Cologne - Erbusco - Palazzolo sull'Oglio - Capriolo - Colombaro - Nigoline - Paratico - Passirano - Timoline.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TREVIGLIO	Treviglio 4	Borgo S. Giacomo - Gerolanuova - Orzinuovi - Orzivecchi - Pedergnaga - Oriano - Villachiara - Verolanuova - Alfianello - Bassano Bresciano - Cigole - Fiesse - Gambara - Gottolengo - Leno - - Manerbio - Milzano - Offlaga - Pavone del Mella - Pontevico - Pralboino - Quinzano d'Oglio - S. Gervasio Bresciano - Seniga - Sforzatica - Sabbio Bergamasco - Mariano al Brembo.
SONDRIO	Sondrio 1	Colorina - Piateda - Postalesio - Tresivio - Pendolasco - Sondrio - Berbenno in Valtellina - Castione Indevenno - - Fusine - Cedrasco - Cajolo - Chiesa Torre S. Maria - Spriana - Lanzada - Caspoggio - Montagna in Valtellina - Faedo Valtellina - Ponte in Valtellina - Chiuro - Teglio - Castello dell'Acqua - Albosaggia - Bormio - Valle di Sotto - Valle di Dentro - Livigno - Valfurva - Grosotto - Tovo di S. Agata - Vervio - Mazzo Valtellina - Grosio - Sondolo - Tirano - Villa di Tirano - Bianzone - Sernio - Lovero Valtellino - Aprica.

tto re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
RIO	Sondrio 2	Chiavenna - Isolato - Campodolcino - S. Giacomo Filippo - Villa Chiavenna - Mese - Menarola - Gordona - Prata Camportaccio - Piuro - Samolaco - Novate Mezzola - Traona - Verceja - Dubino - Mantello - Delebio - Rogolo - Dazio - Campovico - Cercino - Cino - Civo - Mello - Mobegno - Cosio Valtellino - Bema - Rasura - Pedesina - Gerola Alta - Talamona - Albaredo per S. Marco - Tartano - Forcola - Piantedo - Val Masino - Andalo - Buglio in Monte - Ardenno.
NA	Cremona 1	Cremona ed Uniti - Acquanegra Cremonese - Bonemerse - Cappella dei Picenardi - Carpaneta d'Osimo - Corte dei Cortesi con Cignone - Corte dei Frati - Crotta d'Adda - Gabbioneta Binanuova - Gadesco Pieve del Mona - Gerre dei Caprioli - Grumello Cremonese ed Uniti - Malagnino - Olmoneta - Ossolaro - Ostiano - Persico - Pescarolo ed Uniti - Pessina Cremonese -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CREMONA	*Segue:* Cremona 1	Pizzighettone - Pozzaglio ed Uniti - Robecco d'Oglio - Scandolara Ripa d'Oglio - Spinadesco - Tredossi - Vescovato - Volongo - Sesto ed Uniti - Soresina - Annico - Azzanello - Bordolano - Cappella Cantone - Casal Buttano ed Uniti - Casal Morano - Castelleone - Castelvisconti - Formigara - Genivolta - Gombito - Paderno Cremonese - S. Bassano - Cumignano sul Naviglio - Soncino - Ticengo - Trigolo - Crema - Agnadello - Bagnolo Cremasco - Camisano - Capergnanico - Capralba - Casale Cremasco - Casaletto Ceredano - Casaletto di Sopra - Casaletto Vaprio - Cascine Gandini - Castel Gabbiano - Chieve - Credera Rubbiano - Cremosano - Dovera - Fiesco - Izano - Madignano - Monte Cremasco - Montodine - Moscazzano - Offanengo - Palazzo Pignano - Pandino - Pieranica Quintano - Ricengo - Ripalta Arpina Ripalta Cremasca - Romanengo - Salvirola - Scanna Bue - Sergnano - Spino d'Adda - Torbino - Trescorre Cremasco - Vailate - Vajano Cremasco - Vidolasco - Rivolta d'Adda - Castelverde - Cicognolo - Grontardo.

	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
;A	Cremona 2	Cà d'Andrea - Cella Dati - Cingia dei Botti - Isola Dovarese - Motta Baluffi - Pieve d'Olmi - Pieve S. Giacomo - S. Daniele Ripa Po - Sospiro - Stagno Lombardo - Torre dei Picenardi - Casalmaggiore - Rivarolo del Re ed Uniti - Calvatone - Casteldidone - Castelponzone - Drizzona - Gussola - Martignana di Po - Piadena - S. Martino del Lago - Scandolara Ravara - Palvareto - Torricella del Pizzo - Volpido - Spineda - Tornata - Derovere.
\	Piacenza 1	Piacenza.
	Piacenza 2	Caorso - Castelvetto Piacentino - Monticelli d'Ongina - Pontenure - S. Giorgio Piacentino - Villanova d'Arda - Castel S. Giovanni - Calendasco - Rottofreno - Sarmato - Carpaneto - Grapparello.
	Piacenza 3	Rivergaro - Agazzano - Gazzola - Gossolengo - Gragnano Trebbiense - Piozzano - Travo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PIACENZA	Piacenza 4	Bobbio - Cerignale - Corte Brugnatella - Ottone - Zerba - Borgonovo Val Tidone - Caminata - Nibbiano - Pecorara - Pianello Val Tidone - Trebecco - Ziano Piacentino.
	Piacenza 5	Castellarquato - Lugagnano Val d'Arda - Morfasso - Vernasca - Bettola - Farini D'Olmo - Ferriere - Ponte dell'Olio - Podenzano - Vigolzone - Coli.
	Piacenza 6	Fiorenzuola d'Arda - Alseno - Besenzone - Cadeo - Cortemaggiore - S. Pietro in Cerro.
PARMA	Parma 1	Parma.
	Parma 2	Collecchio - Colorno - Cortile S. Martino - Golese - Mezzani - S. Lazzaro Parmense - S. Pancrazio Parmense - Sorbolo - Torrile - Fontanellato - Roccabianca - Sissa - Trecasali - Vigatto - Montechiarugolo.
	Parma 3	Fidenza - Busseto - Fontevivo - Noceto - Folesine Parmense - S. Secondo Parmense - Soragna - Zibello.

‘etto ‘are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
:MA	Parma 4	Bardi - Metti e Pozzuolo - Pellegrino Parmense - Salsomaggiore - Borgo Val di Taro - Bedonia - Berceto - Compiano - Tornole - Valmozzola - Medesano - Varano de' Melegari.
	Parma 5	Fornovo - Calestano - Sala Braganza - Solignano - Varsi - Neviano degli Arduini - Traversetolo - Langhirano - Corniglio - Felino - Lesignano de' « Bagni » - Monchio - Palanzano - Tizzano Val Parma - Terenzo.

Corpo d'armata di VERONA.

	Verona 1	Verona.
	Verona 2	Caprino Veronese - Affi - Bardolino - Belluno Veronese - Brentino - Castione Veronese - Cavajon Veronese - Costermano - Dolcè - Ferrara di Montebaldo - Garda - Lazise - Malcesine - Rivoli Veronese - S. Zeno di Montagna - Torri del Benaco - Brenzone - Boscochiesanuova - Breonio - Bussolengo - Erbezzo - Fumane - Grezzana - Marano di Val-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ue: ERONA	*Segue:* Verona	policella - Mozzecane - Negarine - Negrar - Pastrengo - Pescantina - Prun - S. Pietro in Cariano - S. Ambrogio di Valpolicella - Sommacampagna - Sona - Valeggio sul Mincio - Villafranca di Verona.
	Verona 3	Peschiera - Castelnuovo di Verona.
	Verona 4	Isola della Scala - Bovolone - Erbè - Isola Rizza - Nogara - Oppeano - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo - Vigasio - Ronco d'Adige - Legnago - Angiari - Bevilacqua Boschi - Bonavigo - Casaleone - Castagnaro - Cerea - Concamarise - Correzzo - Gazzo Veronese - Minerbe - Roverchiara - Sanguinetto - S. Pietro di Morubio - Terrazzo - Villabartolomea - Nogarole Rocca.
	Verona 5	Albaredo d'Adige - Cologna Veneta - Pressana - Roveredo di Guà - Veronella - Zimella.

...etto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
...ONA	Verona 6	Soave - Arcole - Belfiore - Caldiero - Cazzano di Tramigna - Colognola ai Colli - Montecchia di Crosara - Monteforte di Alpone - Roncà - S. Giovanni Ilarione - Buttapietra - Castel d'Azzano - Lavagno - Povegliano Veronese - S. Martino Buonalbergo - Zevio - Tregnago - Badia Calavena - Illasi - Mezzane di Sotto - Roverè Veronese - S. Bonifacio - San Mauro di Saline - Selva di Progno - Velo Veronese - Vestenanova - Mizzole.
...VA	Mantova 1	Mantova - Bigarello - Castelbelforte - Castel d'Ario - Marmirolo - Porto Mantovano - Roncoferraro - Roverbella - S. Giorgio di Mantova - Volta Mantovana - Castiglione delle Stiviere - Cavriana - Goito - Guidizzolo - Medole - Monzambano - Ponti sul Mincio - Solferino.
	Mantova 2	Acquanegra sul Chiese - Asola - Canneto sull'Oglio - Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - Castelgoffredo - Ceresara - Mariana - Piubega - Redondesco -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ue : ANTOVA	*Segue :* Mantova 2	Bozzolo - Gazzuolo - Marcaria - Rivarolo Mantovano - S. Martino dall'Adige - Castellucchio - Curtatone - Gazoldo degli Ippoliti - Rodigo - Commessaggio - Dosolo - Pompanesco - Sabbioneta - Viadana.
	Mantova 3	Bagnolo S. Vito - Borgoforte - S. Benedetto Po - Virgilio - Gonzaga - Moglia - Motteggiana - Pegognaga - Suzzara.
	Mantova 4	Ostiglia - Sermide - Borgofranco sul Po - Carbonara di Po - Felonica - Magnacavallo - Pieve di Coriano - Poggio Rusco - Quingentole - Quistello - Revere - Schivenoglia - Serravalle a Po - Sustinente - Villa Poma - Villimpenta - San Giovanni del Dosso - S. Giacomo delle Segnate.
CENZA	Vicenza 1	Vicenza - Altavilla Vicentina - Arcugnano - Barbarano - Creazzo - Longare - Nanto - Mossano - Zovencedo - Sovizzo - Villaga - Castegnero.

to re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ZA	Vicenza 2	Altissimo - Arzignano - Chiampo - Crespadoro - Montecchio Maggiore - Montorso - Nogarole Vicentino - Zermeghedo - S. Pietro Mussolino - Brendola - Bressanvito - Caldogno - Costabissara - Dueville - Gambugliano - Isola Vicentina - Montecchio Precalcino - Monteviale - Monticello conte Otto.
	Vicenza 3	Albettone - Bolzano Vicentino - Camisano Vicentino - Grumolo delle Abadesse - Torri di Quartesolo - Montegalda - Montegaldella - Quinto Vicentino - Grisignano di Zocco.
	Vicenza 4	Agugliaro - Asigliano Veneto - Campiglia dei Berici - Noventa Vicentina - Pojana Maggiore.
	Vicenza 5	Alonte - Lonigo - Gambellara - Grancona - Montebello Vicentino - Orgiano - Sarego - Sossano - S. Germano dei Berici.

Distretto militare	one militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue : VICENZA	Vicenza 6	Arsiero - Schio - Tonezza - Laghi - Lastebasse - Malo - Monte di Malo - Piovene - Posina - Torrebelvicino - Tretto - Valli del Pasubio - Velo d'Astico - Forni di Val d'Astico - Sant'Orso - S. Vito di Leguzzano - Thiene - Caltrano - Calvene - Carrè - Chiuppano - Cogollo - Lugo di Vicenza - Marano Vicentino - Villaverla - Zanè - Zugliano - Sarcedo - Brogliano - Valdagno - Castelgomberto - Cornedo Vicentino - Novale - Recoaro - Trissino.
BASSANO	Bassano 1	Asiago - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Roana - Rotzo - Bassano - Campolongo sul Brenta - Cartigliano - Cassola - Cismon del Grappa - Conco - Crosara - Marostica - Mason Vicentino - Molvena - Mussolente - Nove - Pianezze - Pove - Romano d'Ezzelino - Rosà - Rossano Veneto - Vallonara - Valrovina - Valstagna - Breganze - Fara Vicentina - Pozzoleone - Salcedo - Sandrigo - San Nazario - Schiavon - Solagna - Tezze.

›tto are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
)	Trento 1	Trento - Albiano - Civezzano - Fornace - Giovo - Lavis - Lona Lases - Villa Lagarina - Volano - Vallarsa - Vigo - Mori - Rovereto - Aldeno - Besenello - Brentonico - Calliano - Castellano - Folgaria - Isera - Lenzima - Marano Val Lagarina - Noarna - Nogaredo - Nomi - Pannone - Patone - Pederzano - Pomarolo - Reviano Folas - Sasso - Terragnolo - Trambilleno - Ala - Avio - Chizzola - Pilcante - Santa Margherita - Serravalle all'Adige.
	Trento 2	Vezzano - Cavedine - Terlago - Riva - Arco - Bezzecca - Cologna Gavazzo - Pranzo - Drò - Molina di Ledro - Tenno - Nago Torbole - Oltresarca - Romarzollo - Tiarno - Ville del Monte - Tione - Bondo Breguzzo - Borzago - Fisto - Mortaso - Pinzolo - Ragoli - Roncone - Strembo - Condino - Armo - Bollone - Pieve di Bono - Magasa - Moerna - Persone - Storo - Turano - Stenico - Blegio - Lomaso - S. Lorenzo in Banale - Villa Rendena - Madruzzo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ue : TRENTO	Trento 3	Fondo - Brez - Castelfondo - Cavareno - Cloz - Dambel - Lauregno - Nanno - Seio - Romeno - Termenago - Terzolas - Vermiglio - Malè - Ammazzago - Arnago - Caldès - Piano - Bolentina - Bozzana - Carciato - Peio - Castello - Cavizzana - Ossana - S. Giacomo - Presson - Croviana - Deggiano - Dimaro - Rabbi - Magras - Mastellina - Mestriago - Montes - Mezzana - Monclassico - Pellizzano - Samoclevo - Sfruz - Smarano - Taio - Tassullo - Tavon - Terres - Tres - Tuenno - Vigo d'Anaunia - Banco - Corredo - Bresimo - Cunevo - Cagnò - Dermulo - Cases - Flavon - Cles - Livo - Mechel - Romallo - Preghena - Rumo - Proves - Malgolo - Revò - S. Zeno - Cis.
	Trento 4	Mezzolombardo - Andalo - Cavedago - Mezzocorona - Molveno - Roverè della Luna - Segno - S. Michele all'Adige - Spormaggiore - Zambana - Campodenno - Daredine - Denno - Dercolo - Lover - Masi di Vigo - Mollaro - Priò - Quetta -

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: Trento 4	Sporminore - Termon - Torra - Toss - Tuenetto - Vervò - Vion - Egna - Bronzolo - Cortaccia - Magrè all'Adige - Montagna - Ora - Salorno - Termeno - Valdagno.
Trento 5	Cembra - Faver - Grauno - Grumes - Lisignago - Segonzano - Sevignano - Sover - Valda - Cavalese - Canazei - Capriana - Castello di Fiemme - Forno - Moena - Panchià - Predazzo - Tesero - Trodena - Valfloriana - Vigo di Fassa - Ziano.
Trento 6	Pergine - Baselga di Pinè - Bedollo - Canezza - Castagnè - Costasavina - Falesina - Fierozzo - Frassilongo - Ischia - Madrano - Miola - Nogarè - Palù - Sant'Orsola - Serso - Susà - Tenna - Viarago - Vigalzano - Vignola - Roncogno - Bosentino - Calceranica - Caldonazzo - Casotto - Centa S. Nicolò - Lavarone - Levico - Luserna - Pedemonte - Vattaro.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRENTO	Trento 7	Strigno - Castel Tisino - Grigno - P Tesino - Borgo Val Sugana - Ronce - Novaledo.
	Trento 8	Primiero - Canal S. Bovo - Mezzano In
BOLZANO	Bolzano 1	Bolzano - Cornedo - Laives - Moltir Nova Levante - Nova Ponente - Re - S. Genesio - Sarentino - Terlano - res - Valas - Caldaro - Appiano - dena - Chiusa - Barbiano - Func Lajon - Lazfons - Ponte all'Isarco - so - Volturno - Villandro - Gudon - tisei - Castelrotto - Fiè - S. Cristir Selva - Bressanone - Albes - Eore Fundres - Luson - Maranza - Mil Sarnes - Monte Ponente - Naz - No cella - Rio di Pusteria - Rodengo - S t'Andrea in Monte - Scaleres - Sping Vallarga - Valles - Valdoies di Sott Varna - Terento - Valdoies di Sopr S. Lorenzo - S. Pietro - S. Sigismonc Selva dei Molini - Brunico - Aceret Caminata in Tures - Chienes - Cai

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue : Bolzano 1	Tures - Casteldarme - Elle - Falzes - Gais - Lutago - Mantana - Molini di Tures - Monghezzo di Fuori - Onies - Perca - Predoi - Riva di Tures - S. Giacomo - S. Giovanni - Marebbe - Badia - Rina - Vipiteno - Brennero - Ceves - Colle Isarco - Colli in Pusteria - Corti di Pusteria - Fleres - Mareta - Mezzaselva - Mules - Prati - Racines - Ridanna - Stilves - Telves - Trens - Tunes - Val Giovo - Vizze - Merano - Caines - Gargazzone - Lagundo - Marlengo - Moso - Naturno - Parcines - Plaus - Postal - Rifiano - S. Leonardo in Passiria - Scena - Tirolo - Verano - Avelengo - Sciaves - Glorenza - Malles Venosta - Montechiaro - Prato in Venosta - Sluderno - Stelvio - Tubre - Lana - Andriano - Cermes - Foiana - Nalles - Tesimo - Ultimo - Silandro - Alliz - Castelbello - Cengles - Ciaders - Coldrano - Colsano - Laces - Lacinigo - Lasa - Martello - Montefontana - Morter - Oris - S. Martino a Monte - Senales - Stava - Tablà - Tanas - Tarres - Ladinia - S. Martino in Passiria.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare

Corpo d'armata di UDINE.

UDINE	Udine 1	Udine - Martignacco - Reana del Roj - Tavagnacco - Campoformido.
	Udine 2	Basiliano - Meretto di Tomba - Mor gliano - Pasian di Prato - Pavia Udine - Pozzuolo del Friuli - Prac mano - Coseano - Fagagna - Moruzz S. Vito di Fagagna.
	Udine 3	Bertiolo - Codroipo - Sedegliano - T massons - Varmo - Lestizza.
	Udine 4	Artegna - Bordano - Buia - Gemona Montenars - Osoppo - Trasaghis - Ve zone - Moggio Udinese - Chiusaforte Dogna - Pontebba - Raccalana - I sia - Resiutta - Colloredo di Monta bano - Dignano - Maiano - Ragogna Rive d'Arcano - S. Daniele del Fri - Sant'Odorico.
	Udine 5	Cassacco - Lusevera - Magnano in R viera - Nimis - Flatischis - Tarcento Tricesimo - Treppo Grande.

‘etto tare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NE	Udine 6	Tarvisio - Malborghetto Valbruna - Ugovizza.
	Udine 7	Bagnaria Arsa - Bicinico - Castione di Strada - Gonars - Palmanova - Porpetto - S. Maria la Longa - Trivignano Udinese - S. Giorgio di Nogaro.
	Udine 8	Aiello - Aquileia - Campolongo al Torre - Cervignano del Friuli - Joannis - Rud - S. Vito al Torre - Tapogliano - Visco.
	Udine 9	Latisana - Muzzana del Turgnano - Palazzolo dello Stella - Pocenia - Precenicco - Rivignano - Ronchis - Teor - Marano Lagunare.
	Padova 1	Padova.
	Padova 2	Abano Terme - Agna - Albignasego - Anguillara Veneta - Arre - Bagnoli di sopra - Cadoneghe - Campomoro - Candiana - Carrara S. Giorgio - Carrara S. Stefano - Cartura - Casal Ser Ugo

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
rue: PADOVA	*Segue:* Padova 2	- Cervarese S. Croce - Conselve - Limena - Maserà di Padova - Mestrino - Noventa Padovana - Piazzola sul Brenta - Ponte S. Nicolò - Rovolon - Rubano - Saccolongo - Saonara - Selvazzano Dentro - Teolo - Terrassa Padovana - Torreglia - Tribano - Veggiano - Vigodarzere - Vigonza - Villafranca Padovana.
	Padova 3	Arquà Petrarca - Battaglia Terme - Boara Pisani - Calzignano - Monselice Pernumia - Pozzonuovo - S. Pietro Montagnon - S. Pietro Viminario Solesino - Stanghella - Vò.
	Padova 4	Baone - Barbona - Carceri - Cinto Euganeo - Este - Granze - Lozzo Atesino Ospedaletto Euganeo - Piacenza d'Adige - Ponso - Sant'Elena - Sant'Urbano - Vescovana - Vighizzolo d'Este - Villa Estense.

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
OVA	Padova 5	Casale di Scodosia - Castelbaldo - Masi - Megliadino S. Fidenzio - Megliadino S. Vitale - Merlara - Montagnana - Saletto - S. Margherita d'Adige - Urbana.
	Padova 6	Camposampiero - Loreggia - Massanzago - Piombino Dose - S. Giustina in Colle - Trebaseleghe - Villa del Conte - Villanova di Camposampiero - Carmignano di Brenta - Cittadella - Fontaniva - Galliera Veneta - Gazzo - Grantorta - S. Giorgio in Bosco - S. Martino di Lupari - S. Pietro in Gù - Tombolo.
	Padova 7	Arzer Grande - Bovolenta - Brugine - Codevigo - Correzzola - Legnaro - Piove di Sacco - Polverara - Pontelongo - S. Angelo di Piove di Sacco.
	Padova 8	Borgoricco - Campodarsego - Campo San Martino - Curtarolo - S. Giorgio delle Pertiche.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TREVISO	Treviso 1	Treviso
	Treviso 2	Carbonera - Casale sul Sile - Melma Monastier di Treviso - S. Biagio d Callalta - Roncade - Zenson di Piave.
	Treviso 3	Breda di Piave - Casier - Istrana - Ma serada - Mogliano Veneto - Morgano Paese - Ponzano Veneto - Povegliau -Preganziol - Quinto di Treviso - Spr siano - Villorba - Zero Branco - C dognè - Gajarine - Mareno di Piave Vazzola.
	Treviso 4	Castelfranco Veneto - Castello di Cod go - Loria - Resana - Riese - Vedelag
	Treviso 5	Altivole - Asolo - Borso del Grappa Cavaso del Tomba - Crespano d Grappa - Fonte - Maser - Paderno d Grappa - Possagno - S. Zenone deg Ezzelini.
	Treviso 6	Arcade - Montebelluna - Nervesa del Battaglia - Trevignano - Volpago d Montello.

...tto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ISO	Treviso 7	Cornuda - Crocetta Trevigiana - Farra di Soligo - Moriago - Pederobba - San Pietro di Barbozza - Segusino - Valdobbiadene - Vidor - Sernaglia della Battaglia - Follina - Miane.
	Treviso 8	Conegliano Veneto - Codega di S. Urbano - Orsago - Pieve di Soligo - S. Fior - S. Pietro di Feletto - S. Lucia di Piave - S. Vendemiano - Susegana.
	Treviso 9	Cappella Maggiore - Cison di Valmarino - Colle Umberto - Cordegnano - Fregona - Revine Lago - Sarmede - Tarzo - Vittorio Veneto.
	Treviso 10	Cessalto - Chiarano - Cimadolmo - Fontanelle - Gorgo al Monticano - Mansuè - Meduna di Livenza - Motta di Livenza - Oderzo - Ormelle - Piavon - Ponte di Piave - Portobuffolè - Salgareda - S. Polo di Piave.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BELLUNO	Belluno 1	Belluno - Chies d'Alpago - Limana - Farra d'Alpago - Mel Pieve d'Alpago - Ponte nelle Alpi - Puos d'Alpago - Sedico - Sospirolo - Tambre d'Alpago - - Trichiana - Agordo - Alleghe - Cencenighe - Falcade - Forno di Canale - Gosaldo - La Valle - Rivamonte - Rocca Pietore - S. Tomaso - Taibon - Vallada - Voltago - Colle Santa Lucia - Livinallongo - Selva di Cadore.
	Belluno 2	Feltre - Cesio Maggiore - Fonzaso - Lamon - Lentiai - Pedavena - Quero - San Gregorio nelle Alpi - Santa Giustina Bellunese - Seren del Grappa - Sovramonte - Vas - Alano di Piave - Arsiè
	Belluno 3	Cortina d'Ampezzo - Pieve di Cadore Auronzo - Borca di Cadore - Calalzo Cibiana - Comelico superiore - Danta - Domegge - Lorenzago - Lozzo Cadore - Ospitale - Perarolo - S. Nicolò di Comelico - S. Pietro di Cadore - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore Sappada - Valle di Cadore - Vigo di Cadore - Vodo di Cadore - Zoppè di Cadore - Castellavazzo - Forno di Zoldo - Longarone - Zoldo alto - Soverzene.

tto re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NO	Belluno 4	Monguelfo - Anterselva - Braies - Colle in Casies - Dobbiaco - Monte S. Candido - Prato alla Drava - Rasùn di sopra - Rasùn di sotto - S. Candido - S. Martino in Casies - S. Maddalena in Casies - Sesto Tesido - Valdaora - Versciaco - Villabassa.
	Venezia 1	Venezia
	Venezia 2	Chioggia - Cavarzere - Cona - Marcon - Martellago - Mirano - Noale - Salzano - Scorzè - Spinea.
	Venezia 3	Campagna Lupia - Campolongo maggiore - Camponogara - Dolo - Fiesso d'Artico - Fossò - Pianiga - S. Maria di Sala - Stra - Vigonovo - Mira.
	Venezia 4	Cavazuccherina - Ceggia - Fossalta di Piave - Grisolera - Meolo - Musile - Noventa di Piave - S. Donà di Piave - S. Michele del Quarto - Torre di Mosto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ue: ENEZIA	Venezia 5	Annone Veneto - Caorle - Cinto Caomaggiore - Concordia Sagittaria - Fossalta di Portogruaro - Gruaro - Portogruaro -Pramaggiore - S. Michele al Tagliamento - S. Stino di Livenza - Teglio Veneto.
CILE	Sacile 1	Pordenone - Aviano - Budoja - Caneva - Cordenons - Fontana Fredda - Polcenigo - Porcia - Roveredo in Piano - Sacile - San Quirino.
	Sacile 2	Azzano Decimo - Brugnera - Fiume Veneto - Pasiano - Prata di Pordenone - Vallenoncello - Zoppola.
	Sacile 3	Spilimbergo - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Vito d'Asti - Castelnuovo del Friuli - Clausetto Forgaria - Meduno - Pinzano al Tagliamento - S. Giorgio della Richinvelda - Sequals - S. Vito al Tagliamento - Arzene - Casarsa della Delizia - Chions - Cordovado - Morsano a Tagliamento - Pravisdomini - S. Martino al Tagliamento - Sesto al Reghena - Valvasone.

...etto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LE	Sacile 4	Maniago - Andreis - Arba - Barcis - Cavasso Nuovo - Cimolais - Claut - Fanna - Frisanco - Montereale Cellina - Vivaro - Erto e Casso - Tolmezzo - Amaro - Arta - Cavazzo Carnico - Cercivento - Comeglians - Forni Avoltri - Lauco - Ligosullo - Ovaro - Paluzza - Paularo - Prato Carnico - Ravascletto - Rigolato - Sutrio - Treppo Carnico - Verzegnis - Villa Santina - Zuglio - Ampezzo - Enemonzo - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Raveo - Sauris - Socchieve.
	Gorizia 1	Gorizia - Gargaro - Merna - Montespino - Opacchiasella - Ranziano - Sambasso - S. Martino Quisca - Tarnova della Selva - Vertoiba in Campisanti.
	Gorizia 2	Gradisca - Corona - Farra d'Isonzo - Mariano del Friuli - Romans d'Isonzo - Sagrado - Cormons - Brazzano - Castel Dobra - Capriva di Cormons - Dolegna nel Collio - Medea - Chiopris Viscone.
	Gorizia 3	Buttrio - Manzano - Premariacco - Prepotto - S. Giovanni al Natisone.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
(segue:) GORIZIA	Gorizia 4	Cividale del Friuli - Moimacco - Povoletto - Remanzacco.
	Gorizia 5	Attimis - Drenchia - Faedis - Grimacco - Rodda - S. Leonardo - Savogna - Stregna - Tarcetta - Torreano - S. Pietro al Natisone.
	Gorizia 6	Canale d'Isonzo - Battaglia della Bansizza - Cal di Canale - Santo Spirito della Bansizza - Salona d'Isonzo - Plezzo - Sonzia - Tolmino - Gracova Serra valle S. Lucia di Tolmino - Caporetto - Bergogna - Idria - Circhina - Dole - Idria di Sotto - Ledine - Ceconico - Voschia - Chiappovano.

Corpo d'armata di TRIESTE.

TRIESTE	Trieste 1	Trieste - Muggia - S. Dorligo della Valle
	Trieste 2	Monfalcone - Aurisina - Doberdò del Lago - Duino - Fogliano di Monfalcone - Malchina - Ronchi dei Legionari - Sa

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ESTE	*Segue.* Trieste 2	Canzian d'Isonzo - S. Pelagio - S. Pier d'Isonzo - Slivi - Staranzano - Turriaco - Grado - Sesana - Corgnale - Duttoglia no - Rupin Grande - S. Giacomo in Colle - Sgonico - Tomadio - Senosecchia - Cave Auremiane - Grenovizza - Comeno - Boriano - Dol Grande - Gabrovizza - Goriano - Pliscovizza della Madonna - S. Daniele del Carso - Scherbina - Temenizza - Capodistria - Monte di Capodistria - Erpelle Cosina - Marsego - Villa Decani - Pirano - Isola d'Istria - Divaccia S. Canziano.
	Trieste 3	Postumia - Bacuie - Cossana - S. Michele di Postumia - S. Pietro del Carso - Villa Slavina - Volosca Abbazia - Apriano - Bersezio del Quarnaro - Laurana - Mattuglie - Moschiena - Clana - Villa del Nevoso - Castel Jablanizza - Elsane - Fontana del Conte Primano - Aidussina - Cernizza Goriziana - S. Vito di Vipacco - Vipacco - Zolla - Montenero d'Idria - Fiume - Riffenbergo - S. Croce di Aidussina.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Pola	Pola 1	Pola - Dignano d'Istria - Barbana d'Istria - Sanvincenti - Rovigno - Canfanaro - Valle d'Istria.
	Pola 2	Cherso - Lusimpiccolo - Lussingrande - Neresine - Ossero - Parenzo - Orsera - Buie d'Istria - Cittanova d'Istria - Grisignana - Umago - Verteneglio - Montona - Portole - Visignano - Visinada.
	Pola 3	Pinguente - Rozzo - Silun Mont'Aquila - Draguccio - Matteria - Castelnuovo d'Istria - Pisino - Antignana - Bogliuno - Gimino - Valdarsa - Albona - Fianona.

Corpo d'armata di BOLOGNA.

Bologna	Bologna 1	Bologna.
	Bologna 2	Anzola dell'Emilia - Argelato - Baricella - Bazzano - Bentivoglio - Borgo Panigale - Calderara di Reno - Casalecchio di Reno - Castelfranco Emilia - Castello di Serravalle - Castelmaggiore - Castenaso - Crespellano - Galliera - Marzabotto

etto are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
GNA	*Segue:* Bologna 2	Granarolo dell'Emilia - Malalbergo - Minerbio - Monte S. Pietro - Monteveglio - Pianoro - Ozzano dell'Emilia - Praduro e Sasso - Savigno - S. Giorgio di Piano - S. Lazzaro di Savena - San Pietro in Casale - Zola Predosa - Castello d'Argile - Budrio - Molinella - Medicina - Persiceto - Crevalcore - Sala Bolognese - Sant'Agata Bolognese.
	Bologna 3	Loiano - Monghidoro - Monterenzio - Monzuno - Imola - Casal Fiumanese - Castel del Rio - Castel Guelfo di Bologna - Castel S. Pietro dell'Emilia - Dozza - Fontanelice - Mordano - Tossignano - Bagni della Porretta Vergato - Castel d'Ajano - Castel di Casio - Gaggio Montano - Granaglione - Grizzana - Lizzano in Belvedere - Castiglione dei Pepoli - Camugnano - S. Benedetto Val di Sambro.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
DENA	Modena 1	Modena - Formigine - Castelnuovo Rangone - Campogalliano - S. Cesareo sul Panaro.
	Modena 2	Carpi - Novi di Modena - Soliera - Bastiglia - Bomporto - Ravarino - Nonantola - Mirandola - Cavezzo - Concordia sulla Secchia - Medolla - San Possidonio - S. Prospero - Finale nell'Emilia - Camposanto - S. Felice sul Panaro.
	Modena 3	Sassuolo - Fiorano Modenese - Maranello - Prignano sulla Secchia - Frassinoro - Montefiorino - Vignola - Castelvetro di Modena - Guiglia - Marano sul Panaro - Savignano sul Panaro - Spilamberto - Zocca - Pavullo nel Frignano - Fanano - Lama di Mocogno - Monfestino in Serra Mazzoni - Polinago - Sestola - Montese - Pievepelago - Fiumalbo - Montecreto - Riolunato.

...otto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
...o E.	Reggio Emilia 1	Reggio Emilia - Vezzano sul Crostolo.
	Reggio Emilia 2	Bagnolo in Piano - Campagnola Emilia - Fabbrico - Rolo - Rio Saliceto - Cadelbosco di Sopra - Guastalla - Boretto - Brescello - Gualtieri - Luzzara - Novellara - Poviglio - Reggiolo.
	Reggio Emilia 3	Castelnuovo nei Monti - Busana - Carpineti - Casina - Ligonchio - Ramiseto - Vetto - Villa Minozzo - Toano - Collagna - Castelnuovo di Sotto - Gattatico - Campegine - Montecchio Emilia - Bibbiano - Cavriago - Ciano d'Enza - Quattro Castella - S. Polo d'Enza in Caviano - S. Ilario d'Enza - Rubiera - Correggio - S. Martino in Rio - Scandiano - Albinea - Baiso - Casalgrande - Castellarano - Viano.
...NA	Ravenna 1	Ravenna - Alfonsine - Cervia - Russi - Faenza - Bagnara di Romagna - Brisighella - Casola Valsenio - Castelbolognese - Riolo Bagni - Solarolo - Lugo Bagnacavallo - Conselice - Cotignola - Fusignano - Massa Lombarda - Sant'Agata sul Santerno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
FORLÌ	Forlì 1	Forlì - Bertinoro - Civitella di Romagna Forlimpopoli - Meldola - Predappio Nuovo - Borghi - Mercato Saraceno Montiano - Roncofreddo - Sarsina - Sorbano - Sogliano al Rubicone - Rocca S. Casciano - Dovadola - Galeata - Modigliana - Portico e S. Benedetto - Premilcuore - Tredozio - Castrocaro e Terra del Sole - Bagno di Romagna - Santa Sofia e Mortano - Verghereto.
	Forlì 2	Cesena - Cesenatico - Gambettola - Gatteo - Longiano - S. Mauro di Romagna - Scorticata - Verucchio - Rimini - Cattolica - Coriano - Gemmano - Misano in Villa Vittoria - Mondaino - Monte Colombo - Montefiore Conca - Montescudo - Montegridolfo - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Riccione - Saludecio - S. Clemente - S. Giovanni in Marignano - Savignano di Romagna S. Arcangelo di Romagna.

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ARA	Ferrara 1	FERRARA.
	Ferrara 2	Bondeno - Vigarano Mainarda - Poggio Renatico - Copparo - Berra - Formignana - Jolanda di Savoia - Rho - Cento - Pieve di Cento - Sant'Agostino.
	Ferrara 3	Portomaggiore - Argenta - Ostellato - Comacchio - Codigoro - Lago Santo - Massa Fiscaglia - Mesola - Migliarino.
o	Rovigo 1	Rovigo - Arquà Polesine - Bosaro - Canaro - Costa di Rovigo - Crespino - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Guarda Veneta - Polesella - Pontecchio - S. Martino di Venezze - Villamarzana - Villanova Marchesana - Fratta Polesine.
	Rovigo 2	Bergantino - Calto - Ceneselli - Ficarolo - Gaiba - Melara - Occhiobello - Salara - Stienta - Badia Polesine - Bagnolo di Po - Canda - Castel Guglielmo - Giacciano con Barucchella - Lendinara - Lusia - Pincara - S. Bellino - Trecenta - Villanova del Ghebbo - Castelmassa.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
gue: ROVIGO	Rovigo 3	Ceregnano - Gavello - Adria - Ariano ne Polesine - Bellombra - Bottrighe - Ca Emo - Contarina - Corbola - Donada Loreo - Papozzo - Pettorazza Grimani Porto Tolle - Rosolina - Taglio di Po.
NCONA	Ancona 1	Ancona - Camerano - Chiaravalle - Mon temarciano - Numana - Loreto - Seni gallia - Barbara - Castel Colonna - Ca stelleone di Suasa - Corinaldo - Monte rado - Ostra - Ostra Vetere - Ripe Serra dei Conti.
	Ancona 2	Fabriano - Cerreto d'Esi - Serra S. Qui rico - Jesi - Belvedere Ostrense - Castel bellino - Castelplanio - Cupramontana - Majolati - Monsano - Montecarotto Monte Roberto - Monte S. Vito - Morr d'Alba - Rosora Mergo - Sammarcello S. Maria Nuova - Staffolo - Osimo Agugliano - Castelfidardo - Filottrano Offagna - Polverigi - Sassoferrato - Ar cevia - Genga.

...tto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
...ONA	Ancona 3	Zara - Lagosta.
...ATA	Macerata 1	Macerata - Appignano - Matelica - Mogliano - Montecassiano - Monte S. Giusto - Pausula - Petriolo - Pollenza - Sarnano - Gualdo - Treja - Cingoli - Apiro - Poggio S. Vicino - Civitanova Marche - Montecosaro - Morrovalle - Porto Civitanova - Recanati - Montefano - Montelupone - Porto Recanati - Potenza Picena - S. Ginesio - Loro Piceno - Monte S. Martino - Penna San Giovanni - Ripe S. Ginesio - S. Angelo in Pontano - Tolentino - Belforte del Chienti - Colmurano - S. Severino Marche - Urbisaglia - Caldarola - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo - Camerino - Esanatoglia - Acquacanina - Bolognola - Castelraimondo - Castel S. Angelo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Gagliole - Montecavallo - Muccia - Pieve Bovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serrapetrona - Serravalle di Chienti - Ussita.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ESARO	Pesaro 1	Pesaro - Candelara - Fiorenzuola di Focara - Gabicce - Ginestreto - Gradara Montebaroccio - Monteciccardo - Monte l'Abbate - Novilara - Pozzo Alto - S Angelo in Lizzola - Tomba di Pesaro Fano - Cartoceto - Mondolfo - Montemaggiore al Metauro - Piagge - Saltara - S. Costanzo - S. Giorgio di Pesaro Serrungarina - Fosombrsone - Isola del Piano - Montefelcino - Sant'Ippolito Pergola - Barchi - Fratte Rosa - Mondavio - Monte Porzio - S. Lorenzo in Campo - Serra Sant'Abbondio - Orciano di Pesaro - Urbino - Auditore - Borgo Pace - Colbordolo - Fermignano Mercatello - Montecalvo in Foglia - S. Angelo in Vado - Tavoleto - Urbania Cagli - Acqualagna - Apecchio - Cantiano - Frontone - Piobbico - Macerata Feltria - Belforte all'Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano - Monte Cerignone - Montegrimano - Pian di Castello - Pian di Meleto - Sassocorvaro - Sasso Feltrio - Mercatino Marecchia - Castelcelci - Monte Capiolo - Pennabilli - San Leo - Sant'Agata Feltria - Scavolino.

tretto litare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
		Corpo d'armata di FIRENZE.
NZE	Firenze 1	Firenze - Brozzi - Campi Bisenzio - Fiesole - Signa - Sesto Fiorentino.
	Firenze 2	Bagno a Ripoli - Barberino di Val d'Elsa - Carmignano - Casellina e Torri - Galluzzo - Greve - Lastra a Signa - Montespertoli - San Casciano in Val di Pesa - Tavernelle in Val di Pesa - Vernio - Borgo S. Lorenzo - Barberino di Mugello - S. Pietro a Sieve - Vaglia - Vicchio - Prato in Toscana - Calenzano - Cantagallo - Montemurlo.
	Firenze 3	Firenzuola - Marradi - Palazzuolo - Scarperia - Pontassieve - Dicomano - Figline Val d'Arno - Incisa in Val d'Arno - Londa - Pelago - Reggello - Rufina - Rignano sull'Arno - S. Godenzo.
IA	Pistoia 1	Pistoia - Agliana - Cutigliano - Laporecchio - Larciano - Marliana - Montale - Piteglio - S. Marcello Pistoiese - Tizzana - Serravalle Pistoiese - Sambuca

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ue : TOIA	*Segue :* Pistoia 1	Pistoiese - Empoli - Cerreto Guidi - Montelupo Fiorentino - Vinci - Capraia e Limite - Fucecchio - Castelfiorentino - Certaldo - Gambassi - Montajone.
	Pistoia 2	Monsumano - Montecatini - Buggiano - Massa e Cozzile - Ponte Buggianese - Pieve a Nievole - Bagni di Montecatini - Pescia - Uzzano - Vellano.
EZZO	Arezzo 1	Arezzo - Capolona - Castiglion Fibocchi - Civitella della Chiana - Fojano della Chiana - Lucignano - Marciano - Monte S. Savino - Subbiano - Bibbiena - Castel Focognana - Castel S. Nicolò - Chitignano - Chiusi della Verna - Montemignajo - Ortignano Raggiolo - Poppi - Pratovecchio - Stia - Talla - Anghiari.
	Arezzo 2	Montevarchi - Bucine - Laterina - Pergine Valdarno - S. Giovanni Valdarno - Castelfranco di Sopra - Cavriglia - Loro Ciuffenna - Pian di Scò - Terranova - Bracciolini.

tretto litare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
EZZO	Arezzo 3	Cortona - Castiglion Fiorentino - S. Sepolcro - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Pieve S. Stefano - Sestino.
	Siena 1	Siena - Castellina in Chianti - Castelnuovo Berardenga - Chiusdino - Gaiole in Chianti - Monteriggioni - Monteroni d'Arbia - Monticiano - Murlo - Radicondoli - Sovicille - Asciano - Buonconvento - Montalcino - Rapolano - S. Giovanni d'Asso - Poggibonsi - Casole d'Elsa - Colle di Val d'Elsa - Radda in Chianti - S. Gimignano.
	Siena 2	Montepulciano - Castiglione d'Orcia - Cetona - Chianciano - Chiusi - Pienza - S. Quirico d'Orcia - Sarteano - Sinalunga - Torrita di Siena - Trequanda - Radicofani - Abbadia S. Salvatore - Piancastagnaio - S. Casciano dei Bagni.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LIVORNO	Livorno 1	Livorno - Piombino - Capraia Isola - Cecina - Castagneto Carducci - Colle Salvetti - Campiglia Marittima - Bibbona - Rossignano Marittimo - Sassetta - Suvereto.
	Livorno 2	Portoferraio - Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Marciana Marina - Porto Longone - Rio Marina - Rio dell'Elba.
SARZANA	Sarzana 1	Spezia - Sarzana - Ameglia - Bolano - Castelnuovo Magra - Lerici - Ortonovo - S. Stefano Magra - Calice al Cornoviglio.
	Sarzana 2	Arcola - Beverino - Bonassola - Carro - Borghetto di Vara - Brugnato - Carrodano - Deiva - Follo - Framura - Levanto - Monterosso al Mare - Pignone - Portovenere - Ricco del Golfo della Spezia - Rio Maggiore - Rocchetta di Vara - Vernazza - Vezzano Ligure - Zignago - Maissana - Sesta Godano - Varese Ligure.

retto tare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SSA TARA.	Massa Carrara 1	Aulla - Podenzana - Tresana - Fivizzano - Casola in Lunigiana - Comano - Carrara - Fosdinovo - Massa - Montignoso - Pontremoli - Bagnone - Filattiera - Mulazzo - Villafranca in Lunigiana - Zeri - Licciana.
	Lucca 1	Lucca - Altopascio - Capannori - Montecarlo - Porcari - Villa Basilica.
	Lucca 2	Forte dei Marmi - Viareggio - Massarosa.
	Lucca 3	Pietrasanta - Seravezza - Stazzena - Camaiore.
	Lucca 4	Castelnuovo di Garfagnana - Gallicano - Castiglione di Garfagnana - Fosciandora - Molazzana - Pieve Fosciana - Trassilico - Vergemoli - Villa Collemandina - Camporgiano - Careggine - Giuncugnano - Minucciano - Piazza al Serchio - S. Romano - Sillano - Vagli Sotto.
	Lucca 5	Borgo a Mozzano - Correglia Altelminelli - Pescaglia - Bagni di Lucca - Barga.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PISA	Pisa 1	Pisa - Bagni S. Giuliano - Calci - Cr spina - Fauglia - Lorenzana - Vecchia no - S. Luce Orciano - Cascina - Vic pisano - Pontedera - Volterra - Casal Marittimo - Castelnuovo di Val Cecin - Montecatini - Guardistallo - Mont scudario - Monteverde Marittimo - P marance - Castellino Marittima - R parbella.
	Pisa 2	Bientina - Buti - Calcinaia - Capanno - Chianni - Lajatico - Lari - Palaia Ponsacco - Terricciola - Bagni di C sciana - Montopoli in Val d'Arno - Sa Miniato - Castelfranco di Sotto - San ta Croce sull'Arno - S. Maria a Mont - Peccioli.
GROSSETO	Grosseto 1	Grosseto - Castiglione della Pescaia Cavorrano - Isola del Giglio - Scansa no - Santa Fiora - Arcidosso - Caste del Piano - Castellazzara - Cinigiano Roccalbegna - Seggiano - Massa Ma rittima - Follonica - Montieri - Orbe tello - Magliano in Toscana - Mont Argentario - Pitigliano - Manciano Sorano - Roccastrada - Compagnatic - Civitella Paganico.

stretto ilitare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare

Corpo d'armata di ROMA.

A.	Roma 1	Roma.
	Roma 2	Campagnano di Roma - Formello - Mazzano Romano - Mentana - Monterotondo - Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino - Anzio - Nettuno - Arsoli - Anticoli Corrado - Camerata Nuova - Cervara di Roma - Cineto Romano - Mandela - Riofreddo - Rocca Giovine - Roviano - Vallinfredda - Vivaro Romano - Licenza - Percile - Bracciano - Anguillara Sabazia - Canale Monterano - Manziana - Oriolo Romano - Trevignano Romano - Monterosi - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Leprignano - Morlupo - Riano - Rignano Flaminio - Sant'Oreste - Scrofano - Filacciano - Ponzano Romano - Torrita Tiberina - Nazzano - Frascati - Colonna - Grottaferrata - Montecompatri - Monte Porzio Catone - Rocca Priora - Rocca di Papa - Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi - Palestrina - Bellegra - Capra-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ROMA	*Segue:* Roma 2	nica Prenestina - Castel S. Pietro Romano - Cave - Gallicano del Lazio - Genazzano - Olevano Romano - Pisoniano - Poli - Rocca di Cave - S. Vito Romano - Zagarolo - Palombara Sabina - Marcellina - Monteflavio - Montelibretti - Montorio Romano - Moricone - Nerola - Subiaco - Affile - Agosta Arcinazzo Romano - Canterano - Cerreto Laziale - Gerano - Jenne - Marano Equo - Rocca Canterano - Rocca Santo Stefano - Rojate - Vallepietra - Tivoli - Casape - Castel Madama - Ciciliano - Montecelio - Sambuci - S. Gregorio di Sassola - S. Polo dei Cavalieri - S. Angelo Romano - Saracinesco - Vicovaro.
VITERBO.	Viterbo 1	Viterbo - Bieda - Bomarzo - Canepina - Soriano nel Cimino - Tuscania - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Vitorchiano -Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - S. Lorenzo Nuovo - Civita Castellana - Calcata -

;tto are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
;BO	*Segue:* Viterbo 1	Castel S. Elia - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Montefiascone - Bagnoreggio - Bolsena - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Marta - Orte - Bassanello - Gallese - Ronciglione - Barbarano Romano - Caprarola - Bassano di Sutri - Capranica - Carbognano - Sutri - Veiano - Valentano - Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Nepi.
	Viterbo 2	Civitavechia - Allumiere - Cerveteri - Monte Romano - Montalto di Castro - Tarquinia - Tolfa.
)NE.	Frosinone 1	Frosinone - Boville Ernica - Monte San Giovanni Campano - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice - Veroli.
	Frosinone 2	Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Triviglia- no - Vico nel Lazio - Anagni - Acuto -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FROSINONE	*Segue:* Frosinone 2	Sgurgola - Ceccano - Arnara - Cepran - Falvaterra - Giuliano di Roma - Pa trica - Villa S. Stefano - Ferentino Morolo - Supino - Paliano - Filettino Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio - A maseno - Castro dei Volsci - Valle corsa.
	Frosinone 3	Sora - Arpino - Brocco - Campoli Apen nino - Castelliri - Fontechiari - Isol del Liri - Pescosolido - Alvito - Casal vieri - S. Donato Val di Comino - Set tefrati - Vicalvi - Arce - Colfelice Colle S. Magno - Fontana Liri - Roc ca d'Arce - Roccasecca - Santo Padre S. Giovanni Incarico - Atina - Belmon te Castello - Casalattico - Picinisco S. Biagio Saracinesco - Villalatina S. Apollinare - Vallefredda - Cassin - Acquafondata - Cervaro - Villa Sant Lucia - Piedimonte S. Germano - Pi gnataro Interamna - S. Giorgio a Lir - S. Ambrogio sul Garigliano - S. Eli Fiumerapido - S. Andrea - S. Vittor

etto are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ZIONE	*Segue:* Frosinone 3	del Lazio - Terelle - Vallerotonda - Viticuso - Pontecorvo - Aquino - Castrocielo - Ausonia - Castelnuovo Parano - Coreno Ausonia - Esperia Pastena - Pico.
	Gaeta 1	Gaeta - Formia - Fondi - Campodimele - Itri - Lenola - Sperlonga - Monte San Biagio - Minturno - Santi Cosma e Damiano - Spigno Saturnia - Castelforte - Piperno - Maenza - Prossedi - Roccagorga - Roccasecca dei Volsci - Sonnino.
	Gaeta 2	Velletri - Artena - Cisterna di Roma - Cori - Labico - Rocca Massima - Valmontone - Segni - Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Sezze Romano - Bassiano - Norma - Sermoneta - Terracina - S. Felice Circeo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PERUGIA.	Perugia 1	Perugia - Bastia - Bettona - Corciano Deruta - Magione - Marsciano - To giano - Valfrabrica - Colazzone.
	Perugia 2	Città di Castello - Citerna - Montone S. Giustino - Umbertide - Monte Sa ta Maria Tiberina - Monterchi.
	Perugia 3	Città della Pieve - Piegaro - Castiglio del Lago - Lisciano Niccone - Panica - Passignano sul Trasimeno - Tuo sul Trasimeno - Fratta Todina - Ma sa Martana - Monte Castello di Vibi Todi - Costacciaro - Gubbio - Pietr lunga - Scheggia e Pescelupo - P ciano.
SPOLETO.	Spoleto 1	Spoleto - Cerreto di Spoleto - Sellano Montefalco - Gualdo Cataneo - Bev gna - Norcia - Cascia - Monteleone Spoleto - Poggiodomo - Preci - Tre - Foligno - Assisi - Cannara - Spello Gualdo Tadino - Fossato di Vico - N cera Umbra - Sigillo - Visso - Valt pina.

tretto litare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ro.	Orvieto 1	Terni - Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - Sangemini - Narni - Amelia - Calvi dell'Umbria - Otricoli - Attigliano - Giove - Penna in Teverina - Rieti - Casaprota - Greccio - Labro - Montenero in Sabina - Monte S. Giovanni in Sabina - Morro Reatino - Poggio Bustone - Rivodutri - Fara Sabina - Castelnuovo di Farfa - Frasso Sabino - Poggio Nativo - Scandriglia - Toffia - Orvinio - Collalto Sabino - Collegiove - Marcetelli - Nespolo - Paganico - Petescia - Poggio Mojano - Pozzaglia Sabina - Poggio Mirteto - Aspra - Colle Vecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Mompeo - Montebuono - Montopoli in Sabina - Poggio Catino - Selci - Salisano - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina - Rocca Sinibalda - Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Concerviano - Longone Sabino - Monteleone Sabino - Poggio S. Lorenzo - Torricella in Sabina -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; ORVIETO	*Segue:* Orvieto 1	Varco Sabino - Orvieto - Alviano - Guardea - Lugnano in Teverina - Allerona - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Montegabbione - Porano - Monteleone d'Orvieto - Parrano - S. Venanza - S. Vito in Monte - Baschi - Vazia - Cantalice.

Corpo d'armata di BARI.

BARI	Bari 1	Bari - Bitritto - Loseto - Mola di Bari - Triggiano - Valenzano - Acquaviva delle Fonti - Bitonto - Giovinazzo - Palo del Colle - Casamassima - S. Nicandro di Bari - Modugno - Bitetto - Monopoli - Locorotondo - Polignano a Mare - Putignano - Castellana - Turi - S. Michele di Bari - Rutigliano - Capurso - Cellamare - Conversano - Noicattaro - Adelfia.
FOGGIA	Foggia 1	Foggia - Biccari - Roseto Valfortore - Alberona - Lucera - Ortanova - Stornara - Stornarela - Volturara Appula - Motta

...etto ...are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
...GIA	*Segue:* Foggia 1	Montecorvino - Volturino - Carlantino - Celenza Valfortore - S. Marco la Catola - Bovino - Castelluccio dei Sauri - Panni - Deliceto - Troia - Castelluccio Valmaggiore - Celle S. Vito - Faeto - Castelnuovo della Daunia - Casalnuovo Monterotaro - Casalvecchio di Puglia - Pietra Montecorvino - Orsara di Puglia.
	Foggia 2	Manfredonia - Monte Sant'Angelo - Trinitapoli - Margherita di Savoia - San Ferdinando di Puglia - Vieste.
	Foggia 3	S. Severo - Apricena - Lesina - Poggio Imperiale - Rodi Garganico - Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - S. Giovanni Rotondo - S. Marco in Lamis Rignano Garganico - S. Nicandro Garganico - Seracapriola - Chieuti - Torremaggiore - S. Paolo di Civitate - Isole di Tremiti - Vico Garganico - Peschici.
	Foggia 4	Cerignola - Ascoli Satriano - Candela - Sant'Agata di Puglia - Accadia.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BARLETTA	Barletta 1	Barletta - Andria.
	Barletta 2	Canosa di Puglia - Minervino Murge Spinazzola.
	Barletta 3	Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi.
	Barletta 4	Bisceglie - Molfetta - Trani.
	Barletta 5	Altamura - Alberobello - Cassano delle Murge - Grumo Appula - Noci - Santeramo in Colle - Gioia del Colle - Gravina di Puglia - Toritto.
LECCE	Lecce 1	Lecce - Arnesano - Calimera - Caprarica di Lecce - Carmiano - Castrì di Lecce - Cavallino - Lequile - Lizzanello - Melendugno - Monteroni di Lecce - S. Cesario di Lecce - S. Donato di Lecce - S. Pietro in Lama - Surbo - Vernole - Campi Salentina - Nuvoli - Squinzano Trepuzzi - Galatina - Collepasso - Cutrofiano - Martignano - Soleto - Sternatia - Zollino - Aradeo - Neviano - Sogliano Cavour - Otranto - Bagnolo

retto itare	Zone militar	Comuni compresi in ciascuna zona militare
OCE	*Segue :* Lecce 1	del Salento - Cannole - Carpignano Salentino - Giurdignano - Palmariggi - Uggiano la Chiesa - Minervino di Lecce - Gallipoli - Alezio - Parabita - Poggiardo - S. Nicola - Tuglie - Casarano - Matino - Melissano - Racale - Ruffano - Supersano - Taviano - Maglie - Castrignano dei Greci - Corigliano d'Otranto - Martano - Melpignano - Cursi - Surano - Giuggianello - Muro Leccese - Nociglia - Ortelle - Sanarica - Santa Cesarea - Scorrano - Spongano - Nardò - Copertino - Leverano - Galatone - Seclì - Tricase - Alessano - Andrano - Castrignano del Capo - Corsano - Diso - Gagliano del Capo - Miggiano - Montesano Salentino - Morciano di Leuca - Patù - Presicce - Salve - Specchia - Ugento - Tiggiano - Acquarica del Capo - Alliste - Taurisano - Guagnano - Salice Salentino - Veglie.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TARANTO	Taranto 1	Cisternino - Taranto - Castellaneta - Crispiano - Massafra - Mottola - Palagianello - Palagiano - Ginosa - Laterza - Grottaglie - Montejasi - Montemesola - Martina Franca - S. Giorgio sotto Taranto - Carosino - Faggiano - Fragagnano - Leporano - Lizzano - Monteparano - Pulsano - Roccaforzata - Villa Castelli - S. Marzano di S. Giuseppe.
	Taranto 2	Brindisi - S. Pietro Vernotico - Torchiarolo - S. Vito dei Normanni - Carovigno - Ostuni - Fasano - Cellino S. Marco - Mesagne.
	Taranto 3	Erchie - Oria - Torre Santa Susanna - Latiano - S. Donaci - S. Pancrazio - Manduria - Avetrana - Maruggio - Sava - Francavilla Fontana - Ceglie Messapico.
CHIETI	Chieti 1	Chieti - Bucchianico - Casalincontrada - Fara Filiorum Petri - Roccamontepiano - S. Giovanni Teatino - Torrevecchia Teatina - Villamagna - Ari - Vacri.

tretto litare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
IIETI	Chieti 2	Guardiagrele - Casacanditella - Filetto - Rapino - Pennapiedimonte - Pretoro - S. Martino sulla Marrucina - S. Valentino in Abruzzo Citeriore - Abbateggio - Bolognano - Letto Manopello - Manopello - Roccamorice - Serramonacesca - Tocco da Casauria - Turrivalignani - Popoli - Caramanico - Musellaro - Roccacaramanico - Salle - Sant'Eufemia a Majella.
	Chieti 3	Francavilla al Mare - Pescara - Ripa Teatina - Tollo - Arielli - Canosa Sannita - Miglianico - Giuliano Teatino.
	Chieti 4	Lama dei Peligni - Civitella Messer Raimondo - Fara S. Martino - Palena - Taranta Peligna.
	Chieti 5	Lanciano - Castelfrentano - Fossacesia - Frisa - Mozzagrogna - Rocca S. Giovanni - S. Maria Imbaro - S. Eusanio del Sangro - Treglio - Orsogna - Casoli - Altino - Palombaro - Roccascalegna - Ortona a Mare - Crecchio - S. Vito Chietino - Poggiofiorito.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CHIETI	Chieti 6	Torricella Peligna - Colledimacine - Gessopalena - Montenerodomo - Pennadomo - Villa S. Maria - Borrello - Buonanotte - Civitaluparella - Fallo - Gamberale - Montelapiano - Pizzoferrato - Quadri - Rojo del Sangro - Rosello - Castiglione Messer Marino - Castelguidone - Fraine - Roccaspinalveti - Schiavi d'Abruzzo.
	Chieti 7	Vasto - Cupello - Fresagrandinaria - Lentella - Monteodorisio - S. Salvo - Atessa - Casalanguida - Paglieta - Tornareccio - Bomba - Archi - Colledimezzo - Montazzoli - Monteferrante - Perano - Pietraferrazzana - Casalbordino - Pollutri - Scerni - Torino di Sangro - Villalfonsina - Celenza sul Trigno - Carunchio - Dogliola - Palmoli - S. Giovanni Lipioni - Torrebruna - Tufillo - Gissi - Carpineto Sinello - Furci - Guilmi - Liscia - S. Buono.

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LA	Aquila 1	Aquila - Navelli - Ocre - Rocca di Cambio - Rocca di Mezzo - Barisciano - Calascio - Castel del Monte - Poggio Picense - S. Pio delle Camere - S. Stefano di Sessanio - Capestrano - Caporciano - Carapelle Calvisio - Castelvecchio Calvisio - Collepietro - Ofena - Villa Santa Lucia degli Abruzzi - Castelvecchio Subequo - Acciano - Castel di Jeri - Gagliano Aterno - Goriano Sicoli - Molina Aterno - Secinaro - S. Demetrio nei Vestini - Fagnano Alto - Fontecchio - Fossa - Prata d'Ansidonia - S. Eusanio Forconese - Tione degli Abruzzi - Villa S. Angelo.
	Aquila 2	Montereale - Campotosto - Capitignano - Pizzoli - Barete - Cagnano Amiterno - Scoppito - Tornimparte - Amatrice - Accumoli - Cittaducale - Antrodoco - Castel S. Angelo - Petrella Salto - Borbona - Cittareale - Posta - Borgocollefegato - Fiamignano - Pescorocchiano - Leonessa.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SULMONA	Sulmona 1	Magliano de' Marsi - Massa d'Albe - Carsoli - Oricola - Celano - Ajelli - Ovindoli - Civitella Roveto - Balsorano - Canistro - Civita d'Antino - Morino - San Vincenzo Valle Roveto - Gioia dei Marsi - Lecce ne' Marsi - Opi - Ortucchio Pescasseroli - Pescina - Bisegna - Cerchio - Cocullo - Collarmele - Ortona de' Marsi - Tagliacozzo - Cappadocia - Castellafiume - Sante Marie - Trasacco - Collelongo - Luco ne' Marsi - Villavallelonga - Castel di Sangro - Civitella Alfedena - Pescocostanzo - Rivisondoli - Roccaraso - Scontrone - Villetta Barrea - Alfedena - Ateleta - Barrea - Sulmona - Introdacqua - Pacentro - Pettorano sul Gizio - Rocca Pia - Scanno - Villalago - Anversa degli Abruzzi - Bugnara - Campo di Giove - Cansano - Pratola Peligna - Pentina - Prezza - Rajano - Roccacasale - Vittorito.
	Sulmona 2	Avezzano - Capistrello - Scurcola Marsicana - Pereto - Rocca di Botte.

tretto litare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BASSO	Campobasso 1	Campobasso - Baranello - Buso - Cercepiccola - Gildone - Ripalimosani - San Giovanni in Galdo - S. Giuliano del Sannio - Sepino - Toro - Trivento - Vinchiaturo - Poggio Sannita - Cercemaggiore - Castropignano - Casalciprano - Fossalto - Molise - Pietracupa - Salcito - Torella del Sannio - Montagano - Campo di Pietra - Campolieto - Castellino del Biferno - Limosano - Matrice - Monacilioni - Petrella Tifernina - San Biase - Riccia - Gambatesa - Jelsi - Tufara - Isernia - Carpinone - Castelpizzuto - Fornelli - Monteroduni - Sessano - Boiano - Spinete - Campochiaro - Guardiaregia - San Massimo - San Polo Matese - Càntalupo del Sannio - Castelpetroso - Macchiagodena - Roccamandolfi - S. Angelo in Grotte - Frosolone - Bagnoli del Trigno - Civitanova del Sannio - Duronia - Sant'Elena Sannita - Bonefro - Colletorto - Montelongo - S. Giuliano di Puglia - Sant'Elia a Pianisi - Pietracatella.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; CAMPOBASSO	Campobasso 2	Agnone - Pietrabbondante - Capracotta - Castel del Giudice - Pescopennataro - S. Angelo del Pesco - Carovilli - Pescolanciano - S. Pietro Avellana - Vastogirandi - Cerro al Volturno - Colli a Volturno - Forlì del Sannio - Rionero Sannitico - Roccasicura - Montenero Val Cocchiara - Venafro - Filignano - Montaquila - Capriati a Volturno - Fontegreca - Gallo - Ciorlano - Letino - Prata Sannita - Pratella - Castel San Vincenzo.
	Campobasso 3	Larino - Guardialfiera - Montorio nei Frentani - S. Martino in Pensilis - Santa Croce di Magliano - Ururi - Casacalenda - Morrone del Sannio - Provvidenti - Ripabottoni - Civita Campomarano - Castelbottaccio - Castelmauro Lucito - Lupara - Guglionesi - Montecilfone - Petacciato - Portocannone - Montefalcone del Sannio - Montemitro - Roccavivara - S. Felice Slavo - Palata - Acquaviva colle Croce - Mafàlda - Montenero di Bisaccia - Tavenna - Termoli - Campomarino - Rotello.

etto care	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
10	Teramo 1	Teramo - Canzano - Torricella Sicura - Atri - Castilenti - Cellino Attanasio - Montefino - Camplì - Bellante - Civitella del Tronto - Giulianova - Mosciano S. Angelo - Tortoreto - Nereto - Ancarano - Colonnella - Controguerra - Corropoli - S. Egidio alla Vibrata - Sant'Omero - Torano Nuovo - Notaresco - Castellalto - Morro d'Oro - Roseto degli Abruzzi.
	Teramo 2	Rocca Santa Maria - Valle Castellana - Montorio al Vomano - Cortino - Grognaleto - Fano Adriano - Pietracamela - Tossicia - Castelli - Colledara - Isola del Gran Sasso - Basciano - Castel Castagna - Penna Sant'Andrea.
	Teramo 3	Bisenti - Arsita - Castiglione Messer Raimondo - Cermignano - Penne - Montebello di Bertona - Farindola - Catignano - Brittoli - Carpineto della Nora - Civitaquana - Civitella Casanova - Cugnoli - Nocciano - Villa Celiera - Vicoli - Torre dei Passeri - Alanno - Castiglione a Casauria - Corvara - Pescosansonesco - Pietranico - Bussi.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TERAMO	Teramo 4	Loreto Aprutino - Collecorvino - Piccian - Città Sant'Angelo - Cappelle sul Ta vo - Elice - Montesilvano - Montesilva no Marina - Pianella - Cepagatti - Ro sciano - Moscufo.
ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno 1	Ascoli Piceno - Folignano - Force - Mal pignano - Palmiano - Rocca del Flu vione - Venarotta - Arquata del Tront - Acquasanta - Montegallo - Offida Appignano del Tronto - Carassai - Ca stel di Lama - Castignano - Castorano Colli del Tronto - Montalto delle Mar che - Montedinove - Rotella - Spinetoli
	Ascoli Piceno 2	Amandola - Comunanza - Montefortino Montemonaco - Montefalcone Apennin - Santa Vittoria in Matenano - S. Be nedetto del Tronto - Acquariva Picena Monsampolo del Tronto - Montepran done - S. Elpidio a Mare - Smerillo Torre S. Patrizio - Petritoli - Ponzan di Fermo - Porto S. Giorgio - Rapa gnano Fermo - Altidona - Belmonte Pi ceno - Montottone - Campofilone - Grot

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
I ICENO	*Segue:* Ascoli 2	tazzolina - Lapedona - Moresco - Montegiberto - Montegranaro - Montelparo - Ortezzano - Monterinaldo - Monterubbiano - Monte Urano - Monte S. Pietrangeli - Monte Vidon Combatte - Pedaso - Montegiorgio - Falerone - Francavilla d'Este - Magliano di Tenna - Massa Fermana - Monsampietro Morico - Montappone - Servigliano - Monteleone di Fermo - Monte Vidon Corrado - Ripatronsone - Cossignano - Cupra Marittima - Grottammare - Massignano - Montefiore dell'Aso.

Corpo d'armata di NAPOLI.

	Napoli 1	Napoli.
TA	Caserta 1	Caserta - Castelmorrone - Rocale - Arienzo - S. Felice a Cancello - S. Maria a Vico - Maddaloni - Cervino - Valle di Maddaloni - S. Maria Capua Vetere - Casapulla - Curti - Formicola - Macerata Campania - Marcianise - Portico

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CASERTA	*Segue:* Caserta 1	di Caserta - Carinaro - Casaluce - Ce sa - Teverola - Capua - Cancello ed Ar none - Castel di Sasso - Castelvoltur no - Grazzanise - Liberi - Pontelatton - S. Maria la Fossa - Trentola - Fr gnano Maggiore - Frignano Piccolo Parete - S. Marcellino - Lusciano e Du cent - Gricignano d'Aversa - Villa L terno.
	Caserta 2	Pignataro Maggiore - Calvi Risorta - C migliano - Giano Vetusto - Rocchet e Croce - Sparanise - Villa Volturno Teano - Cajanello - Pietramelara - Ria do - Roccaromana - Vairano Patenor - Baja e Latina - Pietravairano - Car nola - Francolise - Mondragone - Po za (isola) - Roccamonfina - Tora e P cilli - Galluccio - Mignano - Presenz no - Rocca d'Evandro - S. Pietro Int - Conca della Campania - Marzano A pio - Sessa Aurunca - S. Prisco - Sa Tammaro - Albanova.

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
	Nola 1	Nola - Carbonara di Nola - Casamarciano - Castello di Cisterna - Cimitile - Liveri - Marigianella - Marigliano - San Vitaliano - S. Paolo Belsito - Saviano - Brusciano - Scisciano - Visciano - Acerra - Cicciano - Camposano - Comiziano - Roccarainola - Tufino - Ottaiano - S. Giuseppe Vesuviano - Terzigno - Palma Campania - S. Gennaro - Striano - Poggiomarino - Pompei - S. Anastasia - Cercola - Pollena Trocchia - S. Sebastiano al Vesuvio - Somma Vesuviana - S. Giorgio a Cremano - Portici - Resina - Torre del Greco - Torre Annunziata.
	Nola 2	Castellammare di Stabia - S. Antonio Abate - Agerola - Casola di Napoli - Lettere - Pimonte - Sorrento - Massalubrense - Vico Equense - Capri - Gragnano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VERSA	Aversa 1	Aversa - Frattamaggiore - Casandrino - Crispano - Frattaminore - Grumo Nevano - S. Antimo - Atella di Napoli - Pozzuoli - Bacoli - Monte di Procida - Ventotene (isola) - Marano di Napoli - Calvizzano - Qualiano - Giuliano in Campania - Melito di Napoli - Mugnano di Napoli - Villaricca - Procida - Ischia - Barano d'Ischia - Casamicciola - Forio - Lacco Ameno - Serrara Fontana.
	Aversa 2	Casoria - Arzano - Pomigliano d'Arco - Casalnuovo di Napoli - Licignano di Napoli - Afragola - Caivano - Cardito.
ENEVENTO	Benevento 1	Benevento - Arpaise - Buonalbergo - Ceppaloni - Paduli - Pago Veiano - Pescolamazza - Pietralcina - Ponte - San Leucio del Sannio - S. Angelo a Cupolo - Airola - Arpaja - Bucciano - Forchia - Mojano - Paolisi - Durazzano - Limatola - Montesarchio - Apollosa - Bonea - Pannarano - S. Giorgio la Montagna - Apice - S. Martino Sannita - S. Nazzaro e Calvi - S. Nicola Manfredi.

...etto ...tare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VENTO	Benevento 2	Vitulano - Campoli Monte Taburno - Castelpoto - Cantano - Foglianise - Paupisi - Tocco Candio Torrecuso - Cerretto Sannita - Cusano Mutrì - Faicchio - Pietraroja - S. Lorenzello - S. Agata dei Goti - Guardia Sanframondi - Amorosi - S. Lorenzo Maggiore - S. Salvatore Telesino - Morcone - Sassinoro - Pontelandolfo - Fragneto l'Abate - Fragneto Monforte - Campolattaro - Casalduni - Castelvenere - S. Lupo - Solapaca - Frasso Telesino - Melizzano - S. Bartolomeo in Galdo - Baselice - Castelfranco in Miscano - Castelvetere in Valfortore - Colle Sannita - Fojano di Val Fortore - Ginestra degli Schiavoni - Montefalcone Val Fortore - San Giorgio la Molara - S. Marco dei Cavoti - Circello - Molinara - Reino - S. Croce del Sannio - Castelpagano - Piedimonte d'Alife - Ailano - Alife - Alvignano - Caiazzo - Castelcampagnano - Castel d'Alife - Dragini - Gioia Sannitica - Raviscanina - Ruviano - San Gregorio d'Alife - S. Potito Sannitico - S. Angelo d'Alife - Valle Agricola - Piana di Caiazzo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LERNO	Salerno 1	Salerno - Baronissi - Cetara - Furore - Maiori - Minori - Pellezzano - Positano - Praiano - Ravello - Scala - Vietri sul Mare - Amalfi - Atrani - Conca Marini - Tramonti - Cava dei Tirreni - Mercato S. Severino - Calvanico - Montecorvino Rovella - Acerno - Montecorvino Pugliano - Olevano sul Tusciano - Pontecagnano Piano - S. Cipriano Piacentino - Castiglione dei Genovesi - Giffoni Valle Piana - Giffoni sei Casali - S. Mango Piemonte - Fisciano.
	Salerno 2	Nocera Inferiore - Angri - Castel San Giorgio - Corbara - Nocera Superiore - Pagani - Scafati - Roccapiemonte - S. Egidio del Monte Albino - Sarno - S. Marzano sul Sarno - S. Valentino Torio - Bracigliano - Siano.
AMPAGNA	Campagna 1	Buccino - Palomonte - Ricigliano - Romagnano al Monte - S. Gregorio Magno - Capaccio - Giungano - Trentinara - Eboli - Contursi - Oliveto Citra - Cam-

;etto tare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AGNA	*Segue :* Campagna 1	pagna - Laviano - Castelnuovo di Conza - Colliano - Valva - Santomenna - Postiglione - Controne - Galdo - Serre - Sicignano - Roccadaspide - Albanella - Altavilla Silentina - Castel San Lorenzo - Felitto - S. Angelo Fasanella - Aquara - Bellosguardo - Castelcivita - Corleto Monforte - Ottati - Resigno - Sala Consilina - Atena Lucana - Buonabitacolo - Caggiano - Monte S. Giacomo - Padula - Sanza - Sassano - Teggiano - Vibonati - Tortorella - Salvitelle - Montesano sulla Marcellana - Casalbuono - Polla - Auletta - Pertosa - Petina - S. Rufo - S. Pietro al Tanagro - S. Arsenio - Sapri - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Morigerati - Torraca - Castel Ruggero - Celle - Bulgheria - Rocca Gloriosa - Vallo della Lucania - Alfano - Cannalonga - Stella Cilento - Casalvelino - Castelnuovo Cilento - Ceraso - Rofrano - Cuccaro Vetere - Futani - Laurito - Novi Velia - Mojo della Civitella -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ue: CAMPAGNA	*Segue:* Campagna 1	Montano Antilia - Pollica - Torre Orsaia - Camerota - Licusati - S. Giovanni a Piro - Castellabate - Ortodonico - Perdifumo - S. Mauro Cilento - Serramezzana - Gioi Cilento - Magliano Vetere - Monteforte Cilento - Orria - Perito - Salento - Laurino - Campora - Piaggine Soprane - Sacco - Valle dell'Angelo - Pisciotta - Ascea - Centola - S. Mauro la Bruca - Torchiana - Agropoli - Cicerale - Lustra - Rutino - Laureana Silento - Ogliastro Cilento - Omignano - Prignano Cilento - Sessa Cilento - Policastro del Golfo - Stio.
ENZA	Potenza 1	Potenza - Albano di Lucania - Baragiano - Tito - Campomaggiore - Castelmezzano - Picerno - Pietragalla - Pietrapertosa - Trivigno - Acerenza - Brindisi di Montagna - Palmira - Avigliano di Basilicata - Ruoti - Brienza - S. Angelo le Fratte - Sasso Castalda - Satriano di Lucania - Calvello - Abriola - Anzi - Genzano - Banzi - Laurenzana

etto are	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NZA	*Segue :* Potenza 1	- Corleto Perticara - Guardia Perticara - Marsiconuovo - Montemuro - Armento - Gallicchio - Missanello - Spinoso - Tolve - Cancellara - S. Chirico Nuovo - Vaglio di Basilicata - Vietri di Potenza - Balvano - Savoia di Lucania - Viggiano - Marsicovetere - Saponara di Grumento - Tramutola - Chiaromonte - Carbone - Episcopia - Fardella - Francavilla sul Sinni - S. Severino Lucano - Senise - Teana - Noepoli - Cersosimo - S. Costantino Albanese - S. Paolo Albanese - Terranova di Pollino - S. Giorgio Lucano - Roccanova - Calvera - Castronuovo S. Andrea - S. Chirico Raparo - S. Martino d'Agri - S. Arcangelo - Rotonda - Castelluccio - Viggianello - Rotondella - Valsinni - Tursi - Nova Siri - Colobraro - Bella - San Fele - Muro Lucano - Castelgrande - Pescopagano - Rapone - Ruvo del Monte.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: POTENZA	Potenza 2	Matera - Miglionico - Montescaglioso - Pomarico - Ferrandina - Salandra - Irsina - Pisticci - Bernalda - Craco - S. Mauro Forte - Accettura - Calciano Garaguso - Oliveto Lucano - Stigliano - Aliano - Cirigliano - Gorgoglione - Tricarico - Grassano - Grottole - Montalbano Jonico.
	Potenza 3	Lagonegro - Castelsaraceno - Latronico - Nemoli - Rivello - Moliterno - Sarconi - Lauria - Maratea - Trecchina.
	Potenza 4	Melfi - Barile - Rapolla - Rionero in Volture - Atella - Ripacandida - Venosa - Lavello - Maschito - Palazzo S. Gervasio - Forenza - Montemilone.
AVELLINO	Avellino 1	S. Stefano del Sole - Sirignano - Summonte - Manocalzati - Mercogliano - Montefalcione - Monteforte Irpino - Montefredane - Montefusco - Sperone - Avellino - Ajello del Sabato - Altavilla Irpina - Santa Paolina - Atripalda - Bajano - Avella - Bellizzi - Capriglia -

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
: LLINO	*Segue:* Avellino 1	Chianche - Grottolella - Tufo - Mugnano del Cardinale - Ospedaletto d'Alpinolo - Pietradefusi - Pietrastornina - Prata di Principato Ultra - S. Michele di Serino - Pratola Serra - Quadrelle - Sant'Angelo a Scala - Cervonara - Roccabascerana - Rotondi - S. Martino Valle Candina.
	Avellino 2	Torre le Nocelle - Serino - Contrada - Forino - Santa Lucia da Serino - Ciusano di S. Domenico - Candida - Lapio - Parolise - Salza Irpina - S. Potito Ultra - Volturara Irpina - Castelvetere di Calore - Montemarano - Lauro - Domicella - Marzano di Nola - Pago del Vallo di Lauro - Quindici - Taurano - Montoro Superiore - Montoro Inferiore - Solofra - Montemiletto.
	Avellino 3	Ariano di Puglia - Casalbore - Montecalvo Irpino - Sant'Arcangelo Trimonti - Villanova del Battista - Zungoli - Anzano degli Irpini - Monteleone di Puglia - Castel Baronia - Carife - Flumeri - San

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AVELLINO	*Segue:* Avellino 3	Nicola Baronia - S. Sossio Baronia - Trevico Vallata - Grottaminarda - Bonito - Melito Irpino - Mirabella Eclano - Fontanarosa Taurasi - Sant'Angelo all'Esca - Greci - Montaguto - Savignano di Puglia - Lacedonia - Bisaccia - Rocchetta Sant'Antonio.
	Avellino 4	Sant'Angelo dei Lombardi - Andretta - Bagnoli Irpino - Gesualdo - Guardia Lombarda - Lioni - Monteverde - Morra Irpino - Rocca S. Felice - Torella dei Lombardi - Calabritto - Caposele - Senerchia - Calitri - Cairano - Frigento - Sturno - Villamaina Montella - Cassano Irpino - Nusco - Paternopoli - Castelfranci - Luogosano - S. Mango sul Calore - Tocra - Conza della Campania - Sant'Andrea di Conza - Aquilonia.
CATANZARO	Catanzaro 1	Catanzaro - Simeri Crichi - Soveria Simeri - Badolato - Guardavalle - Isca sull'Jonio - Santa Caterina del Jonio - Borgia - Caraffa di Catanzaro - Girifalco - S. Floro - Chiaravalle Centrale -

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
: NZARO	*Segue :* Catanzaro 1	Argusto - Cardinale - Cenadi - Gagliato - Petrizzi - S. Vito sull'Jonio - Soverato - Torre di Ruggero - Cropani - Andali - Belcastro Cerva - Marcedusa - Sersale - Davoli - S. Sostene - Sant'Andrea Apostolo del Jonio - Satriano - Gasperina - Centrache - Montauro - Montepaone - Olivadi - Squillace - Amaroni - Palermiti - Staletti - Vallefiorita - Taverna - Albi - Fossato Serralta - Magisano - Pontone - Sellia - Sorbo S. Basile - Zagarise - Tiriolo - Amato - Marcellinara - Miglierina - Settingiano - Vibo Valentia - Cessaniti - Piscopio - S. Gregorio d'Ippona - Stefanaconi - Zaccanopoli - Arena - Acquaro - Dinami - Mileto - Filandari - Francica - Jonadi - Rombiolo - S. Calogero - S. Costantino Calabro - Nicotera - Joppolo - Limbadi - Pizzo - Capistrano - Filogaso - Maierato - Monterosso Calabro - Sant'Onofrio - Tropea - Briatico - Drapia - Parghelia - Ricadi - Spilinga - Zambrone - Zungri - Serra S. Bruno - Brogna-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ue: CANZARO	*Segue:* Catanzaro 1	turo - Fabrizia - Mongiana - Nardo di Pace - S. Nicola di Crissa - Simbario - Spadola - Vallelonga - Soriano Calabro - Gerocarne - Pizzoni - Sorianello - Vazzano - Nicastro - Feroleto Antino - Gizzeria - Pianopoli - Platania - Sambiase - Filadelfia - Francavilla Angitola - Polia - Gimigliano - Cicala - S. Pietro Apostolo - Maida - Cortale - Curinga - Jacurso - S. Pietro a Maida - Nocera Torinese - Conflenti - Falerna - Martirano - Motta Santa Lucia - S. Mango d'Aquino - Serrastretta - Carlopoli - Decoltura - Soveria Mannelli.
SENZA	Cosenza 1	Cosenza - Aprigliano - Carolei - Cerisano - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cerzeto - Dipignano - Domanico - Luzzi - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino - Paterno Calabro - Pietrafitta - Rende - Rose - San Fili - S. Pietro in Guarano - Acri - Bisignano - Grimaldi - Malito - Montalto Uffugo - Rota Greca - S. Martino

tretto litare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
: ENZA	*Segue:* Cosenza 1	di Finita - Rogliano - Cellara - Figline Vegliaturo - Piane Crati - S. Giovanni in Fiore - S. Marco Argentano - Fagnano Castello - Mongrassano - Rogiano Gravina - Torano Castello - Scigliano Bianchi - Colosini - Panettieri - Spezzano della Sila - Casole Bruzio - Celico - Lappano - Pedace - Rovito - Serra Pedace - Trenta - Zumpano.
	Cosenza 2	Paola - Falconara Albanese - Fuscaldo - Fiumefreddo Bruzio - San Lucido - Amantea - Ajello in Calabria - Belmonte Calabro - Lago - Serra d'Ajello - Belvedere Marittimo - Bonifati - Buonvicino - Diamante - Majerà - Sangineto - Scalea - S. Nicola Arcella - Santa Domenica Jalao - Praia a Mare - Verbicaro - Grisolia - Cipollina - Orsomarso - Cetraro - Guardia Piemontese - Terme.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CASTROVILLARI	Castrovillari 1	Castrovillari - Frascineto - Morano Calabro - S. Basile - Saracena - Cassano all'Jonio - Civita - Francavilla Marittima - Lungro - Acquaformosa - Altomonte - Firmo - Mormanno - Laino Brugio - Papasidero - Oriolo - Alessandria del Carretto - Canna - Castroregio - Montegiordano - Nocara - San Sosti - Mottafollone - S. Donato di Ninea - S. Agata di Esaro - Spezzano Albanese - S. Lorenzo del Vallo - Tarzia - Terranova da Sibari - Trebisacce - Albidona - Amendolara - Cerchiara di Calabria - Flataci - Rocca Imperiale - Roseto Capo Spulico - S. Lorenzo Bellizzi - Villapiana.
	Castrovillari 2	Rossano - Caloppezzati - Campana - Bocchigliero - Cariati - Mandatoriccio - Scala Coeli - Terravecchia - Corigliano Calabro - S. Giorgio Albanese - Cropalati - Longobucco - S. Demetrio Corone - S. Cosmo Albanese - S. Sofia d'Epiro - Vaccarizzo Albanese.

·etto tare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VILLARI	Castrovillari 3	Cotrone - Cutro - Isola Caporizzuto.
	Castrovillari 4	Cirò - Crucoli - Melissa - Petilia Policastro - Cotronei - Mesoraca - Petronà - Santa Severina - Belvedere di Spinello - Caccuri - Rocca Bernarda - S. Mauro Marchesato - Strongoli - Scandale - Carfizzi - Casabona - Casino Pallagorio - Rocca di Neto - S. Nicola dell'Alto - Savelli - Umbriatico - Verzino - Cerenzia.
BRIA	Reggio Cal. 1	Reggio Calabria - Motta S. Giovanni - Scilla - Bova - Africo - Bova Marina - Rocca Forte del Greco - Roghudi - Calanna - Laganadi - S. Alessio in Aspromonte - S. Stefano in Aspromonte - Cardeto - Melito di Porto Salvo - Bagaladi - Condofuri - S. Lorenzo - Montebello Jonico - Bagnara Calabra - San Roberto - Gerace Marina - Antonimina - Canolo - Cimina - Gerace Superiore - Portigliola - S. Ilario dell'Ionio - Ardore - Benestare - Bovalino - Careri -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
egue: REGGIO CALABRIA	*Segue:* Reggio Cal. 1	Platì - Bianco - Samo di Calabria - S. Luca - Caulonia - Placanica - Roccella Jonica - Gioiosa Jonica - Grotteria - Mammola - Martore S. Giovanni di Gerace - Siderno Marina - Agnana Calabra - Staiti - Brancaleone - Bruzzano Zeffirino - Ferruzzano - Palizzi - Stilo - Rivongi - Camini - Monasterace - Pazzane - Riace - Stignano - Palmi - Gioia Tauro - Melicuccà - Rizziconi - Molochio - Rosarno - Seminara - Oppido Mamertina - Santa Cristina d'Aspromonte - Scido - Taurianova - Varapodio - Sinipoli - Cosoleto - Delianova - S. Procopio - S. Eufemia d'Aspromonte.
	Reggio Cal. 2	Cinquefronde - Anoja - Galatro - Giffona - Maropati - Polistema - S. Giorgio Morgeto - Cittanova - Laureana di Borello - Candidoni - Feroleto della Chiesa - San Pietro di Caridà - Serrata.

‘etto tare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare

Comando militare della SICILIA.

MO	Palermo 1	Palermo - Ustica (isola) - Villabate.
	Palermo 2	Belmonte Mezzagno - Corleone - Roccamena - Carini - Capaci - Cinisi - Isola delle Femmine - Terrassini Favarotta - Torretta Monreale - Parco - Partinico - Balestrate - Borgetto - Giardinello - Montelepre - Piana dei Greci - Sancipirrello - S. Giuseppe Jato - Santa Cristina Gela.
	Palermo 3	Ciminna - Baucina - Ventimiglia di Sicilia - Mezzoiuso - Cefalà Diana - Godrano - Villafrati - Misilmeri - Bolognetta - Marineo - Bisacquino - Campofiorito - Chiusa Sclafani - Contessa Entellina - Giuliana - Prizzi - Palazzo Adriano - Bagheria - Casteldaccia - Ficarazzi - Santa Flavia.
	Cefalù 1	Cefalù - Campofelice di Roccella - Lascari - Castelbuono - Pollina - S. Mauro Castelverde - Collesano - Gratteri - Isnello - Gangi - Petralia Soprana - Geraci Siculo - Polizzi Generosa - Alimena - Buompietro - Petralia Sottana.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CEFALÙ	Cefalù 2	Termini Imerese - Altavilla Milicia - Cerda - Trabia - Aliax - Roccapalumba - Valled'Olmo - Caccamo - Sciara - Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Vicari - Montemaggiore Belsito - Aliminusa - Caltavuturo - Sclafani.
	Cefalù 3	Mistretta - Reitano - Castel di Lucio - Capizzi - S. Fratello - Santo Stefano di Camastra - Motta d'Affermo - Caronia - Tusa - Pettineo.
CALTANISSETTA	Caltanissetta 1	Caltanissetta - Bompensiere - S. Cataldo - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli - Acquaviva Platani - Campofranco - Milocca - Sutera - Santa Caterina Villarmosa - Resuttano - Sommatino - Delia - Villalba - Marianopoli - Vallelunga Pratameno.
	Caltanissetta 2	Piazza Armerina - Aidone - Barrafranca - Pietrapersia - Enna - Calascibetta - Valguarnera Caropepe - Villarosa.

to re	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SETTA	Caltanissetta 3	Gela - Butera - Mazzarino - Niscemi - Riesi.
NTO	Agrigento 1	Agrigento - Joppolo Giancaxio - Isole Lampedusa e Linosa - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Cattolica Eraclea - Montallegro - Siculiana - Favara.
	Agrigento 2	Canicatti - Aragona di Sicilia - Comitini - S. Angelo Muxaro - Licata - Naro - Castrofilippo - Palma Montechiaro - Camastra - Racalmuto - Grotte - Ravanusa - Campobello di Licata.
	Agrigento 3	Bivona - Alesasndria della Rocca - Cianciana - S. Stefano Quisquina - Cammarata - S. Giovanni Gemini - Casteltermini - S. Biagio Platani.
	Agrigento 4	Sciacca - Calamonaci - Ribera - Burgio - Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Caltabellotta - Menfi - Sambuca di Sicilia - Santa Margherita Belice - Montevago.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TRAPANI	Trapani 1	Trapani - Favignana (isola) - Paceco - Marsala - Monte S. Giuliano - Pantelleria (isola).
	Trapani 2	Castelvetrano - Mazzara del Vallo - Campobello di Mazzara - Partanna - Gibellina - Salaparuta - Poggioreale - Santa Ninfa - Salemi - Vita.
	Trapani 3	Alcamo - Camporeale - Castellamare del Golfo - Calatafimi.
MESSINA	Messina 1	Messina - Bauso - Calvaruso.
	Messina 2	Alì - Alì Marina - Fiumedinisi - Guidomandri - Itala - Mandanici - Nizza di Sicilia - Pagliara - Roccalumera - Scaletta Zanclea - Lipari - Leni - Malfa - Santa Marina Salina - Milazzo - Condrò - Gualtieri Sigaminò - Monforte S. Giorgio - Pace del Mela - S. Pier Niceto - S. Filippo del Mela - Santa Lucia del Mela - Rometta - Rocca Valdina - Saponara Villafranca - Spadafora S. Martino - Torregrotta - Valdina - Venetico - Santa Teresa di Riva - Locadi - Savoca

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SINA	Messina 3	Castroreale - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Merì - Francavilla di Sicilia - Kaggi - Malvagna - Mojo Alcantara - Motta Camastra - Roccella Valdemone - Novara di Sicilia - Falcone - Furnari - Mazzarà Sant'Andrea - Tripi - Antillo - Casalvecchio Siculo - Forza d'Agrò - Furci Siculo - Limina - Rocca Fiorita - Taormina - Castelmola - Giardini - Graniti - Letojanni Gallodoro - Mongiuffi Melia - Montealbano di Elicona.
	Messina 4	Patti - Gioiosa Marea - Librizzi - Montagnareale - Oliveri - Naso - Caprileone - Frazzanò - Mirto - S. Salvatore di Fitalia - Capo d'Orlando - Raccuja - San Pietro Patti - Ucria - Sant'Agata di Militello - Alcara li Fusi - Militello Rosmarino - S. Marco d'Alunzio - Sant'Angelo di Brolo - Ficarra - Piraino - Sinagra - Tortorici - Castell'Umberto - Galati Mamertino - Longi - Floresta Santa Domenica Vittoria - Brolo.

— Estratto *Giornale Militare.*

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CATANIA	Catania 1	Catania - Gravina di Catania - Misterbianco - Motta Santa Anastasia - San Gregorio di Catania - Sant'Agata di Battiati - Tremestieri Etneo - Scordia.
	Catania 2	Adernò - Biancavilla - Belpasso - Camporotondo Etneo - Mascalucia - Nicolosi - S. Pietro Clarenza - Bronte - Maletto - Paternò - Santa Maria di Licodia - Trecastagni - Pedara - S. Giovanni la Punta - Viagrande - Zafferana Etnea - San Teodoro - Cesarò.
	Catania 3	Acireale - Aci Buonacorsi - Aci Castello - Aci Catena - Aci S. Antonio - Giarre - Calatabiano - Fiumefreddo di Sicilia - Mascali - Riposto - Sant'Alfio - Linguaglossa - Castiglione di Sicilia - Piedimonte Etneo - Randazzo.
	Catania 4	Nicosia - Sperlinga - Agira - Gagliano Castelferrato - Centuripe - Catenanuova - Leonforte - Assoro - Nissoria - Regalbuto - Troina - Cerami.

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
USA	Siracusa 1	Siracusa - Augusta - Melilli - Floridia - Canicattini - Solarino - Lentini - Carlentini - Francofonte - Sortino.
	Siracusa 2	Caltagirone - Mirabella Imbaccari - San Cono - S. Michele di Ganzaria - Grammichele - Militello in Val di Catania - Mineo - Rammacca - Palagonia - Raddusa - Vizzini - Licodia - Eubea.
	Noto 1	Noto - Rosolini - Avola - Pachino - Palazzolo Acreide - Buccheri - Buscemi - Cassaro - Ferla.
	Noto 2	Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Monterosso Ammo - Comiso - Santa Croce Camerina - Ragusa - Scicli - Spaccaforno - Pozzallo - Vittoria - Biscari.

stretto ilitare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare

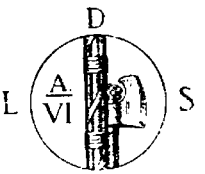
Comando militare della SARDEGNA.

LIARI	Cagliari 1	Cagliari - Capoterra - Sestu - Decimomannu - Assemini - Decimoputzu - Elmas - S. Sperato - Uta - Villaspeciosa - Siliqua - Vallermosa - Mandas - Gesico - Siurgus Donigala - Villanova Franca - Nurri - Orroli - Muravera - S. Vito - Villaputzu - Nuraminis - Monastir - Samatzai - Serrenti - Ussana - Pula - Sarroch - Quartu Sant'Elena - Villasimius - Senorbì - Barrali - Donori - Guamaggiore - Guasila - Ortacesus - Pimentel - S. Basilio - Sant'Andrea Frius - Selegas - Sanluri - Collinas - Furtei - Lunamatrona - S. Gavino Monreale - Sardara - Tuili - Villamar - San Nicolò Gerrei - Armungia - Ballao - Silius - Villasalto - Escalaplano - Serramanna - Samassi - Villasor - Sinnai - Burcei - Dolianova - Maracalagonis - Sordiana - Settimo S. Pietro - Solenminis.

Circondario militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CAGLIARI	Cagliari 2	Iglesias - Domusnovas - Gonnesa - Musei - Portoscuso - Villamassargia - Carloforte - Fluminimaggiore - Guspini - Arbus - Pabillonis - Santadi - Narcao - Villarios Masainas - S. Antioco - Calasetta - Serbariu - Palmas Suergius - Tratalias - Teulàda - Domus De Maria - Villacidro - Gonnosfanadiga.
	Cagliari 3	Lanusei - Arzana - Ilbono - Loceri - Villagrande Strisaili - Aritzo - Belvi - Desulo - Gadoni - Isili - Escolca - Genoni - Gergei - Nuragus - Nurallao - Serri - Barumini - Gesturi - Jerzu - Cairo Nuoro - Osini - Perdasdefogu - Tertenia - Ulassai - Laconi - Meana Saldo - Seui - Esterzili - Sadali - Seulo - Ussassai - Villanova Tulo - Sorgono - Atzara - Austis - Ortueri - Teti - Tiana - Tonara - Arbatax di Tortolì - Bari Sardo - Baunei - Talana - Triei - Urzolei.

retto itare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ANO	Oristano 1	Tresnuraghes - Magomadas - Modolo - Suni - Macomer - Bortigali - Borore - Sindia - Cuglieri - Scano di Montiferro - Sennariolo - Santu Lussurgiu - Bosa - Montresta - Oristano - Simaxie - Solarussa - Villa Urbana - Ales - Asuni - Escoredu - Mogorella - Morgongiori - Usellus - Senis - Busacchi - Allai - Ardauli - Fordogianus - Neoneli - Samugheo - Cabras - Riola - Ghilarza - Aidomaggiore - Paulilatino - Sedilo - Soradile - Milis - Bonarcado - Narbolia - S. Vero Milis - Seneghe - Mogoro - Baressa - Gonnostramatza - Masullas - Terralba - Marrubiu - S. Nicolò d'Arcidano - Uras.
	Oristano 2	Ozieri - Berchidda - Ittireddu - Mores - Nughedu S. Nicolò - Oschivi - Tula - Monti Ardara - Bono - Anela - Benetutti - Bottida - Bultei - Burgos - Esporlatu - Illorai - Nule - Pattada - Ala dei Sardi - Buddusò.

tretto litare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TANO	Oristano 3	Nuoro - Mamoiada - Oliena - Orgosolo - Silanus - Bolotana - Lei - Bitti - Lula - Onani - Orune - Ossida - Ottana - Dorgali - Irgoli di Galtelli - Orosei - Fonni - Gavoi - Ollolai - Ovodda - Orani - Olzai - Oniferi - Orotelli - Sarule - Siniscola - Lodè - Posada - Torpè.
ARI	Sassari 1	Sassari - Muros - Osilo - Ossì - Tissi - Usini - Castelsardo - Bulzi - Laerru - Sedini - Ittiri - Putifigari - Uri - Nulvi - Chiaramonti - Martis - Perfugas - Ploaghe - Cargeghe - Codrongianus - Florinas - Porto Torres - Sorso - Sennori.
	Sassari 2	Alghero - Olmedo - Bonorva - Cossoine - Giave - Semestene - Pozzomaggiore - Mara - Padria - Thiesi - Banari - Bessude - Bonnanaro Borutta - Cheremule - Siligo - Torralba - Villanova Monteleone - Monte Leone Rocca Doria - Romana.
	Sassari 3	Tempio Pausania - Aggius - Arzachena - Bortigiadas - Calangianus - Luras - Nuchis - La Maddalena - Santa Teresa Gallura - Terranova Pausania.



PREZZO L. 3,50

(4665) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1928 - ANNO VI — 31 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 575. — 25 luglio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la vendita dei quadrupedi non più idonei a prestar servizio nel R. Esercito . . . . . *Pag.* 2111

» 576 - 3 agosto 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1921 - Passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie . . . . . » 2114

» 577 - 3 agosto 1928 - Anno VI. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 1920 - Autorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito 2117

» 578 - 3 agosto 1928 - Anno VI. — RECLUTAMENTO. - R. decreto-legge n. 1922 - Modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito . . . . . » 2119

» 579 - 23 agosto 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Applicazione dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito . . . . . » 2120

LIBRERIA DELLO STATO

N. 580 - 23 agosto 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Responsabilità amministrativa pel mancato arrivo tempestivo dei documenti relativi ai giovani arruolati o ai riammessi in servizio nei RR. Corpi delle truppe coloniali . . . . . *Pag.* 2121

» 581 - 30 agosto 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Cessioni ad altre amministrazioni dello Stato . . . . . » 2122

» 582 - 30 agosto 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . » 2123

» 583 - 30 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . » 2128

» 584 - 30 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Quarto corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 2129

» 585 - 30 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. » 2130

» 586 - 30 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria » 2132

» 587 - 30 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma del genio . . . . » 2133

« 588 - 30 agosto 1928 - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 2135

» 589 - 30 agosto 1928 - Anno VI. — DISPOSIZIONI VARIE.— Inscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti . . . . . » 2135

. 590 - 30 agosto 1928 - Anno VI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina . . . . . *Pag.* 2136

. 591 - 30 agosto 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria. . . . . » 2137

OTIFICAZIONI . . . . . » 2144

RRATA-CORRIGE . . . . . » 2144

Circolare N. 575. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Decreto ministeriale riguardante la vendita dei quadrupedi on più idonei a prestar servizio nel R. Esercito.** — (Ispettorato enerale amministrativo). — 25 luglio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato;

Visto l'art. 105 del relativo regolamento;

Considerata la necessità che sieno approvati e resi subito seguibili i contratti di vendita dei quadrupedi dichiarati on più idonei a servire per l'Esercito;

Ritenuto che concorrono costantemente e periodicamente e circostanze che impongono, nell'interesse dell'Erario, l'immediata consegna dei quadrupedi venduti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La facoltà di approvare e rendere subito eseguibili i contratti stipulati, in seguito ad asta pubblica, per la vendita lei quadrupedi dichiarati non più idonei ad essere utilizzati per i bisogni del R. Esercito, è conferita, con efficacia continuativa, all'autorità che presso gli uffici locali militari presiede le aste.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per l'approvazione dei contratti sul cui progetto sia necessario il parere del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 25 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Questo Ministero, concedendo con il presente decreto la facoltà di approvare e rendere eseguibili i contratti per la vendita dei quadrupedi riformati, sul cui progetto non sia necessario il parere del Consiglio di Stato, ha inteso evitare il danno derivante all'Erario dal ritardo della consegna agli acquirenti dei quadrupedi venduti.

Il suddetto decreto conferisce, con efficacia continuativa, la facoltà all'autorità che presiede le aste, per la vendita dei quadrupedi non più idonei a prestar servizio nel R. Esercito, di approvare e rendere subito eseguibili i contratti.

Premesso quanto sopra:

1. — La vendita dei quadrupedi dovrà aver luogo mediante incanto per pubblico banditore.

2. — Avvenuta l'aggiudicazione, i quadrupedi dovranno essere consegnati agli acquirenti nel luogo stesso dell'incanto, previo pagamento del prezzo, delle spese d'asta e di registro, con avvertenza che intendonsi venduti senza guarentiggia alcuna e con dichiarazione anzi di rinunzia assoluta, per parte dei compratori medesimi, ad ogni beneficio di legge in simili casi consentito.

3. — Trattandosi di vendita per mezzo di pubblico banditore, che è a pronti contanti e ad immediata consegna, il verbale di aggiudicazione (modello n. 35 della istruzione sulla stipulazione dei contratti-edizione 1926) tiene luogo di contratto e non occorre la stipulazione di un successivo atto.

A tale verbale s'intenderanno applicabili le disposizioni del Capo I, relativo agli atti pubblici, paragrafo 249, dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

4. — Eseguite le formalità prescritte per addivenire alla vendita dei quadrupedi col metodo suindicato, l'autorità delegata, quando l'importo della vendita non eccede le lire 20,000, approva e rende eseguibile il verbale di deliberamento, apponendovi in calce la seguente dichiarazione:

« Visto il decreto ministeriale n. 28 del 25 luglio 1928, approva e rende esecutivo il verbale-contratto di cui sopra, stipulato in data . . . . . col sig. . . . . per la vendita di . . . . . per l'ammontare di L. . . . . » (firma dell'autorità a ciò delegata).

Per i contratti invece che debbono essere approvati con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, chi presiede l'asta approva e rende eseguibile il verbale-contratto con decreto redatto nel modo che segue:

« Visto il verbale n. . . . . di repertorio, redatto addì . . . . . in seguito ad asta pubblica, dal . . . . . (indicare l'ufficio militare che ha bandito l'asta) col signor . . . . . per la vendita di . . . . . dell'ammontare di L. . . . . ;

Visto l'art. 37 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 28 del 25 luglio 1928;

Il presidente del seggio d'asta approva e rende esecutivo il suddetto verbale-contratto con applicazione del relativo importo di L. . . . . al capitolo dell'entrata . . . . . dell'esercizio finanziario . . . . . (1).

A . . . . . , li . . . . . 1928 - Anno VI (firma del presidente del seggio d'asta - firma del deliberatario).

5. — L'ufficio interesato trasmetterà, a senso dell'articolo 115 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, il verbale-contratto alla Ragioneria centrale di questo Ministero e, se l'importo eccede le L. 20,000, anche il decreto di approvazione da registrarsi alla Corte dei conti.

Alla copia dei verbali-contratto dovranno unirsi, oltre alla copia conforme del decreto di approvazione, tutti i documenti, di cui al paragrafo 173 della istruzione sulla stipulazione dei contratti, che debbono esservi allegati, come gli atti di incanto, perizie ed ogni altro elemento o documento necessario.

(1) Cap. 201 per l'esercizio finanziario 1928-29

6. — Il verbale-contratto dovrà essere presentato all'Ufficio del registro per la registrazione entro 20 giorni dalla data del « Visto » o del decreto di approvazione.

7. — A norma del disposto dell'art. 81 della L. T. R., l'autorità che approva il verbale-contratto dovrà dare partecipazione di tale provvedimento — entro cinque giorni dell'emanazione di esso — all'Intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto.

La notificazione dovrà essere fatta con un elenco conforme al modello n. 1 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Per altre formalità amministrative attenersi alle norme in vigore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 576. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1921 - Passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.** — (Gabinetto) — 3 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 199, del 27 agosto 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, che apporta varianti e aggiunte alle disposizioni sullo stato dei sottufficiali;

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni che regolano il reclutamento straordinario dei

sottotenenti in servizio permanente nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, dagli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti provenienti dai corsi di cui all'art. 45 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado, con anzianità assoluta posteriore a quella dei sottotenenti provenienti dai sottufficiali ammessi ai corsi speciali nello stesso anno scolastico.

Art. 2.

Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere anche ammessi, con dispensa dagli esami di concorso, ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie che, oltre al possesso di determinati requisiti indicati con disposizioni ministeriali, contino almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato dei quali non meno di due nelle Colonie col grado di ufficiale.

Il numero di ufficiali di complemento da ammettere a tali corsi è compreso nelle aliquote devolute ai sottufficiali, a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144.

Art. 3.

All'atto dell'ammissione ai corsi suddetti, gli ufficiali di cui al precedente articolo dovranno rinunciare al loro grado, assumendo quello di maresciallo ordinario, per la sola durata dei corsi stessi, senza che occorra l'emanazione di apposito decreto, con anzianità corrispondente alla data d'inizio dei corsi.

Essi verranno reintegrati nel grado di ufficiale precedentemente rivestito qualora dovessero cessare dalla qualità di allievi dei corsi.

Art. 4.

I subalterni di complemento, che nell'anno scolastico 1927 1928, in virtù del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, vennero ammessi col grado di sergente al corso speciale per sottufficiali, potranno far passaggio al corso per marescialli ordinari che si svolgerà nell'anno scolastico 1928-29, seguendo le sorti dei nuovi ammessi per quanto riguarda la frequenza del corso, l'assunzione temporanea del grado di maresciallo ordinario, la nomina a sottotenente e la promozione a tenente. A quelli peraltro che avranno superato gli esami finali dell'anno scolastico 1927-28 sarà retrodatata di un anno l'anzianità di grado all'atto della promozione a tenente.

Art. 5.

I marescialli ordinari in possesso di uno dei titoli di studio che verranno indicati in disposizioni ministeriali, saranno dispensati dagli esami di concorso per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 45 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, ed avranno nelle ammissioni la precedenza sugli altri concorrenti.

Art. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente verrà effettuata con la osservanza delle norme sancite col R. decreto legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore con l'anno scolastico 1928-29, intendendosi contemporaneamente abrogato il R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI

N. 577. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto-legge n. 1920- utorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente me- co ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.** — Gabinetto). — 3 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta uffi- ale* n. 200, del 28 agosto 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, riguar- ante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, che detta orme per il reclutamento di ufficiali del Corpo sanitario ilitare in S.P.E.;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concer- ente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Am- inistrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei ervizi;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la ormale efficienza dei quadri dei subalterni nel Corpo sani- ario militare;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se- retario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli af- ari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di con- erto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a bandire, nel cor- rente anno, un concorso per 80 tenenti medici e 25 tenenti himici farmacisti in servizio permanente effettivo per far fronte alle esigenze del servizio sanitario in territorio e nelle Colonie.

In dipendenza delle nomine che verranno effettuate in ap- plicazione del precedente comma, si considereranno ridotte di altrettanti posti le vacanze nei ruoli degli ufficiali delle

altre armi e corpi che, per essersi verificate posteriormente al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine a norma dell'art. 2 - secondo comma, n. 1 - del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 117 del 15 gennaio 1928, che sostituisce l'art. 7 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, è modificato come appresso:

« Gli aspiranti di cui al presente articolo sono nominati tenenti in servizio permanente ed inviati a frequentare un corso di studi presso una scuola militare e presso un deposito allevamento quadrupedi per i tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

« E' fatto ad essi divieto per un periodo di sei anni dalla nomina di chiedere la dispensa dal servizio permanente, ed è parimenti vietato di chiedere la dispensa dal servizio permanente, per un periodo di sei anni dal compimento di corsi di perfezionamento presso cliniche o istituti scentifici del Regno, a quegli ufficiali del Corpo sanitario militare che vi siano stati ammessi.

« Tale divieto è altresì applicabile a quegli ufficiali che già si trovino a frequentare uno dei suddetti corsi di perfezionamento ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 578. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto legge n. 1922 - Modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito.** (Gabinetto) - 3 agosto 1928 - Anno VI - (*Gazzetta ufficiale* n. 200, del 28 agosto 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la urgente necessità di autorizzare il Ministro Segretario di Stato per la guerra a far comprendere in alcuni casi nelle liste di leva di un dato anno anche i cittadini nati all'inizio dell'anno seguente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà, quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano inscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Rimane ferma però la disposizione contenuta nell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore con la formazione delle liste di leva relative alla classe del 1911. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 579. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Applicazione dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa. — 23 agosto 1928 - Anno VI.

A soluzione di quesiti mossi in rapporto all'applicazione dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito e allo scopo di eliminare in merito qualunque dubbio ed ogni disparità di trattamento, questo Ministero fa noto quanto segue:

Ogni qualvolta militari alle armi siano riconosciuti durante la prestazione del servizio temporaneamente inabili, siccome affetti da infermità presunta sanabile, essendo evidente che l'infermità sia insorta mentre essi prestavano servizio alle armi, l'art. 78 citato non potrà avere applicazione diversa da quella che risulta dalla sua esplicita dizione. Dovrà quindi emettersi nei riguardi di detti militari la decisione d'invio in licenza di convalescenza, e ciò anche quando la visita medica avvenga mentre è ancora aperta la leva sulla classe, della quale i militari fanno parte.

Diverso è il caso in cui l'infermità di carattere transitorio sia riconosciuta in seguito alle visite a cui le reclute vengono sottoposte presso i distretti e presso i corpi all'atto della presentazione alle armi per effetto della chiamata della loro classe, giacchè, ove ciò si verifichi, è invece evidente che l'infermità preesisteva alla presentazione alle armi e che le visite stesse debbonsi ritenere quasi di revisione ed effettuate per delegazione dei consigli di leva. Ne deriva quindi che dette visite, in caso di riconosciuta temporanea inabilità,

non possono importare la decisione d'invio in licenza di convalescenza, ma quella stessa di rivedibilità, che sarebbe stata emessa dai consigli di leva.

Ad eliminare poi altri dubbi in attesa di esplicite disposizioni regolamentari circa il trattamento da farsi ai militari alle armi riconosciuti non idonei ad incondizionato servizio, questo Ministero avverte che, ove tale menomata attitudine fisica sia da attribuirsi, come dovrà sempre farsi risultare nei fogli di proposta a rassegna, ad una delle infermità od imperfezioni previste dall'elenco *B*) di cui al R. decreto n. 24 del 14 gennaio 1923, la decisione da emettersi sarà quella d'invio in congedo, sempre quando, beninteso, siano state dispensate dal rispondere alla chiamata della classe cui detti militari appartengono le reclute della classe stessa che erano state riconosciute affette davanti ai consigli di leva da una delle infermità o imperfezioni previste dall'elenco *B*).

Per i militari, invece, riconosciuti non idonei ad incondizionato servizio per infermità o imperfezioni non contemplate dall'ora citato elenco, non dovrà essere pronunciata decisione d'invio in congedo, e, a loro riguardo, dovranno applicarsi le norme di cui al paragrafo 41 del regolamento sulle rassegne, tuttora in vigore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 580.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Responsabilità amministrativa pel mancato arrivo tempestivo dei documenti relativi ai giovani arruolati o ai riammessi in servizio nei RR. Corpi delle truppe coloniali.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 23 agosto 1928 - Anno VI.

E' stato rilevato che non tutti i competenti Comandi di corpo o distretto si attengono alle norme di cui al n. 5 della circolare 310 del *giornale militare* del 1926, circa la tempestiva trasmissione al comando di tappa di Siracusa dei documenti relativi ai giovani arruolati o ai riammessi in servizio nel R. C. T. C. Ciò oltre a provocare soste, talvolta lunghe, dei giovani stessi presso quella tappa in attesa dell'arrivo dei

documenti che li riguardano, porta come conseguenza che la spesa, derivante dalle soste, gravi inutilmente sul bilancio della Colonia di destinazione.

Nel richiamare i competenti comandi alla stretta ed assoluta osservanza di quanto dispone il citato n. 5 della circolare 310 del *giornale militare* del 1926, si avverte che saranno tenuti responsabili, sia dal punto di vista disciplinare, che dell'eventuale rimborso di spese, coloro che daranno ancora luogo all'inconveniente rilevato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 581. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessioni ad altre amministrazioni dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 30 agosto 1928 - Anno VI,

Allo scopo di poter conoscere il credito dell'Amministrazione militare verso altre Amministrazioni dello Stato per cessioni effettuate fino al 30 giugno 1928, si interessano tutti gli enti militari a provvedere perchè entro il 20 settembre p. v. sieno inviati a questa Ragioneria centrale tutti gli avvisi mod. 1021-*bis*, relativi a cessioni e prestazioni eseguite entro il 30 giugno u. s., che non siano stati ancora trasmessi.

Nel caso che, per cause varie, non potessero rimettersi gli avvisi mod. 1021-*bis* dovrà inviarsi un elenco delle partite, con tutte le indicazioni che si sarebbero dovute comprendere nell'avviso, e far conoscere le ragioni per le quali non si può trasmettere il prescritto modello.

Tale elenco dovrà essere compilato separatamente per le partite che interessano le Amministrazioni coloniali e le altre Amministrazioni dello Stato.

S'intende che non appena le partite saranno state regolarizzate, sarà rimesso il regolare avviso mod. 1021-*bis*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 582. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

E' indetto *per l'anno* 1929 un concorso per l'invio sussidiato di alcuni ufficiali in Inghilterra, in Germania e nel Regno S.C.S. per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue inglese, tedesca e serbo-croata.

1. Il numero degli ufficiali, la durata della permanenza all'estero e le competenze sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua a apprendere	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Sussidio mensile	Competenze — Spese di viaggio
nglese	4	5	Londra	1200	2500	
'edesco	3	5	Berlino	1200	2500	
erbo-croato	4	5	Belgrado	1200	2500	Rimborso delle spese di trasporto personale, oltre all'aumento di 2/10 per il bagaglio. Non si farà luogo a rimborso di alcuna altra spesa per qualsiasi titolo.

2. Gli ufficiali da inviarsi all'estero saranno scelti mediante concorso fra quelli in S. P. E. che non ottennero altra volta simile facilitazione. Qualora però si verificasse qualche deficienza sul totale degli ufficiali da inviarsi all'estero, potranno essere ammessi a concorrere per un secondo soggiorno sussidiato all'estero, con le norme di cui al n. 7, quelli che già vi furono inviati una prima volta, purchè ne siano ritornati da due anni almeno.

3. Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1928.

Esse saranno dirette per via generarchica ai comandi di Corpo d'armata, o alle autorità corrispondenti, se gli ufficiali non dipendono dai detti comandi.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal 30 giugno 1929 al 30 giugno 1930 preferirebbero, se prescelti, il soggiorno all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio e per quale lingua.

Le competenti autorità daranno corso soltanto alle domande di ufficiali distinti per qualità intellettuali, morali e militari e che per nota serietà di carattere e costanza di propositi lascino presumere che dall'invio all'estero ricaveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui danno corso, dichiareranno altresì se, ragioni di servizio non si oppongono all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio nel periodo di tempo dall'ufficiale prescelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, quelli appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, gli ufficiali all'estero non saranno ammessi al concorso.

4. I comandi di Corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al Comando del Corpo di S. M. per il 15 ottobre 1928 l'elenco nominativo degli ufficiali che hanno presentato domanda dividendo quelli che non sono mai stati inviati all'estero da quelli che già hanno fruito di tale facoltà e indicando l'epoca che per ciascun ufficiale essi stessi avranno stabilita per il soggiorno, tenuto conto dei desideri degli ufficiali e delle necessità del servizio.

5. I concorrenti dovranno, con gli esperimenti di cui al n. 6, provare di possedere la conoscenza terico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

6. Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) in una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di Corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegqna il giorno 10 novembre alle ore 9. Tempo disponibile per l'esame, 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal Comando del Corpo di S. M. i busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal residente della Commissione di vigilanza costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal predente della Commissione di vigilanza saranno, seduta stan-, spediti al comando del Corpo di S. M. presso il quale erranno sottoposti al giudizio di una commissione esamiatrice.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto i classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere *b*) e *c*):

b) in una traduzione della lingua prescelta in italiano, enza l'uso del vocabolario;

c) in una prova orale alla presenza della commissione saminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e traurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto nella lingua rescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, i saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella ingua stessa con frasi dell'uso comune, e di essere in grado i rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso il omando del Corpo di S. M., nella seconda quindicina del ese di dicembre, secondo modalità che saranno comunicate lal Comando del Corpo di S. M. ai comandi di Corpo di rmata.

7. Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero l'ufiiciale deve riportare nella meda dei tre esperimenti un punto omplessivo di almeno 14 ventesimi.

Gli ufficali dichiarati idonei saranno ammessi all'invio ll'estero, compatibilmente col numero dei posti messi a oncorso, col seguente ordine di precedenza:

a) quelli che non hanno mai goduto di tale facilitazione;
b) quelli che già ne godettero per altra lingua;
c) quelli che già ne godettero per la stessa lingua.

8. Ultimati gli esperimenti, di cui ai numeri precedenti, l comando del Corpo di S. M. indicherà al Ministero gli ufficiali prescelti, e farà agli interessati le opportune comunicazioni per mezzo dei comandi di Corpo d'armata.

9. Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

10. Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali riederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berino e Belgrado e saranno alla dipendenza degli addetti militari presso le RR. legazioni d'Italia. Non potranno allonanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli ddetti militari stessi.

Essi faranno uso dell'abito civile; porteranno però seco li oggetti di uniforme per indossarli nelle circostanze che ossero loro indicate dagli addetti militari.

11. Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufiziali rientreranno al proprio corpo, rimanendo in attesa li altre comunicazioni del comando del Corpo di S. M. relaive ad un esperimento cui saranno di nuovo assoggettati er accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della ingua estera studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe ma più lifficili di quelle indicate nel n. 6. La prova *a*) potrà essere li composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso el vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traluttori ed interpreti, in ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

La classificazione riportata in detto esperimento sarà conunicata dal comando del Corpo di S. M. per via gerarhica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscriione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale nteressato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

12. Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di ui è cenno ai numeri 6 e 11 della presente circolare, e per e eventuali comunicazioni che dovessero ricevere presso il omando del Corpo di S. M.: gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio. Durante la loro permanenza all'estero saranno considerati per ogni effetto come in licenza ll'estero.

13. All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai cori rispettivi, lo stipendio del mese in corso ed una antiipazione di L. 400 in conto delle spese di viaggio e sussidi ıensili, stabiliti nella tabella di cui al n. 1 della presente ircolare.

14. Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente l regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il empo della permanenza all'estero, e delle somme successive he gli ufficiali potessero richiedere in conto del sussidio ıensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complesiva dovuta in base alla tabella suddetta. Tali assegni doranno essere trasmesse per il tramite degli addetti militari ›resso le RR. Legazioni d'Italia a Londra, Berlino e Belrado.

15. Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come asegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al ı. 1, dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

16. Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i onti, firmando per ricevuta un prospetto delle somme doutegli.
Detti prospetti saranno trasmessi al comando del Corpo li S. M. che provvederà al rimborso del relativo importo.

17. La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà onteggiata a carico del capitolo: « Spese varie per istruioni degli ufficiali ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 583. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

Il 1° ottobre 1928 avrà inizio presso la scuola di cavalleria a Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 15 giugno 1929.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente ARFINI Aldo, Scuola di cavalleria.
» FABRI Antonio, cavalleggeri Aosta.
» FILIPPONI Fernando, Piemonte Reale cavalleria.
» FONTANA Fausto, cavalleggeri Alessandria.
» PIGA Ubaldo, cavalleggeri Guide.
» ZAMOLO Pompeo, cavalleggeri Alessandria.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 settembre 1928 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei Comandi, corpi e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. — Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. — Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Per il 1° novembre 1928 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione seconda), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 584. — SCUOLE MILITARI. — **Quarto corso normale resso la scuola di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale ersonale ufficiali). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

Il 1° ottobre p. v., con le stesse modalità contenute nella ircolare 538 del *giornale militare* anno 1925, avrà inizio resso la Scuola di cavalleria di Pinerolo il quarto corso nor- ale di istruzione per ufficiali inferiori di cavalleria, che vrà termine il 31 gennaio 1929.

Ad esso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

apitano VITALE Massimo, R.C.T.C. Cirenaica.
enente CONIGHI Cesare, cavalleggeri Monferrato.
» SCALFARO Vittorio, cavalleggeri Novara.
» SCHILARDI Aldo, cavalleggeri Saluzzo.
» MUSSITA Giuseppe, Savoia cavalleria.
» NERI Bruno, Piemonte Reale cavalleria.
» GROPPALLO Costantino, Savoia cavalleria.
» FIORENTIN Pasquale, cavalleggeri Guide.
» AJROLDI di ROBBIATE Eugenio Piemonte Rea- le cavalleria.
» BERARDI Giovanni, Nizza cavalleria.
» CENTOFANTI Ugo, cavalleggeri Guide.
» RASTELLI Ennio, Savoia cavalleria.
» BONIVENTO Renzo Pietro, cavalleggeri Novara.
» CARADONNA Giovanni, cavalleggeri Guide.
» BUFFA Finisio, cavalleggeri Monferrato.
» BRESCIA Enrico, cavalleggeri Saluzzo.
» SOFIO Iach, cavalleggeri Firenze.
» MAGLIETTA Giulio, cavalleggeri Firenze.
» MARINI Vincenzo, cavalleggeri Firenze.
» GUTIERREZ nob. don Antonio, cavall. Saluzzo.
» LALATTA Fabrizio, Savoia cavalleria.
» Franco Felice, legione territ. CC. RR. di Roma.
» GABRIELE Federico, leg. ter. CC. RR. di Roma.
» SORRENTINO Ugo, leg. ter. CC. RR. di Napoli.
apitano SALVETTI Antonio, 3 regg. art. campagna.
» ANTONINI Piero, 21 regg. art. campagna.
» ANTENORE Francesco, 26 regg. art. campagna.
enente BELLEDONNE Enrico, 22 regg. art. campagna.
» FERRAIOLI Giacomo, 15 regg. art. campagna.
» COSTANTINO Angelo, 20 regg. art. campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 585. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

Fra l'ottobre p. v., ed il marzo 1929 con le stesse modalità contenute nella circolare 463 del *giornale militare* anno 1926, si svolgeranno presso la scuola di cavalleria di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° *Corso*: 1° ottobre 1928 - 20 dicembre 1928.
2° *Corso*: 15 gennaio 1929 - 31 marzo 1929.

1° *Corso*.

Capitano ZANOLI Gaetano, cavalleggeri Guide.
Tenente PIRAS Antioco, cavalleggeri Alessandria.
» TANAS Riccardo Piemonte Reale cavalleria.
» MELIU Angelo, R.C.T.C. Cirenaica.
» PECORI GIRALDI Ezio, Genova cavalleria.
» SGARBI Luigi, Nizza cavalleria.
» GOBETTI Abramo, Cavalleggeri Guide.
» GILBERT Ettore, cavalleggeri Vittorio Em. II.
» SEGRETO Angelo, 12 centro automobilistico.
» MEAZZINI Pietro, R.C.T.C. Tripolitania.
» COLAIANNI Felice, cavalleggeri Aosta.
» CERESA Amerigo, cavalleggeri Aosta.
» DEL DUCA Eustachio, cavalleggeri Firenze.
» DEL RE Vincenzo, cavalleggeri Saluzzo.
» TUCCI Tommaso, cavalleggeri Saluzzo.
» ZUCCOLI Angelo, cavalleggeri Vittorio Em. II.
» MORO Carlo, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» BALDI Cesare, Scuola di cavalleria.
» SCARINGI Lodovico, squadrone palafrenieri scuola di guerra.
» PESCOSOLIDO Francesco, R.C.T.C. Tripolitania.
» PALMIERI Umberto, Savoia cavalleria.
» CLERICI Giovanni, Cavalleggeri guide.
» MANDRUZZATO Giuseppe, Distretto di Treviso.
» PARI Giuseppe, 6 centro automobilistico.
Capitano MUZZARELLI Antonio, 26 regg. art. campagna.
» BARBA Guido, 2 regg. art. campagna.

Tenente LEVESI Alessandro, Nizza cavalleria.
» BOCCHINI Ettore, Piemonte Reale cavalleria.
Capitano BENVENUTI Giuseppe, legione territoriale CC. RR. di Palermo.
Tenente MAGNAGHI Ermete, Legione territoriale di Milano.

2° *Corso.*

Capitano SAROLDI Ermanno, Ispettorato tecnico automobilistico.
Tenente CAMPELLO Francesco, Piemonte Reale cavalleria.
» SAIBANTE Aroldo, Savoia cavalleria.
» GRAZIANO Giovanni, Savoia cavalleria.
» INVREA Ademaro, Genova cavalleria.
» BRUNI Bruno, cavalleggeri Novara.
» REVETRIA Mario, cavalleggeri Vittorio Em. II.
» DEL BALZO Ernesto, cavalleggeri Firenze.
» CONFORTI Gerardo, cavalleggeri guide.
» BANDINI Giulio, cavalleggeri Vittorio Em. II.
» PRAGA Manlio, cavalleggeri Novara.
» DE REGE THESAURO Amedeo, Nizza cavalleria.
» VITTUCCI Giovanni, Genova cavalleria.
» BOZZOLA Ubaldo, cavalleggeri Novara.
» OLTRONA VISCONTI Vittore, cavalleggeri Saluzzo.
» BIANCHI Giacinto, R.C.T.C. Tripolitania.
» ZANINOVICH Mario, cavalleggeri Aosta.
» LITTA MODIGLIANI Alberto, Genova cavalleria.
» DELLA NOCE Camillo, Savoia Cavalleria.
» ROSSI Alessandro, cavalleggeri Aosta.
» AMICI GROSSI Cesare, cavalleggeri Alessandria.
» GATTI Mario, Savoia cavalleria.
» PICCINATI Aldo, Piemonte Reale cavalleria.
» CUSENZA Emilio, cavalleggeri Saluzzo.
» SANNA Francesco, deposito allevam. quadrupedi Grosseto.
Capitano BRUNO Pasquale, legione territoriale CC. RR. di Roma.
Tenente SAGNOTTI Augusto, legione allievi CC. RR. di Roma.
Capitano ALTOBELLI Luigi, 10 regg. art. campagna.
Tenente BARANGA Francesco, 23 regg. art. campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 586. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare 289 del *giornale militare* 1928, il Ministero dispone:

1. Il 7° ed 8° (ultimo) corso di complemento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria avranno la durata di un solo anno scolastico.

2. Durante il corso saranno svolte le seguenti materie:

Balistica esterna;

Costruzoni di artiglieria;

Elettrotecnica;

Meccanica applicata.

Il corso di elettrotecnica sarà completato con nozioni di radiotelegrafia e radiotelefonia, ed al corso di meccanica applicata sarà aggiunta la parte relativa alla termodinamica.

3. Il 7° corso avrà inizio il 1° ottobre 1929 e l'8° (ultimo) il 1° ottobre 1930.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui alla circolare 481 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 587. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiale). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 533 del *giornale militare* 1926 ed alla circolare 412 del *giornale militare* 1927, si pubblicano i nomi degli ufficiali inferiori in S.P.E. del genio ammessi a frequentare il 2° corso di perfezionamento tecnico che avrà inizio presso la Regia Accademia di artiglieria e genio in Torino il 1° ottobre p. v., e terminerà il 31 marzo del prossimo anno 1929:

Capitano ANTONINI Ugo, 7 reggimento genio.
» BERTOLDI Guglielmo, R.C.T.C. Cirenaica.
» CARCANI Lelio, 2 reggimento radiotelegrafisti.
» CASALINI Ernesto, Comando Genio C. d'A. Verona.
» CORINALDI Ernesto, 3 reggimento genio.
» DE GENNARO Arcangelo, 7 reggmento genio.
» GRAMMATICO Angelo, reggimento pontieri e lagunari.
» IPPOLITO Armando, Comando genio C. d'A. Napoli.
» JALENTI Costantino, battaglione misto del genio della Sardegna.
» LACAGNINA Michele, scuola sottufficiali di Rieti.
» LACECILIA Cesare, R.C.T.C. Eritrea.
» LA FIRESTA Placido, 1 reggimento radiotelegrafisti.
» MARGARITORA Edoardo, 1 reggimento genio.
» MARTINELLI Omero, 1 reggimento radiotelegrafisti.
» MIRONE Augusto, reggimento ferrovieri.
» PRATELLI Egisto, 2 reggimento radiotelegrafisti.
» ROGARI Sergio, R.C.T.C. Cirenaica.
» RAVETTA Serafino, Comando genio C. d'A. Udine.
» RECUPERO Edoado, reggimento ferrovieri.
» ROSSANO Luigi, reggimento ferrovieri.

Capitano SCARDINO Agostino, 12 reggimento genio.
» SINOPOLI Andrea, reggimento pontieri e lagunari.
» SPIGNO Federico, Comando genio C. d'A. Milano.
» STOPPANI Gervasio, Comando genio C. d'A. Alessandria.
» TACCARI Raul, R.C.T.C. Tripolitania.
» TOMASELLI Almerico, 10 reggimento genio.
» VALLE Mario, 1 reggimento radiotelegrafisti.
» VERCELLETTO Silvio R.C.T.C. Eritrea.
» VIALE Giovanni, 5 reggimento genio.
» ZABERT Secondo, 3 reggimento genio.

Gli ufficiali suddetti si presenteranno il mattino del 30 settembre p. v. al Comando dela Regia Accademia di artiglieria e genio in Torino.

2. — Gli ufficiali ammessi al corso sono autorizzati a condurre seco l'attendente.

3. — I Corpi interessati faranno pervenire non oltre il 25 di ogni mese gli assegni spettanti agli ufficiali dipendenti comandati al corso.

4. — Il Comando della Regia Accademia invierà al Ministero (Direzione generale personali ufficiali - divisione movimento ufficiali - sezione 2ª) non oltre il 15 ottobre p. v., l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza degli ufficiali comandati al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 588. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

Il termine 15 luglio 1928 stabilito dalla circolare n. 303 del *giornale militare* corrente anno per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E., aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali, è prorogato al 10 settembre 1928.

I comandanti di corpo o di reparto autonomo daranno subito comunicazione della presente circolare ai dipendenti ufficiali subalterni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 589. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Inscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.** — (Gabinetto). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

D'accordo tra i Ministeri delle finanze e delle corporazioni, è stata riconosciuta l'opportunità di disporre che, negli avvisi d'asta e negli inviti alle licitazioni private, sia sempre stabilito che i concorrenti, inscritti alle organizzazioni sindacali, presentino il certificato di inscrizione all'organizzazione dei datori di lavoro o a quella professionale, a seconda che si tratti di appalti di opere pubbliche o di forniture di un certo rilievo, oppure di cottimi fiduciari.

Ai termini dell'art. 68 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, l'Amministrazione appaltante escluderà dall'asta coloro che non abbiano esibito tale certificato.

All'osservanza della predetta norma potrà derogarsi solo in casi assolutamente eccezionali e nell'esclusivo interesse dei servizi e dell'Erario, previa l'autorizzazione di questo Ministero, da richiedersi di volta in volta.

Quanto innanzi è detto non può trovare applicazione nei riguardi degli esattori delle imposte, dei ricevitori del lotto, e, in genere, degli assuntori di appalti per prestazioni di opere o di servizi di carattere pubblico, i quali non possono, per le vigenti disposizioni, appartenere ai sindacati, ma soltanto inscriversi ad associazioni autorizzate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 590. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Servizio di prima nomina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

Allo scopo di consentire ai sottotenenti di complemento di usufruire della sessione autunnale di esami presso le università o le scuole medie di 2° grado del Regno, questo Ministero ha determinato:

1. I sottotenenti di complemento, attualmente alle armi, che hanno intrapreso il servizio di prima nomina il 16 aprile 1928, a termini della circolare 287 *giornale militare* 1927, o che comunque abbiano già compiuto almeno tre mesi del servizio stesso, potranno essere congedati in anticipazione, in data 16 settembre p. v. purchè comprovino di dovere sostenere esami presso le università, o le scuole medie di 2° grado del Regno.

Coloro invece che non avessero compiuto ancora tale periodo di servizio, anzichè congedati, potranno essere inviati ,dalla data medesima, in licenza senza assegni, per un mese ,al termine del quale dovranno rientrare al corpo per ultimare i prescritti tre mesi.

2. I sottotenenti, attualmente alle armi, provenienti eventualmente dai corsi allievi ufficiali precedenti a quelli del 1927-28, qualora non avessero ancora compiuto il servizio di prima nomina per la durata rispettivamente stabilita dall'art. 48 della legge sullo stato degli ufficiali, 11 marzo 1926, n. 397, e dalle circolari 275 e 502 del *giornale militare* 1926, a seconda dei corsi dai quali provengono, potranno, parimenti, essere inviati in licenza, senza assegni,

er un mese, a datare dal 16 settembre p. v. al termine el quale rientreranno ai corpi per ultimare il servizio di rima nomina.

3. La concessione sia del primo che del secondo benefi-io, di cui sopra, sarà devoluta subordinatamente alle esi-enze organiche dei corpi ai Comandi di corpo d'armata, i quali gli interessati dovranno rivolgere domanda corre-lata dai documenti giustificativi, in analogia alle dispo-izioni del n. 4 della circolare 828 del *giornale militare* 927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 591. SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per fficiali inferiori dell'arma di fanteria.** — (Direzione generale per-onale ufficiali). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

Il 1° ottobre c. a. avrà inizio presso la scuola di applica-ione di fanteria in Parma, il 15° corso di perfezionamento er gli ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma di fanteria. Detto corso che avrà termine il 31 marzo 1929, sarà il penul-imo dei corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di anteria, come dalla disposizione contenuta nella circolare 89 *giornale militare* c. a.

Il 16° ed ultimo corso sarà svolto nell'anno scolastico 929-1930.

Si pubblicano pertanto qui di seguito i nomi degli ufficiali nscritti al corso di cui trattasi:

apitano ALBINO Ugo, 15 fanteria.
enente ANGELOTTI NOTARBARTOLO Pietro, 51 fant.
» AMICI Luigi, 33 fanteria.
» AZZALI Renato, 66 fanteria.
» APPIOTTI Umberto, 88 fanteria.
» ALFISI Salvatore, 37 fanteria.
» ATTENNI Giuseppe, Scuola R.U.C. Spoleto.
» ARCIERO Gaetano, 68 fanteria.
» AVELLONE Antonio, Centro chimico militare.

Tenente ALLODI Renato, 4 bersaglieri.
» ANATRINI Agostino, 6 alpini.
» ANEDDA Antonio, 46 fanteria.
» BERETTA Aldo, 9 bersaglieri.
» BELLIA Teodoro, 10 bersaglieri.
» BONCODDO Giuseppe, 232 fanteria.
» BUGLIONE Pasquale, 232 fanteria.
» BASSI Alessandro, 26 fanteria.
» BRUNO Nicola, 11 bersaglieri.
» BETTETO Arturo, 7 alpini.
» BARBA Mario Oberdan, 78 fanteria.
» BUSANCA Carlo, 46 fanteria.
» BONUGLIA Amedeo, 59 fanteria.
» BOZZONI Umberto, 41 fanteria.
» BOLLATI Giuseppe, 57 fanteria.
Capitano CRISTOFORI Gabriele, 11 bersaglieri.
» CASULLI Battista, 74 fanteria.
» CHIARLONI Alberto, 17 fanteria.
Tenente CALO' Felice, 11 fanteria.
» CAJRE Ottavio, 2 alpini.
» CORDA Michele, 7 fanteria.
» CIOLINI Vasco, 22 fanteria.
» CARELLA Antonio, 85 fanteria. Assegnato Ministero guerra.
» CESARI Pallas, 81 fanteria ass. gruppo aerostieri.
» CONCAS Teodoro, 152 fanteria.
» CUTAIA Amedeo, 19 fanteria.
» CRUCILLA' Nicolò, 6 fanteria.
» CARUSO Pasquale, 75 fanteria.
» CALAMITA Enrico, 46 fanteria.
» COSTI Igino, Scuola centrale fanteria.
Capitano DE NICOLA Pasquale, 81 fanteria, assegnato Ministero guerra.
Tenente DEL BIANCO Giuseppe, 7 centro automobilistico.
» D'UBALDI Sestilio, 151 fanteria.
» DE VECCHI Giulio, 4 alpini.

Tenente DE ROSA Antonio, 78 fanteria.
» DE ANTONIIS Celestino, 225 fanteria.
» D'ALESSANDRO Carlo, 8 alpini.
» DE FELICE Antonio, 57 fanteria.
» DI MARCO Armando, 44 fanteria.
» DIANA Giuseppe, 2 fanteria.
» FEDELE Augusto, 13 fanteria.
» FRATINI Renato, 2 centro automobilistico.
» FLORES Riccardo, Comando distretto Roma.
» FASANO Virgilio, 232 fanteria.
» FEDER Antonio, 3 granatieri.
» FRANCHINI Ermanno, 11 centro automobilistico.

Capitano GOBBI Marcello, 7 alpini.

Tenente GIALLONGO Biagio, Comando tappa colon. Sicusa.
» GENTILE Ferdinando, Scuola centrale fanteria.
» GARZIA Mario, 10 fanteria.
» GALANTI Felice, 24 fanteria.
» GIACHINO Emilio, 92 fanteria.
» GASBARRINI Alfonso, Distretto militare Barletta.
» GUALANDRI Giovanni, 45 fanteria.
» GARATI Francesco, 70 fanteria.
» GUIDI Stefano, 50 fanteria.
» GINOLFI Michele, 8 bersaglieri.
» GENOVESI Michele, 30 fanteria.
» GUARALDI Agostino, 4 alpini.

Capitano IALENTI Ulisse, 50 fanteria.

Tenente IUSPA Gerardo, 12 fanteria.
» INTINI Federico, 2 alpini.

Capitano LA COLA Vincenzo, 232 fanteria.

Tenente LALLI Renato, 3 bersaglieri.
» LIVERZIANI Ferdinando, 52 fanteria.
» LODI Daniele, 35 fanteria.

Capitano MICELI Giuseppe, 26 fanteria.
» MORAMARCO Domenico, 231 fanteria.
» MARZOLI Giuseppe, 11 bersaglieri.
» MATTINA Roberto, 2 bersaglieri.
» MARTIS Riccardo, 34 fanteria.
Tenente MAUCERI Ascenzio, Stabilimenti militari pena.
» MOSCARDINI Giovanni, 27 fanteria.
» MUZZUPAPA Rocco, 63 fanteria.
» MASSONI Federico, 70 fanteria.
» MASCIOLI Guido, 31 fanteria.
» MOSCA Paolo, 6 fanteria.
» MORVILLO Salvatore, 30 fanteria.
» MASINI Giuseppe, 28 fanteria.
» MISTRETTA Fulvio, 1 granatieri.
» MEREU Antonio, 46 fanteria.
» MONTELLA Angelo, 83 fanteria.
» MIAN Costantino, 89 fanteria.
» MAURANTONIO Gioacchino, 10 fanteria.
» MARAGLINO Orazio, 8 alpini.
» MARTORELLI Manlio, 12 fanteria.
» MENICATTI Francesco, 6 alpini.
» MARCONI Raoul, Stabilimenti militari pena.
» NASTA Francesco, 16 fanteria.
» NATALICCHI Attilio, 12 fanteria.
» ORLANDI Antonio, 41 fanteria,
» OLIVERI Giuseppe, 4 alpini.
» ORLANDI Romeo, 34 fanteria.
» OGGIONI Giovanni, 3 alpini.
Capitano PODIO Gennaro, Reggimento carri armati.
» PACI Domenico Paolo, 2 centro automobilistico.
» PANCIERA di ZOPPOLA Giorgio, 77 fanteria.
» POLI Emiliano, 55 fanteria.
Tenente PALMA Francesco, 52 fanteria.
» PASSANTE Giov. Battista, Uff. centri C.O.S.C.G.
» PINI Andrea, 5 centro automobilistico.

Tenente PUNTINI Luigi, 73 fanteria.
» PARDI Ausonio, 79 fanteria.
» PAPALE Nicola, 40 fanteria.
» PELLEGRINI Felice, 13 fanteria.
» PROTTI Arrigo, 3 bersaglieri.
» PANDOLFI Alessandro, 81 fanteria.
» PETRUCCIOLI Lamberto, 1 alpini.
» POETA Pericle, 3 centro automobilistico.
» PIRONTI Giuseppe, Stabilimento militare pena Gaeta.

Capitano REISOLI Eugenio, 90 fanteria.
» RUSCICA Ezechia, 20 fanteria.
» RUIU Michele, 57 fanteria.

Tenente ROSSI Venceslao, Reggimento carri armati.
» RICCARDI Luigi, 5 bersaglieri.
» RIAUDO Abelkader, 36 fanteria.
» RUSSO Salvatore, 45 fanteria.
» ROBOTTI Amilcare, 38 fanteria.
» REBICHESU Luigi, 44 fanteria.
» RIZZOLI Edoardo, 8 alpini.

Capitano SEGHETTI Cesare, 2 bersaglieri.
» STRISINO Cesare, 2 fanteria.

Tenente SPANO Mattia, 79 fanteria.
» SENTIERI Mario, 7 fanteria.
» SMERIGLIO Antonio, 53 fanteria.
» SANTILLI Guido, 6 alpini, assegnato Istituto geografico militare.
» STOCCHI Vittorio, 90 fanteria.
» SARACCO Giovanni, Reggimento carri armati.
» STIFFAN Luigi, 3 alpini.
» SIMONELLI Luigi, 6 bersaglieri.
» SPINOLO Giuseppe, 18 fanteria.
» SORACE Carmelo, 19 fanteria.
» SPAZIANI Giulio, 6 alpini.

Tenente SCIORTINO Francesco, 3 fanteria, assegnato comando militare stazione Messina.
» SODANO Antonio, 16 fanteria.
» SIMBULA Efisio, 46 fanteria.
» SALOMONE Alfredo, 88 fanteria.
» SANTANGELO Vincenzo, 16 fanteria.
» SPANO Domenico, 41 fanteria.
» SANTONOCITO Salvatore, 65 fanteria.
» SANTORO Olinto, 8 alpini.
» SALOMONE Marcello, 1 centro automobilistico.
Capitano TRONCHET Tullio, 74 fanteria.
Tenente TUPINI Gino, 8 alpini.
» TALOTTA Salvatore, R.C.T.C. Tripolitania.
» TURCHI Alberto, 35 fanteria.
» TRITAPEPE Amedeo, 14 fanteria.
» TONTI Domenico, 49 fanteria.
» TRIVERO Alberto, 151 fanteria.
» TUMMINO Giovanni, Distretto militare Varese.
» TRAVERSA Sante, 2 bersaglieri.
» TABOGA Antonio, 6 centro automobilistico.
» TRIOLO Carmelo, 29 fanteria.
» TOSI Antonio, 57 fanteria.
» TABASCIO Antonio, 2 bersaglieri.
Capitano VIGNOZZI Alessandro, 4 bersaglieri.
Tenente VENALI Aldo, 83 fanteria.
» VIVIANI Valerio, 35 fanteria.
» VILARDO Giuseppe, 71 fanteria.
» VENTURA Pietro, 52 fanteria.
» VITOLO Guido, 1 bersaglieri.
» VERDEL Giuseppe, Scuola centrale fanteria.
» VALMAGGIA Antonio, 4 alpini.
» ZANLUNGO Francesco, R.C.T.C. Tripolitania
» ZAVANELLA Pirzio, 79 fanteria.

1. Gli ufficiali comandati a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria nelle ore antimeridiane del giorno 30 settembre p. v.

2. I comandi, reparti ed uffici interesati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè essi possano presentarsi il giorno fissato.

3. Gli enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopra elencati, provvederanno a che tali documenti, completamente aggiornati e con le note dell'anno in corso, siano fatti pervenire alla scuola di cui trattati per il 1° ottobre p. v.

4. Ove qualcuno degli enti sopra detti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in questione, dovrà darne immediato e motivato avviso alla scuola, salvo a curarne l'invio non appena venutone in possesso.

5. Per il 15 ottobre p. v. il comando della scuola di Parma invierà al Ministero (Direzione generale ufficiali - Divisione movimento), il ruolino degli ufficiali ad essa presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

6. Gli ufficiali che recano seco la famiglia sono autorizzati a farsi seguire dagli attendenti. Per gli altri ufficiali sarà invece provveduto dai comandi di corpi di armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti (che non siano di ferma ridotta), corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati al corso. Tali attendenti dovranno improrogabilmente raggiungere la Scuola di Parma, non più tardi del 27 settembre c. a. e saranno fatti rientrare a cura del Comando del predetto Istituto, ai Corpi di provenienza, al termine del 15° corso.

7. Per lo svolgimento del corso si richiamano le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle « Norme e programmi di insegnamento » in quanto non contrastino con la soprariferita circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Il R. decreto pubblicato nella dispensa 36 del *giornale militare* del 1928 a pagina 1637, avente per oggetto: *Avanzamento - Colonie = Ufficiali e truppa all'estero*, - R. decreto col quale viene nominata una Commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Cirenaica (2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928) e in Tripolitania (1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928), è stato registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1928 - Anno VI, guerra, reg. 29, fogl. 414.

Il decreto Ministeriale pubblicato nella dispensa 38 del *giornale militare* del 1928 a pagina 1867, avente per oggetto: *Avanzamento*, decreto Ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio tecnico d'artiglieria e dai capitani d'artiglieria permanentemente aggregati al servizio stesso, compresi nei limiti di anzianità per la partecipazione agli esami a scelta facoltativa per il quadro d'avanzamento dell'anno 1928 - è stato registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1928 - Anno VI, guerra, reg. 30, fogl. 544.

ERRATA-CORRIGE

Disp. 38, anno 1928, circolare 548, allegato n. 1:

A pagina 1879, colonna colonnelli, arma di cavalleria aggiungere « 8 novembre 1918 ».

Disp. 38, anno 1928, circolare 548, allegato n. 2:

A pagina 1880, colonna capitani, ufficiali commissari anzianità 24 marzo 1918, leggasi invece « anzianità 24 marzo 1918 fino a CASTIELLO Giuseppe (incluso).

PREZZO L. 0,90

(4705) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.